XVII LEGISLATURA

ALLEGATO

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI . . . . . *Pag.* 1

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI RELAZIONE TERRITORIALE SULLA REGIONE VENETO

(Relatori: **On. Alessandro BRATTI, On. Miriam COMINELLI, On. Alberto ZOLEZZI**)

Relazione sulla Regione Veneto

INDICE

Introduzione……Pag. 3

Premessa……. Pag. 4

Capitolo I – La Regione Veneto……..Pag. 8

Capitolo II – La città metropolitana di Venezia ……..Pag. 73

Capitolo III – La Provincia di Padova …….Pag. 152

Capitolo IV – La Provincia di Verona …….Pag. 187

Capitolo V – La Provincia di Vicenza …….Pag. 235

Capitolo VI – La Provincia di Treviso……..Pag. 296

Capitolo VII – La Provincia di Belluno…….Pag. 327

Capitolo VIII – La Provincia di Rovigo…….Pag. 354

Capitolo IX - Considerazioni finali ……...…….....Pag. 430

INTRODUZIONE

La relazione sula regione Veneto si sviluppa con una premessa di carattere generale sulla gestione dei rifiuti nella regione, cui fanno seguito otto capitoli, concernenti, rispettivamente, la regione Veneto, per le tematiche generali della regione, la città metropolitana di Venezia; la provincia di Padova; la provincia di Verona; la provincia di Vicenza; la provincia di Treviso; la provincia di Belluno; la provincia di Rovigo.

Ciascun capitolo contiene numerosi paragrafi, concernenti le varie situazioni esaminate, a cominciare da quella relativa alle modalità di gestione dei rifiuti e agli impianti.

Si passa quindi alla disamina dei siti contaminati, delle bonifiche, delle criticità rilevate e dei procedimenti penali di maggiore rilevanza trattati, nella specifica materia dei rifiuti, nel circondario di ciascuna provincia del distretto della Corte d'appello di Venezia.

I procedimenti penali di cui all'articolo 260 del codice ambientale sono stati, per lo più, trattati nel capitolo sulla città metropolitana di Venezia.

Infine, ciascun capitolo contiene un paragrafo dedicato alle relative conclusioni, con alcune considerazioni.

Infine, la relazione si chiude con un capitolo, il nono, contenente considerazioni di carattere generale sulla regione Veneto.

PREMESSA

Produzione e gestione dei rifiuti urbani

Il Veneto, nel panorama nazionale ma anche nel confronto con le altre regioni del nord Italia (tra le quali è più significativo effettuare una comparazione) rappresenta, già da alcuni anni, una eccellenza, sia per i risultati ottenuti con la raccolta differenziata ed il recupero/riciclaggio dei principali materiali intercettati, sia per i valori di produzione pro capite di rifiuti urbani.

Dai dati desunti dal Rapporto rifiuti urbani 2014 di Ispra, nel 2014 risulta che il Veneto ha raggiunto, insieme al Trentino Alto Adige, una percentuale di raccolta differenziata pari al 64,6 per cento, a fronte di un valore medio delle regioni del nord del 54,4 per cento e di una media nazionale del 42,3 per cento.

In particolare la produzione totale di rifiuti urbani[1] si è attestata intorno ai 2.240.000 tonnellate in leggero aumento rispetto all'anno precedente ed in sintonia con l'altrettanto leggero aumento dei consumi delle famiglie. Quest'ultimo rappresenta l'indicatore economico che meglio si correla con l'andamento della produzione di rifiuti urbani. Anche la produzione pro capite regionale è aumentata dell'1,1 per cento rispetto all'anno precedente passando da 449 kg/abitante anno a 455 kg/abitante anno, valore comunque tra i più bassi nel panorama nazionale nonostante il Veneto abbia un PIL elevato e oltre 60 milioni di presenze turistiche.

I rifiuti raccolti in maniera differenziata nel 2014 sono stati circa 1.470.000 tonnellate (+ 4,3 per cento rispetto al 2013), costituiti per il 44 per cento dalla frazione organica (il 25 per cento della quale è composto da scarti da cucina ed il 19 per cento da sfalci e ramaglie) e per il 40 per cento da imballaggi in carta e cartone, vetro, plastica e metallo. La rimanente quota è composta dalle altre frazioni recuperabili che comprendono i rottami ferrosi, il legno, indumenti usati e tessili, pneumatici fuori uso, inerti e via dicendo, ma anche gli ingombranti e lo spazzamento stradale. I RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) rappresentano l'1,4 per cento.

Nel Veneto il sistema di raccolta secco-umido[2], interessa il 99 per cento dei comuni ed ha contribuito in maniera significativa al raggiungimento degli elevati valori di raccolta differenziata.

Tale sistema di raccolta inoltre permette di raggiungere livelli molto alti di intercettazione della frazione organica (circa 700.000 tonnellate nel 2014), con valori pro capite quasi doppi rispetto alla media nazionale. Di conseguenza anche il sistema impiantistico dedicato al recupero della frazione

[1] I dati sono desunti dal rapporto predisposto da Arpa Veneto "Produzione e gestione dei rifiuti urbani nel Veneto, anno 2014".

[2] Nella raccolta secco-umido il rifiuto urbano viene separato in 3 flussi principali: frazione organica (umido o FORSU e verde), frazioni secche riciclabili (carta, vetro, plastica, imballaggi metallici, multimateriale, etc.), rifiuto secco residuo.

organica è da tempo consolidato ed ha visto negli ultimi la realizzazione di impianti di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica e termica. Sul territorio regionale sono operativi 26 impianti di compostaggio e digestione anaerobica autorizzati in procedura ordinaria ed una sessantina di impianti di compostaggio che recuperano in procedura semplificata o autorizzazione unica ambientale (AUA).

La potenzialità complessiva degli impianti risulta quasi il doppio rispetto al fabbisogno regionale di trattamento dell'organico proveniente dalle raccolte differenziate e, pertanto, oltre alla frazione organica di origine regionale, ricevono tali frazioni anche da altre regioni (soprattutto da Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige ed Emilia-Romagna).

Oltre alla frazione organica gli impianti di compostaggio e digestione anaerobica (umido e verde) ritirano fanghi di origine agroindustriale, di origine produttiva (145.000 tonnellate nel 2014) ed altri scarti organici (3 per cento del totale trattato). Il compost prodotto presenta caratteristiche qualitative rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa sui fertilizzanti. Il compost è impiegato principalmente per le colture in pieno campo.

Il sistema impiantistico dedicato alla valorizzazione ed al recupero delle frazioni secche riciclabili è un settore particolarmente attivo; nel territorio della regione vi sono oltre un migliaio di impianti di selezione e recupero che presentano capacità di trattamento molto variabili e con potenzialità di recupero ampiamente maggiori rispetto al fabbisogno regionale.

In tali piattaforme vengono infatti trattati non solo i rifiuti raccolti in Veneto, sia urbani che speciali, ma anche i rifiuti di provenienza extra regionale (soprattutto vetro).

In particolare i principali impianti di recupero presenti nel territorio regionale sono: circa 70 impianti di recupero della carta/cartone da cui esce, come sottoprodotto, il macero avviato alle cartiere (in Veneto sono presenti 13 cartiere); 32 impianti di recupero del vetro che producono vetro PaF (pronto forno) riciclato nelle importanti vetrerie presenti in Veneto; circa 68 impianti di recupero degli imballaggi in plastica. Si tratta in questo caso principalmente di impianti di selezione e cernita. La maggior parte della plastica subisce ulteriori trattamenti ed entra nel circuito di COREPLA; circa 29 impianti di recupero dei RAEE e circa 42 impianti di recupero legno.

Gli imballaggi metallici (alluminio e banda stagnata) vengono avviati principalmente agli impianti di selezione che trattano le frazioni oggetto di raccolta multi materiale. Sono 8 i principali che operano in Veneto, a cui vengono inviati i rifiuti provenienti da raccolte multi materiali.

I rifiuti urbani indifferenziati residui (nel 2014 erano 774.165 tonnellate) sono stati avviati a trattamento o a smaltimento presso impianti ubicati nel territorio regionale. Il sistema impiantistico dedicato alla gestione di tali flussi di rifiuti, in grado di soddisfare la domanda di trattamento

dell'ambito regionale, è costituito da: 7 impianti di trattamento meccanico biologico, 3 impianti di incenerimento attivi e 11 discariche attive per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi.

In particolare dei 7 impianti di trattamento meccanico biologico 5 effettuano solo trattamento meccanico con produzione di CSS (combustibile solido secondario) per una potenzialità complessiva di 568.000 tonnellate, mentre 2 associano al trattamento meccanico anche il processo di stabilizzazione della frazione organica con produzione di biostabilizzato da discarica per una potenzialità complessiva di 76.000 tonnellate.

Gli impianti di incenerimento attivi sono a Padova - S. Lazzaro, a Schio e a Venezia -Fusina. L'impianto di Verona Cà del Bue, attivo fino al 2006, rimane tuttora chiuso in attesa di ristrutturazione. L'impianto di Fusina ha ricevuto rifiuti solo fino al mese di marzo del 2014, dopodiché è stato chiuso e smantellato.

Le discariche per rifiuti non pericolosi attive nel 2014 erano 11, di cui 10 "ex 1^ categoria" e 1 "ex 2B" - discarica di Perarolo di Cadore. Negli ultimi anni è diminuito in modo significativo il quantitativo di RU avviato in discarica, posto che nel 2010 rappresentava circa il 50 percento dei quantitativi complessivamente avviati in discarica e nel 2014 è sceso al 24 percento. Parallelamente sono aumentati i quantitativi di rifiuti speciali di origine urbana (CER 191212) e produttiva avviati a smaltimento.

Produzione e gestione dei rifiuti speciali[3]

Nel Veneto la produzione dei rifiuti speciali nel 2013 è stata di circa 13,8 milioni di tonnellate così suddivise: 874.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, 7.800.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) e circa 5.000.000 di tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (C&DNP).

Le principali tipologie di rifiuti speciali pericolosi prodotti sono le seguenti: CER 19 trattamento rifiuti e acque, CER 17 rifiuti da costruzione e demolizione, CER 07 settore chimica organica. Le principali tipologie di rifiuti speciali non pericolosi prodotti sono le seguenti: CER 19 trattamento rifiuti e acque, CER 10 da processi termici, CER 01 estrazione e lavorazione pietra, CER 12 da lavorazione metalli.

Complessivamente nel 2013 sono state gestite circa 14,7 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, di cui quasi 750.000 tonnellate di rifiuti pericolosi, 8,9 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi e 5,1 milioni di tonnellate di C&D non pericolosi.

[3] I dati sono desunti dal rapporto predisposto da Arpa Veneto "Produzione e gestione dei rifiuti speciali nel Veneto, anno 2013".

Gli impianti presenti nel territorio veneto che svolgono attività di recupero di materia sono complessivamente oltre 1.100 e nel 2013 hanno gestito circa 11 milioni di tonnellate di rifiuti pari al 75 per cento.

Ad impianti di trattamento finalizzati allo smaltimento (processi di chimico fisico) sono stati avviati circa il 13 per cento dei rifiuti complessivamente gestiti. Ai 4 impianti di incenerimento dedicati esclusivamente a rifiuti speciali sono state inviate circa 40.000 tonnellate prevalentemente costituite da RS pericolosi.

Le 27 discariche per rifiuti non pericolosi attive nel 2013 (che includono le ex 1° cat. e le ex 2B) hanno smaltito circa 700.000 tonnellate di rifiuti speciali al netto di quelli di origine urbana. Le 32 discariche per rifiuti inerti hanno smaltito quasi 600.000 tonnellate di rifiuti.

Flussi import/export

I flussi in uscita sono costituiti prevalentemente da RS pericolosi destinati all'estero. Si tratta di CER 17 contenenti amianto e terre e rocce da scavo provenienti da siti contaminati e di CER 19 rifiuti provenienti da trattamento rifiuti, acque e bonifiche. I flussi in entrata sono costituiti da RS non pericolosi. Sia dall'estero che dall'Italia si importano CER 170405 ferro e acciaio derivante da C&D, CER 10 rifiuti da processi termici e CER 12 rifiuti da trattamento metalli e plastiche.

CAPITOLO I - La regione Veneto

1. La gestione dei rifiuti urbani

Come noto, l'articolo 3 bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, ha affidato alle regioni il compito di individuare gli ambiti o i bacini territoriali ottimali per lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, e agli enti di governo dei bacini territoriali l'incombenza di provvedere all'organizzazione di detti servizi. La regione Veneto, con la legge n. 52 del 31 dicembre 2012, ha demandato alla giunta regionale il riconoscimento dei bacini territoriali ottimali e ha stabilito che gli enti locali ricadenti in ciascun bacino esercitino in forma associata le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, attraverso i consigli di bacino, formati da loro rappresentanti, i quali operano, pertanto, in nome e per conto degli enti locali associati, secondo modalità definite da apposita convenzione dai medesimi stipulata, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La legge regionale ha, altresì, previsto che la convenzione finalizzata alla costituzione dei consigli di bacino sia redatta sulla base di una convenzione tipo, approvata dalla giunta regionale e che, nel caso in cui i comuni non procedano entro tre mesi a formare gli enti di governo degli ambiti territoriali, la regione intervenga in loro sostituzione.

In attuazione di specifica previsione normativa regionale, la giunta del Veneto ha nominato i commissari liquidatori delle gestioni d'ambito in atto, allo scopo di garantire la continuità del servizio, nelle more della istituzione dei consigli di bacino.

Con la legge regionale n. 52 del 31 dicembre 2012 (Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) è stato individuato l'intero territorio regionale come ATO, con il compito, tra gli altri, di attivare le politiche e le strategie per organizzare il servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, nonché di provvedere all'approvazione e alla stipula dei contratti di servizio con i soggetti gestori dei rifiuti urbani e con compiti di vigilanza (cfr. relazione del prefetto di Verona del 23 ottobre 2014 - doc. 4/2)

Successivamente, con DGR n. 13 dell'11 gennaio 2014, la regione Veneto ha individuato 12 bacini territoriali, non coincidenti con le provincie, dotati di personalità giuridica con un'autonomia organizzativa e finanziaria, al fine di attuare una forma di gestione associata negli enti locali del servizio di raccolta dei rifiuti. Da ultimo, la legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 (legge finanziaria) ha previsto la possibilità di riconoscere bacini anche a livello infraprovinciale e interprovinciale.

In data 1° luglio 2014 la giunta regionale veneta ha quindi approvato la convenzione tipo per la costituzione e il funzionamento degli enti di governo degli ambiti territoriali della regione, che è stata pubblicata nel bollettino ufficiale della regione (BUR).

L'attuazione della normativa in argomento è costantemente seguita dalle prefetture, in quanto l'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, prevede che la mancata istituzione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale entro il 30 giugno 2014 comporti l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del prefetto competente per territorio. L'attribuzione al prefetto di tale eventuale intervento persegue la finalità di garantire l'osservanza dell'obbligo dello Stato di conformarsi alla disciplina comunitaria e di prevenire l'avvio di procedure di infrazione del diritto dell'Unione europea a carico del nostro Paese (cfr. doc. 37/1 del prefetto di Venezia).

2. Le discariche e gli impianti di trattamento

Sulla base dei dati comunicati dall'ARPA Veneto (doc. 8/2), confermati dal direttore dell'ARPA Veneto, Carlo Emanuele Pepe, nel corso dell'audizione del 28 ottobre 2014, nel Veneto la produzione dei rifiuti si attesta complessivamente ben oltre 16 milioni di tonnellate (dati 2012/2013), di cui 2.212.686 tonnellate di rifiuti urbani, 934.532 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, 7.566.106 tonnellate di rifiuti speciali, e 5.517.424 tonnellate di rifiuti da costruzione e demolizione (C&D).

Nel territorio regionale sono presenti circa 1.500 impianti di trattamento rifiuti (compresi gli impianti industriali, che utilizzano rifiuti per recupero di energia e materia), che operano in diverso regime autorizzativo: articolo 216 (procedure semplificate), articolo 208 (autorizzazione ordinaria) e in AIA (assoggettati alle disposizioni di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e seguenti modifiche o integrazioni, titolo III-BIS.

Nella regione vi è una elevata quantità di organico intercettato, legata alla diffusione del sistema di raccolta secco-umido. I rifiuti organici selezionati vengono avviati all'articolato sistema impiantistico veneto costituito da 26 impianti di compostaggio e digestione anaerobica autorizzati con procedura ordinaria e da una cinquantina di impianti di compostaggio che operano in procedura semplificata. La potenzialità complessiva degli impianti supera il fabbisogno regionale di trattamento.

Complessivamente, alla data del 31 dicembre 2013, erano attivi: 1.129 impianti, autorizzati a vario titolo e di varie dimensioni al recupero di materia; 74 impianti autorizzati al recupero di energia, 92 impianti, dove i rifiuti vengono sottoposti a vari trattamenti preliminari allo smaltimento, 32 discariche per rifiuti inerti, 28 discariche per rifiuti non pericolosi e 7

termovalorizzatori, di cui due destinati ai rifiuti urbani, posti, rispettivamente a Padova e a Schio, in provincia di Vicenza, mentre il terzo termovalorizzatore di Venezia è stato spento di recente, avendo l'amministrazione comunale operato la scelta del recupero del materiale.

In questi impianti sono stati trattati 16.835.8441 di tonnellate di rifiuti, esclusi gli stoccaggi. Il 76 per cento (oltre 12 milioni di tonnellate) di questi rifiuti sono gestiti negli impianti di recupero di materia; l'11 per cento negli impianti di recupero di energia; il 13 per cento sono sottoposti a trattamenti preliminari allo smaltimento definitivo; il 2 per cento sono smaltiti negli inceneritori. Infine, solo l'8 dei rifiuti, pari a 1.343.188 tonnellate, sono smaltiti in discarica.

Peraltro, in molti casi, le discariche sono state realizzate in aree precedentemente destinate a cave di ghiaia, in contesti geologicamente caratterizzati da potenti strati di materiale ghiaioso e, quindi, ad alta o altissima permeabilità, sede dell'acquifero indifferenziato, in cui la discontinuità degli strati a bassa permeabilità non garantisce una sufficiente protezione naturale dell'acquifero, a integrazione della barriera artificiale del fondo prevista dalla norma. I rifiuti gestiti non sono esclusivamente quelli prodotti nel territorio regionale. Vi sono infatti flussi di importazione ed esportazione generalmente bilanciati, dovuti a ragioni economiche, nonché alla presenza di impianti specializzati.

Nel 2012, sono trattati negli impianti regionali quasi 4 milioni di tonnellate di rifiuti (di cui il 90 per cento di rifiuti non pericolosi), provenienti da altre regioni e da altri Stati, mentre parallelamente sono stati avviati ad impianti di trattamento ubicati fuori regione (anche all'estero) circa 3.500.000 tonnellate di rifiuti (di cui l'83 per cento non pericolosi), con un bilancio netto positivo a favore dei rifiuti in ingresso da fuori regione.

I flussi più significativi di importazione riguardano, in prevalenza, rifiuti destinati a recupero negli impianti industriali, quali "ferro e acciaio", destinati all'industria siderurgica e rifiuti da imballaggio, destinati all'industria del vetro e della plastica.

Viceversa, l'esportazione non bilanciata, legata alla situazione impiantistica, riguarda per lo più i rifiuti pericolosi, avviati prevalentemente in Germania e/o in Lombardia presso impianti di incenerimento o presso discariche specifiche per il trattamento di questa tipologia di rifiuti.

Un discorso a parte meritano i rifiuti contenenti amianto in matrici cementizie, per i quali alla produzione regionale si sommano flussi in entrata da altre regioni d'Italia. Il quantitativo complessivo di rifiuti contenenti amianto viene destinato prevalentemente all'estero in discariche o in siti di deposito sotterraneo specializzati, tipologie impiantistiche che non sono presenti in Veneto.

Il direttore regionale dell'ARPA Veneto, nel corso dell'audizione del 28 ottobre 2014, ha riferito che l'attività dell'Agenzia di controllo ambientale sugli impianti di gestione rifiuti è da sempre considerata centrale, data l'importanza del tema, nonché l'entità dell'impatto ambientale

derivante da una non corretta gestione degli impianti interessati, sicché il numero di controlli e il loro approfondimento, attraverso l'attività preventiva e quella di vigilanza, ha progressivamente raggiunto un livello di capillarità e di dettaglio piuttosto elevati, anche se focalizzati, perlopiù, al controllo delle installazioni considerate più importanti, per dimensione e tipologia di rifiuti trattati.

Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, anche a fronte dei cambiamenti normativi introdotti con il testo unico ambientale, l'Agenzia sta cercando di allargare il controllo alla filiera di gestione del rifiuto, cercando di dare sempre maggiore spazio alle verifiche presso impianti minori e, generalmente, a quelli soggetti a regime semplificato.

Il numero di impianti previsti per il controllo è aumentato progressivamente negli ultimi anni, nonostante il già impegnativo carico di lavoro dell'Agenzia e la recente contrazione delle risorse, e ha superato il 20 per cento di copertura dei controlli sul numero di impianti totali.

In particolare, sulla base dei dati forniti dal direttore regionale, l'ARPA Veneto, nel triennio, ha sottoposto al suo esame l'attività di tutti gli impianti assoggettati ad Ippc (acronimo di *Integrated Pollution Prevention and Control*, ossia, prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento), mentre la copertura dei controlli raggiunta nel 2013 è attestata attorno al 60 per cento del numero totale delle installazioni soggette ad AIA e ha mantenuto, invece, una pressione minore sugli impianti in regime ordinario o semplificato.

Si tratta di un impegno giustificato dalla recente entrata a regime dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che ha richiesto un particolare sforzo per portare a compimento il primo ciclo di Ispezioni ambientali integrate su tutti gli impianti Ippc.

La normativa sull'Ippc subordina l'attività degli impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento a una particolare autorizzazione pubblica (denominata Autorizzazione ambientale integrata - AIA), che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a emettere inquinanti in aria, acqua, suolo e che viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.

L'attuale provvedimento nazionale di riferimento è rappresentato dal Titolo III-bis, Parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Parte relativa alla disciplina Via, Vas e Ippc), introdotto nel codice ambientale dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 e, successivamente, ampiamente modificato dal decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 46, che ha recepito la direttiva 2010/75/Ue sulle emissioni industriali.

Si tratta di evitare o ridurre al minimo il rilascio di emissioni inquinanti nell'atmosfera, nelle acque e nel suolo, oltre ai rifiuti degli impianti industriali e delle imprese agricole per raggiungere un livello elevato di tutela dell'ambiente.

Nello specifico, dalla relazione dell'ARPA Veneto risulta che, su un totale di 1.174 impianti di trattamento rifiuti in regime ordinario e semplificato, 247 sono stati oggetto di 845 controlli e sono state rilevate 103 notizie di reato o illeciti amministrativi.

Sugli impianti soggetti ad AIA (circa 100, di cui 20 impianti di compostaggio, sul totale di 1.500 impianti presenti nel territorio regionale) sono state eseguite 46 ispezioni ambientali integrate, con oneri a carico del gestore, e 15 controlli aggiuntivi. Sono stati altresì effettuati 1.200 controlli su 485 siti contaminati presenti sul territorio regionale.

A questo si aggiunge l'attività conoscitiva con la predisposizione del rapporto annuale sulla produzione e gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali che si basa sul monitoraggio e la raccolta dati, nonché con l'elaborazione dei dati MUD (Modello unico di dichiarazione).

Particolare attenzione viene posta al recupero dei rifiuti inerti, che per quantità rappresentano ad oggi circa un terzo sul totale dei rifiuti prodotti (oltre 5.500.000 tonnellate). La partecipazione da parte di ARPA Veneto a un gruppo di lavoro a livello regionale ha contribuito alla approvazione di due delibere regionali: la prima, che fornisce indicazioni in merito al corretto recupero dei rifiuti da C&D, puntando sulla demolizione selettiva e, la seconda, che definisce le caratteristiche dei prodotti di recupero, conglomerati o aggregati, in riferimento al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e alle norme UNI.

Di recente, è stato altresì istituito un gruppo di lavoro a livello nazionale che con ISPRA e altre agenzie dovrà elaborare linee guida per definire la cessazione della qualifica di rifiuto (*end off waste*) sempre dei rifiuti inerti, in particolare, per quelli destinati alla realizzazione di sottofondi stradali. Il direttore generale di ARPA Veneto, con note in data 09.01.2012 e 06.02.2012, ha chiesto ai dipartimenti provinciali di intensificare le attività di controllo sul recupero degli inerti, in particolare, sui materiali utilizzati nelle grandi opere.

3. I processi di trattamento riguardanti le acque reflue urbane nel Veneto

Le acque reflue urbane, convogliate nella rete fognaria, sono il risultato della miscelazione di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento (in alcune province, come ad esempio quella di Vicenza, la componente industriale risulta particolarmente consistente).

La depurazione biologica delle acque reflue ha ricadute significative anche nel campo della gestione dei rifiuti, per effetto della produzione di rilevanti quantità di fanghi da depurazione, cioè, dei residui solidi prodotti attraverso lo sviluppo del fango attivo nel corso dell'ossidazione biologica; tale fango infatti deve essere successivamente separato, disidratato e, infine, destinato al recupero o allo smaltimento.

La gestione dei fanghi di depurazione costituisce una problematica ambientale rilevante che va affrontata unitamente a quella del rispetto dei limiti previsti per l'accettabilità delle acque reflue nei corpi idrici per la quale esistono molteplici soluzioni.

La produzione e gestione dei fanghi di depurazione biologica fa riferimento alla direttiva 86/278/CEE, al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e, nella regione Veneto, alla DGRV n. 2241/2005, per quanto riguarda l'utilizzo in agricoltura, nonché al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla legge regionale n. 3 del 2000, inerente i piani di controllo - che ha istituito, tra l'altro, nella regione Veneto la figura del "terzo controllore" degli impianti e delle discariche, di cui si dirà di seguito - e alla DGRV n. 568/2005, per le operazioni di smaltimento e recupero.

I fanghi prodotti dalla depurazione biologica delle acque reflue urbane vengono destinati al compostaggio, all'impiego in agricoltura, all'incenerimento e allo smaltimento in discarica.

La relazione del Corpo forestale dello Stato (doc. 210/4) riferisce che, dai dati desunti dai MUD, presentati dai produttori dei fanghi, relativi agli anni 2007-2010 (si è in attesa di conoscere le elaborazioni relative a quest'ultimo quadriennio), emerge che il recupero mediante compostaggio (R3) è la destinazione principale; che quantità di poco inferiori sono ancora avviate a trattamento biologico (30-40 per cento, D8), mentre meno del 20 per cento viene avviato in discarica (D1) e solo il 5-10 per cento viene utilizzato direttamente in agricoltura (R10).

In ambito regionale risultavano censiti, alla data del 31 dicembre 2009, n. 523 impianti di trattamento delle acque reflue urbane dotati di trattamento secondario (fonte: Sistema Informativo Ambientale del Veneto - SIRAV), per una capacità depurativa totale pari a quasi 9 milioni di abitanti equivalenti.

Numero di impianti e potenzialità nominale per classe di AE (Fonte: SIRAV-ARPAV, 2010)

Classe di potenzialità	Numero impianti	Potenzialit Nominale totale à (AE)	%
> 100.000 AE	17	5.533.600	62,2
10.000-100.000 AE	85	2.588.218	29,1
2.000-10.000 AE	136	565.473	6,4
< 2.000 AE	285	208.729	2,3
Totale	523	8.896.020	100

Gli impianti di depurazione di potenzialità superiore ai 2.000 A.E. (Abitanti Equivalenti) erano 238, di cui 136 al di sotto di 10.000 A.E., 85 tra 10.000 e 100.000 A.E. e 17 con potenzialità

superiore a 100.000 A.E.; gli impianti di potenzialità inferiore a 2.000 A.E. erano 285, con una potenzialità totale di 208.729 A.E., che rappresenta il 2,3 per cento della potenzialità complessiva del Veneto. La potenzialità nominale totale è di 8.896.020 A.E. (fonte SIRAV).

Potenzialità nominale totale (AE) degli impianti suddivisi per classe di AE e per provincia

(Fonte: SIRAV-ARPA V, 2010)

provincia	Classe di potenzialità degli impianti (AE)				
	< 2.000 AE	2.000-10.000	10.000-100.000	> 100.000	Totale
BL	26.880	99.900	63.000	102.600	292.380
PD	20.850	86.400	649.830	147.000	904.080
RO	40.130	65.650	273.600	0	379.380
TV	33.845	113.233	488.500	0	635.578
VE	9.905	77.940	194.500	1.160.000	1.442.34
VI	36.836	57.350	503.288	3.464.000	4.061.47
VR	40.283	65.000	415.500	660.000	1.180.78
Totale	208.729	565.473	2.588.218	5.533.600	8.896.02

3.a La produzione di fanghi di depurazione in Veneto

Sulla scorta delle tabella esaminate e relative al triennio 2007-2009 è emersa una produzione annuale regionale totale di fanghi (CER 190805), che oscilla tra 320.000 e 370.000 tonnellate/anno.

provincia	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
VERONA	63.708	60.978	63.041
VICENZA	42.025	49.786	54.558
VENEZIA	58.950	63.066	60.548
TREVISO	41.397	41.013	45.520
ROVIGO	6.973	24.881	11.979
PADOVA	102.889	119.302	109.071
BELLUNO	12.168	13.068	13.242
TOTALE	328.113	372.098	357.962

La provincia nella quale si produce la maggior quantità di fango è quella di Padova (circa 100.000 t/anno), seguita da Venezia e Verona (circa 60.000 t/anno), Vicenza (quantità comprese tra 40.000 e 50.000 tonnellate/anno), Treviso (circa 40.000 t/anno); Belluno e Rovigo sono quelle dove ne viene prodotto meno.

3.b La destinazione dei fanghi di depurazione nel Veneto

I fanghi biologici di depurazione possono essere avviati sia a operazioni di smaltimento, sia di recupero. Sulla base delle operazioni di smaltimento e recupero elencate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, Parte IV, si possono evidenziare le seguenti operazioni:

1) Operazioni di smaltimento - allegato B alla Parte IV, Titolo I e II al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

D1 Deposito sul suolo o nel suolo;

D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o miscugli, che vengono eliminati, secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D I2;

D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D 12 (es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)

D13 Raggruppamento preliminare prima di una della operazioni di cui ai punti da D 1 a D12;

D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D 13;

D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D 14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

2) Operazioni di recupero - allegato C alla parte IV, Titolo I e II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni:

R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio ed altre trasformazioni biologiche);

R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia;

R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 ad R11 ;

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

Le principali operazioni alle quali i fanghi vengono sottoposti i fanghi sono la D8 e la R3.

Le quantità avviate a trattamento presso impianti di depurazione infatti oscillano tra 95.000 e 135.000 tonnellate/anno, inferiori solo a quelle destinate al compostaggio comprese tra 120.000 e 190.000 tonnellate/anno. Lo smaltimento in discarica rappresenta una destinazione residuale principalmente per motivi economici (infatti, i costi medi di smaltimento in discarica si aggirano sui 140-160 euro/tonnellata ai quali vanno aggiunti i costi di trasporto).

3.c Recupero, utilizzo e criticità

Nella regione Veneto, i fanghi che subiscono operazioni di recupero R3 vengono per lo più compostati o sottoposti a trattamenti di ossidazione a temperatura ambiente, prima di poter essere riutilizzati a fini agronomici. Più che un vero processo di compostaggio, in alcuni impianti i fanghi subiscono una sorta di blanda biostabilizzazione, al fine di ridurre il loro grado di putrescibilità (circa l'80-90 per cento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione cioè circa 140-180.000 tonnellate/anno subisce un trattamento di compostaggio o stabilizzazione (R3), mentre solo il 10-20 per cento dei fanghi, cioè, circa 20-40.000 t/a viene smaltito in discarica). Infine, dei fanghi destinati a recupero R3 solo il 10-20 per cento viene avviato all'utilizzo diretto a fini agronomici in agricoltura con la procedura prevista dal decreto legislativo n. 99/1992, mentre il rimanente viene trasformato in compost e utilizzato in agricoltura come ammendante.

Come previsto dalla DGRV n. 2241/2005, una parte dei fanghi viene avviata a impianti per una stabilizzazione, prima di venire riutilizzata a fini agronomici: in questa fase i fanghi vengono talvolta mescolati con altri di diversa origine (agroindustriale, macellazione, cartaria, tessile e via dicendo).

Questa frazione di fanghi di origine non civile è limitata (stima inferiore al 20 per cento). Risulta prevalente l'utilizzo dei fanghi nei terreni della provincia di Rovigo, rispetto agli altri territori provinciali del Veneto. Nella provincia di Rovigo si trovano infatti i due principali impianti di stabilizzazione in grado di gestire le maggiori quantità di fanghi. Va inoltre sottolineato che i fanghi utilizzati in agricoltura provengono da impianti di condizionamento/compostaggio che accettano anche fanghi provenienti da comparti differenti da quello della depurazione delle acque reflue, comunque compatibili con il processo biossidativo.

Sulle criticità dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura si dirà ampiamente parlando proprio della provincia di Rovigo, dove vi è un'elevata concentrazione di impianti che trattano i fanghi, rispetto alle dimensioni del territorio provinciale, trasformandoli in materia prima e, quindi, utilizzandoli per migliorare la fertilità dei terreni e le loro caratteristiche strutturali, in luogo dei composti chimici.

Il problema è che la quantità dei fanghi inseriti negli impianti - che dovrebbero essere gestiti mediante una regolare distribuzione sui terreni - è troppo elevata rispetto alle richieste dei terreni.

Si tratta di un mercato che non vede regolamentata l'entrata e l'uscita, nel senso che sussiste sicuramente un utile per l'imprenditore a ricevere i fanghi, mentre sussistono obiettive difficoltà di mercato ad esitarli, dopo la loro lavorazione, posto che i terreni disponibili sono limitati rispetto alle grandi quantità di fanghi lavorati e divenuti fertilizzanti da esitare, tant'è che l'imprenditore

preferisce regalarli o pagare pur di essere liberato di tali emendanti, ovvero smaltirli in modo illecito, come si vedrà nell'apposito paragrafo della provincia di Rovigo.

Di seguito viene illustrata la composizione media dei fanghi utilizzati in agricoltura nel Veneto, c on riguardo agli anni 2007-2010 (Fonte: Servizio Osservatorio Rifiuti - ARPA Veneto, 2011).

I dati si riferiscono a fanghi di origine e di codice CER differente: fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue, fanghi da comparto agroalimentare, fanghi di origine zootecnica o da industria casearia.

Parametro	unità di misura	Concentrazione		
	Anno	2007	2008	2009
pH		7,8	7,19	8
Cadmio	mg / kg ss	1	0,65	2,36
Cromo	mg / kg ss	129	26,32	42,76
Mercurio	mg / kg ss	1,3	0,64	2,32
Nichel	mg / kg ss	100	15,73	25,74
Piombo	mg / kg ss	50	18,97	47,81
Rame	mg / kg ss	300	123,07	120,51
Zinco	mg / kg ss	690	270,74	596
Carbonio organico	%	31,9	33,08	32,7
Azoto totale	%	5,2	8,47	4,5
Fosforo totale	%	2,2	5,38	1,83

Dai dati sopra esposti emerge, in modo evidente, il picco registrato dai valori dell'azoto nell'anno 2008 (primo anno di applicazione nella regione Veneto del Programma d'Azione previsto dalla Direttiva Nitrati), poi rientrato all'interno di valori compatibili con le normali pratiche agronomiche. Viceversa, è variabile la composizione riscontrata per gli altri parametri (mediamente al di sotto dei valori limite previsti dalla normativa) attribuibile, probabilmente, all'origine dei fanghi ovvero all'eterogeneità delle matrici di partenza caratterizzate da composizioni chimiche differenti.

4. Censimento dell'amianto nella regione Veneto

Va rilevato che, solo con l'entrata in vigore della legge n. 257 del 27 marzo 1992, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" e con il successivo D.P.R in data 8 agosto 1994 (atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l'adozione del piano di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica

dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), sono state poste le basi, a livello nazionale, per la fine della produzione, dell'utilizzazione e della commercializzazione dell'amianto.

In particolare, l'articolo 10 della legge citata dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottino i "Piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".

Sulla base di tale disposizione, con DGR n. 5455 del 23 dicembre1996, la regione Veneto ha adottato le "Linee di piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" e, tuttavia, solo nel 2008 la regione Veneto, con la deliberazione n. 3887 del 9 dicembre 2008, ha approvato il regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, come previsto dal decreto del Ministero dell'ambiente 18 marzo 2003, n. 101.

Negli anni successivi, l'ARPA Veneto ha dato corso alla mappatura dei siti contenenti amianto, proponendo a ciascuna amministrazione comunale del territorio veneto la compilazione di apposite schede ricognitive riferite dapprima alle scuole pubbliche o private, nella prospettiva di censire anche le rimanenti tipologie di siti caratterizzati dalla presenza di amianto.

Considerata l'attività svolta ad oggi dall'ARPA Veneto in termini di mappatura del territorio, la direzione di ANCI Veneto - a suo tempo coinvolta in tale operazione di rilevamento - nel corso del 2014, ha prospettato alla regione l'ipotesi di impiegare le somme, a suo tempo stanziate in suo favore, non più a sostegno dell'operazione di mappatura del territorio, bensì a favore del concreto avvio della conseguente fase di risanamento dell'ambiente, mediante bonifica e smaltimento dell'amianto.

La regione Veneto, preso atto di questa proposta, con deliberazione della giunta regionale n. 1213 del 15 luglio 2014, ha provveduto a modificare i termini previsti dalla precedente deliberazione (DGR n. 4066/2008) a favore del progetto proposto dall'ANCI Veneto, fissando i seguenti punti:

1) stesura della graduatoria degli interventi candidati a finanziamento;

2) rendicontazione da parte dei comuni delle spese sostenute;

3) acquisizione delle somme (inizialmente destinate all'ANCI) dalla regione Veneto;

4) concessione ai singoli comuni delle rispettive quote di contributo per gli interventi di bonifica portati a termine.

Dalla relazione del Corpo forestale dello Stato del 5 febbraio 2015 (doc. 210/4) risulta che, nonostante tali progetti, seguiti da un principio di impegno concreto, ben un terzo dei comuni veneti

censiti per l'amianto non ha fornito risposta alcuna in ordine alla presenza dell'amianto in scuole pubbliche e in edifici pubblici, mentre le mancate risposte dei comuni, concernenti la presenza dell'amianto in scuole private superano addirittura la metà, quasi come se il problema non sussistesse.

Viceversa, la situazione nel Veneto è drammatica, se si considera che - come ha dichiarato il direttore ARPA Veneto Carlo Emanuele Pepe, nel corso dell'audizione del 28 ottobre 2014 - nel territorio manca una discarica in cui posizionare l'amianto, inteso come eternit, mentre l'amianto floccato viene esportato verso le ex miniere di salgemma della Germania Est, dove viene depositato a 800 metri di profondità.

5. Criticità connesse alla gestione degli impianti di trattamento

Nel corso della sua audizione del 17 marzo 2015, il dottor Giovanni Zorzi, sostituto procuratore della Repubblica di Venezia, che presso la direzione distrettuale antimafia si occupa del reato di cui all'articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso l'inserimento di associazioni criminali nella gestione dei rifiuti nel distretto della Corte d'appello di Venezia.

Dal 2011, quando la competenza è passata alla direzione distrettuale, numerose sono state le segnalazioni di reati di questo tipo. All'inizio, si trattava di reati che erano stati già oggetto di indagine, anche corposa, da parte delle varie procure del distretto, che poi sono confluite alla direzione distrettuale soltanto al termine delle attività di indagine, poiché gran parte di tali attività erano già state svolte nel momento in cui è intervenuta la nuova disciplina processuale.

Purtroppo, si sono verificate alcune difficoltà di coordinamento con le varie procure del distretto e non è stato facile gestire questo flusso, che non è stato quantitativamente enorme, ma dal punto di vista della qualità è stato impegnativo e ha anche cambiato l'orientamento e il modo di lavorare della direzione distrettuale antimafia, in quanto si tratta di reato che, per quanto riguarda il Veneto, a differenza di quanto accade in altre realtà territoriali, è privo di collocazione contigua alle associazioni di stampo mafioso, camorristico o 'ndranghetistico.

Invero, il reato di cui all'articolo 260, nella realtà veneta, si è subito posto in modo particolare poiché - alla luce della sua esperienza professionale - per la maggior parte dei casi, riguarda aziende di medie dimensioni, che lavorano e trattano regolarmente rifiuti

Nella prassi, spesso si verifica che le indagini sulle contravvenzioni pongono in evidenza che il fenomeno non è episodico, in quanto si è in presenza di situazioni reiterate, sistematiche, tanto che alla fine si può configurare l'ipotesi di traffico illecito di rifiuti, quindi, di attività organizzate continuative connotate da finalità di profitto.

Di norma, il fenomeno tipico del Veneto è quello di un'impresa, regolarmente autorizzata, la quale, in violazione delle autorizzazioni dell'AIA, normalmente, concesse per la gestione di particolari rifiuti non pericolosi, adotta viceversa una serie di comportamenti devianti rispetto alla struttura normativa e alle prescrizioni fissate in sede amministrativa.

Accade, cioè, che l'impresa riceva rifiuti, anche pericolosi, comunque, non compresi nel codice CER per cui è stata autorizzata e provveda alla loro successiva miscelazione con i rifiuti per cui è autorizzata, come si è verificato in pressoché tutti i casi di gestione illecita di rifiuti sottoposti all'esame della Commissione di inchiesta.

Accade così che alcune ditte trovano un preciso vantaggio economico nelle pieghe di una norma o nelle pieghe di alcune prescrizioni e, soprattutto, nelle pieghe dei controlli, per cui operano in maniera difforme da quella prevista, con conseguente distorsione delle regole di mercato.

Tra le modalità con le quali viene effettuato lo smaltimento illegale di consistenti quantitativi di rifiuti vi è la pratica del cosiddetto "giro bolla", cioè dell'operazione (da effettuarsi, evidentemente, presso un impianto di stoccaggio rifiuti) di sostituzione del documento di accompagnamento originario di un rifiuto, contenente un determinato codice CER, con uno riportante indicazioni false e di comodo (con codice CER mutato) tale da poterne accelerare il recupero o lo smaltimento, mediante l'utilizzo di omologhe o notifiche già in essere, autorizzate presso determinati impianti.

A questo proposito, si è potuto accertare che le omologhe/autorizzazioni/notifiche utilizzate nell'operazione sono, quasi sempre, quelle riguardanti le miscele di rifiuti che vengono fraudolentemente "utilizzate", anche nel caso in cui avvenga lo smaltimento di una sola tipologia di rifiuto.

Invero, il trasporto di un miscuglio di rifiuti è più difficile da controllare e "contestare", atteso che le caratteristiche del miscuglio sono piuttosto indeterminate e più difficili da definire e da caratterizzare, mediante un'analisi, rispetto al rifiuto singolo derivante da un processo produttivo noto, sicché si comprende facilmente come, in occasione di un trasporto di miscele di rifiuti, sia più facile trovare giustificazioni, spiegazioni e risposte agli eventuali rilievi che vengono mossi dagli organi di controllo.

E' così emerso che lo scopo del "giro bolla" non è soltanto quello di rendere il rifiuto conforme alle autorizzazioni dell'impianto di destinazione, quanto piuttosto quello di velocizzarne la movimentazione, riducendo al massimo i tempi tra l'ingresso dei rifiuti nell'impianto e la loro uscita (con risparmi consistenti, fra l'altro, di ore di sosta dell'automezzo e di lavoro delle maestranze). Appare evidente che, quanto meno tempo un rifiuto rimane in un impianto di stoccaggio, tanto maggiore è la sua capacità di riceverne altri e quindi di aumentare il *business*

dell'impresa. Ebbene, i tempi di permanenza di un rifiuto in un impianto si possono ridurre, se i responsabili della gestione riescono a trovare altri impianti, disposti a riceverli senza troppe formalità.

E, così nel caso della Ecolando srl, con impianti a Fossò (VE) e a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), di cui si era occupato il dottor Zorzi, è emerso - in estrema sintesi - che recuperare non conviene.

Nonostante l'imprenditore disonesto si ponga sul mercato per il recupero di rifiuti e, a tale titolo, prenda i relativi appalti o i conferimenti che gli vengono dati, ma in realtà egli non svolge alcuna attività di recupero, poiché - all'evidenza - ciò costa meno, tanto più tale fenomeno tende a espandersi, se non funziona il sistema dei controlli.

Nel caso della Ecolando è accaduto che la società non gestiva rifiuti in quantità tali da essere pericolose per l'ambiente, né li gestiva in contiguità con associazioni criminali, ma li gestiva in modo del tutto illecito, naturalmente solo per profitto.

Il problema di gestire questo tipo di realtà è che vengono adottate tutta una serie di accortezze per evitare i controlli effettuati dai vari enti preposti e spesso i controlli vengono evitati, ricorrendo a una serie di accorgimenti contabili, documentali oppure anche organizzativi.

Infine, accade che, quando arriva il controllo che trova qualcosa che non va, vi è il procedimento penale, ma l'imprenditore e il difensore che lo assiste sanno benissimo che il reato contravvenzionale si prescrive velocemente e che la materia è molto tecnica e di difficile accertamento, sicché si può sempre contrapporre una buona consulenza di parte alla perizia d'ufficio, con la conseguenza che diventa molto più conveniente operare in modo illecito, piuttosto che rispettare la norma.

Soltanto quando interviene il sequestro dell'azienda, l'assetto economico viene turbato radicalmente.

In tal caso, con l'azienda bloccata, il problema diventa molto più grave, in quanto gestire aziende sotto sequestro non è affatto facile, se si considera che, normalmente, si è in presenza di imprenditori, che hanno un complesso di relazioni con le banche e gli istituti di credito, con i dipendenti, sicché la gestione dell'amministratore giudiziario nominato dall'ufficio si rivela complessa.

Nella vicenda che ha coinvolto la società Ecolando, l'amministratore giudiziario nominato, una persona preparata, ha fatto molta fatica a gestire l'azienda, dal momento che i lavoratori hanno subito proclamato uno sciopero, le banche hanno chiuso il credito, nonostante vi fosse un minimo di capienza che, tuttavia, non era sufficiente per la gestione, posto che sicuramente l'imprenditore,

nella specie, i Lando, avevano proprie liquidità, non comprese nei conti aziendali, mediante le quali li facevano quadrare.

Sussisteva anche un problema strutturale di gestione di questo sequestro, posto che non è facile per il giudice o per il pubblico Ministero e neanche per l'amministratore giudiziario subentrare in tutta una serie di rapporti molto complessi. Si paventava la chiusura dell'azienda, il licenziamento dei dipendenti, la fine di un indotto che lavora intorno all'azienda e, quindi, tutta una serie di gravi problemi, non certo per un ufficio giudiziario, bensì per la realtà su cui insiste questa azienda.

Di qui lo sforzo degli uffici giudiziari veneziani di tentare di rimettere l'azienda sulla retta china, mediante tutta una serie di prescrizioni e di pressioni, che in questo caso ha esercitato la procura della Repubblica in sede di sequestro preventivo, insieme al giudice per le indagini preliminari, in modo da ottenere il risultato che la ditta lavorasse in maniera corretta.

È stato difficile, ma è lo scopo che, proprio in questo caso, il dottor Zorzi ha cercato di perseguire.

Se la finalità fosse stata quello di far fallire l'impresa, perché si era comportata in maniera talmente negativa da essere tolta dal mercato, forse bisognerebbe scegliere anche un sistema diverso dal mero sequestro, perché è chiaro che con il sequestro si può chiudere la ditta e non farla lavorare, per cui fallisce dopo poco. Se invece si cerca di trovare un modo corretto perché si rimetta in moto, gli strumenti a disposizione degli uffici giudiziari sono un po' difficoltosi da tarare.

Il dottor Zorzi ha parlato di caso per lui soddisfacente poiché, all'esito del giudizio a carico dei Lando, titolari della Ecolando, si è pervenuti a una sentenza di patteggiamento definitiva, con una pena mite, ma con un'azienda che è stata restituita agli amministratori della società, imponendo però loro tutta una serie di prescrizioni, che prevedono, in sintesi, che l'azienda di doti di strumenti idonei a lavorare in modo corretto.

Fatto sta che, dal punto di vista degli imputati, è stata applicata una sanzione che fino a quel momento, nonostante tutti i procedimenti penali che avevano avuto, alcuni dei quali tuttora in corso, non avevano mai subìto, perché i vari procedimenti si erano conclusi con assoluzioni o prescrizioni.

Invero, dopo la sentenza e il dissequestro degli impianti di Sant'Angelo Piove di Sacco (PD) e di Fossò (VE), vi sono stati segnali che l'azienda sta lavorando in maniera migliore, perché hanno dovuto licenziare alcuni dipendenti, non potendo tenere il carico di lavoro che avevano prima, quando lavoravano in modo illecito e così la società è tornata sui suoi passi, cominciando a lavorare in maniera corretta.

Naturalmente, bisognerà vedere, poi, se i controlli amministrativi eseguiti dagli enti competenti saranno in grado di indirizzare questo *input*, che il gip ha dato inizialmente in sede di restituzione dell'azienda con le prescrizioni da osservare.

E, tuttavia, in punto prescrizioni contenute nella sentenza, va precisato che è pur vero che la ditta in genere le rispetta.

Tuttavia, accade che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, tali prescrizioni dovrebbero essere recepite dall'ente amministrativo, nell'ambito delle proprie competenze autorizzative, ma ciò non sempre succede, in quanto le prescrizioni contenute nei provvedimenti dell'autorità giudiziaria spesso vengono considerate eccessivamente invasive.

Sul punto, il dottor Zorzi ha citato il caso di un circuito di videosorveglianza, che permette di verificare come viene gestito un impianto di trattamento dei rifiuti, il quale è stato considerato particolarmente invasivo e non è stato accettato a livello amministrativo, se non dietro forte pressione - *sub specie,* di prescrizioni richieste dal magistrato - che ha consentito al fine di procedere alla bonifica di superare le resistenze in tema di *privacy*.

Se però non si ha un controllo stringente sulle modalità con cui gli imprenditori del settore fanno le operazioni, è ovvio che poi le carte contabili diventano tutte "un giochino delle sette carte".

In conclusione, è chiaro che, finché il circuito economico non è virtuoso per l'attività di recupero o, in alternativa, per l'invio in discarica del rifiuto, nessuno recupererà correttamente e tutti cercheranno di smaltire i rifiuti, mediante illeciti processi di miscelazione. Viceversa, se con l'aiuto delle istituzioni, si riesce con un meccanismo impositivo a rendere vantaggioso il riciclo, la situazione è destinata a diventare virtuosa.

A sua volta, la dottoressa Francesca Crupi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia (che si occupa di tutti i tipi di reati, a tutela dell'ambiente e del territorio, ad esclusione di quello previsto dall'articolo 260 del codice ambientale), ha riferito che - come posto in evidenza dal dottor Zorzi - oltre alle grandi aziende titolari dell'AIA, vi è tutta un'altra serie di piccole aziende, che dapprima erano floride, ma che con la crisi hanno avuto grossi problemi e che sono andate ben oltre l'AIA, nel senso che, per cercare di superare le difficoltà sopravvenute nel corso del tempo, sono andate ben oltre la mera violazione delle autorizzazioni.

Fatto sta che la procura della Repubblica ordinaria presso il tribunale di Venezia si trova ad affrontare tutti i tipi di problemi delle aziende piccole e medio piccole e, di conseguenza, tutte le violazioni che queste pongono in essere. Uno dei problemi di maggiore rilevanza è quello delle bonifiche e della mancata osservanza delle ordinanze - del sindaco o del giudice, nel caso che si arrivi al processo - relative allo smaltimento dei rifiuti, imposte in maniera coattiva.

Infatti, se è ben vero che le grosse aziende hanno tutto l'interesse a smaltire i rifiuti per riottenere la disponibilità delle aree in sequestro, vi sono aziende piccole che avrebbero anche l'interesse a smaltire, ma che sono prive di disponibilità finanziarie.

In tali casi interviene l'autorità competente, che di solito è il sindaco, che con un'ordinanza impone a queste aziende lo smaltimento di rifiuti e, quando ciò non avviene per mancanza i risorse, allora deve provvedere l'autorità amministrativa, salvo poi rifarsi sui soggetti privati.

Purtroppo, molto spesso si tratta di imprese con grosse difficoltà finanziarie o i cui titolari diventano irreperibili o nullatenenti, con la conseguenza che le spese rimangono a carico dell'ente.

Particolare attenzione meritano, poi, i casi in cui, all'esito di un procedimento penale, si arriva alla condanna di merito, con aree da bonificare e masse di rifiuti da smaltire. Ovviamente, il responsabile di queste condotte non pensa proprio a fare ciò, sicché diventa nullatenente, si libera di tutti i beni, fallisce, con il risultato che lo Stato deve sobbarcarsi costi notevolissimi di bonifica.

Sotto questo profilo, soluzione ottimale sarebbe quella di introdurre, anche nell'ambito dei reati ambientali, l'istituto della confisca per equivalente, che è stata applicata con successo in altri settori, dove l'"equivalente" andrebbe rapportato non solo ai profitti, ma anche ai danni cagionati all'ambiente e ai costi da sostenere per effettuare le bonifiche.

A questo punto, il pubblico Ministero, nel momento in cui fa la richiesta di sequestro preventivo di un insediamento produttivo, potrebbe anche chiedere la confisca di un patrimonio che, in quel momento, è ancora in capo al titolare dell'azienda, il quale, successivamente, quando si arriva al processo, come si è detto, diventa soggetto nullatenente e ogni attività di recupero viene così frustrata.

Tale istituto sarebbe certamente molto positivo in questo settore, dove tra l'altro, se la confisca per equivalente fosse configurata come obbligatoria - e non necessariamente dipendente da una sentenza passata in giudicato - andrebbe almeno a controbilanciare i problemi della prescrizione del reato.

Inoltre, deve essere sottolineato che, a fronte di casi conclusisi positivamente, come quello della Ecolando, che ha visto coinvolta un'azienda di medie dimensioni, la quale, con l'intervento giudiziario, è riuscita a intraprendere un percorso virtuoso, vi sono casi di ben più grave rilevanza, che hanno visto l'inerzia degli amministratori delle società coinvolte, ovvero il fallimento delle stesse, con il blocco dell'attività produttiva e gravi problemi di inquinamento sul territorio, bisognosi di interventi di bonifica.

A tale riguardo, il dottor Giorgio Gava, sostituto procuratore della Repubblica in Venezia, nel corso della sua audizione, ha illustrato il caso della Nuova Esa, oggi Europa ambiente, con sede nel comune di Marcon, caso quasi unico, poiché già definito con sentenza passata in giudicato.

Si è trattato di un grossissimo processo, che ha visto il sequestro di quantitativi ingentissimi di ogni tipo di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, con conseguente allarme sociale, dal momento che molti di questi rifiuti pericolosi erano incendiabili, tant'è che, in effetti, non solo si era poi

verificato un incendio, ma si erano sviluppate una serie di problematiche, non ancora definite, a distanza di tanti anni.

In particolare, i rifiuti in carico alla Nuova Esa arrivavano da tutte le regioni italiane e proseguivano in altre, sicché si era prodotto nel sito un accumulo di rifiuti di oltre 7.000 tonnellate, 7 milioni di chili. Al momento sono ancora da smaltire 5.000 tonnellate di rifiuti, che ancora creavano dei composti chimici e che erano ancora in fase di "lavorazione".

Nel corso dell'anno 2014, è stato allontanato il rifiuto più pericoloso, ancora presente, costituito dal pentasolfuro di fosforo, un derivato dallo scarto di lavorazioni industriali. In sostanza, è quello che rimane dalla polvere dei cerini, dei fiammiferi. A contatto con l'acqua o con agenti atmosferici, questo composto chimico può causare incendi, anche di vasta portata.

E' stato mantenuto il sequestro sui rifiuti e la società è stata autorizzata a procedere con la loro caratterizzazione ai fini dello smaltimento, ma non ha fatto nulla, nonostante i tre gradi di giudizio e la sentenza definitiva di condanna dell'amministratore e degli altri responsabili della Nuova Esa.

Fatto sta che, fino al 2011, questa mole di rifiuti che costituiva un pericolo per il comune di Marcon, un centro medio-grande, è rimasta lì e nessuno ha fatto nulla.

A seguito di un incendio, che ha creato un notevolissimo allarme nella popolazione, vi è stato un esposto da parte dei consiglieri di minoranza dello stesso comune al sindaco e alla procura della Repubblica, per quanto di competenza.

Inutilmente, la procura della Repubblica in Venezia si chiedeva la ragione per cui non era stata attivata la procedura prevista dall'articolo 191, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il sindaco non aveva emanato l'ordinanza coattiva, prevista dalla norma.

A questo punto, si è attivata la dottoressa Crupi, che ha promosso diversi incontri con il sindaco, il quale, a sua volta, si è attivato per ottenere dei finanziamenti regionali, dal momento che il comune di Venezia non aveva fondi sufficienti per procedere allo smaltimento di tali rifiuti pericolosi, che avrebbe comportato spese enormi per lo stesso comune.

È stato, così, convocato il responsabile ambiente della regione Veneto e, alla fine, con un provvedimento firmato dal governatore Zaia, sono stati stanziati 2 milioni di euro per cercare di allontanare tali rifiuti che minacciavano la popolazione.

In questa fase è stato fatto l'appalto e così i rifiuti più pericolosi, i pentasolfuri, sono stati rimossi e la situazione è stata almeno smossa, pur se per la bonifica del sito ci sarà da attendere.

Osserva la Commissione di inchiesta che è necessario tutelare l'ambiente, oltre che con l'inserimento nel codice penale della sezione dedicata ai reati ambientali e con l'inasprimento delle pene, come già avvenuto con la legge n. 68 del 2015, anche con cautele patrimoniali private, costituite da congrue fideiussioni, all'atto del rilascio delle autorizzazioni, e da adeguate misure

cautelari patrimoniali, all'inizio dell'azione penale, finalizzate al ripristino ambientale, nonché con una seria ed efficace azione di contrasto volta alla salvaguardia dell'ambiente.

Diversamente, è tutto *tamquam non esset*, posto che, pur in presenza di eventuali condanne - sempre che ci si arrivi, in quanto con prescrizioni così brevi per le ipotesi contravvenzionali si tratta di un obbiettivo ben difficile da conseguire - sempre più spesso accade che rifiuti, pericolosi e non pericolosi, una volta sequestrati, non vengano smaltiti.

5.a Attività di contrasto

Il contrasto a tali attività illecite esige controlli puntuali e rende necessario il potenziamento di quelle risorse che sono finalizzate a migliorare l'applicazione delle normative, a cominciare dall'ARPA Veneto che, nonostante un organico di centinaia di dipendenti, destina alle analisi solo tre o quattro funzionari, sicché non appare in grado di espletare tale compito, né di procedere alla caratterizzazione dei rifiuti, come ha riferito testualmente sul punto la dottoressa Crupi, la quale, nel corso dell'audizione del 17 marzo 2015, ha richiamato proprio la necessità di potenziare le risorse dell'ARPA, che sono finalizzate a migliorare l'applicazione delle normative.

A riprova della situazione in cui versa l'ARPA Veneto, la dottoressa Crupi ha ricordato di avere disposto il sequestro di un'altra area, per la quale aveva sollecitato più volte la caratterizzazione, allo scopo di smaltire e poi dissequestrare l'area medesima, ma l'ARPA Veneto le aveva risposto, come già era peraltro accaduto in altre occasioni, di non avere gli strumenti e i mezzi necessari.

Di qui, le preoccupazioni espresse sulla possibilità che l'ARPA possa svolgere in modo adeguato le nuove funzioni contenute nella disciplina delle prescrizioni, di cui agli articoli 318 *bis*, 318 *ter* e 318 *quater*, legge del 22 maggio 2015 n. 68, posto che il sistema prevede l'intervento del personale dell'ARPA, chiamata verificare se il titolare dell'azienda abbia ottemperato alle prescrizioni imposte dall'organo accertatore, con la conseguenza che all'esito positivo della verifica consegue l'estinzione del reato contravvenzionale contestato.

Osserva la Commissione di inchiesta che si tratta di difficoltà di natura operativa, che potranno tuttavia essere superate mediante l'istituzione di un Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, così come previsto dalle proposte di legge A.C. n. 68-110-1945-B, approvate definitivamente dal Parlamento in data 15 giugno 2016.

La nuova legge, con il coordinamento dell'ISPRA, persegue la finalità di attuare quelli che il legislatore chiama "i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA)" che, nella sostanza, corrispondono al numero minimo di controlli e di monitoraggi per ogni tipo di prestazione.

Il coordinamento delle singole agenzie regionali, da parte del Sistema a rete nazionale, serve ad assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza, nonché l'omogeneità dei sistemi di controllo, in funzione della finalità di garantire i LEPTA, cioè, i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, da parte di ciascuna agenzia territoriale.

Infine, la norma contenuta nell'articolo 14, comma 7 del disegno di legge anzidetto disciplina l'annoso problema della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita ai funzionari ARPA - oggi variamente risolta in modo difforme da ciascuna regione - in quanto demanda al presidente dell'ISPRA e ai legali rappresentanti delle agenzie la nomina tra i dipendenti di coloro che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

Sicuramente, con la nuova legge potranno essere affrontate in modo più efficace non solo i problemi concernenti l'applicazione della disciplina delle prescrizioni contenuta negli articoli 318 *bis*, 318 *ter* e 318 *quater*, legge 22 maggio 2015 n. 68, ma anche gli altri problemi di seguito esposti.

Al fine di rimarcare le difficoltà dell'ARPA Veneto, la dottoressa Crupi ha riferito di avere da poco aperto una nuova indagine che riguarda la cosiddetta isola dei petroli di Marghera, dove ora stanno dismettendo quasi tutte le aziende, ma che nel ventennio precedente ha visto una concentrazione altissima di aziende, che hanno prodotto ogni genere di rifiuto, sicché tutta la zona di Marghera, Mestre, San Giuliano è fortemente pregiudicata nel territorio da questi residui di ogni genere di idrocarburi e di oli vari.

In particolare, la raffineria dell'ENI a Marghera è stata chiusa e l'ente svolge solo l'attività di ricezione di petrolio che poi rivende, quindi, non è più un'attività particolarmente pericolosa.

Allo stato, il problema sta emergendo, poiché vi sono continui sversamenti in laguna di sostanze oleose tipo idrocarburi, di cui non si riesce a capire la fonte.

Tutto è iniziato, quando si è verificato uno sversamento ENI (che è il grande regista dell'isola dei petroli, di sua proprietà), derivante da un piccolo foro in un tubo. È intervenuta la capitaneria di porto, che è abbastanza attiva, e ha individuato altre macchie e altri sversamenti, dei quali non si riusciva a capire la fonte.

La procura della Repubblica ha ritenuto che questo sversamento in laguna - che si sta cercando ovviamente di arginare - sia la conseguenza di una totale compromissione dell'Isola dei petroli, che è impregnata di oli e continua a sversare idrocarburi in laguna.

La dottoressa Crupi, dopo aver preso atto che l'ARPA Veneto non ha i mezzi per effettuare prelievi e caratterizzazioni, si è rivolta direttamente all'ENI che, al fine di procedere alla bonifica, si è resa parte attiva per la caratterizzazione dell'area, in quanto interessata a non avere questa spada di Damocle, che potrebbe comportare il sequestro dell'intera area.

Le vicende come rappresentate dai magistrati della procura della Repubblica in Venezia pongono tutte in evidenza le gravi carenze dell'ARPA Veneto, più volte rilevate nel corso di questa relazione, quanto allo svolgimento delle attività istituzionale, che sono quelle di controllo degli impianti autorizzati, di sopralluoghi, di analisi e di caratterizzazione dei siti inquinati.

Sul punto, la dottoressa Crupi ha precisato che l'ARPA Veneto fa solo prelievi, analisi oppure sopralluoghi, ma spesso le analisi, la caratterizzazione, i prelievi vengono effettuati dai consulenti tecnici privati pagati dalla procura.

Invero - ha sottolineato la dottoressa Crupi - è difficile affrontare seriamente un processo, sulla base delle analisi di ARPA Veneto, perché spesso si tratta di analisi insufficienti, posto che l'ARPA effettua carotaggi casuali e insufficienti, ponendosi fuori dai parametri, tanto più alla luce delle difese degli imputati, che al dibattimento sostengono che, secondo la migliore scienza, è necessario eseguire almeno 44 carotaggi, con la conseguenza che gli accertamenti eseguiti dall'ARPA vengono ritenuti insufficienti per l'affermazione di responsabilità dell'imputato.

A proposito dell'ARPA Veneto, si dirà di seguito nel capitolo sulla provincia di Vicenza sull'omesso controllo del materiale depositato nel sottofondo autostradale della Valdastico Sud (A 31), lì dove i carotaggi effettuati dai periti nominati dal gip hanno posto in evidenza, non solo, la presenza del cromo esavalente, ma anche la presenza di altri parametri fuori norma, ciò che consente di affermare che nel sottofondo dell'autostrada Valdastico Sud non sono state depositate materie prime secondarie, bensì rifiuti.

Naturalmente, si tratta di un quadro generale di carenze strutturali e di personale, che non fa venire meno l'impegno di alcuni funzionari, in grado di esprimere elevate capacità professionali.

Peraltro, come nel caso dell'Autostrada A31, numerose inchieste giudiziarie hanno posto in evidenza che il settore dei lavori pubblici e delle opere pubbliche offre grandi opportunità per lo smaltimento illecito, in quanto, invece di sostenere i costi correlati allo smaltimento dei rifiuti, addirittura si ottengono profitti, laddove materiali, che dovrebbero essere smaltiti come rifiuti, vengono trattati come materie prime e venduti, per cui invece di pagare, si riscuote un compenso e, in molti casi, si riscontrano giri di fatture.

Invero, coloro che impiegano tali materiali, in apparenza lo pagano, ma in realtà chiedono di essere pagati, sicché vi è un giro di fatture false, volte a occultare le operazioni di smaltimento illecito. Si tratta di una vera e propria tendenza, che è stata riscontrata in tanti casi, perché rappresenta una opportunità molto ghiotta.

Allo scopo di fronteggiare tali fenomeni, divenuti ormai endemici, per prassi costante degli operatori del settore, con i conseguenti enormi danni sull'ambiente (si pensi solo all'inquinamento delle falde) e difficoltà di ripristino dei luoghi, sarebbe opportuno prevedere fideiussioni a carico

degli impianti che gestiscono i rifiuti, delle discariche e dei soggetti che operano nella realizzazione dei cantieri pubblici e privati con riguardo ai materiali impiegati, perché altrimenti i costi per riparare il danno ambientale sono notevolissimi e accade che non vi siano soggetti sui quali rivalersi.

Accanto ad un sistema di fideiussioni preventive, soprattutto, a garanzia della qualità dei materiali forniti per i sottofondi stradali, autostradali e ferroviari, occorrono i controlli, anche solo a campione, sui siti in cui i materiali da sottofondo vengono sversati, e non solo sui cumuli di provenienza, che di norma non rivelano alcuna criticità.

Infine, in via generale, andrebbe rafforzato il sistema delle sanzioni penali con un regime di confisca per equivalente, considerato che, quando si è ancora nella fase delle indagini e il soggetto nulla sa del procedimento penale promosso nei suoi confronti oppure non ha maturato puntuale contezza della situazione (quindi non ha ancora provveduto a sbarazzarsi dei beni), in quel momento si possono trovare beni da sequestrare.

Invero, la confisca "delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato", prevista dall'articolo 452 *undecies*, legge 22 maggio 2015 n.68, sui delitti ambientali è operazione difficile, poiché bisogna dimostrare che le disponibilità dell'imputato derivano da operazioni illecite ciò è molto arduo. Viceversa, la confisca per equivalente è un'operazione molto più semplice e può avere effetti positivi, purché la confisca per equivalente venga rapportata a profitti, costi e danni.

A tale proposito, occorre considerare che la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato - di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, che estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi in Italia e all'estero da persone fisiche che operano per la società - è certamente un istituto positivo, però sconta il fatto che le società incriminate tendono a fallire, nel momento in cui si trovano imputate nell'ambito di un procedimento penale.

Infine, occorre anche tener conto del fatto che i controlli insufficienti sono anche correlati a organici molto modesti delle forze dell'ordine specializzate nel settore, in quanto - solo per fare un esempio - attualmente, il NOE di Venezia, che è l'organo preposto ai controlli per l'Arma dei carabinieri, è composto da 4 o 5 persone, con la conseguenza che con organi così circoscritti è difficile riuscire a intraprendere attività di indagine complesse, proprio perché manca personale sufficiente a svolgerle.

5.b Trasformare per occultare

La situazione, come sopra rappresentata, è particolarmente grave se si considera che, rispetto alle "tradizionali" tecniche di occultamento dei rifiuti, consistenti nell'interramento abusivo, e a fianco della tecnica del "giro-bolla", che ancora vengono scoperti dalle PG, negli ultimi anni e con sempre maggior frequenza si è evidenziata, come particolarmente critica nella gestione dei rifiuti, la filiera del recupero, che viene utilizzata quale ulteriore e più subdola tecnica di occultamento dei rifiuti.

Invero, il recupero dei rifiuti, correttamente posto quale obiettivo strategico dalle stesse norme comunitarie, diventa pericolosamente potenziale occasione, e in alcuni casi attività certa, per introdurre, in maniera illecita, rifiuti che recuperabili non sono, con la conseguenza di veicolare nei cicli di produzione contaminanti non presenti nelle materie prime sostituite o nell'essere messi a contatto con matrici sensibili (suolo e sottosuolo), nel caso in cui le materie "recuperate" vengano utilizzate nel campo delle costruzioni.

I vantaggi ottenuti da questo tipo di comportamento sono molteplici, ma riconducibili sostanzialmente al risparmio ottenuto nel non sostenere i costi del corretto trattamento, sia esso di smaltimento o di recupero.

II tema riveste una notevole importanza, in considerazione della vastità della sua portata legata agli ingenti quantitativi di aggregati riciclati impiegati nei cantieri delle grandi opere o, comunque, prodotti in filiere che presentano tali criticità, come si vedrà a proposito dell'autostrada Valdastico.

Altro aspetto di grande rilievo dello stesso problema è la valutazione dell'effettiva capacità di un impianto di recuperare i rifiuti che vengono introitati, evitando pratiche volte a camuffare dietro un presunto trattamento quella che, in realtà, è una mera diluizione degli inquinanti presenti nel rifiuto.

A tale proposito, va detto che la sola classificazione del rifiuto, laddove esso è non pericoloso per definizione e quindi - non essendo un codice a specchio - non necessita di caratterizzazione analitica, non è idonea di per sé ad assicurare l'assenza di impatti sull'ambiente.

E' questo il caso soprattutto dei rifiuti destinati ad entrare, a valle del trattamento, nella composizione di sottofondi stradali, rilevati o altre opere a contatto con il suolo. La verifica del rispetto dei requisiti di compatibilità ambientale, effettuata mediante *test* di cessione, a valle del trattamento di una pluralità di partite in ingresso, non esclude infatti che tali requisiti siano stati ottenuti per effetto di una mera diluizione dei contaminanti, originariamente presenti nei singoli rifiuti ammessi a trattamento.

Di qui il richiamo, ancora una volta, alla necessità dei controlli.

Sul punto il legislatore è intervenuto con la novella del 28 dicembre 2015, n. 221, che ha modificato l'articolo 187, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il divieto di

miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, nonché la diluizione di rifiuti pericolosi, con talune deroghe disciplinate dal secondo comma dell'articolo 187.

L'intervento del legislatore sul punto ha portato all'introduzione del comma 3-bis, in forza del quale "*Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge*".

La norma rischia di limitare la possibilità delle autorità Competenti al rilascio delle autorizzazioni (province e regioni) di effettuare un efficace contrasto a pratiche diluitorie, in quanto elimina il loro potere di intervenire, in via preventiva, con prescrizioni volte a regolamentare la gestione del rifiuto negli impianti.

In particolare, accade che, nella fase autorizzativa, le amministrazioni competenti intervengono di norma dettando prescrizioni in ordine alle modalità di trattamento, allo stoccaggio, alle analisi dei rifiuti. Si tratta di prescrizioni, contenenti modalità operative nella gestione delle attività di miscelazione, che sono funzionali al successivo controllo da parte degli enti preposti.

In tale quadro operativo, non si sentiva il bisogno di una disciplina, che appare limitativa dei poteri delle amministrazioni competenti, sia pure effettuata con il nobile intento di velocizzare l'attività di rilascio delle relative autorizzazioni amministrative da parte degli enti competenti.

6. Il traffico dei rottami metallici

Un altro punto di rilievo, emerso a livello regionale, è quello concernente il traffico di rottami metallici.

Una delle facce di questo tema è quella del commercio ambulante dei rottami metallici che, attraverso l'articolo 266, comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, maschera nella sostanza un'attività, che non è quella del commercio ambulante.

Sul punto, la Suprema Corte, in più occasioni (cfr. da ultimo Cassazione, n. 19111/2013; n. 29992/2014; n. 2864/2015), ha ribadito che, per l'operatività del comma 5 dell'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, occorre che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio.

Invero, deve osservarsi: 1) che l'attività commerciale in forma ambulante/itinerante è specifica attività commerciale di commercio al dettaglio (vedi, in proposito, l'articolo 28, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114); 2) che il commercio al dettaglio è definito dall'articolo 4, comma 1, lettera

b), decreto legislativo citato come "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale"; 3) che, di conseguenza, la norma di cui all'articolo 266 comma 5, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non può essere riferita a soggetti che non espletano attività di vendita di alcunché a favore dei consumatori, ma provvedono semplicemente a raccogliere rifiuti presso abitazioni e, addirittura, presso soggetti imprenditoriali e, successivamente, li conferiscono a centri di recupero rifiuti.

In definitiva - secondo la Suprema Corte - la disciplina di deroga posta dall'articolo 266 comma 5 citato, è riferibile esclusivamente ai c.d. robivecchi e al commercio ambulante in generale, con l'esclusione dei raccoglitori itineranti di rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi, che poi li vendono all'impianto di recupero o ai rottamatori o ad altri intermediari.

Nonostante i precisi chiarimenti della Suprema Corte, spesso tale disciplina di deroga viene eccepita agli organi di controllo e viene utilizzata come "schermo" per occultare l'esercizio di una vera e propria attività di raccolta e trasporto rifiuti conto terzi, in assenza dei titoli abilitativi e delle formalità richieste dalla normativa sui rifiuti.

Molto opportunamente, dunque, è intervenuto sul punto il legislatore, con la recente legge 28 dicembre 2015 n. 22, in vigore dal 2 febbraio 2016 che, all'articolo 30, ha stabilito che alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi non si applica la disciplina derogativa, di cui all'articolo 266, comma 5 del codice ambientale, norma che consentiva a tale tipologia di raccoglitori di rientrare nella disciplina del commercio ambulante, di cui all'articolo 28, decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, per il cui svolgimento è sufficiente la semplice autorizzazione comunale.

Di conseguenza, a partire dal 2 febbraio 2016, tale tipologia di raccoglitori, è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 del codice ambientale (iscrizione alla Camera di commercio, iscrizione all'albo nazionale dei gestori dei rifiuti, nella categoria di appartenenza, tenuta del registro di carico e scarico, formulario dei rifiuti, dal quale si deve evincere il produttore e il destinatario dei rifiuti trasportati, MUD, possesso dei requisiti tecnici, garanzie patrimoniali, ecc..).

Comunque, al di là dei problemi legati alla categoria degli ambulanti, rimane la piaga dei cosiddetti "privati cittadini", i quali conferiscono i "propri rifiuti" direttamente agli impianti di recupero, ricevendone un compenso. I cittadini che conferiscono i propri rifiuti urbani non sono tenuti agli adempimenti delle imprese (iscrizione all'albo gestori ambientali per il trasporto, formulari, registri, MUD). Di qui, per la filiera dei metalli, ne deriva un fiorente mercato parallelo del tutto privo di regole. Gli accertamenti sul territorio regionale hanno posto in evidenza che vi

sono impianti di recupero alimentati quasi esclusivamente da questi conferimenti, non di rado coinvolti anche in reati di ricettazione (furti di rame).

7. La cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*)

Di recente, con l'articolo 12 del decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, è stato inserito nel codice ambientale l'articolo 184 *ter*, che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (*end of waste*)

Con la norma anzidetta, il legislatore ha inteso evitare un numero chiuso per le materie prime secondarie (ossia le materie prime scaturite dal recupero di rifiuti), ancorando la cessazione della qualità di rifiuto al contestuale rispetto di tutti i requisiti previsti dalle lettere a), b), c), d) del citato articolo 184 *ter* comma 1. La previsione contenuta nella lettera d) è inequivoca ed è la più importante, poiché prevede, quale requisito fondamentale per la cessazione del rifiuto, che l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porti a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Tuttavia, è certo triste lo spettacolo della difformità di soluzioni che si riscontrano in proposito nei diversi territori dello Stato, posto che in alcuni ambiti territoriali, con troppa superficialità, in carenza effettiva di una dimostrazione della sussistenza certa di tali requisiti, viene riconosciuta la cessazione della qualità di rifiuto.

Appare pertanto opportuna una modifica normativa che, per una uniformità di soluzioni in tutto il territorio dello Stato, ascriva a un'autorità nazionale la verifica del tema della *end of waste* per quei casi di materie prime secondarie che non trovano già una puntuale tipizzazione normativa (prevedendo anche che, in detta procedura, vi sia obbligatoriamente il parere tecnico favorevole dell'ISPRA e che siano verificate le soluzioni accolte a livello comunitario).

Comunque, sul punto si tornerà di seguito, nel capitolo concernente la città metropolitana di Venezia, a proposito delle ceneri di pirite della Veneta Raw Material.

8. Ulteriori tematiche concernenti i limiti dell'attuale disciplina legislativa di contrasto alle attività illecite

Quanto ai problemi della laguna, la dottoressa Crupi e il dottor Gava hanno riferito in ordine all'attività ordinaria che svolgono, occupandosi, in particolare, di reati ambientali, che riguardano il centro storico di Venezia e la gronda lagunare (l'area di contatto tra la laguna di Venezia e la terraferma veneziana), tutelata da diverse legislazioni speciali, quali, la legge n. 171 del 1973, che si occupa esclusivamente della salvaguardia di Venezia, e la legge n. 366 del 1972 per la laguna di Venezia.

Con riguardo al centro storico e alla gronda lagunare, sono state affrontate le problematiche degli abusi edilizi, che sono sicuramente molto diffusi, in quanto legati all'attività turistica che Venezia gestisce, mentre la problematica di scarichi in laguna non autorizzati comporta un intervento diretto da parte della magistratura tramite sequestri preventivi.

Con una certa regolarità, la procura di Venezia opera nei confronti di "*bed and breakfast*" che sono *legibus soluti*, bloccando con sequestri tutti gli scarichi non autorizzanti e imponendo loro che, nel giro di pochissimo tempo, chiedano e ottengano le relative autorizzazioni da parte del magistrato delle acque e quindi pongano fine alla situazione di abusi relativi agli scarichi in laguna.

Il problema è che si fanno sequestri, ottenendo l'intervento di tutte le autorità competenti per poi andare a definire il tutto con un decreto penale, che costituisce la forma minima, basica della definizione di un procedimento penale, considerato che si chiude con una sanzione pecuniaria irrisoria e con un'altra serie di effetti favorevoli per l'imputato, che l'emissione del decreto penale comporta.

Questo nella migliore delle ipotesi, perché comunque l'imputato con il decreto penale subisce una condanna.

Viceversa, più di frequente, accade che vi sia opposizione al decreto penale, ovvero che vi siano beni sottoposti a sequestro, per i quali non è possibile la confisca (posto che il decreto penale non lo consente) e che si vada necessariamente a dibattimento. In tali casi, finisce tutto con un nulla di fatto, poiché il processo per un reato contravvenzionale non arriva al primo grado, in quanto scattano i termini di prescrizione del reato.

L'augurio e la speranza dei magistrati veneti e, in particolare dei magistrati veneziani, è che il legislatore intervenga sui reati ambientali, in particolare, sulle fattispecie di cui all'articolo 256 e seguenti del testo 152 del 2006, posto che le pene edittali ivi contemplate sono molto basse, con la prescrizione di 4 anni e la conseguente vanificazione delle indagini svolte, con spreco di risorse e di energie.

Gli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia hanno molto apprezzato il disegno di legge n. 1345, nella versione poi approvata con la legge 22 maggio 2015, n. 68, che configura il delitto di omessa bonifica, quella di cui all'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che viene nobilitata e portata in sede codicistica.

E, tuttavia - osserva il dottor Giorgio Gava, nell'audizione del 3 marzo 2015 - proprio l'articolo 257 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha creato qualche problema, poiché questo reato, che sanziona le omesse bonifiche, di fatto, ha avuto negli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Venezia un ambito applicativo molto ridotto. Viene, infatti, ancorato a quei casi in cui l'inquinamento è correlato al superamento delle "concentrazioni soglia di rischio"; quindi, a uno

stadio della procedura assai avanzato, ma non al superamento delle "concentrazioni di soglie di contaminazione", che spesso sono molto elevate, pur non raggiungendo "le concentrazioni di soglia di rischio", con il risultato che la norma nel distretto di Venezia si applica pochissimo e con la conseguenza che le condotte di omessa bonifica rimangono sostanzialmente impunite.

Altra considerazione concerne la norma contenuta nel precedente articolo 256, che sanziona quale reato contravvenzionale sia la discarica di rifiuti non pericolosi, sia la discarica di rifiuti pericolosi e, per entrambe le fattispecie, con pene che appaiono inadeguate.

In tale contesto, appare opportuno, per un verso, aumentare in ogni caso le pene per il reato di discarica di rifiuti non pericolosi, che rimane contravvenzionale e, per altro verso, riconsiderare il reato di discarica di rifiuti pericolosi come delitto, anziché come mera contravvenzione, prevedendo anche l'ipotesi colposa, con conseguente diminuzione delle pene edittali (si pensi al caso del proprietario di un terreno che, per culpa in vigilando, consenta o permetta che nel proprio terreno si formi e insista una discarica abusiva).

Stesso discorso vale per il traffico illecito di rifiuti pericolosi e non pericolosi, previsto dall'articolo 259, nonché per gli scarichi di acque reflue industriali, contenenti sostanze non pericolose ovvero le sostanze pericolose, comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (articolo 137, commi 1, 2, 3, 5, 6).

Inoltre, sarebbe opportuno prevedere che, a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, venga obbligatoriamente predisposta la confisca per equivalente, parametrata non solo ai profitti conseguiti, ma anche ai costi necessari per il ripristino.

Ancora, appare opportuno disporre il raddoppio dei termini prescrizionali, oltre che per il reato di discarica abusiva, previsto dall'articolo 256, comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche per le altre fattispecie contravvenzionali previste dalla stessa norma (articolo 256, commi 1, 2, 4, 5, 6), nonché da altre norme del testo unico e, precisamente, quelle contenute nell'articolo 259, concernente il traffico illecito di rifiuti pericolosi (da considerare delitto) e non pericolosi e nell'articolo 137, che concerne lo scarico di acque reflue industriali, tanto più se contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che - come si è detto - andrebbero anch'esse disciplinate come delitto e non rimanere semplici contravvenzioni.

Altra situazione di sofferenza, rappresentata dai magistrati della procura della Repubblica veneziana è costituita dalla totale assenza nel nostro ordinamento di una normativa che disciplini la rimozione delle lastre di amianto, sicché si deve ricorrere a uno strumento interpretativo, configurando una semplice contravvenzione, quella di cui all'articolo 674 del codice penale, nel

caso di mancata rimozione di strutture o coperture di capannoni in amianto, nonostante i gravissimi rischi per la salute derivanti dalla dispersione in atmosfera di fibre amiantifere provenienti dalle lastre di copertura che, a causa del deteriorarsi della matrice cementizia, si deteriorano.

Si tratta di contravvenzione punita - a condizione che crei nocumento a una pluralità di persone - in via alternativa, con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206, nonostante che proprio le polveri dell'amianto costituiscono la base per la configurazione di gravi delitti, poiché causano l'asbestosi.

Ebbene, è accaduto, addirittura, che due sindaci di Jesolo, avvicendati nel tempo, accampando ogni genere di scusa, da anni hanno omesso di rimuovere una serie di strutture di amianto che costituivano il vecchio cinema di Jesolo.

Solo a seguito della loro iscrizione nel registro degli indagati - e non in via immediata - è stata fatta l'ordinanza per la rimozione delle lastre di amianto e il problema è stato risolto con l'affidamento a una ditta del relativo incarico.

Peraltro, nel caso di specie - ha osservato la dottoressa Crupi - la rimozione delle lastre di amianto è avvenuta, soltanto, perché indagati erano due amministratori pubblici, in quanto se fosse stato un privato cittadino, non interessato allo smaltimento, si sarebbe preso il suo decreto penale (cfr. doc. 275/2, contenente richiesta di emissione di decreto penale di condanna di euro 1.250, a seguito di conversione della pena detentiva di giorni cinque di arresto in pena pecuniaria, per la violazione anzidetta), senza tuttavia eseguire la rimozione, alla quale dovrebbe provvedere il sindaco coattivamente.

Non v'è dubbio che, finché non vi saranno delle previsioni specifiche o pene commisurate alla gravità dei reati, il lavoro dei magistrati - che è rilevante sia a livello sia quantitativo, sia di impegno per le istituzioni coinvolte - si riduce veramente a una cosa minima, sicché l'unico strumento di dissuasione rimane il sequestro preventivo o probatorio a seconda dei casi.

Vi è poi il problema del traffico illecito di rifiuti verso la Cina.

Si tratta di una problematica che è stata affrontata in particolar modo dall'Agenzia delle dogane di Venezia, che è molto preparata sulla materia, che non è delle più semplici, considerato che sono intervenute delle modifiche normative, provenienti da direttive comunitarie, che hanno specificato in quali casi la spedizione transfrontaliera è regolare e in quali non lo è.

In particolare, sono previsti diversi requisiti che sia l'azienda che produce e spedisce i rifiuti, sia quella che li recepisce in Cina devono avere. L'Agenzia delle dogane - come ha riferito la dottoressa Crupi nel corso della sua audizione - ha denunciato diversi esportatori di carichi destinati alla Cina, in quanto non vi era la regolarità dei documenti presentati quali il SEPA, l'attestazione di

regolarità della ditta cinese, che deve mandare una serie di documenti per dimostrare di essere in grado di smaltire i rifiuti.

In tali casi, il carico viene sequestrato e, solo dopo la regolarizzazione dei documenti di spedizione, ne viene disposto il dissequestro e la successiva spedizione in Cina, mentre nel caso di mancata regolarizzazione della documentazione, i rifiuti vengono restituiti al mittente, cioè, all'azienda che ha disposto la spedizione.

Il procedimento è il seguente: o si regolarizzano o si riprendono i loro rifiuti, ovviamente con la denuncia dei soggetti interessati per la violazione dell'articolo 259 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che è reato contravvenzionale, punito con la pena dell'ammenda da euro millecinquecentocinquanta a euro ventiseimila e dell'arresto fino a due anni, pene che vengono semplicemente aumentate di un terzo, nel caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Non v'è dubbio - osserva la Commissione - che un sistema sanzionatorio così debole non è in grado di bloccare fenomeni di tale portata e gravità, alla luce dei rilevanti interessi economici sottostanti.

9. La vicenda dell'ingegnere Fabio Fior nella sua dimensione regionale

Di particolare interesse si è rivelata l'audizione del dottor Giorgio Gava, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, già applicato alla direzione distrettuale antimafia per alcuni procedimenti inerenti al reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale ha posto in evidenza il fatto che spesso gli illeciti penali riscontrati hanno trovato le loro radici in situazioni di vaglio amministrativo insufficiente o corrotto.

Sul punto, merita di essere sottolineata una indagine molto importante e complessa, di cui al procedimento penale n. 3077/12 r.g.n.r. - mod. 21 (doc. 258/4), condotta dallo stesso dottor Giorgio Gava, che vede nel dirigente regionale, ingegnere Fior Fabio, la figura di primo piano nella consumazione dei reati di peculato, di abuso d'ufficio, di falso, funzionali alla consumazione di reati ambientali da parte di imprenditori che gestivano impianti di trattamento di rifiuti, fino ad arrivare alla costituzione da parte dello stesso ingegnere Fior di un'associazione per delinquere, che gli serviva per veicolare la sua attività illecita, che partiva dall'interno della struttura regionale, da lui presieduta.

Invero, l'ingegnere Fior ha potuto consumare in modo continuativo tanti reati contro la P.A. avendo cumulato sulla sua persona, contemporaneamente e per circa quindici anni (dagli inizi degli anni 2000 fino al 2014) un numero incredibile di incarichi apicali e, in particolare, l'incarico di dirigente generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto, di vicepresidente della Commissione tecnica regionale ambiente (CTRA), di vicepresidente della Commissione regionale

di valutazione di impatto ambientale e, da ultimo, l'incarico di dirigente regionale della sezione energia.

Come si dirà di seguito, il Fior ha operato impunemente per circa quindici anni, grazie alle "coperture" di assessori e di funzionari della regione Veneto, alcune disvelate dalle indagini della procura della Repubblica in Venezia, altre rimaste in sottofondo.

Riesce difficile immaginare che - fuori dei casi di concorso dei singoli assessori (Chisso e Conta) e di funzionari regionali (Casarin e Zecchinelli) nei reati contestati al Fior - in periodo di tempo così lungo (2000 - 2014), nessuno si fosse accorto dell'attività illecita che il Fior andava consumando senza ritegno, tanto più per la considerazione che compete alla giunta regionale provvedere in ordine al conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali.

Del resto, a riprova delle collusioni esistenti all'interno della struttura regionale, si consideri solo il fatto che l'ingegnere Fabio Fior, all'esito di un periodo di sospensione dalle funzioni della durata di mesi sei, inflittogli in via disciplinare, che aveva cessato i propri effetti in data 31 marzo 2014, era stato assegnato al settore "Progetto integrato Fusina" della sezione progetto Venezia, un incarico particolarmente delicato (di cui si è ampiamente parlato sia nella Relazione sul S.I.N. di Venezia Porto Marghera, sia in questa Relazione nel capitolo sulla città metropolitana di Venezia).

Comunque, il Fior non era soddisfatto di tale incarico, sicché, in data 27 maggio 2014, aveva fatto richiesta di riassegnazione alla unità progetto energia, ora sezione energia, richiesta sulla quale la giunta regionale , fino alla data del suo arresto non si era ancora espressa (cfr. doc. 11/1, pagina 113 dell'Ordinanza di applicazione di misure cautelari del 25/26 settembre 2014, che fa riferimento alla nota in data 1 luglio 2014 del nucleo di polizia tributaria di Venezia).

Tutto ciò precisato, va detto che le indagini svolte dal dottor Gava hanno disvelato una situazione molto grave, che ha coinvolto gli operatori economici di pressoché tutte le province della regione, grazie al ruolo apicale ricoperto dall'ingegnere Fior, il quale non limitava la propria attività illecita al rilascio delle varie autorizzazioni integrate ambientali ad aziende che non ne possedevano i requisiti di legge, per di più, eseguendo attività di collaudo dei relativi impianti, ma svolgeva in proprio anche attività imprenditoriale in modo occulto, mediante una serie di società che, pur avendo altri soggetti, come formali responsabili, in realtà facevano capo a lui.

Si tratta di società, che operavano nel settore dei rifiuti e, in particolare, nel settore del controllo di discariche e di impianti, collocati in tutte o quasi le province della regione, come si illustrerà di seguito in modo analitico e che costituivano una sorta di supporto logistico di tutte le attività illecite, che il Fior ha svolto impunemente, dapprima, quale dirigente della struttura dell'assessorato all'ambiente della regione Veneto per oltre un decennio e, successivamente, quale dirigente della sezione energia.

Degno di particolare nota è il sistema illecito dei collaudi, posto che è emerso che il Fior, facendo ricorso a false autocertificazioni di inesistenza di cause di incompatibilità, espletava in modo abituale funzioni di collaudo presso gli stessi impianti soggetti al suo controllo, quindi, in una situazione di palese conflitto di interessi e con garanzie di imparzialità del tutto inesistenti.

Peraltro, le indagini svolte dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia pongono in discussione le norme sull'incompatibilità, che esistono, ma che forse dovrebbero essere più rigorose, considerato che, ricorrendo a mere attestazioni di non incompatibilità, il Fior è riuscito a organizzare e a gestire, per quasi tre lustri, questo tipo di situazione, sicuramente nota per la sua vastità e le sue ramificazioni, ma senza purtroppo suscitare problemi, né contestazioni interne.

Qualche dubbio investe anche la stessa Commissione regionale VIA, organo tecnico-istruttorio che, in base all'articolo 5 della legge regionale n. 10/99 della regione Veneto, è deputata, oltre che alle valutazioni di impatto ambientale, anche al rilascio dell'AIA, le autorizzazioni integrate ambientali, nei casi in cui i progetti, nell'ottica della semplificazione procedimentale, vengono a ricadere sotto la disamina dello stesso organo, per cui si procede congiuntamente a VIA e AIA.

Il problema emerso, sia dall'indagine relativa all'ingegnere Fior, sia da altre indagini collegate, è che la Commissione VIA (ora Comitato tecnico regionale VIA) è un organo in cui nove commissari esperti (ora sei) vengono nominati dalla giunta regionale, con la conseguenza che, divenendo espressione dell'organo politico, le valutazioni e le scelte vengono spesso fatte, non tanto per motivi tecnici, quanto per ragioni di carattere politico. Si tratta di un dato correlato alle modalità di nomina di questo organo, in cui le decisioni vengono prese a maggioranza.

Di conseguenza, vi è una prevalenza di valutazioni politiche su quelle tecniche che - come afferma il dottor Gava - hanno avuto influenza anche su decisioni prese su alcuni impianti.

A tale proposito, il dottor Giorgio Gava, nel corso dell'audizione del 3 marzo 2015, ha citato, quale esempio rappresentativo di un certo modo di procedere, il caso della Mestrinaro spa di Zero Branco (TV) alla quale, in modo del tutto incredibile, era stata concessa l'autorizzazione integrata ambientale relativa a un impianto, in quanto il contenuto precettivo dell'AIA rinviava a progetti presentati dalla parte, che constavano di centinaia di pagine, progetti per di più contrastanti fra loro, sicché non era dato di comprendere a cosa si facesse riferimento.

Tra l'altro, l'impianto aveva grandi problematiche, tant'è che quell'AIA è stata successivamente annullata, a dimostrazione di come alcune attività istruttorie erano state condotte, per non dire altro, in modo molto sbrigativo.

Tuttavia, l'aspetto più inquietante di questa vicenda è costituita dal fatto che il collaudo dell'impianto della Mestrinaro, avvenuto nel 2011, era stato effettuato dal dirigente regionale, ingegnere Fior Fabio, con abuso delle proprie funzioni e in stato di palese incompatibilità, avendo

egli partecipato alle sedute della Commissione VIA, che aveva espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA da parte della regione.

Inoltre, nel capitolo sulla provincia di Treviso in cui il caso è stato trattato - in considerazione del fatto che gli impianti della Mestrinaro si trovano a Zero Branco (TV) - è stato posto in evidenza un ulteriore fatto delittuoso, concernente le false attestazioni effettuate dal Fior nelle relazioni di collaudo degli impianti della Mestrinaro, che hanno indotto la procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia a contestare al Fior e agli altri coimputati - con l'avviso di chiusura delle indagini (doc. 258/4) e con la successiva richiesta di rinvio a giudizio del 30 marzo 2015 - anche il reato di falsità ideologica, di cui all'articolo 481 del codice penale (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità), dal momento che il collaudo da lui effettuato, concluso con giudizio positivo, era avvenuto a fronte di situazioni palesemente contrastanti con i progetti, oltre che con la normativa.

9.a In particolare, il ruolo svolto dall'ing. Fabio Fior nella regione Veneto

La vicenda dell'ingegner Fior Fabio si inserisce in un contesto di illegalità diffusa, di controlli insufficienti e di carenze sanzionatorie, di cui costituisce la cartina di tornasole. Dell'ingegnere Fior, oltre che a proposito del collaudo dell'impianto della Mestrinaro di Zero Branco, in provincia di Treviso, si dirà anche a proposito del progetto di forestazione della discarica di Sant'Urbano, in provincia di Padova, che rappresenta un altro dei filoni di indagine, di competenza del tribunale di Padova, ampiamente illustrato nel relativo capitolo sulla provincia di Padova.

Dall'avviso di conclusione delle indagini della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia (doc. 258/4) e dalla successiva richiesta di rinvio a giudizio del 30 marzo 2015 emergono altri filoni di indagine, in relazione ad altrettante condotte illecite, consumate da Fior Fabio e dai suoi sodali, che - come si vedrà di seguito - hanno già portato già a molte pronunzie giurisdizionali, che hanno confermato l'impianto accusatorio.

Sul punto, deve essere precisato che l'ingegnere Fior Fabio ha commesso i reati che gli vengono contestati di abuso d'ufficio, di falso e di associazione per delinquere: A) abusando, tra il 5 luglio 2002 e il 23 agosto 2010, della sua qualità di dirigente Generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto e di vicepresidente della Commissione tecnica regionale ambiente - CTRA; B) abusando, tra il 5 luglio 2002 e il mese di marzo del 2005, della sua qualità di vicepresidente della Commissione regionale di valutazione di impatto ambientale; C) abusando, in epoca successiva al 23 agosto 2010, della sua qualità di dirigente regionale e dei legami intessuti all'interno della regione Veneto, nel corso del periodo di espletamento delle funzioni di dirigente Generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto.

Nel contesto di posizione istituzionale di grande prestigio e, soprattutto, di grande potere decisionale e di grande influenza interna ed esterna all'amministrazione regionale - mantenuta intatta anche dopo il suo passaggio dal settore ambiente al settore energia, avvenuto a fine agosto 2010 - il quadro accusatorio delinea un vasto giro di interessi illeciti e un sistema di controllo opaco, del tutto, asservito a interessi individuali, fino ad arrivare a specifiche ipotesi di reato.

Il primo filone di indagine attiene all'avvenuta acquisizione di incarichi per l'esecuzione di collaudi funzionali, connessi al rilascio di autorizzazioni regionali per l'esercizio e la messa in funzione di impianti o all'emissione di pareri di compatibilità ambientale, che l'imputato ha ottenuto da plurimi imprenditori del settore del trattamento dei rifiuti (come tali, ricadenti sotto la specifica sfera del controllo istituzionale proprio dei ruoli ricoperti dal Fior), in molti casi, nella carenza di qualsivoglia autorizzazione rilasciata al Fior dall'amministrazione di appartenenza, come risulta dalla sentenza di condanna per danno erariale della Corte dei conti n. 170 del 12 novembre 2015, pronunciata nei confronti del Fior (doc. 960/2).

In altri casi, il Fior ha operato in virtù di autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione di appartenenza, sulla scorta di autocertificazioni, nelle quali dichiarava falsamente di non versare in situazione di incompatibilità, come emerge dalla sentenza di condanna del Fior n. 1251/15 del 21 ottobre 2015, emessa dal gup presso il tribunale di Venezia, all'esito del giudizio abbreviato (doc. 986/2).

Con le modalità anzidette, il Fior si è procurato, in violazione di norme di legge/regolamento (in violazione dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), cospicui - quanto indebiti - profitti, trattandosi di incarichi insuscettibili di essere autorizzati e svolti, posto che sussisteva una situazione di palese incompatibilità in relazione al ruolo istituzionale da lui ricoperto.

In particolare, il Fior ha ottenuto l'affidamento di incarichi di collaudo e la corresponsione di compensi da parte delle seguenti società di seguito indicate: 1) Bastian Beton spa di Villafranca di Verona; 2) Sesa spa di Este (PD); 3) Interteco srl di Zevio (VR); 4) Pro-In di Verona; 5) Mestrinaro spa di Zero Branco (TV).

Si è detto del collaudo, effettuato dall'ingegnere Fior nel 2011 sull'impianto di trattamento rifiuti speciali della Mestrinaro spa, sito in Zero Branco TV, in palese conflitto di interessi, per avere il Fior, nella sua qualità, partecipato a plurime sedute della Commissione VIA, la quale aveva espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA per l'avvio, da parte della Mestrinaro spa, dei lavori di realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali, in località Zero Branco.

Tuttavia, nel caso di specie, il problema non è costituto "solo" dal conflitto di interessi, quanto soprattutto dal fatto che l'ingegnere Fior nelle relazioni di collaudo del suddetto impianto della

Mestrinaro spa ha anche certificato il falso, asserendo - contrariamente al vero - che le scorie di acciaieria trattate nell'impianto della Mestrinaro avevano perso la qualifica di rifiuto.

All'ingegnere Fior Fabio il pubblico Ministero ha contestato anche altri episodi di abuso d'ufficio e, in particolare, il collaudo funzionale e in corso d'opera per la copertura della discarica in località Caluri di Villafranca di Verona (VR), da lui svolto su incarico della Bastian Beton spa e dietro compenso, nel periodo compreso tra il 25 settembre 2009 e il 18 luglio 2011.

Si legge nel relativo capo di imputazione che il suddetto incarico è stato conferito e svolto dall'imputato, a dispetto del fatto che egli avesse presieduto la seduta n. 3134 del 20 marzo 2003 della C.T.R.A. - Commissione tecnica regionale all'ambiente - che aveva espresso parere favorevole al progetto di messa in sicurezza in *situ parte* del lotto 2 e di ricomposizione ambientale dei lotti 2 e 3 della discarica ex II, tipo B, ubicata in località Caluri e, ancora, nonostante che egli avesse presieduto anche la seduta n. 3615 del 23 luglio 2009 della C.T.R.A., la quale aveva espresso parere favorevole al progetto di modifica (consegnato "a mano" dalla Bastian Beton spa in data 19 giugno 2009 alla direzione tutela ambiente, diretta dal Fior), inerente la fase di *post gestione* della suddetta discarica.

La protervia criminosa del Fior emerge evidente, solo che si consideri che lo stesso, in data 10 luglio 2009, presentava al segretario Generale Affari Generali presso la direzione Lavori Pubblici una richiesta di autorizzazione per attività extra impiego al fine di poter svolgere l'incarico di collaudo funzionale della discarica di Villafranca di Verona (VR) a favore della Bastian Beton, "falsamente" dichiarando, che in relazione all'incarico in oggetto, non sussistevano motivi di incompatibilità.

Ancora, nel periodo compreso tra il 25 gennaio 2006 e il 4 giugno 2012, l'ingegnere Fior ha svolto dietro compenso, su incarico della Sesa spa, tre distinti collaudi tecnico - funzionali della discarica e del completamento dell'impianto di compostaggio realizzato dalla stessa Sesa spa nel comune di Este (PD).

Si legge nel capo 1) dell'imputazione, concernente il reato di abuso d'ufficio, che il suddetto incarico veniva conferito e svolto dall'imputato, a dispetto del fatto che egli avesse presieduto le seguenti sedute della Commissione tecnica regionale all'ambiente, relative all'impianto della Sesa spa:

• la seduta n. 3561 della C.T.R.A. del 27 novembre 2008, che aveva espresso parere favorevole al progetto per l'installazione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione presso l'area impiantistica di via Comuna in Este (PD), con contestuale obbligo di piantumazione di una siepe arbustiva di mascheramento, successivamente autorizzata con Delibera regionale, che aveva richiamato il suo parere;

• la seduta n. 3627 della C.T.R.A. del 24 settembre 2009, che aveva espresso parere favorevole in merito alla richiesta di autorizzazione per il potenziamento dell'impianto di cogenerazione, già esistente presso l'area impiantistica di via Comuna in Este (PD), successivamente, autorizzato con delibera regionale, che aveva richiamato tale parere.

Peraltro, Fior Fabio ha assunto tali incarichi, facendo leva sull'autorizzazione rilasciata in data 27 dicembre 2001, con nota 10398/46.04, dall'allora presidente della regione, Giancarlo Galan, per l'espletamento di incarico di "collaudo funzionale della discarica RSU, servita da impianto di pretrattamento e lavorazione", sita nel comune di Este (PD) e gestita dalla Sesa spa.

Si tratta, all'evidenza, di autorizzazione inidonea a "coprire" i nuovi incarichi di collaudo, concernendo tali incarichi gli impianti costituenti estensioni e ampliamenti del citato impianto gestito dalla Sesa spa, tanto più alla luce del fatto che, successivamente, il Fior aveva assunto all'interno della direzione tutela ambiente della regione Veneto un diverso ruolo.

Analoghe sono le situazioni concernenti i collaudi effettuati dal Fior per la Interteco srl di Zevio (VR) e per la Pro-In di Verona.

La vicenda concernente la Interteco srl riguarda il collaudo funzionale dei lavori di bonifica della discarica per rifiuti speciali del comune di Zevio (VR), conferito al Fior nel 2000, ma con compensi corrisposti nel 2008 e nel 2011.

L'incarico è stato conferito e svolto dall'imputato, previa autorizzazione dell'amministrazione competente, nonostante la presenza di plurime circostanze ostative allo svolgimento dell'incarico, come di seguito elencate:

1) in data 15 aprile 2004, il Fior aveva presieduto la seduta n. 3225 della C.T.R.A., che aveva autorizzato in via definitiva un impianto mobile di smaltimento e recupero rifiuti per la Inerteco srl;

2) in data 27 novembre 2008, lo stesso Fior aveva presieduto la seduta n. 3564 della C.T.R.A., che aveva espresso parere favorevole alla riclassificazione della discarica per rifiuti non pericolosi, gestita dalla società Inerteco srl. e ubicata nel comune di Zevio;

3) in data 28 luglio 2010, ancora il Fior aveva presieduto seduta della C.T.R.A., che aveva espresso parere favorevole alla riclassificazione della porzione di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi, ubicata in località Ca' Bianca in comune di Zevio e gestita dalla società Inerteco srl. in discarica per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile.

Anche l'incarico conferito dalla Pro - In di Verona ha visto l'imputato in conflitto di interessi, posto che l'incarico è stato svolto dal Fior, non solo in assenza della prevista autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, ma anche a fronte del fatto che l'imputato:

• aveva partecipato, quale vice presidente, alla seduta della Commissione VIA nel cui ambito - parere n. 64 del 15 dicembre 2003 - era stato espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di

compatibilità ambientale sul progetto di recupero e di ampliamento volumetrico dell'ex discarica 2B sita in località Casetta - comune di Sommacampagna (VR), all'epoca presentata dalla VE-PART srl;

• aveva partecipato, quale vice presidente, alla seduta della Commissione VIA nel cui ambito - parere n. 71 del 22 marzo 2004 - era stato espresso parere favorevole all'approvazione del progetto e all'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento di recupero ed ampliamento volumetrico ex discarica 2B sita in località Casetta - comune di Sommacampagna (VR), all'epoca presentata dalla VE-PART srl.

Si tratta solo di alcuni collaudi effettuati dal Fior nel periodo considerato. Vi sono altri collaudi in cui l'imputato ha cercato di inserirsi, senza riuscirvi. In particolare, risulta dal capo 2) dell'imputazione, in cui è contestato il reato di falso continuato, di cui all'articolo 483 del codice penale che il Fior, in data 11/13 maggio 2010, dimetteva alla regione Veneto richiesta di autorizzazione a svolgere l'incarico di collaudo funzionale dell'impianto produzione di CDR di Marghera a favore della Veritas spa (società a partecipazione pubblica del comune di Venezia e dei comuni ricadenti nel territorio della provincia di Venezia), attestando falsamente che non sussistevano le incompatibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 53 decreto legislativo n. 165/2001 e di cui alla normativa regionale vigente, nonostante che egli avesse presieduto le sedute della C.T.R.A. n. 3471 del 22 novembre 2007, n. 3497 del 24 gennaio 2008, n. 3533 del 26 giugno 2008, n. 3560 del 27 novembre 2008, nelle quali erano stati espressi altrettanti pareri favorevoli per progetti presentati dalla stessa Veritas.

Di conseguenza, il Fior era incompatibile, posto che la struttura alla quale il Fior era assegnato ed egli medesimo personalmente avevano esplicato funzioni di controllo preventivo nei confronti della Veritas spa.

Tale illecita attività del Fior è stata realizzata grazie alle sue false dichiarazioni sulla insussistenza di incompatibilità, che sono state recepite dolosamente in più occasioni da Casarin Roberto, il quale - nella qualità di segretario regionale all'ambiente e al territorio per la regione Veneto - negli anni 2009 e 2010, aveva attestato falsamente che Fior Fabio non versava in situazione di incompatibilità per l'incarico di collaudo funzionale dell'impianto di produzione di CDR di Marghera in favore della Veritas spa, come pure per l'incarico di collaudo funzionale presso la discarica di Villafranca, in favore della Bastian Beton spa, di cui si è detto.

A sua volta, Zecchinelli Paolo - nella qualità di segretario dell'assessore all'ambiente della regione Veneto - viene chiamato a rispondere del reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'articolo 479 del codice penale (capo 4), per avere redatto

dichiarazione ideologicamente falsa, in data 26 febbraio 2013 nella quale, contrariamente al vero, ha attestato:

1) che Fabio Fior - nel corso del periodo in cui aveva rivestito l'incarico di dirigente generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto (2002 - 2010) - in più occasioni, tramite la Segreteria dell'assessore all'ambiente, aveva dimesso richiesta scritta di essere autorizzato a svolgere attività esterna di collaudo presso gli impianti della Mestrinaro spa di Zero Branco, della ETRA spa (Energia territorio risorse ambientali) di Camposampiero (PD) e della PRO-IN srl di Casette di Sommacampagna (VR);

2) che tali richieste erano state approvate dall'assessore, pur senza essere state protocollate;

3) che l'istruttoria eseguita da lui medesimo - lo Zecchinelli - aveva escluso la sussistenza di cause di incompatibilità di Fior Fabio a eseguire attività di collaudo presso gli impianti della Mestrinaro spa, della ETRA spa e della PRO-IN srl, laddove, viceversa, Fior Fabio, non solo non aveva invece mai rimesso all'assessore all'ambiente (Maurizio Conte della giunta Zaia) alcuna richiesta scritta per essere autorizzato a svolgere attività esterna di collaudo presso gli impianti delle società anzidette, ma sussistevano in capo a lui evidenti e inequivocabili situazioni di incompatibilità, per avere egli svolto un ruolo attivo nei relativi procedimenti autorizzativi.

Il Casarin e lo Zecchinelli, nelle loro rispettive qualità, con decreto del gup in data 21 ottobre 2015, sono stati rinviati a giudizio davanti al tribunale di Venezia, in composizione collegiale, per rispondere del reato di cui agli articoli 479, 81 comma 2 del codice penale (falsità commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), in concorso con Fior Fabio (doc. 1003/2).

Quello sopra descritto rivela l'elevato livello delle "coperture" illecite di cui il Fior godeva nei vertici della struttura amministrativa regionale, con tutto quello che ne consegue in termini di opacità della stessa azione amministrativa regionale che, all'evidenza, si poneva al servizio dell'illecita attività che, purtroppo, il Fior ha potuto impunemente svolgere nell'intera regione, per circa tre lustri, in modo continuativo e programmato.

Del resto, a riprova del livello di "coperture" illecite, di cui il Fior godeva nella struttura amministrativa regionale, le indagini della procura della Repubblica hanno consentito di accertare che quella sopra descritta (false attestazioni, false autocertificazioni, assenza di autorizzazioni, ecc…) non era l'unica modalità operativa illecita di Fior Fabio nella strumentalizzazione dei ruoli istituzionali da lui ricoperti.

9.b L'attività illecita svolta nella regione Veneto dalle società che facevano capo a Fior Fabio

Vi è, infatti, un secondo filone di indagini, che ha dato luogo ad altrettanti capi di imputazione nei quali al Fior viene contestato di aver operato come socio occulto di una serie di società, che facevano capo a lui, abusando delle sue funzioni (articolo 323 del codice penale).

Invero, come risulta dal capo 6) dell'imputazione, in cui è contestato il reato di abuso d'ufficio, l'imputato aveva strumentalmente promosso l'approvazione della legge regionale n. 3/2000, inerente i piani di controllo, con cui, tra l'altro, veniva istituita la figura del "terzo controllore" degli impianti e delle discariche.

Tale ultimo dato dimostra come la capacità di influenza del Fior fosse ben anteriore agli incarichi dirigenziali assunti nel settore ambiente, solo a partire dal 2002. Quindi, l'imputato costituiva un numero incredibile di società di comodo e, in particolare, le società SICEA (Società italiana controlli ecologici e ambientali) srl, Z.E.M. (*Zurich enviromental management*) Italia srl, NEC (Nord est controlli) srl, EOS Group srl, Ansac srl, Green Project srl (quest'ultima strumentalmente costituita per la forestazione della discarica di Sant'Urbano, di cui si dirà nel capitolo, concernente la provincia di Padova), all'interno delle quali egli deteneva la posizione di "socio occulto". Si tratta di società gestite, formalmente, da Dei Svaldi Maria, Strano Sebastiano e Visciano Gennaro (quest'ultimo deceduto nel corso del procedimento penale), mentre Fior Fabio, socio occulto delle stesse, era il "burattinaio", nell'ambito dell'associazione a delinquere che, come si dirà di seguito, è stata riconosciuta con la recente sentenza del gup del tribunale di Venezia - di cui si è detto - n. 1251/15, pronunziata in data 21 ottobre 2015 e depositata in data 19 gennaio 2016 (doc. 986/2).

A conferma di ciò, va considerato che era stato lo stesso Fior a proporre a Strano Sebastiano e a Dei Svaldi Maria di costituire una società al precipuo scopo di operare nel mercato del "terzo controllore", una figura che - come si legge nella sentenza del gup - deriverebbe da una "direttiva europea", recepita dalla legge regionale n. 3 del 2000, ma che non risulta istituita anche in altre regioni italiane.

In realtà, il gup ha fatto riferimento semplicemente alle direttive europee citate, come "cappello introduttivo" all'articolo 1 della legge regionale Veneto n. 3/2000 (la 91/156 e la 91/689), ma l'articolo 26 comma 7, legge n. 3/2000, che ha istituito la figura del "terzo controllore", non era norma vincolata da norme comunitarie.

Dunque, il richiamo alla direttiva europea costituisce un *obiter dictum* e non è un caso che la figura del "terzo controllore" non sia stata mai istituita in altre regioni e che, successivamente, nel 2012, sia stata abrogata anche dalla stessa regione Veneto, come si dirà di seguito.

In ogni caso, è emblematico del ruolo del Fior il fatto che costui, dopo l'approvazione della legge, abbia anche sollecitato lo Strano a muoversi in tale mercato, in quanto ricco di prospettive di

guadagni e di potere nel territorio, dicendogli testualmente "*Sebastiano, adesso hai una macchina ... guida!*", come lo stesso Strano ha riferito, nel corso del suo interrogatorio del 24 marzo 2015, lì dove appare evidente l'allusione alle società costituite per operare in tale settore e al ruolo da lui svolto nella stessa creazione legislativa di tale figura, quale emerge dalla sentenza del gup.

Del resto, questo era il contesto operativo delle società all'uopo costituite dal Fior e dai suoi sodali.

Ancora, significativo del ruolo dell'imputato nell'associazione per delinquere è un passo riportato a pagina 50 della sentenza del gup di Venezia, nella quale Fior Fabio, rivolgendosi a Dei Svaldi Maria - oggetto di intercettazione ambientale - rappresenta in modo esplicito il proprio ruolo, all'interno delle varie compagini sociali, che costituivano il supporto formale dell'associazione per delinquere, dicendole che era stato proprio lui l'artefice dell'associazione e che a lui spettava il diritto di deciderne il futuro ("*Io ho inventato ANSAC* (Associazione internazionale per la sorveglianza ambientale e il controllo*)* - di cui si parlerà a proposito del progetto di protezione e riqualificazione ambientale dei comuni rivieraschi del lago di Garda (capo 14) - *ti ho detto di portarla avanti tu e l'hai costruita come è venuta fuori da sola, però a questo punto bisogna che anche io capisca se questa cosa qui conviene o no*" - progr. 3 del 31.8.2013 - f. 22295).

Vi sono ulteriori svariate conversazioni oggetto di intercettazione telefonica e ambientale trascritte nell'allegato 16 all'informativa 30 luglio 2013, dalle quali il Fior appare (e viene pacificamente riconosciuto) quale vero *dominus* della società EOS Group e, prima ancora, delle società dalla cui fusione era scaturita la EOS: si veda ad esempio il dialogo del 14 aprile 2013 tra la Dei Svaldi e una sua amica, nel corso del quale la prima spiegava la posizione sua e del Fior nell'ambito della EOS e della NEC, costituita in precedenza, affermando che, in realtà, formalmente era socia, ma praticamente non lo era ("*.. fondamentalmente non è cambiato niente rispetto alla NEC, c'è sempre la stessa proprietà, soltanto che invece di avere tre entità ne ha una, perché il tipo si era fatto tre società e chissà quante altre.. lui non può comparire*" - f. 22377).

Quindi, il Fior procurava alle società anzidette l'affidamento, da parte di soggetti operanti nel settore del trattamento dei rifiuti - come tali ricadenti sotto la specifica sfera del controllo proprio dei ruoli istituzionali da lui ricoperti - di incarichi per la predisposizione e l'attuazione di programmi di controllo, di programmi di monitoraggio e controllo, di programmi di sorveglianza e controllo.

In tal modo, il Fior - in violazione di norme di legge/regolamento, nonché in violazione di tutte le norme statali e regionali attuative dei principi enucleati dall'articolo 53, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dagli articoli 2 - 5 D.G.R.V. n. 1631/2004, si procurava cospicui profitti in modo indebito, svolgendo occultamente attraverso le suddette società attività

imprenditoriale, in concorrenza sleale con gli operatori del settore e, addirittura, dirottando verso le società anzidette quota parte di finanziamenti e contributi pubblici nel settore ambientale.

Strano Sebastiano, Visciano Gennaro e Dei Svaldi Maria erano gli uomini posizionati dal Fior all'interno delle sue società con ruoli apicali. A costoro e a Fior Fabio, con l'avviso di conclusione delle indagini (doc. 258/4) e della successiva richiesta di rinvio a giudizio del 30 marzo 2015, il pubblico Ministero ha contestato al capo 20) anche il reato di associazione per delinquere, funzionale alla consumazione dei reati di abuso d'ufficio, con l'aggravante per il Fior di avere promosso e organizzato tale associazione per delinquere, che ha operato in Venezia nel periodo compreso tra gli anni 2000 e 2014, con permanenza in atto sino al mese di ottobre 2014, allorquando nei confronti del Fior è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare del gip presso il tribunale di Venezia.

Invero, il Fior - grazie alla strumentalizzazione della sua posizione di dirigente regionale, dapprima, nell'ambito della direzione tutela ambiente e, successivamente, nel quadro dell'unità di Progetto energia della regione Veneto e con la programmata consumazione di plurimi reati di abuso d'ufficio - ha consentito al sodalizio criminoso di assumere una posizione dominante nel mercato regionale dei "servizi" e "lavori" pertinenti ai settori ambientali e dell'energia.

A riprova della vastità del fenomeno criminale posto in essere da Fior Fabio e dai suoi sodali e delle coperture istituzionali di cui l'imputato certamente godeva - in assenza delle quali, sarebbe del tutto inimmaginabile una operatività di tali dimensioni - deve essere registrato, anche in questa sede, che la EOS Group srl e, ancor prima, le società SICEA (Società italiana controlli ecologici e ambientali) srl, la Z.E.M. (Zurich Enviromental Management) Italia srl, la NEC (Nord est controlli) srl, successivamente confluite tutte nella EOS Group srl - all'interno delle quali il Fior deteneva la posizione di "socio occulto", hanno acquisito la posizione di "terzo controllore" (figura come si è visto, istituita con la legge regionale n. 3 del 2000) presso ben 35 impianti, suddivisi in tutte le province del Veneto, come di seguito riportati per ciascuna provincia, operando in tal modo concorrenza sleale nei con fronti degli altri operatori del settore, in particolare per le seguenti province:

provincia di Venezia: 1) ALISEA-discarica Piave Nuovo, Jesolo; 2) ALISEA-Stazione di travaso; 3) ASP ora VERITAS-discarica Cà Rossa, Chioggia; 4) CO.VEN.OR (Consorzio dei comuni del Veneto orientale di Portogruaro), poi trasformato in ASVO spa (ambiente servizi Venezia orientale), discarica Centa Taglio Portogruaro; 5) ECOPIAVE srl, ora ECOPATE'; 6) ECOPROGETTO impianto CDR ed ex compostaggio, ora CDR2; 7) ECOPROGETTO VENEZIA srl (inceneritore); 8) IDEAL SERVICE; 9) SIFA (ex SOLVAY FLUOR) discarica Moranzani; 10)

SOLVAY FLUOR (discarica gessi); 11) VERITAS (ex ACM discarica Cà Perale) Mirano; 12) VERITAS (ex ACM Polo Tecnologico) Mirano; 13) VERITAS (INERTIZZATORE RTN);

provincia di Verona: 14) Impianto ECOLOGICA TREDI srl di Legnago; 15) Impianto Ca' Del Bue di Verona, gestito da AGSM spa; 16) Impianto/discarica in Torretta di Legnago, gestita da LE.SE. Legnago Servizi spa; 17) discarica Ca' Filissine di Pescantina, gestita da DANECO Impianti spa; 18) discarica Casetta di Sommacampagna, gestita da PRO-IN srl; 19) discarica SIBERIE di Sommacampagna, gestita da GEONOVA spa; 20) discarica CALURI di Villafranca Verona, gestita da ROPE S.r.l. (BASTIAN BETON);

provincia di Rovigo: 21) discarica TAGLIETTO 0 di Villadose, gestito dal Consorzio RSU Rovigo/DANECO Impianti spa ; 22) impianto trattamento RU/RSA, con linea produzione biostabilizzato gestito dal Consorzio RSU Rovigo/ECOAMBIENTE; 23) linea produzione CDR-Sarzano, gestita dal Consorzio RSU Rovigo/ECOAMBIENTE; 24) discarica SMART, 3° lotto di San Martino di Venezze, gestita dalla SAN MARTINO GREEN srl; 25) discarica SMART 1° - 2° lotto (chiuse dal mese di febbraio 2004) di San Martino di Venezze, gestita dal comune di San Martino/GEA srl;

provincia di Vicenza: 26) discarica di Grumolo delle Abbadesse, gestita dalla Società Intercomunale ambiente;

provincia di Treviso: 27) discarica per rifiuti urbani LA FOSSA-CASTAGNOLE di Paese gestita da CONTARINA spa; 28) discarica per rifiuti non pericolosi di Silea, gestita da CO.VE.RI. Scarl.; 29) discarica per rifiuti non pericolosi di Mogliano Veneto, gestita da Soluzione ambiente; 30) discarica per rifiuti non pericolosi EX CAVA RONCHI di Loria, gestita da GEONOVA spa (ex ALLES spa); 31) impianto trattamento rifiuti a Spresiano, gestito da CONTARINA spa; 32) impianto trattamento rifiuti a Trevignano, gestito da CONTARINA spa;

provincia di Belluno: 33) impianto di smaltimento di rifiuti non pericolosi a Cortina d'Ampezzo (discarica RSU), gestito da comunità Montana della Valle del Boite;

provincia di Padova: 34) impianto "Centro Biotrattamenti" a Camposampiero, gestito da ETRA; 35) discarica di I categoria RSU/RSA a Sant'Urbano, gestito da GEA srl.

A questo punto, va detto che, successivamente, la regione Veneto, con delibera n. 836 del 15 maggio 2012, ha abrogato la figura del "terzo controllore", ma senza che l'abrogazione abbia avuto conseguenza alcuna per le società interessate. Invero, da notizie assunte presso l'ARPA Veneto, è emerso che tale figura è tuttora operativa presso gli impianti della regione. Addirittura, accade che quasi tutti gli impianti di discarica, pur essendo in AIA, che com'è noto, prevede l'autocontrollo, abbiano viceversa mantenuto la figura del "terzo controllore". Ciò significa che, ancora oggi,

nonostante l'avvenuta abrogazione della norma sul punto, Fior Fabio e le sue società o chi per lui mantengono inalterato il loro controllo sugli impianti del regione Veneto .

All'evidenza, si è in presenza di una ramificazione delittuosa capillare, in quanto altamente articolata e invasiva in tutte le realtà provinciali della regione, grazie a complicità, che - come si vedrà di seguito - non possono ridursi certamente ai personaggi istituzionali imputati di questo processo, che non sono certamente di primo piano, alla luce della impressionante vastità e permeabilità dell'organizzazione criminosa, formalmente facente capo a Fior Fabio.

A ciò aggiungasi, quale dato costante rilevato da questa Commissione di inchiesta in tutte le vicende giudiziarie, che hanno visto coinvolti gli imprenditori veneti, i quali per anni hanno operato illegalmente nella gestione dei rifiuti, il clima di generale omertà e di complicità di fatto che li proteggeva, con l'apertura di sempre maggiori spazi economici, nel nome dell'interesse particolare proprio dei gestori e dei conferitori, che perseguivano l'unico obiettivo dell'abbattimento dei costi di smaltimento corretto dei rifiuti.

Non a caso, sul punto, il dottor Giovanni Zorzi della direzione distrettuale antimafia di Venezia osserva che, sulla base delle esperienze professionali maturate nel suo ufficio, che nella regione Veneto, a differenza di quanto accade in altre realtà territoriali, non operano associazioni di stampo mafioso, camorristico o 'ndranghetistico, sicché non si è in presenza di un'omertà imposta da organizzazioni criminali, ma si è in presenza di scelte opportunistiche di diffusa illegalità, scelte operate all'esclusivo fine di perseguire il proprio particolare tornaconto, in un contesto di assoluta, quanto apparente, "normalità".

9.c Le coperture politiche dell'attività illecita svolta da Fior Fabio

Infine, vi è un terzo filone di indagini che, in questo processo (proc. pen. n. 3077/12 r.g.n.r.) coinvolge direttamente alcuni politici, nella veste di assessori regionali, il sindaco del comune di Torri del Benaco, nonché funzionari pubblici, come il magistrato alle acque di Venezia e lo stesso Fior Fabio, nella sua qualità di dirigente regionale, oltre ai dirigenti del Consorzio Venezia Nuova.

In particolare, come contestato al capo 9), concernente l'ipotesi delittuosa dell'abuso d'ufficio, Chisso Renato (il quale, come si dirà di seguito, ha patteggiato la pena), dapprima, nella qualità di assessore pro-tempore alle politiche per l'ambiente della regione Veneto e poi, nella qualità di assessore pro-tempore alle politiche della Mobilità e infrastrutture - in concorso con Conta Giancarlo, rinviato a giudizio con decreto del gup in data 21 ottobre 2015 (doc. 1003/2), nella qualità di assessore pro-tempore alle politiche per l'ambiente della regione Veneto - e in concorso con Fior Fabio, nella sua qualità, hanno promosso l'approvazione, da parte della giunta regionale del Veneto (con DGR n. 2455 in data 8 agosto 2003), dello schema di accordo di programma tra la

regione del Veneto e il magistrato alle acque, in forza del quale veniva affidato al "Servizio Informativo", costituito presso il Consorzio Venezia Nuova, il compito di realizzare un sistema conoscitivo (monitoraggio) delle discariche abusive e incontrollate localizzate nell'ambito del territorio regionale, idonee a detenere un impatto sul sistema ambientale e idrogeologico dell'intera regione, mediante la metodologia del telerilevamento (cosiddetto "Progetto di telerilevamento").

Tale schema di accordo di programma è avvenuto in radicale violazione della disciplina generale in materia di appalti di pubblici servizi e in carenza di qualsivoglia norma speciale atta a legittimare siffatta operazione. Naturalmente, i tre coimputati si preoccupavano di reperire i fondi necessari e ciò è avvenuto con l'approvazione, da parte della giunta regionale del Veneto, di reiterati finanziamenti del suddetto progetto di monitoraggio del territorio regionale - da attuarsi con metodologie di telerilevamento - per la complessiva somma di 4.354.200 euro, realizzata nel corso degli anni, a partire dal DGR n. 2455 dell'8 agosto 2003 e fino al DGR n. 1028 del 23 marzo 2010.

Nell'accordo di programma è stata coinvolta Piva Maria Giovanna (rinviata a giudizio, insieme al Conta), nella qualità di presidente pro tempore del magistrato alle acque di Venezia.

Costei, in data 24 settembre 2003, ha sottoscritto l'accordo di programma, nei termini sopra indicati e, successivamente, in data 28 maggio 2004, ha sottoscritto la relativa convenzione con la direzione tutela ambiente della regione Veneto, in radicale violazione della legislazione generale in materia di appalti pubblici servizi, nonché in carenza di norme speciali, atte a legittimare una siffatta operazione. Invero, l'affidamento al Consorzio Venezia Nuova del suddetto appalto di servizi è stato operato in modo del tutto illegittimo, per effetto della disciplina contenuta nell'articolo 6 bis della legge n. 206/1995, che non consentiva al magistrato alle acque di Venezia di procedere all'affidamento di nuove funzioni al Consorzio Venezia Nuova, quale concessionario unico del magistrato alle acque.

Inoltre, l'appalto di tale servizio riguardava all'evidenza attività priva di qualsivoglia attinenza con la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna ed era pertanto del tutto estranea alle finalità della legge speciale per Venezia n. 798/1984 e della convenzione n. 7191/91, a suo tempo, stipulata tra il Consorzio Venezia Nuova e il magistrato alle acque. Per di più, l'appalto è stato conferito eludendo la rigorosa normativa sulle procedure di scelta dei contraenti negli appalti di pubblici servizi. Sono stati così coinvolti Rosselli Roberto, nella qualità di dirigente del Consorzio Venezia Nuova, preposto alla gestione del progetto regionale di telerilevamento, Roberto Pravatà e Johann Stocker, nella loro qualità di Dirigenti del Consorzio Venezia Nuova, preposti alla formale stipula dei contratti, strumentali alla realizzazione del progetto regionale di telerilevamento.

Costoro, previo concerto e d'intesa con Fior Fabio, hanno provveduto all'identificazione delle prestazioni dei servizi strumentali alla realizzazione del suddetto progetto e alla selezione dei

soggetti a cui affidare l'esecuzione dei sondaggi, rilievi, studi, analisi, elaborazioni, strumentali all'attuazione del progetto, nonché alla formale stipula dei contratti strumentali alla realizzazione del progetto regionale di telerilevamento, in carenza di qualsivoglia procedura di "gara" o consultazione/indagine di mercato, in radicale violazione della normativa in materia di appalti di pubblici servizi,.

All'esito di tale attività "contra legem", sono stati stipulati i relativi contratti, aventi ad oggetto l'affidamento del servizio di telerilevamento nella regione Veneto, con numerose società, tutte collegate agli imputati. In particolare, il servizio di telerilevamento nella regione Veneto è stato affidato a società partecipanti al Consorzio (quali la società Marte srl), a società che facevano capo al Rosselli (la STC 2000 di Dall'Aglio Andrea srl; la STC 2000 di Dall'Aglio Andrea sas) e a società, che facevano capo allo stesso Fior e, cioè, la Z.E.M. Italia srl; la Nord Est Controlli srl; la SICEA srl; la EOS Group srl.

Il capo 14), della richiesta di rinvio a giudizio in cui, ancora una volta, è contestato l'abuso d'ufficio in concorso, vede coinvolti, oltre che al Fior, Rosselli Roberto Johann Stocker, entrambi del Consorzio Venezia Nuova, l'assessore alle politiche per l'ambiente, Conta Giancarlo, di cui si è già detto, Cuccioletta Patrizio, nella sua qualità di presidente pro-tempore del magistrato alle acque di Venezia, Passionelli Giorgio, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del comune di Torri del Benaco.

Tutti gli imputati sopra indicati sono stati rinviati a giudizio, con decreto del gup del 21 ottobre 2015 (doc. 1003/2). La contestazione in oggetto riguarda la stipula, avvenuta in data 26 maggio 2009 - con l'intervento dell'assessore regionale alle politiche per l'ambiente, del presidente pro tempore del magistrato alle acque di Venezia e del sindaco del comune di Torri del Benaco, quale asserito "capofila" dei comuni rivieraschi del Lago di Garda - di un protocollo d'intesa per l'affidamento al "Servizio Informativo", costituito presso il Consorzio Venezia Nuova, del compito di elaborare il progetto di protezione e riqualificazione ambientale dei comuni rivieraschi del Lago di Garda, già oggetto di finanziamento regionale per la cifra di euro 1.363.792, 61, per effetto della DGRV n. 4065/2008. Tutto ciò, in carenza di qualsivoglia norma speciale atta a legittimare una siffatta operazione e in radicale violazione della disciplina generale in materia di appalti di pubblici servizi.

A sua volta, il Consorzio Venezia Nuova, senza svolgere alcuna gara, ha stipulato per l'attuazione del progetto numerosi contratti con altrettante società, quali la Marte srl e l'ANSAC (Associazione internazionale per la sorveglianza ambientale e il controllo), amministrate rispettivamente da Silvestri Sonia e da Dei Svaldi Maria, sodali del Fior, il quale - come si è visto -

era *dominus* e "socio occulto" delle stesse, oltre che con le società STC 2000 di Dall'Aglio Andrea srl e STC 2000 di Dall'Aglio Andrea sas, che facevano capo entrambe al Rosselli.

Il reato di abuso d'ufficio aggravato, continuato, contestato in concorso agli imputati è stato consumato in Venezia, Parma e Padova, tra il 3 febbraio 2010 e il 12 ottobre 2012, per effetto della concreta liquidazione alle società Marte srl, STC 2000 di Dall'Aglio Andrea sas e all'ANSAC dei compensi correlati ai contratti stipulati.

Si è ritenuto di soffermarsi in modo particolare sulle vicende giudiziarie di Fior Fabio, perché le stesse sono espressione dell'elevato livello dell'inquinamento politico e amministrativo delle istituzioni regionali venete. Peraltro, si tratta di vicende analoghe a quelle relative alla "forestazione" della discarica di Sant'Urbano, in provincia di Padova, che saranno trattate nel relativo capitolo, che vede coinvolti insieme al Fior per analoghe illecite operazioni, il sindaco del comune di Sant'Urbano, Fiocco Dionisio, nonché il sindaco pro-tempore del comune di Piacenza d'Adige, Giorio Lucio.

Invero, deve essere posto in particolare evidenza che la spregiudicatezza del Fior e dei suoi sodali non avrebbe raggiunto livelli così elevati, se non in forza di appoggi istituzionali importanti, che fingevano di non vedere e di non conoscere le operazioni truffaldine ai danni del sistema ambientale poste in essere dall'imputato colluso con imprenditori, che avevano tutto l'interesse a tacere, in quanto i collaudi dell'ing. Fior Fabio avevano il pregio di chiudere il "cerchio" delle loro irregolarità, come si è visto a proposito della Mestrinaro di Zero Branco.

E' opinione di questa Commissione che la dimensione dei traffici illeciti del Fior vada ben al di là del reato di abuso di ufficio, alla luce dei forti interessi economici sottostanti.

10. La sentenza del gup presso il tribunale di Venezia n. 1251/15, depositata in data 19 gennaio 2016 (doc. 986/2).

L'impianto accusatorio del pubblico Ministero - come sopra rilevato - ha trovato sostanziale conferma nella sentenza n.1251/15 del gup presso il tribunale di Venezia, pronunziata - a seguito di rito abbreviato - in data 21 ottobre 2015 e deposita in data 19 gennaio 2016 (doc. 986/2), previa separazione della relativa posizione da quella degli altri coimputati, alcuni dei quali hanno patteggiato la pena, tra cui Renato Chisso, (doc.1008), mentre altri sono stati rinviati a giudizio (doc. 1003/2).

A proposito di Fior Fabio, il gup con la sentenza anzidetta lo ha dichiarato responsabile dei reati a lui ascritti al capo 1), limitatamente alle attività svolte in seno alla C.T.R.A. - Commissione tecnica regionale dell'ambiente - di cui ai pareri e delibere espressi:

1) per la discarica ubicata in località Caluri del comune di Villafranca di Verona, gestita dalla società Bastian Beton spa (n. 3615 del 23 luglio 2009);

2) per l'impianto di cogenerazione gestito dalla società Sesa spa presso l'area di via Comuna in Este (n. 3561 del 27 novembre 2008 e n. 3627 del 24 settembre 2009);

3) per la discarica per rifiuti ubicata in località Ca' Bianca - comune di Zevio gestita dalla Interteco srl (n. 3564 in data 27 novembre 2008 e n.3688 in data 28 luglio 2010).

Quindi il gup ha dichiarato il Fior responsabile anche dei reati di cui ai capi di imputazione 2), 5), 9), 14), 20) e 23) e, riuniti gli stessi con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di associazione per delinquere, di cui al capo 20), per il quale ha determinato la pena nel minimo edittale di anni tre di reclusione, pena aumentata ad anni quattro e mesi sei di reclusione per gli altri reati contestati e ridotta di un terzo e, cioè, ad anni tre, per la scelta del rito abbreviato (c.d. allo stato degli atti).

Il gup ha dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici e incapace di contrattare con la pubblica amministrazione per durata pari alla pena principale (anni tre).

Quindi, ha ordinato la confisca delle somme in sequestro depositate nei conti correnti intestati alle società EOS Group srl, Green Project srl, Marte srl, nonché della polizza BG VITA - GENERTELLIFE spa n.1678967 accesa dalla società EOS Group srl, in data 5 luglio 2013.

Il gup ha condannato Fior Fabio al risarcimento dei darmi in favore della parte civile regione Veneto, da liquidarsi in separato giudizio, con una provvisionale provvisoriamente esecutiva nella misura di euro 350.000,00. Infine, il gup ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del Fior per il reato ascrittogli al capo 1) punto c) (delibera CTRA n. 3225 in data 15 aprile 2004), perché estinto per prescrizione e lo ha mandato assolto dalle residue contestazioni di cui al capo 1), nonché dal reato di cui al capo 6), perché il fatto non sussiste.

Il gup, nella sentenza citata, ritiene la sussistenza del reato di abuso d'ufficio continuato contestato al capo 1) dell'imputazione in tutte le ipotesi in cui il Fior aveva ottenuto gli incarichi di collaudo tecnico funzionale e/o le relative proposte da parte delle società interessate, prima del parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica regionale ambiente (CTRA), da lui presieduta, e ciò era puntualmente accaduto per per la Bastian Beton spa, per la Sesa spa e per la Interteco srl, sopra citate.

Viceversa, per gli incarichi di collaudo, che il Fior aveva assunto dopo la delibera favorevole della Commissione tecnica regionale ambiente e, cioè, per quelli concernenti gli impianti e/o le discariche della PRO-IN e della Mestrinaro, pure contestati nel capo 1) dell'imputazione, il gup non ha ravvisato quel conflitto di interessi tra pubblico e privato, che integra il reato di abuso d'ufficio,

sul presupposto che, dalla documentazione acquisita, non emerge alcun rapporto pregresso con le società che gestivano gli impianti anzidetti.

Per quanto riguarda il capo 6), concernente la contestazione continuata del delitto di abuso d'ufficio (articolo 323 del codice penale), in concorso con i partecipi dell'associazione per delinquere contestata al capo 20) e, cioè, con Dei Svaldi, Strano e Visciano, il gup ritiene:

1) che il solo atto politico-amministrativo, rappresentato dalla approvazione della legge regionale n. 3 del 2000, inerente i piani dì controllo obbligatori nel settore, per quanto "promosso" dal Fior, secondo talune fonti e tale da implicare, con la sua attuazione, la possibilità di realizzare vantaggi economici, come quelli di cui si discute, non può essere considerato atto a lui personalmente "imputabile", ai fini della realizzazione della fattispecie, considerata anche la pregressa esistenza di normativa europea, a cui la legge regionale dava attuazione.

2) che l'attività di indagine ha consentito di riscontrare che, nel corso degli anni, la EOS Group srl aveva acquisito una posizione "dominante", nella veste di "terzo controllore", presso gli impianti di gestione rifiuti (in particolare presso le discariche) delle province di Venezia, Rovigo, Verona, Treviso (si vedano al riguardo le pagina da 77 a pagina 87 dell'informativa in data 17 dicembre 2013 e gli allegati da 444 a 467 alla medesima informativa);

3) che, in effetti, la società anzidetta è risultata "controllare" circa la metà degli impianti della provincia di Verona, tutti gli impianti della provincia di Rovigo, il 65 per cento delle discariche della provincia di Venezia, il 40 per cento delle discariche della provincia di Treviso;

4) che numerosi gestori di discariche e di impianti, come indicati nel lungo elenco contenuto nel capo di imputazione, avevano affidato incarichi professionali, oltre che alla EOS Group srl, allo stesso Fior e alle società a lui collegate, SICEA srl, Z.E.M. Italia srl, NEC srl, società formalmente amministrate dai coimputati Dei Svaldi, Strano e dal coindagato Visciano (deceduto quando erano ancora in corso le indagini), ma all'interno delle quali il Fior deteneva la posizione di socio occulto;

5) che appare fondata, sotto il profilo logico, l'ipotesi che la posizione di "dominio" ottenuta nel settore del "terzo controllore" dalla società EOS Group (e da altre società riconducibili al Fior) fosse correlata a forme di condizionamento psicologico, sia pure larvate, operate dallo stesso Fior, abusando del suo ruolo di dirigente della direzione ambiente e accompagnate dalla prospettiva di poter offrire alle società operanti nel settore del trattamento dei rifiuti una sorta di "protezione istituzionale", nonché dalla prospettiva, in caso contrario, di lungaggini burocratiche o di prescrizioni inerenti a ulteriori lavori da eseguire da parte delle imprese interessate.

Tuttavia, osserva il gup, nel motivare la pronunzia di assoluzione del Fior su tale capo di imputazione per la configurazione del reato di abuso d'ufficio, contestato al capo 6), non è stata individuata una correlazione diretta e concreta tra un abuso commesso dal Fior nell'esercitare

l'ufficio di funzionario pubblico e la "acquisizione" degli incarichi conferiti dai privati a sé o alle società a lui collegate.

Dunque - secondo il gup - l'ipotesi delittuosa di abuso d'ufficio, nel caso di specie, non trova sufficienti elementi di riscontro sotto il profilo probatorio, posto che non sono state raccolte le dichiarazioni dei rappresentanti delle società operanti nel settore dei rifiuti, i quali avrebbero potuto ricostruire quali fossero i loro rapporti con il Fior e ricostruire le motivazioni sottese delle scelte operate, in occasione dell'affidamento dell'incarico di "terzo controllore", né sono state acquisite prove storiche al riguardo, pur ammettendo che i suddetti incarichi di controllo, con tutta probabilità, sono stati ottenuti dal Fior e dai suoi sodali, sfruttando la posizione rivestita dall'imputato all'interno della regione Veneto.

Osserva la Commissione di inchiesta che la motivazione di assoluzione del Fior dai residui reati di abuso d'ufficio a lui contestati nel capo 1) e dal reato di abuso d'ufficio, come contestato nel capo 6), non appare assolutamente convincente.

Inoltre, la pena inflitta all'imputato non appare congrua, in relazione sia alla gravità dei rati commessi in un arco di tempo di circa quindici anni sia allo specifico ruolo del Fior, nella qualità di organizzatore dell'associazione criminosa.

Invero, quanto al capo 1), la sentenza del gup trascura ogni riferimento a prove indiziare o anche a prove logiche, posto che ritiene raggiunta la prova della responsabilità del Fior solo in presenza di prove documentali, quali:

1) il conferimento dell'incarico di collaudatore della discarica ubicata in Villafranca di Verona, località Caluri, conferito nel mese di giugno 2009 dalla Bastian Beton spa al Fior, in concomitanza con il parere favorevole espresso dalla CTRA, presieduta dal Fior, che con delibera n. 3615 del 23 luglio 2009, esprimeva pare favorevole al progetto di modifica della suddetta discarica, presentato in data 19 giugno 2009;

2) l'incarico di collaudo tecnico-funzionale dell'impianto di compostaggio, realizzato nell'area sita nel comune di Este, formalizzato in data 25 gennaio 2006, accompagnato dagli accrediti in conto corrente in favore del Fior, costituiti da due versamenti da 35.840,00 euro ciascuno da parte della Sesa, avvenuti nei mesi di febbraio e aprile 2009, a fronte del successivo parere favorevole espresso dalla CTRA, presieduta dallo stesso Fior, nella seduta n. 3627 del 24 settembre 2009;

3) l'incarico di collaudo tecnico-funzionale dei lavori di bonifica della discarica per rifiuti speciali del comune di Zevio, conferito dalla Interteco srl al Fior in data 5 aprile 2000, a fronte di successivi pareri favorevoli espressi dalla CTRA, presieduta dallo stesso Fior.

Viceversa, la sentenza del gup trascura di dare rilevanza ai pregressi rapporti con la PRO-IN di Verona e la Mestrinaro spa di Zero Branco (TV).

Invero, sia per l'una che per l'altra società, il Fior, nella qualità di vice presidente e di dirigente regionale della direzione tutela ambiente, aveva partecipato a varie sedute della Commissione VIA, a partire dal 2005, esprimendo altrettanti pareri favorevoli concernenti i suddetti impianti, con conseguente incompatibilità ad assumere l'incarico privato di collaudatore degli stessi.

Successivamente, il Fior ha svolto l'incarico di collaudo tecnico-funzionale dei rispettivi impianti, in forza di false dichiarazioni sull'insussistenza delle suddette cause di incompatibilità, in concorso con Zecchinelli Paolo il quale, nella qualità di segretario dell'assessore all'ambiente della regione Veneto, aveva certificato il falso in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità (capo 5).

Ancora, con specifico riguardo alla posizione della Mestrinaro spa, la sentenza del gup trascura del tutto di prendere in considerazione il fatto, acclarato nella stessa sentenza, che l'ingegnere Fior, nelle relazioni di collaudo funzionale effettuate nei mesi di ottobre e novembre 2011 presso la suddetta società, ha certificato il falso, asserendo - contrariamente al vero - che le scorie di acciaieria trattate nell'impianto della Mestrinaro avevano perso la qualifica di rifiuto, così integrando il reato di falso ideologico continuato di cui agli articoli 81 comma 2 e 481 del codice penale consumato dal Fior, ritenuto nella stessa sentenza (capo 23 dell'imputazione).

Invero, si tratta di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che, unitariamente considerati, si prestano agevolmente ad essere apprezzati come significativi di stretti rapporti di conoscenza pregressi tra lo stesso Fior e i Mestrinaro, considerato che - come si è visto - l'imputato non solo ha svolto l'attività di collaudatore dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali della Mestrinaro, in forza di falsa attestazione in ordine all'insussistenza di cause di incompatibilità, ma, nell'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali, ha anche certificato falsamente la cessazione della qualifica di rifiuti di enormi quantità di materiali, che tali erano rimasti, per non essere stati sottoposti ad alcun trattamento.

In relazione al reato di abuso d'ufficio contestato al capo 6), la sentenza del gup, pur avendo ritenuto l'esistenza dell'associazione per delinquere contestata al capo 20), tra il Fior , Dei Svaldi Maria, Strano Sebastiano e Visciano Gennaro (poi deceduto), i quali operavano tramite le società SICEA (Società italiana controlli ecologici e ambientali) srl, Z.E.M. (Zurich Enviromental Management) Italia srl, NEC (Nord Est Controlli) srl, poi fuse fusione nella società EOS Group srl - trascura del tutto di connettere l'anzidetta associazione per delinquere al dato acclarato che, nel corso degli anni, la EOS Group srl e le altre società "paravento" avevano acquisito una posizione "dominante" nella veste di "terzo controllore" presso gli impianti di gestione rifiuti (in particolare presso le discariche) delle province di Venezia, Rovigo, Verona, Treviso, arrivando a controllare circa la metà degli impianti della provincia di Verona, tutti gli impianti delia provincia di Rovigo, il

65 per cento delle discariche della provincia di Venezia, il 40 per cento delle discariche della provincia di Treviso.

Trascura, altresì, la sentenza del gup di considerare che l'associazione per delinquere facente capo al Fior, in uno con la posizione apicale di costui nella regione Veneto, non potevano non condizionare gravemente anche le logiche del "libero mercato", determinando un clima di diffusa omertà tra gli operatori del settore, che non si è affatto esaurita con il suo arresto, avvenuto nel mese di ottobre 2014.

Invero, il teste Gianni Dal Moro, membro della Commissione VIA dal 2000 al 2005, dopo aver premesso, quale dato pacifico, che il Fior era in grado dì influenzare le delibere e le procedure burocratiche nell'ambito della regione Veneto, ha riferito che tale situazione era in grado di suscitare nel privato gestore che conferiva l'incarico la convinzione di poter ricevere indebiti "favori" dal dirigente regionale, dopo avere contribuito all'accrescimento economico suo e delle società "consigliate" e che sul punto correvano numerose voci di conferma.

La sentenza del gup ritiene tali circostanze prive di ogni valore, anche indiziario, in quanto non riscontrate da prove testimoniali degli imprenditori coinvolti o di soggetti terzi.

In realtà, il gup omette di considerare il clima di omertà che era venuto a determinarsi vuoi per la presenza dell'associazione per delinquere, vuoi per il ruolo rivestito dal Fior all'interno della regione Veneto.

Inoltre, la sentenza del gup trascura di considerare che le suddette società, facenti tutte capo al Fior, erano rappresentate da soggetti privi di qualifiche professionali, come emerge dal tenore delle stesse intercettazioni telefoniche riportate nella sentenza. Si tratta di soggetti (persone fisiche e giuridiche), che mai avrebbero potuto essere chiamate a ricoprire l'incarico di "terzo controllore" degli impianti, se le loro figure non fossero state rapportate alle funzioni dirigenziali esercitate dallo stesso imputato nella regione Veneto.

Ancora, la sentenza del gup trascura di considerare le dichiarazioni rese dal coimputato Strano Sebastiano il quale, nel corso dell'interrogatorio reso in data 24 marzo 2015, ha riferito che, dopo l'approvazione della legge regionale n. 3 del 2000, inerente i piani di controllo obbligatori, legge da lui stesso promossa, il Fior lo aveva sollecitato lo Strano a muoversi nel mercato, dicendogli testualmente "*Sebastiano, adesso hai una macchina ... guida!*".

A tale proposito, la sentenza del gup esclude il ruolo svolto dal Fior nel processo di formazione della legge regionale n. 3 del 2000, che ha istituito la figura del "terzo controllore", senza considerare, non solo, le suddette dichiarazioni del coimputato Strano, ma anche di considerare le seguenti circostanze di fatto e, cioè: 1) che tale figura non è stata istituita in altre regioni italiane (vedi la regione Emilia Romagna); 2) che il Fior si è "impadronito" di tale figura, "piazzando" se

stesso e i suoi uomini presso la stragrande maggioranza degli impianti e delle discariche della regione Veneto; 3) che la figura del "terzo controllore", benché abrogata con delibera regionale n. 836 del 15 maggio 2012, ha continuato ad operare presso gli impianti e le discariche della regione Veneto, anche dopo la sua abrogazione e, circostanza davvero preoccupante, opera a tutt'oggi.

In particolare, proprio, con riguardo all'enorme numero degli impianti controllati dal Fior e dai suoi uomini, si rimane del tutto perplessi, considerato che ciò è avvenuto nel profondo Nord del Paese e nell'assenza di fenomeni di stampo mafioso.

Di conseguenza, si può affermare, con tutta tranquillità, che è stato solo il timore di possibili ritorsioni collegate al ruolo del Fior che ha indotto i titolari delle imprese detentrici degli impianti e delle discariche al conferimento dell'incarico di "terzo controllore".

In presenza di tale quadro probatorio, andavano valorizzate:

A) le dichiarazioni rese da Borsoi Graziano, al quale il Fior aveva "segnalato", per la predisposizione di documentazione, la società NEC, "nella quale lui e forse la sua compagna svolgevano attività lavorativa", allo scopo di superare le lungaggini amministrative, incontrate nella pratica relativa all'apertura di una nuova discarica di rifiuti;

B) le dichiarazioni rese da Scanferla Maria, anche lei imbrigliata dall'ufficio del Fior, per ben due anni (2008 e 2009), in lungaggini amministrative, in relazione a un progetto per la realizzazione di impianto di trattamento di rifiuti in Camponogara, progetto sul quale la Scanferla non riusciva ad ottenere una decisione finale, sia pure di carattere negativo, decisione che infine è stata emessa a suo favore solo il giorno prima della convocazione davanti ai TAR, a seguito di ricorso da lei promosso per costringere la regione a deliberare sul tale progetto, con la conseguenza che la vicenda si è conclusa con la decisione del Consiglio di Stato, che ha condannato la regione Veneto al risarcimento dei danni patiti dalla Scanferla per i ritardi del Fior.

Si tratta di una serie di indizi, che non andavano parcellizzati, bensì andavano considerati e valorizzati in un contesto unitario, per pervenire a una diversa conclusione in ordine alla responsabilità del Fior anche per tali fatti.

Viceversa, il gup ha ritenuto la responsabilità del Fior per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 del codice penale), contestato al capo 2), in concorso con Casarin Roberto il quale, negli anni 2009 e 2010, nella qualità di segretario regionale all'ambiente e al territorio per la regione Veneto, aveva attestato falsamente l'insussistenza di cause di incompatibilità, in ordine agli incarichi di collaudo funzionali autorizzati presso la discarica di Villafranca, in favore della società Bastian Beton e presso l'impianto di CDR di Porto Marghera, in favore della società Veritas.

Su quest'ultimo punto, va precisato che che il Casarin è stato rinviato a giudizio dal gup, con decreto del 21 ottobre 2015 (doc. 1003) per rispondere, in ordine ai fatti anzidetti, del reato di cui all'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

Nelle more del deposito della sentenza del gup, il presidente della sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti, in data 14 dicembre 2015, ha trasmesso alla Commissione di inchiesta la sentenza n. 170 del 12 novembre 2015, pronunziata nei confronti di Fior Fabio nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 29929 del registro di Segreteria, promosso dal procuratore regionale, in relazione a una serie di incarichi svolti dal Fior, senza la relativa autorizzazione della regione, di cui si è sopra detto (doc. 960/2).

La Corte dei conti ha condannato il Fior al pagamento, in favore dell'amministrazione regionale, della somma di euro 284.034,34, con la rivalutazione monetaria, a titolo di danno erariale.

La sentenza addebita all'ingegnere Fior Fabio, dirigente in servizio presso la regione Veneto, di aver svolto una serie di incarichi di collaudo tecnico-funzionali di impianti, siti nella stessa regione Veneto, e anche fuori regione, senza le autorizzazioni correlate agli incarichi effettivamente espletati, nel senso che il Fior, dopo essere stato autorizzato a svolgere specifici collaudi di varia natura, ne ampliava l'oggetto, svolgendo ulteriori e diverse prestazioni professionali, non comprese nell'autorizzazione ricevuta ovvero del tutto carenti di autorizzazione.

La sentenza della Corte dei conti esamina, partitamente, gli incarichi ricevuti dall'ingegnere Fior Fabio:

1) dalla S.E.S.A. spa (Società estense servizi ambientali) con sede ad Este (PD), società a prevalente capitale pubblico, in data 10 agosto 1998, per il collaudo funzionale della discarica per RSU, servita da impianti di pretrattamento e lavorazione;

2) dalla società Seta, poi, incorporata in ETRA spa (Energia territorio risorse ambientali), in data 22 dicembre 2004, per il collaudo funzionale dell'impianto di depurazione, sito nel comune di Campodarsego (PD);

3) dalla PRO-IN, in data 21 agosto 2008, in relazione al collaudo in corso d'opera dell'esecuzione del piano di recupero e ampliamento dell'ex discarica di 2°, categoria di tipo B, sita in località Casette;

4) dalla Mestrinaro spa, per il collaudo in corso d'opera degli interventi di adeguamento ed ampliamento dell'impianto di trattamento in località Bertoneria, nel comune di Zero Branco (TV);

5) dalla CO.VEN.OR. (Consorzio dei comuni del Veneto Orientale di Portogruaro, poi trasformato in ASVO spa), in data 24.3.1998, per il collaudo funzionale di uno stralcio della discarica consorziale di 1° categoria Centa Taglio;

6) dal Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo, in data 19.5.2003, per il "collaudo tecnico-funzionale dei lavori di recupero e di ampliamento volumetrico della discarica "Taglietto 0" e otturazione perimetrale delle aree "Taglietto 0 e 1", nel comune di Villadose";

7) dalla A.S.P., poi, incorporata nella Veritas spa, società a partecipazione pubblica del comune di Venezia, in data 30 giugno 2007, per "l'attività di verifica della discarica di rifiuti in località Ca' Rossa del comune di Chioggia";

8) dalla AGSM Verona spa, in data 12 dicembre 2007, "per l'esecuzione degli dell'impianto di Ca' del Bue";

9) dalla Ecodeco srl e dall'Asia Napoli spa, costituite in consorzio, con contratto del 31 dicembre 2009, per la progettazione esecutiva, la realizzazione della discarica, sita nel comune di Terzigno (NA) - cava SARI e cava Vitello, per gli interventi, per l'esecuzione in sicurezza dei lavori e per la gestione dell'impianto, nonostante che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con ordinanza n. 78 del 2 aprile 2009, avesse nominato l'ingegnere Fior componente della Commissione di collaudo relativa solo ai lavori di realizzazione della discarica anzidetta.

La Corte dei conti, dopo aver rigettato l'eccezione di prescrizione, sollevata dalla difesa del Fior, sul presupposto che, in ipotesi di incarichi retribuiti, svolti in assenza di titolo autorizzatorio, la prescrizione, "in caso di occultamento doloso del danno", decorre "dalla data della sua scoperta", ha addebitato al Fior la violazione delle disposizioni, di cui all'articolo 53, comma 7, decreto legislativo del 30 marzo 2001 n.165, che rinvia alla norma contenuta nell'articolo 58, comma 7, decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29.

Nel merito, i giudici della Corte dei conti osservano che la legge assegna al provvedimento di autorizzazione la funzione di verificare, nel quadro della complessiva situazione di servizio del dipendente (incarichi già autorizzati in precedenza, assenza di procedimenti disciplinari recenti o note di demerito in relazione all'insufficiente rendimento, livello culturale e professionale del dipendente e via dicendo), la sussistenza, anche in via solo ipotetica o potenziale, di situazione di conflittualità tra le attività extra-ufficio e le funzioni affidate dall'amministrazione, la compatibilità dell'attività extraistituzionale con i carichi di lavoro nell'ambito dell'ente pubblico, la loro occasionalità/saltuarietà, nonché la coerenza tra la professionalità posseduta dal dipendente e la natura dell'incarico esterno.

Si tratta di circostanze tutte che la regione del Veneto non aveva potuto verificare e che il Fior aveva dolosamente ignorato negli incarichi sopra indicati, con danno erariale conseguente allo svolgimento di incarichi esterni, non debitamente autorizzati dall'amministrazione.

Esauriti gli argomenti relativi agli incarichi di collaudo svolti dal Fior, acquisite con abuso di potere, ovvero in carenza di autorizzazione o con false attestazioni, occorre riprendere la sentenza del gup presso il tribunale di Venezia (doc. 986/2), che ha ritenuto il Fior responsabile anche dei reati contestati ai capi 9) e 14) concernenti, rispettivamente, la promozione e la gestione del Progetto di Telerilevamento del territorio regionale per l'individuazione dei siti destinati a discariche abusive e incontrollate e del progetto di protezione e riqualificazione ambientale dei comuni rivieraschi del lago di Garda.

Secondo il gup, risulta provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la circostanza che Fabio Fior era stato socio occulto e aveva amministrato, attraverso lo schermo dì soggetti chiamati a eseguire le sue direttive, diverse società operative nel settore ambientale alle quali erano stati conferiti - anche con il suo interessamento - incarichi di vario genere.

Emerge, altresì, dagli atti la prova del diretto personale coinvolgimento dell'imputato per numerose e varie attività d'ufficio, svolte nel ruolo di dirigente regionale, come meglio descritte nelle due imputazioni, nella qualità di promotore e responsabile in seno alla regione dei due progetti anzidetti - unitamente agli assessori regionali all'ambiente Renato Chisso e Giancarlo Conta - nonché firmatario di decreti dirigenziali relativi all'impegno di spesa e di decreti di liquidazione a favore del Consorzio Venezia Nuova inerenti i due progetti, a beneficio di società ed enti, nei quali era portatore di interessi personali.

In relazione al "Progetto telerilevamento", sin dall'originaria delibera n. 2455, in data 8 agosto 2003, della giunta regionale Veneto (f. 23993), Fior Fabio ha ricevuto l'incarico di assumere l'impegno di spesa stanziato (f.2995) ed è stato designato come responsabile del procedimento (v. f. 29999 e f. 24116)).

Egli è stato, tra l'altro, firmatario del decreto dirigenziale in data 13 dicembre 2006 (f. 24350 e ss.), con il quale sono stati finanziati, oltre al progetto "Forestazione e formazione per lo sviluppo sostenibile" (progetto del quale avrebbe beneficiato la Green Project srl in relazione alla discarica di Sant'Urbano, di cui si dirà nel capitolo relativo alla provincia di Padova), il "Progetto di telerilevamento", affidato al Consorzio Venezia Nuova, cui sono stati destinati ben 1.700.000,00 euro, sui 2.600.000,00 disponibili nel bilancio della regione per l'intero anno 2006, alla voce "attività connesse alla pianificazione degli interventi in materia ambientale".

L'affidamento al Consorzio Venezia Nuova degli appalti in questione è stato disposto, nonostante fosse venuta meno, per effetto dell'articolo 6 *bis* della legge 31 maggio 1995, n. 206

(che aveva abrogato i commi 3 e 4 dell'articolo 3, legge 29 novembre 1984, n. 798), la possibilità per il magistrato alle acque di Venezia di procedere all'affidamento diretto di funzioni al Consorzio Venezia Nuova, come suo concessionario unico.

In ogni caso, gli appalti di servizi in questione hanno riguardato attività, che erano prive di attinenza con la salvaguardia di Venezia e della sua laguna ed erano, quindi, estranee alle finalità della legge speciale per Venezia (n.798 del 1984) e alla convenzione n.7191/91, a suo tempo stipulata fra il Consorzio Venezia Nuova e il magistrato alle acque.

In realtà, gli stanziamenti pubblici impiegati costituivano risorse da destinare esclusivamente alla realizzazione del MOSE per la salvaguardia del territorio lagunare di Venezia, progetto al quale dovevano considerarsi estranei entrambi i progetti del Fior e dei suoi sodali, per la cui realizzazione non avrebbero potuto beneficiare dei finanziamenti erogati al Consorzio Venezia Nuova.

Le relative delibere ed atti amministrativi erano perciò caratterizzati dal fatto di essere stati adottati in violazione di legge.

Invero, il "Servizio informativo" era nato come centro di raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti la laguna di Venezia, prima dell'avvio del MOSE.

Viceversa, dopo l'avvio dei lavori del MOSE, il "Servizio informativo" non avrebbe più avuto ragione di esistere ed era divenuto privo di alcuna utilità per il Consorzio Venezia Nuova ma, tuttavia, aveva continuato ad essere operativo e a consumare risorse. Peraltro, fino all'anno 2001, le opere per la salvaguardia di Venezia erano finanziate con la legge Speciale, che non prevedeva specifici vincoli di utilizzo dei fondi da parte del magistrato alle acque.

Viceversa, successivamente, il finanziamento del MOSE era venuto a dipendere dal CIPE, che aveva imposto vincoli precisi all'impiego dei fondi, che non potevano, in alcun modo, essere stornati dalle finalità specifiche del MOSE. In ogni caso, dopo la chiusura della procedura di infrazione della UE nel 2009, gli incarichi non avrebbero più potuto essere affidati ad imprese non consorziate, senza procedura di gara (f. 28517).

All'osservanza delle procedure dovute per gli appalti pubblici era tenuto anche il Consorzio Venezia Nuova in quanto, pur costituito da raggruppamento dì imprese private, era ente istituito per soddisfare esigenze di interesse generale, la cui attività era finanziata, in modo maggioritario, dallo Stato ed era qualificabile, a norma dell'articolo 3 decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 come "organismo di diritto pubblico".

Pertanto, nell'affidamento degli appalti, il Consorzio Venezia Nuova avrebbe dovuto osservare le norme dettate dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l'identificazione dei soggetti ai quali affidare le prestazioni di servizi strumentali all'attuazione dei progetti.

Viceversa, in attuazione degli anzidetti progetti del Fior, gli incarichi sono stati affidati dal Servizio informativo del Consorzio Venezia Nuova in violazione delle procedure legali e favorendo società ed enti non consorziati, fra i quali, la SICEA srl, la Z.E.M. Italia srl, la NEC srl, la EOS Group srl e (per il "Progetto Garda") la società ANSAC srl, società tutte strettamente collegate alla persona del Fior, di cui si è ampiamente parlato.

Infine, è pervenuto alla Commissione di inchiesta il decreto in data 21 ottobre 2015 del gup presso il tribunale di Venezia (doc. 1003), che ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti nei confronti degli altri imputati (Casarin Roberto, Conta Giancarlo, Cuccioletta Patrizio, Dall'Aglio Andrea, Passionelli Giorgio, Piva Maria Giovanna, Rosselli Roberto, Silvestri Sonia, Stocker Johann e Zecchinelli Paolo), per i reati loro contestati dal pubblico Ministero, in concorso con l'ingegnere Fior Fabio, che sono stati già sopra esaminati. La prima udienza è stata fissata al 20 gennaio 2016 davanti il tribunale di Venezia in composizione collegiale.

Si è trattato di udienza di mera ammissione prove, mentre l'istruttoria dibattimentale inizierà a partire dal mese di luglio 2016 e si protrarrà per molte udienze.

Come si è accennato, molte posizioni sono state definite con sentenze di patteggiamento della pena e, in particolare, hanno patteggiato la pena, l'ex assessore all'ambiente Renato Chisso, l'ex presidente del magistrato alle acque, Cuccioletta Patrizio, nonché i sodali del Fior, Dei Svaldi e Strano.

In particolare, la Commissione di inchiesta ha acquisito la sentenza di patteggiamento della pena n. 2379/14, pronunziata nei confronti di Chisso Renato dal gup presso il tribunale di Venezia, in data 28 novembre 2014, e divenuta irrevocabile in data 23 luglio 2015, a seguito del rigetto del ricorso per cassazione, da parte dell'imputato (doc. 1008/2).

La sentenza riguarda due distinti procedimenti penali, che sono stati riuniti uno concerne i fatti del MOSE (proc. pen. n. 12236/13 r.g.n.r.), l'altro la vicenda del Fior (proc. pen. n. 3677/12 r.g.n.r.).

In ordine alla contestazione del reato di abuso d'ufficio continuato consumato dal Chisso, in concorso, oltre che con il Fior, con Giancarlo Conta, Maria Giovanna Piva, Roberto Rosselli, Roberto Pravatà e Johann Stocker, si legge nella sentenza di patteggiamento della pena, divenuta definitiva, che "Proprio grazie alla copertura politica del Chisso, era stato possibile, in chiara violazione della disciplina generale in materia di appalti di pubblici servizi, l'affidamento ad una struttura (denominata Servizio informativo), costituita all'interno del Consorzio Venezia Nuova, del monitoraggio delle discariche abusive e incontrollate nella regione Veneto (cosiddetto "Progetto di telerilevamento").

Il progetto era stato poi finanziato con oltre quattro milioni di euro, somma che, come affermato da Baita Piergiorgio - che, tra le altre cose, del Consorzio Venezia Nuova era componente del consiglio direttivo - costituiva "uno sperpero totale di soldi dello Stato a beneficio di nessuno". Il Servizio Informativo, poi, sempre a detta di Baita, affidava gli incarichi "senza nessun tipo di gara, a parenti, amici, cose del Consorzio", nonché ai sodali del Fior (Visciano Gennaro, Dei Svaldi Maria, Strano Sebastiano, Silvestri Sonia e Dell'Aglio Andrea).

11. Le dichiarazioni rese dai vertici della regione Veneto e le conclusioni sulla vicenda del dirigente della regione Veneto, ingegnere Fabio Fior.

In questo quadro così melmoso, che le numerose inchieste giudiziarie hanno disvelato, in tutta la loro allarmante gravità, si inseriscono le dichiarazioni del presidente della regione Veneto, Luca Zaia, dell'assessore all'ambiente della regione Veneto, Maurizio Conte, e del segretario generale della regione Veneto, Tiziano Baggio, i quali, nella sostanza, hanno finito con il minimizzare l'effettivo ruolo svolto dall'ingegnere Fabio Fior all'interno della struttura regionale, accompagnato dalla circostanza del suo avvenuto trasferimento, sin dall'anno 2010, dal settore ambiente al settore energia della regione.

In realtà, occorre porre mente al fatto che l'ingegnere Fior Fabio, dipendente della regione Veneto, ha cumulato, per circa tredici anni, a partire dall'anno 2002 fino al mese di ottobre 2014, data del suo arresto, un notevole numero di incarichi apicali.

In particolare, il Fior ha occupato i seguenti ruoli:

- dirigente generale presso la direzione tutela ambiente della regione Veneto, a partire dall'anno 2002 fino a mese di agosto 2010;

- vicepresidente della Commissione regionale di valutazione di impatto ambientale (VIA), a partire dall'anno 2002 fino al mese di marzo 2005;

- vicepresidente della Commissione tecnica regionale per l'ambiente (CTRA), a partire dall'anno 2002 fino al mese di agosto 2010;

- dirigente preposto all'unità di progetto energia presso la sezione energia, a partire dal 28 settembre 2010 fino al mese di ottobre 2014.

In presenza di tali posizioni di prestigio e di comando, occupate dall'ingegnere Fabio Fior presso la regione Veneto, il presidente Luca Zaia, nel corso dell'audizione del 27 novembre 2014, si è limitato a rispondere che lo stesso a partire dall'anno 2010 era stato spostato dal settore ambiente a quello dell'energia.

In particolare, il presidente della regione Veneto, dopo aver premesso di non sapere se era il caso di parlarne e che la vicenda del Fior andava assimilata a quella di un altro dipendente del

comparto bolli auto, anche lui attinto da provvedimento di custodia cautelare, ha così concluso: "*La vicenda di Fior, tanto per non girarci attorno, risale al 2010 e riguarda un dipendente che non era più all'ambiente, perché con noi il dottor Fior è passato all'energia. Dal 2010, con la mia elezione, il dottor Fior non si occupava più di ambiente*"(cfr. pagina 5 del resoconto della seduta del 27 novembre 2014).

Tiziano Baggio, nel corso dell'audizione del 27 novembre 2014, ha riferito che la vicenda Fior nasce da esposti anonimi pervenuti sia in regione, sia in procura, nonché da un'indagine aperta dalla Guardia di finanza, che si era presentata negli uffici della regione e con la quale era iniziata "*una collaborazione per cercare di ricostruire cosa fosse successo negli anni precedenti l'anno 2010 nell'area ambiente*" (pagina 7 del medesimo resoconto).

Invero, le azioni interne, promosse in concomitanza con le indagini della Guardia di finanza, avevano portato, nel mese di agosto 2013, a una iniziativa disciplinare, al cui esito il Fior era stato sospeso per sei mesi, con decorrenza dal 1° ottobre 2013 fino al 1° aprile 2014. Al suo rientro negli uffici regionali, il Fior era stato assegnato a un settore dell'area lavori pubblici, ma ad un livello inferiore, rispetto a quello di dirigente di sezione da lui occupato in precedenza.

A sua volta, l'assessore all'ambiente, Maurizio Conte, nell'audizione del 27 ottobre 2014, ha riferito (pagina 13 del resoconto stenografico della seduta) che "*...quando siamo arrivati* - e, cioè, in data 10 aprile 2010, con l'inizio della nona legislatura e con l'insediamento della giunta regionale presieduta da Luca Zaia e con il nuovo assessore all'ambiente, lo stesso Conte - n.d.r.- *abbiamo sospeso tutti i rapporti con certe società"*, aggiungendo che "*era stato revocato addirittura un incarico per quanto riguarda la discarica strategica regionale di Sant'Urbano, che aveva previsto una convenzione per il conferimento di una quota della tariffa dello smaltimento in discarica per un progetto di forestazione. Qui siamo arrivati a cifre importanti, anche 5 milioni di euro, conferiti direttamente a questa società* (la Green Project srl, facente capo a Fior Fabio - n.d.r.), *che non aveva concluso alcun accordo con noi. Era stato direttamente il comune* (di Sant'Urbano), *tramite una comunicazione, che non risulta nemmeno agli atti, da parte del Fior, a permetterlo. Abbiamo revocato su tutto quello che ritenevamo necessario rapporti di questo tipo...*".

Si tratta di affermazioni che, come si evince dal testo virgolettato, sono alquanto generiche e che, per quanto riguarda il ruolo della regione Veneto, contrastano con le risultanze investigative riportate dal gip presso il tribunale di Venezia nell'ordinanza di custodia cautelare del 25 settembre 2014, alle pagine 71 e seguenti (doc. 11/1) e sviluppate nel capitolo sulla provincia di Padova di questa relazione, nella quale la vicenda della "forestazione" della discarica di Sant'Urbano sarà ampiamente trattata.

In questa sede - a scanso di equivoci - occorre subito precisare che le iniziative del Fior sono state tutte condivise dalla Regione Veneto, considerato, per un verso, che l'incarico conferito dal Fior alla Green Project srl per la forestazione della discarica di Sant'Urbano è stato convalidato con delibera della giunta regionale n. 3290 dell'8 novembre 2005 e, per altro verso, che gli accordi del sindaco del comune di Sant'Urbano con la Green Project srl trovano il loro supporto nella delibera anzidetta, e non come afferma l'assessore Maurizio Conte nella mera "*comunicazione, neanche agli atti*" del Fior, nella sua qualità di dirigente generale della direzione tutela ambiente.

Di conseguenza, non appare puntuale l'affermazione dell'assessore, secondo cui "*questa società* (la Green Project srl, facente capo a Fior Fabio - n.d.r.)… *non aveva concluso alcun accordo con noi*".

Infine, il dato più significativo di questa vicenda è costituito dal fatto che la regione Veneto ha continuato a corrispondere alla Green Project srl del Fior somme di denaro, per una presunta attività di forestazione proseguita fino a circa due anni dopo l'insediamento del Conte negli uffici dell'Assessorato all'ambiente.

Invero, solo nel mese di marzo 2012, su incarico della regione Veneto, si è mossa l'Avvocatura dello Stato, chiedendo alla Green Project srl la restituzione dei fondi pubblici versati dalla stessa regione.

Quanto al passaggio del Fior dal settore ambiente al settore energia, a partire dal 24 agosto 2010 - di cui ha riferito il presidente Zaia - si è trattato di dato di fatto che, tuttavia, non sembra aver intaccato i suoi "poteri di intervento" nel settore ambiente anche dopo tale data, considerato che l'imputato ha proseguito normalmente nelle attività di collaudo degli impianti di trattamento dei rifiuti, conferitigli in precedenza dai titolari degli impianti. Inoltre - come si legge nella sentenza del gup - il Fior, in concorso con Zecchinelli Fabio, segretario dell'assessore all'ambiente, Maurizio Conte, in data 26 febbraio 2013, ha consumato il reato di falso ideologico del pubblico ufficiale, allo scopo di svolgere una serie di altri collaudi, per conto di soggetti privati, pur versando in situazione di palese incompatibilità per il loro svolgimento.

Quanto agli sviluppi di carriera dell'imputato, va rilevato che dalla nota della polizia tributaria di Venezia, in data 1° luglio 2014, riportata nell'ordinanza di custodia cautelare (doc. 11/1), risulta che l'ingegnere Fabio Fior - all'esito di un periodo di sospensione dalle funzioni della durata di mesi sei, inflitto via disciplinare, che aveva cessato i propri effetti alla data del 31 marzo 2014 - era stato assegnato al settore "progetto integrato Fusina" della sezione progetto Venezia.

Si tratta di un incarico particolarmente delicato e, sicuramente non punitivo, né delegittimante, di cui si è ampiamente parlato sia nella Relazione sul S.I.N. di Venezia Porto Marghera, sia in questa Relazione nel capitolo sulla Città metropolitana di Venezia.

In ogni caso, a dimostrazione del fatto che il Fior non si sentiva "toccato" dalle conseguenze del procedimento disciplinare a suo carico, cioè dall'intervenuto provvedimento di sospensione a suo carico, aveva presentato, in data 27 maggio 2014, richiesta di riassegnazione al suo precedente incarico dirigenziale presso l'unità progetto energia (ora sezione energia), richiesta sulla quale, fino alla data del suo arresto, la giunta regionale non si era ancora espressa.

Tutto ciò precisato, va detto che dal certificato di servizio del Fior (doc. 1139/2), acquisito da ultimo, in data 18 aprile 2016, dal direttore della Sezione Risorse Umane della regione Veneto, su richiesta della Commissione di Inchiesta, emerge che il Fior ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie, a partire dal 1° gennaio 2016, dopo la sospensione cautelare obbligatoria, disposta con decreto del presidente della giunta regionale n. 146 del 7 ottobre 2014, in conseguenza dell'esecuzione nei confronti dello stesso della misura cautelare degli arresti domiciliari del gip del tribunale di Venezia.

Inoltre, da tale certificato di servizio risulta: 1) che il Fior è rimasto in servizio presso la Direzione Tutela Ambiente fino 27 settembre 2010; 2) che è stato assegnato, in qualità di titolare, al settore Energia a partire dal 28 settembre 2010, dove è rimasto fino al 31 dicembre 2013; 3) che ha subito la sanzione disciplinare di mesi sei di sospensione dal servizio a partire dal 1° ottobre 2013 fino al 31 marzo 2014, di cui si è detto; 4) che, a partire dal 1° aprile 2014 fino al 14 luglio 2014, è stato assegnato, in qualità di titolare, al Settore progetto integrato Fusina della Sezione Progetto Venezia; 5) che dal 15 luglio 2014 fino al 6 ottobre 2014 è stato assegnato, in qualità di titolare, al Settore Patto dei sindaci e PAES (acronimo di Patti di azione per l'energia sostenibile), Sezione Energia.

Tutto ciò precisato sui ruoli occupati dall'ingegnere Fior Fabio nell'amministrazione regionale, va detto che la Commissione di inchiesta non conosce il merito delle contestazioni disciplinari, che hanno portato alla sanzione di mesi sei di sospensione dal servizio dello stesso, perché non sono state rappresentate dal segretario generale della Regione. Tuttavia, si può ragionevolmente ritenere che le contestazioni concernenti tale procedimento disciplinare riguardino fatti antecedenti l'anno 2010, e non comportamenti successivi a tale anno, posto che Tiziano Baggio ha parlato di "*una collaborazione* (con la Guardia di finanza) *per cercare di ricostruire cosa fosse successo negli anni precedenti l'anno 2010 nell'area ambiente*".

Nella sostanza, i vertici politici e amministrativi della Regione Veneto, nelle dichiarazioni rese in sede di audizione, hanno operato una sorta di spartiacque tra quanto accaduto prima e dopo l'anno 2010, con evidente riferimento, sia all'insediamento della nuova giunta regionale, avvenuto in data 10 aprile 2010, sia alla cessazione degli incarichi ricoperti dal Fior di dirigente generale

presso la direzione tutela ambiente della regione Veneto e di vicepresidente della Commissione tecnica regionale per l'ambiente (CTRA), avvenuta in data 23 agosto 2010.

In realtà, nella sentenza del gup presso il tribunale di Venezia, si legge che le varie condotte delittuose del Fior si sono protratte ben oltre il 2010 e che alcune di esse sono cessate solo con il mese di ottobre 2014, a seguito dell'esecuzione della misura cautelare disposta dal gip.

Invero, dagli atti del processo e, in particolare, dai capi di imputazione del procedimento penale a carico del Fior, che si è concluso con la sentenza di condanna del gup del tribunale di Venezia n. 1251/15, pronunziata in data 21 ottobre 2015 e depositata in data 19 gennaio 2016, emerge quanto segue:

A) il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'articolo 479 del codice penale, contestato al capo 5), in concorso con Zecchinelli Paolo, nella qualità di segretario dell'assessore all'ambiente - di cui si è detto - è stato consumato dal Fior in data 26 febbraio 2013;

B) il reato di associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale, contestato al capo 20) al Fior, nella veste di promotore e capo, è stato da lui e dai suoi sodali consumato a decorrere, proprio dall'anno 2010, quando aveva lasciato o stava per lasciare l'incarico di dirigente generale presso la direzione tutela ambiente della regione Veneto, e sino al mese di ottobre 2014, allorquando è stata eseguita nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare;

C) il reato di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, di cui all'articolo 481 del codice penale, contestato al capo 23), è stato dall'imputato consumato in favore della società Mestrinaro, tra i mesi di ottobre e novembre 2011;

D) il reato di abuso continuato d'ufficio, di cui all'articolo 323 del codice penale, contestato al capo 1) dell'imputazione, è stato dal Fior consumato tra il 2009 e il 3 agosto 2012;

E) il reato di falso ideologico continuato, commesso dal privato in atto pubblico, di cui all'articolo 483 del codice penale, contestato al capo 2), è stato dal Fior consumato tra il 2009 e il 3 agosto 2012;

F) il reato di abuso continuato d'ufficio, contestato al capo 9), in concorso, tra gli altri, con gli assessori Renato Chisso e Giancarlo Conta, concernente il progetto di monitoraggio del territorio regionale attraverso le metodologie di telerilevamento, affidato al "Servizio informativo" costituito presso il Consorzio Venezia Nuova, è stato dall'imputato consumato nel periodo compreso tra il mese di novembre 2005 e il mese di luglio 2012;

G) il reato di abuso continuato d'ufficio, contestato al capo 14), in concorso - tra gli altri - con l'assessore Giancarlo Conta, concernente l'affidamento al "Servizio Informativo", costituito presso il Consorzio Venezia Nuova, del compito di elaborare il progetto di protezione e riqualificazione

ambientale dei comuni rivieraschi del Lago di Garda, è stato consumato dal Fior tra il 29 dicembre 2009 e il 12 ottobre 2012;

Per tutte le fattispecie criminose sopra riportate, la sentenza del gup presso il tribunale di Venezia n. 1251/15 ha ritenuto la penale responsabilità di Fior Fabio e ha determinato la pena - peraltro, nel minimo di legge - partendo naturalmente dal reato più grave, che è l'associazione per delinquere, della quale il Fior era promotore e capo.

Anche il reato di abuso d'ufficio continuato, contestato al capo 6) dell'imputazione, che concerne il sistema ideato dal Fior per imporre la figura del "terzo controllore" sulla maggioranza degli impianti e delle discariche della regione Veneto, è stato consumato tra il 2000 e il 2014.

Ora, è vero che il gup ha mandato assolto il Fior da quest'ultimo reato, sul presupposto che mancava la prova del fatto che l'imputato era stato il promotore della legge regionale n. 3 del 2000, che aveva istituito la figura del "terzo controllore", nonché del fatto che i titolari degli impianti erano stati da lui indotti a conferire l'incarico di "terzo controllore" alle società a lui facenti capo e a sé medesimo.

Tuttavia, la sentenza del gup ritiene acclarato il fatto che presso ben 35 impianti, suddivisi tra tutte le province del Veneto, la figura del "terzo controllore" faceva capo proprio al Fior e alle società di cui egli era socio occulto e, cioè, la SICEA srl, la Z.E.M. Italia srl, la NEC srl, successivamente, confluite tutte nella EOS Group srl.

Inoltre, va considerato che la figura del "terzo controllore", istituita con la legge regionale n. 3 del 2000, è stata poi abrogata, con delibera regionale n. 836 del 15 maggio 2012.

Viceversa, accade che tale figura sia, tuttora, operativa presso gli impianti della regione, nonostante che in altre regioni italiane non sia stata mai istituita, com'è emerso da informazioni assunte presso l'ARPA Veneto.

Addirittura, accade inoltre che tutti o quasi gli impianti di discarica, pur essendo in AIA - che, com'è noto, prevede l'autocontrollo da parte dello stesso gestore della discarica - hanno mantenuto la figura del "terzo controllore", che naturalmente ha un costo, sicché non sono chiare le ragioni, che inducono i gestori a sobbarcarsi costi che non sono non dovuti in forza di disposizioni legislative.

In conclusione, il trasferimento dell'ingegnere Fabio Fior dal Settore ambiente al Settore energia e, poi ancora al Settore progetto integrato Fusina della Sezione Progetto Venezia e, infine, fino alla data del suo arresto, al Settore Patto dei sindaci e PAES - Sezione Energia, sempre con le funzioni di dirigente, non ha avuto incidenza alcuna nella consumazione dei reati contestati, il più grave dei quali e, cioè, l'associazione per delinquere, è stato anch'esso consumato dal Fior e dai suoi sodali, proprio, a partire dall'anno del suo trasferimento al Settore energia.

In tale contesto, desta perplessità il fatto che il segretario generale della Regione Veneto nulla abbia riferito anche in ordine a eventuali procedimenti disciplinari, promossi nei confronti degli stretti complici e sodali dello stesso, cioè nei confronti di Zecchinelli Paolo e nei confronti di Casarin Roberto i quali, all'epoca dei fatti, ricoprivano entrambi posizioni di vertice nell'amministrazione regionale.

Comunque, al di là delle posizioni dei singoli imputati e sodali, ciò che - secondo la Commissione di inchiesta - in questa sede rileva, sul piano politico/istituzionale, è il fatto che non risulta che sia stata promossa, da parte della stessa regione Veneto, parte offesa dei comportamenti criminosi del Fior e dei suoi complici, alcuna indagine interna, finalizzata alla comprensione di quei meccanismi, che hanno consentito all'ingegnere Fabio Fior di operare illecitamente per circa tre lustri.

Ciò, allo scopo di evitare che fenomeni delittuosi di tal fatta abbiano a ripetersi o a riprodursi, in mancanza di una effettiva e radicale bonifica delle strutture regionali, nelle quali il Fior si è mosso con grande disinvoltura e spregiudicatezza, per perseguire e realizzare le sue losche finalità di profitto.

In questa sede, non può non essere sottolineato che l'attività delittuosa del Fior, oltre al danno d'immagine causato alla regione Veneto, ha comportato dei costi non indifferenti sui bilanci regionali, del tutto ingiustificati e ingiustificabili.

Si pensi, solo per fare qualche esempio, al progetto di monitoraggio delle discariche abusive, costato 4.354.200 euro di finanziamenti regionali, ovvero al progetto di riqualificazione ambientale dei comuni rivieraschi il lago di Garda, costato 1.363.792 di finanziamenti regionali, ovvero ancora al progetto di forestazione della discarica di Sant'Urbano, di cui ha riferito l'assessore Conte, che ha provocato un esborso da parte della regione Veneto di circa 5.000.000,00 di euro per una forestazione che, come si vedrà di seguito, non è stata eseguita del tutto.

L'amara conclusione di questa vicenda è che, purtroppo, solo l'azione della magistratura inquirente ha consentito di spezzare il filo del malaffare, che operava all'interno della regione Veneto, malaffare che supportava, addirittura, l'associazione per delinquere, organizzata e diretta dal dirigente regionale Fabio Fior, il cui spostamento ad incarico amministrativo non ha inciso minimamente sulla realizzazione dei suoi programmi criminosi, che sono proseguiti regolarmente fino alla data del suo arresto nel mese di ottobre 2014.

Di conseguenza, si può affermare, con tutta tranquillità e senza tema di smentita, che i controlli interni della regione Veneto non hanno, in alcun modo, funzionato e ciò è avvenuto per tanti lunghi anni, anche dopo il trasferimento del Fior nell'anno 2010 dal settore ambiente al settore energia e

nonostante che molti fossero sicuramente a conoscenza di quanto accadeva negli uffici regionali, manipolati dallo stesso e dai suoi sodali.

Da ultimo, merita di essere sottolineato il fatto che, molto opportunamente dal suo punto di vista, Fior Fabio, scegliendo il rito abbreviato nel processo penale a suo carico, si è sottratto alla dialettica e al contraddittorio dibattimentale e, com'era suo diritto, ha ottenuto lo sconto di pena, previsto dalla legge, per la scelta processuale operata.

Si tratta, comunque, di una pena detentiva abbastanza modesta, rispetto alla gravità dei reati consumati dall'ingegnere Fior Fabio, nell'arco temporale di circa quindici anni, in danno della regione Veneto, tanto più per la concludente considerazione che, quando la sentenza del gup sarà passata in giudicato, consentirà al Fior di evitare il carcere e di ottenere il beneficio dell'affidamento ai servizi sociali.

Capitolo II - La Città metropolitana di Venezia

1. La gestione dei rifiuti urbani e speciali

L'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPA), nella relazione depositata (doc. 75/2) comunica che la provincia di Venezia, nell'anno 2013, ha prodotto 482.848 tonnellate di rifiuti solidi urbani (RSU), pari a un quantitativo pro-capite di 562 kg/abitante/anno, con una raccolta differenziata che ha raggiunto la percentuale del 55,8 per cento ed è stata avviata a impianti di recupero. Invero, la provincia di Venezia conta 44 comuni con un numero di abitanti, nell'anno 2013, di 859.235 unità, ma con presenze turistiche di circa 34 milioni di unità.

Il Rifiuto urbano residuo (RUR), pari a 213.281 tonnellate, è stato destinato per il 62 per cento all'impianto di trattamento meccanico-biologico per la produzione CDR/CSS, presente nel comune di Venezia-Fusina e gestito dalla società Veritas spa. Parte del combustibile da rifiuti prodotto, pari a 63 mila tonnellate, è stato utilizzato nella centrale termoelettrica ENEL di Fusina in co-combustione con il carbone, mentre il 17 per cento è stato avviato all'impianto di incenerimento di Fusina, che però è stato chiuso nel mese di marzo 2014. Soltanto il 12 per cento è stato avviato direttamente nelle discarica di Jesolo, gestita dalla società Alisea-Servizi Ambientali, ovvero in quella di San Donà di Piave, gestita dallo stesso comune e già avviata a chiusura, mentre il restante 9 per cento, rappresentato da spazzamento e ingombranti, è stato avviato a recupero di materia.

In termini di gestione e, cioè, di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento, dei rifiuti urbani e speciali, la relazione dell'ARPA sottolinea che il territorio provinciale è stato suddiviso in unico bacino territoriale, denominato "Venezia" (cui appartengono 45 comuni), che comprende anche il comune di Mogliano Veneto, sebbene si tratti di un comune che fa parte della provincia di Treviso.

Il consiglio di Bacino, come previsto dalla legge regionale n. 52/2012 e dalla successiva deliberazione della giunta regionale del Veneto (DGRV) n. 13/2014, è stato costituito nel mese di novembre 2014.

Attualmente, la gestione è demandata a tre gestori principali: 1) Veritas spa, una *multiutility* interamente controllata dai comuni della provincia di Venezia e da 5 comuni della provincia di Treviso, cioè, Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco; 2) Alisea spa, partecipata dalla Veritas, nella misura del 74,84 per cento del capitale, e da sette comuni della provincia di Venezia; 3) A.S.V.O. - ambiente Servizi Venezia Orientale spa, partecipata dalla Veritas nella misura del 53 per cento e da undici comuni della provincia di Venezia. Le anzidette società effettuano il servizio tramite affidamento *in house*.

A sua volta, il subcommissario straordinario del comune di Venezia, Natalino Manno, nel corso dell'audizione del 27 novembre 2014 e nella relazione depositata del 20 novembre 2014 - a firma del commissario straordinario e sua (doc. 38/1) - pone in evidenza che il comune di Venezia ha da sempre svolto parte attiva in materia di bonifiche, nel duplice ruolo di:

- soggetto che partecipa alla definizione degli accordi di area (accordo per la chimica e successivi) e alla predisposizione degli atti di programmazione/pianificazione delle strategie di bonifica/riqualificazione (es. Master plan, accordo Moranzani,...);

- soggetto attuatore/esecutore degli interventi di bonifica/riqualificazione per le aree di sua proprietà e per quelle attribuite alla sua competenza, in base a specifici accordi intervenuti con il Ministero dell'ambiente e con la regione Veneto.

Il ruolo del comune di Venezia è stato ribadito con la nota del 3 dicembre 2015, a firma del capo gabinetto del sindaco di Venezia (doc. 891/1).

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti urbani e speciali, nella suddetta relazione si riferisce che il comune di Venezia ha affidato la gestione del servizio di trattamento a recupero e smaltimento dei "rifiuti urbani e speciali assimilati e non" alla Veritas spa, società a partecipazione pubblica, dal momento che lo stesso comune ne detiene il 50,37 per cento del capitale sociale, mentre le restanti quote di capitale sono possedute dai comuni ricadenti nel territorio della provincia di Venezia, i quali hanno affidato anch'essi la gestione dello stesso servizio alla Veritas spa.

Complessivamente, nell'anno 2013, per il comune di Venezia, sono state trattate 165.024 tonnellate di rifiuti urbani, sul totale gestito da Veritas di 403.522 tonnellate, che rappresenta la gran parte della produzione dei 26 comuni della provincia di Venezia, per i quali la Veritas gestisce il servizio direttamente. Negli altri comuni del bacino veneziano la Veritas spa opera mediante due società controllate (A.S.V.O. e Alisea), anch'esse pubbliche, posto che i soci di minoranza sono i comuni affidanti. Peraltro, è prevista un'operazione di razionalizzazione dei soggetti affidatari, tutti comunque interamente posseduti dai comuni della provincia di Venezia, oltre che dal comune di Mogliano Veneto, che fa parte della provincia di Treviso.

Delle 403.522 tonnellate raccolte dalla Veritas spa all'interno dell'ambito assegnato, 222.234 tonnellate vengono raccolte in modo differenziato, a monte del servizio di raccolta, e sono costituite principalmente da vetro, plastica, lattine, carta, cartoni, metalli ferrosi e non, organico e vegetale.

Tale servizio viene svolto dalla Veritas spa attraverso la propria controllata Ecoricicli Veritas srl, che avvia a recupero i rifiuti, opportunamente selezionati, attraverso il canale dei consorzi di filiera del circuito CONAI (Consorzio nazionale imballaggi) o con la loro valorizzazione direttamente sul mercato.

Inoltre, la società Ecoricicli Veritas srl dispone e gestisce direttamente gli impianti necessari per la selezione e la valorizzazione del rifiuto raccolto in modo differenziato, con due linee di selezione del vetro plastica lattine con una potenzialità di 117.000 tonnellate in ingresso e una linea per la preparazione del rottame di vetro pronto al forno, che ha una potenzialità di 180.000 tonnellate.

La relazione del sub commissario straordinario del comune di Venezia sottolinea che l'aumento della raccolta differenziata e la crisi economica hanno nettamente diminuito la quantità del rifiuto secco indifferenziato residuo raccolto.

In particolare, nella provincia di Venezia, la raccolta differenziata ha raggiunto nell'anno 2014 la percentuale del 62 per cento (a fronte del 58,03 per cento del 2013), con molti comuni serviti che presentano percentuali superiori al 70 per cento, mentre il comune di Venezia si trova sotto la soglia del 50 per cento (come da tabella di dettaglio allegata alla relazione).

I dati relativi al comune di Venezia risentono, ovviamente, della particolarità del centro storico veneziano, dove risulta difficile conseguire percentuali finali paragonabili a quelle raggiunte in altri comuni della provincia di Venezia. Tuttavia, nel centro storico veneziano si registrano variazioni di rilievo della percentuale di raccolta differenziata, grazie a costanti e numerose iniziative, quali quella dell'ecocentro mobile che, a partire dal 2013, consente di aumentare di circa 2/3 punti la percentuale di raccolta differenziata e che viene incontro alle difficili esigenze di mobilità della cittadinanza veneziana.

A sua volta, l'area della riviera del Brenta (un'area urbana della città metropolitana di Venezia che si estende lungo le rive del Naviglio del Brenta) e del Miranese (con il termine Miranese si intende l'area centrale della città metropolitana di Venezia che comprende i sette comuni di Mirano, Spinea, Salzano, Noale, Scorzè, Martellago, Santa Maria di Sala) conferma e consolida il bilancio positivo per tutte le amministrazioni comunali, in quanto per la totalità dei comuni serviti si registra un consolidamento e/o un aumento delle percentuali raggiunte nell'anno precedente.

Anche nel comune di Chioggia, nonostante l'impatto derivante dalla sua vocazione turistica, si è registrato comunque un incremento della raccolta differenziata pari allo 0,65 per cento.

Non a caso, il servizio di trattamento a recupero/valorizzazione e/o a smaltimento dei rifiuti urbani e delle frazioni raccolte in maniera differenziata rappresenta una delle principali componenti del costo dei servizi svolti dalla Veritas spa.

La produzione di rifiuti speciali per l'anno 2012 nella provincia di Venezia è stata di oltre 2,8 milioni di tonnellate (cfr. doc. 75/2 ARPA Veneto), così suddivise:

a) 1.734.902 tonnellate di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);

b) 211.928 tonnellate di rifiuti pericolosi;

c) 893.571 tonnellate (stimate) di rifiuti da C&D non pericolosi.

L'incidenza della produzione rispetto al dato regionale è pari al 23 per cento per i rifiuti pericolosi e non pericolosi ed è pari al 16 per cento per i rifiuti da C&D.

A proposito di rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), va segnalato che si tratta di rifiuti che, per loro intrinseca natura, presentano condizioni di pH estremo (ph>11,5), riconducibili alla presenza di cemento. Sul punto, deve essere specificato che tale situazione, stante l'attuale mancanza di chiarezza normativa in tema di classificazione rifiuti corrosivi e irritanti, comporta l'esperimento di analisi molto costose per dimostrare la non pericolosità (*test* in vitro su pelle sintetica), che nella generalità dei casi danno esito negativo (non pericoloso). Tuttavia, accade che, se non si procede con tale verifica, il rifiuto deve essere necessariamente classificato come pericoloso, con tutte le conseguenze del caso (smaltimento in discarica per rifiuti pericolosi di rifiuti provenienti da C&D che, se no pericolosi oggettivamente non necessitano di tali precauzioni).

Il valore della produzione dei rifiuti speciali, come sopra indicata, è il risultato delle elaborazioni eseguite sui dati raccolti dalle dichiarazioni MUD, che consentono la contabilizzazione dei rifiuti prodotti e gestiti.

Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi (NP), i quantitativi maggiormente prodotti sono riconducibili ai capitoli CER 19 (rifiuti dal trattamento di rifiuti e acque), CER 10 (rifiuti dei processi termici) e CER 20 (fosse settiche).

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi (P), si rileva una maggior incidenza dei rifiuti di cui ai capitoli CER 19 (rifiuti dal trattamento di rifiuti e acque), CER 13 (oli esauriti), CER 17 (rifiuti da costruzione e demolizione).

2. Le discariche e gli impianti

Dalla relazione dell'ARPA Veneto, relativa all'anno 2013 (doc. 75/2) risulta che nella provincia di Venezia sono presenti 5 discariche per rifiuti urbani, di cui ben 4 discariche in fase di chiusura e solo una in attività.

Sono, inoltre, presenti due discariche per rifiuti non pericolosi speciali, ubicate nei pressi del Petrolchimico di Porto Marghera, di cui una è chiusa, mentre quella ancora in attività ha un'autorizzazione AIA definitiva. Tutte le discariche vengono controllate con frequenza biennale.

In generale, per le discariche per RU, si evidenziano superamenti dei parametri solfati, cloruri, arsenico e manganese. Le criticità emerse nei controlli effettuati sulle discariche della provincia di Venezia sono legate a superamenti, nei piezometri di controllo, dei parametri solfati e cloruri, in

quanto ubicati in siti la cui falda è influenzata dal cuneo salino. Sono presenti anche superamenti per ferro, manganese e arsenico.

Al fine di comprendere se tali superamenti sono da attribuire a problemi di tenuta delle discariche o a presenza naturale delle sostanze nelle adiacenze, sono stati attivati alcuni progetti per l'individuazione dei valori di fondo (*natural background level* - NBL). Questi ioni (Fe, Mn, As), presenti nei reticoli cristallini dei minerali argillosi, vengono liberati e mobilizzati nel corso dei processi pedogenetici, sicché la loro presenza potrebbe essere dovuta a fattori di natura geologica, pedologica, geochimica e mineralogica e, dunque, essere indipendente dalle attività umane, come è stato verificato in studi precedenti. Per le discariche di San Donà e Iesolo, i progetti sono in fase di realizzazione; in particolare, per Jesolo, è già stata eseguita una prima campagna di monitoraggio, dopo l'integrazione della rete piezometrica. Per quanto riguarda invece le discariche di rifiuti industriali, il tracciante è rappresentato dai composti organoclorurati, sostanze diffuse nell'area del Petrolchimico.

Nel territorio provinciale sono presenti 3 discariche per rifiuti non pericolosi, come meglio esplicitato nella tabella seguente, dove sono sintetizzati i volumi residui al 31 dicembre 2013 e la quantità di rifiuti smaltiti nel biennio 2012/2013 (cfr. doc. 75/2 dell'ARPA Veneto).

provincia	Ragione Sociale	comune	Volume residuo al 31/12/13 (m^3)	Trattato 2012 (t)	Trattato 2013 (t)
VE	San Donà di Piave	San Donà Di Piave	14.672	21.208	19.971
VE	Alisea - Azienda Litoranea Servizi Ambientali	Jesolo	363.866	38.997	39.477
VE	Veritas	Chioggia	O	53.052	O

Gli impianti di trattamento sono circa duecento come specificati nella seguente tabella (cfr. doc. 68/2 della provincia di Venezia).

TIPOLOGIA	Regime autorizzativo	provincia di Venezia
Recupero di materia	Ordinario/AIA produttiva	63
	Semplificato	94
Recupero di energia	Ordinario/AIA produttiva	1
	Semplificato	1
Trattamento	AIA	15
	Ordinario	10

Incenerimento	AIA	2
Discarica per rifiuti inerti	Ordinario	0
Discarica per rifiuti non pericolosi	AIA/Ordinario	3
Solo stoccaggio (R13/D15)	AIA CT	1
	Ordinario CT	6
	Semplificato CT	18
Totale		214

Le 160.744 tonnellate di rifiuti urbani, raccolte in modo indifferenziato con il sistema misto del porta a porta e/o con cassonetti dotati del sistema "a calotta" (che prevede l'apertura del cassonetto per il conferimento esclusivamente a mezzo di chiavetta personalizzata in dotazione a tutte le famiglie del territorio così servito), vengono gestite dalla Veritas spa, attraverso la propria controllata Ecoprogetto Venezia srl, la quale invia a discarica soltanto circa il 5 per cento del rifiuto, mentre il 95 per cento dei materiali vengono riciclati (oltre il 50 per cento) o recuperati energeticamente.

Invero, la Ecoprogetto Venezia srl che, fino all'anno 2013, disponeva e gestiva direttamente un impianto di termovalorizzazione con recupero energetico da 55.000 tonnellate, attualmente, opera solo con un impianto di trattamento dei rifiuti, dotato di due linee per la produzione di CDR (combustibile da rifiuti), per complessive 200.000 tonnellate autorizzate di rifiuti in entrata.

L'impianto di termovalorizzazione è stato chiuso, secondo programma, nel mese di marzo 2014, mentre l'attività di uno dei due impianti di produzione di CDR è stata ridotta a 100.000 tonnellate.

Invero, la trasformazione di 160.744 tonnellate di rifiuto produce circa 93.595 tonnellate di CDR, in quanto il rifiuto lavorato subisce una perdita in peso di circa il 42 per cento, a seguito del passaggio nelle biocelle di essicazione dell'impianto. Questa tecnologia consente quindi alla società Veritas di minimizzare e trattare il rifiuto residuo, poi utilizzato come combustibile presso impianti di terzi.

Tale particolare produzione di CDR viene prioritariamente inviata alla vicina centrale dell'Enel per la valorizzazione in co-combustione con il carbone e la produzione di energia elettrica (nel 2013 sono state portate alla centrale Enel 62.617 tonnellate), mentre la rimanenza, pari a 30.978 tonnellate, viene inviata per la valorizzazione in co-combustione presso termovalorizzatori e/o cementifici in Italia e/o nell'Unione europea, secondo la disponibilità degli impianti di ricezione e la convenienza economica. Quasi tutti i sovvalli residuali dalle lavorazioni dei rifiuti vengono

trattati a recupero, ricorrendo alla discarica, esclusivamente, per le frazioni non ulteriormente recuperabili.

2.1 Gli impianti di depurazione

Nella provincia di Venezia sono presenti 39 impianti di depurazione pubblici sopra i 1.000 a.e. (abitanti equivalenti), dei quali 2 impianti con autorizzazione integrata ambientale e 8 con potenzialità superiore a 50.000 a.e., oltre ad una sessantina di vasche Imhoff (dispositivo utilizzato per il trattamento dei liquami nei piccoli o medi impianti di depurazione). Tali vasche settiche offrono il vantaggio di avere in un unico recipiente i compartimenti destinati, rispettivamente, alla sedimentazione primaria e alla digestione del fango.

Il complesso degli impianti di depurazione viene controllato sistematicamente e non presenta significative criticità. La frequenza dei controlli è definita dall'ARPA Veneto con la provincia di Venezia e tiene conto della stagionalità indotta dai flussi turistici lungo la costa.

Le criticità sono relative, in particolare, allo stato delle reti fognarie, che risultano spesso miste, e non adeguatamente dimensionate, con conseguenti sforamenti a monte del depuratore e ai limiti legati al bacino scolante nella Laguna di Venezia.

E' tuttora in fase di conclusione il progetto integrato Fusina (PIF), affidato alla società consortile pubblica SIFA, concessionaria della regione Veneto, che prevede il trattamento in un'unica piattaforma multifunzionale di tutti gli scarichi civili e delle acque di pioggia - depurati da Veritas Fusina - di Mestre, di Marghera e del bacino del Mirese, nonché anche degli scarichi industriali e delle acque di falda inquinate derivanti dai sistemi di messa in sicurezza del sito di Porto Marghera, oltre che delle acque di dilavamento di siti potenzialmente inquinati.

Guerrino Cravin, amministratore delegato della società SIFA, incaricata della gestione del progetto integrato Fusina (PIF), nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015, ha riferito che l'impianto - eseguito per trattare circa 45 milioni di metri cubi all'anno di reflui civili e circa 13 milioni di metri cubi all'anno di reflui industriali - è stato ultimato nel mese di dicembre 2011 e che, attualmente, è nella fase del collaudo funzionale e opera soltanto il post-trattamento dei reflui civili, provenienti già trattati dall'impianto Veritas, che serve un bacino di utenza di poco meno di un milione di abitanti equivalenti, compresi tra la zona del centro abitato di Marghera e il Mirese.

I reflui civili, dopo un "finissaggio" (cioè una filtrazione per togliere gli ultimi rimasugli di sospensione che vi sono nelle acque) e il successivo trattamento con gli UV, allo scopo di ottenere l'abbattimento finale dei batteri (operazioni effettuate entrambe presso gli impianti della società SIFA), vengono poi immessi al largo del mare Adriatico, a circa dieci chilometri al largo del Lido

di Venezia, tramite una condotta, che è operativa da oltre un anno. Viceversa, i fanghi di depurazione sono trattati da Veritas, che li smaltisce in discariche.

In realtà, come si dirà di seguito, parlando di criticità, la situazione economico finanziaria della SIFA è parecchio compromessa, non essendo riuscita a rientrare nei costi sostenuti per la costruzione dell'impianto, pari a circa 200 milioni di euro, sicché, attualmente, è in corso una controversia con la regione Veneto, con reciproche contestazioni di inadempienze contrattali.

3. Il ruolo del comune di Venezia

Per quanto riguarda il ruolo del comune di Venezia, sia nella sua qualità di ente affidante il servizio di gestione rifiuti alla Veritas spa e alla sue controllate, sia nella sua veste di socio di maggioranza della stessa società, è attivo un sistema di monitoraggio e di controllo disciplinato dal regolamento comunale sul sistema di controlli interni.

In particolare, la direzione comunale ambiente e politiche giovanili e la direzione comunale preposta alle società partecipate svolgono un'attività di monitoraggio sulla qualità del servizio reso dalla Veritas spa e un controllo sugli atti societari e sui risultati economico-finanziari, con periodici *report* pubblicati sul sito Internet.

Inoltre, il comune di Venezia esercita una vigilanza generale sugli appalti di servizi effettuati dalla Veritas spa nei confronti di terzi fornitori, anche per quanto riguarda l'applicazione del codice dei contratti pubblici. A tale riguardo, è stata recentemente promossa una verifica *ad hoc* sull'assegnazione degli appalti in materia di rifiuti presso il collegio sindacale della Veritas, che è stato invitato a produrre un'apposita relazione da trasmettere anche al comune.

Infine, la relazione del commissario straordinario del comune di Venezia segnala che il comune, in qualità di ente coordinatore dei 45 comuni del bacino "Venezia", ha promosso la costituzione del nuovo consiglio di bacino, denominato "Venezia ambiente", al quale la legge regionale Veneto n. 52 del 31 dicembre 2012 attribuisce la competenza in materia di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale.

Il nuovo Ente è stato costituito nel mese di novembre 2014.

Per quanto concerne i sevizi affidati dalla Veritas a terzi, vengono rispettate le normative generali e comunitarie riguardo le soglie economiche e le condizioni soggettive dei contraenti; per i sevizi affidati sottosoglia vengono, comunque, richiesti agli operatori i certificati antimafia, qualora non siano direttamente iscritti alle *white list* delle prefetture.

Nel caso in cui sopravvengono provvedimenti interdittivi antimafia, da parte dell'autorità prefettizia, come nel caso specifico della ditta RAMM srl, di cui si dirà di seguito, i servizi affidati vengono immediatamente revocati alla ricezione dei citati provvedimenti antimafia.

La citata relazione del commissario straordinario del comune di Venezia del 20 novembre (doc. 38/1) si sofferma sull'attività di bonifica e di riqualificazione dei siti contaminati ubicati all'interno del territorio amministrato, da sempre svolta dallo stesso comune, sia mediante l'introduzione (già a partire dalla metà degli armi '90) di specifiche disposizioni nei piani urbanistici (articolo 22 delle NTA della Variante al PRG di Porto Marghera e articolo 13 delle NTA del PRG per la terraferma), sia mediante la promozione di accordi programmatici di area tra soggetti pubblici e privati.

Tra gli accordi di programma, non realizzati, ve ne sono due.

L'"Accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera e aree limitrofe" del 16 aprile 2012.

Si tratta dell'accordo di programma sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente, Corrado Clini, dal magistrato alle acque di Venezia, dal presidente della regione del Veneto, dal presidente della provincia di Venezia, dal sindaco di Venezia e dal presidente dell'autorità portuale di Venezia l'accordo di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera), finalizzato a promuovere il processo di riconversione industriale e riqualificazione economica del SIN, mediante procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, che consentano e favoriscano lo sviluppo di attività produttive sostenibili dal punto di vista ambientale e coerente con l'esigenza di assicurare il rilancio dell'occupazione, mediante la valorizzazione delle forze lavorative dell'area.

L'argomento, ampiamente trattato nella relazione parlamentare su Porto Marghera, depositata e approvata, sarà oggetto di specifico approfondimento nel paragrafo successivo, al fine di rappresentare criticità ulteriori. Peraltro, a tale accordo, in data 15 maggio 2012, ha fatto seguito un contratto intervenuto tra il comune di Venezia, la regione Veneto e l'Eni spa per la cessione alla parte pubblica di circa 100 ettari di aree industriali di proprietà della partecipata Syndial spa, al fine di dare nuovo impulso alla reindustrializzazione di Porto Marghera, previo risanamento ambientale dei siti contaminati, non ancora bonificati.

Altro accordo di programma, anch'esso non realizzato, è l'"Accordo di programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta - Marghera", denominato "Accordo Moranzani", sottoscritto in data 31 Marzo 2008 dal commissario delegato per l'emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia - al quale, con ordinanza del capo dipartimento della Protezione civile n°69, del 29 marzo 2013, è subentrata la regione Veneto - dal Ministero dell'ambiente, dalla regione del Veneto, dal magistrato alle acque, dalla provincia di Venezia, dal comune di Venezia, dal commissario delegato

per l'emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007, dall'autorità portuale di Venezia, dal consorzio di bonifica Sinistra Medio Brenta, dalle società San Marco Petroli, Terna e Enel Distribuzione spa (doc. 808/2).

La finalità dell'"Accordo Moranzani", del quale si parlerà ampiamente in questa relazione, è quella di ripristinare le quote dei fondali idonee al transito delle navi che pervengono a Porto Marghera assicurando, nel contempo, una corretta gestione ambientale dei fanghi dragati. Il volume complessivo è di oltre 1.300.000 metri cubi, a cui si devono aggiungere i fanghi aventi le stesse caratteristiche derivanti dai lavori di marginamento in corso di esecuzione da parte del magistrato alle acque di Venezia e da quelli di realizzazione di nuovi accosti portuali, nonché dei sedimenti ed altri materiali derivanti da tutti i lavori previsti dall'accordo di programma, per un totale complessivo di 3.250.000 metri cubi.

Per lo smaltimento definitivo di tali materiali sono state individuate due soluzioni:

1. la realizzazione di una cassa di colmata nel tratto prospiciente il Molo Sali, collocato nella macroisola portuale, per i sedimenti di dragaggio non pericolosi, in conformità a quanto previsto dal comma 996 della legge 296 del 27 dicembre 2006;

2. una variante progettuale al Progetto integrato Fusina che prevede la definitiva allocazione di sedimenti, anche pericolosi, resi stabili e non reattivi, in corrispondenza di discariche di rifiuti industriali, oggi dismesse, presenti nell'area denominata "Moranzani".

La seconda soluzione prevede la posa in opera di infrastrutture di stoccaggio provvisorio dei sedimenti di dragaggio, realizzate in una porzione, pari a "23 ettari" dell'area denominata "43 Ettari", attualmente di proprietà del comune di Venezia, da impianti di inertizzazione/stabilizzazione realizzate nella stessa area, oltre che dall'impianto già esistente della società Veritas, ubicato a Fusina.

Tali modalità di gestione dei sedimenti di dragaggio, classificati "oltre C" dal protocollo 1993, si configurano, quindi, come la soluzione più razionale, economica e prossimale ai luoghi di produzione degli stessi. Inoltre, l'accordo di programma prevede che su via dell'Elettronica, a Malcontenta - già occupata da vecchie discariche e interessata dalle linee elettriche ad alta tensione di Terna ed Enel, che dovranno essere interrate - sorgerà la mega discarica di fanghi scavati dai canali sulla quale verrà poi realizzato un parco urbano attrezzato di quasi 20 ettari, con una

RTN) ad alta collinetta alta 14 metri.

Com'è noto, Terna spa (Trasmissione elettricità rete nazionale spa), che ha come socio di riferimento la Cassa depositi e prestiti, è proprietaria di oltre il 90 per cento della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica (ed altissima tensione (AT-AAT), specializzata nell'esercizio, manutenzione e sviluppo della rete.

La realizzazione della discarica e la gestione degli impianti di trattamento è stata affidata dalla regione alla SIFA (la società concessionaria della regione Veneto per la realizzazione e gestione del Progetto integrato Fusina) che, in attesa dell'interramento degli elettrodotti, utilizza le vasche di raccolta provvisoria dei fanghi inquinati scavati dai canali navigabili realizzate nell'area dei cosiddetti "23 ettari" dal magistrato alle acque di Venezia (ora provveditorato alle opere pubbliche del Triveneto).

Secondo il cronogramma aggiornato dal commissario delegato all'escavo dei canali, Roberto Casarin - personaggio già coinvolto nella vicenda Fior e rinviato a giudizio in data 21 ottobre 2015 per rispondere del reato di cui all'articolo 479 del codice penale - la prima parte della discarica da realizzare sarà in grado di ospitare 60 mila metri cubi di fanghi catalogati "oltre colonna C" (molto contaminati).

Successivamente, quando saranno interrate le tre linee elettriche aeree, la discarica sarà progressivamente completata con vasche di ricezione e disidratazione e con un nuovo e avanzato impianto di stabilizzazione dei fanghi, che saranno stoccati nel Vallone Moranzani. I lavori di realizzazione del progetto approvato con VIA-AIA regionale sono solo nella fase iniziale.

In realtà, sussistono notevoli criticità. Il sito denominato "Moranzani A", escluso dal SIN con l'ultima perimetrazione del 2013 - come si legge nella relazione dell'ARPA Veneto (doc. 75/2) - rappresenta un'area riempita con rifiuti industriali, quindi, utilizzata come discarica (ante 1982), sulla quale vi è stato un intervento di messa in sicurezza permanente, mediante la realizzazione di un diaframma e di un *capping*.

Allo stato, in questo sito, in via di certificazione, con problematiche simili al caso delle isole 45- 48 (area posta all'interno della macroisola del nuovo petrolchimico, compresa nel SIN, di oltre 18 ettari, sulla quale è in corso di realizzazione un intervento di messa in sicurezza permanente, con l'esecuzione di un diaframma perimetrale di oltre 16 metri di profondità), è in progetto parte dell'intervento definito "Vallone Moranzani", il quale prevede la realizzazione al di sopra di aree in messa in sicurezza permanente di nuove discariche per lo smaltimento principalmente di fanghi/sedimenti inquinati provenienti dallo scavo dei canali industriali di Venezia - Porto Marghera, dopo l'interramento dei cavi di Terna.

La criticità per questo sito è legata alle dimensioni dell'opera, alle problematiche geotecniche determinate dalla realizzazione di nuove discariche sopra vecchie MISP, alla verifica della tenuta delle vecchie MISP e delle nuove opere, nonché all'elevato quantitativo di materiali/rifiuti che saranno movimentati/gestiti sia nel corso della realizzazione delle opere, sia e soprattutto, durante le operazioni di riempimento delle future discariche. Una delle criticità nel verificare la tenuta delle

MISP e delle future discariche è sicuramente legata al fatto che anche le acque sotterranee della macroisola Fusina, dove insiste il sito, risultano già contaminate.

A proposito del Vallone Moranzani, Renzo Biancotto, ex direttore ARPA della provincia di Venezia, nel corso dell'audizione del 28 novembre 2014, premesso che la gestione dei fanghi di dragaggio appartiene al magistrato alle acque di Venezia - oggi sostituito dal provveditore interregionale alle opere pubbliche - ha riferito che i fanghi dragati, a seconda del loro livello di contaminazione, hanno destinazioni diverse e possono essere riutilizzati in laguna per interventi di tipo morfologico, quando sono ricompresi nella tabella A, la prima tabella, in quanto sono sostanzialmente di buona qualità e così possono essere stoccati all'interno della conterminazione lagunare. Viceversa, se sono pericolosi e, come tali ricompresi nella tabella C, devono essere trasportati fuori dalla conterminazione lagunare.

L'operazione vede interessate delle aree di stoccaggio temporaneo dei fanghi pericolosi all'interno della conterminazione lagunare - il Molo Sali e l'Area 23 ettari, siti in Fusina, dove vi sono vasche temporanee - per poi essere trasportati fuori dalla conterminazione lagunare nel Vallone Moranzani, una volta che tale sito venga completato e aperto.

Allo stato i lavori sono fermi. Invero, la discarica nasce da un accordo pubblico-privato, ma ad oggi i costi ipotizzati per garantire il percorso economico della discarica Moranzani sono fuori mercato, sicché appare conveniente mandare tali fanghi in altre discariche venete ovvero fuori regione, come ha riferito Loris Tomiato, direttore del dipartimento area provinciale di Venezia dell'ARPA Veneto, nel corso della sua audizione del 28 ottobre 2014.

Inoltre - e questo costituisce l'ostacolo più grave per l'attuazione dell'"Accordo Moranzani"- la società Terna spa non ha provveduto all'interramento delle linee elettriche ad alta tensione, così di fatto bloccando l'intera operazione (le ragioni di tale ulteriore ostacolo, per comodità di esposizione, saranno esposte nel paragrafo successivo.

Infine, la relazione del commissario straordinario del comune di Venezia riferisce che, nell'ambito del Sito di Interesse Nazionale di "Venezia - Porto Marghera", il comune di Venezia - che resta tuttora escluso dalla fase decisoria della conferenza dei servizi indetta dal Ministero dell'ambiente, nonostante gli accordi sottoscritti - opera, secondo le previsioni del Master Plan per le bonifiche del 2004, mediante la predisposizione e l'esecuzione dei piani di caratterizzazione di tutte le aree urbane non produttive e riconosciute come soggette a inquinamento passivo (circa 600 ettari), ricomprese nella perimetrazione dal D.M. 23 febbraio 2000, avvalendosi di specifiche risorse messe a disposizione dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (D.M. Ambiente 18 settembre 2001, n. 468).

Nei limiti delle risorse medesime, il comune di Venezia predispone ed esegue anche gli interventi di bonifica dei suoli e delle acque sotterranee, quando necessario e ove ancora consentito dal Ministero dell'ambiente. A tal proposito, la relazione del commissario straordinario segnala la decisione del suddetto Ministero di non erogare più i finanziamenti per l'esecuzione della bonifica delle aree residenziali del SIN di "Venezia - Porto Marghera", a motivo della recente esclusione dal perimetro di interesse nazionale per effetto del D.M. 24 aprile 2013, nonostante le cospicue risorse già assegnate per tale scopo al comune di Venezia.

Pertanto, allo stato, non sono più finanziabili gli interventi per i quali il comune di Venezia - in base agli accordi intervenuti con il Ministero dell'ambiente - aveva già depositato il "progetto di bonifica" presso la direzione ministeriale competente e che riguardano aree fortemente inurbate, dove vivono migliaia di persone, la cui bonifica assume carattere di assoluta priorità per ragioni sanitarie, ambientali e anche sociali.

Allo scopo di non interrompere l'attuazione dei programmi deliberati, peraltro, già condivisi con il Ministero dell'ambiente, il comune di Venezia ha chiesto, dapprima, al Ministro dell'ambiente, quindi, al Presidente del Consiglio di garantire, anche attraverso i ritenuti atti regolamentari e/o normativi, la necessaria continuità delle linee di finanziamento già assegnate con il citato "Programma nazionale di bonifica".

Sulla base del monitoraggio costantemente effettuato dagli uffici comunali, risulta comunque che circa il 95 per cento del vigente S.I.N. di "Venezia - Porto Marghera" è - allo stato attuale - soggetto ai procedimenti ambientali previsti dagli articoli 242 e 252 del decreto legislativo n. 152/06 e, mentre il 65 per cento del SIN è in fase di progettazione di bonifica, solo l'8 per cento ha la bonifica già conclusa e certificata ai sensi dell'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La situazione è comunque molto grave, posto che nell'intero territorio comunale (non ricompreso nella perimetrazione S.I.N.) sono invece ben 240 i siti nei quali è stata accertata la contaminazione dei suoli e/o delle acque di falda, a dimostrazione della preoccupante estensione del fenomeno di compromissione che storicamente interessa l'area veneziana.

Tra i numerosi interventi promossi e attuati direttamente dall'amministrazione comunale di Venezia, in qualità di soggetto interessato e non responsabile della contaminazione, oltre a quelli relativi alle aree urbane e residenziali del S.I.N., la relazione del commissario straordinario segnala, per importanza e impegno economico, i seguenti siti:

- bonifica dell'area del Polo Nautico di San Giuliano, in fase di certificazione provinciale;
- bonifica aree Vaschette di Marghera, in fase di gara d'appalto;
- bonifica I Lotto area ex Cave Casarin (Carpenedo - Mestre), in fase di completamento;

- bonifica II Lotto area ex Cave Casarin (Carpenedo - Mestre), in fase di certificazione provinciale;

- bonifica III Lotto area ex Cave Casarin (Carpenedo - Mestre), in fase di progettazione operativa;

- bonifica Isola della Piscina (Giudecca - Venezia), in fase di progettazione operativa;

- bonifica III Lotto Conterie (Murano - Venezia), in fase di gara d'appalto.

4. Le due principali criticità: il Progetto integrato Fusina e l'accordo di programma "Moranzani".

La giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 365 del 26 febbraio 2001, ha adottato il progetto preliminare dell'opera denominata Progetto integrato Fusina (PIF), il quale comporta l'evoluzione dell'allora impianto di depurazione di Fusina in piattaforma multifunzionale, con l'ammodernamento dei processi biologici e l'introduzione dei trattamenti primari chimico-fisici, seguiti da un sistema di fitobiodepurazione nell'area umida denominata "Cassa di colmata A".

In data 6 luglio 2005 il presidente della giunta regionale ha sottoscritto il "contratto per l'affidamento e la disciplina della concessione di costruzione e gestione del Progetto integrato Fusina" con il concessionario SIFA (rep. n. 5785, racc. n. 5125).

La costruzione e la gestione del PIF sono state affidate alla SIFA, in *project financing* del valore di 200 milioni di euro, reperiti con fondi pubblici e con finanziamento da parte delle banche.

La SIFA è una società consortile costituita ad *hoc* in cui siedono, tra gli altri, Veritas (comune di Venezia) con il 40 per cento, Veneto acque (regione) con il 20 per cento e Mantovani spa, allora guidata da Piergiorgio Baita, con un altro 20 per cento.

Il controllo, dunque, è pubblico, ma nel giro di qualche anno gli equilibri interni della società sono mutati, in quanto la Veneto acque si è ritirata, restando all'8,6 per cento, la Veritas è scesa al 30 per cento, mentre la Mantovani è salita al 47 per cento e sono entrate nella compagine azionaria, con pacchetti tra l'1 e il 4 per cento, altre società, tra cui Veneto Tlc e Alles, una srl ed una spa, i cui consigli di amministrazione erano presieduti dall'ex segretaria di Galan, Claudia Minutillo.

Com'è noto Galan, Chisso, Baita e Minutillo sono poi stati a vario titolo coinvolti nell'inchiesta sulle tangenti del Mose. Dal 2013, a presiedere SIFA "con un ruolo di garanzia" è Sergio Trevisanato, ex presidente dell'Isfol ed ex segretario regionale alla cultura, all'istruzione, al lavoro e alla formazione durante i tre mandati di Galan.

In forza del contratto anzidetto, la SIFA è stata deputata: a) alla riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) e alla salvaguardia dell'ecosistema lagunare attraverso le operazioni di bonifica; b) al trattamento e all'allocazione dei fanghi e delle terre

inquinate; c) al trattamento dei reflui industriali derivanti dalle attività degli stabilimenti produttivi insediati all'interno del SIN, con interventi nella fase finale della depurazione dei reflui, in modo da consentire la riduzione dell'utilizzo delle risorse idriche, mediante la fornitura di acque di riuso per scopi industriali.

La concessione del *project* prevedeva la realizzazione da parte di SIFA dell'impianto e delle relative infrastrutture, per una spesa di oltre 194 milioni, con un contributo della regione di 93 milioni. Si tratta di investimento di cui SIFA sarebbe dovuta rientrare, con successivi soddisfacenti guadagni, grazie alla gestione del PIF dal 2010, data prevista per il completamento delle opere, al 2034.

Non v'è dubbio che i ritardi nelle opere di marginamento delle macroisole di Porto Marghera e del sistema di captazione delle acque di falda, stanno ponendo in crisi i piani economici della SIFA.

In particolare, quanto all'emungimento delle falde delle macroisole, Cravin Guerrino, amministratore delegato della SIFA, nel corso dell'audizione del 13 luglio 2015, ha riferito che: 1) l'impianto sta emungendo, orientativamente, 100.000/110.000 metri cubi di acqua all'anno, grazie a un ramo di circa 1,3 chilometri di estensione e di captazione delle acque, posto sul lato sud del Petrolchimico; 2) che, a regime, l'impianto dovrebbe ricevere circa 0,5 milioni di metri cubi di reflui di retromarginamento da captare e portare all'impianto di trattamento.

Si tratta di 400.000-450.000 metri cubi in più, rispetto a quelle oggi emunte, sicché, complessivamente, le quantità di acque emunte e poi trattate dall'impianto sono pari a circa il 20 per cento della sua capacità di trattamento, con conseguente grave danno per la SIFA, in relazione agli investimenti effettuati.

Altra criticità riguarda la mancata realizzazione, da parte della SIFA, della discarica e degli impianti di trattamento previsti nell'accordo di programma "Moranzani", destinate ad ospitare a Malcontenta, in località "Moranzani", oltre 3 milioni di metri cubi di fanghi inquinati scavati dai canali industriali, a causa del mancato interramento degli elettrodotti di Terna ed Enel a Malcontenta. L'interramento degli elettrodotti è necessario per creare la grande discarica Moranzani che, a sua volta, renderebbe possibile la realizzazione di un grande parco urbano e la riqualificazione di tutta l'area tra Venezia, Marghera, Malcontenta e Fusina.

In realtà, è accaduto che Terna aveva presentato un progetto alternativo all'interramento degli elettrodotti, che prevedeva la costruzione di un nuovo elettrodotto aereo Dolo-Camin, ma il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3205 del 10 giugno 2013, ha annullato il parere di compatibilità paesaggistica del Ministero per i beni e le attività culturali e, di conseguenza, l'autorizzazione integrata del Ministero dello sviluppo economico, che aveva come presupposto tale parere. Tra i motivi dell'annullamento, il principale riguarda la mancata tutela di Villa Sagredo, non

avendo l'anzidetto parere ministeriale tenuto conto del passaggio dell'elettrodotto di Terna, in soluzione aerea, nei pressi della suddetta villa storica, ritenuta un bene paesaggistico da salvaguardare.

La situazione di stallo in cui versa la realizzazione dell'Accordo Moranzani rappresenta un doppio danno per la SIFA e per la regione Veneto, alla quale erano destinati parte degli incassi da reimpiegare nel recupero ambientale dell'area Maranzani-Malcontenta.

Tanto più che la regione aveva garantito alla SIFA il conferimento di oltre 3 milioni di metri cubi di fanghi, così da assicurare alla società un utile di 21 milioni di euro, con l'assicurazione che, in caso di mancati introiti derivati dal calo del materiale inquinato da depurare, sarebbe intervenuta a ripianare la differenza, tolta un'alea del 5 per cento.

Del tutto vano è stato il successivo tentativo della regione di trasferire i fanghi inquinati nella cassa di colmata di Mira, a causa dell'opposizione del suddetto comune.

Nel frattempo, SIFA utilizza l'area dei cosiddetti "23 ettari" per la raccolta dei fanghi inquinati ("oltre Colonna C"), scavati dai canali navigabili e il Molo Sali, per la raccolta dei sedimenti non pericolosi che, tuttavia, non le garantiscono analoga redditività, a fronte di un investimento di altri 121 milioni di euro, peraltro, parzialmente coperti da contributi regionali. Allo stato, si assiste a un contenzioso tra la regione Veneto e la società consortile SIFA, che ha cercato invano di reperire altre forme di compensazione dei mancati guadagni, mediante accordi integrativi, che però non hanno sortito l'effetto desiderato.

5. La Città metropolitana di Venezia

Massimo Gattolin, dirigente alle politiche ambientali della città metropolitana di Venezia, subentrata nelle relative funzioni a seguito della legge n. 56 del 7 aprile 2014 (cosiddetta legge Delrio) e della legge regionale n. 19/2015, nel corso dell'audizione del 27 novembre 2014, ha illustrato la relazione a sua firma (doc. 68/2), osservando, in via generale, che l'amministrazione provinciale, al fine di avviare un efficace contrasto all'illegalità ambientale, ha promosso, da alcuni anni, un sistema di protocolli d'intesa con tutte le forze di polizia che si occupano di ambiente (addirittura dieci corpi di polizia), mediante l'utilizzo delle risorse che derivano dall'applicazione delle sanzioni amministrative emesse in materia di gestione illecita dei rifiuti, che per legge hanno una destinazione vincolata. Parte di queste risorse, tramite i protocolli anzidetti, vengono messe a disposizione delle forze di polizia, per l'acquisto di strumentazioni utili all'esecuzione di un più efficace controllo del territorio.

Tale sistema, denominato "tavolo tecnico di coordinamento" lavora sotto l'egida della procura della Repubblica in Venezia, che partecipa ogni tanto ai lavori, che consistono in incontri periodici

che si svolgono ogni tre o quattro mesi, in cui si affrontano le tematiche ambientali rilevanti e si programmano anche i controlli interforze sul territorio e su strada, in modo tale da creare un'osmosi di competenze tra i vari soggetti delle amministrazioni e della polizia giudiziaria. L'ottica è quella di razionalizzare - per quanto è possibile - il sistema dei controlli e, in qualche modo, renderlo il più efficace possibile con le poche risorse a disposizione.

In questa prospettiva, la provincia di Venezia, lavorando anche con i corpi di polizia locale, ha attivato una convenzione con la quasi totalità dei comuni del veneziano, allo scopo - oltre che di favorire le attività formative di questi corpi di polizia - di attribuire le attività più specialistiche ai corpi di polizia nazionali, lasciando ai corpi di polizia locale le attività di controllo e di sorveglianza del territorio, in modo da rendere minori gli impatti.

Osserva il dottor Gattolin che una delle maggiori criticità è rappresentata dall'attività svolta dagli impianti di recupero di materia, che - purtroppo - nella pratica tali non sono, ma che tendono a proliferare in modo abnorme nella provincia di Venezia e, più in generale, nel Veneto innescando fattispecie criminose, mediante l'arbitrario cambio del codice CER, che continua a comportare una lunga teoria di procedimenti penali, alcuni tuttora in corso.

Peraltro - osserva ancora il dottor Gattolin - il più delle volte, il comportamento scorretto nella filiera parte sin dalla fase di produzione del rifiuto, posto che il produttore non rispetta le regole del deposito temporaneo e gestisce i propri scarti, senza attuare la necessaria differenziazione, sicché l'impianto di destinazione li riceve con una codifica che non è rappresentativa del rifiuto.

A ciò si aggiunge il comportamento scorretto del gestore dell'impianto, il quale sottopone i rifiuti a un trattamento di recupero fittizio, dal quale risulta una percentuale minima di recupero (spesso, inferiore al 10 per cento), ma poi destina in discarica quasi tutto l'intero carico, qualificandolo come sovvallo della selezione, in modo da usufruire del pagamento della ecotassa in misura ridotta, secondo una disposizione regionale, che stabilisce tale agevolazione.

Più spesso - ha proseguito il dottor Gattolin - accade che il conferimento a impianti di recupero, correttamente, posto quale obiettivo strategico dalle stesse norme comunitarie, diventa pericolosamente potenziale occasione e, in alcuni casi attività certa, per occultare, introducendo in maniera illecita rifiuti che recuperabili non sono, con la conseguenza di veicolare nei cicli di produzione contaminanti non presenti nelle materie prime sostituite o nell'essere messi a contatto con matrici sensibili (suolo e sottosuolo), nel caso di materie "recuperate" (MPS), utilizzate nel campo delle costruzioni.

Ancora, altro aspetto di grande rilievo è la valutazione dell'effettiva capacità di un impianto di recuperare i rifiuti che vengono introitati, evitando pratiche volte a camuffare, dietro un presunto trattamento, quella che è una mera diluizione degli inquinanti presenti nel rifiuto.

Il caso eclatante, di cui si dirà di seguito, è quello della C&C e di numerosi altri gestori di impianti di trattamento di rifiuti speciali, pericolosi e non, laddove dietro al meccanismo del recupero si portavano dentro anche rifiuti speciali pericolosi.

I vantaggi ottenuti da questo tipo di comportamento sono molteplici, ma riconducibili sostanzialmente al risparmio ottenuto nel non sostenere i costi del corretto trattamento, sia esso di smaltimento o di recupero. II tema riveste una notevole importanza in considerazione della vastità della sua portata, connessa agli ingenti quantitativi di aggregati riciclati impiegati nei cantieri delle grandi opere o, comunque, prodotti in filiere che presentano tali criticità.

Con riferimento agli aspetti sopra posti in evidenza, osserva il dirigente alle politiche ambientali della provincia di Venezia che, al fine di contrastare efficacemente tali pratiche elusive, già nella fase di valutazione preventiva (rilascio di autorizzazioni), è opportuna e, anzi, assolutamente necessaria una semplificazione delle norme in materia, esplicitando i principi che si intendono preservare.

Ad esempio, andrebbe definito con chiarezza, che si può arrivare a recupero, soltanto dopo la sottrazione dei contaminanti, stabilendo limiti opportuni su eventuali diluizioni ammissibili (per sostanza e/o concentrazione) ovvero chiarendo esplicitamente che tale pratica va evitata in ogni caso. Nella normativa attuale, infatti, tale principio di salvaguardia non è chiaramente stabilito.

Correttamente, il dottor Gattolin osserva che, al fine di contrastare l'insediamento di impianti a tecnologia di basso livello e favorire invece impianti che investono a tecnologia più elevata, sarebbe utile un riferimento normativo sul confine tra trattamento di recupero e trattamento di smaltimento, ovvero una percentuale minima di recupero, oltre la quale il trattamento non può dirsi appartenente alla filiera del recupero, ma diventa piuttosto un pretrattamento effettuato su un rifiuto destinato allo smaltimento.

In questo modo, già nella fase del controllo preventivo, ovvero nelle valutazioni connesse al rilascio di un'autorizzazione, vi sarebbero gli strumenti per limitare il proliferare di impianti "di facciata", che in un mercato sano non sarebbero competitivi.

Si inserisce in tale contesto la questione della cessazione della qualifica di rifiuto, cosiddetta *end of waste* (eow), che riveste una particolare importanza, per il fatto che manca una procedura unica, sicché accade che vi sono materie prime secondarie, che ciascun operatore si inventa a livello locale, con conseguenti distorsioni del mercato.

6. La cessazione della qualifica di rifiuto (*end off waste*) e il caso della Veneta Raw Material

La procedura generale

In generale la città metropolitana di Venezia (subentrata nelle relative funzioni a seguito della legge Delrio e della legge regionale Veneto n. 19/2015) acconsente alla cessazione della qualifica di rifiuto, mediante autorizzazioni ai sensi dell'articolo 208 del testo unico ambientale, facendo tuttavia esclusivo riferimento:

a. ai regolamenti comunitari già emanati;

b. ai regolamenti nazionali, che siano stati comunicati alla Commissione europea;

c. alle "caratteristiche delle materie prime seconde e/o dei prodotti ottenuti" come indicate nel punto 4 di ciascuno dei paragrafi dell'All.1, sub All.1 al D.M. 5 febbraio 1998 e, eventualmente, discostandosi, previa idonea istruttoria, dallo stesso D.M. per quanto riguarda la provenienza dei rifiuti, la tipologia dei rifiuti e l'attività di recupero.

Allo scopo di ampliare tale possibilità, è dunque necessario valutare l'opportunità di acconsentire alla cessazione della qualifica di rifiuto, in mancanza di specifici criteri comunitari e nazionali, avviando una procedura "caso per caso", che ne verifichi comunque il rispetto di quelli generali stabiliti nell'articolo 184 *ter* del codice ambientale:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;

b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

Una tale procedura può a sua volta portare all'individuazione di un caso specifico per una tipologia di rifiuto del tutto nuova oppure a una che preveda l'ampliamento delle caratteristiche, già previste con modalità più restrittive dal D.M. 5 febbraio 1998.

In ogni caso, al termine del proprio procedimento, sarà possibile per lo Stato membro decidere quando per tale tipologia un determinato rifiuto cessi di essere tale e quindi comunicare tale decisione alla Commissione europea.

La vicenda della Veneta Raw Material srl

In tale contesto, si inserisce la vicenda della Veneta Raw Material srl, con sede in via Bastiette a Mira (VE), che aveva un deposito di circa 700.000 tonnellate di ceneri di pirite, segnalato

dall'ARPA Veneto (doc. 75/2). Il sito è stato sottoposto, oltre che a importanti iniziative giudiziarie, anche a varie azioni amministrative volte a definire una soluzione che permettesse il risanamento dell'area; ogni tentativo si è ripetutamente scontrato con la determinata contestazione della qualifica di rifiuto per le ceneri di pirite da parte della Società proprietaria del deposito.

Nel frattempo, in particolare con cadenza dal 2008, l'ARPA Veneto ha effettuato numerosi sopralluoghi e verifiche ambientali nel sito, soprattutto, in relazione alla percolazione nei canali limitrofi e fino alla laguna di Venezia delle acque di dilavamento contaminate provenienti dal deposito.

Nel tentativo di risolvere la situazione, senza ulteriori oneri per le pubbliche amministrazioni (oltre a quanto speso dal comune di Mira per l'allontanamento di acque meteoriche contaminate), nel 2011, è stata perseguita anche la via di un accordo di programma coordinato dalla regione Veneto e con la partecipazione degli enti interessati e della società. Lo scopo era quello di dare prospettiva all'Azienda, che asseriva di avere un mercato, di poter lavorare le ceneri, vincolando tale possibilità a un progetto di bonifica e alla prestazione di idonee garanzie finanziarie. L'ipotesi di accordo partiva comunque dall'assunto che le ceneri sono rifiuto, di cui avrebbe dovuto essere autorizzato il trattamento in loco (recupero). L'accordo non è andato comunque a conclusione, non ritenendo la stessa Società ad un certo punto più possibile aderirvi.

Considerata la situazione di particolare criticità ambientale riscontrata durante i vari sopralluoghi effettuati, l'ARPA Veneto, con nota del 29 marzo 2013, prot. n. 35216/2013/RA, ha invitato gli enti interessati e il rappresentante legale della società a un sopralluogo congiunto, da effettuarsi in data 2 aprile 2013, presso il deposito e nelle aree limitrofe ad esso, al fine di una valutazione congiunta dell'evidente stato di degrado.

A seguito dell'attività di verifica e delle conseguenti denunce, la Veneta Raw Material srl ha provveduto a riavviare il percorso individuato con un accordo di programma, presentando direttamente alla provincia di Venezia un progetto per l'allontanamento delle ceneri-rifiuto mediante recupero delle stesse.

La regione Veneto, nel frattempo, individuata quale competente all'approvazione dei progetti di bonifica nel Bacino scolante della Laguna di Venezia, valuterà il successivo progetto di bonifica dei suoli e, previo completamento degli accertamenti di ARPAV in corso, delle acque.

Quindi, nel mese di dicembre 2013, la società ha presentato istanza di autorizzazione al solo recupero di tali rifiuti in provincia, in particolare, volta all'ottenimento del giudizio di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi dell' articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il complesso procedimento si è concluso con il provvedimento provinciale (prot. 97454 del 20/11/2014), che ha autorizzato il recupero delle ceneri-rifiuto presenti presso il deposito di Mira, alle specifiche del paragrafo 13.18 *bis* punto 3 dell'allegato, 1 sub allegato 1 al D.M. 05 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Tuttavia la Veneta Raw Material riteneva restrittivo il campo di applicazione del suddetto D.M. e, dunque, non sufficiente per poter allontanare la rilevante quantità di ceneri verso il circuito della produzione di cemento, anche all'estero.

Al fine di ampliare tali possibilità di mercato, indifferenti - come la società sostiene - alla variabilità tipica dei componenti chimici delle ceneri, la Veneta Raw Material ha ritenuto di richiedere di derogare dalle specifiche individuate dallo stesso D.M. 5 febbraio 1998 per le ceneri di pirite e, con istanza (prot. 107778 del 23 dicembre 2014) indirizzata al Ministero e alla provincia, ha richiesto l'attivazione della procedura "caso per caso" per la definizione dei criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto di ceneri di pirite, finalizzata in fase iniziale alla cessione a cementifici.

A tal proposito il Ministero dell'Ambiente, con nota proprio prot. n. 7945 del 06.07.2015, rilevava l'opportunità di uno specifico approfondimento tecnico sulla possibile applicazione della procedura *end of waste*, ai sensi dell'artonnellate 184 ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle ceneri di pirite stoccate in deposito. Con la stessa nota il Ministero comunicava anche la disponibilità ad approfondire ogni utile applicazione dell'artonnellate184-ter già richiamato, richiedendo una valutazione in merito a Città metropolitana, Regione Veneto e ARPAV.

Dando seguito a tale disponibilità la Città metropolitana di Venezia ha indetto un'apposita circonferenza dei servizi con ARPAV e Regione Veneto. I lavori della conferenza di servizi si sono infine conclusi lo scorso 23 marzo 2016, con provvedimento (prot. 30135/16) in data 8 aprile 2016, che ha approvato un documento denominato "Valutazione dell'applicazione dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al caso delle ceneri di pirite depositate presso siti industriali dismessi o altre aree". Il citato provvedimento conclusivo è stato trasmesso alla successiva valutazione del Ministero dell'ambiente (prot. 31873/16).

Nel frattempo il vigente provvedimento di autorizzazione ottenuto e ogni altra successiva comunicazione della Società volta alla sospensione dell'autorizzazione provinciale in attesa del pronunciamento del Ministero è stato, comunque, sempre subordinato all'obbligo più volte ribadito che le attività volte alla messa in sicurezza del sito (sopra e sottosuolo), coordinate per ragioni di coerenza con le operazioni del progetto di recupero delle ceneri di pirite, non dovranno in alcun modo subire ritardi relativi al posticipo dell'avvio delle attività di trattamento.

A sua volta, la Veneta Raw Material srl sta provvedendo alla messa in sicurezza di emergenza idraulica del sito, in modo da evitare l'ulteriore dispersione di acque contaminate, in attesa del provvedimento ministeriale, che auspicabilmente certifichi la cessazione della qualifica di rifiuti, fuori delle ipotesi del D.M. 5 febbraio 1998, che le consenta di avviare a recupero materia le ceneri di pirite, anziché inviarle in discarica per rifiuti pericolosi.

Conclusioni

A questo proposito, si può anticipare che una simile procedura caso per caso ha i seguenti punti caratterizzanti:

• Necessità di aggiornare taluni parametri merceologici, relativi alla presenza di determinati composti, in relazione a quanto previsto nel D.M. 5 febbraio 1998 e a quanto le imprese del settore cementiero sarebbero effettivamente in grado di trattare (oggetto specifico della procedura di cessazione della qualifica di rifiuto - *end of waste*);

• Presenza di sostanze (composti dell'arsenico) che in determinate concentrazioni classificano comunque il prodotto ottenuto come pericoloso (secondo regolamento REACH); questo può rendere meno appetibile il materiale ottenuto da parte dell'industria del cemento e non tanto per gli impatti ambientali e sulla salute (le concentrazioni con cui vengono utilizzate negli impianti sono talmente basse da poter essere tranquillamente controllate con i sistemi di presidio ambientale già in uso), quanto per le difficoltà gestionali indotte dal regolamento sull'uso delle sostanze pericolose;

• Il riconoscimento di una opportuna procedura di campionamento e analisi per la verifica del rispetto dei requisiti di *end of waste*, al fine di applicare quanto previsto dall'articolo 184 *ter* comma 2 ("l'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni").

7. I siti contaminati

Il prefetto di Venezia, Domenico Cuttaia, nel corso dell'audizione svolta il 27 novembre 2014 innanzi alla Commissione, così come nella relazione depositata (doc. 37/1), ha posto in evidenza alcune criticità, come di seguito rappresentate.

7.1 *Siti del polo chimico di Porto Marghera*

Tra le società di Porto Marghera, la relazione del prefetto segnala, per i possibili rischi di inquinamento ambientale, la situazione della Vinyls Italia spa (ex- EVC european Vinyls Corporation International), società che produceva Polivinilcloruro-PVC, dichiarata fallita dal tribunale di Venezia, nel 2014. Il predetto stabilimento Vinyls, posto all'interno del SIN di Porto

Marghera, non è più considerato azienda a rischio di incidente rilevante, ai sensi del decreto legislativo n. 334/99.

Malgrado ciò, permane il rischio di inquinamento ambientale, derivante dalla tracimazione, in caso di precipitazioni, delle acque clorurate all'interno della laguna di Venezia, sito dichiarato di massimo livello di protezione, nazionale ed internazionale (UNESCO).

Il Ministero dell'ambiente, nel porre in evidenza che l'area Vinyls è compresa nel progetto unitario di bonifica delle acque di falda delle aziende consociate del petrolchimico di Marghera - Sito di Interesse Nazionale - ha specificato che per i soggetti beneficiari in tale ambito, gli interventi prioritari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi, le modalità e il trasferimento delle relative risorse sono disciplinati dal "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", adottato con D.M. 18 settembre 2001, n. 468 e ss.mm., in attuazione della legge n. 468/1998.

Il Ministero dell'ambiente ha ritenuto che non sussistono motivi ostativi all'utilizzo, per gli interventi di messa in sicurezza di emergenza in area Vinyls di parte delle risorse disponibili di cui al D.M. 18 settembre 2001, n. 468, con la precisazione che, ai sensi dell'articolo 5 del citato D.M. 468/2001, l'amministrazione regionale dovrà successivamente esercitare l'azione di rivalsa per il recupero delle somme utilizzate per detti interventi.

La regione del Veneto ha destinato la somma di euro 3.565.650,00 per l'esecuzione del piano di emergenza redatto dal curatore del fallimento della Vinyls, "in via sostitutiva e in danno del soggetto inadempiente", individuando quale ente attuatore la società partecipata Veneto Acque spa.

In tale contesto, il comune di Venezia è stato incaricato a definire, con il supporto tecnico degli organi di vigilanza preposti, gli interventi prioritari che dovranno costituire oggetto del capitolato tecnico del bando di gara, in corso di elaborazione.

Comunque, la situazione è tutt'altro che tranquilla, posto che il direttore del dipartimento area provinciale di Venezia, Loris Tomiato, nell'audizione del 28 novembre 2014, ha dichiarato che, a partire dal 7 dicembre 2014, le maestranze dell'ex EVC avrebbero smesso di effettuare attività di controllo e di presidio sul sito, dove sono tuttora presenti circa 150 tonnellate di dicloroetano e una serie di altri contaminanti che, se non più presidiati dai lavoratori della società fallita, potrebbero rappresentare, nell'assenza di interventi immediati, un grave problema ambientale causato da piogge e trascinamenti vari. In ogni caso, sono necessari interventi di messa in sicurezza e di bonifica, dal momento che la società IPP, incaricata dello smantellamento degli impianti, non può procedere a tale operazione prima che gli impianti vengano svuotati e bonificati.

Attualmente, vi sono emungimenti individuali che vengono collettati all'impianto di depurazione delle acque reflue PIF (Progetto integrato Fusina), affidato alla società SIFA, a

partecipazione pubblica, ovvero all'impianto della Deruracque, che è una società privata, o ad altri impianti.

7.2 ***Smaltimento di contenitori ecologici modello "ENEA-RWC 3.09 (tipo Casagrande)***

La prefettura di Venezia, in linea con le indicazioni fornite dal Ministero dell'ambiente, ha adottato, in data 4 luglio 2014, un decreto di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, per la rimozione e lo smaltimento di 67 contenitori ecologici, modello "ENEA – RWC 3.09" (tipo "Casagrande"), contenenti rifiuti radioattivi derivanti dalla demolizione dell'impianto di produzione dell'acido fosforico della società ex Agricoltura spa, dismesso da oltre 20 anni.

Tali contenitori, situati in Porto Marghera, Via delle Industrie, in un'area di proprietà della società Immobiliare Veneziana srl saranno successivamente smaltiti presso gli impianti autorizzati, individuati da una società partecipata dell'ENI, la Syndial spa, conformemente alle prescrizioni dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA.

In particolare, l'intervento della Syndial spa prevede le seguenti principali fasi operative:

- la realizzazione di una struttura confinata, di tipo statico-dinamico, dove verranno effettuate le attività di apertura dei contenitori "Casagrande";

- la verifica iniziale dei contenitori "Casagrande" all'interno della struttura confinata, con l'apertura, l'estrazione dei residui, la selezione/cernita, la costituzione di lotti omogenei per tipologia di materiale, il campionamento ai fini della caratterizzazione chimico/fisica e radiometrica e il riconfezionamento in idonei contenitori;

- il deposito in un'area limitrofa alla struttura confinata, in attesa dei risultati delle analisi chimico-fisiche e radiometriche, in funzione della corretta classificazione dei residui, ai fini della loro successiva gestione;

- il carico di automezzi e il trasporto dei materiali verso impianti di recupero/smaltimento situati sul territorio nazionale e in alcuni Paesi dell'Unione europea.

7.3 ***Siti contaminati dall'amianto***

Altre criticità sono state rappresentate dall'ARPA Veneto che, nella relazione in atti (doc. 75/2), denunzia l'esistenza di una serie di siti contaminati, a causa della presenza dell'amianto sia nel territorio regionale, sia in particolare in quello veneziano, in conseguenza di dismesse attività industriali, soprattutto a seguito di fallimenti, con conseguente carico sugli enti pubblici dei costosi interventi di bonifica.

Il problema dell'amianto resta tra quelli in primo piano non solo per i numerosi edifici, pubblici e privati ancora da bonificare, ma anche per i casi di abbandono rilevati a livello

provinciale e per le difficoltà spesso riscontrate di interpretare e applicare in modo univoco la normativa di riferimento.

Le criticità rilevate sono riconducibili principalmente alla presenza di materiali contenenti amianto, ad esempio in manufatti o in frammenti dispersi nel terreno naturale, che configurano il richiamo ai procedimenti e alle metodologie propri degli interventi di bonifica finalizzati a ripristinare la matrice suolo in condizioni naturali, mediante la decontaminazione dai materiali contenti amianto.

Sono diversi i siti in cui sono stati rinvenuti frammenti di amianto frammisti con genesi diversa in terreni o in aree soggette a riporto di materiali inerti, tra i quali meritano di essere menzionati i seguenti:

7.3A - *L'autoparco di via Drizzagno, Scorzè*

La vicenda è partita nel 2009 quando, a seguito dell'attività di polizia giudiziaria, è stato accertato che il basamento del piazzale dell'autoparco anzidetto, per circa 24000 metri quadri, era stato realizzato con "mistone" riciclato derivante da tre diversi impianti di recupero inerti. Parte del materiale conferito è risultato contaminato da amianto, che era stato frantumato nelle fasi di recupero a monte. Dopo una complessa vicenda amministrativa, su proposta della società gestrice dell'area, è stato proposto, approvato e realizzato un progetto di decontaminazione di tutto il "manufatto" (sottofondo). Il procedimento si è concluso con la proposta di certificazione ARPA Veneto del sito a seguito avvenuta bonifica ad ottobre 2012.

7.3B - *Il cantiere del nuovo Palazzo del Cinema al lido di Venezia*

Il cantiere è stato realizzato nel 2010, sotto la gestione commissariale per gli interventi di protezione civile (150 anni dell'Unità d'Italia), e si è proceduto all'asportazione dei rifiuti contenenti amianto, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel 2012 i lavori sono stati interrotti, senza completare il progetto come approvato (non è stato realizzato il nuovo palazzo del cinema), a motivo dell'elevato costo di smaltimento dei terreni di scavo con presenza di amianto riscontrato in quantità notevoli. Tuttavia, in considerazione della continua presenza di frammenti di amianto nella sabbia sul fondo scavo alla quota raggiunta, il proponente ha chiesto di procedere a messa in riserva permanente (MISP) dell'area. La proposta è stata approvata dalla direzione progetto Venezia della regione Veneto all'inizio del 2012 e, attualmente, il MISE (messa in sicurezza di emergenza) è ancora in atto.

7.3C - *Il cantiere città della moda Fiesso d'Artico*

Si è proceduto all'asporto e allo smaltimento di tutti i materiali contenenti amianto utilizzati per la creazione di piste di cantiere nell'area dove erano iniziati nel 2009 i lavori per la realizzazione della "Città della Moda" e il cantiere è stato chiuso nel 2010.

7.3D - *La Clodiainvest srl località Brondolo Chioggia*

La vicenda è partita nel 2010, a seguito sequestro dell'area per la presenza di rifiuti derivanti da demolizione e, in particolare, di amianto, utilizzati per l'imbonimento di un'area destinata alla realizzazione di capannoni commerciali/artigianali. Dopo una vicenda amministrativa complessa, di competenza inizialmente del comune di Chioggia, alla fine dell'anno 2013, è stato approvato dalla regione (direzione Progetto Venezia) il progetto di messa in sicurezza permanente del sito (MISP), non essendo né economicamente, né dal punto di vista sanitario-ambientale perseguibile la strada della rimozione completa dei materiali di riporto contenenti rifiuti di amianto presenti nel sito, come apportati nel corso del tempo e frantumati con escavatori e pale meccaniche.

7.3E - *Abbandoni vari presso il Lido di Venezia - Malamocco (interventi di rimozione a carico del comune).*

L'ARPA Veneto, in collaborazione con il comune di Venezia, ha dovuto eseguire numerosi sopralluoghi nel corso degli anni 2009, 2010, 2011, in relazione a ripetute segnalazioni di presenza di amianto nella zona costiera e sulla sabbia. Si trattava di ritrovamenti correlati ad abbandoni di amianto derivante dalla copertura delle capanne, a suo tempo utilizzate. La polizia Locale del comune di Venezia Delle ha denunziato i fatti all'autorità giudiziaria competente.

7.3F - *il Parco Don Sturzo Mestre (bonifica con parziale rimozione a carico del comune di Venezia).* L'area presenta abbandoni storici di rifiuti, tra cui anche l'amianto. Per tutta l'area, denominata "ex cave Casarin", essendo caratterizzata da presenza di rifiuti anche di origine industriale, risalente al periodo di sviluppo dell'industria chimica a Marghera, è stato approvato un progetto di bonifica, che prevede lo smaltimento delle frazioni di terreno con presenza di amianto, previa individuazione di dettaglio con griglia. L'ultima fase dei lavori è stata da poco appaltata dal comune di Venezia.

7.3G - *Incendi di impianti di gestione rifiuti o di rifiuti abbandonati.*

Altra criticità che ha interessato la provincia di Venezia, e non solo, deriva da incendi, dolosi o accidentali, relativi a ditte che gestiscono rifiuti o a rifiuti abbandonati, contenenti anche amianto. Negli anni 2012/2013, nella provincia di Venezia si sono verificati i seguenti incendi:

1. Eco Energy
2. Ideal Service
3. Tessera pista di motocross
4. Artuso Group srl
5. Nuova ESA
6. Discarica abusiva di S.Erasmo.

Alcune problematiche emerse in conseguenza a tali incendi sono riconducibili principalmente alla non conoscenza delle materie combuste, che possono contenere anche sostanze pericolose, come emerso nel caso di Eco Energy, dove una partita di rifiuti consisteva in polveri da pulizia impianto di formulazione fitofarmaci, o come per la Nuova Esa, dove nelle vicinanze dell'incendio erano deposti rifiuti contenenti pentosolfuro di fosforo, che non dovevano venire a contatto con acqua. In ogni caso, si tratta di eventi che implicano la necessità di analisi ad ampio spettro sia in aria che sui terreni di ricaduta, spesso oggetto di coltivazioni, con grande impegno di ore, campionamenti e analisi.

Inoltre, la presenza di coperture in materiale contenente amianto nelle strutture coinvolte nell'incendio rende particolarmente critico l'evento, per la possibile dispersione in aria di fibre, nel corso della fase di "smussamento" di tali coperture, da parte dei VVF, per riuscire a spegnere i focolai residui, come è successo nel caso della Ideal Service di Ballò.

Aggiungasi infine che la presenza dell'amianto rende inoltre molto critica la fase successiva di rimozione dei rifiuti per la bonifica dell'area, in quanto è difficile asportare i rifiuti non pericolosi garantendo al contempo la non presenza di amianto.

7.3H- *Abbandono di rifiuti per cessata attività o fallimento*

Nella relazione dell'ARPA Veneto vengono menzionate alcune situazioni concernenti aree industriali dismesse, che una volta abbandonate, sono divenute discariche a cielo aperto.

Si tratta di una criticità comune al territorio regionale e presente anche in quello veneziano, legata alle dismesse attività industriali o a fallimenti, dove a carico degli enti pubblici rimangono i costosi interventi di bonifica. E' fondamentale garantire il ripristino agli usi legittimi delle aree industriali dismesse, aree che purtroppo spesso, una volta recuperati i materiali di valore, restano abbandonate diventando discariche a cielo aperto.

A tale proposito, vengono citate le operazioni di intervento e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti presenti presso l'area ex Sirma, industria di refrattari, in via della Chimica n. 4 - Marghera, di cui si è detto. Si tratta dello sgombero di un'area di oltre 20 ettari, la metà dei quali occupata da

capannoni industriali, da rifiuti sia non pericolosi, sia pericolosi, compresi materiali contenenti amianto, nel rispetto delle leggi ambientali per la tutela dell'ambiente e della salute.

Analoga situazione ha imposto l'intervento di messa in sicurezza del sito dell'impianto ex Nuova Esa di Marcon (dove è divampato anche un incendio), con l'avvenuta rimozione e smaltimento di rifiuti contenenti pentasolfuro di fosforo e l'attuazione del "piano di rimozione e smaltimento" dei rimanenti rifiuti pericolosi/non pericolosi.

Vi è poi la problematica di abbandono di rifiuti dell'impianto C&C a Malcontenta di Mira in provincia di Venezia, affrontato tramite intervento sostitutivo degli enti pubblici (comune e provincia). Di queste ultime vicende si parlerà più diffusamente di seguito, posto che la chiusura e l'abbandono dei siti sono la conseguenza di alcuni procedimenti penali, scaturenti dalla violazione della normativa ambientale, e della successiva dichiarazione di fallimento delle società che gestivano gli impianti.

Comunque, le situazioni - come sopra rappresentate - sono meramente esemplificative, posto che nella provincia di Venezia i siti da bonificare ammontano a n. 439, di cui n. 113 riguardano punti vendita carburante, e sono di dimensioni variabili. Sulla base alle attività svolte nel 2013 dal dipartimento ARPA provinciale di Venezia la relazione dell'ARPA Veneto conclude, richiamando i seguenti dati:

• n. 215 pareri autonomi e in sede di conferenza di servizi (contributo istruttorio), sia in ambito di bacino scolante la laguna di Venezia, sia in sede di singoli comuni;

• n. 371 controlli con prelievo di campioni di acque e terreni;

• n. 10 controlli su attività di gestione rifiuti da siti contaminati (comprensive di pratiche sottoservizi).

8. Alcune criticità di sistema

La relazione dell'ARPA Veneto del 26 novembre 2014 (doc. 75/2) pone in evidenza alcune ulteriori criticità, rappresentate da:

8.1 - *Rifiuti da costruzione e demolizione (C&D).*

A seguito di attività di controllo presso alcuni impianti di recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), in regime di comunicazione, è emersa l'esigenza di un approfondimento in merito alla codifica di tali rifiuti riferita alla necessità, nel caso di codici a specchio, di effettuare delle analisi, difficilmente realizzabili nel caso di modeste quantità.

A tale proposito, sono state date alcune indicazioni operative dalla provincia di Venezia, in accordo con l'ARPA Veneto e con il tavolo tecnico delle forze di polizia, indicazioni riprese e

sviluppate in una linea guida organica di ARPA Veneto, successivamente, adottata della regione Veneto con DGRV n.1773/2012.

Tale provvedimento definisce i criteri e le modalità per la demolizione selettiva, che garantisce una separazione all'origine dei rifiuti, evitando possibili contaminazioni.

Infine, l'ARPA Veneto pone in evidenza che i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), per loro intrinseca natura, presentano condizioni di pH estremo (ph>11,5), riconducibili alla presenza di cemento.

Come si è sopra detto, tale situazione, nell'attuale non chiarezza normativa in tema di classificazione rifiuti corrosivi e irritanti, comporta l'obbligo di esperire analisi molto costo se per dimostrare la non pericolosità (test in vitro su pelle sintetica), che nella generalità dei casi danno esito negativo (non pericoloso). E, tuttavia, accade che, se non si procede con tale verifica, il rifiuto deve essere necessariamente classificato come pericoloso, con tutte le conseguenze del caso (smaltimento in discarica per rifiuti pericolosi di rifiuti provenienti da C&D che, se pericolosi per il solo pH, oggettivamente non necessitano di tali precauzioni).

8.2 - *Impianti di recupero rifiuti metallici - rame.*

Le attività di controllo sugli impianti di recupero metalli, autorizzati sia in procedura ordinaria sia in procedura semplificata, hanno posto in evidenza il problema relativo al conferimento da parte dei privati di rifiuti metallici in particolare di rifiuti in rame, un tema quest'ultimo particolarmente critico soprattutto per molte polizie locali e per la polizia ferroviaria, in quanto collegato ad attività malavitose e ai numerosi furti riscontrati negli ultimi anni. In questi casi risulta difficile tracciare correttamente la provenienza di questi rifiuti. Si rendeva, pertanto, necessaria una armonizzazione tra la norma ambientale e quella in materia di commercio in forma ambulante con delle indicazioni normative in merito alla corretta applicazione dell'esclusione dagli adempimenti in materia di rifiuti previsto dall'articolo 266, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Di conseguenza, molto opportunamente, è intervenuto sul punto il legislatore, con la recente legge 28 dicembre 2015 n. 22, in vigore dal 2 febbraio 2016, di cui si è detto.

8.3 - *conglomerati - aggregati riciclati legati e non - sottofondi stradali.*

La problematica della verifica dei prodotti per rilevati stradali, derivati anche dal riutilizzo di rifiuti che hanno cessato tale qualifica, è nota ed è molto sentita in relazione ai controlli sulle grandi opere in costruzione. Il D.M. 5 febbraio 1998, che definisce i criteri di riutilizzo di rifiuti sottoposti a operazioni di recupero, risulta una norma non più adeguata alle problematiche emerse negli ultimi

anni e alle attività di recupero poste in essere e all'esigenza di sostenere il recupero, garantendo le necessarie tutele ambientali, come si è visto nella vicenda della Veneta Raw Material srl.

E' necessario un aggiornamento normativo per meglio definire sia le caratteristiche dei rifiuti avviati a recupero di materia finalizzato alla produzione di aggregati e conglomerati, cementizi e bituminosi, sia le caratteristiche dei prodotti di recupero ottenuti, questi ultimi classificati in funzione della loro coesione e delle modalità di produzione (in impianto di recupero) in prodotti non legati e prodotti legati con legante idraulico o bituminoso. Fondamentale è altresì definire puntualmente le attività di recupero attraverso le quali avviene questo passaggio.

La DGRV n. 1060/2014 ha definito il quadro delle norme UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) di riferimento per i prodotti per l'edilizia derivati dal recupero dei rifiuti, così detti inerti, e questo rappresenta un primo passo per dare indicazioni chiare al settore del recupero dei rifiuti, cosiddetti "inerti", che rappresentano dal 30 al 50 per cento del totale dei rifiuti speciali prodotti e che, in base agli obbiettivi comunitari, devono essere avviati al recupero di materia almeno per il 70 per cento. L'attività di controllo sulle grandi opere effettuata da ARPA Veneto ha interessato l'intera filiera e, con riguardo agli impianti di recupero dei materiali inerti, ha posto in evidenza taluni problemi di difformità rispetto ai dettami dell'autorizzazione, già segnalate agli enti competenti, con particolare riferimento alla ditta Cosmo, nel comune di Noale.

9. Il porto di Venezia

Il comandante della capitaneria di porto di Venezia, Tiberio Piattelli, nel corso della suddetta audizione, ha riferito che la direzione marittima di Venezia ha la giurisdizione sul litorale della regione del Veneto dalla foce del Tagliamento, al Nord, alla foce del Po di Goro, al Sud, per circa 160 chilometri. Da essa dipendono, al Nord, la capitaneria di porto del compartimento marittimo di Venezia, con i dipendenti uffici circondariali marittimi di Jesolo e Caorle, e la delegazione di spiaggia di Bibione e, a Sud, la capitaneria di porto di Chioggia, con i dipendenti uffici locali di Porto Levante, di Pila, di Porto Tolle e di Scardovari.

Nell'ambito dei compiti di sorveglianza e di accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali di rifiuti di cui all'articolo 193, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le capitanerie di porto di Venezia e di Chioggia, negli ambiti dei porti di giurisdizione, effettuano quotidianamente controlli negli ambiti portuali, espletando attività di monitoraggio costante del territorio sia dei porti, sia degli ambiti demaniali marittimi, sia degli specchi acquei antistanti.

Il porto di Venezia si sviluppa principalmente in due macroaree: il porto industriale di Marghera, che si estende per una superficie di circa 1.600 ettari, e il porto passeggeri della darsena

marittima di Venezia. Complessivamente, il porto di Venezia dispone di 80 banchine operative, per una lunghezza complessiva di circa 30 chilometri. Tale conformazione dell'area portuale rende complesso anche il monitoraggio delle operazioni commerciali nei 31 impianti portuali.

In particolare, entrando nello specifico dell'attività svolta, la capitaneria di porto si occupa dell'attività di controllo e di verifica sugli impianti portuali per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico, di cui al decreto legislativo n. 182 del 2003.

Per quanto concerne il porto di Venezia, l'autorità portuale nel 2006 ha predisposto un piano, approvato con la deliberazione del Consiglio regionale del Veneto n. 42 del luglio 2008, in forza del quale l'autorità portuale ha affidato in concessione il servizio di raccolta dei rifiuti solidi alla società Conepo e dei rifiuti liquidi alla società "Guardie ai fuochi del porto di Venezia soc. coop. per azioni", mentre le relative tariffe sono stabilite dall'autorità portuale.

Sulla base delle linee-guida impartite dal reparto ambientale marino del corpo delle capitanerie di porto presso il Ministero dell'ambiente, l'obbligatorietà e la disciplina specifica della materia sono disciplinate con ordinanza della capitaneria di porto. Viceversa, per quanto concerne il porto di Chioggia - dove non vi è un'autorità portuale - il piano di raccolta è stato approvato dalla capitaneria di porto, di concerto con la regione Veneto che, tuttavia, non ha ancora provveduto all'affidamento dei servizi per il circondario marittimo di Chioggia. Pertanto, nelle more, il servizio di raccolta rifiuti da bordo delle navi nell'ambito dei porti di Chioggia e di Porto Levante è regolamentato con ordinanza della capitaneria di porto e affidato a una società locale, la Doria Servizi ecologici srl, in forza di concessione quadriennale.

Nello specifico, i controlli delle capitanerie di porto vengono effettuati a bordo delle navi, con controllo dei documenti di bordo, ossia dell'*Oil Record Book,* del *Certificate of Sewage* e del *Garbage Management Plan*, di tutte le navi e, dopo l'accertamento visivo, nel caso in cui sorgono dubbi sulla tipologia del liquido che viene conferito, vengono prelevati dei campioni.

I campioni vengono fatti analizzare presso il laboratorio delle dogane ovvero presso il laboratorio dell'ARPA Veneto, per quanto riguarda i controlli dei fumi emessi dalle navi. Invero, un altro argomento molto dibattuto a Venezia, nell'ambito del problema delle grandi navi, è il problema dei fumi emessi dalle navi ritenuti inquinanti o che potrebbero essere tali, qualora non rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

L'amministrazione comunale, la capitaneria di porto di Venezia e l'autorità portuale, nell'ottica di ulteriormente salvaguardare la salute e ai fini anche della tutela ambientale della città e della laguna, hanno collaborato alla promozione di iniziative volte alla sottoscrizione di accordi volontari, denominati *Venice Blue Flag*, l'ultimo dei quali è stato sottoscritto nel 2013.

Con questo accordo le compagnie di navigazione si sono impegnate ad attenersi ai limiti previsti dalla normativa europea per le navi in banchina dello 0,1 per cento di contenuto di zolfo delle emissioni fin dall'ingresso in laguna. Invero, la normativa prevede determinati limiti nella quantità di zolfo nei carburanti marini per la navigazione in alto mare, per la navigazione negli ambiti delle acque territoriali e per la navigazione in porto. L'accordo ha trovato la spontanea adesione da parte delle compagnie di navigazione.

Nell'anno 2014 l'accordo non è stato rinnovato, ancorché le compagnie si siano comunque attenute al vecchio accordo. Si tratta di un accordo che sarebbe dovuto rientrare in un provvedimento, da emanarsi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello dell'ambiente, in una modifica del decreto Clini-Passera, concernente il tonnellaggio delle navi che potevano accedere in laguna. In tale provvedimento avrebbe dovuto essere inserita anche una norma per il tenore di zolfo delle navi che navigavano in ambito lagunare. Tuttavia il provvedimento interministeriale non è stato ancora emanato, sicché l'accordo non è stato rinnovato, ma di fatto viene tuttora applicato dalle compagnie.

Al riguardo, nel mese di marzo del 2012, la capitaneria di porto, l'autorità portuale e le dogane hanno stipulato una convenzione volta incrementare l'effettuazione delle analisi chimiche sui campioni di combustibile per uso marittimo prelevati dalle navi, sempre ai fini della prevenzione.

Sulla scorta di questi accordi, la capitaneria di porto ha effettuato numerosi campionamenti sui carburanti delle navi, che sono stati poi sottoposti a verifica presso il laboratorio dell'Agenzia delle dogane di Marghera.

Nello specifico, sono stati eseguiti n. 155 controlli nel 2012, n. 109 nel 2013 e n. 131 nel 2014, fino al mese di novembre. In questi tre anni sono state complessivamente riscontrate 5 irregolarità e sono state sanzionate due navi nel 2012, due nel 2013 e tre nel 2014, tutte concernenti navi da carico a Porto Marghera, mentre i controlli sulle navi passeggeri hanno avuto tutti esito negativo. Sul punto, il comandante della capitaneria di porto di Venezia, nel corso della sua audizione, ha riferito che costituisce ormai fatto notorio l'esistenza di tali controlli e che è indubbio il suo effetto deterrente, tanto che le navi "pizzicate" sono navi che battono sempre qualche bandiera un po' strana, per esempio isole Cayman o Cambogia, mentre nelle bandiere principali è stata verificata qualche irregolarità documentale, ma non sul tipo di carburante usato.

Sul punto, il comandante Piattelli ha riferito che, per quanto concerne il combustibile specifico, sono state elevate, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sanzioni amministrative da 15.000 a 150.000 euro, mentre per la mancata redazione della tenuta dei registri di bordo in materia di combustibile sono state elevate sanzioni che vanno da 1.500 a 9.000 euro.

Altra tematica riguarda i rifiuti a bordo delle navi, il cui mantenimento fino allo scalo successivo, purché dotato di impianti di smaltimento degli stessi, viene autorizzato solo nel caso in cui la capacità a bordo sia ancora dell'80 per cento, prima di giungere al prossimo scalo.

Di recente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare ha promosso due campagne nazionali di tutela ambientale per il potenziamento dei controlli lungo le coste, con particolare attenzione alle zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale. La direzione marittima ha coordinato al riguardo l'attività dei comandi e degli uffici dipendenti. La campagna è operata a livello nazionale.

Nell'ambito specifico dell'attività di controllo che è stata effettuata in mare, lungo le spiagge e negli ambiti portuali sono state comunicate 20 notizie di reato, sono stati effettuati 8 sequestri e sono state elevate 45 sanzioni amministrative per vari importi.

Per quanto concerne gli illeciti specificamente rilevati in materia di rifiuti, la capitaneria di porto ha denunciato una società della provincia di Padova per la gestione non autorizzata di rifiuti di origine animale, in particolare, di sottoprodotti della filiera della pesca (articolo 256 comma 1, lettera *a*, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152), effettuando altresì un accertamento presso uno stabilimento collegato in provincia di Brescia, accertamento che ha portato all'individuazione e alla conseguente denuncia di un deposito preliminare non autorizzato di questi sottoprodotti. Inoltre, è stato sanzionato un trasportatore per conto terzi di rifiuti liquidi a Venezia per irregolarità amministrative documentali.

È stata, poi, individuata la presenza di rifiuti ingombranti sull'area demaniale nell'isola di Pellestrina ed è stato interessato il comune per le azioni di rimozione dei rifiuti e, su delega della procura della Repubblica di Pordenone, in collaborazione con l'ARPA Veneto e con il nucleo operativo dei carabinieri, sono stati condotti accertamenti su un ripascimento non autorizzato in un tratto di litorale a Bibione. Gli esiti dell'attività di accertamento, che è tuttora in corso, sono stati riferiti all'autorità giudiziaria. Inoltre - ha proseguito il comandante Piattelli - l'ufficio locale marittimo di Jesolo, insieme al Corpo forestale dello Stato, ha svolto un'indagine sulla gestione di rifiuti derivanti dalla pulizia delle spiagge, che ha portato all'emissione di una notizia di reato per attività organizzata finalizzata sempre al traffico illecito.

Di recente, a seguito di un'apposita convenzione stipulata dal Ministero dell'ambiente con il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, anche Venezia è stata interessata a un'attività di controllo specifica sul SIN di Marghera. L'attività è stata appena iniziata, con la pianificazione di una serie di attività finalizzate sia al monitoraggio degli interventi di bonifica avviati dai soggetti pubblici e privati fin qui autorizzati, sia al contrasto di ulteriori azioni che costituiscano illecito ambientale. Le prime ispezioni hanno portato all'individuazione di un'area

utilizzata da ignoti come deposito di rifiuti di varia natura, tra cui ingombranti e speciali, e al sanzionamento di una nave che non dichiarava correttamente il quantitativo di rifiuti liquidi presenti a bordo.

In ultimo, la capitaneria di porto ha iniziato una collaborazione con il CNR-ISMAR nella campagna che deriva da un progetto comunitario, il *Life-Ghost.* Si tratta delle reti fantasma, abbandonate in mare, che rappresentano un problema non particolarmente visivo, ma effettivamente piuttosto sensibile nelle zone del veneziano e del chioggiotto. In queste zone ci sono le cosiddette *tegnùe,* riserve sottomarine tutelate a livello locale, dove spesso le reti si impigliano, vengono tagliate e rimangono in abbandono. Il progetto prevede il recupero di queste reti.

10. Le attività di contrasto

Nell'ambito dell'azione di contrasto ai reati ambientali e ai traffici illeciti di rifiuti, particolarmente significativa è anche l'attività della Guardia di finanza, che, attraverso la ricostruzione contabile, documentale e finanziaria delle rotte e delle transazioni effettivamente poste in essere, ha fornito un contributo determinante nell'individuazione e nella repressione di fenomenologie illegali di carattere ambientale.

II controllo della regolarità dei traffici di rifiuti è curato anche nell'ambito degli spazi doganali, con la verifica delle spedizioni che attraversano i confini nazionali. Tra le importanti iniziative, promosse da organismi sovra-nazionali, per la repressione dei traffici illeciti internazionali di rifiuti in aree portuali, si segnala l'operazione congiunta di polizia, approvata dal Gruppo Consiliare di *Law Enforcement* (LEWP), nell'ambito delle azioni da realizzare durante il semestre di Presidenza Italiana dell'Unione europea.

Le ordinarie attività di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza sono state ulteriormente implementate, anche attraverso la stipula di appositi accordi di collaborazione con la regione del Veneto e la provincia di Venezia. In particolare, la Guardia di finanza ha stipulato con la provincia di Venezia, in data 17 settembre 2014, un accordo di cooperazione e di reciproco scambio informativo, volto a migliorare l'efficacia dei controlli ambientali, mentre con la regione del Veneto e l'ARPAV è in corso di definizione una convenzione per l'esecuzione di un ampio progetto di monitoraggio ambientale, attraverso ricognizioni aeree, allo scopo di implementare un sistema conoscitivo e di controllo di potenziali presenze di amianto.

Il comandante provinciale della Guardia di finanza, Marcello Ravaioli, nel corso dell'audizione del 27 novembre 2014 e nella relazione depositata (doc. 41/2), ha riferito che l'azione complessivamente svolta sul territorio veneziano dal Corpo ha portato, durante il biennio 2013/2014, a 59 interventi operativi, che hanno consentito di riscontrare 58 violazioni e di

denunciare 21 persone, nonché di porre sotto sequestro oltre 5.800 tonnellate di rifiuti industriali, 49.3 tonnellate di metalli e rottami metallici, 3.3 tonnellate di oli esausti, 5 tonnellate di rifiuti speciali, 1.5 tonnellate di vernici speciali, aree demaniali per 44.527 metri quadri e terreni privati per 3.550 metri quadri.

Nell'ambito, poi, del contrasto alla pesca abusiva in Laguna di vongole e della relativa commercializzazione, considerati i notevoli interessi economici del settore e i potenziali rischi per la salute pubblica, connessi alla commercializzazione di molluschi prelevati in aree interdette alla pesca, fortemente inquinate, sono stati eseguiti 165 interventi, che hanno portato alla verbalizzazione di 229 soggetti e al sequestro di circa 48 tonnellate di molluschi e altri prodotti ittici.

Tra le operazioni di maggior rilievo, poste in essere dalla Guardia di finanza, il comandante Ravaioli ha indicato, oltre quella posta in essere dalla Compagnia di San Donà di Piave, nel mese di marzo 2014, che ha individuato e sequestrato, con la denuncia del responsabile, un'area privata di 3.400 metri quadri. adibita a discarica, dove erano depositati 5.600 tonnellate di materiali inerti e pericolosi, due operazioni e, cioè, l'operazione "Alcione" e l'operazione "Laguna Reset".

Nell'ambito della prima operazione, il reparto operativo aeronavale di Venezia, a partire dal mese di marzo 2012, ha avviato un piano di controlli sistematici in tutta la gronda lagunare, sulle aree demaniali di competenza dell'agenzia del demanio, dell'autorità portuale, del magistrato alle acque, del Genio Civile e dei comuni interessati.

L'iniziativa, ancora in corso, ha permesso di constatare - accanto a una diffusa evasione dei tributi locali (ICI e IMU), gravanti sulle aree demaniali date in concessione e sugli immobili ivi realizzati e mai accatastati (parcheggi, darsene, rimessaggi, cantieri nautici, bar, ristoranti, chioschi, stabilimenti balneari) - numerose violazioni di natura edilizia, paesaggistica ed ambientale.

Tra i casi più rilevanti, il comandante Ravaioli, nel corso della sua audizione, ha segnalato:

- nel comune di Mira, l'individuazione e il sequestro di un canale del demanio idrico completamente interrato da anni, senza alcuna autorizzazione, per ricavare un rimessaggio per imbarcazioni;

- nell'isola di Murano, il mancato rispetto da parte del titolare di una discarica delle prescrizioni riportate nell'autorizzazione, posto che erano state abbandonate sul suolo tonnellate di rifiuti da demolizione, materiale elettrico, olii esausti, rifiuti ferrosi ed altre sostanze pericolose, sicché l'intera area, pari a 40.000 metri quadri, è stata sequestrata;

- a Venezia, in località Malcontenta, sul Naviglio Brenta, il sequestro di un'area di 3.500 metri quadri. abusivamente adibita a cantiere nautico ed alla raccolta di 5.000 kg di rifiuti pericolosi e 1.500 kg. di vernici speciali;

- a Casale sul Sile (TV), l'individuazione di un officina navale che sversava vernici e rifiuti di lavorazione sul suolo e nelle acque superficiali di un canale che confluisce nel fiume Sile. Erano sottoposti a sequestro un'area di 3.000 metri quadri, 100 metri cubi di rifiuti potenzialmente pericolosi, uno scarico industriale in zona protetta privo di autorizzazione, 4.000 litri di olio esausto (doc. 41/2).

Nell'ambito dell'operazione "Laguna Reset", la Guardia di finanza, nel 2011, ha avviato una importante operazione per verificare la regolarità degli approvvigionamenti di prodotto ittico di alcuni centri di depurazione di molluschi del Veneto.

Le indagini eseguite hanno portato all'esecuzione, in data 20 maggio 2014, di 40 ordinanze di custodia cautelare (24 delle quali in carcere) e alla denuncia di oltre 150 soggetti su tutto il territorio nazionale.

Nei confronti di 30 imprese di commercializzazione e spedizione sono state, inoltre, applicate le misure sulla "Responsabilità amministrativa degli enti da reato", di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il comandante del reparto operativo della Guardia di finanza, Massimo Mocellin, nell'audizione del 27 novembre 2014, si è soffermato sulla problematica della pesca abusiva di vongole nella laguna veneta e, in generale, nel Veneto, quindi anche nel delta del Po.

Invero, la pesca abusiva di vongole è un fenomeno molto radicato e molto risalente soprattutto nella laguna veneta, che è tra i massimi produttori di vongole cosiddette "veraci", a livello nazionale. Si stima che il prodotto del Veneto (laguna di Venezia e delta del Po) sia intorno al 70 per cento dell'intero prodotto nazionale.

Sul punto, il comandante Mocellin ha prodotto una relazione (doc. 67/1), nella quale illustra che i molluschi bivalvi vivi costituiscono la tipologia di molluschi di maggior interesse per il consumo umano. Si tratta di organismi che vivono su fondali sabbioso-fangosi, detti "filtratori", in quanto per nutrirsi filtrano le sostanze organiche presenti in sospensione nell'acqua e, pertanto, sono esposti al rischio di accumulo di inquinanti biologici e chimici (organismi patogeni, biotossine, idrocarburi, metalli pesanti, diossine, età).

Per evitare la proliferazione della relativa carica microbica, è importante mantenere la vitalità dei molluschi bivalvi in ogni fase della produzione, fino alla vendita al dettaglio.

Dagli anzidetti profili di rischio sul piano igienico-sanitario si comprende perché ogni fase della filiera di produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi è stata posta sotto particolare attenzione dal legislatore, per gli aspetti correlati alla sicurezza alimentare ed alla tutela dei consumatori. II quadro normativo di riferimento è il cosiddetto "pacchetto igiene" e comprendente i regolamenti (CE) 852-853-854/2004, (CE) 2073/2005 e (CE) 178/2002. Per i molluschi, in particolare, il regolamento (CE) 853/2004.

Nell'ambito della produzione e commercializzazione di molluschi bivalvi, particolare importanza è rivestita dalla classe dei "veneridi", la cui specie principale è quella delle vongole veraci, ricercate per la loro prelibatezza. Con un raccolto di 50.000 tonnellate/anno, l'Italia è il primo produttore europeo di vongole veraci e il secondo a livello mondiale. Tutta la produzione italiana è prevalentemente concentrata nelle lagune salmastre dell'Alto Adriatico ed è sostenuta quasi esclusivamente dall'allevamento della verace "filippina", la "Tapes Philippinarum", introdotta volontariamente nel 1983. L'allevamento si svolge esclusivamente "a fondale" in aree rilasciate dalle autorità competenti (regioni, province, magistrato alle acque), sotto forma di concessioni demaniali o di permessi esclusivi di pesca. Esistono tuttavia impianti collocati in proprietà private.

La venericoltura in Italia conta almeno 4.000 - 5.000 addetti, organizzati in cooperative composte da un minimo di 3-4 fino ad oltre 500 soci, i quali svolgono generalmente anche altre attività associate al settore pesca ed acquacoltura.

La stima del volume d'affari alla produzione è pari a 200 milioni di euro annui. Con riferimento al Veneto, la produzione di vongole veraci rappresenta il 35 per cento circa della produzione nazionale e sono il prodotto di punta dell'economia ittica regionale.

La produzione di vongole veraci nel Veneto è localizzata nell'area della Laguna di Venezia e del Delta del Po. Soprattutto, nella Laguna Veneta, data la redditività del settore, è particolarmente accentuato il fenomeno della pesca abusiva di vongole, intesa come prelievo e commercializzazione di prodotto da parte di persone non autorizzate e/o in aree interdette alla pesca, per ragioni sanitarie o di tutela ambientale.

La caratteristica tipica e propria di questo fenomeno di pesca abusiva è quella di utilizzare tecniche vietate e dannose per l'ecosistema lagunare, che consistono sostanzialmente nell'aratura del fondo lagunare attraverso dei sistemi chiamati "gabbia", che vengono trainati meccanicamente dai barchini dedicati a questa attività. È conclamato, in sede scientifica e recepito ampiamente sul piano giurisprudenziale, che questa pesca costituisce un danno aggravato all'ambiente marino, poiché altera la flora e la fauna bentonica che cresce sul fondo della laguna e che è essenziale per l'equilibrio biologico della stessa laguna.

Il passo ulteriore sul piano investigativo è stato quello di configurare e poi dimostrare che il danneggiamento della laguna, mediante un preordinato sistema organizzativo, strutturato su più livelli di responsabilità, dai pescatori ai pali, dagli intermediari fino ad arrivare alle ditte di commercializzazione, si connota dalla consapevolezza di attingere in maniera sistematica, attraverso il reato di danneggiamento, alla disponibilità di vongole pescate abusivamente.

La loro commercializzazione avviene mediante la commissione di ulteriori reati: il reato di falso documentale, allo scopo di coprire la provenienza non tracciata e non tracciabile del prodotto

pescato illecitamente, che viene fatto passare come proveniente da allevamenti o, comunque, da sistemi di prelievo legittimi, e il reato di frode in commercio, finalizzato alla commercializzazione dello stesso prodotto.

Dalle indagini, durate poco più di due anni, è emerso un quadro di estrema rilevanza per quanto riguarda la dimensione del fenomeno, con oltre 150 indagati su tutto il territorio nazionale, sei regioni coinvolte, spedizioni intercettate anche in Spagna, trenta ditte implicate in tutta Italia e provvedimenti di custodia cautelare, che stanno a dimostrare la gravità, la sistematicità e la reiterazione di questo reato.

Se, da un lato, questo fenomeno crea un danno all'equilibrio biologico della laguna per i sistemi di prelievo che vengono utilizzati, un altro aspetto d'interesse sotto il profilo ambientale è il pericolo per la salute pubblica, derivante dal fatto che una parte considerevole di questo prodotto viene raccolta dalle aree precluse alla pesca adiacenti a Marghera, già perimetrate e inserite in vari dispositivi di legge come aree inquinate soggette a divieto assoluto di qualunque forma di pesca e di raccolta, per via delle attività ultrasecolari che hanno riguardato il polo chimico e industriale di Marghera.

È stato dimostrato che l'inquinamento di queste acque determina una presenza, non solo di inquinanti biologici o batteriologici, che sono smaltibili attraverso sistemi di depurazione, ma anche di inquinanti chimici che entrano nella struttura dell'organismo animale e che non possono essere in nessun modo smaltiti e, quindi, conferiscono un livello di pericolosità per i consumatori, in quanto si sommano a seconda della frequenza e dell'intensità del consumo.

Dagli esami eseguiti più volte, anche nell'ambito di altri procedimenti penali, è emersa la presenza molto più elevata delle soglie consentite di diossine, di metalli pesanti, di cadmio e di vari inquinanti riconducibili alle attività petrolchimiche e industriali in genere svolte in questa area.

Questi sono i due aspetti di rilevanza ambientale di questo fenomeno, che presenta delle connotazioni diverse vuoi sotto il profilo dell'alterazione del mercato per concorrenza sleale, vuoi sotto il profilo della salute pubblica.

11. Le infiltrazioni criminose e le attività di contrasto al traffico transfrontaliero di rifiuti

Il prefetto di Venezia, nel corso della sua audizione e nella relazione depositata del 20 novembre 2014 (doc. 37/1), ha riferito che, tra le fenomenologie criminali degne di attenzione, va sicuramente annoverato lo smaltimento illecito di rifiuti tossici o di immondizia indifferenziata in altre regioni o all'estero, mediante il coinvolgimento di soggetti contigui alla criminalità organizzata, che in territorio nazionale hanno l'opportunità di sversare il materiale in località sotto il proprio controllo, nonché i mezzi per portare all'estero i carichi dannosi.

La problematica, per gli aspetti connessi al rilascio della certificazione antimafia a favore delle società operanti nel settore, è attentamente seguita dalla prefettura di Venezia che, nel 2010, ha adottato nei confronti della società Enerambiente spa - che, all'epoca, aveva sede legale nella provincia di Venezia - un'informazione antimafia atipica, ai sensi dell'articolo 1 septies D.L. 269/1982.

Le vicende oggetto di indagine riguardavano appalti aggiudicati in diverse regioni, tra le quali Campania, Puglia e Calabria, che avevano acclarato l'esistenza di evidenti collegamenti tra gli amministratori della predetta società e soggetti contigui alla criminalità organizzata campana.

A seguito dell'adozione di tale provvedimento, la società municipalizzata di gestione della raccolta rifiuti della città di Napoli aveva revocato gli appalti assegnati alla Enerambiente spa, considerata tra i responsabili dello scandalo rifiuti nel territorio campano.

Il prefetto di Venezia ha inoltre riferito che, a seguito dell'entrata in vigore della normativa che disciplina l'istituzione dell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*), limitatamente ai settori considerati maggiormente a rischio, tra cui la gestione dei rifiuti, il suo ufficio, con il supporto del gruppo ispettivo interforze, svolge un attento monitoraggio delle società operanti in tale settore, anche mediante mirati accessi ispettivi nei cantieri.

Da ultimo, nella sua relazione il prefetto ha segnalato che, in data 25 settembre 2014, il suo ufficio ha emesso un provvedimento di revoca dell'iscrizione nella *white list* nei confronti della società Ramm srl, con sede in Pianiga (VE), posto che dalle risultanze investigative era emerso che gli amministratori della società, in particolare Rossato Sandro, posto agli arresti domiciliari e deceduto in data 18 aprile 2015, avevano costituito diverse società con esponenti della cosca Alampi, operante nell'area di Reggio Calabria. Invero, l'intera famiglia Rossato, proprietaria della società, si era posta al servizio della suddetta cosca calabrese, permettendole di sfruttare i propri requisiti tecnici nella gestione del settore dei rifiuti e inserendola nel circuito economico, con l'utilizzo del metodo mafioso per l'acquisizione e la gestione degli appalti.

Da tale *modus operandi* si evince il tentativo, da parte della criminalità organizzata, di gestire direttamente gli appalti pubblici, mediante una gestione affidata, formalmente, a soggetti insospettabili, ma in realtà scelti dai vertici della cosca, che in tal modo assume la veste di interlocutore economico capace di distorcere le regole della libera contrattazione, a danno delle imprese sane. La società Ramm srl, che non ha proposto ricorso giurisdizionale avverso il citato provvedimento di revoca, in data 27 ottobre 2014, ha presentato una nuova istanza di iscrizione alla *white list* provinciale, dopo avere provveduto a mutare il proprio assetto societario, ma tale

richiesta non è stata accolta, essendo emersi elementi tali da rendere evidente che la mutazione della compagine societaria costituiva mero strumento di elusione della normativa antimafia.

Tutto ciò precisato, va detto che la Commissione si è ampiamente soffermata sulla Ramm srl (capitolo concernente la provincia di Belluno), in quanto la società gestisce, per conto dell'Unione montana feltrina, il recupero e lo smaltimento di rifiuti ingombranti presso impianto autorizzato, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2014 e il 31 gennaio 2016.

Riferisce il prefetto di Venezia nella sua relazione (doc. 37/1) che nel corso del biennio 2011-2012 sono state svolte lunghe e complesse indagini di polizia giudiziaria in relazione ad un ingente traffico di rifiuti pericolosi, anche con destinazione transfrontaliera.

Sono stati rinviati a giudizio 6 persone per concorso nei reati di traffico illecito di rifiuti (ex articolo 259 decreto legislativo n. 152/06), attività organizzata di traffico di rifiuti (ex articolo 260), gestione illecita di rifiuti (ex articolo 256 comma 1), violazione ai decreti di autorizzazione rilasciati (ex articolo 256 comma 4) e falsità in registri (ex articolo 484 del codice penale).

Le indagini, partite nel corso del 2010 a seguito di alcuni controlli presso un impianto di gestione rifiuti sito in Fossò (VE), gestito dalla società SIRA srl, leader nel campo del recupero dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e, in particolare, degli apparecchi elettronici dotati di tubo catodico, hanno portato alla scoperta di un vasto traffico di rifiuti pericolosi operante sul territorio nazionale ed internazionale.

Oltre 7.500 tonnellate di rifiuti costituiti da vetro prodotto dalle operazioni di bonifica dei tubi catodici (CRT, cioè *cathod ray tube*), connotati da altissime percentuali di ossido di piombo, tali da determinare la loro pericolosità, sono stati illegittimamente classificati come non pericolosi per essere avviati ad impianti di recupero rifiuti operanti nelle regioni Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Marche e Friuli-Venezia Giulia, che li trasformavano in materie prime seconde, da utilizzare anche nella produzione di imballaggi in vetro per alimenti.

Parte dei rifiuti pericolosi sono stati altresì classificati illegittimamente alla stregua di materie prime seconde, per poter essere conferiti in Paesi non comunitari, aggirando le norme che disciplinano i trasporti di rifiuti transfrontalieri. Le attività svolte hanno permesso di portare alla luce, sul territorio nazionale, il problema rappresentato dalla potenziale pericolosità anche dei rifiuti inerti, quali sono i vetri prodotti dalle operazioni di recupero effettuate sui tubi catodici.

A seguito di tale attività, ISPRA ambiente ha fornito una interpretazione più stringente della normativa vigente in materia, richiamando in tal senso l'attenzione delle associazioni di categoria e dei consorzi di filiera. In particolare, è stato posto in evidenza che, a differenza di quanto avviene negli altri Paesi comunitari, in Italia sono molte le realtà che hanno considerato i rifiuti in vetro costituiti dalla parte "retro" dei CRT, spesso chiamato tubo catodico, pericolosi solo se

"contaminati" da tali sostanze, senza tenere conto della loro composizione, posto che il vetro connotato da alte percentuali di piombo, se posto a contatto con acidi, è in grado di cedere le sostanze pericolose in esso contenute.

Per quanto concerne i RAEE, il dottor Giorgio Gava, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, nel corso dell'audizione svolta il 3 marzo 2015, ha riferito di essere titolare di due indagini relative ai rifiuti costituiti dal vetro prodotto da due impianti, entrambi siti in Fossò, di dissemblaggio e frantumazione di apparecchiature dotate di tubo catodico.

La contestazione riguarda sia l'avvio di questi rifiuti in impianti operanti in regime semplificato che, viceversa, non possono ricevere queste tipologie di rifiuti, sia la loro declassificazione in rifiuti non pericolosi, posto che in realtà si tratta di rifiuti pericolosi, in quanto connotati da notevoli concentrazioni di ossido di piombo.

A questo proposito, il dottor Gava ha ricordato che era stato anche contattato l'Ispra, la cui funzionaria - venuta a deporre in uno di questi processi in sede dibattimentale e che era stata chiamata a deporre per il secondo processo - aveva confermato la natura pericolosa dei rifiuti costituiti dal vetro dei tubi catodici, nonché dalla cosiddetta "fritta", che è l'elemento di congiunzione tra la parte anteriore e il retro dei tubi catodici, proprio per la concentrazione di ossido di piombo. Ciononostante, tali rifiuti venivano declassificati da pericolosi a non pericolosi e, a volte, assumevano addirittura la qualità di materie prime secondarie, con rischi notevoli, posto che si tratta di sostanze cancerogene, con concentrazioni notevoli, mediamente superiori al 20 per cento.

Su tale vicenda, sono state acquisite le richieste di rinvio a giudizio nei confronti di Cavinato Fabio più 5 (doc. 258/6) e nei confronti di Candian Lolita più 2 (doc. 258/7). Invero, il Cavinato, nella qualità di legale rappresentante della SIRA srl e la Candian, nella qualità di legale rappresentante della Nec New Ecology srl, entrambe con impianti siti nel comune di Fossò, in modo del tutto autonomo tra di loro, hanno svolto in modo continuativo, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2010, un traffico illecito di rifiuti di dimensioni nazionali e sovranazionali.

Le due società non solo hanno conferito illegittimamente molte migliaia di tonnellate di rifiuti (costituiti dal vetro di tubi catodici, asseritamente prodotto da bonifiche ma in realtà mai effettuate) ad altri impianti non autorizzati sul territorio nazionale, dove venivano miscelati con altre tipologie di rifiuti con la falsa attestazione della non pericolosità e con un codice CER di "comodo", non pericoloso (191205), ma hanno addirittura esportato tali rifiuti a Hong Kong, in India e in Malesia, facendoli passare come materia prima secondaria.

Sul tema del traffico transfrontaliero dei rifiuti, il comandante della capitaneria di porto di Venezia, Tiberio Piattelli, nel corso dell'audizione del 27 novembre 2014, ha riferito che, per quanto concerne il controllo transfrontaliero dei rifiuti, il 29 settembre 2008 è stato sottoscritto con

la provincia di Venezia un accordo triennale, rinnovato il 10 ottobre 2013, ai fini di uno scambio di informazioni in materia di rifiuti per gestire in modo più snella l'attività di vigilanza nel settore. A questo protocollo hanno aderito anche altri enti, come l'Agenzia delle dogane e il nucleo operativo ecologico dei carabinieri. Nell'ambito di questo accordo è stata effettuata, all'inizio del 2013, un'operazione denominata *Demeter II*, promossa dall'Organizzazione mondiale delle dogane e portata a termine dal personale della capitaneria di porto, del NOE, dell'Agenzia delle dogane e dell'ARPA Veneto. L'operazione era finalizzata, nello specifico, al controllo della regolarità doganale e ambientale delle attività di trasporto transfrontaliero dei rifiuti diretti in Cina.

L'attività, iniziata nel febbraio 2013 presso il porto commerciale di Venezia-Porto Marghera, ha consentito di rilevare l'illiceità di numerose spedizioni, in relazione non solo ad aspetti doganali, ma anche ad aspetti ambientali, consistenti nella violazione dell'articolo 193, comma 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che disciplina le attività di sosta intermedia nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, nonché la violazione degli articoli 256 e 259 del decreto legislativo medesimo, mediante l'utilizzo, nella documentazione doganale prodotta, di false attestazioni (articoli 482, 483 e 489 del codice penale).

In tale contesto la capitaneria di porto ha sequestrato 74.200 kg di rifiuto plastico (PET macinato), detenuti in 5 container in area doganale da un'impresa terminalista e illecitamente dichiarati in bolletta doganale quali materia prima secondaria, mentre in realtà si trattava di rifiuti. Sono stati quindi deferiti all'autorità giudiziaria i rappresentanti delle seguenti società coinvolte (doc 64/1):

- Zheng Lina, in qualità di amministratore unico e Marton Paolo, in qualità di doganalista e rappresentate in ambiti doganali della Global Trading;

- Netwok srl, di Monsummano Terme (PT);

- Brugnara Lorenzo, in qualità di rappresentante legale della società Plastberg srl, con sede legale in Lavis (TN);

- Brusaferri Remo, in qualità di amministratore unico della Società B. FOR PET srl (gestore impianto dei rifiuti), con sede legale Lavis (TN).

L'ulteriore fase dell'attività ha portato al sequestro di 986.000 kg di scaglie di laminazione contenute in 40 container, di fatto detenuti in area doganale del terminal TIV spa, nel porto commerciale di Marghera. Dalle analisi poi effettuate dall'ARPAV è risultato che il prodotto non corrispondeva a materia prima secondaria, ma si trattava di rifiuti. I soggetti a vario titolo coinvolti nel traffico di rifiuti sono risultati:

- il generatore di rifiuti, una società italiana denominata AFV Acciaieria Beltrame spa, con sede legale a Vicenza;

- l'organizzatore della spedizione, la Società Multitrave AG (Svizzera);

- il destinatario importatore, la China Sinosteel Pte Ltd di Singapore;

- l'impianto di recupero Bayannaoer Reduced Iron CO. Ltd., in Cina;

- il vettore società rappresentante titolare della bolletta doganale, Tecnoservice srl, con sede legale a Ghedi (BS).

E' stata redatta notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice penale per la violazione di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (spedizioni illegale dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 2, punto 35, del regolamento CE 1013/2006) e all'articolo 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzati) del citato decreto legislativo); i rappresentanti delle predette società coinvolte sono stati quindi deferiti all'autorità giudiziaria (doc. 64/1).

Beltrame Antonio è stato rinviato a giudizio davanti il tribunale di Venezia in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 81, comma 2, del codice penale, perché nella sua qualità di legale rappresentante della società AFV-Acciaierie Beltrame spa, in Venezia, tra i mesi di settembre del 2011 e di marzo del 2012, con più atti costituenti attuazione di un unitario disegno criminoso, effettuava attraverso la dogana di Venezia reiterate spedizioni transfrontaliere in Cina di partite di rifiuti (codice CER 100210), complessivamente per oltre nove migliaia di tonnellate, costituenti traffico illecito di rifiuti in quanto la società AFV-Acciaierie Beltrame spa, essendo sprovvista di licenza AQSIQ, non era abilitata ad effettuare la spedizione in Cina di rifiuti, mentre la licenza AQSIQ della società di Singapore China Sinosteel PTE LTD, acclusa alle bollette doganali, era pertinente a società che era stata dichiarata quale "soggetto che organizza la spedizione", ma che in realtà risultava del tutto estranea sotto il profilo sostanziale rispetto alle operazioni di esportazione esperite; questa non era, inoltre, sotto la giurisdizione del Paese di spedizione, in violazione di quanto previsto dall'articolo 18 del regolamento CE 1013/2006 ed era priva di qualsivoglia stabile organizzazione e radicamento in Italia.

Le tipologie di materiali riscontrate nei container sequestrati a seguito dei controlli effettuati comprendevano, per la maggior parte, materiali ferrosi, avanzi di lavorazione, nonché materiale elettrico.

12. Le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Di particolare rilievo è l'impegno della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia nel perseguire i reati ambientali, che si avvale del significativo contributo dei carabinieri del NOE, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato.

Nel corso delle varie audizioni sono stati sentiti il procuratore della Repubblica, dottor Luigi Delpino, nonché i sostituti della procura ordinaria, dottoressa Rita Ugolini, dottoressa Francesca Crupi e dottor Giorgio Gava, i quali hanno condotto le principali inchieste della procura veneziana nella specifica materia; sono stati altresì ascoltati i sostituiti assegnati alla direzione distrettuale antimafia, dottor Fabrizio Celenza e dottor Giovanni Zorzi, relativamente ad indagini che hanno investito anche altre province, dopo la riforma, introdotta con l'articolo 11 della legge 13 agosto 2010 n. 136, che ha modificato l'articolo 51, comma 3 bis, del codice di procedura penale, attribuendo alla direzione distrettuale antimafia la competenza a indagare sul traffico dei rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. A tale proposito, un aspetto positivo della riforma è costituito dal fatto che l'avvenuto inserimento dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 nell'articolo 51, comma 3 *bis* del codice di procedura penale, ha comportato il raddoppio dei termini di prescrizione di tale reato, a mente dell'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale, ma solo a partire dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2010 n. 136 (che ha modificato, sul punto, la norma contenuta nel suddetto articolo 51, comma 3 bis articolo del codice di procedura penale).

Pertanto, per i reati concernenti le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, consumati a partire dal 7 settembre 2010, il termine ordinario di prescrizione non è più di anni sei, bensì di anni dodici, ulteriormente aumentato nei casi di interruzione della prescrizione, mentre per i reati consumati in data anteriore a quella sopra indicata vale il termine di prescrizione di anni sei, aumentato di un quarto in caso di interruzione. Nelle fattispecie, che saranno di seguito esaminate, i reati ricompresi nell'articolo 260 sopra citato sono stati in molti casi, ma non in tutti, consumati in data anteriore al 7 settembre 2010 e, come tali, sono destinati a sicura prescrizione, pur se - come si vedrà di seguito - almeno in un caso, concernente i procedimenti riuniti relativi alla Nuova Esa di Marcon, alla Servizi Costieri e alla Ecoveneta, subentrata alla Servizi Costieri nella materiale gestione dell'impianto di Marghera, si è pervenuti a una sentenza definitiva, grazie all'impegno professionale dei giudici del tribunale di Venezia.

Tuttavia, in questo paragrafo della relazione viene fatto un dettagliato esame dei procedimenti di maggior rilievo, soprattutto perché le varie e distinte vicende processuali sono pienamente sovrapponibili le une alle altre a prescindere dalle specifiche responsabilità dei singoli imputati, in quanto hanno disvelato una serie continuativa impressionante di illecite miscelazioni, realizzate con mutamento dei codici CER complessivamente per milioni di tonnellate di rifiuti pericolosi e non pericolosi, poste in essere da un elevato numero di impianti di trattamento, nel corso di tutto il primo decennio degli anni duemila.

Ancora più impressionante è il numero delle imprese - alcune delle quali di rilevanza nazionale e internazionale - le quali, con la piena consapevolezza dell'inidoneità di tali impianti a eseguire un qualunque trattamento dei loro rifiuti industriali, li hanno illecitamente conferiti ricorrendo a false fatturazioni o al sistema dei "giro bolla" pur di non affrontare i costi rinvenienti dal loro regolare recupero e/o smaltimento, con gravi danni all'ambiente e pesanti oneri a carico degli enti territoriali per la bonifica dei siti inquinati, oltre che con violazione di ogni regola di mercato.

In sostanza, ciò che assume particolare rilievo è che si è in presenza di un "sistema illecito", tanto più che le varie inchieste hanno posto in evidenza l'esistenza di numerosi collegamenti tra i vari impianti di trattamento illecito dei rifiuti. Tra le inchieste giudiziarie esaminate, particolare rilevanza hanno le seguenti:

12.1 - Mestrinaro spa

Si tratta di una indagine di rilievo nel settore dell'illecito smaltimento di rifiuti, già segnalata dal prefetto di Venezia e affidata al dottor Giorgio Gava, già assegnato alla direzione distrettuale antimafia di Venezia, vertendosi in tema di violazione dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (proc. pen. n. 13701/2010), ampiamente sviluppata nella sezione relativa alla provincia di Treviso e che ha visto coinvolta la Mestrinaro spa, poi denominata Generali srl, dichiarata fallita nel mese di aprile 2014. La società faceva capo a Mestrinaro Sandro Mario e a Mestrinaro Lino, con sede e impianti a Zero Branco, un comune della provincia di Treviso. La Mestrinaro spa lavorava gli inerti, costituiti da terre e rocce da scavo, miscelandoli con arsenico, piombo, mercurio e altri materiali e così creando un conglomerato cementizio, utilizzato nei cantieri stradali.

Invero, dalle indagini svolte dal nucleo operativo ecologico carabinieri di Venezia a partire dal mese di dicembre 2010, è emerso che la società aveva ricevuto illecitamente tonnellate di rifiuti speciali provenienti dall'area di Marghera, utilizzati per la costruzione di immobili per uso residenziale, nonché per la realizzazione di opere pubbliche, tra cui una rampa di accesso all'Autostrada A4 nel comune di Roncade TV e di parte del parcheggio, identificato con la sigla P5, dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

La società lavorava gli inerti, costituiti da terre e rocce da scavo, miscelandoli con arsenico, piombo, mercurio e altri materiali, creando un conglomerato cementizio al quale aveva attribuito la denominazione di "Rilcem", che veniva utilizzato nei cantieri stradali. Peraltro - come riferito dal comandante dei carabinieri del NOE di Venezia, Donato Manca nell'audizione del 20 novembre 2014 - è emerso che tale particolare composto, a causa degli elevati valori di pH contenuti, era in grado di generare la lisciviazione della strada (operazione di separazione di sostanze contenute in

un solido tramite loro dissoluzione in opportuni solventi), con la conseguenza per cui, a causa delle piogge, i componenti di questo composto tendono a rilasciare elementi pericolosi che, non solo percorrono e interessano la falda, ma in superficie corrodono altresì l'asfalto, che di conseguenza tende a spaccarsi. Infine, nei suddetti conglomerati erano presenti anche scorie di fonderia e calce derivanti dalla pulizia di altiforni che, presentando valori di pH elevati, contribuiscono a provocare ulteriori danni all'ambiente e alla struttura stessa delle strade.

In data 11 aprile 2013 il gip del tribunale di Venezia ha disposto il sequestro preventivo di 12.000 metri quadri di superficie industriale, tra capannoni e aree di stoccaggio, dove risultavano depositati rifiuti per circa 4.000 metri cubi. Sono state deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria cinque persone per i reati di cui agli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (omessa comunicazione di cui all'articolo 242 T.U.A. e attività organizzate al traffico illecito di rifiuti). Nella richiesta di rinvio a giudizio del 24 luglio 2013 (doc. 258/3), tra i coimputati dei due fratelli Mestrinaro vi è Guidolin Loris, al quale è contestato il reato di cui all'articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Quest'ultimo, nella sua qualità di amministratore unico della società Adriatica Strade Costruzioni Generali srl, al fine di trarne ingiusto profitto, con più operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative, tra il mese di dicembre del 2010 e la primavera del 2011, avviava a recupero, presso l'impianto di Zero Branco della società Mestrinaro spa, oltre 11.780 tonnellate di rifiuti con codice CER 170504, provenienti da lavori di scavo intrapresi presso il cantiere di Via Ca' Marcello a Mestre, sottacendo il fatto di avere effettuato presso il sito di produzione del rifiuto delle analisi che avevano posto in evidenza, per il parametro dell'arsenico, il superamento nel suolo del valore individuato dalla colonna B della Tabella 1 dell'All.5, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con tale operazione Guidolin Loris, dolosamente, determinava il recupero e l'avvio a concreto riutilizzo di un ingente quantitativo di rifiuti, che avrebbero dovuto essere avviati a smaltimento. Al Guidolin è contestato anche il reato di cui all'articolo 257, comma 1, seconda parte, dello stesso decreto legislativo poiché costui, pur avendo riscontrato nell'esecuzione dei suddetti lavori di scavo una situazione di contaminazione da arsenico del sito, ometteva di effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 242 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

12.2 - Sirma spa

Il prefetto di Venezia, nella sua relazione, già acquisita agli atti, ha citato la Sirma spa. Si tratta di una indagine della procura della Repubblica veneziana, affidata dal pubblico Ministero, dottor Giorgio Gava (proc. pen. n. 12999/12 r.g.n.r.) ai carabinieri del NOE, riguardante il fallimento dell'ex Sirma di Porto Marghera, la quale era ubicata a ridosso del petrolchimico, in via della Chimica n. 4, dove occupava un'area di circa 27 ettari e che, prima dell'intervenuto fallimento,

operava nel settore dei prodotti ceramici e dei refrattari. Tutto è partito da una telefonata anonima agli uffici del NOE nel mese di dicembre del 2012, telefonata in cui si parlava di una sorta di disastro ambientale presente in un'ex industria dismessa, cioè la ex Sirma, che investiva un'area di ben 27 ettari di proprietà della Magazzini Generali del Gruppo Gavioli spa.

Il comandante dei carabinieri NOE di Venezia, Donato Manca, nel corso dell'audizione del 20 novembre 2014 ha riferito di essersi trovato di fronte a una realtà incredibile, quasi da "*the day after*", dal momento che nell'ex Sirma di Porto Marghera vi erano fonti di pericolo disseminate dappertutto, con amianto disperso, come confermato dalla verifica immediata effettuata con il personale dell'ARPA Veneto.

In effetti, l'intera area industriale di 27 ettari è stata sottoposta a sequestro, essendo stata riscontrata una grave situazione di criticità ambientale, causata da un abbandono diffuso e incontrollato di svariate tonnellate di rifiuti di ogni genere (compreso un ingente quantitativo di amianto, non ancora quantificato poiché presente nelle coperture dei capannoni e disseminato su di una vasta superficie) a seguito di una illecita gestione di rifiuti da parte di aziende intervenute a vario titolo, tra cui: la Linco - Baxo Industrie Refrattarie spa, con sede legale a Milano, stabilimento a Levate (BG) e deposito ad Arcene (BG); la Demolizioni Simonelli srl, con sede a Milano, la ditta individuale T.G. Metal, di Neagu Violeta Speranta, nonché la Imdeco srl.

In quest'area industriale, quando la società Sirma era ancora *in bonis*, venivano trattati materiali refrattari, in quanto venivano costruiti mattoni per l'edilizia e, nello specifico, materiali refrattari per la costruzione di altoforni, tant'è che in loco erano presenti anche altoforni, poi dismessi. Allo stato sono in corso attività di bonifica, dopo una prima valutazione del rischio per i lavoratori. In particolare, sono intervenute delle ditte che, dopo aver fatto l'analisi per l'intervento, hanno proceduto a separare i refrattari non contaminati da quelli contaminati. Sono state localizzate le fonti di pericolo. È stato completamente sigillato un capannone che presentava una dispersione diffusa di amianto e si sta lavorando nelle zone meno pericolose per chi ci lavora. In pratica - come ha riferito il comandante dei carabinieri del NOE di Venezia, Donato Manca, nella ex Sirma è accaduto ciò che si è rilevato a proposito della Mestrinaro spa di Zero Branco, posto che nei conglomerati cementizi sono stati utilizzati scorie provenienti dalle acciaierie, costituite dai residui della combustione all'interno di forni elettrici, con alte concentrazioni di pH, dal momento che nella pulizia dei forni, come nella produzione dell'acciaio, viene impiegata la calce. E' poi accaduto che la società Linco - Baxo Industrie Refrattarie spa, con sede nel comune di Levate, in provincia di Bergamo, ha esperito operazioni di gestione e trasporto di materiali edili e refrattari, scaturiti dalla demolizione di impianti presenti all'interno dello stabilimento di Via della Chimica n.4, della Sirma, che pur essendo annoverabili alla stregua di rifiuti, sono stati ritenuti in modo abusivo

"sottoprodotti", in quanto costituivano il prodotto diretto e principale della demolizione dei forni, pur essendo privi di qualsivoglia trattamento e nonostante contenessero, almeno in parte, amianto, sicché avrebbero dovuto essere considerati rifiuti pericolosi.

Orbene, nonostante si trattasse di rifiuti pericolosi, i responsabili della società Linco - Baxo hanno utilizzato tali rifiuti, in parte per il riempimento di buche venutesi a creare all'interno dello stesso stabilimento della Sirma, in altra parte, per oltre 1.100 tonnellate, avviandoli presso lo stabilimento della Linco - Baxo, sito in Levate e al deposito della stessa società sito in Arcene, anch'esso in provincia di Bergamo, per operazioni di selezione, cernita e successiva riduzione granulometrica, sulla scorta di semplici documenti di trasporto.

Stesse operazioni sono state consumate da altre società, la Imdeco srl, la T.G. Metal di Neagu Violeta Speranta, la Demolizioni Simonelli srl, le quali, presso il cantiere allestito all'interno dello stabilimento di Via della Chimica 4 della Sirma spa, pur nella carenza di qualsivoglia titolo autorizzativo, procedevano alla lavorazione (selezione, cernita e riduzione volumetrica) di rifiuti ferrosi presenti all'interno dell'area della Sirma e, successivamente, depositavano in modo incontrollato sul suolo (in cumuli sparsi e senza qualsivoglia protezione dagli agenti atmosferici), i rifiuti pericolosi (lana di roccia, traversine ferroviarie), derivati dalle suddette operazioni di lavorazione. Peraltro, tale attività che è proseguita, addirittura, anche dopo la dichiarazione di fallimento, ad opera dello stesso curatore fallimentare, per evidenti finalità di cassa, come ha riferito il comandante Donato Manca nel corso della sua audizione.

I militari del NOE si sono quindi recati a Levate e ad Arcene, presso lo stabilimento e il deposito della Linco - Baxo, dove hanno sequestrato l'anzidetta quantità di 1.100 tonnellate di refrattari provenienti dalla Sirma e destinati ad essere rivenduti. A conclusione delle indagini sono state denunciate, in stato di libertà, 9 persone per illecita gestione di rifiuti e discarica abusiva.

Dopo la chiusura delle indagini, il relativo processo è stato radicato presso il tribunale di Venezia in composizione monocratica, come risulta dal decreto di citazione diretta a giudizio (udienza del 3 luglio 2014) dei vertici della Linco - Baxo Industrie Refrattarie spa e dei vertici della Demolizioni Simonelli srl (doc. 258/11), per rispondere del reato di cui agli articoli 256, comma 1 lettonnellate a) e b), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 81, comma 2, all'articolo 110 del codice penale, nonché, dalla citazione delle due società, per la responsabilità amministrativa da reato. Infine, con lo stesso decreto di citazione diretta è stato rinviato a giudizio anche Gavioli Stefano, in qualità di amministratore unico della Magazzini Generali di Venezia srl, proprietaria del sito inquinato, per rispondere del reato di cui all'articolo 674 del codice penale, avendo omesso, nel periodo compreso tra il 2009 e il 2012, di espletare la necessarie operazioni di manutenzione e di bonifica dei capannoni del sito produttivo ubicato in Via della Chimica 4, provocando il degrado e

l'ammaloramento delle loro coperture (realizzate in cemento amianto) e la conseguente dispersione nell'ambiente circostante di fibre amiantifere, atte a offendere o molestare persone. L'aspetto singolare di tale contestazione è costituita dal fatto che è del tutto assente nel nostro ordinamento una normativa che disciplini la rimozione delle lastre di amianto, sicché si deve ricorrere a uno strumento interpretativo, configurando quale semplice contravvenzione, quella di cui all'articolo 674 del codice penale, la mancata rimozione di strutture o coperture di capannoni in amianto, nonostante i gravissimi rischi per la salute derivanti dalla dispersione in atmosfera di fibre amiantifere provenienti dalle lastre di copertura che, a causa del deteriorarsi della matrice cementizia, nel tempo, tendono a deteriorarsi.

Quanto agli interventi di bonifica, il responsabile controlli ambientali ARPA di Venezia, Mirko Zambon, nell'audizione del 28 novembre 2014, ha riferito che l'area occupata dalla ex Sirma, già posta sotto sequestro dalla magistratura, era stata abbandonata, sicché erano rimaste le coperture in amianto ma anche altre parti, quali, ad esempio, i forni per i refrattari sono anche coibentati in amianto. Era stato predisposto un piano per la bonifica e l'asporto dei rifiuti, approvato dall'ARPAV, dalla procura della Repubblica (con l'apporto comunque dei NOE) e anche dello SPISAL (Servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro), trattandosi di amianto in ambiente di lavoro. E' stato un grande lavoro, finalizzato a censire rifiuti pericolosi e non pericolosi, per poi separare l'amianto dagli altri rifiuti, con l'asporto dei rifiuti ancora in corso; successivamente bisognerà procedere verificando la bonifica del terreno e delle acque.

12.3 - Nuova Esa srl, la Servizi Costieri srl e la Ecoveneta spa

Altra indagine menzionata dal prefetto di Venezia è quella relativa alla Nuova Esa srl di Marcon, comune di 17.076 abitanti della provincia di Venezia. La Nuova Esa srl, in forza di autorizzazione rilasciata dalla provincia di Venezia, con atto n. 57972 del 15 dicembre 1999 e del successivo atto di rinnovo n. 81822 del 22 dicembre 2003, ha esercitato attività di gestione di rifiuti presso l'impianto sito nel comune di Marcon, Via Fornaci n. 44, fino alla data del sequestro dell'impianto, avvenuto nel giugno del 2004.

Il comandante dei carabinieri del NOE di Venezia, Donato Manca, sempre nell'audizione del 20 novembre 2014, ha riferito di un traffico illecito di rifiuti di vasta portata e di indagini che hanno riguardato, non solo l'ex Nuova Esa di Marcon, ma anche la società Servizi Costieri srl di Porto Marghera, con l'emissione di ordinanze di custodia cautelare, il sequestro di quattro impianti. Le indagini svolte hanno consentito di accertare la compartecipazione di una fitta rete di intermediari di vasta portata e la complessa vicenda processuale si è conclusa solo Venezia con la condanna definitiva dei responsabili della società fallita. Successivamente, dopo l'avvenuto stralcio,

l'operazione è stata portata avanti dal Comando dei carabinieri della tutela ambiente in tutto il territorio nazionale. In tale contesto, ai gestori della Nuova Esa srl, in particolare al legale rappresentante della società Giommi Gianni e ai suoi collaboratori, è stato contestato anche il reato di associazione per delinquere, avente ad oggetto la gestione illecita dei rifiuti pericolosi.

Invero, dagli accertamenti eseguiti è emerso che entrambe le società anzidette avevano organizzato a livello nazionale un traffico illecito, miscelando rifiuti speciali pericolosi (terre di bonifica, scorie e polveri di fonderia, fanghi industriali e di dragaggio), rendendone impossibile l'identificazione. Tali operazioni sono state eseguite con la compartecipazione di una fitta rete di intermediari, trasportatori, titolari di centri di stoccaggio, recupero e smaltimento e laboratori di analisi. Di fatto, non vi era una lavorazione di rifiuti, ma un'attività illecita *sic et simpliciter*.

I rifiuti giungevano all'impianto della Nuova Esa da tutte le regioni italiane ed erano destinati a proseguire senza alcun trattamento verso altre regioni, sicché nel sito dell'impianto si era prodotto un accumulo di rifiuti di oltre 7.000 tonnellate (7 milioni di chili). Il relativo procedimento penale (proc. pen. n. 6343/02 r.g.n.r. e n. 1733/03 r.g. gip) ha visto l'esecuzione di undici provvedimenti restrittivi per il reato associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti ed altro.

Il dottor Giorgio Gava, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione, il 3 marzo 2015, ha riferito che erano confluiti in un unico procedimento penale (6343/2002 r.g.n.r.) sia le indagini relative alla Nuova Esa srl, i cui impianti di smaltimento dei rifiuti si trovavano nel comune di Marcon, sia le indagini relative alla Servizi Costieri srl, subentrata ad altra società, la Ecoveneta spa (i cui impianti di smaltimento si trovavano in altro comune e, cioè, nel vicino comune di Marghera).

Invero, sebbene le vicende della Nuova Esa srl, con sede a Marcon, da un lato, e quelle della Servizi Costieri srl e della Ecoveneta spa, con sede a Marghera, dall'altro, siano distinte ed autonome, la maggior parte delle condotte oggetto di addebito sono risultate accomunate, sia per quanto riguarda la formulazione delle imputazioni, sia per quanto riguarda l'analisi dei fatti, dalla uniformità dell'attività imprenditoriale svolta, nonché dalla tipologia delle violazioni addebitate a tutti gli imputati e, in taluni casi, addirittura, dalla identità dei siti o degli impianti di destinazione, che venivano utilizzati per lo smaltimento o per l'avvio a recupero dei rifiuti. Sono queste le ragioni che hanno indotto la procura della Repubblica in Venezia alla gestione unitaria di due processi, che hanno riguardato due aziende distinte, le quali - come si è detto - operavano del tutto autonomamente l'una dall'altra, senza interferenze, né di carattere oggettivo, né di carattere soggettivo, nei diversi - sebbene vicini - territori di Marcon e di Marghera.

L'aspetto altamente positivo della vicenda processuale è costituito dal fatto che la sentenza della Corte di cassazione n. 47870/11 del 19 ottobre 2011 (doc. 275/10), dopo i due giudizi di

merito, è intervenuta prima del maturare dei termini di prescrizione del reato più grave concernente il traffico dei rifiuti. Tale risultato, davvero eccezionale se si tiene conto della complessità delle indagini e del lungo *excursus* dibattimentale, è stato realizzato grazie alla redazione e alla contestuale lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, a seguito di camera di consiglio (durata tre giorni) da parte dei giudici del tribunale di Venezia, con la conseguente eliminazione della necessità delle notifiche e la riduzione dei termini di impugnazione della sentenza (sentenza n. 11/08 del 7 febbraio 2007 in doc. 258/12). Viceversa, altri imputati dello stesso processo hanno patteggiato la pena davanti al gup, sicché, anche per loro, la sentenza è divenuta definitiva (sentenza n. 220/2006 del 23 marzo 2006 in doc. 258/13).

In particolare, per quanto riguarda la Nuova Esa srl, dalle suddette sentenze risulta acclarato che Giommi Gianni, legale rappresentante della società, con i suoi collaboratori, Casarin Roberto, Casarin Moreno, Casarin Michele, Murari Giandomenico, Marchesin Francesco, all'interno dell'impianto di via della Fornace, nel comune di Marcon, nell'ambito della rete di collegamento e controllo instaurata dalle due società sul territorio nazionale, con più operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative, organizzavano, cedevano, ricevevano, trasportavano - e, comunque, gestivano abusivamente - ingentissimi quantitativi di rifiuti (in particolare, terre e rocce contaminate provenienti da bonifiche di siti inquinati, nonché fanghi e rifiuti liquidi derivanti da processi industriali), allo scopo di conseguire i cospicui ingiusti profitti derivanti dall'abbattimento dei costi dovuti ordinariamente per lo smaltimento dei rifiuti presso siti all'uopo autorizzati e dall'evasione dell'ecotassa.

Invero, nel periodo compreso tra il 2001 e il mese di marzo del 2004, gli imputati, dopo avere ricevuto dai produttori o avere acquisito in regime di gara di appalto centinaia di miglia di tonnellate di rifiuti, compivano le seguenti operazioni:

1) miscelavano indiscriminatamente tra loro partite eterogenee di rifiuti, anche pericolosi, di molteplice provenienza, stato fisico e tipologia, alterando e pregiudicando le possibilità di smaltimento delle partite di rifiuti originarie;

2) attribuivano alle miscele ottenute codici CER "di comodo", omettendo artatamente di evidenziare i rifiuti confluiti nelle miscele;

3) predisponevano falsa documentazione di trasporto e allegavano ai carichi certificazioni analitiche attestanti una composizione qualitativa dei rifiuti diversa da quella effettiva;

4) infine, in attuazione di un unitario disegno criminoso, avviavano abusivamente ingentissimi quantitativi di rifiuti di diverse tipologie presso varie impianti ubicati sull'intero territorio nazionale, che non erano autorizzati a riceverli.

Nella sentenza della Corte d'appello di Venezia del 7 giugno 2010 (doc. 275/11), si legge che il sopralluogo eseguito presso l'impianto dai militari del NOE aveva consentito di accertare che la miscelazione dei rifiuti non era accompagnata da alcun trattamento, stante l'assenza di qualsiasi macchinario o attrezzatura adeguata. Dunque, la miscelazione avveniva senza alcuna apparente motivazione tecnica ed era accompagnata dalla attribuzione al nuovo composto derivante dalla stessa miscelazione di un codice che talora poteva definirsi prevalente, con riferimento al rifiuto presente in misura quantitativamente maggiore, mentre talora non era giustificato in alcun modo, se non dal fatto di essere corrispondente a quelli per cui le discariche destinatarie erano autorizzate.

Invero, la società Nuova Esa, dopo avere miscelato in modo sistematico rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi senza osservare alcuna prescrizione, attribuiva alle miscele codici diversi da quelli che avrebbero dovuto essere indicati e li inviava a impianti che erano autorizzati solo al recupero, ma non allo smaltimento dei rifiuti. In particolare, sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del dibattimento e della documentazioni in atti, risultato di complessi accertamenti da parte dell'Arma dei carabinieri e del Corpo forestale dello Stato, è stato accertata l'illegittima gestione dei seguenti carichi:

- 36.000 kg di rifiuti tossico nocivi provenienti dalla ditta Italmatch, inviati alla discarica della ditta Bonato, sita in Roncade, ma non autorizzata a ricevere rifiuti tossico nocivi;

- numerose partite di rifiuti provenienti in parte dalla ditta Italmacero e inviati alla discarica Finandria, sita nel comune di Paese, non autorizzata a ricevere rifiuti pericolosi o tossiconocivi;

- rifiuti provenienti dalla Azienda Multiservizi Isontina, inviati alla stessa discarica Finandria e qualificati dal produttore come rifiuti da smaltire invece che da inviare in discarica di tipo 2B;

- partite di rifiuti, per un complessivo quantitativo di l milione 400 mila kg, derivanti dalla miscelazione anche di rifiuti pericolosi - definiti oleosi - e inviati alla ditta Inerti Centro Italia di Graffignano, esercente attività di recupero in regime semplificato;

- partite di rifiuti, per un complessivo quantitativo di 1.500.000 kg, derivanti egualmente dalla miscelazione anche di rifiuti pericolosi, inviati alla discarica della Progeco, anch'essa non autorizzata a ricevere rifiuti pericolosi;

- partite di rifiuti aventi le stesse caratteristiche inviate agli stabilimenti siti in Acerra e gestiti dai fratelli Pellini;

- partite di rifiuti (alcune erano state direttamente esaminate ed era risultato che contenevano sostanze che, per le loro caratteristiche chimiche, non potevano essere avviate al recupero) che erano invece state inviate all'insediamento di Bomarzo, gestito dalla Grande Inerti Teverini srl e non autorizzato a riceverli;

- rifiuti, per un quantitativo di 10.000.000 di kg, contenenti anche rifiuti pericolosi inviati alla Società Ecologica Toscana;

- 111.000 kg di rifiuti provenienti dalla Ditta Italmach, qualificati come pericolosi ed inviati con il solo cambiamento del codice alla società Recuperi Pugliesi, non autorizzata a riceverli in quanto operante in regime semplificato;

- diverse altre partite di rifiuti inviate con analogo sistema, di mero cambiamento del codice CER identificativo, agli impianti Campani di Pozzolana Flegrea, all'impianto di Alviano della Inerti Centro Italia srl e a quello di compostaggio della Biofert srl di Aversa;

- partite di rifiuti inviate alle discariche di Malcontenta di Mira e di Pernumia, gestite dalla ditta C&C, per un quantitativo risultante, sulla base delle deposizioni testimoniali rese del teste Munari Gian Franco, pari a 5.500.000 kg, parte rilevante dei quali non potevano esservi conferiti.

Con riferimento a tali partite di rifiuti, è stato anche accertato che sono stati conferiti in discariche operanti in regime semplificato rifiuti accompagnati da analisi chimiche che ponevano in evidenza il superamento dei limiti massimi di concentrazione per alcuni composti chimici, quali arsenico, cadmio e mercurio, in presenza dei quali i rifiuti non avrebbero potuto essere conferiti nelle suddette discariche, ma dove, viceversa, sono stati portati.

Infine, a significare la rilevanza e il ruolo svolto dalla società Nuova Esa srl nel traffico illecito dei rifiuti, è stato accertato che la società ha ricevuto rifiuti provenienti addirittura dalla centrale termoelettrica Enel di Fusina, i quali, con un semplice passaggio, venivano inviati alla ditta Bonato, che non avrebbe potuto riceverli in quanto tossico nocivi. Nella fattispecie risultava effettuato l'esame di un carico, con analisi che confermavano il superamento di valori dell'arsenico, sicché il rifiuto doveva essere classificato come tossico nocivo. Quest'ultima vicenda appare significativa del *modus procedendi* anche della grande imprenditoria, per di più pubblica.

Non è possibile ritenere che un colosso multinazionale delle dimensioni di Enel fosse sprovvisto di informazioni adeguate sull'attività illecita svolta dalla Nuova Esa srl di Marcon, considerato che, come si è visto, la società era priva di qualsiasi macchinario o attrezzatura adeguata per operare il trattamento dei rifiuti, tanto più dei rifiuti tossico nocivi della centrale Enel di Fusina. Conclusivamente, ritornando agli esiti delle indagini svolte, alla stregua della deposizione del maresciallo Ardone dei carabinieri del NOE e degli accertamenti del consulente del pubblico Ministero, i rifiuti che entravano nell'impianto della Nuova Esa srl di Marcon avevano la causale "smaltimento" nella misura del 95 per cento, mentre solo per il residuo 5 per cento la causale "recupero". Viceversa, sono stati inviati al recupero l'81per cento dei rifiuti gestiti dalla società, con la conseguenza che solo il 19 per cento dei rifiuti è stato destinato allo smaltimento. Lo stabilimento della Nuova Esa srl, era all'epoca, probabilmente, il più grosso impianto di gestione rifiuti a livello

nazionale, sicché grazie al suo *know how* la società è una delle responsabili dell'inquinamento di tanti siti del sud e centro Italia.

Per rendere al meglio l'idea delle dimensioni relative alle condotte illecite dei condannati, è sufficiente considerare la circostanza che dalle scritture di magazzino non è stato in alcun modo possibile risalire al destino di 35.760 kg di rifiuti identificati dal codice CER 060403 (rifiuti contenenti arsenico) e dal codice CER 060602 (rifiuti contenenti solfuri pericolosi), tuttavia accettati presso l'impianto di Marcon. Conclusivamente, pertanto, risulta provato, con sentenza ormai passata in cosa giudicata, che non sono state osservate le prescrizioni imposte dalla legge e dal decreto autorizzativo, atteso che risultano essere stati inviati a impianti, autorizzati a ricevere solo rifiuti non pericolosi, rifiuti che, nonostante l'avvenuta miscelazione, avevano conservato le loro caratteristiche originarie di pericolosità

Si tratta di conclusioni contenute nella sentenza della Corte d'appello di Venezia, ormai passata in giudicato, che ha ritenuto pienamente raggiunta la prova della responsabilità degli imputati sia sulla base della documentazione cartacea e informatica, prodotta dal pubblico Ministero, sia sulla base delle analisi di laboratorio eseguite su alcuni campioni. Dalle citate sentenze, emerge che anche gli imputati Gottard Giuliano e Vincenzi Rino, nella loro qualità di direttori degli impianti della Servizi Costieri srl e della Ecoveneta spa, siti a Marghera in via Righi, così come i loro collaboratori (Valle Carlo, Gardenal Gianni e Apolloni Valeria), nel periodo compreso tra il 2001 e l'8 marzo 2004, data in cui l'impianto è stato posto sotto sequestro, miscelavano anche loro partite eterogenee di rifiuti, senza alcuna motivazione razionale apparente e senza alcun preventivo trattamento, pregiudicando così la possibilità di smaltimento delle partite dei singoli rifiuti confluiti nelle miscele, con pregiudizio per l'efficacia del trattamento finale dei rifiuti stessi e con pericolo per la salute dell'ambiente e dell'uomo.

L'istruttoria svolta ha provato, altresì, che anche le suddette società provvedevano a classificare le miscele ottenute con i cosiddetti CER di "comodo", scelti, anche in questo caso, solo in funzione di quelli autorizzati presso l'impianto di conferimento finale, esclusa la possibilità di conoscere le singole tipologie di rifiuti presenti nelle miscele conferite.

Fatto sta che le suddette società hanno avviato notevoli quantitativi di rifiuti, come sopra gestiti, a impianti di recupero che non erano non autorizzati a riceverli. È così accaduto che, nel mese di maggio del 2001, circa 4 milioni di chili di rifiuti costituiti da polveri di abbattimento fumi, giunti con causale DI5 ed identificati dal CER 100203, provenienti dalla società Acciaierie Servola spa di Trieste, sono stati in seguito destinati, abusivamente, dalla Servizi Costieri al recupero presso gli impianti della C&C tramite l'attribuzione del codice CER "di comodo" 100204. Ebbene, questo ultimo impianto, che operava in regime semplificato, non avrebbe mai potuto ricevere questi rifiuti

qualora fossero stati correttamente identificati e qualificati dai responsabili della Servizi Costieri con il codice corretto 100203. Viceversa, l'attribuzione di un diverso codice ha consentito, non soltanto che l'impianto ricevesse il rifiuto, ma che lo stesso venisse avviato al recupero. Ma questo è solo uno dei tanti casi di illecito smaltimento, che di norma avveniva previe operazioni di miscelazione e di triturazione.

Anche in questo caso viene da chiedersi come mai la società Acciaierie Servola spa di Trieste fosse all'oscuro dell'attività effettivamente svolta dalla Servizi Costieri, tanto più che era facilmente accertabile il fatto che non veniva svolto alcun trattamento dei rifiuti conferiti. Infatti nell'accesso del consulente tecnico del pubblico Ministero, dottor Iacucci, effettuato nel mese di giugno 2003, è emerso che la struttura mancava di qualsiasi impianto tecnologico attraverso cui potere realizzare processi di recupero dei rifiuti gestiti. Sul punto il consulente tecnico rilevava che erano in funzione soltanto una parte dei macchinari presenti, cioè, una sezione di travaso delle sostanze liquide dai contenitori e una sezione di sconfezionamento e di triturazione. Viceversa, mancavano del tutto: un impianto di inertizzazione mediante trattamento fisico (cioè, a dire, un impianto che, grazie all'uso di inertizzanti, realizzasse dei conglomerati); un impianto di trattamento aeriforme; un impianto di lavaggio dei materiali; un impianto di destinazione delle miscele liquide ovvero di destinazione dei solventi presenti.

In sostanza, l'impianto di Marghera della Servizi Costieri non era provvisto di presidi per la captazione e l'abbattimento delle emissioni in atmosfera, derivanti dalle operazioni di carico e scarico dei rifiuti e, in generale, dalla manipolazione dei rifiuti allo stato di polveri e dei rifiuti a base organica, con la conseguenza che "la sola attività possibile nel sito era quella di mero stoccaggio, oltre al semplice deposito e alla grossolana miscelazione". Peraltro, a conferma della situazione di inefficienza dell'impianto e di degrado dei luoghi, i testi sentiti hanno riferito sullo stato dei luoghi e degli impianti, sugli odori nauseabondi sprigionati dai cumuli di rifiuti, sulla prassi di indiscriminata miscelazione di rifiuti delle più disparate provenienze e natura.

Invero, le operazioni di triturazione avvenivano nell'assenza totale di sistemi di salvaguardia ambientale e di sistemi di aspirazione delle sostanze liberate durante le fasi di apertura, di sconfezionamento, di macinazione e di triturazione dei rifiuti. Già questa osservazione del consulente tecnico circa lo stato dei luoghi porta a concludere che le uniche attività possibili presso l'impianto di Marghera della società Servizi Costieri fossero quelle della miscelazione dei rifiuti, della triturazione degli imballaggi contenenti rifiuti e dello stoccaggio, con esclusione di ogni trattamento. A ulteriore riscontro della pratiche abusive di miscelazione va menzionata la tenuta del tutto illecita dei rifiuti liquidi, i quali venivano immessi in modo del tutto indiscriminato all'interno dei serbatoi. La procedura, che è rimasta sempre la stessa nei periodi di gestione delle due società,

comportava la ricezione di rifiuti liquidi di varia tipologia provenienti dalle più disparate lavorazioni. Questi rifiuti, costituiti in buona sostanza da solventi o da acque madri, che possedevano ognuno un codice CER diverso, venivano poi versati, tutti insieme, negli stessi silos, all'interno dei quali si mescolavano tra di loro. Successivamente, quando venivano spillati dai silos per essere avviati alle loro diverse destinazioni, in tal caso, essendo il frutto di un mescolamento di diversi ed eterogenei rifiuti, non era più in alcun modo possibile comprendere la tipologia del rifiuto, anche perché trattandosi di rifiuti liquidi con diverse densità era ben possibile che le frazioni più pesanti si fossero stratificate sotto, mentre quelle più leggere galleggiassero sulle più pesanti. Pertanto, non era in alcun modo possibile comprendere quale tipo di natura e di concentrazione avesse il rifiuto che veniva spillato.

Tale operazione, in palese contrasto con la prescrizione specifica di cui all'articolo 16 del decreto autorizzativo, che vieta lo stoccaggio contemporaneo nello stesso serbatoio di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi al fine di evitarne la declassificazione, comprometteva in via definitiva la "tracciabilità" del rifiuto sulla base dei singoli formulari forniti dalla Servizi Costieri srl, nel senso che si rendeva di fatto impossibile ricostruire quali fossero le singole partite effettivamente costituenti i carichi prelevati dai silos per le destinazioni impartite dalla società.

Inoltre, proprio in relazione ai rifiuti liquidi veniva riscontrata la prassi di ricorrere all'espediente del codice "prevalente" o, meglio, di "comodo", nel senso dell'attribuzione alle miscele del codice CER relativo a uno dei rifiuti mescolati. Tale situazione, come confermato dal perito Iacucci, era proseguita, senza soluzione di continuità, cioè con le stesse modalità e caratteristiche riferite alle operazioni di indiscriminata miscelazione di rifiuti, anche con la società Ecoveneta.

Peraltro, dall'istruttoria dibattimentale svolta è emerso che lo stesso laboratorio interno all'azienda non era attrezzato in maniera adeguata e che le operazioni di miscelazione avvenivano soltanto previa una mera verifica di compatibilità "fisica", al solo scopo di evitare che dalle miscele potessero derivare reazioni chimiche incontrollabili.

Dunque, non veniva effettuata alcuna analisi e prova sperimentale sui campioni delle singole partite tale da verificare la compatibilità della miscela, la possibilità di trattamento e di smaltimento delle singole partite originarie, nonché l'assenza di pregiudizio per l'efficacia del trattamento finale.

In conclusione, gli illeciti contestati agli amministratori e ai dirigenti della due società si sono concretati essenzialmente: 1) nella declassificazione di rifiuti pericolosi in non pericolosi; 2) nella fraudolenta classificazione, alla stregua di materia prima secondaria, di materiali che detenevano ancora la sostanza di rifiuto; 3) nella loro miscelazione fraudolenta, volta a occultare e diluire partite inquinanti; 4) nell'avvio a destinazione di tali rifiuti presso siti che non potevano riceverli.

Anche gli stabilimenti della Servizi Costieri srl sono risultati responsabili di movimentare quantità di rifiuti importantissime, sebbene inferiori a quelle della Nuova Esa srl, con un raggio di azione nazionale. Le conseguenze di tale attività criminose sono pesantissime per l'ambiente.

Per quanto riguarda la Nuova Esa srl, il comandante dei carabinieri NOE di Venezia, nel corso della sua audizione, ha riferito che, allo stato, erano ancora da smaltire 5.000 tonnellate di rifiuti le quali ancora creavano dei composti chimici ed erano ancora in fase di "lavorazione", laddove nel corso dell'anno 2014 era stato allontanato il rifiuto più pericoloso (ancora presente), costituito dal pentasolfuro di fosforo (un derivato dallo scarto di lavorazioni industriali): in sostanza, ciò che rimane dalla polvere dei fiammiferi. Peraltro, a contatto con l'acqua o con agenti atmosferici, questo composto chimico può causare incendi, anche di vasta portata.

Del resto, ciò che il NOE ha rinvenuto nei fusti accatastati nei capannoni della Nuova Esa non lasciava presagire nulla di buono. Invero, allorquando una ditta specializzata ha provveduto all'apertura dei fusti per il successivo reinfustamento, le relative operazioni sono state effettuate in un ambiente protetto, secondo le normative di sicurezza previste, quindi, in condizioni di temperatura controllata, di modo tale che tutta la fase di reinfustamento è stata svolta in sicurezza (anche se non sono mancate situazioni di pericolo per il personale intervenuto sul posto). Gli allontanamenti sono avvenuti nell'arco di 3/4 mesi e hanno portato al risultato della "bonifica" completa del pentasolfuro presente, per un quantitativo di circa 100 tonnellate, anche se è rimasta ancora una larga parte di rifiuti da allontanare (peraltro, nel 2013 è anche divampato un incendio).

Attualmente, non sono ancora terminate le operazioni di evacuazione dei rifiuti presso il sito inquinato di Marcon, tanto che, in data 13 novembre 2014, il sindaco ha adottato una ordinanza contingibile e urgente, affidando alla società regionale Veneto Acque spa il compito di provvedere alla messa in sicurezza dell'impianto mediante l'allontanamento e il corretto smaltimento dei rifiuti non pericolosi sottoposti a sequestro.

Per quanto riguarda i rifiuti pericolosi presenti nel sito, si è già detto (cfr. capitolo I, paragrafo 4) che il sostituto procuratore della Repubblica in Venezia, dottoressa Francesca Crupi, nel corso dell'audizione del 17 marzo 2015, ha riferito che, avendo constatato che la situazione di pericolo non veniva rimossa, il suo ufficio aveva convocato il responsabile ambiente della regione, sicché, con un provvedimento del governatore Zaia, erano stati stanziati 2 milioni di euro, effettivamente poi utilizzati per l'appalto dei lavori per la rimozione dei rifiuti più pericolosi, i pentasolfuri, "che sono stati effettivamente rimossi e quindi la situazione è stata almeno smossa", come ha riferito lo stesso sostituto procuratore.

All'evidenza si è in presenza di illeciti penali che palesano le carenze amministrative degli apparati di controllo poiché alcune ditte erano progettualmente prive degli strumenti tecnici per trattare i rifiuti che introitavano, mentre sono del tutto prive di ogni validità sia le autorizzazioni generali a fare operazioni che strutturalmente non erano fattibili, sia le comunicazioni utilizzate fraudolentemente dagli impianti operanti in regime semplificato.

Infine, deve essere sottolineato il clima di generale omertà che ha consentito a tale attività illecita di protrarsi per tanto tempo e con la dimensione nazionale sopra descritta, anche grazie alla connivenza di tantissime imprese che, per puro profitto, hanno smaltito illecitamente i loro rifiuti conferendoli, per libera scelta, a imprenditori i quali, a loro volta, lavoravano sul territorio in piena autonomia e senza la presenza di organizzazioni di stampo mafioso. In conseguenza di tali illeciti il danno ambientale creato dalle tre società è enorme, con costi altissimi per lo Stato, che ancora oggi, a distanza di tanti anni dai fatti, sta smaltendo le sostanze pericolose rilasciate dagli impianti della Nuova Esa, cioè pentasolfuro di fosforo. Al danno ambientale e ai relativi costi deve essere infine aggiunto il danno sociale, posto che tali comportamenti illegittimi, protrattisi per molti anni, hanno sicuramente posto fuori mercato tutti quegli imprenditori che, al contrario, operavano correttamente.

12.4 - C&C spa

Altra importante indagine della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia ha riguardato la C&C spa. Le contestazioni mosse agli amministratori della società e nei confronti di plurimi soggetti che, a vario titolo, hanno interloquito a livello commerciale con la società costituiscono l'esito di una complessa attività di indagine intrapresa, nel corso dell'anno 2004, dal nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Treviso del Corpo forestale dello Stato.

Trattasi di attività investigativa da cui sono esitati due procedimenti: il n. 2039/04 r.g.n.r. e il n. 8139/04 r.g.n.r. I due procedimenti si sono sviluppati parallelamente e sono stati quindi riuniti (proc. n. 2039/04 r.g.n.r. della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia).

Già in epoca precedente all'anno 2004 la suddetta società era stata attenzionata dal suddetto nucleo investigativo in relazione alla gestione illecita di partite di rifiuti. Nel corso dell'anno 2004 il nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale di Treviso del Corpo forestale dello Stato acquisiva elementi dai quali si desumeva agevolmente che la società C&C stava gestendo illecitamente ingenti quantitativi di rifiuti, adottando le medesime modalità illecite già in passato riscontrate. Veniva pertanto avviata una nuova, articolata attività investigativa, finalizzata a verificare le direttrici e le caratteristiche dei suddetti flussi illeciti di rifiuti e, più in generale, le modalità gestionali attraverso cui operava la società. La C&C svolgeva attività di recupero rifiuti

presso gli impianti di Malcontenta, frazione di Mira, via Foscara, 22 (operante in regime semplificato) e di Pernumia, via Granze 30/A (operante, dapprima, in regime semplificato e, successivamente, anche in procedura ordinaria).

Le indagini svolte hanno permesso di acclarare che Cappelletto Fabrizio, nella qualità di socio, consulente ambientale e gestore di fatto della società C&C, nonché legale rappresentante della Digamma, società collegata alla C&C, in concorso con Rossi Luciano e con Chiarentin Graziano, legali rappresentanti della stessa C&C, in diversi periodi, e con numerosi altri coimputati, mediante più operazioni e con l'allestimento di mezzi ed attività continuative, svolgeva attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti in quanto cedeva, riceveva, trasportava, smaltiva - e, comunque, gestiva abusivamente - ingenti quantitativi di rifiuti (quantificabili in decine di migliaia di tonnellate) pericolosi e non pericolosi, allo scopo di conseguire i cospicui ingiusti profitti derivanti dall'abbattimento dei costi connessi all'espletamento secondo modalità corrette delle attività di recupero dei rifiuti.

In particolare, gli imputati ricevevano presso gli impianti di Malcontenta, frazione di Mira (VE) e di Pernumia (PD), negli anni 2002, 2003, 2004 e fino al mese di febbraio 2005 (quando i due impianti venivano sottoposti a sequestro preventivo) da aziende industriali, inceneritori, depuratori e centri di stoccaggio provvisorio, centinaia di migliaia di tonnellate di rifiuti, insuscettibili di essere ricevuti e lavorati da tali impianti, alla stregua delle autorizzazioni in loro possesso, tanto più che una consistente parte di tali rifiuti era pericolosa, per la presenza di percentuali di idrocarburi pesanti e di concentrazioni di metalli pesanti. Tali rifiuti non venivano lavorati ma venivano sottoposti a sommarie operazioni di impasto, del tutto inidonee a inertizzarli, operazioni volte unicamente a modificare - in modo peraltro approssimativo - le loro caratteristiche esteriori, in assenza totale di cicli produttivi idonei a conseguire la produzione di manufatti.

Quindi, la società e i suoi amministratori spacciavano e trasportavano le miscele così ottenute quale materia prima secondaria (conglomerato cementizi o cordoli) denominata "Conglogem" e, con grave pericolo e danno per l'ambiente, avviavano abusivamente i materiali per il loro "utilizzo" presso cantieri e insediamenti dislocati in varie parti del territorio nazionale, in particolare nelle regioni del Veneto, dell'Emilia Romagna e del Lazio. In conclusione, la C&C produceva conglomerato cementizio per costruzioni di strade, ferrovie e di infrastrutture, utilizzando rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, che provenivano da industrie chimiche, siderurgiche e termoelettriche.

Nello specifico, nel corso degli anni 2002-2003 e 2004-2005, gli impianti di Malcontenta e di Pernumia della C&C ricevevano enormi quantità di rifiuti, qualificati con CER 190814, che non avrebbero potuto ricevere, trattandosi di rifiuti connotati da percentuali di solventi, idrocarburi e

metalli pesanti, inidonei a consentirne il riutilizzo alla stregua di quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 paragrafo 12.16, tanto più che le concentrazioni di idrocarburi pesanti detenute dai rifiuti, in molteplici casi, erano pericolosi. In ogni caso si trattava di rifiuti che avrebbero dovuto essere ascritti a codici previsti nella categoria "19.02", in quanto derivati dal trattamento chimico, fisico e biologico di rifiuti.

Per dare solo un'idea del giro di clienti, senza meno consapevoli dell'illiceità dei conferimenti, in via meramente esemplificativa è sufficiente considerare che, come contestato al capo A) dell'imputazione, nel corso degli anni 2002, 2003, 2004 e febbraio 2005 (quando sono stati sottoposti dal gip alla misura cautelare del sequestro preventivo), gli impianti di Malcontenta di Mira e di Pernumia della C&C ricevevano rifiuti CER 060503 non conformi a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 paragrafo 12.16, in relazione alla sommatoria dei valori dei parametri arsenico, cadmio, mercurio, tra le altre, dalle seguenti ditte: 1) Nuova Esa srl, con sede in Marcon, di cui si è detto, per alcune migliaia di tonnellate; 2) De Longhi spa, con sede in Treviso, per alcune centinaia di tonnellate; 3) Trafilerie di Cittadella srl con sede in Cittadella; 4) Verniciatura industriale Veneta srl con sede in Cazzano di Tramigna; 5) Limonta spa, con sede in Costa Masnada; 6) Officine e smalterie Vicentine spa, con sede in Sarcedo; 7) Trattamenti Roncari srl con sede in Curtarolo; 8) Ne.ce spa, con sede in Borgoricco, per varie decine di tonnellate; 9) Cambrex Profarmaco Milano srl, con sede in Milano; 10) Cambrex Profarmaco Milano srl; 11) Niagara srl di Poggio Renatico; 12) Adriajet srl di Cesenatico; 13) Nuova Amit srl di Castelnuovo del Garda; 14) Ecoveneta spa di Vicenza; 15) Nova Spurghi srl di Brescia; 16) GEA srl di Egna; 17) A.D.A. srl di Conegliano; 18) Meplar srl di Villafranca di Verona; 19) Stmicroelectronics srl con sede in Agrate Brianza; 20) Bessel srl con sede in Monza; 21) Sacchettificio Nazionale Corazza srl, con sede in Ponte S. Nicolò; 22) Manifattura Lane GMF spa con sede in Valdagno; 23) Ilta Inox spa con sede in Robecco d'Oglio; 24) dalla General Tubi spa con sede in Torino.

Ancora, tra i "clienti" fornitori di rifiuti alla C&C vi erano numerose imprese di diverse regioni italiane che conferivano fanghi, connotati da percentuali di metalli pesanti e da concentrazioni di idrocarburi pesanti tali da determinare la pericolosità dei rifiuto. Peraltro, tra i clienti fornitori della C&C compare anche la società Endesa Italia, che gestisce le centrali termoelettriche di Ostiglia, Tavazzano e Monfalcone e che ha conferito alla C&C i rifiuti di tali centrali (capi P, Q, R).

Ancora, la C&C, negli anni in contestazione, ha smaltito decine di migliaia di rifiuti consistenti in ceneri pesanti e scorie, derivanti da processi di combustione presso impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e ospedalieri, siti in Veneto, Piemonte e Emilia Romagna. Le successive operazioni svolte dal Cappelletto e dai coimputati, ai quali il pubblico Ministero ha contestato anche il reato associativo, consistevano in una fraudolenta miscelazione di

tali rifiuti che, con la denominazione di "conglogem", venivano venduti a imprese operanti sul territorio nazionale, che li hanno utilizzati sia in opere pubbliche, sia in fabbricati di civile abitazione, ovvero venivano ceduti ad altri impianti o, infine, interrati.

Al fine di avvalorare la qualità e la validità del prodotto venduto ("conglogem"), il Cappelletto si avvaleva di false certificazioni, rilasciate da laboratori di analisi compiacenti, ovvero di perizie giurate stragiudiziali, dimesse presso la cancelleria del tribunale di Padova, ovvero di perizie tecniche di liberi professionisti, i quali, contrariamente al vero, all'esito di asseverate benché false indagini analitiche, attestavano che la C&C produceva materie prime con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore, o comunque nelle forme usualmente commercializzate, sprovviste di profili di pericolosità per l'ambiente, nel pieno rispetto della normativa e, in particolare, del D.M. 5 febbraio 1998.

A proposito dell'utilizzo del "conglogem" nei lavori pubblici, va posto in evidenza che tale rifiuto è stato utilizzato quale materia prima secondaria per realizzare il rilevato della nuova linea ferroviaria di alta capacità Venezia/Padova (cantiere di Arino di Dolo), nonché per realizzare i sottofondi stradali dei comuni di Granze (viabilità di accesso all'area artigianale) e di Padova (cavalcavia "Camerini - Guicciardini). In tutte le opere pubbliche anzidette l'uso del "conglogem" ha causato l'inquinamento dei siti interessati, determinando la necessità di sottoporre le aree alle procedure di messa in sicurezza e bonifica, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 471/1999, con la rimozione di tutto il "conglogem" già messo in opera. In via alternativa a tale utilizzo il Cappelletto e i suoi sodali dissimulavano il fraudolento "smaltimento" di rifiuti mediante fatture di vendita e operazioni di "giro" contabile, così svolgendo, in modo professionale, il riciclaggio illecito di rifiuti previo cambio del codice CER, a tal punto da concretizzare, anche in concorso con altri soggetti, veri e propri flussi continuativi organizzati per il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti.

Invero, il passaggio dei rifiuti da un impianto all'altro, anziché essere funzionale ad assicurare il loro concreto recupero (totale o parziale), ovvero essere finalizzato a favorirne o consentirne il loro smaltimento, rappresentava per gli imputati l'occasione per attuare operazioni di "declassificazione" meramente cartolare di tali rifiuti. Tale operazione veniva realizzata mediante l'attribuzione di diverso codice CER rispetto a quello originario (compatibile con la destinazione che si intendeva fraudolentemente ad essi conferire) e con la conseguente declassificazione dei rifiuti in "materie prime", pur nella totale assenza di operazioni di trattamento, idonee a immutare la natura dei rifiuti medesimi, che fuoriuscivano dall'impianto sulla scorta di un mero documento di trasporto.

In via esemplificativa, con tali modalità 350.000 kg di rifiuti CER 100121, 060503 e 100102, provenienti dalle centrali termoelettriche di Ostiglia, Tavazzano e Monfalcone, gestite dalla società

Endesa Italia, dopo essere stati sottoposti a operazioni di mero "giro bolla" presso gli impianti della C&C (con l'intermediazione commerciale fraudolenta della Tre Esse-Service Solution di Bragato Flavio & C snc di Chiarano, il quale svolgeva attività di intermediazione nel campo della gestione dei rifiuti e con la complicità di Busolin Giovanni, nella qualità di socio amministratore della Fratelli Busolin Autotrasporti, aderente all'Euro Car Consorzio trasporti), venivano cartolarmente ricevuti con codice CER 101206 e 101299 dagli impianti della Boccato snc, che a sua volta li avviava a "utilizzo". Tutto ciò al fine di conseguire e/o far conseguire ai correi i cospicui ingiusti profitti derivanti dall'abbattimento dei costi connessi all'espletamento delle attività di recupero dei rifiuti, secondo modalità corrette. Si tratta di un sistema utilizzato plurime volte dalla C&C, ma il dato più preoccupante di questa vicenda è costituito dal fatto che alla C&C si sia rivolta la Endesa, che è la più grande società di energia elettrica della Spagna, la cui attività è prevalentemente concentrata sul mercato iberico (peraltro, nell'anno 2007 Enel ha acquisito il 9,9 per cento di Endesa, affermando di detenere in via diretta ed indiretta il 24,9 per cento del capitale).

Ora, il fatto che una multinazionale possa attuare un programma di illecito smaltimento dei rifiuti delle sue centrali elettriche italiane costituisce fatto davvero eclatante, proprio di un Paese da terzo mondo, dove non vi sono regole da osservare, ma solo connivenze e/o complicità illecite, che tutto consentono, in una situazione di assoluta impunità. Del resto, la Endesa era in buona compagnia, considerato che numerosi gestori di impianti di termovalorizzazione hanno conferito alla C&C ceneri pesanti e scorie, derivanti da processi di combustione presso impianti di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e ospedalieri, in particolare l'Alto Vicentino ambiente di Schio, l'Acegas-Aps di Padova, il Consorzio Servizi Verbano Cusio Ossola, con sede a Mergozzo (VB), il Mengozzi di Forlì.

Tali rifiuti, dopo essere stati sottoposti presso gli impianti della C&C a semplici operazioni di vagliatura, venivano poi avviati abusivamente presso insediamenti e siti non autorizzati a riceverli (Bartoli Sante, titolare della omonima ditta individuale, Cignini Giuseppe, titolare della ditta Pezzolane e derivati di Capranica VT). In questa vicenda è coinvolto anche Mestrinaro Lino, legale rappresentante della omonima società; anche la Mestrinaro operava, in provincia di Treviso, nell'illecito smaltimento dei rifiuti della C&C. Il Mestrinaro procedeva alla miscelazione del "conglomerato" conferito dalla C&C con altro materiale inerte onde pervenire alla diluizione degli inquinanti e lo impiegava in cantieri, tra cui quello dell'alta capacità delle Ferrovie dello Stato sulla tratta funzionale Padova-Mestre, cagionando l'inquinamento della porzione di rilevato ricadente nel comune di Vigonza, con la conseguente necessità di sottoporre l'area alle procedure di messa in sicurezza e bonifica (capo M). Naturalmente, i rapporti tra le due società erano molto stretti, in quanto, già negli anni 2002-2003, trattavano lo stesso tipo di prodotto, cioè rifiuti come materia

prima secondaria. A tale proposito si pensi al "conglomerato cementizio", detto conglogem, della C&C e al "Rilcem" (un misto di scorie metallurgiche utilizzato come rilevato/sottofondo) della Mestrinaro, nonché al fatto che entrambe le società facevano ricorso a operazioni di "giro contabile", allo scopo di mascherare lo smaltimento fraudolento di rifiuti.

Sono state acquisite agli atti, oltre alla richiesta di rinvio a giudizio, in data 26 giugno 2006, di Cappelletto Fabrizio (gestore di fatto della C&C), anche la sentenza di patteggiamento della pena del gup del tribunale di Venezia, n. 525/07 del 21 giugno 2007, irrevocabile in data 20 ottobre 2007, pronunziata nei confronti di nove imputati, tra cui il Cappelletto (doc. 258/14). In particolare, Cappelletto Fabrizio ha patteggiato una pena nella misura di anni tre di reclusione (interamente condonata *ex lege* 241 del 2006), unificati i reati da lui commessi sotto il vincolo della continuazione, con l'ordine a suo carico del ripristino dello stato dell'ambiente. Anche gli atri imputati Dal Ben Claudia, Boccato Giancarlo, Chiapperin Patrizio, Chiapperin Denis, Mestrinaro Lino, Musacco Alessandro, Berto Giorgio e Garavini Luigi hanno patteggiato una pena di pochi mesi, anch'essa condonata. Per il procedimento ordinario (n. 2039/2004 r.g.n.r. - mod. 21), nei confronti degli altri coimputati, dopo la condanna, assai pesante, inflitta in primo grado dal tribunale di Venezia con sentenza del 10 settembre 2009, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza n. 343 del 7 marzo 2013 (doc. 587/5), ha dichiarato estinto i reati per intervenuta prescrizione, con sostanziale mantenimento delle condanne ai risarcimenti in favore delle parti civili costituite: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare; regione Veneto; regione Emilia Romagna; provincia di Venezia; provincia di Padova; provincia di Treviso, provincia di Rovigo; provincia di Verona; provincia di Forlì-Cesena; comune di Monselice; comune di Ceregnano; comune di Mira; comune di Due Carrare; comune di Battaglia Terme; comune di Permunia; comune di Padova; Legambiente Italia; WWF Italia; tutte le parti sono state rimesse innanzi al giudice civile per la determinazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali, venendo liquidate provvisionali immediatamente esecutive di vario importo. L'elevato numero degli enti territoriali coinvolti dà le dimensioni del traffico dei rifiuti e l'entità dei danni ambientali causati dal Cappelletto e dai suoi sodali.

In sostanza è accaduto che hanno subito una condanna penale in via definitiva solo gli imputati che hanno patteggiato la pena, mentre rimane problematico il risarcimento dei danni subiti dalle numerose amministrazioni pubbliche anzidette, risarcimento demandato al giudice civile per tutti gli altri imputati, salvati dalla prescrizione del reato pur se le loro responsabilità sono state riconosciute anche in sede di appello.

Dopo il sequestro degli impianti di Mira (VE) e di Pernumia (PD), l'attività della C&C è cessata ed è intervenuta la dichiarazione di fallimento della stessa. Tuttavia, come risulta dalla

relazione dell'ARPAV (doc. 21/2), nel sito di Pernumia in via Granze 30/A sono stati abbandonati rifiuti stimabili in circa 52.000 tonnellate.

Nel 2013 il comune di Pernumia ha affidato al Consorzio Bacino Padova 3 la messa in sicurezza del sito con parziale asporto di rifiuti. I costi di bonifica sono stimati in 12 milioni di euro, a fronte dei quali la regione Veneto ha al momento finanziato 500.000 euro e la provincia di Padova 200.000 euro (la gravità della situazione dell'area ex C&C del comune di Pernumia sarà illustrata in apposito paragrafo, 7.1, contenuto nel capitolo sulla provincia di Padova).

Per quanto riguarda gli impianti siti nel comune di Mira, frazione Malcontenta, via Foscara, 22, l'ARPA Veneto ha comunicato (doc. 477/2) che il comune di Mira e la provincia di Venezia stanno procedendo, tramite intervento sostitutivo, al ripristino delle aree, con conseguente avvio a smaltimento dei rifiuti in sequestro. In realtà l'operazione è ben lungi dall'essere completata dal momento che uno dei due capannoni in cui la C&C svolgeva la propria attività illecita, è pieno di rifiuti (fanghi, terreni e ceneri), con seri rischi di stabilità. In particolare, in data 12 maggio 2015, su richiesta di questa Commissione di inchiesta, tecnici dell'ARPA Veneto, personale tecnico del comune di Mira e della provincia di Venezia hanno eseguito un sopralluogo presso i fabbricati siti in via Foscara, 22 di Mira, costituenti l'ex impianto di gestione rifiuti della C&C spa (doc. 477/2).

In tale sopralluogo viene dato atto che, su incarico del comune di Mira, la società ing. Cirino srl aveva già provveduto a rimuovere e ad avviare a smaltimento i rifiuti presenti nelle aree esterne dei due capannoni nei quali operava la società, salvo che per alcuni *new jersey* e contenitori in plastica da metro cubo vuoti, che non erano stati ancora asportati. Inoltre, mentre uno dei due capannoni risultava completamente vuoto e ritinteggiato, l'altro capannone risultava completamente pieno di cumuli di rifiuti, riconducibili a fanghi, terreni e ceneri, distribuiti su tutta la superficie del capannone per un'altezza variabile tra 1,5 e 2 metri.

Nell'ambito del sopralluogo sono stati effettuati alcuni rilievi fotografici riportati nella relazione tecnica depositata (doc. 477/2). In conclusione, l'esito del sopralluogo effettuato dall'ARPA ha posto in evidenza problemi concernenti la stabilità del capannone in cui sono ancora presenti rifiuti, ma non ha riscontrato situazioni anomale che possano interferire con le matrici ambientali. Al riguardo, l'ARPA Veneto suggerisce di procedere alla rimozione immediata di tali rifiuti, stante la possibilità che, in relazione al decennale tempo trascorso dal sequestro, la rilevata azione corrosiva della matrice cementizia possa proseguire, riproponendo le problematiche di staticità, già constatate in precedenti perizie commissionate.

12.5 - Ecolando

Tra le altre operazioni di contrasto ai reati ambientali e ai traffici illeciti di rifiuti, la relazione del prefetto di Venezia (doc. 37/1) segnala l'attività d'indagine, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica in Venezia, svolta dal Corpo forestale dello Stato e dal comando provinciale dei carabinieri di Venezia, che ha portato, nel mese di settembre di 2014, all'arresto dei titolari - padre e figlio - della ditta di smaltimento di rifiuti "Ecolando srl", con sede di stoccaggio a Fossò, per il reato di traffico illecito di rifiuti e di falso in registri e notificazioni. A sua volta, il questore di Padova, Ignazio Coccia, nel corso dell'audizione del 20 novembre 2014, ha riferito di una indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia unitamente al Corpo forestale dello Stato di Venezia concernente la falsificazione delle certificazioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che, nell'ambito della cosiddetta "Operazione Falsimonia", aveva portato agli arresti domiciliari dei due titolari della "Ecolando srl" di Sant'Angelo di Piove di Sacco, Tiziano e Nicola Lando, nonché al sequestro dell'azienda, che ha due sedi con relativi impianti, una a Fossò (VE) e l'altra a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), con numerose perquisizioni nelle province di Venezia, Padova, Ferrara, Bologna e Modena, effettuate nel mese di settembre 2014.

Come risulta dall'ordinanza del 15 settembre 2014 del gip presso il tribunale di Venezia, che ha applicato a Lando Tiziano (classe 1950) e a Lando Nicola (classe 1975) la misura degli arresti domiciliari (doc. 63/4), nonché dall'ordinanza in pari data dello steso gip, che ha disposto il sequestro preventivo degli impianti di Fossò e di Sant'Angelo di Piove di Sacco (doc. 63/3), i Lando svolgevano attività di recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sulla scorta del decreto AIA n. 19 del 31 marzo 2010, integrato dal decreto AIA n. 63 del 19 settembre 2013 della regione Veneto. Costoro, al fine di conseguire i cospicui ingiusti profitti derivanti dall'abbattimento dei costi connessi all'espletamento secondo modalità corrette delle attività di recupero rifiuti, con molteplici operazioni e con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedevano, ricevevano, trasportavano e, comunque, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche aumentandone fraudolentemente il peso, al fine di percepire ulteriori indebiti guadagni.

Secondo l'accusa (pubblico Ministero, dottor Giovanni Zorzi, proc. pen. n. 2411/2013 r.g.n.r. mod. 21 - direzione distrettuale antimafia), confermata dalla sentenza di patteggiamento della pena di cui si dirà di seguito, nel periodo compreso tra il 26 giugno 2013 e il 9 agosto 2013, e in quello compreso tra il 20 ottobre 2013 e il 21 novembre 2013, i Lando, che presso i loro impianti avrebbero potuto introitare e trattare solo rifiuti corrispondenti al codice CER 150106 (costituiti da carta, cartone e simili), viceversa, ricevevano presso l'impianto di Fossò (VE) e di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD) migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi (CER 150101) e non pericolosi

(CER020304, CER040109, CER 040222, CER070213, CER120105, CER150101, CER150102, CER150106, CER150203, CER160122, CER170203, CER170604, CER170904, CER200139, CER200140, CER200203, CER200301, CER200303, CER200307), così acclarati, sulla base del codice CER attribuito a ciascuna partita in entrata presso i due impianti anzidetti.

Quindi i due imputati mutavano il codice CER per le intere quantità ricevute senza che sulle suddette partite di rifiuti venisse esperita qualsivoglia operazione di recupero, attribuendo loro il codice CER191212 in uscita. Com'è noto il CER191212 è un codice destinato ad essere attribuito a residui generati dal trattamento meccanico dei rifiuti presso gli impianti di gestione rifiuti e, in quanto scarto derivante da operazioni di recupero, gode del pagamento dell'ecotassa in misura ridotta nel conferimento dei rifiuti in discarica. Nel caso di specie, invece, veniva conferita fraudolentemente identità di residui generati da operazioni di recupero a rifiuti che non erano in alcun modo sottoposti a processi di recupero.

Inoltre venivano effettuate illegittime miscelazioni di rifiuti di diversa tipologia, introitati tutti con causale recupero (R13) e smaltimento (D15), con i rifiuti esitati dalle operazioni di selezione e cernita allo scopo di usufruire illecitamente del pagamento in misura ridotta del tributo dovuto per il loro conferimento in discarica, così risparmiando non solo sui costi di trattamento e di manodopera, ma omettendo anche di effettuare investimenti in strutture e mezzi necessari per una corretta gestione dei rifiuti loro conferiti.

All'esito di tale continuativa illecita gestione dei rifiuti in entrata i due indagati iscrivevano - o facevano iscrivere - molteplici false annotazioni sui registri di carico e scarico, come previsto dall'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in relazione alle quantità, alle caratteristiche fisiche e alle operazioni di recupero esperite sui rifiuti. In particolare, gli imputati attestavano falsamente operazioni di recupero mai avvenute, attività di miscelazione/accorpamento diverse da quelle effettivamente avvenute, l'ingresso di quantità fittizie di rifiuti e procedevano all'abusiva modifica dei codici CER dei rifiuti in entrata. Inoltre, i Lando indicavano come rifiuti conferiti agli stabilimenti da loro gestiti partite di materiale mai effettivamente transitate per gli stessi (in quanto destinate direttamente a stabilimenti terzi per il loro smaltimento o il loro recupero) materiali che, tuttavia, in concorso con i produttori, venivano fatti falsamente risultare come conferiti all'Ecolando srl solo per operare il mutamento del codice CER, ossia per operare quello che secondo la terminologia in uso nell'ambiente di riferimento viene definito "giro bolla".

Con tali modalità truffaldine, la "merce" non cambiava solo nome, ma anche tipologia e quel che non poteva essere portato in discarica, perché non trattato, diventava "buono". In data 29 gennaio 2015, come si detto, è intervenuta sentenza di patteggiamento, peraltro, impugnata dall'imputati con ricorso per cassazione, con l'evidente finalità di sottrarsi all'immediato passaggio

in giudicato della sentenza (doc. 275/8). I due Lando hanno patteggiato la pena di mesi nove di reclusione ed euro 20.000 di multa, in relazione ai reati contestati in concorso di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e all'articolo 484 del codice penale, con prescrizioni alla società al fine di evitare il ripetersi dell'attività illecita.

Appare evidente che i due imputati hanno chiesto il patteggiamento della pena all'esclusivo scopo di ottenere il dissequestro dei due impianti. Ciò che emerge evidente da questa vicenda processuale è la lieve entità della pena inflitta ai due imputati, ai quali, peraltro, non è stata contestata la continuazione interna di cui all'articolo 81 del codice penale in funzione delle plurime attività di gestione illecita dei rifiuti da loro effettuate. Nella specie, la pena è stata determinata partendo dal minimo di legge di anni uno di reclusione, a fronte della gravità dei reati ambientali accertati, con decine di migliaia di tonnellate di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, trattati illecitamente dagli imputati. Peraltro, in questa sede, deve essere sottolineato un dato allarmante che riguarda i precedenti processuali dei Lando, concernenti tutti l'illecito trattamento dei rifiuti nei due impianti anzidetti. Si tratta procedimenti penali che, allo stato, non sono stati ancora definiti con sentenze passate in giudicato e che, all'evidenza, non hanno turbato più di tanto i due Lando, mancando il sequestro e il conseguente blocco dei due impianti da loro gestiti.

A tale proposito, merita di essere sottolineato che nell'ordinanza con cui il gip presso il tribunale di Venezia, in data 15 settembre 2014, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Lando Tiziano e Lando Nicola (doc. 63/4), si legge testualmente che: "*Dagli atti risulta che la società ECOLANDO SRL non è nuova alla attenzione della A.G., in quanto la stessa è stata già fatta oggetto di svariate indagini, in specie, negli anni 2004-2006, della indagine confluita nel procedimento n. 15150/03 r.g.n.r. della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, nel corso della quale sono state emesse tre misure cautelari ed è stata promossa azione penale (concluse le indagini in data 5/3/2009), allo stato non ancora definita (cfr. informativa dd. 4/2/2014, pagina 381 s. degli atti, da cui risulta che sulla ECOLANDO SRL e sui suoi legali rappresentanti risultano essere stati iscritti anche i procedimenti n. 2166/09 r.g.n.r. presso la procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia e n. 2917/2013 r.g.n.r. presso la medesima procura della Repubblica). I fatti/reato oggetto della richiesta cautelare in esame sono, tuttavia, diversi da quelli oggetto del procedimento n. 15150/03 r.g.n.r., (gli unici per i quali sono stati emesse misure cautelari), e successivi agli stessi, (riguardando il periodo relativo all'anno 2013), di talché va sin da ora esclusa la sussistenza delle condizioni previste per l'applicazione del regime di cui all'articolo 297 c.p.p.* (che concerne il computo dei termini di durata di più misure cautelari nei casi di connessione di reati, che nella specie è stata esclusa). *Dagli atti risulta, ancora, che le indagini venivano espletate a mezzo di video riprese; di intercettazioni telefoniche; di*

ispezioni; di acquisizioni documentali e di riscontri tra la documentazione relativa ai carichi e scarichi di rifiuti presso gli stabilimenti della ECOLANDO SRL e gli esiti delle video riprese…..".

Si aggiunga, poi, che per Tiziano e Nicola Lando, nonché per altri sei coimputati (Marchesin Maria, Marchesin Lorenzo, Casarin Michele, Casarin Moreno, Nordio Cristiano, Marchesi Francesco), vi è la richiesta di rinvio a giudizio della direzione distrettuale antimafia di Venezia (pubblico Ministero, dottor Giovanni Zorzi), in relazione ad altro procedimento penale (proc. pen. n. 4409/12 r.g.n.r.), concernente l'illecito smaltimento di rifiuti presso l'impianto della Ecolando srl di S. Angelo di Piove di Sacco (PD) nel periodo compreso tra il 2007 e il 2009 (doc. 51/2).

Invero, secondo l'accusa, la Ecolando srl, con l'intermediazione di un'altra società, la Bruneco srl, facente capo ai coimputati Marchesin Lorenzo, Casarin Michele, Casarin Moreno, riceveva da molte imprese rifiuti di varia natura che non corrispondevano al CER 150106 (unica tipologia di rifiuti ammessa nell'impianto). Tali rifiuti, non consentiti, erano costituiti prevalentemente da plastica (reggette in plastica, bottiglie e bicchieri in plastica), nylon, gomma, polistirolo, vetro, poliuretano espanso, legno, alluminio, o rifiuti aventi colorazione scura e carattere polverulento, tipici della pulizia dei pavimenti. Nella specie è accaduto che la Bruneco srl non solo si occupava di tutte le formalità correlate alla gestione di tali rifiuti (assegnazione del codice CER, predisposizione dei formulari di trasporto, identificazione dell'impianto di destinazione e via dicendo), ma espletava anche il materiale trasporto dei rifiuti, che venivano avviati abusivamente, connotati con CER 150106, all'impianto di recupero sito in S. Angelo di Piove di Sacco (PD), condotto dalla ditta Ecolando s.r.l..

Ciò che colpisce in quest'ultima vicenda processuale è il coinvolgimento di un elevatissimo numero di aziende, anche di spessore del Veneto e del Friuli Venezia Giulia (si pensi solo alla filiale di Venezia-Mestre della Gondrand spa, primaria società di trasporti nazionali e internazionali), che grazie ai Lando smaltivano i loro rifiuti in modo illecito e per di più in quantità industriali. In via esemplificativa, si evidenziano i rifiuti prodotti dalle ditte Tycon Technoglass srl, corrente in S. Donà di Piave (VE), F.D.V. Group spa, corrente in Salzano (VE), ECOR spa, corrente in San Vendemiano (TV), Casagrande spa, corrente in Fontanafredda (PN), T.B. Service srl, corrente in Venezia, Gondrand spa, corrente in Venezia-Mestre, Consorzio Venice Link di Mogliano Veneto (TV), Idromacchine srl, corrente in Venezia-Mestre, Corte srl, corrente in Buja (UD).

In conclusione, sul punto, i due Lando, nel corso di oltre dieci anni di attività, hanno gestito in modo illecito rifiuti pericolosi e non pericolosi presso gli impianti di Fossò (VE) e di Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), senza che le istituzioni (magistratura e organi di vigilanza) siano stati in grado di intervenire tempestivamente per interrompere tale illecita attività, finendo con il creare nel

Veneto un sistema alternativo a quello legale. Tuttavia, sulla vicenda della Ecolando la Commissione di inchiesta condivide le valutazioni espresse dal dottor Giovanni Zorzi, sostituto procuratore della Repubblica in Venezia il quale, nel corso della sua audizione del 17 marzo 2015, ha riferito che, in sede di sequestro preventivo degli impianti della Ecolando, il problema è stato quello di evitare il fallimento della società, con la chiusura dell'azienda, il licenziamento dei dipendenti e la fine dell'indotto che lavorava intorno all'azienda. Di qui lo sforzo di tentare di rimettere l'azienda sulla "retta china", mediante una serie di prescrizioni e di pressioni che, nel caso di specie, ha esercitato la procura della Repubblica, in sede di sequestro preventivo insieme al giudice per le indagini preliminari, in maniera da ottenere il risultato che la ditta lavorasse in maniera corretta. In definitiva, il gip ha dunque riconosciuto l'impegno dei due Lando, Nicola e Tiziano, nel salvataggio l'azienda che, con l'impegno delle maestranze e con il credito bancario, aveva ripreso ad operare correttamente nel mercato.

12.6 - CAL srl

Altra attività di miscelazione illecita di rifiuti è quella svolta da Candian Loris, nella sua qualità di legale rappresentante della CAL srl, nonché di responsabile tecnico dell'impianto di detta società sito anch'esso in Fossò (VE). La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 1181 (doc. 587/8), pronunziata in data 8 ottobre 2012 e depositata in data 29 novembre 2012 (proc. pen. 6814/2008 r.g.n.r.), quanto ai fatti contestati al capo H), concernenti plurime attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), consumate negli anni 2006, 2007 e 2008, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto sul punto, stante l'assoluta genericità dei motivi addotti (articoli 581 e 591 del codice di procedura penale), dichiarando l'esecutività della sentenza del tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, pronunziata in data 29 settembre 2011 e disponendone l'esecuzione.

Quindi, la Corte, dopo aver mandato assolto l'imputato dai reati a lui ascritti dalla lettera C) alla lettera G) della rubrica ravvisata la continuazione tra i fatti contestati al capo A) e quelli contestati al capo H), riconosciute le attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta dal tribunale in anni uno, mesi nove e giorni dodici di reclusione, oltre al risarcimento dei danni, liquidati nella somma di euro 10.000,00, in favore della provincia di Venezia, costituitasi parte civile. Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, Candian Loris ha proposto ricorso per cassazione, in data 23 gennaio 2013. Comunque, non essendo nel frattempo intervenuta la sentenza della Suprema Corte, il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestato al Candian, è destinato a sicura prescrizione, che nella precedente disciplina matura nel termine di anni sette e mesi sei, a partire dal 2008.

L'elenco dei fatti addebitati al Candian è davvero impressionante e i relativi documenti di prova sono contenuti in numerosi faldoni depositati. Candian Loris esperiva presso l'impianto di Fossò una continuativa e lucrosa attività di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, dapprima sulla scorta del decreto provinciale n. 62187/03 del 25 settembre 2003 (integrato con decreto n. 70782/03, del 30 ottobre 2003), poi, del decreto provinciale n. 56825/04, del 31 agosto 2004; successivamente, sulla scorta dell'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n.210 del 28 dicembre 2007 della regione Veneto (ricognitiva del decreto provinciale n. 56825/04, del 31 agosto 2004). Quindi, il Candian, al fine di conseguire i cospicui ingiusti profitti derivanti dall'abbattimento dei costi connessi all'espletamento secondo modalità corrette delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative, cedeva, riceveva, trasportava, smaltiva e, comunque, gestiva abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (quantificabili in migliaia di tonnellate) pericolosi e non pericolosi, delle più varie tipologie. In particolare, il Candian, come le stesse modalità poste in essere dai due Lando, che peraltro operavano anche loro nello stesso territorio del comune di Fossò, avviava integralmente a smaltimento negli anni 2006, 2007 e 2008 ingenti partite di rifiuti ricevuti con causale di recupero, per molte migliaia di tonnellate (circa 3,164 tonnellate di rifiuti, nel corso dell'anno 2006, e circa 3,892 tonnellate di rifiuti, nel corso dell'anno 2007), senza esperire sulle suddette partite di rifiuti qualsivoglia operazione di recupero, ma semplicemente limitandosi ad attribuire, in modo del tutto abusivo e fraudolento, alla totalità dei rifiuti il CER 191212.

Tale codice è destinato ad essere assegnato ai residui generati dal trattamento meccanico dei rifiuti presso gli impianti di gestione rifiuti, con la conseguenza che, in quanto scarto derivante da operazioni di recupero, i rifiuti contrassegnati dall'anzidetto codice CER godevano del pagamento dell'ecotassa in misura ridotta nel conferimento dei rifiuti in discarica. In sostanza, l'imputato conferiva in modo fraudolento parvenza di residui generati da operazioni di recupero a rifiuti, ma che in realtà non erano mai stati sottoposti a processi di recupero, conseguendo, in tal modo, gli ingiusti profitti derivanti sia dall'evasione dell'ecotassa, sia dal notevole risparmio economico realizzato, dal momento che non veniva effettuato alcun effettivo trattamento e recupero dei rifiuti.

In particolare, il Candian, dopo aver esperito presso l'impianto di Fossò operazioni di miscelazione di rifiuti pericolosi (codificabili come operazioni D13), provvedeva sistematicamente a connotare le miscele così realizzate con codici CER, che non davano conto delle operazioni di miscelazione esperite, omettendo di segnalare agli impianti di destinazione il fatto che presso lo stabilimento della CAL srl era stata effettuata la miscelazione di rifiuti di produttori diversi. Con tali modalità operativa, il Candian conferiva a rifiuti di varia origine ingannevole parvenza di provenienza da un unico produttore, senza distinzione alcuna tra rifiuti destinati a recupero e rifiuti

destinati allo smaltimento, così pregiudicando il loro corretto trattamento. Tutto ciò, nonostante che tali rifiuti, anche visivamente, non corrispondessero al CER ad essi conferito dal produttore e, pertanto, erano chiaramente di incerta provenienza e tipologia.

Significativo del vasto giro di affari illeciti era il fatto che il Candian abbia introitato ingenti quantitativi di rifiuti con il codice CER 150106, finanche dai cantieri della Fincantieri Cantieri Navali spa, nonostante che, nel caso specifico, si trattasse di rifiuti costituiti da miscele eterogenee, costituite da imballaggi, residui di rifiuti urbani indifferenziati, materiale misto da demolizione, film plastici, cartoni, e rifiuti, anche pericolosi, di varia natura. Sul punto merita di essere sottolineato il fatto che la Fincantieri spa è uno dei più importanti complessi cantieristici navali d'Europa e del mondo. Si tratta di un'azienda pubblica italiana, già di proprietà dell'IRI fin dalla sua fondazione, oggi controllata 72,5 per cento dalla Fintecna spa, finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze. In tal caso, il Candian avrebbe dovuto respingere tali rifiuti; viceversa, l'imputato, omettendo di procedere a puntuali accertamenti analitici sugli stessi, impartiva ai suddetti rifiuti trattamenti gestionali non adeguati e destinazioni inammissibili. All'evidenza, anche per la Fincantieri, balzata agli onori della cronaca proprio per una vicenda di rifiuti, era interessata a tale smaltimento illecito.

Gli impianti destinatari di tale illecita miscelazione sono stati: la Eco Energy spa di Noventa di Piave, la Vidori Servizi Ambientali spa, la Eco Idea srl, la Bridge srl ed altri, ai quali non veniva segnalato che le partite inviate erano derivate dalla miscelazione di rifiuti di produttori diversi e che i rifiuti detenevano, fra le altre, anche le caratteristiche di pericolo (H04, H05, H06, H14, H13, H04, H03A, H03B), aventi codice CER 150202 in luogo del prescritto codice CER 190204.

Sicuramente Candian Loris è da considerarsi un soggetto molto pericoloso al quale, nonostante la contestazione della recidiva reiterata, ancora oggi, non risulta revocata l'autorizzazione integrata ambientale. Inoltre il Candian è imputato nel procedimento penale n. 15150/03 r.g.n.r. della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, con l'accusa di aver trasformato in mobili delle vecchie traversine della ferrovia, impregnate di una sostanza altamente cancerogena, il creosoto, nel periodo compreso tra il 2002 e il 2005. In quest'ultima vicenda sono coinvolti sia gli amministratori della Cal srl di Fossò (Loris Candian) e della Rossato Fortunato srl di Pianiga (Sandro Rossato), sia i dirigenti di quest'ultima società, cioè, Bernardi Michele e Scantamburlo Roberto.

Tutti gli imputati sono stati accusati di traffico di rifiuti pericolosi e tossici, per aver riutilizzato il legno delle vecchie traversine della ferrovia al fine di realizzare palizzate da giardino e mobili vari, invece di smaltirle come rifiuti pericolosi. A tale proposito, Rossato Sandro (deceduto nel 2015), Candian Loris e Bernardi Michele sono stati tutti arrestati nel 2005 in forza di ordinanza di

custodia cautelare del Corpo forestale di Venezia per i reati di associazione a delinquere e illecito smaltimento di rifiuti.

In quest'ultima vicenda il tribunale di Venezia, in composizione monocratica, con sentenza n.123/15 del 23 gennaio 2015, ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati per essere i reati loro contestati (traffico illecito di rifiuti e false annotazioni sui registri di carico e scarico della Ecolando di Lando Tiziano e della Rossato Fortunato srl) estinti per intervenuta prescrizione. Avverso tale sentenza, il pubblico Ministero, dottor Giorgio Gava, ha proposto appello con atto del 16 febbraio 2015, contestando l'intervenuta prescrizione (doc. 258/1). Naturalmente, l'intervenuta prescrizione dei reati, nulla toglie alla gravità delle condotte contestate da parte di soggetti che, come si è visto, sono adusi a tali illeciti comportamenti.

12.7 - Carraro Fratelli srl e altri

Nel medesimo contesto delle attività delittuose finora rappresentate merita di essere posta in evidenza una ulteriore vicenda giudiziaria, che conferma il quadro allarmante di quanto rappresentato nella premessa di questo paragrafo. Riferisce il prefetto di Venezia (doc. 37/1) che il Corpo forestale dello Stato, nel biennio 2010-2011, ha svolto un importante attività di indagine che ha portato al sequestro di un'area di 110.000 metri quadri, destinata alla realizzazione di un'imponente autoparco e di un centro logistico, siti nel comune di Scorzè (investimento di oltre 15 milioni di euro) e al sequestro parziale di due impianti di recupero rifiuti inerti. E' stata accertato che, nella realizzazione delle opere, nel corso dell'anno 2009, sono stati stesi sul terreno oltre 30.000 tonnellate di materiali classificati come materie prime secondarie, ma in realtà con le caratteristiche di rifiuti provenienti da inammissibili operazioni (solo in parte puntualmente identificate) di frantumazione, riciclo, recupero e miscelazione di rifiuti pericolosi, costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto, che non avevano perso la loro natura di rifiuto pericoloso.

In particolare, si tratta di materiali che, per cospicua parte, costituivano il prodotto di operazioni di recupero esperite presso impianti di gestione rifiuti senza che, all'esito delle operazioni di recupero, fossero state mai eseguite tutte quelle verifiche analitiche indispensabili, a norma di legge, a far cessare la qualifica di rifiuto e a conferire ai materiali la natura giuridica di materia prima secondaria. Si tratta di materiali provenienti da vari impianti della regione Veneto, che espletano attività di recupero rifiuti in regine semplificato, cioè, la Telve Rigo srl di Vedelago, la Pigozzo Scavi snc di Salzano e la Carraro F.lli srl di Campodarsego, che da sola ha fornito circa 20.000 tonnellate di rifiuti pericolosi costituiti da materiali di costruzione contenenti amianto.

A seguito delle articolate indagini svolte, la procura della Repubblica in Venezia ha chiesto il rinvio a giudizio di 8 persone per i reati di cui agli articolo 256 comma 1 lettonnellate a) e b), decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, all'articolo 15, comma 1, delle legge 27 marzo 1992, n. 257, all'articolo 674 del codice penale (doc. 258/2), nonché per il reato di cui all'articolo 674 del codice penale, a motivo della presenza dell'amianto.

Allo stato, il processo è in corso davanti il tribunale di Venezia, in composizione monocratica. Delle accuse devono rispondere l'imprenditore padovano Merlo Alberto, legale rappresentante della Merlo srl, società edile di Borgoricco (PD) e uno dei suoi più stretti collaboratori, Bolzonella Silvano, il direttore dei lavori Micheletto Danilo, nonché, quali fornitori dei rifiuti, il titolare della Carraro Fratelli srl di Campodarsego (PD), Carraro Elio, il titolare della Pigozzo Scavi snc di Salzano (VE), Pigozzo Lino e il responsabile tecnico della Telve Rigo srl di Vedelago (TV) Telve Ennio. In particolare, nel mese di settembre 2009, il Corpo forestale dello Stato effettuava controlli nella sede della Carraro Fratelli di Campodarsego (PD), che secondo gli inquirenti aveva frantumato e miscelato rifiuti pericolosi contenenti amianto, vendendoli poi alla Merlo srl di Borgoricco, la quale aveva utilizzato migliaia di tonnellate di tale materiale inquinato per la realizzazione dell'autoparco sulla strada Noalese di Scorzè.

Da quanto emerso nel corso delle indagini, la Carraro aveva continuato a utilizzare gli scarti edilizi anche dopo che il Corpo forestale e l'agenzia per la protezione e prevenzione ambientale del Veneto avevano segnalato la presenza di amianto. Merlo e il suo dipendente Bolzonella, incaricato della valutazione della documentazione tecnica sui materiali riciclati utilizzati dall'impresa, sono chiamati a rispondere di avere acquistato da Carraro e dagli imprenditori Pigozzo e Telve, rifiuti anziché che materie prime secondarie da interrare. Ciò che, nel caso di specie, accomuna le aziende fornitrici è costituito dal fatto che le stesse, benché titolari di impianti debitamente autorizzati per il trattamento dei rifiuti, non hanno in realtà svolto alcuna attività di trattamento, ma si sono limitati a conferire i rifiuti ricevuti direttamente alle imprese utilizzatrici quale materia prima secondaria, sulla scorta di rapporti analitici datati, non riferibili alle partite di aggregato riciclato conferite.

Si tratta, ancora una volta, di un dato che rivela un *modus operandi* delle imprese che gestiscono gli impianti in modo illecito e hanno una clientela di tutto rispetto, che è partecipe di tale attività illecita. Non v'è dubbio, infatti che le suddette società abbiano fornito materiali inquinati anche ad altre imprese edili, oltre che alla Merlo srl. Non a caso, il Carraro ha continuato ad avviare a utilizzo i suddetti materiali anche dopo che, in data 27 luglio 2009, personale del Corpo forestale dello Stato e dell'ARPA Veneto aveva riscontrato la presenza dell'amianto al loro interno.

13. Conclusioni

Nella provincia di Venezia, la raccolta differenziata ha raggiunto, nel 2014, la percentuale del 52 per cento ed è stata avviata a impianti di recupero. Sul punto va considerato che la provincia di Venezia conta 44 comuni, con un numero di abitanti, nell'anno 2013, di 859.235 unità, ma con presenze turistiche di circa 34 milioni di unità.

Il rifiuto urbano residuo (RUR) viene destinato, per il 62 per cento, all'impianto di trattamento meccanico biologico per la produzione di CDR/CSS, presente nel comune di Venezia-Fusina e gestito dalla società Veritas spa. Parte del combustibile da rifiuti prodotto viene utilizzato nella centrale elettrica ENEL di Fusina in co-combustione con il carbone, mentre il 15 per cento veniva avviato all'impianto di incenerimento di Fusina, che non è più operativo, essendo stato chiuso nel mese di marzo 2014. Soltanto il 12 per cento dei rifiuti viene avviato direttamente nelle discarica di Jesolo, gestita dalla società Alisea - Servizi Ambientali, ovvero anche nella discarica di San Donà di Piave, gestita dallo stesso comune e già avviata a chiusura, mentre un restante 9 per cento, rappresentato da spazzamento e ingombranti, è stato avviato a recupero di materia.

Attualmente, la gestione dei rifiuti nella provincia di Venezia è demandata a tre gestori principali: 1) Veritas spa, una *multiutility* interamente controllata dai comuni della provincia di Venezia e da 5 comuni della provincia di Treviso, cioè, Mogliano Veneto, Morgano, Preganziol, Quinto di Treviso e Zero Branco; 2) Alisea spa, partecipata dalla Veritas nella misura del 74,84 per cento del capitale e da sette comuni della provincia di Venezia; 3) A.S.V.O - Ambiente Servizi Venezia Orientale - spa, partecipata dalla Veritas nella misura del 53 per cento e da undici comuni della provincia di Venezia. Le anzidette società effettuano il servizio tramite affidamento *in house*.

In particolare, il comune di Venezia organizza il servizio di trattamento a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati attraverso la Veritas spa, società in *house providing,* che, a sua volta, svolge il servizio di recupero dei rifiuti raccolti in modo differenziato avvalendosi della propria controllata Ecoricicli Veritas srl, e il servizio di trattamento dei rifiuti raccolti in modo indifferenziato attraverso un'altra controllata, Ecoprogetto Venezia srl, che gestisce due linee per la produzione di Combustibile da Rifiuti (CSS), che viene inviato alla centrale ENEL di Fusina. Nella provincia di Venezia, ora città metropolitana, sono presenti 5 discariche per rifiuti urbani, di cui 4 in fase di chiusura e una in attività, nonché due discariche per rifiuti non pericolosi speciali, ubicate nei pressi del Petrolchimico di Porto Marghera, di cui una è chiusa, mentre quella ancora in attività ha un'autorizzazione AIA definitiva e ben n. 214 impianti di trattamento di rifiuti, in procedura ordinaria o semplificata ovvero anche in A.I.A..

Sono inoltre presenti 39 impianti di depurazione pubblici sopra i 1.000 abitanti equivalenti (a.e.), dei quali 2 impianti con Autorizzazione Integrata Ambientale e 8 con potenzialità superiore a

50.000 a.e., oltre ad una sessantina di vasche Imhoff. Le criticità degli impianti di depurazione sono relative allo stato delle reti fognarie, che risultano spesso miste, e non adeguatamente dimensionate, con conseguenti sforamenti a monte del depuratore e ai limiti legati al bacino scolante nella Laguna di Venezia.

Attualmente è ancora in fase di conclusione il progetto integrato Fusina (PIF), gestito dalla della società consortile SIFA, concessionaria della regione Veneto, per la gestione del PIF.

Il PIF prevede il trattamento in un'unica piattaforma multifunzionale di tutti gli scarichi civili e delle acque di pioggia (depurati da Veritas Fusina) di Mestre, di Marghera e del bacino del Mirese, nonché anche degli scarichi industriali e delle acque di falda inquinate derivanti dai sistemi di messa in sicurezza del sito di Porto Marghera, oltre che delle acque di dilavamento di siti potenzialmente inquinati. Attualmente risulta ultimato, nel mese di dicembre 2011, soltanto l'impianto di post trattamento dei reflui civili, provenienti già trattati dall'impianto Veritas, che serve un bacino di utenza di poco meno di un milione di abitanti equivalenti, compresi tra la zona del centro abitato di Marghera e il Mirese.

Invero, i reflui civili, dopo un "finissaggio" (una filtrazione per togliere gli ultimi rimasugli di sospensione che vi sono nelle acque) e il successivo trattamento con gli UV, allo scopo di ottenere l'abbattimento finale dei batteri (operazioni effettuate entrambe presso gli impianti della società SIFA), vengono immessi al largo del mare Adriatico, a circa dieci chilometri al largo del Lido di Venezia, tramite una condotta che è operativa da oltre un anno. Viceversa, l'impianto della SIFA è in sofferenza per quanto riguarda l'emungimento delle falde delle macroisole, posto che sta emungendo, orientativamente, 100.000/110.000 metri cubi di acqua all'anno grazie a un ramo di circa 1,3 chilometri di estensione e di captazione delle acque posto sul lato sud del Petrolchimico, mentre a regime dovrebbe ricevere circa 0,5 milioni di metri cubi di reflui di retromarginamento da captare e portare all'impianto di trattamento.

Si tratta di 400.000-450.000 metri cubi in più rispetto a quelle oggi emunte, sicché, complessivamente, le quantità di acque emunte e poi trattate dall'impianto sono pari a circa il 20 per cento della sua capacità di trattamento, con conseguente grave danno per la SIFA, in relazione agli investimenti effettuati. Inoltre, la regione Veneto ha affidato alla società consortile SIFA la realizzazione della discarica e degli impianti di trattamento previsti nell'accordo di programma "Moranzani", destinate ad ospitare a Malcontenta, in località "Moranzani", oltre 3 milioni di metri cubi di fanghi inquinati, anche pericolosi, scavati dai canali industriali, a causa del mancato interramento degli elettrodotti di Terna ed Enel a Malcontenta.

Ebbene, entrambe le opere essenziali alla bonifica e allo sviluppo di un'area altamente industrializzata e altrettanto inquinata, come quella della laguna di Venezia sono ben lungi

dall'essere realizzate, dal momento che: 1) non sono stati completati i marginamenti delle macroisole di Porto Marghera, allo scopo di fermare la fuoriuscita e lo sversamento in laguna delle acque inquinate; 2) è stata realizzata solo parzialmente dalla SIFA la raccolta, il drenaggio e l'emungimento delle acque di falda delle macroisole; 3) non sono state realizzate la discarica e gli impianti di trattamento previsti nell'Accordo di Programma "Moranzani", destinate ad ospitare a Malcontenta, in località "Moranzani", oltre 3 milioni di metri cubi di fanghi inquinati, anche pericolosi, scavati dai canali industriali, a causa del mancato interramento degli elettrodotti di Terna ed Enel a Malcontenta.

Di conseguenza, la SIFA utilizza l'area dei cosiddetti "23 ettari" per la raccolta dei fanghi inquinati ("oltre Colonna C"), scavati dai canali navigabili e il Molo Sali, per la raccolta dei sedimenti non pericolosi che, tuttavia, non le garantiscono analoga redditività, a fronte di un investimento di altri 121 milioni di euro, pur se parzialmente coperti da contributi regionali.

Numerosi sono i siti contaminati dall'amianto posti in evidenza dall'ARPA Veneto. Sono diversi i siti in cui sono stati rinvenuti frammenti di amianto frammisti, con genesi diversa, in terreni o in aree soggette a riporto di materiali inerti, tra i quali meritano di essere menzionati: l'Autoparco di via Drizzagno, Scorzè, il Cantiere del nuovo Palazzo del Cinema al lido di Venezia, il Cantiere della città della moda Fiesso d'Artico, l'area della Clodiainvest srl, in località Brondolo di Chioggia, il Parco Don Sturzo Mestre con bonifica e parziale rimozione a carico del comune di Venezia, i numerosi abbandoni di amianto presso il Lido di Venezia - Malamocco, con interventi di rimozione a carico del comune.

Altra criticità che ha interessato la provincia di Venezia, e non solo, deriva da numerosi incendi, dolosi o accidentali, relativi a ditte che gestiscono rifiuti o a rifiuti abbandonati, contenenti anche amianto. Numerosi sono gli abbandoni di rifiuti per cessata attività o fallimento.Nella relazione dell'ARPA Veneto vengono menzionate alcune situazioni concernenti aree industriali dismesse, che una volta abbandonate, sono divenute discariche a cielo aperto. Si tratta di una criticità comune al territorio regionale e presente anche in quello veneziano, legata alle dismesse attività industriali o a fallimenti, dove a carico degli enti pubblici rimangono i costosi interventi di bonifica.

A tale proposito, vengono citate le operazioni di intervento e avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti presenti presso l'area ex Sirma, industria di refrattari, in via della Chimica n. 4, Marghera, di cui si è detto. Si tratta dello sgombero di un'area di 27 ettari, la metà dei quali occupata da capannoni industriali, da rifiuti sia non pericolosi, sia pericolosi, compresi materiali contenenti amianto, nel rispetto delle leggi ambientali per la tutela dell'ambiente e della salute. Analoga situazione ha imposto l'intervento di messa in sicurezza del sito dell'impianto ex Nuova Esa di

Marcon - dove è divampato anche un incendio - con l'avvenuta rimozione e smaltimento di rifiuti contenenti pentasolfuro di fosforo e l'attuazione del "piano di rimozione e smaltimento" dei rimanenti rifiuti pericolosi/non pericolosi.

Vi è poi la problematica di abbandono di rifiuti dell'impianto C&C a Malcontenta di Mira in provincia di Venezia, affrontato tramite intervento sostitutivo degli enti pubblici (comune e provincia). Nei casi anzidetti la chiusura e l'abbandono dei siti sono la conseguenza di alcuni procedimenti penali, scaturenti dalla violazione della normativa ambientale, e della successiva dichiarazione di fallimento delle società che gestivano gli impianti.

In conclusione va sottolineato che nell'intero territorio comunale (non ricompreso nella perimetrazione S.I.N.) sono ben 240 i siti nei quali è stata accertata la contaminazione dei suoli e/o delle acque di falda, a dimostrazione della preoccupante estensione del fenomeno di compromissione che storicamente interessa l'area veneziana, mentre nell'intera provincia di Venezia i siti da bonificare sono, complessivamente 439, di dimensioni variabili, di cui n. 113 riguardano punti vendita di carburanti.

Nella relazione, poi, sono analizzate le attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché di repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali di rifiuti, di cui all'articolo 193, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, così come svolte dalle capitanerie di porto. In particolare, le capitaneria di porto di Venezia e di Chioggia svolgono, a bordo delle navi, controlli dei documenti di bordo, ossia dell'*oil record book,* del *certificate of sewage* e del *garbage management plan*, per tutte le navi; dopo l'accertamento visivo, poi, nel caso in cui sorgano dubbi sulla tipologia del liquido che viene conferito, vengono prelevati dei campioni. I campioni vengono fatti analizzare presso il laboratorio delle dogane, ovvero presso il laboratorio dell'ARPA Veneto per quanto riguarda i controlli dei fumi emessi dalle navi. Invero un altro argomento molto dibattuto a Venezia nell'ambito del problema delle grandi navi, è il problema dei fumi emessi da queste ultime e ritenuti inquinanti o tali, qualora non rispondano ai requisiti previsti dalla normativa vigente. L'amministrazione comunale, la capitaneria di porto di Venezia e l'autorità portuale, nell'ottica di salvaguardare ulteriormente la salute e ai fini anche della tutela ambientale della città e della laguna, hanno collaborato alla promozione di iniziative volte alla sottoscrizione di accordi volontari, denominati *Venice blue flag*, l'ultimo dei quali è stato sottoscritto nel 2013.

Con questo accordo le compagnie di navigazione si sono impegnate ad attenersi ai limiti previsti dalla normativa europea per le navi in banchina dello 0,1 per cento di contenuto di zolfo delle emissioni fin dall'ingresso in laguna. Ancora, la relazione sulla provincia di Venezia sviluppa l'attività svolta dalla Guardia di finanza, in coordinamento con la regione del Veneto e l'ARPAV,

per l'esecuzione di un ampio progetto di monitoraggio ambientale, attraverso ricognizioni aeree, allo scopo di implementare un sistema conoscitivo e di controllo di potenziali presenze di amianto.

Tra le operazioni di maggior rilievo poste in essere dalla Guardia di finanza, il comandante Ravaioli ha indicato, oltre quella posta in essere dalla Compagnia di San Donà di Piave nel mese di marzo 2014, che ha individuato e sequestrato - con la denuncia del responsabile - un'area privata di 3.400 metri quadri adibita a discarica, dove erano depositati 5.600 tonnellate di materiali inerti e pericolosi, due operazioni: l'operazione "Alcione" e l'operazione "Laguna Reset". La Guardia di finanza ha inoltre svolto una intensa attività di contrasto al fenomeno della pesca abusiva di vongole, effettuata mediante l'aratura del fondo lagunare, per di più in aree interdette alla pesca per ragioni di tutela ambientale e sanitarie, come quelle gravemente inquinate da diossine, metalli pesanti e cadmio, adiacenti a Porto Marghera, riconducibili alle attività petrolchimiche e industriali, svolte in quest'area. Dalle indagini, durate poco più di due anni, è emerso un quadro di estrema rilevanza per quanto riguarda la dimensione del fenomeno, con oltre 150 indagati su tutto il territorio nazionale, sei regioni coinvolte, spedizioni intercettate anche in Spagna, trenta ditte implicate in tutta Italia e provvedimenti di custodia cautelare, che stanno a dimostrare la gravità, la sistematicità e la reiterazione di questo reato.

Del resto, per dare le dimensioni del fenomeno, l'Italia, con un raccolto di 50.000 tonnellate/anno, è il primo produttore europeo di vongole veraci e il secondo a livello mondiale, mentre la produzione di vongole veraci nel Veneto, localizzata nell'area della Laguna di Venezia e del Delta del Po, rappresenta il 35 per cento della produzione nazionale, con un volume d'affari di oltre 200 milioni di euro e circa 5.000 addetti.

Quanto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nella provincia di Venezia, il prefetto di Venezia ha segnalato solo il caso della Ramm srl, con sede in Pianiga (VE), che gestisce parte dei rifiuti urbani dell'Unione montana Feltrina, in provincia di Belluno, in ordine alla quale il suo ufficio, in data 25 settembre 2014, ha emesso un provvedimento di revoca dell'iscrizione nella *white list* nei confronti della società Ramm srl. Tuttavia, come si è visto, si tratta di episodio isolato, posto che il prefetto di Venezia e i magistrati della direzione distrettuale antimafia hanno concordemente escluso la presenza della criminalità organizzata sia nella gestione dei rifiuti, sia nel traffico organizzato dei rifiuti.

Uno specifico paragrafo della relazione è dedicato al traffico transfrontaliero dei rifiuti, concernente i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e gli apparecchi dotati di tubi catodici, così come svolto da due impianti siti a Fossò (VE) e facenti capo a due distinte società, la SIRA srl e la Nec New Ecology srl, rispettivamente, amministrate da Cavinato Fabio e da Candian Lolita - entrambi rinviati a giudizio davanti il tribunale di Venezia insieme ad altri

coimputati - i quali hanno esportato migliaia di tonnellate di tali rifiuti verso i porti di Hong Kong, dell'India, della Malesia e della Cina.

Il traffico transfrontaliero dei rifiuti è stato ampiamente illustrato anche dal comandante della capitaneria di porto di Venezia, il quale tra l'altro ha posto in evidenza l'intervenuto sequestro di 986.000 kg di scaglie di laminazione contenute in 40 container, di fatto detenuti in area doganale del terminal TIV spa, del porto commerciale di Marghera.

Particolare attenzione dedica il capitolo sulla città metropolitana di Venezia dedica ai numerosi procedimenti penali promossi nella specifica materia delle attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti di cui all'articolo 260 del codice ambientale, promossi dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia (passati alla competenza della direzione distrettuale antimafia a partire dal 7 settembre 2010), sui quali sono intervenute numerose sentenze dei giudici di merito e, in caso, anche della Suprema Corte.

Infine, in questo capitolo della relazione, viene sottolineato, il fatto emblematico che, tra le numerose società indicate, anche l'Enel di Fusina e la società Endesa, che gestisce le centrali termoelettriche di Ostiglia, Tavazzano e Monfalcone, abbiano smaltito illecitamente i loro rifiuti tossico - nocivi.

Tutto ciò porta a concludere che l'illecito smaltimento dei rifiuti speciali, anche pericolosi, per la sua rilevanza, ha ormai acquisito le caratteristiche proprie di un "sistema industriale", alternativo a quello legale.

CAPITOLO III - La provincia di Padova

1. La gestione dei rifiuti

Il prefetto di Padova, Patrizia Impresa, nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione, il 20 novembre 2014, ha riferito che la provincia di Padova comprende 104 comuni per un totale di 937.000 abitanti e che, sulla base del dato fornito dall'ARPA Veneto (doc. 21/2), nell'anno 2013 ha prodotto 424,359 tonnellate di rifiuti solidi urbani, pari ad un quantitativo procapite di 453 kg/abitante/anno, con una raccolta differenziata che ha raggiunto la percentuale del 62,2 per cento, avviata a impianti di recupero.

Risulta, dalle relazioni del prefetto di Padova (doc. 46/1), del comando provinciale della Guardia di finanza (doc. 52/1) e dell'ARPA Veneto (doc. 21/2) che, sul territorio padovano, operano cinque gestori principali di raccolta dei rifiuti urbani: 1) la ACEGAS - APS spa, del gruppo HERA di Bologna; 2) l'azienda pubblica Etra spa (Energia Territorio Risorse Ambiente); 3) la Savi Servizi; 4) due associazioni temporanee di impresa (ATI) che raggruppano diverse aziende, tra cui la Padova territorio Rifiuti Ecologia (Padova T.R.E.) srl, che è una società a capitale pubblico, detenuto al cento per cento dal Consorzio Padova Sud, la De Vizia Transfer spa, con sede a Torino; 5) la Società Estense Servizi Ambientali (S.E.S.A.) spa di Este, e l'Abaco spa di Padova, che effettuano il servizio tramite affidamento *in house* o con gara.

Peraltro, nell'ambito dei servizi pubblici integrativi, la Padova T.R.E. srl, in qualità di mandante, in associazione temporanea d'impresa con Elite Ambiente srl, mandataria, è risultata aggiudicataria di gara pubblica per la concessione del servizio rifiuti speciali agricoli "azienda pulita" dell'intera provincia di Padova. Inoltre, la Padova T.R.E. srl controlla la Padova T.R.E. Ambiente srl, che svolge attività nel settore dei servizi di igiene urbana e, nello specifico, si occupa della raccolta, del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con iscrizione all'albo nazionale gestori ambientali.

Come si è rilevato, sul territorio patavino opera nella raccolta dei rifiuti la De Vizia Transfer spa, che ha sede a Torino e fa capo a De Vizia Vincenzo, residente a Montefusco (AV), con anche due unità operative nella provincia di Padova, a Monselice e a Merlara, in cui sono impiegati oltre sessanta operai. Pertanto, la De Vizia Transfer spa, non solo è affidataria in associazione temporanea di imprese (ATI), con concessione per quindici anni, a partire dal 2010, del servizio di raccolta dei rifiuti urbani solidi non pericolosi da parte del consorzio di Padova Sud, ma ha anche in gestione l'ecocentro di Merlara e di Monselice, nel quale ultimo sono sorte delle problematiche, anche di carattere sindacale.

In particolare, l'impianto di Monselice aveva diverse situazioni non a norma, rispetto alle quali sono stati fatti degli interventi di ripristino, sicché l'impianto, dopo una temporanea sospensione, ha

ripreso a funzionare. La società risulta coinvolta nelle indagini svolte dal nucleo operativo del gruppo Guardia di finanza di Formia per un servizio di smaltimento di rifiuti nell'isola di Ponza, dove sono state rilevate diverse irregolarità e delle esecuzioni fraudolente del servizio stesso.

Inoltre, nell'ambito del procedimento penale n.1991/11/19, il tribunale di Latina ha disposto il sequestro per equivalente delle azioni e delle quote per euro 1.290.510,99. Vi sono state una serie di attività investigative, con relativi provvedimenti, però questa vicenda non ha mai investito la realtà padovana. Quanto alla S.E.S.A. spa, con sede ad Este (PD), si tratta di società a prevalente capitale pubblico costituita nel 1995, operante nel settore dei servizi della raccolta differenziata, dell'attività di recupero dei rifiuti, smaltimento, trasporto, progettazione e sviluppo impiantistica, costruzione e conduzione impianti. Infine, l'ABACO spa fa capo alla famiglia Mantoan Valli di Montebelluna (TV) e, sin dal 1992, è specializzata nella riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali.

Il prefetto di Padova ha poi riferito che il piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2010-2019 è stato adottato con deliberazione del consiglio provinciale n. 26 del 10 maggio 2012; i contenuti del piano provinciale sono stati sostanzialmente ripresi dal piano regionale di gestione dei rifiuti, adottato con delibere di giunta regionale del 2013 e del 2014 e, attualmente, sono in corso di approvazione da parte del consiglio regionale (doc. 46/1).

La legge regionale n. 52/2012, dal titolo "Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", ha individuato l'intero territorio regionale come ATO, con compiti di indirizzo, di monitoraggio dei livelli di servizio raggiunti e di controllo del rispetto delle normative di settore e della pianificazione regionale, oltre che di vigilanza sulla corretta determinazione dei livelli tariffari. La stessa legge regionale n. 52/2012 ha anche definito i bacini territoriali per la gestione in forma associata del servizio tra gli enti locali afferenti e ha istituito i consigli di bacino, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani.

La deliberazione della giunta regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 ha individuato, ai fini del nuovo assetto amministrativo, 12 bacini territoriali, non coincidenti con le province, posto che, con la legge regionale n. 11/2014 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014), è stata ammessa la possibilità di riconoscere bacini infraprovinciali o interprovinciali.

Per la provincia di Padova i bacini, che alla stregua della normativa previgente erano quattro, sono stati ridotti a tre: 1) "Brenta", cui appartengono 72 comuni anche della provincia di Vicenza;

2) "Padova centro", che comprende cinque comuni, tra cui il capoluogo di provincia; 3) "Padova sud", che comprende 56 comuni.

Nel periodo transitorio, necessario all'attuazione di tali disposizioni, l'articolo 5 della legge regionale n. 52/2012 ha previsto la figura di commissari liquidatori dei precedenti quattro consorzi comunali, che gestivano altrettanti bacini di utenza. Invero, i commissari liquidatori sono stati nominati con DGR n. 2985/2012, con il compito di garantire la continuità delle funzioni amministrative precedentemente affidate agli ATO e agli enti di bacino soppressi.

2. Le discariche e gli impianti

Dalle relazioni del prefetto di Padova (doc. 46/1) e dell'ARPA Veneto (doc. 21/2), acquisite dalla Commissione di inchiesta in data 20 novembre 2014, risulta che a livello provinciale il sistema di gestione dei rifiuti urbani è retto da alcuni impianti ritenuti strategici che consentono l'autosufficienza, posto che sul territorio insistono, oltre a un impianto di termodistruzione nel comune di Padova, due discariche ancora operative, cioè la GEA, nel comune di Sant'Urbano, che presenta una potenzialità residua, al 31 dicembre 2013, di circa 763.000 tonnellate, corrispondenti ad un vita residua di circa 5/6 anni; la S.E.S.A., nel comune di Este, che ha una potenzialità, al 31 dicembre 2013, di 19.000 metri cubi, corrispondenti ad una vita residua di un anno circa. Vi è infine la discarica di Campodarsego, non più operativa, che ha cessato i conferimenti nel 2012 e, attualmente, si trova nella fase della sistemazione per la chiusura formale. Nella tabella seguente sono sintetizzati i volumi residui al 31 dicembre 2013 e la quantità complessiva di rifiuti (urbani e speciali) smaltiti nel biennio 2012/2013.

provincia	Ragione Sociale	comune	Volume residuo al 31/12/13 (m^3)	Rifiuti trattati 2012 (t)	Rifiuti trattati 2013 (t)
PD	ETRA spa	Campodarsego	0	14.913	0
PD	GEA srl	Sant'Urbano	763.653	91.749	118.570
PD	SOCETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI - S.E.S.A. spa	Este	369.000	15.947	15.120

Per entrambe le due ultime discariche sopra menzionate (GEA e S.E.S.A.) sono stati presentati progetti di ampliamento. La discarica di Sant'Urbano (un piccolo comune della provincia di Padova) è stata individuata dalla regione Veneto (con DGRV n. 321 del 14 febbraio 2003) come "impianto tattico regionale", inteso come strategico a livello regionale.

La discarica di Sant'Urbano, attivata nel 1990, è un impianto di smaltimento per rifiuti misti non pericolosi con recupero del biogas ed è gestita dalla società GEA srl, che ha presentato una variante migliorativa al progetto del piano di adeguamento della discarica, finalizzata

all'ottimizzazione delle pendenze, all'implementazione della copertura finale della discarica con telo/geomembrana in HDPE. Tutto ciò è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di limitare l'infiltrazione delle acque meteoriche, di ridurre il percolato e di recuperare il volume utile della discarica, valorizzando così la potenzialità impiantistica già installata sul territorio, come auspicato del "piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali" della regione Veneto, recentemente aggiornato. Il raggiungimento di tali obiettivi consente alla regione di poter utilizzare la discarica di Sant'Urbano nelle emergenze che potrebbero verificarsi sull'intero territorio regionale, in relazione a eventuali interruzioni del servizio di smaltimento o a criticità di altri impianti.

Di fatto, la variante proposta modifica i volumi e le altezze massime della discarica di Sant'Urbano, per soddisfare le necessità di adeguamento delle pendenze della stessa, posto che l'aumento del volume della discarica, che verrà ricavato dall'adeguamento delle pendenze della stessa, è previsto nella misura di circa 890.000 metri cubi., pari a circa il 23 per cento del volume già autorizzato. Il progetto è stato sottoposto alla procedura di VIA ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008.

Viceversa, non vi sono problemi per la discarica di Este, gestita dalla S.E.S.A. spa, il cui capitale è al 51 per cento in mano pubblica. Si tratta di un impianto che, come ha riferito alla Commissione dal direttore provinciale dell'ARPA di Padova, esegue la raccolta differenziata, il compostaggio, la gestione anaerobica ed è anche un impianto fotovoltaico, quindi, si tratta di un impianto molto complesso. Finora la gestione, tranne qualche leggera segnalazione di odori, non ha posto in evidenza grossi problemi.

Dunque, nell'area della S.E.S.A. spa, situata in via Comuna ad Este (PD), sono presenti i seguenti impianti, come di seguito elencati: 1) smaltimento per rifiuti non pericolosi urbani (discarica); 2) selezione frazione secca residua da raccolta differenziata; 3) compostaggio; 4) digestione anaerobica; 5) fotovoltaico.

In particolare, nell'area tecnica della società viene effettuato da anni la gestione dell'impianto di smaltimento e recupero di R.S.U. e la discarica è stata nel tempo ampliata e ammodernata. I rifiuti frazione "secca residua da raccolta differenziata" - un tempo conferiti direttamente in discarica - vengono preventivamente trattati nell'impianto di selezione interno con operazioni di selezione e recupero di carta, cartone, metalli, plastica, ecc.. e la frazione non recuperabile, che si genera al termine del processo di selezione, viene conferita in discarica.

L'impianto di compostaggio e digestione anaerobica è stato più volte modificato e ammodernato, trasformando il tradizionale iniziale sistema di ossidazione in cumulo, in un sistema di biossidazione accelerata in biocelle dedicate, negli anni integrato con un annesso impianto di

digestione anaerobica, con produzione del biogas e della relativa energia elettrica e termica da fonti rinnovabili.

Nel mese di giugno 2014, la ditta ha trasmesso il verbale di inizio lavori della variante tecnica, riorganizzazione e *lay-out* dell'impianto di compostaggio. L'intervento ha come obiettivo un miglioramento ambientale, derivato dall'allontanamento dell'impianto di compostaggio dal centro di Este e dall'aumento dell'efficienza dei sistemi di abbattimento dei biofiltri, per risolvere talune criticità riscontrate, soprattutto, per quanto riguarda il problema degli odori.

Tutto ciò precisato, in ordine al funzionamento delle due discariche anzidette, va detto subito che solo lo 0,6 per cento del rifiuto urbano della provincia di Padova è stato avviato direttamente nelle stesse nel territorio provinciale (Este, S. Urbano), mentre una quota, pari al 16,3 per cento, di rifiuti rappresentati da spazzamento, ingombranti e RUR, è stata avviata a recupero di materia.

Il rifiuto urbano residuo (RUR), pari a 160.275 tonnellate, è stato destinato nella rilevante misura dell'83 per cento all'impianto di termovalorizzazione presente nel comune di Padova - San Lazzaro, gestito dal AcegasApsAmga spa, del Gruppo Hera, che a regime può trattare 600 tonnellate al giorno, corrispondenti a circa 200.000 tonnellate l'anno, e che a partire dal mese di giugno 2014 è stato autorizzato con provvedimento di AIA come impianto di recupero energetico (operazione RI).

Si tratta di un termovalorizzatore che il direttore provinciale ARPA di Padova, Vincenzo Restaino, definisce "funzionante e senza grossi problemi, posto che anche le piccole criticità riscontrate sono state affrontate e risolte con molta attenzione". Invero, dalla relazione ARPA Veneto del 13 novembre 2014 (doc. 21/2), risulta che l'impianto è accreditato ISO 14000 dal 2001 ed è registrato EMAS dal 2002. Negli ultimi anni sono state inoltre effettuate le seguenti modifiche strutturali, al fine di migliorare l'impatto ambientale, di incrementare la quantità di rifiuti smaltiti e di produrre energia elettrica: 04/2010 avvio esercizio provvisorio nuova linea 3; 03/2011 collaudo funzionale linea 3; 09/2011 avvio esercizio provvisorio modifiche linea 2; 10/2011 avvio esercizio provvisorio modifiche linea 1; 05/2012 collaudo funzionale linea 1 e 2; 01/2014 viene rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale AIA definitiva.

I dati di esercizio (rif. 2013) sono di seguito riportati: rifiuti inceneriti, circa 200.000 tonnellate/anno; energia ceduta all'Enel, circa 100.000 MWh; consumo metano, circa 65.000 metri cubi/anno; prelievi idrici, circa 200.000 metri cubi/anno;

I controlli ambientali integrati effettuati negli ultimi anni, riguardanti le tre linee di incenerimento dei rifiuti, hanno posto in evidenza il rispetto dei limiti di emissione. E' stata tuttavia rilevata una criticità dovuta alla mancata registrazione delle quantità di rifiuti inviati ai forni delle linee 1 e 2; la ditta ha quindi effettuato una stima delle quantità di rifiuti non registrate attraverso la

misura della energia elettrica prodotta. La situazione impiantistica in provincia di Padova (aggiornata al 31 dicembre 2013) viene di seguito descritta:

• recupero di materia: 85 impianti autorizzati in regime ordinario e 108 impianti in regime semplificato;

• recupero di energia: 1 impianto autorizzato in AIA provinciale e 2 impianti in regime semplificato;

• trattamento: 6 impianti in AIA e 4 in regime ordinario;

• incenerimento: 1 impianto in AIA.

Infine, sul territorio provinciale insistono tre impianti di biotrattamento (digestione anaerobica e compostaggio) siti, rispettivamente, nei comuni di Camposampiero, Este e Vigonza, per una potenzialità complessiva autorizzata di 417.000 tonnellate/anno.

Il prefetto di Padova, nel corso della sua audizione, ha riferito che, anche per quanto riguarda specificamente i rifiuti speciali, vi è una capacità di trattamento commisurata alla produzione dei rifiuti, che è pari a circa 2 milioni di tonnellate, la maggior parte dei quali derivanti dal trattamento di rifiuti e delle acque, nonché dalle attività di costruzione e demolizione.

I vari impianti autorizzati nel territorio provinciale consentono il trattamento di equivalenti volumi e soddisfano, pressoché, tutte le tipologie di rifiuto speciale, salvo la carenza, presente peraltro a livello regionale, di impianti per il trattamento definitivo di materiali contenenti amianto, con la conseguente necessità di esportare fuori regione questi rifiuti, ai fini del loro corretto smaltimento. Tale situazione è già stata rilevata come criticità a livello regionale, nel contesto dell'analisi dei flussi di esportazione dei rifiuti pericolosi, considerato che il prefetto di Padova ha messo in evidenza la significatività dei volumi di produzione di questi rifiuti pericolosi. I controlli sul trattamento dei rifiuti speciali vengono effettuati dall'ARPA Veneto.

3. Alcune criticità

Come si è detto, vi sono poi altre due discariche, ormai inattive. La prima è la discarica Etra, sita in località Sant'Andrea, nel comune di Campodarsego, già destinata a raccogliere rifiuti urbani e rifiuti non pericolosi, che ha ultimato i conferimenti nel luglio 2012 e che, allo stato, versa nella fase di sistemazione finale, in funzione della formale chiusura.

Per la seconda discarica, sita località Roncajette, nel comune di Ponte San Nicolò, è stata già decreta la chiusura con la sistemazione definitiva dell'area ed è in fase di rilascio il relativo atto amministrativo da parte della provincia.

La discarica di Campodarsego è stata gestita, fino al 31 maggio 2009, dalla Rossato Fortunato srl di Pianiga (VE), i cui soci sono, al 50 per cento, i fratelli Sandro e Gianni Rossato, già coinvolti

nelle vicende della cosca calabrese degli Alampi. Successivamente, dal mese di giugno 2009 al mese di luglio 2012, la discarica è stata gestita dalla società pubblica Etra spa, sulla base di un nuovo progetto e con una netta discontinuità rispetto a quella della Rossato Fortunato srl, in funzione della chiusura definitiva, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con l'intervenuta approvazione di un progetto di sistemazione finale e di bonifica dell'area. Nella richiamata relazione dell'ARPA Veneto (doc. 21/2), si legge che, allo stato, la discarica risulta messa in sicurezza e che non ha evidenziato criticità nel corso dell'anno 2013.

L'altra discarica per rifiuti non pericolosi, anch'essa inattiva, è quella sita nel comune di Ponte San Nicolò, in località Roncajette, gestita dalla APS, per la quale la CTRA regionale, nella seduta dell'8 settembre 2014, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione per la chiusura della discarica, previa presentazione entro il 31 dicembre 2014 di un progetto di bonifica, senza ulteriori apporti di rifiuti, in coerenza con quanto stabilito nella sentenza del tribunale di Padova n. 310 del 20 luglio 2007 (doc. 21/2).

La discarica presenta delle criticità, nonostante sia stata sottoposta nel tempo a interventi di bonifica e di messa in sicurezza. Invero, in periodi diversi, compresi tra gli anni 1989-2006, la discarica è stata circondata, lungo il perimetro che racchiude i lotti A, B, C, da un doppio diaframma bentonitico con profondità diverse, avente funzioni di impermeabilizzazione e di isolamento dei rifiuti dalle sabbie fini o dagli acquiferi presenti nei primi metri del sottosuolo.

Dopo la chiusura del lotto "A", avvenuta nel 1983, la discarica ha evidenziato alcune criticità con fenomeni di inquinamento, determinati, sia dal rilascio di liquidi lungo le fessurazioni sull'argine sud della discarica, con affioramento di rifiuti, sia dal rilascio incontrollato di percolato, che ha interessato la matrice acqua con scarichi di acque reflue nel sottosuolo e nelle acque superficiali (parametri ammonio, cromo totale e cadmio). Negli anni '90 il gestore ha provveduto a realizzare il diaframma bentonitico verticale (profondità metri 5,5/6 altezza metri 1,5 dal piano campagna), isolando la discarica dai terreni circostanti. Purtroppo, nell'autunno del 2010, il fiume Bacchiglione ha esondato a causa del cedimento dell'argine destro, posto di fronte all'ingresso della discarica, sicché tutto il lotto "A" è stato travolto, come pure la rampa di accesso e la recinzione del sito. Peraltro, nell'occasione, buona parte dei pozzi piezometrici ubicati nel sito discarica sono stati danneggiati e resi inutilizzabili. Comunque, a seguito di tale evento, tutta l'intera area della discarica è stata oggetto di pulizia straordinaria e di interventi di manutenzione e di riparazione dei danni provocati dall'alluvione, interventi consistiti, tra l'altro, nella sistemazione dei pozzi piezometrici, nel risezionamento delle scoline e nell'asfaltatura di accesso alla discarica medesima.

Sul punto, il direttore provinciale ARPA di Padova, nell'audizione del 21 novembre 2014, ha riferito che, ad oggi, la discarica è stata ripristinata nella sua funzionalità di drenaggio e, di recente, è stato approvato il progetto di chiusura *post mortem*, con la ribaulatura della stessa per circa 4-500.000 metri cubi di materiali, non rifiuti, che sono stati destinati a completare le operazioni di *post mortem*. Pertanto, la situazione della discarica, pur avendo rappresentato una criticità, viene considerata sotto controllo dal direttore provinciale ARPA di Padova.

4. Le vicende giudiziarie relative alla forestazione della discarica di Sant'Urbano e il ruolo di Fior Fabio

A proposito della discarica di Sant'Urbano, l'ARPA Veneto ha riferito alla Commissione (doc. 21/2) che le poche criticità accertate sono legate ad alcune segnalazioni per odori avvenute nel 2014 e che sono ancora in corso gli accertamenti mediante monitoraggi della qualità dell'aria con una centralina fissa e campionamenti passivi. In realtà, la criticità della discarica investe l'ente gestore della stessa e non ha nulla a che vedere con il rischio inquinamento. Come si è detto, la discarica di Sant'Urbano era ed è tuttora gestita dalla società GEA srl, la quale a sua volta fa parte della Green Holding, che afferisce alla famosa famiglia lombarda dei Grossi, già coinvolta nella gestione dell'area milanese di "Santa Giulia", connessa a un giro di false fatturazioni e di mancate bonifiche.

Ebbene, la GEA srl risulta coinvolta anche nella vicenda giudiziaria dell'ingegner Fior Fabio, il quale, come si è visto in altri capitoli di questa relazione, ha approfittato del ruolo da lui ricoperto per circa quindici anni nel settore ambiente della regione (dirigente generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto e vicepresidente della commissione tecnica regionale ambiente nel periodo compreso tra il 5 luglio 2002 e il 23 agosto 2010; vicepresidente della commissione regionale di valutazione di impatto ambientale nel periodo compreso tra il 5 luglio 2002 e il mese di marzo 2005 e, a partire dal 2010, dirigente regionale della sezione energia) per porre in essere una serie di condotte criminose, sfociate nel procedimento penale n. 3677/12 r.g.n.r., promosso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia nei confronti suoi e dei sodali, a vario titolo, coinvolti nella sua attività illecita. Nei confronti del Fior il gip presso il tribunale di Venezia, con ordinanza in data 25 settembre 2014 (doc. 11/1), ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, in relazione ai reati di peculato continuato e di concorso in falsità ideologica, come contestati ai capi 5), 7), 9), 15) dell'imputazione.

Il gip di Venezia, con la stessa ordinanza, ha dichiarato la propria incompetenza, quanto ai reati di abuso d'ufficio continuato e di peculato continuato, contestati ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), a motivo della competenza del gip presso il tribunale di Padova, in quanto tali reati sono stati consumati nel territorio del comune di Sant'Urbano, sito nel circondario di detto tribunale.

Inoltre, il gip, in relazione ai reati contestati ai capi 6), 8) e 10), concernenti plurimi episodi di peculato, ha applicato la misura dell'obbligo di dimora nei confronti di Strano Sebastiano e di Dei Svaldi Maria, soci del Fior nel reato loro contestato di associazione per delinquere e - in relazione ai reati contestati ai capi 1), 2) 3), 4), 7), 8), 9),10),15), 20), 21), 22), 23) e 24) - ha disposto il sequestro preventivo dei conti correnti intestati alle società EOS Group srl, Green Project srl, Eco Environment SA e STC 2000 sas (doc. 11/1).

Il procedimento sopra indicato trae origine da una articolata attività di indagine (scandita da intercettazioni telefoniche e ambientali, da servizi di osservazione e assunzione di sommarie informazioni e da acquisizione di copiosa documentazione), svolta dal nucleo polizia Tributaria di Venezia della Guardia di finanza e dal Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (NOE di Treviso).

I reati contestati al Fior, anche in concorso a numerosi amministratori pubblici (tra i quali gli ex sindaci di Sant'Urbano, di Piacenza d'Adige e di Torri del Benaco, gli ex assessori regionali per l'ambiente della regione Veneto, i presidenti protempore del magistrato delle acque e funzionari regionali e alti funzionari della regione Veneto) sono il peculato, l'abuso d'ufficio, la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. In questa sede sarà trattata solo la vicenda penale che investe la discarica di Sant'Urbano, mentre le altre vicende, che vedono il coinvolgimento del Fior nella consumazione di altri reati nelle diverse province della regione, vengono trattate in altre parti di questa relazione.

Per quanto attiene alla discarica di Sant'Urbano, le iniziative fraudolenti di Fior Fabio hanno preso avvio da un progetto di forestazione della suddetta discarica, posto che il Fior e i suoi sodali, prendendo spunto dal Protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, avevano creato i presupposti per l'istituzione di un fondo pubblico regionale, alimentato dalla tassa sui rifiuti di alcuni comuni limitrofi alla discarica, fondo che avrebbe dovuto essere gestito direttamente dal comune di Sant'Urbano.

Allo scopo di portare a termine il piano criminoso, Fior Fabio aveva costituito, in data 6 maggio 2005, insieme ai suo sodali, Strano Sebastiano, Visciano Gennaro e Dei Svaldi Maria, la società Green Project srl, della quale egli era socio occulto. Risulta dagli atti riferiti nell'ordinanza cautelare del 25 settembre 2014 come il nome "Green Project" compaia per la prima volta in atti ufficiali nell'ambito di una nota, inoltrata in data 9 dicembre 2004 dalla società Z.E.M. Italia srl (facente capo a Fior e ai suoi soci) al comune di Sant'Urbano e contenente una sintetica descrizione del progetto di compensazione ambientale e paesaggistica da realizzare nel territorio dello stesso comune, nell'ambito dell'intesa preliminare del successivo 29 dicembre 2004, stipulata tra il comune di Sant'Urbano e la società Z.E.M. Italia srl. Quest'ultima assumeva l'impegno di

predisporre e sottoporre all'approvazione della regione Veneto l'anzidetto progetto di forestazione, previa costituzione all'interno della stessa società ZEM Italia srl della "divisione Green Project", al precipuo scopo di realizzare tale progetto (All. 85 all'informativa del 31 luglio 2013).

Quella che secondo l'iniziale prospettazione doveva essere una semplice divisione interna alla ZEM Italia srl, diveniva poi una vera e propria ulteriore società, facente capo al Fior e ai suoi uomini. La Green Project srl veniva costituita in data 6 maggio 2005 tra Strano Sebastiano, Visciano Gennaro e Dei Svaldi Maria, i quali erano soci e amministratori della anche della società Z.E.M. Italia srl (cfr. All. 4 all'informativa di data 17 dicembre 2013 del nucleo polizia tributaria di Venezia della Guardia di finanza per l'atto costitutivo della Green Project srl).

La società è stata retta dalla sua costituzione sino ad oggi da consiglio di amministrazione costituito da Visciano Gennaro, Dei Svaldi Maria, Strano Sebastiano. Il Visciano ha ricoperto il ruolo di presidente dei consiglio di amministrazione della Green Project srl sino alla data del 22 agosto 2008, mentre successivamente tale ruolo è stato ricoperto da Strano Sebastiano.

Detta società costituiva, secondo il gip, un'ennesima "creatura" del Fior. Sotto tale profilo, il gip del tribunale di Venezia considerava che detta società era nata quale "evoluzione" di una semplice divisione interna alla Z.E.M. Italia srl (società riconducibile al Fior) ed era stata costituita e retta dalle stesse persone, che si erano già prestate a svolgere il ruolo di legali rappresentanti delle tre società riconducibili al Fior (la Z.E.M. Italia srl , la NEC srl, la SICEA srl), le quali si erano poi fuse.

In effetti, in data 12 maggio 2010, le società sopra indicate si erano fuse nella EOS Group srl, la quale aveva un unico socio e, cioè, la società svizzera Eco Environment SA. Non è dunque un caso che la società Green Project abbia fissato la sua sede legale in Padova, in via Pullé n.37, dove si trovava anche la sede della EOS Group srl, a riprova degli stretti collegamenti esistenti tra le due società. L'ordinanza cautelare richiama anche le attività specificamente poste in essere dal Fior come dirigente della regione Veneto, attività dallo stesso poste in essere in violazione di legge, sia per la mancata osservanza del dovere di astensione (essendo il Fior vincolato a Green Project da interessi personali), sia per la mancata osservanza delle regole sull'affidamento degli appalti pubblici. Grazie al ruolo svolto dal Fior erano pervenuti alla Green Project consistenti indebiti finanziamenti, in buona parte stornati a vantaggio di altre società collegate al Fior, per finalità estranee al progetto, che non veniva assolutamente realizzato nelle proporzioni dovute, a dispetto del rilevantissimo impegno finanziario sostenuto dalla regione Veneto.

In dettaglio, è accaduto quanto segue: la CTRA (Commissione tecnica regionale ambiente) del 31 luglio 2003, presieduta dal Fior, con parere n. 3161, nello stabilire la tariffa per il conferimento dei rifiuti presso la discarica di Sant'Urbano, gestita dalla società GEA srl, prevedeva interventi di

mitigazione o/e compensazione ambientale, finalizzati alla riforestazione o rimboschimento delle aree limitrofe alla discarica (cosiddetto progetto "BOSCO"), mediante l'inserimento nella tariffa di una specifica voce, corrispondente a euro 10 a tonnellata di rifiuti (allegato n. 79 all'informativa in data 31 luglio 2013 del nucleo polizia Tributaria di Venezia della Guardia di finanza);

la delibera regionale n. 2924 del 3 ottobre 2003 approvava, in base all'anzidetto parere della CTRA, la tariffa per la discarica di Sant'Urbano (allegato n. 80 all'informativa in data 31 luglio 2013 del nucleo polizia Tributaria di Venezia della Guardia dì finanza);

la CTRA del 15 luglio 2004, presieduta dal Fior, con parere n. 3248, aggiornava il contributo in tariffa per l'intervento di forestazione della discarica di Sant'Urbano nella cifra di euro 4,0065 a tonnellata (allegato n. 81 all'informativa in data 31 luglio 2013 del nucleo polizia Tributaria di Venezia della Guardia di finanza);

la DGRV n. 4180 del 30 dicembre 2005 approvava, a far data dal 1° gennaio 2006, la nuova tariffa della discarica di Sant'Urbano, prevedendo che il contributo aggiuntivo, fissato in euro 4,0065 a tonnellata, era destinato all'attuazione del progetto di forestazione e che la società GEA avrebbe dovuto trasferire la somma incamerata in relazione a tale specifica "voce tariffaria" ai soggetti incaricati per l'attuazione del progetto di forestazione (allegato n. 89 all'informativa in data 31 luglio 2013 del nucleo polizia Tributaria di Venezia della Guardia di finanza);

Fior Fabio, nella sua qualità di dirigente generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto, ordinava alla GEA srl, con i provvedimenti in data 22 giugno 2005, prot. 455644/46.01 (all. 91 all'informativa 31 luglio 2013), 3 novembre 2005, prot. 749698/46.01 (all. 94 all'informativa del 31 luglio 2013), 9 febbraio 2006, prot. 88039/46.01 (all. 98 all'informativa del 31 luglio 2013), il trasferimento alla Green Project srl dei fondi già accantonati per l'esecuzione degli interventi di forestazione nel comune di Sant'Urbano, nonché dei fondi che con la medesima destinazione sarebbero stati, via via, raccolti dalla società GEA srl;

la società Green Project srl veniva identificata in carenza di qualsivoglia procedura di "gara", quale soggetto deputato a realizzare nel comune di Sant'Urbano il progetto regionale, denominato "Foreste e formazione per progettare lo sviluppo sostenibile", approvato con delibera n.800 del 28 marzo 2003 dalla giunta regionale del Veneto;

il Fior, in data 8 novembre 2005, dopo aver già adottato i provvedimenti di data 22 giugno 2005 (prot. 455644/46.01) e in data 3 novembre 2005 (prot. 749698/46.01) si muniva di una "formale" copertura mediante una delibera di giunta (n. 3290 dell'8 novembre 2005), che demandava l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo proprio a lui, nella qualità di dirigente regionale della direzione tutela ambiente (all. 95 all'informativa in data 31 luglio 2013).

L'esposizione della vicenda della forestazione della discarica di Sant'Urbano e delle modalità di esecuzione della stessa, con il conferimento del relativo incarico alla Green Project srl consente di affermare che l'intera opera era stato oggetto di puntuali delibere della giunta regionale del Veneto e non traeva la sua legittimazione nella mera "*comunicazione che non risulta nemmeno agli atti*" del Fior, nella sua qualità, al comune di Sant'Urbano, come ha affermato l'assessore Maurizio Conte nel corso dell'audizione svolta il 27 ottobre 2014 (pagina 14 del resoconto stenografico).

Quindi il pubblico Ministero ha proceduto a una verifica di ciò che è avvenuto, una volta che la gestione diretta dei fondi deputati alla realizzazione del progetto di forestazione era stata formalmente acquisita dalla Green Project srl, per effetto del loro accreditamento da parte della GEA srl. Gli accertamenti disposti dal pubblico Ministero hanno consentito di appurare le seguenti circostanze di fatto:

a) in ottemperanza a quanto disposto dal Fior, la GEA srl, a decorrere dal 2 marzo 2006 e sino al 12 ottobre 2010, provvedeva ad accreditare a favore della Green Project srl i fondi correlati alla voce tariffaria prevista per l'esecuzione degli interventi di forestazione, per la complessiva cifra di 3.585.215,92 euro, confluita sul conto n. 1416 - A, che era stato acceso dalla Green Project srl presso l'agenzia di via Chiesanuova di Padova della Banca Antonveneta.

b) Il previsto intervento di "forestazione" del comune di S. Urbano ha trovato una modestissima attuazione, tanto marginale da indurre la regione Veneto e il comune di S. Urbano fra il 2012 e il 2013, dopo il subentro di altri soggetti nei ruoli di dirigente della direzione tutela ambiente e di Sindaco del comune di S. Urbano, a ufficializzare il fallimento del progetto.

c) Sono stati complessivamente piantumati, nel periodo compreso fra il 24 novembre 2010 e il mese di maggio del 2011, appena 2.274 alberi, mentre i lavori di piantumazione sono stati eseguiti dalla ditta Toniolo Erika, per un costo complessivo pari a 63.566,32 euro (cfr. pagg. 21 e 22 dell'informativa in data 17 dicembre 2013 e i relativi allegati da 57 a 63).

Rileva il gip nell'ordinanza cautelare che è fuori di ogni dubbio la rilevante sproporzione tra l'entità della somma confluita nella disponibilità della Green Project srl e i costi concretamente sostenuti dalla società per i lavori di forestazione effettivamente eseguiti, dal momento che gli interventi concreti sono risultati modesti, a fronte di rilevantissime e ulteriori somme, che sono entrate nella disponibilità della Green Project e che non risultano essere state utilizzate per finalità pubbliche. Le somme anzidette sono poi fuoriuscite dai conti correnti della Green Project srl e sono state utilizzate dalla EOS Group srl per il pagamento di fatture emesse dalla Z.E.M. Italia srl, (cfr. allegati da 5 a 17 e da 90 a 100 dell'informativa in data 17 dicembre 2013).

Osserva ancora il gip che il confronto tra l'importo e l'oggetto di tali fatture costituisce, di per sé, la prova evidente della pretestuosità delle operazioni indicate, solo se si consideri: che la fattura

n. 51 del 31 agosto 2006, di euro 20.655,00, risulta emessa dalla Z.E.M. Italia srl a titolo di acconto per "consulenza per organizzazione dell'inaugurazione del progetto foresta veneta ... e stesura del progetto di forestazione"; che la fattura n. 82 del 30 novembre 2006, di euro 21.497,40, risulta emessa a titolo di saldo sempre per la medesima attività di consulenza e di stesura del progetto di forestazione; che la fattura n. 37 dell'11 giugno 2007, di euro 16.000, risulta emessa dalla Z.E.M. Italia srl per "analisi finanziaria" relativa al progetto di forestazione in questione; che la fattura n 57 del 30 aprile 2011, di euro 35.000, risulta emessa dalla EOS Group srl per "servizio di assistenza e supporto logistico nell'attività di sviluppo, promozione e implementazione" del progetto in questione.

Secondo il gip la tipologia e le dimensioni dell'intervento in concreto effettuato portano a ritenere fondata la ricostruzione accusatoria, secondo cui tali fatture devono ritenersi emesse per operazioni e prestazioni inesistenti. Infatti non è sostenibile l'ipotesi che un intervento di piantumazione di poco più di due migliaia di alberi, costato poco più di 50.000 euro, possa avere richiesto "a monte" un impegno progettuale e organizzativo atto a giustificare costi per l'importo di circa 2.000.000 euro, la gran parte dei quali, secondo l'ordinanza del gip, sono stati dirottati dal Fior sulle società di sua "proprietà" (pagg.72-76).

Come si è detto, sulla scorta dell'acclarato fallimento del progetto di forestazione e della rilevata violazione della normativa in materia di appalti pubblici, la regione Veneto, con nota n. 131733 del 20 marzo 2012, seguita dalla nota dell'Avvocatura dello Stato n. 414126 del 14 settembre 2012, sollecitava la Green Project srl a restituire i fondi pubblici già illecitamente percepiti; tuttavia la società li restituiva solo parzialmente in data 21 novembre 2013, nella misura di 2.0124.014,54 euro. Viceversa, secondo l'accusa, Fior Fabio, in concorso con Strano Sebastiano, Visciano Gennaro e Dei Svaldi Maria, nella loro qualità di soci e componenti del consiglio di amministrazione della Green Project srl, si appropriavano di altra parte dei fondi pubblici provenienti dall'accantonamento effettuato per il progetto regionale di forestazione del comune di Sant'Urbano e, precisamente, di un importo superiore a 2.000.000,00 di euro.

I reati di abuso d'ufficio e peculato contestati al Fior e agli altri coimputati in questa vicenda, sono stati consumati in Padova nel periodo compreso tra il 2 marzo 2006 e il 12 gennaio 2012, in concorso, oltre che con Strano Sebastiano, Visciano Gennaro e Svaldi Maria, anche con Fiocco Dionisio, sindaco del comune di Sant'Urbano e con Giorio Lucio, sindaco del comune di Piacenza d'Adige, i quali, in data 17 marzo 2006, avevano strumentalmente stipulato una "intesa" con la Green Project srl, rappresentata da Visciano Gennaro, per l'attuazione del suddetto progetto di forestazione. In tale contesto, era intervenuta anche la società Solaris srl, a capitale pubblico, detenuta dai comuni di Sant'Urbano e di Piacenza d'Adige e amministrata da tal Pasquali Simone,

la quale emetteva fatture per operazioni inesistenti per l'importo complessivo di 423.316 euro, somma che veniva corrisposta dalla Green Project srl mediante plurimi prelievi dai fondi destinati all'esecuzione degli interventi di forestazione nel periodo compreso tra il 30 settembre 2009 e il 12 gennaio 2012.

Non senza ragione, come si è visto nel capitolo concernente la regione Veneto, la sentenza del gup presso il tribunale di Venezia, n. 1251/15 del 21 ottobre 2015, depositata il 19 gennaio 2016 (doc. 986/2), ha ritenuto la sussistenza, tra gli altri reati, anche del reato di associazione per delinquere nel sodalizio promosso e organizzato da Fior Fabio in Venezia tra il 2000 e il 2014, in uno con Dei Svaldi Maria, Strano Sebastiano e Visciano Gennaro (quest'ultimo deceduto nel corso del procedimento) con permanenza in atto sino al mese di ottobre 2014, allorquando è stata eseguita ordinanza di custodia cautelare dal gip c/o il tribunale di Venezia nei confronti del Fior e dei suoi sodali.

A questo punto ciò che rileva porre in evidenza è che l'attività delittuosa del Fior poteva contare su appoggi politici di tutto rispetto, a livello regionale, come emerge dal fatto che, tra i coimputati del Fior, per i reati consumati a Venezia, vi sono Renato Chisso, assessore alle politiche per l'ambiente della regione Veneto e, successivamente, assessore alle politiche della mobilità e infrastrutture, Giancarlo Conta, assessore alle politiche per l'ambiente della regione Veneto, nonché alti funzionari della regione Veneto. La procura della Repubblica presso il tribunale di Padova è stata interessata per la parte che riguarda i reati contro la pubblica amministrazione, che, a seguito di un'incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari di Venezia in relazione ad alcune posizioni, ha visto la necessità di richiedere la rinnovazione della misura.

Nell'ambito del procedimento penale n. 9770/14 r.g.n.r., il gip presso il tribunale di Padova, con ordinanza in data 11 ottobre 2014 (n. 8109/14 r.g.- gip), ha rinnovato le misure cautelari personali disposte nei confronti di Fior Fabio (arresti domiciliari), Strano Sebastiano (obbligo di dimora) e Dei Svaldi Maria (obbligo di dimora), disposte dal gip presso il tribunale di Venezia, il quale, come si è visto con la citata ordinanza del 25 settembre 2014 (doc11/1), si era dichiarato territorialmente incompetente, posto che i reati di cui ai capi da 1) a 10) sono stati consumati nel circondario del tribunale di Padova (doc. 482/2).

Quindi, con ordinanza in pari data (doc. 482/3), il gip di Padova ha disposto il rinnovo del sequestro preventivo dei conti correnti delle società sopra indicate (EOS Group srl, Green Project srl, Eco Environment SA e STC 2000 sas) per i reati contestati ai capi 1), 2), 3), 4), 7), 8), 9) e 10).

In particolare, il gip ha ritenuto che nei riguardi di Fior Fabio erano ravvisabili le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lett. a) del codice penale, tenuto conto del concreto pericolo di inquinamento probatorio, dal momento che il Fior, a fronte delle contestazioni a lui mosse a livello

amministrativo dalla regione Veneto, si era immediatamente attivato per "fabbricare" atti falsi, volti ad accreditare la tesi difensiva della regolarità del suo operato, mentre aveva verosimilmente provveduto a "collocare" in territorio svizzero i profitti accumulati.

In tale contesto, in data 3 ottobre 2014, è stato emesso decreto di perquisizione locale e personale nei confronti del Fior e dei suoi principali sodali (doc. 482/4), con successiva richiesta di assistenza all'autorità elvetica per le perquisizioni e i sequestri nei confronti delle persone fisiche e giuridiche indicate, aventi sede nel territorio svizzero (482/5).

Infine, la procura della Repubblica presso il tribunale di Padova, nell'ambito del procedimento penale n. 9770/14 r.g.n.r., in data 14 gennaio 2016, ha depositato l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti d Fior Fabio, Strano Sebastiano, Dei Svaldi Maria, Fiocco Dionisio, Giorio Lucio, Pasquali Simone, Visciano Gennaro (deceduto), contestando loro il reato di peculato continuato, oltre al reato di abuso d'ufficio (doc.1044/1/2/3).

Conclusivamente, questa vicenda ha avuto inizio nel 2003 con l'approvazione del cosiddetto progetto "BOSCO", finalizzato a interventi di forestazione delle zone limitrofe alla discarica, grazie a fondi che sono stati individuati ed effettivamente reperiti, con l'inserimento nella tariffa di conferimento dei rifiuti presso la discarica di Sant'Urbano di una specifica voce, corrispondente a euro 10 a tonnellata di rifiuti, poi, ridotta a circa 4 euro. L'intera operazione è stata sponsorizzata dal Fior, il quale non solo è intervenuto presso la giunta regionale del Veneto per la forestazione, fissando addirittura l'importo della tassa sui rifiuti, posta a carico di alcuni comuni limitrofi alla discarica di Sant'Urbano, ma ha fatto in modo che l'incarico della forestazione venisse conferito dalla stessa giunta regionale, in assenza di qualsivoglia procedura di gara, alla società Green Project srl, amministrata dai suoi uomini e della quale egli stesso era socio occulto.

L'operazione si è conclusa nel 2012, quando la regione Veneto ha dovuto prendere atto che a Sant'Urbano e nel limitrofo comune di Piacenza d'Adige non era stata realizzata alcuna forestazione, posto che, a fronte di un rilevante impegno di fondi pubblici, nella misura di circa 5 milioni di euro, erano stati piantumati appena n. 2.274 alberi, con una spesa di appena 63.566,32 euro.

La regione Veneto ha recuperato dalla Green Project srl solo la somma di circa 2.000.000,00 di euro, mentre la differenza, nell'ordine di circa 3.000.000,00 di euro, è stata distratta con un giro vorticoso di false fatturazioni per operazioni inesistenti in favore di altre società del "gruppo Fior". Il problema è che al di là degli aspetti penali della vicenda che riguardano Fior Fabio e i suoi sodali, non si può non prendere atto del fatto che la regione Veneto, nel corso di tanti anni, cioè dal 2005 al 2012, non ha eseguito alcuno controllo negli anni sulle attività di "forestazione" della discarica, nonostante il gravoso impegno economico a suo carico. Inoltre, occorre sottolineare che la regione

Veneto ha proseguito i suoi rapporti con la Green Project srl del Fior ben oltre il mese di agosto 2010, dopo il passaggio dello stesso da dirigente del settore ambiente a quello omologo di dirigente del settore energia, fino ad arrivare, nel 2012, alla contestazione dell'inadempimento contrattuale da parte del società, la quale non aveva eseguito del tutto la "forestazione" della discarica di Sant'Urbano. Altro aspetto preoccupante riguarda, ancora una volta, la disvelata capacità del Fior di intervenire con estrema disinvoltura sulle delibere regionali, dove veniva approvato tutto ciò che da lui proveniva, dalla forestazione della discarica di Sant'Urbano, alla tassa rifiuti, sulla base dei pareri da lui espressi quale presidente della CTRA, fino all'avvenuto conferimento da parte della giunta regionale a lui stesso di un'ampia delega "per l'individuazione dei soggetti beneficiari del contributo" anzidetto, intervenuta dopo che egli, nella qualità di dirigente generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto, aveva già ordinato alla GEA srl di trasferire i fondi accantonati alla Green Project srl, della quale era socio occulto. Sempre a proposito della GEA srl, il questore di Padova, Ignazio Coccia, nel corso dell'audizione del 20 novembre 2014, ha riferito di una perquisizione effettuata nei confronti della medesima società in data 26 settembre 2014. Si tratta di una perquisizione delegata dalla procura di Latina per un'indagine che si sta svolgendo, ormai da molti mesi, su un grosso giro di denaro che ha coinvolto la capo gruppo, cioè la Green Holding. In sostanza, la perquisizione mirava a raccogliere quanto più materiale cartaceo e informatico possibile sui bilanci di questa società, perché la tesi della procura di Latina è che, anche tramite la GEA srl, una società del gruppo, che ha la gestione di una discarica in provincia di Latina, a Borgo Montello, avrebbe distratto, con diverse società incasellate una nell'altra, 35 milioni di euro. Sul punto, il questore di Padova ha dichiarato di non conoscere gli ulteriori sviluppi di quest'ultima vicenda processuale.

5. I controlli dell'ARPA Veneto

Per l'esercizio della funzione di controllo prevista dalla legge, la provincia si avvale obbligatoriamente dell'ARPA Veneto, ai sensi della legge regionale n. 3 del 2000, articolo 6. La programmazione dell'attività è definita nelle sue linee essenziali nell'ambito del comitato provinciale di coordinamento, previsto dall'articolo 18 della legge regionale n. 32 del 1996.

Per l'anno 2014, come si legge nella relazione del prefetto di Padova del 19-21 novembre 2014 (doc. 35/2, pagina 4), la programmazione ha previsto le seguenti verifiche:

- impianti e/o aziende controllate n. 60;
- controlli totali n. 140;
- campioni analizzati n. 30.

Nello stesso anno, fino alla data del 30 settembre, risultano pervenuti all'amministrazione provinciale gli esiti di n. 63 controlli effettuati, a seguito dei quali sono stati emessi n. 13 provvedimenti di diffida, per le seguenti tipologie di infrazione:

- mancanza delle analisi prescritte e superamento dei quantitativi comunicati (7 casi, nei confronti di ditte operanti in procedura semplificata ex DM ambiente 5/2/98);

- mancanza dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo DM (l caso);

- superamento dei limiti delle emissioni, mancato rispetto delle caratteristiche della materia prima ottenuta dall'attività di recupero o inadempienze amministrative (6 casi).

In un caso, relativo ad un controllo congiunto con l'ARPA Veneto e il Corpo forestale dello Stato, la diffida riguardava essenzialmente i tempi di stoccaggio dei rifiuti e la miscelazione di rifiuti pericolosi, per la quale era stata prescritta l'immediata sospensione. Anche in un altro caso, mancando a parere della provincia la prescritta trasparenza nella gestione dell'attività e del sito, la diffida ha comportato anche la sospensione dell'attività. Tutti i casi citati sono stati segnalati all'autorità giudiziaria.

6. Gli scarichi di acque reflue urbane

Nella relazione acquisita dalla Commissione in data 14 novembre 2014 (doc. 35/2), il prefetto di Padova ha riferito che, per l'esercizio della funzione di controllo degli scarichi di acque reflue urbane, il territorio della provincia di Padova è suddiviso tra due Consigli di Bacino, Brenta e Bacchiglione (ex autorità d'Ambito) e che sono stati individuati n. 3 Gestori del Servizio Idrico integrato: ETRA spa, con sede in Bassano del Grappa (VI), Acegas-Aps-Amga spa, con sede in Trieste e Centro Veneto Servizi spa, con sede a Monselice. La provincia, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e della legge regionale n.33 del 1985, è l'autorità di controllo ed è l'ente competente ad autorizzare gli scarichi di acque reflue urbane. Gli scarichi pubblici provenienti dalle reti fognarie sono distinti in:

• impianti di prima categoria (potenzialità > 13.000 ab.eq.), per i quali è previsto in capo alla regione l'approvazione del progetto e in capo alla provincia il controllo preventivo e l'autorizzazione all'esercizio (attualmente in esercizio n. 17);

• impianti di seconda categoria, tipo A (potenzialità > 1.000 < 13.000 ab.eq.), per i quali è previsto in capo alla provincia l'approvazione del progetto, il controllo preventivo e l'autorizzazione all'esercizio (attualmente n. 35);

• impianti di seconda categoria (potenzialità < 1.000 ab.eq.), che prevede una autorizzazione preventiva su presentazione del progetto alla provincia (attualmente, nella categoria suddetta sono in esercizio n. 28 impianti, suddivisi in n.7 impianti e n.21 vasche Imhoff).

Complessivamente sono funzionanti n. 80 impianti pubblici, alcuni dei quali con trattamento di rifiuti. Le tipologie di rifiuti trattati presso i depuratori pubblici sono tutte non pericolose e compatibili con il processo di depurazione. L'ARPA Veneto effettua visite periodiche di controllo su tutti gli impianti di depurazione, anche con analisi allo scarico.

Nel 2014 sono state già effettuati 223 sopralluoghi, 48 dei quali con analisi, cui sono conseguite n. 3 diffide per il superamento dei limiti allo scarico, di cui n. 2 per violazioni di natura amministrativa e n. 1 con denunzia all'autorità giudiziaria. Quest'ultimo caso è stato accertato nel mese di ottobre 2013 presso il depuratore di Conselve per il superamento del parametro mercurio. Per tale fatto non si è riusciti a dare una spiegazione nonostante una cospicua serie di analisi (circa 400) effettuate dal gestore dell'impianto. Tutte le successive analisi dell'ARPA Veneto non hanno più evidenziato la criticità, mentre il gestore prosegue nell'effettuazione di analisi, come da piano di monitoraggio e controllo approvato in sede di rilascio dell'AIA regionale.

7. I siti inquinati e le attività di bonifica

Il prefetto di Padova ha rappresentato alla Commissione la situazione dei siti in cui è in atto una procedura di bonifica, definendola priva di complessità. La provincia esercita il ruolo di supporto ai comuni, competenti ai sensi della legge regionale n.20 del 2007, per l'approvazione dei documenti progettuali finalizzati alle bonifiche, *ex* articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (piano di caratterizzazione, analisi di rischio, progetto operativo), anche con il supporto della commissione tecnica provinciale ambiente.

Dal sistema informativo ambientale della provincia risultano aperti, ad ottobre 2014, n. 123 siti con procedura di bonifica in atto. Di questi, 84 sono relativi a punti vendita di carburanti e/o sversamenti occasionali di idrocarburi. Vi sono, inoltre, altri 49 siti di bonifica di modeste dimensioni, e/o in fase non definita, privi di particolare rilevanza ambientale. Nel corso dell'anno 2014, nel mese di ottobre, l'ARPA Veneto ha trasmesso l'esito di 43 controlli sui siti soggetti a procedura di bonifica o interessati da potenziali fenomeni di contaminazione. Tali accertamenti non hanno evidenziato criticità.

Nell'ambito dei siti censiti, esistono situazioni di potenziale criticità per interventi di bonifica già avviati nel passato e che oggi risentono della carenza di risorse economiche pubbliche dovute alla crisi economica, o relativi a vecchie aree produttive, ormai dismesse, nel tempo urbanizzate. Tra i casi più significativi la relazione del prefetto di Padova segnala: l'area ex Montedison, in comune di Este, che vede i suoli e le acque contaminate da solfati e da metalli pesanti (sulla quale peraltro sono in corso o si sono realizzati interventi seppure parziali); l'area ex Italsintex, nel comune di Camposampiero; l'area ex P.V.M., nel comune di Piombino Dese e l'area PP1; l'area ex

Cledca e l'area di piazzale Boschetti, nel comune di Padova. Tali aree sono state oggetto di caratterizzazione e interventi, seppure parziali (doc. 46/1).

La provincia sta infine conducendo in via sostitutiva un intervento di bonifica nell'area ex Promofin nel comune di Piombino Dese, per il quale ha predisposto la progettazione necessaria, ha ottenuto dalla regione Veneto l'emissione del decreto di impegno di spesa e, attualmente, sta procedendo alla gara di affidamento dei lavori. L'intervento progettato non potrà comunque consentire la bonifica di tutto il sito per carenza di fondi ed è stato perciò suddiviso in due stralci funzionali.

7.1 L'area ex C&C del comune di Pernumia

A proposito di rifiuti speciali, il prefetto di Padova e il direttore tecnico dell'ARPA Veneto, Paolo Rocca, in sede di audizione hanno sottolineato la situazione di criticità del sito della C&C spa, nel comune di Pernumia (PD). In particolare, nella relazione del prefetto di Padova (doc. 46/1) si sottolinea che la società C&C, per alcuni anni, ha operato nel territorio del comune di Pernumia (PD) dove, sulla base di autorizzazioni rilasciate dalla provincia, era autorizzata a produrre conglomerati cementizi, mediante l'utilizzo di alcune tipologie di rifiuti previsti da specifiche normative.

Tale procedura di trasformazione è valida, purché i rifiuti utilizzati e le materie prodotte presentino determinati requisiti di qualità come prescritto dal D.M. ambiente 5 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni. In realtà, gli accertamenti tecnici effettuati presso l'azienda C&C hanno posto in evidenza che molti rifiuti utilizzati nella produzione del conglomerato non risultavano conformi alla normativa e che il materiale ottenuto non possedeva le caratteristiche di "materia prima secondaria" (oggi denominato "materia che ha cessato la qualifica di rifiuto").

Gli uffici della provincia di Padova, peraltro, hanno più volte emanato provvedimenti di diffida nei confronti della ditta C&C affinché operasse secondo la normativa vigente. L'ultimo provvedimento, in data 3 febbraio 2005, vietava il conferimento di nuovi rifiuti nei due capannoni gestiti dalla C&C. Tuttavia, nello stesso anno, il tribunale di Venezia dichiarava il fallimento della C&C e nella relativa area di stoccaggio, posta per anni sotto sequestro, rimanevano giacenti circa 52.000 tonnellate di rifiuti abbandonati. Invero, come si legge nella relazione del sindaco di Pernumia, inviata in data 14 settembre 2015 su richiesta del presidente della Commissione di inchiesta (doc. 773/1), il sito della ex C&C oggetto dell'intervento è costituito sia da un capannone che occupa una superficie coperta di circa 11.200 metri quadri, contenente circa 44.000 tonnellate di rifiuti, sia da un altro capannone, di minori dimensioni, di circa 3.100 metri quadri, che contiene circa 8.000 tonnellate di rifiuti.

Come si è detto, la C&C spa produceva conglomerati cementizi utilizzando rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati a sottofondo stradale, denominato "conglogem", che pur essendo privo dei requisiti di qualità prescritti veniva venduto regolarmente, nonostante si trattasse di rifiuti a tutti gli effetti. Con la deliberazione della giunta provinciale di Padova del 2007, si prendeva atto dell'accordo raggiunto tra la regione Veneto, la provincia di Padova, l'ARPA Veneto e i comuni di Pernumia, Battaglia Terme e Due Carrare sulla necessità di realizzare, nel breve e medio termine, una serie di interventi di bonifica dell'area. Invero, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, compete al comune la gestione degli interventi in materia di abbandono dei rifiuti, in via sostitutiva, in danno dei soggetti obbligati.

La provincia di Padova, in considerazione della grave situazione esistente e della mancanza di risorse finanziarie dei comuni interessati, si impegnava ad attuare concreti interventi nel sito, sicché nel 2007 è stata realizzata la caratterizzazione dei rifiuti presenti all'interno dei due capannoni esistenti e, successivamente, nel corso dell'anno 2010, si è proceduto all'asporto dei rifiuti depositati all'esterno degli stessi capannoni. Parte dei rifiuti sono stati classificati come rifiuti pericolosi, a causa della presenza di idrocarburi per un valore oltre 1.000 mg/chilogrammo, e il relativo servizio è stato affidato al Raggruppamento Imprese Settentrionali Trasporti di Possagno (TV) e a Ecoitalia di Segrate (MI). I lavori di rimozione sono iniziati il 16 febbraio 2010 e si sono conclusi il 19 marzo 2010 con l'asporto di 3,450 tonnellate di rifiuti.

Per l'esecuzione dei suddetti interventi, la provincia di Padova ha impegnato complessivamente la somma di euro 607.616,00, solo in parte coperta dalle fideiussioni che la società C&C, per legge, avrebbe dovuto prestare a favore dell'amministrazione provinciale per poter operare. Fatto sta che ad oggi sono ancora presenti all'interno dei capannoni ex C&C ulteriori 52.000 tonnellate di rifiuti, il cui costo stimato per l'asporto ammonta a circa 10 milioni di euro, come riferisce il prefetto di Padova nella relazione depositata. Di recente, il comune di Pernumia, che ha affidato al consorzio Bacino Padova 3 la messa in sicurezza del capannone, con parziale asporto di rifiuti, ha ricevuto un finanziamento dalla regione Veneto di circa 500.000 euro, nonché l'ulteriore somma di 200.000 euro dalla provincia di Padova.

Con tali finanziamenti il comune di Pernumia ha provveduto a una sorta di ripristino e messa in sicurezza della struttura, per evitare che si verificassero lo sfondamento del tetto del suddetto capannone, utilizzato a deposito di tali rifiuti, e le infiltrazioni di acqua piovana. La relazione del prefetto di Padova sul punto conclude affermando che a breve dovrebbero iniziare le prime operazioni di allontanamento di parte dei rifiuti, allo scopo di alleggerire le strutture dei capannoni da pesi e azioni di spinta, ai quali sono assoggettati per la presenza dei cumuli di rifiuti.

Successivamente, la provincia di Padova, rispondendo a una precisa richiesta del presidente della Commissione di inchiesta sullo stato della situazione, ha fatto pervenire una nota, in data 17 settembre 2015 (doc. 745/1), nella quale, dopo aver premesso di non avere alcun ruolo attivo per la bonifica del sito (a mente dell'articolo 242, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) ma di svolgere solo funzioni di controllo, ha ripercorso l'iter amministrativo dell'intera vicenda e ha concluso, riferendo che, con nota del 20 aprile 2015, la regione Veneto aveva trasmesso la DGRV n. 2725 del 29 dicembre 2014, con la quale era stato concesso al comune di Pernumia un finanziamento di euro 1.500.000 per la rimozione dei rifiuti abbandonati presso il sito della ex C&C. Sul punto, il sindaco di Pernumia, nella relazione inviata in data 14 settembre 2015 al presidente della Commissione di inchiesta (doc. 773/1), ha riferito: 1) che il comune di Pernumia, con la convenzione sottoscritta in data 20 giugno 2013, aveva affidato al Consorzio Obbligatorio per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani - Bacino Padova 3 l'esecuzione e il coordinamento delle varie attività tecniche e progettuali, rientranti nel finanziamento di cui sopra, concesso dalla regione del Veneto; 2) che, in data 20 dicembre 2013, dopo l'immissione in possesso del sito, avvenuto in data 9 luglio 2013, ai sensi e per gli effetti degli articoli 242 e 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, era stato redatto un primo progetto esplicativo degli interventi da eseguire, successivamente, aggiornato in data 18 dicembre 2014; 3) che erano stati eseguiti una serie di interventi di messa in sicurezza dei capannoni; 4) che, ad esaurimento del contributo concesso dalla regione del Veneto, di euro 500.000,00, era in fase di esecuzione l'intervento di smaltimento di circa 1.400 tonnellate di rifiuti (su circa 52.000 tonnellate complessive), individuati prioritariamente tra i cumuli posti a ridosso delle pareti esterne del capannone piccolo, che risultavano spanciate, in conseguenza dell'azione di spinta esercitata dai cumuli dei rifiuti sulle pareti medesime; 5) che vi era stata una gara d'appalto europea aggiudicata in data 5-22 giugno 2015 all'ATI, composta da Hera Ambiente spa e Ciclat Trasporti Ambiente società cooperativa; 6) che con il ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria della gara, pari al 43,8125 per cento sul prezzo a base di gara, si stimava di poter smaltire ulteriori 1.000 tonnellate di rifiuti, oltre a quelli inizialmente previsti e stimati in 1.400 tonnellate; 7) che, sulla base delle informazioni assunte e sulla scorta dell'esito della gara, si stimava che, per completare l'operazione di smaltimento dei rifiuti del sito, occorrevano ulteriori finanziamenti, come di seguito indicati: 7.000.000,00 di euro per completare la rimozione dei rifiuti dai capannoni, dei quali 1.500.000,00 di euro, già finanziati dalla regione Veneto con DGR del 29 dicembre2014, sopra citata; 250.000,00 euro per la caratterizzazione del sito, al fine di verificare l'eventuale necessità di bonifica delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acqua).

La relazione del sindaco di Pernumia si conclude affermando che non erano stimabili i costi dell'eventuale bonifica in mancanza della caratterizzazione del sito, che potrà essere effettuata solo dopo l'avvenuta rimozione di tutti i rifiuti depositati.

A sua volta l'ARPA Veneto, rispondendo a una interpellanza parlamentare dell'on. Gessica Rostellato, con nota del 12 marzo 2015 (doc. 688/2), riferisce di essere stata incaricata, in data 7 maggio 2014, dall'azienda Bacino Padova Tre di realizzare un monitoraggio della qualità dell'aria finalizzato al controllo dell'impatto sulla popolazione, potenzialmente derivante dalle attività di bonifica previste per l'area della ex C&C via Granze, 30/A - Pernumia (PD), in relazione alla possibile presenza, nella fase operativa, di sostanze inquinanti significative per le operazioni previste. Il piano di monitoraggio prevedeva due campagne di controllo, della durata di 20 giorni, cadauna, periodo ritenuto congruo per comprendere la situazione. Le due campagne sono state previste sia prima dell'inizio dei lavori di bonifica e messa in sicurezza del sito, con lo scopo di comprendere lo stato di fatto *ante* opera, sia durante i lavori per verificarne l'impatto in corso d'opera.

La prima campagna di indagini è stata realizzata nel periodo dal 19 settembre al 12 ottobre 2014 e, al termine della stessa, è stato definito lo stato di qualità dell'aria attualmente esistente nell'area circostante la ex C&C. Il sito monitorato, in via Grimani, nel comune di Battaglia Terme, si trova a ridosso della strada di accesso alla ex C&C, via che sarà interessata dal cospicuo passaggio di automezzi pesanti impiegati nel trasporto del materiale da allontanare. Il sito risulta essere inoltre sottovento alla ex C&C, vicino ad abitazioni private e ad altri insediamenti artigianali/industriali che, nell'insieme, costituiscono i ricettori sensibili del possibile impatto da bonifica. Il monitoraggio, effettuato mediante l'impiego di un laboratorio mobile, non ha posto in evidenza particolari problematiche per la qualità dell'aria, se non quelle già note e comuni a gran parte dei territorio della regione Veneto e ciò dopo che il sito di Battaglia Terme è stato configurato come analogo a una zona suburbana, con un inquinamento di tipo diffuso. Si tratta di inquinamento dovuto al sovrapporsi di varie fonti, con inquinanti critici individuabili nelle polveri PM10 e nel Benzo(a)Pirene.

La relazione di tale monitoraggio è stata trasmessa dall'azienda Padova Tre a dicembre 2014. Ancora, l'ARPA Veneto, nella sua relazione, prosegue affermando che il monitoraggio della seconda fase è previsto nel mese di aprile 2015, in concomitanza con l'inizio delle attività di bonifica, e comprenderà la ripetizione del monitoraggio nel sito di Battaglia Terme, con l'aggiunta di un secondo laboratorio mobile posizionato all'interno dell'area della ex C&C, confinante con un gruppo di abitazioni private. Questo secondo mezzo monitorerà in continuo le polveri PM10, che potenzialmente potrebbero giungere dalle attività di bonifica e investire la popolazione ivi residente.

Tale monitoraggio permetterà di rilevare eventuali contaminanti impattanti sulla popolazione (principalmente le polveri PM10) durante le attività di bonifica e, qualora dovessero verificarsi alterazioni eccessive della qualità dell'aria, consentirà di richiedere specifici interventi di mitigazione.

8. La gestione illecita dei rifiuti: le principali indagini

8.1 - Levio Loris srl e l'esportazione transfrontaliera di rifiuti

Oltre quella della C&C, le cui attività criminose sono state ampiamente illustrate nel capitolo sulla provincia di Venezia, con danni ambientali gravissimi come sopra illustrati, altra vicenda di gestione illecita di rifiuti speciali è quella che ha investito la Levio Loris srl, società con sede Badia Polesine, in provincia di Rovigo, dove gestiva un impianto e altri tre impianti, ubicati in provincia di Padova, rispettivamente, a Grantorto, Selvazzano Dentro e Vigonza. L'inchiesta è partita il 15 dicembre 2005, in seguito all'ispezione di cinque container diretti ad Hong Kong, contenenti rifiuti provenienti da due dei quattro stabilimenti della società Levio Loris srl, leader nelle operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti non pericolosi, in regime semplificato e ordinario, operante nel territorio veneto (Grantorto, Selvazzano Dentro, Badia Polesine, Vigonza).

La Levio Loris srl, regolarmente iscritta all'albo nazionale dei gestori ambientali (articolo 212, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), era autorizzata a svolgere solo azioni di raccolta, di selezione dei rifiuti (per eliminare eventuali frazioni estranee) e di organizzazione di balle per tipologia. Queste ultime potevano essere destinate a smaltimento presso altri impianti o al recupero presso altre società in possesso delle tecnologie e delle autorizzazioni per eseguire le fasi successive ed ottenere così le materie prime secondarie, destinate all'impiego nel processo produttivo.

Le fasi successive di lavoro prevedevano la triturazione, cioè, la frantumazione grossolana del materiale, il lavaggio del prodotto (per l'eliminazione delle parti dannose come terra e residui metallici) e, infine, la macinazione e l'essiccazione del prodotto. I documenti che accompagnavano la spedizione attestavano la non pericolosità dei rifiuti contenuti nei container, trattandosi, nello specifico, di imballaggi in plastica, di rifiuti di plastica e gomma, derivanti dal trattamento di altri rifiuti.

In realtà, dalle analisi effettuate, circa il 70 per cento del carico era composto da una miscelazione di rifiuti contenenti sostanze pericolose per l'ambiente. L'attività di indagine ha accertato che la società riceveva rifiuti non muniti di documentazione identificativa o recante codici di comodo e miscelava rifiuti pericolosi, ottenendo delle miscele che consentivano di occultare la reale natura del rifiuto (cfr**.** doc. 53/1 di Legambiente Veneto).

Le successive indagini svolte dal NOE di Venezia hanno portato alla scoperta di un traffico illecito verso la Cina di rifiuti speciali e pericolosi di circa 230 mila tonnellate, mediante l'utilizzo di documenti falsi, con un volume di affari di circa 6.000.000,00 di euro. Contestualmente alla chiusura di tutti gli stabilimenti della Levio Loris srl, il personale del NOE di Venezia ha posto sotto sequestro beni della società, per un valore di 60.000.000,00 di euro (cfr. relazione prefetto di Padova in doc. 46/1).

La provincia di Padova ha emesso tempestivamente provvedimenti di sospensione dell'attività per gli impianti di competenza, emanando, d'intesa con l'ARPA Veneto e il NOE, i provvedimenti necessari per il corretto allontanamento dei rifiuti depositati presso gli impianti posti in sequestro. L'allontanamento dei rifiuti presenti negli impianti di Selvazzano Dentro e Vigonza è stato completato nel mese di ottobre 2012, mentre per l'impianto di Grantorto, l'allontanamento è stato completato nell'agosto 2014, a motivo del maggior quantitativo di rifiuti ivi presenti. Attualmente, le aree sono libere e non viene svolta alcuna attività di gestione rifiuti, come riferisce il prefetto di Padova nella relazione depositata.

Quanto agli aspetti penali della vicenda, Levio Loris, nella sua qualità di legale rappresentante della società omonima, nonché della La Rosa Trasporti srl, società esercente il trasporto dei rifiuti, a seguito di richiesta di giudizio immediato, formulata in data 17 settembre 2009 dalla procura della Repubblica in Padova nei confronti suoi e della cittadina cinese You Mingming, incaricata dei collegamenti con la Cina, ha patteggiato una pena di tre anni di reclusione per i delitti di associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale) e di traffico organizzato di rifiuti (articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in relazione a fatti contestati, che vanno dal 2005 al 2009, per di più, con un riconoscimento di attenuanti generiche, che appare del tutto ingiustificato.

Sul punto, va sottolineato che l'associazione per delinquere è stata dal Levio costituita con i direttori e gli impiegati amministrati della sua società, con un organigramma che vedeva la loro piena e consapevole partecipazione nell'attività delittuosa che andavano svolgendo. La sentenza di patteggiamento del gup del tribunale di Padova del 1° dicembre 2009 è divenuta irrevocabile in data 28 gennaio 2010 (doc. 48/2).

All'evidenza, si tratta di pena esigua rispetto alle dimensioni del traffico illecito dei rifiuti organizzato dal Levio, all'accertata esistenza di un'associazione per delinquere e agli enormi profitti realizzati con l'esportazione transfrontaliera di rifiuti pena che consentirà al condannato l'affidamento ai servizi sociali e di evitare il carcere. Comunque, la sentenza del gup, divenuta irrevocabile con il suo passaggio in giudicato, consente di ritenere acclarato che Levio Loris e i suoi sodali (Malfatti Emilio, Biasibetti Maurizio, Busana Francesco, Capuzzo Renzo, Ragazzo Michele,

Boschetto Sonia, Marella Monica, Bozzolan Davide, Canaia Flavia, Bonaguro Amanda, Baccaglini Paolo, Varotto Catia e Soranzo Piergiorgio) - nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009, con più operazioni e mediante l'allestimento di mezzi ed attività continuative ricevevano, miscelavano, cedevano, trasportavano, esportavano, smaltivano e, comunque, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi, quantificabili in decine di migliaia di tonnellate, allo scopo di far conseguire alla società Levio Loris srl i cospicui ingiusti profitti, derivanti sia dall'abbattimento dei costi connessi all'espletamento secondo modalità corrette delle attività di recupero dei rifiuti, sia dalla gestione di rifiuti, anche pericolosi, che gli impianti della società non erano abilitati a ricevere.

Invero, la società riceveva da aziende industriali, privati e da altri impianti di trattamento ingenti quantitativi di rifiuti - una consistente parte dei quali era costituita da rifiuti pericolosi, insuscettibili di essere ricevuti presso gli impianti della società - in assenza di qualsivoglia formulario di identificazione rifiuti e, sovente, sulla scorta di formulari di identificazione rifiuti (FIR), che recavano codici CER "di comodo", previamente concordati in modo fraudolento con gli stessi conferitori di rifiuti.

In tal modo, la società imprimeva alle partite di rifiuti modalità gestionali finalizzate a escludere la successiva "tracciabilità" della destinazione loro conferita, rendendo impossibile qualsivoglia controllo da parte delle autorità preposte. Inoltre, gli imputati detenevano presso gli impianti della Levio Loris i rifiuti in modo promiscuo, introitando quantitativi di gran lunga superiori ai limiti massimi previsti dagli atti autorizzativi per le quantità di rifiuti stoccabili e lavorabili all'interno di tali impianti e sottoponevano fraudolentemente tali rifiuti a operazioni di "miscelazione", volte unicamente a modificare - in modo peraltro approssimativo - le loro caratteristiche esteriori e a "occultare" i rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti insuscettibili di recupero e quelli che, comunque, la società non era autorizzata a trattare.

Quindi, gli imputati avviavano tali miscele di rifiuti, muniti di codici CER di "comodo" funzionali all'avvio dei rifiuti stessi a recupero e alla loro canalizzazione, alla stregua di rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento CE n. 259/93 (ora all. III, IIA e IIIB del regolamento CE n. 1013/2006), verso i porti di Venezia, Trieste, Ravenna, Genova, La Spezia e Livorno, in violazione della normativa comunitaria, per poi esportarli verso Paesi extracomunitari, tra cui la Repubblica Popolare Cinese; tutto ciò, in carenza di qualsivoglia garanzia sulla loro effettiva destinazione a entità produttive attrezzate per il recupero dei rifiuti. Tutto avveniva sulla scorta di indicazioni false, in ordine alla natura dei carichi e in ordine alla destinazione finale dei rifiuti, nonostante che le partite di rifiuti esportate non presentassero le caratteristiche qualitative che ne consentivano l'esportazione, alla stregua di rifiuti elencati nella cosiddetta "lista verde".

In tale contesto criminoso si rivelava prezioso l'aiuto della coimputata You Mingming, la quale forniva alla società l'immancabile supporto logistico nelle operazioni di esportazione transfrontaliera di rifiuti verso la Repubblica Popolare Cinese, utilizzando indebitamente la licenza d'importazione (AQSIQ), rilasciata a favore della Yatzen Promotion, di cui la donna era amministratrice, al fine di effettuare spedizioni di rifiuti plastici, nonché predisponendo "certificati di avvenuta ispezione dei carichi prima della spedizione" (CCIC), ideologicamente e materialmente falsi, che la stessa You Mingming provvedeva a redigere personalmente. Con tali modalità, venivano illecitamente esportati rifiuti costituiti da lana di roccia, lana di vetro, guaine catramate, materiali isolanti e imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

In questa vicenda colpisce l'elevato numero di imprese che conferivano illecitamente i loro rifiuti alla Levio Loris srl e così tra le imprese conferitrici figura: 1) la Gironda Servizi Ecologici, che nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, ha conferito decine di tonnellate di flaconi di fitofarmaci, ancora contenenti residui di sostanze pericolose, accompagnati da FIR, nei quali venivano falsamente descritti come imballaggi in materiali misti non pericolosi; 2) la Montello spa, azienda *leader* nel settore del recupero dei rifiuti plastici, che negli anni anzidetti ha conferito, con un falso codice CER, decine di tonnellate di scarti non recuperabili delle operazioni di trattamento meccanico di rifiuti, costituiti da balle di polistirolo, polietilene e plastica di varia consistenza e colorazione; 3) la Destro Roberto Eredi srl, che negli anni anzidetti ha conferito, con un falso codice CER, decine di tonnellate di miscellanee di rifiuti eterogenei della più svariata nature e anche pericolosi; 4) "La vetri" srl, che conferiva rifiuti provenienti da proprio impianto di trattamento, in gran parte composto da taniche/flaconi/contenitori originariamente contenenti sostanze etichettate come "corrosive", "irritanti", "pericolose", "combustibili", in relazione al quale venivano esibiti formulari recanti indicazioni false sulla natura dei rifiuti (classificati con il codice CER 19 12 04, proprio dei rifiuti di plastica e gomma derivati dal trattamento di altri rifiuti, sebbene si trattasse di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose CER 15 01 10*).

Per quanto riguarda le posizioni degli altri undici imputati, ai quali sono contestati gli stessi reati**,** il procuratore delle Repubblica presso il tribunale di Padova, nell'audizione del 20 novembre 2014, ha riferito che le stesse sono state stralciate e trasmesse per competenza alla procura della Repubblica in Venezia, a seguito della riforma, introdotta con l'articolo 11 della legge 13 agosto 2010 n. 136, che ha modificato l'articolo 51, comma 3 bis, del codice penale, attribuendo alla direzione distrettuale antimafia la competenza a indagare sul traffico dei rifiuti, di cui all'articolo 260 decreto legislativo n. 152 del 2006.

In relazione al procedimento penale n. 7019/11 r.g.n.r. (pubblico Ministero, dottor Giovanni Zorzi), è stata acquisita agli atti (doc. 51/1) la richiesta di rinvio a giudizio di 14 coimputati di Levio Loris per i reati di cui agli articoli 416 del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

E' stata altresì acquisita la sentenza del gup del tribunale di Venezia, in data 4 luglio 2012, irrevocabile il 29 ottobre 2012 (docc. 321/2 e 444/2), da cui risulta che 7 dei quattordici imputati (Malfatti, Capuzzo, Ragazzo, Boschetto, Marella, Varotto e Soranzo) hanno definito le rispettive posizioni, con sentenza di patteggiamento, con pene varianti da anni uno, mesi quattro di reclusione ad anni uno di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, mentre per gli altri imputati è stato emesso il decreto che dispone il giudizio in data 4 luglio 2012 (data comune alla sentenza citata) avanti il tribunale di Padova.

In conclusione, le vicende di questo processo, al di là di alcune problematicità processuali verificatesi, a seguito dell'entrata in vigore della norma contenuta nell'articolo 11 comma 1, legge 13 agosto 2010 n. 136, che attribuito alla direzione distrettuale antimafia la competenza per il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pone più di qualche interrogativo sull'efficacia dei controlli, considerato che un'attività illecita di tali dimensioni, esercitata presso ben quattro impianti, collocati in diverse comuni del Veneto (Grantorto, Selvazzano Dentro, Vigonza e Badia Polesine), ha potuto svolgersi impunemente per tanti anni.

8.2 - Ecolando srl

A sua volta, il questore di Padova ha riferito che numerose sono le violazioni di legge da parte di gestori di impianti autorizzati e, a tale proposito, ha parlato di una indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia, unitamente al Corpo forestale dello Stato di Venezia, concernente la falsificazione delle certificazioni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Nell'ambito dell'operazione, denominata "Falsimonia", hanno subito la misura cautelare degli arresti domiciliari i due titolari della Ecolando srl, Lando Tiziano (classe 1950) e Lando Nicola (classe 1975), che avevano impianti a Sant'Angelo Piove di Sacco (PD) e a Fossò (VE). Comunque, della Ecolando e delle illecite attività svolte dai due Lando, padre e figlio, si è ampiamente parlato nel capitolo sulla città metropolitana di Venezia.

9. Le altre attività di indagine

Quanto alle altre attività illecite nello specifico settore dei reati ambientali, il prefetto di Padova, nella sua relazione (doc. 46/1), dopo aver posto in evidenza l'assenza nel territorio patavino di fenomeni di stampo mafioso, ha segnalato due vicende, ormai datate, concernenti l'impiego di

rifiuti inquinanti (metalli pesanti) di provenienza C&C, di cui si è detto, nella realizzazione di sottofondi stradali. Una prima vicenda è avvenuta negli anni 2004-2005, in località Cavalcavia Camerini Guicciardini, in Padova, mentre la seconda è avvenuta nel 2007, nell'ambito dei lavori per la realizzazione della "nuova statale del Santo", attuati da Veneto Strade, nel 2° lotto dei lavori, tratto tra San Michele delle Badesse e Resana, comprese le rampe di accesso, che hanno visto l'utilizzo, per la realizzazione dei rilevati e sottofondi stradali, delle scorie di fonderia della Fonderia Riva di Verona, "lavorate" presso l'impianto della Ditta Benini s.r.l. di Lavagno (VR) e considerate Materie Prime Secondarie.

Viceversa, gli accertamenti dell'ARPA Veneto hanno consentito di accertare che in realtà non erano state seguite le procedure previste dalla legge per il riutilizzo di tali materiali, tant'è che era stata rilevata una concentrazione di cromo superiore ai limiti prescritti. Nella relazione del comando provinciale di Padova della Guardia di finanza (doc. 52/1), si legge che l'azione complessivamente svolta sul territorio di competenza dai dipendenti Reparti nel contrasto al traffico dei rifiuti ha portato, nel periodo gennaio 2009-ottobre 2014, a 16 interventi operativi (all.2), che hanno consentito di riscontrare 17 violazioni, di denunciare 11 persone e di porre sotto sequestro circa 214 tonnellate di rifiuti speciali pericolosi nonché aree demaniali e terreni per oltre 5.500 metri quadri.

A sua volta, il comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato, Daniela Famiglietti, nella relazione prodotta (doc. 28/2) riporta alcuni significativi dati relativi alle attività che, nel periodo 2009-2014, hanno interessato il settore della gestione dei rifiuti, posto che sono stati accertati n. 122 illeciti amministrativi, per l'importo complessivo di 150.000 euro, nonché n. 69 ipotesi di reato, con il conseguente deferimento all'autorità giudiziaria di 97 persone. In particolare, sono stati eseguiti accertamenti, che hanno investito lo smaltimento e il recupero dei fanghi derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili e produttivi. Tali accertamenti, alcuni dei quali sono tutt'ora in corso, hanno interessato il recupero dei suddetti fanghi, mediante la pratica dello spandimento agronomico.

Altro settore particolarmente di cui il Corpo forestale si è occupato è quello che concerne l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici disciplinata da un comparto normativo alquanto ampio e complesso (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, D.M. 7 aprile 2006 e legge regionale Veneto n. 33/1985).

Dai controlli effettuati sono emersi casi di irregolare documentazione di trasporto, in quanto non conforme alle disposizioni normative di carattere regionale. Ancora, nell'ambito dei controlli sulle attività di recupero svolte da aziende autorizzate in regime di procedura semplificata, si annoverano sia specifiche verifiche in azienda, sia controlli stradali. Tali accertamenti hanno avuto

ad oggetto particolari categorie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, quali RAEE, pneumatici fuori uso, materiali in polietilene e rottami ferrosi.

Nella relazione del comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato (doc. 28/2) viene posto in evidenza che il settore dei RAEE vede l'interesse da parte di cittadini prevalentemente di origini africane, che gestiscono tali "rifiuti" in aree urbane. E' altresì emerso dai controlli svolti sul territorio che, in più casi, tali cittadini africani, titolari di "aziende import-export", effettuavano una serie di spedizioni transfrontaliere di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e loro parti esibendo regolari fatture di acquisto e vendita.

I suddetti controlli, di stampo per lo più preventivo che repressivo, hanno, in alcuni casi, posto in evidenza illeciti penali riconducibili alle violazioni di cui agli articoli 255, 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

La relazione si conclude con un elenco delle attività di repressione svolta dal Corpo forestale, con indagini e sequestri, che hanno visto coinvolti imprenditori, che gestivano rifiuti non pericolosi, provenienti da cantieri edili e dalla realizzazione di opere infrastrutturali e ai quali è stato contestato il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lett. a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tra le inchieste svolte dal Corpo forestale dello Stato merita di essere segnalata quella concernente il cantiere per l'edificazione del nuovo polo ospedaliero di Monselice, il quale, nel mese di luglio 2013, è stato sottoposto a controlli da parte della polizia giudiziaria, per quanto concerne la movimentazione di terre e rocce da scavo, posto che, nel corso di una delle attività di controllo svolte nelle zone limitrofe, in località Sabbionara del comune di Monselice (PD), era stato riscontrato il trasporto e lo sversamento, su un'area di proprietà privata, di terra proveniente dall'escavazione della rete fognaria dell'erigendo polo ospedaliero. Il materiale era disposto in cumuli per un volume totale di circa 600 metri cubi. e, dopo essere stato sottoposto a sequestro, è stato campionato per le analisi da parte dei tecnici dell'ARPA Veneto.

All'esito delle indagini, sei persone sono state deferite all'autorità giudiziaria, per concorso in trasporto e smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi (articolo 256, comma 1, lett. a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e articolo 110 del codice penale).

Altre indagini hanno riguardato titolari di impianti di autodemolizioni e di carrozzerie, ai quali è stata contestata la violazione dell'articolo 256, comma 1, lett. b), decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernente la gestione illecita di rifiuti pericolosi, ovvero violazione dell'articolo 256 comma 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, per l'inosservanza delle prescrizioni richiamate nell'autorizzazione provinciale e delle norme relative alle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso e delle componenti pericolose degli stessi (oli, filtri, batterie e simili), con conseguente pregiudizio per

l'ambiente. In questi casi, gli impianti di demolizione di autovetture sono stati sottoposti a sequestro e di seguito dissequestrati, previa caratterizzazione del terreno e bonifica del sito, com'è accaduto per la Automultiservice srl, poi F.lli Manin sas, esercente attività di autodemolizione nel comune di Stanghella.

A sua volta, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Padova, nel corso della sua audizione, dopo aver riferito che nel primo semestre sono stati iscritti n. 66 procedimenti penali a carico di noti per reati ambientali. Le notizie di reato attengono molto spesso allo sversamento in acque superficiali di residui di lavorazione zootecnica e agricola o di rifiuti derivanti dalla demolizione edilizia.

10. Alcune considerazioni sull'attività di contrasto ai reati ambientali

Il dottor Matteo Stuccilli, nel corso della sua audizione del 20 novembre 2014, ha posto in evidenza un elemento di sofferenza del sistema giudiziario nel perseguire i reati ambientali, che attiene alla loro natura contravvenzionale, la cui caratteristica è quella di prescriversi in un tempo assai breve, che è di quattro anni, salvo che non vi sia l'interruzione. Soprattutto, i reati contravvenzionali non consentono di attivare quelle iniziative investigative, quali le intercettazioni telefoniche, che sono un strumento altamente utile e necessario per accertare reati di questo tipo, che molto spesso vengono consumati, coinvolgendo una filiera articolata di soggetti e di società, con la conseguenza che si fermano a quel tipo di accertamento e i procedimenti penali vengono definiti con l'esercizio dell'azione penale, ovvero con la richiesta di decreto penale di condanna.

In realtà, osserva la Commissione di inchiesta, il sistema del decreto penale di condanna, di cui agli articoli 459 e seguenti del codice di procedura penale regge solo per i reati puniti, anche in via alternativa, con la pena dell'ammenda. Viceversa, per i reati puniti con la pena dell'arresto, la conversione della pena detentiva fino a mesi 6 (articolo 53, legge 24 novembre 1981 n. 689) con pena pecuniaria funziona molto meno, considerato che il ragguaglio della pena detentiva con quella pecuniaria è pari a euro 250 per ciascun giorno di pena detentiva.

Di conseguenza, gli importi da pagare possono essere molto elevati, con la conseguenza che il decreto penale di condanna, di norma, viene opposto, dando luogo a un giudizio di opposizione, che segue le regole del giudizio ordinario.

Viceversa, la prassi giudiziaria indica, quale momento di rivitalizzazione del fascicolo processuale (il più delle volte destinato a concludersi con la prescrizione), il blocco delle attività illecite, mediante l'uso del sequestro preventivo (misura autorizzata dal gip) e/o del sequestro probatorio (misura disposta dal pubblico Ministero).

In sede di richiesta di dissequestro dell'impianto, da parte dell'indagato è possibile imporre delle prescrizioni, che sono volte a eliminare o a ridurre gli effetti del reato, mediante quell'attività di bonifica del sito o di regolarizzazione dell'attività produttiva, che viene imposta dal giudice e attuata dall'indagato, proprio, allo scopo di ottenere il dissequestro del sito o dell'impianto produttivo, come si è visto a proposito dei Lando o a proposito dell'Automultiservice srl nel comune di Stanghella. In tali casi, il fermo dell'attività produttiva di un'azienda ha effetti ben più incisivi della sanzione penale, anche perché la puntuale ottemperanza delle prescrizioni impartite dal giudice per le indagini preliminari o dal pubblico Ministero, titolare delle indagini, viene assicurata dal Corpo forestale dello Stato o dai carabinieri del NOE.

Si tratta, tuttavia, di fattispecie particolari che investono società o ditte strutturate, ancora *in bonis*, posto che, in caso di fallimento, non essendovi più un operatore economico, il sequestro è privo di effetti sui privati cittadini. In ogni caso, il sequestro è misura che non consente di affrontare i casi di sversamento di rifiuti in discariche o l'abbandono incontrollato di rifiuti.

Ancora, deve essere rilevato che il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 si applica anche ai reati ambientali, a sensi articolo 25 *undecies*, introdotto con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n.121. Com'è noto, il decreto legislativo sopra richiamato estende alle persone giuridiche la responsabilità per taluni reati commessi da persone fisiche che operano per la società. Invero, il legislatore, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che realizza il fatto illecito, ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o a loro vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente medesimo o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Il sistema posto in essere dal decreto legislativo legge 8 giugno 2001, n. 231 è particolarmente severo in quanto, oltre a sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e simili, prevede "sempre", cioè, in ogni caso, l'applicazione della sanzione pecuniaria, che può arrivare a molte migliaia di euro ed è commisurata alle condizioni economiche dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione medesima.

Per quanto riguarda tali sanzioni, merita di essere sottolineato che si tratta di una normativa molto positiva, considerato che, per le persone giuridiche, non vige l'istituto della prescrizione del reato, che trova applicazione solo per le persone fisiche (articoli 157 e seguenti del codice penale).

Inoltre, le sanzioni molto variegate e anche efficaci vanno a colpire il patrimonio degli enti e possono portare alla cessazione dell'operatività di determinate ditte, quindi, certamente, possono

essere positive. Tuttavia, deve essere osservato che l'accertamento della responsabilità amministrativa delle società coinvolte nell'attività illecita dei loro rappresentanti - intervenendo all'esito di tre gradi di giudizio - può essere tardiva, potendo accadere che, nelle more del giudizio, il patrimonio sociale sia andato disperso.

11. Conclusioni, con particolare riguardo al "caso Fior".

Nella provincia di Padova vi sono n. 200 impianti di trattamento di rifiuti, in procedura ordinaria o semplificata, ovvero anche in AIA., oltre a un impianto di termodistruzione di rifiuti urbani nel comune di Padova. Merita di essere sottolineato in modo positivo il fatto che nella provincia di Padova il sistema di gestione dei rifiuti urbani è retto da alcuni impianti ritenuti strategici, che consentono l'autosufficienza. Sul territorio insistono due discariche, ancora operative e, cioè, la GEA nel comune di Sant'Urbano e la S.E.S.A., nel comune di Este, che hanno entrambe presentato progetti di ampliamento.

La discarica di Sant'Urbano è stata individuata dalla regione Veneto, come "impianto tattico regionale", inteso come strategico, a livello regionale. Non vi sono problemi per la discarica di Este, gestita dalla S.E.S.A. spa, il cui capitale è al 51 per cento in mano pubblica. Si tratta di un impianto che esegue la raccolta differenziata, il compostaggio, la gestione anaerobica ed è anche un impianto fotovoltaico; quindi, si tratta di un impianto molto complesso.

L'impianto di termovalorizzazione presente nel comune di Padova - San Lazzaro, gestito dal AcegasApsAmga spa del Gruppo Hera, che a regime può trattare 600 tonnellate al giorno, corrispondenti a circa 200.000 tonnellate l'anno e che, a partire dal mese di giugno 2014, è stato autorizzato con provvedimento di AIA come impianto di recupero energetico (operazione RI).

Si tratta di un termovalorizzatore che il direttore provinciale ARPA di Padova, Vincenzo Restaino, definisce "funzionante e senza grossi problemi, posto che anche le piccole criticità riscontrate sono state affrontate e risolte con molta attenzione". Invero, dalla relazione ARPA Veneto del 13 novembre 2014 (doc. 21/2), risulta che l'impianto è accreditato ISO 14000 dal 2001 ed è registrato EMAS dal 2002. Negli ultimi anni sono state effettuate le seguenti modifiche strutturali, al fine di migliorare l'impatto ambientale, di incrementare la quantità di rifiuti smaltiti e di produrre energia elettrica.

Vi sono, infine, due discariche in fase di chiusura, la discarica gestita dalla società pubblica Etra nel comune di Campodarsego e la discarica sita nel comune di Ponte San Nicolò. Viceversa, deve registrarsi un grave episodio di *mala gestio,* che ha coinvolto la discarica GEA nel comune di Sant'Urbano, con un progetto di "forestazione" ideato e poi effettivamente realizzato, ma solo a livello progettuale e non per quanto riguarda l'effettiva esecuzione dell'opera commissionata dalla

regione Veneto, dal dirigente regionale Fior Fabio, la cui posizione è stata ampiamente illustrata nel capitolo sulla regione Veneto. L'unico risultato conseguito da tale progetto è consistito nell'avvenuta distrazione di fondi pubblici regionali, nella rilevante misura di circa 5 milioni di euro, somma complessiva esplicitamente indicata dall'assessore all'ambiente della regione Veneto, Maurizio Conte, nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2014, a fronte di una spesa effettiva sostenuta dalla società incaricata, la Green Project srl, per la "forestazione" della discarica di Sant'Urbano, pari a 63.566,32 euro, con la piantumazione di appena n. 2.274 alberi.

Questa vicenda ha avuto inizio nel 2003, con l'approvazione da parte della giunta regionale del Veneto del cosiddetto progetto "BOSCO", finalizzato a interventi di forestazione delle zone limitrofe alla discarica di Sant'Urbano, grazie a fondi che sono stati individuati ed effettivamente reperiti, con l'inserimento nella tariffa di conferimento dei rifiuti presso la stessa discarica di una specifica quota di a euro 10 a tonnellata di rifiuti, poi, ridotta a circa 4 euro. L'intera operazione è stata sponsorizzata dall'ingegnere Fior Fabio, nella sua qualità di dirigente Generale della direzione tutela ambiente, il quale, non solo, è intervenuto presso la giunta regionale del Veneto nella fase progettuale e nella determinazione dell'importo della tassa sui rifiuti, posta a carico di alcuni comuni limitrofi alla discarica di Sant'Urbano, ma ha anche operato affinché la giunta regionale, in data 8 novembre 2005, ratificasse l'incarico della forestazione, da lui conferito alla società Green Project srl, amministrata dai suoi uomini e della quale egli stesso era socio occulto, in assenza di qualsivoglia procedura di gara.

L'operazione si è conclusa molti anni dopo, solo nel 2012, quando la regione Veneto, molto tardivamente, ha preso atto che a Sant'Urbano e nel limitrofo comune di Piacenza d'Adige non era stata realizzata forestazione alcuna, nonostante il rilevante impegno di fondi pubblici.

Con grave ritardo la regione Veneto ha recuperato dalla Green Project srl solo la somma di circa 2.000.000,00 di euro, mentre non è stata recuperata la differenza di circa 3.000.000,00 di euro, che è stata distratta, con un giro vorticoso di false fatturazioni per operazioni inesistenti in favore di altre società del "gruppo Fior".

Vi è poi la situazione in cui versa il comune di Pernumia, dove si trovano parte degli impianti della C&C spa di Cappelletto Fabrizio, il quale miscelava rifiuti pericolosi e non pericolosi provenienti da tutte le province del Veneto e anche dell'Emilia Romagna, producendo un composto, denominato "conglogem", venduto e utilizzato anche per i sottofondi stradali e ferroviari, nonostante si trattasse di una miscela di rifiuti. La vicenda è emblematica di un sistema penale che non funziona, posto che gli imputati, che hanno patteggiato la pena, sono stati coperti dall'indulto, mentre gli altri imputati, che hanno proseguito con il rito ordinario, hanno ottenuto la prescrizione dei reati.

Tutti figurano nullatenenti, mentre la C&C è stata già dichiarata fallita nel 2005, sicché sono rimasti a carico degli enti territoriali i costi, stimati in 10 milioni di euro, per il solo allontanamento dei rifiuti pericolosi, pari a circa 52.000 tonnellate, ancora presenti nei capannoni della società, posti nel comune di Pernumia. Ancora, la relazione si occupa di un traffico transfrontaliero di rifiuti verso la Cina, gestito da Levio Loris e da personale della omonima società, in associazione per delinquere presso gli impianti di Grantorto, Selvazzano Dentro e Vigonza, in provincia di Padova, e di Badia Polesine, in provincia di Rovigo. Sul punto, va rilevato che l'associazione per delinquere è stata dal Levio costituita con i direttori e gli impiegati amministrati della sua società, con un organigramma, che vedeva la loro piena e consapevole partecipazione nell'attività delittuosa che andavano svolgendo.

Alla luce della gravità dei reati consumati da Levio Loris, è stato osservato che la pena che il gup gli ha inflitto di anni tre di reclusione, dopo un improprio riconoscimento di attenuanti generiche, neanche motivato, è sicuramente del tutto privo di ogni deterrenza rispetto a comportamenti similari.

Ancora, la relazione della Commissione di inchiesta sulla provincia di Padova prende in considerazione la vicenda della Ecolando srl, i cui titolari, Lando Tiziano e Lando Nicola hanno gestito, in modo illecito e impunemente per almeno dieci anni, rifiuti pericolosi e non pericolosi presso i loro impianti di trattamento di Fossò (VE) e a Sant'Angelo di Piove di Sacco (PD), già ampiamente trattata nel capitolo sulla Città metropolitana di Venezia. In particolare - come si è visto - la tecnica dei due Lando era quella di attestare falsamente operazioni di recupero mai avvenute, nonché attività di miscelazione/accorpamento diverse da quelle effettivamente avvenute ovvero l'ingresso presso i due impianti di quantità fittizie di rifiuti, procedendo all'abusiva modifica dei codici CER dei rifiuti in entrata.

Con tali modalità truffaldine, la "merce" non cambiava solo nome, ma anche tipologia e quel che non poteva essere portato in discarica, perché non trattato, diventava "buono".

Ciò che colpisce, anche in questa vicenda, è il coinvolgimento di un elevatissimo numero di aziende, anche di spessore (si pensi solo alla filiale di Venezia - Mestre della Gondrand spa, primaria società di trasporti nazionali e internazionali) del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, che grazie ai Lando smaltivano i loro rifiuti in modo illecito e per di più in quantità industriali.

Il capitolo sulla provincia di Padova prosegue con la rappresentazione di numerose attività di contrasto, svolte dalla Guardia di finanza di Padova e dal Corpo forestale dello Stato. Comunque, anche tali indagini giudiziarie hanno posto in rilievo l'esistenza di un vero e proprio "sistema industriale" dell'illecito trattamento dei rifiuti che, coinvolgendo sia agli impianti di trattamento,

sia le aziende conferitrici, è alternativo al "sistema legale", per le dimensioni e la vastità del fenomeno.

Vi sono, infine, alcune considerazioni, di carattere tecnico giuridico, sulla sofferenza del sistema giudiziario nel perseguire i reati ambientali, che attiene alla loro natura contravvenzionale, la cui caratteristica è quella di prescriversi in un tempo assai breve, che è di quattro anni o cinque in caso di rinvio a giudizio, e all'impossibilità di attivare quelle iniziative investigative, quali le intercettazioni telefoniche, che sono un strumento altamente utile e necessario per accertare reati di questo tipo, che molto spesso vengono consumati, coinvolgendo una filiera articolata di soggetti e di società, con la conseguenza che le indagini si fermano a quel tipo di accertamento, mentre i procedimenti penali promossi dagli uffici della procura della Repubblica vengono definiti con l'esercizio dell'azione penale, ovvero con la richiesta di decreto penale di condanna.

L'unico momento di rivitalizzazione del fascicolo processuale, il più delle volte destinato a concludersi con la prescrizione, è costituito dal blocco delle attività illecite mediante l'uso del sequestro preventivo (misura autorizzata dal gip) e/o del sequestro probatorio (misura disposta dal pubblico Ministero). Accade, infatti, che in sede di richiesta di dissequestro dell'impianto da parte dell'indagato è possibile imporre delle prescrizioni, che sono volte a eliminare o a ridurre gli effetti del reato, mediante quell'attività di bonifica del sito o di regolarizzazione dell'attività produttiva, che viene imposta dal giudice e attuata dall'indagato, proprio, allo scopo di ottenere il dissequestro del sito o dell'impianto produttivo, come si è visto a proposito dei Lando o a proposito dell'Automultiservice srl nel comune di Stanghella.

CAPITOLO IV - La provincia di Verona

1. La gestione dei rifiuti

La provincia di Verona è distribuita su un territorio variegato, comprensivo di pianura, colline e zone montuose, con una superficie di 3.121 chilometri quadri, in cui vivono circa 1.167.000 abitanti (densità 295 ab/chilometri quadri), suddivisi in 98 comuni. Il prefetto di Verona, Perla Stancari, nel corso dell'audizione svolta il 17 ottobre 2014, ha riferito che la provincia di Verona produce ogni anno tonnellate circa 435.000 di rifiuti solidi urbani (RSU) ed è la seconda provincia della regione a produrre più rifiuti.

Per quanto attiene, in particolare, la provincia di Verona, dalla relazione dell'ARPA Veneto del 23 ottobre 2014 (doc. 8/2) risulta che nell'anno 2013 nella provincia di Verona sono state prodotte complessivamente 435.133 tonnellate di rifiuti urbani, pari ad un quantitativo pro-capite di 472 kg/abitante/anno.

La raccolta differenziata si attesta al 65,2 per cento del totale prodotto e corrisponde a 269.948 tonnellate avviate ad impianti di recupero presenti nella regione. Il rifiuto urbano residuo (RUR), pari a 165.184 tonnellate, è stato destinato: A) per il 58 per cento, all'impianto di trattamento meccanico biologico AGSM di Verona Ca' del Bue, che ha prodotto 33.000 tonnellate di CDR avviato a impianti di incenerimento fuori regione, e 57.000 tonnellate di rifiuto CER 191212, di cui il 35 per cento avviato in discarica e il 61 per cento a trattamenti vari; B) per il 27 per cento direttamente in discarica (Legnago, Sommacampagna e S. Urbano); C) per il 15 per cento, principalmente rappresentato da spazzamento e ingombranti, a recupero di materia.

Il territorio provinciale era stato suddiviso (in base alla legge regionale n. 52 del 31 dicembre 2012 e alla successiva DGRV n. 13 del 2014) in tre bacini territoriali, denominati "Verona Ovest" (cui appartengono 33 comuni), "Verona Est" (25 comuni) e "Verona Sud" (40 comuni), mentre i consigli di bacino non risultano ancora formalmente costituiti e operativi.

Successivamente è intervenuta la delibera della giunta regionale n. 288 del 10 marzo 2015, che ha ridefinito i bacini con il comune di Verona. In particolare, la suddetta delibera ha approvato una nuova aggregazione dei bacini territoriali della provincia di Verona, definendo per il comune di Verona un bacino a se stante, denominato "Verona Città", e qualificando lo stesso comune come ente di coordinamento per la costituzione del relativo consiglio di bacino.

1. Gli impianti e le discariche

In Veneto insistono 26 impianti di compostaggio (trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata) e di digestione anaerobica, che operano con "procedura ordinaria",

mentre altri 50 impianti operano con "procedura semplificata". Dei 26 impianti a "procedura ordinaria", 9 operano in provincia di Verona per il compostaggio e 3 di essi anche per la digestione anaerobica e sono situati nei comuni di Isola della Scala e Villa Bartolomea. II 38 per cento del rifiuto totale è conferito nelle 9 discariche attive in tutta la regione, di cui 8 appartenenti alla "ex 1° cat." e 1 alla "ex 2°".

Per quanto riguarda gli impianti di recupero della frazione organica, il sistema nel territorio provinciale veronese ha una potenzialità elevata rispetto al fabbisogno interno, per cui è in grado di trattare rifiuto organico di altre realtà territoriali.

Ad oggi, la gestione dei rifiuti urbani è affidata a più di 30 soggetti ed è molto frammentata nella provincia di Verona, con 10 soggetti, tra cui AMIA (Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale - Verona spa), SERIT, SIVE ed ESA-COM, che effettuano il servizio per più comuni, tramite affidamento *in house* o con gara. La situazione impiantistica (aggiornata al 31/12/13) in provincia di Verona è di seguito descritta:

• recupero materia: 128 impianti in procedura ordinaria e 94 in regime semplificato;

• recupero energia: 9 impianti in regime semplificato;

• pretrattamento: 11 impianti di trattamento chimico fisico in AIA, 1 impianto di trattamento biologico in AIA e 6 impianti in regime ordinario.

Sono presenti inoltre 5 discariche per rifiuti non pericolosi, di cui una pubblica autorizzata allo smaltimento dei rifiuti urbani (Legnago), nonché 5 discariche per rifiuti inerti. Nella tabella seguente sono sintetizzati i volumi residui al 31 dicembre 2013 e la quantità complessiva di rifiuti smaltiti (urbani e speciali) negli anni 2012 e 2013.

Elenco degli impianti discarica presenti in provincia di Verona

DISCARICHE PER NON PERICOLOSI						
	provincia	Ragione Sociale	comune	Volume residuo (m^3) al 31/12/13	Trattato 2012 (t)	Trattato 2013 (t)
1	VR	COMUNE DI LEGNAGO	Legnago	955.000	82.567	74.965
2	VR	INERTECO	Zevio	206.510	43.297	44.448
3	VR	PROGECO AMBIENTE	San Martino B.A.	666.425	172.751	164.786
4	VR	PRO-IN	Sommacampagna	120.000	21.620	14.315
5	VR	GEO NOVA	Sommacampagna	645.000	12.496	54.073
DISCARICHE PER INERTI						
6	VR	Teco	Grezzana	29.000	0	0
7	VR	Consorzio Marmisti della Valpantena	Grezzana	5.500	50.126	60.578
8	VR	Cooperativa di Servizi Ecologici Dasty Soc. Coop A. RL Ecoblu	Caprino Veronese	417.000	165.364	212.976
9	VR	La Rustica Breonio srl	Fumane	4.762	0	0

10	VI	Scavi Rabbi	Valeggio sul Mincio	396.500	209	53.392

Quanto alle discariche per rifiuti urbani, nella provincia di Verona, è attiva solo la discarica di Torretta a Legnago, che è senz'altro in grado di assorbire maggiori quantità di RSU, mentre altre due discariche per rifiuti urbani presenti e, cioè, la discarica di "Ca' Filissine", sita nel comune di Pescantina, e la discarica di "Cà Baldassarre", sita nel comune di Valeggio sul Mincio, sono ormai cessate da tempo e stanno creando gravi problemi all'ambiente, a causa della dispersione in falda del percolato.

Così esaurito il discorso sulle discariche nella provincia di Verona, occorre passare all'esame della situazione degli inceneritori. Sul punto, va detto subito che il 10 per cento dell'intero rifiuto urbano prodotto nel Veneto è conferito in uno dei tre inceneritori presenti in Veneto, posto che l'unico inceneritore presente nella provincia di Verona, quello di "Cà del Bue", è inattivo dall'anno 2006. In particolare, dal 2006 l'impianto lavora a regime ridotto, in quanto il sistema prevede solo il funzionamento dell'impianto di separazione delle frazioni secco-umida con la produzione di CDR - combustibile da rifiuti - e una quantità di frazione secca e umida in uscita.

Dal 1° luglio 2008 la gestione dell'impianto è stata affidata ad AMIA (azienda multiservizi di igiene ambientale Verona spa), ma allo stato l'impianto è fermo, in quanto l'AGSM (azienda generale servizi municipalizzati) ha deciso di interrompere il termo trattamento dei rifiuti per un periodo necessario allo studio di possibili soluzioni. Da ultimo, nel mese di febbraio 2016, l'AGSM, in luogo dell'incenerimento dei rifiuti, ha conferito alla società spagnola Urbaser l'appalto per un impianto di biogas destinato a trasformare in metano 40.000 tonnellate all'anno di frazione organica, proveniente dalla raccolta differenziata, ovvero dalla separazione meccanica dei rifiuti che viene già effettuata a Ca' del Bue. Peraltro, il prefetto di Verona ha riferito alla Commissione che, nel corso degli anni, si sono susseguite svariate manifestazioni di protesta da parte di comitati e associazioni di cittadini contro la paventata riapertura dell' impianto con un nuovo progetto messo a punto da AGSM.

Per quanto riguarda la depurazione in provincia di Verona, il responsabile del servizio controlli ambientali di Verona, Giuseppe Stanghellini, nel corso della sua audizione del 28 ottobre 2014, ha riferito che la provincia di Verona ha due grossi impianti di depurazione e inoltre recepisce lo scarico della rete consortile dei depuratori del distretto conciario vicentino, attraverso il Consorzio A.Ri.C.A., con sede nel comune di Cologna Veneta, in provincia di Verona.

Il primo dei due depuratori si trova nella città di Verona ed è gestito molto bene, senza grossi problemi. L'altro, il depuratore di Peschiera del Garda, invece, è gestito da AGS e riceve i reflui che sono collettati nelle due sponde orientale e occidentale del lago di Garda. Questo depuratore ha molti problemi per quanto riguarda le acque parassite, conseguenti all'innalzamento del livello del

lago (negli ultimi anni è successo in un paio di stagioni) che, portando nel collettore acque parassite, mette in difficoltà il depuratore.

Sul punto, l'assessore all'ambiente della regione Veneto, Maurizio Conte, nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2014, ha riferito che occorre rivedere il sistema di depurazione delle acque lacuali, quindi l'intera rete, con particolare riguardo a tale depuratore, che ha bisogno di essere adeguato, con interventi di ammodernamento del complessivo importo di 200 milioni di euro, suddivisi tra le due regioni anzidette.

3. Le criticità concernenti alcune discariche per rifiuti urbani

3.1 La discarica di "Ca' Filissine nel comune di Pescantina

La discarica è ubicata alle porte della Valpolicella, zona collinare rinomata a livello mondiale per la produzione vitivinicola, nel comune di Pescantina, la cui superficie è di 27 chilometri quadrati, con una popolazione di 17.000 abitanti.

La realizzazione e la gestione della discarica di Cà Filissine - un impianto autorizzato allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU) e rifiuti assimilabili agli urbani (RSA) - sono state affidate in concessione dal comune di Pescantina alla società Aspica srl (successivamente, incorporata dalla società Daneco Impianti spa), con convenzione del 17 febbraio 1987.

A seguito dell'approvazione di un progetto di ampliamento della discarica, il comune di Pescantina ha affidato i lavori di ampliamento e la successiva gestione direttamente alla medesima concessionaria, Daneco Impianti spa (successivamente denominata "Daneco"), in forza di una nuova convenzione stipulata in data 1° novembre 1999, avente un durata decennale, ma con protrazione della stessa oltre i dieci anni "ove a tale data non risultasse esaurita la volumetria prevista nel progetto della discarica, per il tempo necessario al totale completamento dell'impianto" (articolo 5).

In data 28 agosto 2006 la discarica è stata oggetto di un provvedimento di sequestro preventivo da parte del gip del tribunale di Verona per il sospetto inquinamento delle acque di falda, invase dal percolato, sicché l'attività di conferimento dei rifiuti è stata sospesa quando ancora la volumetria dell'impianto non era esaurita. Nel mese di marzo del 2007 i consulenti tecnici della procura della Repubblica in Verona hanno individuato, quale unica fonte dell'inquinamento della falda acquifera, la discarica Cà Filissine, a causa della rottura del manto di impermeabilizzazione della stessa discarica sul fondo e sulle pareti. Invero, il sito in argomento è ubicato in un'area in passato interessata da una intensa attività estrattiva di materiale inerti ghiaioso-sabbiosi.

La depressione creata con gli scavi nel settore orientale, per una estensione di circa 60.000 metri quadri, è stata riempita in una fase precedente l'entrata in vigore della prima normativa di settore, risalente ai primi anni '80, principalmente, con rifiuti urbani e fanghi derivanti dalla lavorazione della pietra, frammisti a terreni di riporto. La sua superficie, in passato, è stata in parte adibita a vigneto, ma ora è prevalentemente incolta. La parte restante dell'area a occidente della precedente, per una estensione dì circa 125.000 metri quadri, è stata in una fase successiva attrezzata a discarica controllata. Occupa una profonda depressione, il cui fondo giace a circa 70 m.s.l.m., una quarantina di metri sotto il piano campagna circostante e originario, che è prossimo a quota 110 m.s.l.m.. Considerevoli sono le volumetrie occupate dai rifiuti, pari a circa 1.900.000 metri cubi per la prima discarica realizzata; il bacino è stato poi colmato e sopraelevato rispetto al piano campagna, fino ad una quota di circa 120 m.s.l.m.

Nell'ampliamento dell'impianto, non ultimato, sono stati smaltiti ulteriori circa 1.050.000 metri cubi di rifiuti fino al 29 agosto 2006 (data del sequestro). La cavità occupata della discarica si approfondisce all'interno di un potente orizzonte di sedimenti fluvio-glaciali, in prevalenza ghiaioso-sabbiosi, di elevata permeabilità, che ospita una falda a carattere freatico di buona potenzialità. Alla quota di circa 30-40 m.s.l.m., il deposito ghiaioso è interrotto da un orizzonte limoso argilloso, che risulta estendersi con continuità nell'area circostante l'impianto.

Nella zona in esame, la superficie freatica si colloca a quote variabili, fino a un massimo di circa 58 m.s.l.m. in fase di massima escursione negli ultimi anni. Al di sotto della falda freatica è presente un secondo acquifero confinato, che contiene una falda in pressione, anch'essa caratterizzata da buona potenzialità idrica ed utilizzata a scopo idropotabile. Il piano di base su cui è stata impostata l'impermeabilizzazione della discarica è posto a circa 75 m.s.l.m. nel caso dell'iniziale impianto, a circa 69 m.s.l.m. nel caso dell'ampliamento (cfr. relazione prefetto di Verona - doc. 108/1).

Lo smaltimento del percolato è, per convenzione tra Daneco Impianti spa e il comune di Pescantina, a carico del piano economico della discarica, che prevede lo stanziamento di apposite somme affinché siano utilizzate dal comune per tale servizio. Invero, come sottolineato dall'Arma dei carabinieri, il comune di Pescantina, sin dal 1995 - caso unico in Italia - ha scelto che la gestione della discarica fosse senza responsabilità da parte del gestore che, pertanto, non doveva occuparsi dello smaltimento del percolato, che era a carico del comune (doc. 108/1, pagina 8).

Il procedimento penale ha preso avvio dall'avvenuta constatazione che il percolato veniva scaricato nel corpo della discarica, senza previo trattamento (cfr. audizione Daniele Zovi, comandante regionale del Corpo forestale dello Stato, pagina 3 del resoconto della seduta di martedì

28 ottobre 2014); inoltre, nel piezometro denominato "M7", veniva acclarata la presenza di ammoniaca superiore ai limiti di legge.

Dopo il sequestro della discarica, è stata così promossa l'azione penale nei confronti di: 1) Bruschi Enrico, amministratore delegato della Daneco Impianti spa; 2) Filipponi Bernardino, direttore tecnico della società; 3) Cozzi Massimo, responsabile discariche della Daneco Impianti spa; 4) Chizzali Sebastiano, capo impianto e tecnico responsabile della discarica di Pescantina per conto della Daneco Impianti spa; 5) Sterzi Giorgio, direttore dei lavori per conto del comune di Pescantina; 6) Bordoni Claudio, responsabile dell'ufficio ecologia del comune di Pescantina; 7) Cossio Ferdinando, dirigente del settore ecologia della provincia di Verona, che sono stati rinviati a giudizio davanti il tribunale di Verona.

Il processo, che ha visto costituiti come parte civile il comune di Pescantina e la Lega ambiente Volontariato Veneto, ha avuto inizio con l'udienza di comparizione delle parti in data 2 dicembre 2009 e si è concluso con la lettura del dispositivo in data 15 ottobre 2012. Dunque, il processo è durato tre anni, pur se nella sentenza vengono dettagliatamente indicate le ragioni di numerosi rinvii delle udienze fissate, quali "l'impossibilità di comporre il collegio giudicante" ovvero "l'adesione degli avvocati alla proclamata astensione dalle udienze penali".

Tuttavia - si osserva - la tempistica, per un totale di tre anni, lungo la quale si è sviluppato e concluso il suddetto processo, peraltro caratterizzato da elementi di particolare delicatezza, appare oltremodo eccessiva e sufficiente - purtroppo - a far maturare i termini di prescrizione, che come è noto decorrono anche nel corso della celebrazione del processo.

Comunque, con la suddetta sentenza del tribunale di Verona, n. 2112 del 15 ottobre 2012, depositata il 22 ottobre 2012 (doc.184/2), tutti gli imputati sopra citati sono stati riconosciuti responsabili del reato contravvenzionale di cui all'articolo 256 commi 2, 3 e 4, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione alla gestione della discarica, conseguente fuoriuscita di percolato e infiltrazioni dello stesso nelle acque sotterranee di falda. Il Cossio è stato riconosciuto responsabile anche del delitto, di cui all'articolo 328 comma 1 codice penale, per avere omesso di adottare i necessari provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, imposti dall'articolo 208 comma 13, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

Il tribunale ha poi disposto il dissequestro dell'area posta sotto sequestro e la restituzione al comune di Pescantina, proprietario dell'area, con prescrizione allo stesso comune di attuare gli interventi necessari ad evitare ulteriori infiltrazioni in falda, sotto il controllo e in coordinamento con l'ARPA Veneto. Quindi, il tribunale ha assolto gli imputati Sterzi, Filipponi, Cozzi, Bruschi e Bordoni dal delitto di cui agli articoli 440, comma 2, e 452, comma 2, del codice penale, contestato

ai capi a) e f) dell'imputazione, in concorso tra di loro, contenenti l'accusa di aver corrotto acque destinate all'alimentazione, perché il fatto non sussiste.

Infine, il tribunale ha condannato Sterzi Giorgio, Filipponi Bernardino, Cozzi Massimo, Bruschi Enrico e Bordoni Claudio e Cossio Ferdinando al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite, demandandone la liquidazione a separato giudizio, con una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 8.000,00 in favore di Lega ambiente Volontariato Veneto e di euro 4.000,00, in favore del comune di Pescantina. L'ammontare, di carattere puramente simbolico, della provvisionale liquidata dal tribunale lascia perplessi, in considerazione di un danno di milioni di euro subiti dal comune di Pescantina, in conseguenza del mancato emungimento del percolato, che ha causato la rottura del sistema di impermeabilizzazione della discarica.

Invero, come si è accennato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale e, in particolare, dalla relazione del consulente tecnico del pubblico Ministero, è emerso che gli elementi inquinanti presenti nella falda sotterranea, sottostante la discarica, sono stati causati, o comunque concausati, dalle caratteristiche strutturali della discarica e dalle modalità di gestione.

Sul punto, occorre precisare che nel provvedimento autorizzativo all'esercizio della discarica i livelli di percolato ammessi non dovevano mai superare l'altezza di m. 4 dal fondo della discarica nei vecchi lotti, e l'altezza di m. l dal fondo nei nuovi lotti. Di contro, gli accertamenti eseguiti dalla P.G., a partire dall'anno 2005, e dagli organi deputati al controllo hanno riscontrato un costante elevato superamento dei limiti consentiti, fino a raggiungere livelli medi di percolato pari a 30-40 metri. Inoltre, è emerso che, sempre in forza di provvedimenti autorizzativi, il percolato prodotto dall'azione di dilavamento da parte delle acque piovane dei rifiuti depositati, poteva essere reintrodotto in discarica, solo dopo l'emungimento e il suo trattamento al fine di farlo diventare "percolato concentrato".

Viceversa, le risultanze di indagine hanno posto in evidenza che, in realtà, dopo il trattamento, il percolato manteneva una consistenza viscosa e "caramellosa". Secondo il tribunale, tale circostanza di fatto consente di escludere che il tipo di trattamento adottato sia stato idoneo a dare al percolato caratteristiche di concentrazione, che ne avrebbero consentito la reimmissione nella discarica. Tuttavia è emerso che il percolato, nonostante la mancata riduzione allo stato di concentrato, era stato sistematicamente reintrodotto dalla Daneco in discarica nello stato viscoso sopra menzionato e che tale pratica, a lungo andare, ha provocato il cattivo funzionamento delle pompe di aspirazione del percolato.

Pertanto, si è determinato un circolo vizioso, che ha comportato, come risultato finale, il costante aumento dei livelli di percolato, contenente ovviamente elementi inquinanti, la sua sempre

maggiore consistenza e densità e la sua sempre minore aspirabilità, in quanto le pompe in dotazione erano state progettate e realizzate per asportare liquidi, e non sostanze sempre più dense.

In altre parole le pompe avrebbero dovuto aspirare percolato liquido e non, come invece accaduto, una sostanza viscosa, caramellosa, assolutamente non assimilabile al concetto di percolato concentrato. In conclusione, l'istruttoria svolta dal tribunale ha posto in evidenza come la gestione della discarica, assolutamente non conforme, ha causato un vero e proprio collasso della stessa. L'aumento del livello del percolato, di decine di volte superiore al previsto, ha dato così origine a un carico e a un aumento di pressione sulle pareti e sul fondo della discarica che, con alto grado di verosimiglianza, ha determinato la rottura del manto di impermeabilizzazione della discarica. Tale circostanza risulta acclarata dal fatto che, sotto il fondo della discarica, sono state rinvenute sostanze inquinanti attraverso i controlli eseguiti nel piezometro "M7", collocato a valle della discarica, proprio in corrispondenza della pendenza di scorrimento della falda acquifera sottostante.

Orbene, la presenza pacifica di sostanze inquinanti nel punto della falda sita a valle della discarica - e non a monte della stessa - consente al tribunale: 1) di affermare, con elevato grado di plausibilità, che il fondo e le pareti della discarica hanno subito la rottura del manto di impermeabilizzazione, con conseguente fuoriuscita in falda del suo contenuto liquido; 2) di porre in diretta correlazione causale - anche alla luce delle conclusioni del consulente del pubblico Ministero - l'inquinamento della falda con le condizione in cui versa la discarica, a seguito della sua dissennata pluriennale gestione, da parte della Daneco.

Tanto è stato l'effetto pregiudizievole della gestione, in termini di saturazione del sito e intensità dell'inquinamento, che i livelli di inquinamento non sono diminuiti, neppure dopo il sequestro della discarica del 2006 e l'ordine di cessazione del conferimento del percolato e dei rifiuti. Con riguardo al reato sub b) e g) dell'imputazione (articolo 256, comma 2), appare evidente, secondo il tribunale, che la fuoriuscita del percolato, attraverso il manto di impermeabilizzazione del fondo della discarica, ha determinato l'infiltrazione dello stesso nelle acque sotterranee di falda in modo incontrollato e ciò che integra l'elemento materiale della contravvenzione contestata agli imputati.

Ad un tempo, con riguardo al capo c) dell'imputazione (articolo 256, commi 3 e 4), l'accertato superamento dei livelli del percolato, pacificamente rilevati nel corso delle indagini, costituisce violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione alla gestione della discarica, rilasciata con le determine dirigenziali indicate nel capo di imputazione. Ancora - come si è detto - la sentenza del tribunale di Verona esclude, allo stato, che vi sia stato il corrompimento di acque destinate all'alimentazione, contestato ai capi a) ed f) dell'imputazione, posto che i pozzi - situati

nei dintorni della discarica, i quali attingono acqua destinata al consumo umano - sono molto più profondi e raggiungono falde diverse da quella su cui insiste il piezometro "M7". A ciò aggiungasi che - come indicato già dalle consulenze tecniche del PM. - la conformazione geologica del luogo impedirebbe l'infiltrazione di liquidi dal livello superiore a quello inferiore.

Infine, il tribunale ha ordinato il dissequestro dell'area posta sotto sequestro e la restituzione all'ente proprietario, previa regolarizzazione amministrativa e adozione dei provvedimenti atti ad evitare ulteriori infiltrazioni, sotto il controllo e in coordinamento con l'ARPA Veneto.

La sentenza del tribunale di Verona non è ancora definitiva, posto che è stata appellata dagli imputati, sicché i reati contestati agli imputati sono destinati a sicura prescrizione, non solo per le contravvenzioni, il cui termine di prescrizione è di anni cinque, ma anche per il delitto di omissione di atti d'ufficio, di cui al capo h) dell'imputazione, contestato al Cossio fino alla data del 12 aprile 2007. A sua volta, il prefetto di Verona ha dichiarato, in occasione della sua audizione innanzi alla Commissione, che sono in corso approfondimenti per quanto riguarda, invece, i requisiti antimafia della Daneco, di competenza della prefettura di Milano, sede legale della società, posto che tuttora risulta mancante proprio il certificato antimafia.

Sulla società Daneco va detto che, nel frattempo, in data 20 gennaio 2014, nell'ambito dell'inchiesta milanese sulle attività di bonifica del sito di Pioltello/Rodano, sono stati arrestati, tra gli altri, i vertici della società, Francesco Colucci, presidente della Daneco Impianti spa, e Bernardino Filipponi, amministratore unico della stessa. Detto questo, rimane il fatto che, ad oggi, la discarica di "Ca' Filissine" non è stata ancora messa in sicurezza. Invero, nel 2010, si è provveduto a una semplice risistemazione del sito, mentre il comune di Pescantina si è limitato a diffidare la Daneco spa a proseguire nell'attività di estrazione e di emungimento del percolato.

Contestualmente, presso la provincia di Verona è stata creata una commissione, allo scopo di realizzare un progetto per l'impermeabilizzazione e la messa in sicurezza della discarica, trovando anche le risorse, mediante lo sblocco dei fondi deputati al *post mortem*, sul presupposto che si verteva in un caso di emergenza e di problematiche ambientali, dal momento che la discarica era stata sequestrata dall'autorità giudiziaria per problematiche strutturali (la permeabilità del terreno) e le irregolarità nella gestione.

Quindi, la provincia di Verona, d'intesa con la regione Veneto, ha stabilito di liberare alcune risorse, che sono state stanziate in due *tranches* successive, ma ad oggi, nelle parole del prefetto di Verona, su un importo complessivo di 5 milioni di euro, sono rimasti alla provincia di Verona appena 700.000 euro in deposito per un eventuale *post mortem*, cifra assolutamente insufficiente.

Si tratta di soluzioni tampone e, certamente, non definitive, in quanto non risolvono il problema di fondo, concernente il difetto di impermeabilizzazione della discarica, che permane in

tutta la sua gravità. A tale proposito, nel 2011, la Daneco spa ha presentato un progetto, modificato successivamente nel 2013, volto ad affrontare alla radice il problema del difetto di impermeabilizzazione della discarica. Si tratta, tuttavia, di un progetto estremamente invasivo dal punto di vista della movimentazione, in quanto viene prevista l'asportazione di 400.000 metri cubi di materiale di discarica e l'impermeabilizzazione di una parete, oltre che del fondo, con un costo complessivo rilevante di ben 60 milioni di euro. Inoltre, poiché secondo i tecnici della Daneco l'inquinamento della discarica è provocato sia da falde di percolato nel perimetro della discarica, sia da un terreno contiguo, l'ex vigneto Ferrari (non c'è più alcun vigneto), di proprietà privata, appariva necessario che le opere di impermeabilizzazione coinvolgessero anche tale terreno.

Il progetto è stato depositato dalla Daneco Impianti spa e dal comune di Pescantina presso la commissione VIA, ma quest'ultima voleva che si lavorasse esclusivamente sul perimetro della discarica, sicché si erano create due diverse linee di pensiero, con la conseguenza che alcuni tecnici consideravano sufficiente lavorare solo sulla discarica, mentre altri, come lo studio Dall'Acqua, ritenevano importantissimo operare in modo complessivo, coinvolgendo nell'opera anche il contiguo ex vigneto Ferrari.

Comunque, il progetto di intervento predisposto dalla Daneco spa è stato respinto dal consiglio regionale del Veneto, con delibera n. 7 dell'8 febbraio 2012, in quanto rischiava di provocare un maggiore inquinamento dell'ambiente, considerato che - come si è detto - per creare la parte su cui lavorare, occorreva sollevare un'enorme quantità di materiale, con lavori destinati a protrarsi per lungo tempo e conseguente diffusione nell'ambiente delle sostanze inquinanti contenute nella discarica.

Come si legge nel parere dell'Autorità nazionale anticorruzione del 17 giugno 2015 (doc. 536/1), seguito della segnalazione di un imprecisato movimento ecologista, sulla questione è intervenuta l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) la quale, con nota del 22 ottobre 2012 (prot. n. 101611), ha ritenuto che, con l'esclusione della bonifica del terreno adiacente (vigneto Ferrari), l'intervento di messa in sicurezza della discarica esistente potesse qualificarsi come obbligo concessorio in capo all'attuale gestore, da disciplinare con atto integrativo alla convenzione e ridefinizione della durata residua della concessione, "ovviamente dopo avere verificato l'esclusione di qualsiasi responsabilità e/o corresponsabilità dello stesso riguardo alle motivazioni che hanno portato al sequestro della discarica".

Addirittura, secondo il prefetto di Verona, l'amministrazione comunale di Pescantina era caduta proprio per le difficoltà di adozione di un progetto così impegnativo, sotto tutti i punti di vista, ambientale ed economico.

Nel frattempo, il sindaco di Pescantina, in uno degli ultimi atti della sua amministrazione, prima dello scioglimento del consiglio comunale, ha emanato un'ordinanza contingibile e urgente, che impone alla società Daneco di continuare a mungere il percolato.

Infatti, è accaduto che, dopo il primo ordine di prelevamento del 2009, il percolato è stato asportato solo fino all'anno 2011. Dopo tale anno, la captazione del percolato è stata interrotta, con grave peggioramento della situazione, a tal punto che, a marzo 2013, il battente di percolato ha superato 35 metri e, attualmente, si sta dirigendo verso gli ultimi baluardi di impermeabilizzazione, rovinando la rete di raccolta delle acque meteoriche.

Inoltre, la mancata gestione del percolato da parte della Daneco spa e del comune di Pescantina, titolare dell'autorizzazione, ha comportato una commistione delle acque meteoriche con i rifiuti sottostanti e una conseguente elevata produzione di biogas, con valori di 7.000 parti per milione di metano (cfr. dichiarazioni rese, nell'audizione del 28 ottobre 2014, da Stanghellini Giuseppe, responsabile servizio controlli ambientali di Verona dell'ARPA Veneto).

Nella carenza di un costante e adeguato allontanamento del percolato, non solo, i suoi livelli in discarica sono progressivamente saliti sino alle quote attuali medie di oltre trenta metri, ma il percolato viene continuamente alimentato anche dalle acque meteoriche, che incidono sull'area di discarica. Si tratta di acque che, diversamente, avrebbero dovuto essere raccolte e allontanate in maniera separata, in quanto in origine non inquinate (cfr. relazione prefetto di Verona - doc. 108/1).

A sua volta, il commissario prefettizio, nominato dopo lo scioglimento dell'amministrazione comunale, ha presentato delle linee guida meno invasive delle precedenti, che tuttavia non affrontano il problema, in quanto prevedono soltanto l'effettuazione di carotaggi, allo scopo di valutare l'opportunità di movimentare il materiale di discarica e individuare le iniziative da mettere in atto. Tenuto conto della gravità della situazione che si è venuta a creare, non lascia tranquilli il fatto che il commissario prefettizio, nel terminare il proprio incarico nel mese di maggio 2014, abbia dichiarato che, a seguito di monitoraggio eseguito con l'ARPA Veneto, era emerso che, allo stato, non vi è compromissione della falda idropotabile.

Allo stato attuale, quindi, il prelievo del percolato risulta fermo per mancanza di risorse da parte del comune di Pescantina, che ha chiesto il "*fondo di rotazione*" alla regione Veneto, ipotizzando un progetto di sostenibilità economica con una tassa di scopo. A questa tassa di scopo dovrebbe partecipare, in maniera consistente, il consorzio di bacino di Verona 2, in quanto, diversamente, i costi per il prelievo del percolato non sarebbero sostenibili soltanto con i conferimenti dei privati, posto che il livello ipotizzato della tassa di scopo è piuttosto elevato (2.000 euro ciascuno, quindi non tutti possono essere disponibili), mentre il conferimento da parte dei privati può essere molto più limitato, nel caso di cospicua partecipazione del consorzio.

Infine, il sindaco, sollecitato sia dalla provincia, sia dalla prefettura a trovare rapidamente delle soluzioni, vorrebbe valorizzare il progetto di un comitato istituito nel gennaio 2010, che non comporta movimentazione di materiale di discarica, sicché ha dato ordine al direttore dei lavori di individuare le opere urgenti da eseguire, intendendo egli adottare, con la consulenza del professor Gianni Andreottola dell'Università di Trento, una variante del progetto ormai giacente in commissione VIA, variante che eviti l'asporto, fatto che determinerebbe una situazione diversa.

In tale contesto, la Daneco Impianti spa è stata coinvolta nella redazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza della discarica, attualmente all'esame dell'amministrazione, che prevede un'attività di trattamento chimico-fisico della falda e il successivo conferimento di rifiuti speciali non pericolosi (in luogo dei RSU), in cella all'uopo dedicata, collocata sul sedime dell'attuale discarica, al fine di garantire una sostenibile gestione post operativa trentennale.

Comunque, come osserva la Commissione di inchiesta, non v'è dubbio che si è in presenza di una situazione di stallo, con conseguenti gravissimi rischi di inquinamento della falda idropotabile per la presenza sotto la discarica di un vero e proprio profondo lago, il cui livello e la cui espansione continuano ad aumentare in modo esponenziale, nell'assenza di interventi risolutivi del comune e della regione. Pertanto, osserva ancora la Commissione, al comune di Pescantina non rimane che adire il tribunale civile per proporre nei confronti della Daneco impianti spa un'azione di risarcimento dei danni subiti, a seguito della sciagurata gestione della discarica, richiamando le considerazioni contenute nella citata sentenza del tribunale penale di Verona, la quale, sebbene non passata in giudicato, ha comunque accertato, sulla base di una consulenza tecnica, l'esistenza del nesso di causalità tra le condotte dei responsabili della Daneco spa e la rottura del manto di impermeabilizzazione della discarica e il conseguente inquinamento della falda.

Si tratta di danni a che ammontano a decine di milioni di euro, considerato che la stessa Daneco Impianti spa - come si è visto - ha quantificato in 60 milioni di euro il costo della impermeabilizzazione della discarica, sulla base di un progetto presentato alla commissione VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) della provincia di Verona.

Sul punto, vale la pena di ricordare che non sussistono problemi di capienza economica per il ristoro di tali danni da parte della società responsabile, posto che, come riferito dal comando provinciale dell'Arma dei carabinieri (cfr. doc. 108/1, pagina 35), la Daneco Impianti spa è una delle maggiori società italiane attiva in tutte le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti; le sue attività principali consistono nella progettazione, costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione energetica e lo smaltimento dei rifiuti, nonché nella realizzazione di bonifiche ambientali e demolizioni speciali. La società opera sul territorio nazionale ed estero, ha

realizzato impianti negli Stati Uniti, Taiwan, Emirati Arabi Uniti e Kuwait, e sta attualmente sviluppando importanti iniziative nell'Europa Orientale.

Nel corso degli ultimi anni la Daneco ha realizzato numerosi progetti di trattamento meccanico-biologico (San Giorgio di Nogaro, Bassano del Grappa, Lamezia Terme, Cagliari) e di discariche controllate con volumetrie rilevanti (Sant'Arcangelo Trimonte, Pianopoli, Pescantina).

Di seguito, il comune di Pescantina ha fatto pervenire a questa Commissione di inchiesta il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione del 17 giugno 2015 (prot. 0077200), (doc. 536/1), sui quesiti posti alla suddetta autorità dallo stesso comune, che concernono, rispettivamente: 1) la possibilità di risolvere il rapporto contrattuale con la Daneco, a causa del suo grave inadempimento nella conduzione della discarica di Ca' Filissine; 2) la necessità o meno di un nuovo bando di gara, per l'affidamento delle attività connesse alla bonifica e messa in sicurezza del sito, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sulla base del parere espresso dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), che con la nota del 22 ottobre 2012 (prot. n. 101611), di cui si è detto, aveva ritenuto che l'intervento di messa in sicurezza della discarica esistente potesse qualificarsi come obbligo concessorio in capo all'attuale gestore, da disciplinare con atto integrativo alla convenzione e ridefinizione della durata residua della concessione, "ovviamente dopo avere verificato l'esclusione di qualsiasi responsabilità e/o corresponsabilità dello stesso riguardo alle motivazioni che hanno portato al sequestro della discarica"; 3) la permanenza in capo alla Daneco dei requisiti di moralità di cui all'art 38, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (assenza di sentenze di condanna).

In proposito, ha osservato il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione che "*la preclusione alla partecipazione alle gare d'appalto contemplata alla lettera c), derivante dalla pronuncia di particolari sentenze di condanna, è da considerare alla stregua di una misura cautelare stabilita dal legislatore al fine di evitare che la pubblica amministrazione contratti con soggetti la cui condotta illecita sia valutata incompatibile con la realizzazione di progetti d'interesse collettivo e con l'esborso di denaro pubblico*", pur se "*non è, naturalmente, sufficiente la mera pendenza di un procedimento penale, ma deve trattarsi, in ogni caso, di sentenze definitive*" (Determinazione n. 1 del 12 Gennaio 2010). Viceversa, sugli altri due quesiti il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione ha osservato che, a prescindere dalla responsabilità penale dell'amministratore delegato e degli altri dirigenti della Daneco per l'inquinamento della falda, ancora *sub iudice* in sede di appello, comunque, le risultanze istruttorie hanno posto in evidenza una gestione della discarica "*non conforme alle prescrizioni imposte in sede di autorizzazione alla gestione*".

Si tratta di un dato che, di conseguenza, le stesse possono formare oggetto di apprezzamento da parte dell'amministrazione comunale in sede di verifica della conformità della conduzione della gestione della discarica da parte di Daneco agli obblighi assunti in sede contrattuale. Sussistono, dunque, i presupposti per invocare la risoluzione del contratto di concessione per grave inadempimento della società che ha gestito la discarica, a sensi degli articoli 136 e 142 comma 3, decreto legislativo12 aprile 2006 n. 163.

Inoltre, ha osservato ancora il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, gli effetti della non corretta gestione della discarica da parte della Daneco, come eventualmente accertata dall'amministrazione, vanno posti a carico della stessa Daneco, nella logica del principio "*chi inquina paga*", stabilito dagli articoli 3-ter e 239, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei termini del completo ristoro dei danni provocati e giammai potrebbero rappresentare l'occasione per l'affidamento diretto alla concessionaria di nuove attività retribuite e per l'ulteriore proroga, addirittura trentennale, della concessione in essere, tanto più nel caso di eventuale mutamento della tipologia dei rifiuti conferiti in discarica (da RSU a rifiuti speciali non pericolosi).

Pertanto, secondo l'Autorità nazionale anticorruzione, una volta risolta l'attuale convenzione con Daneco, l'amministrazione comunale di Pescantina è tenuta a procedere all'affidamento delle attività di bonifica e della successiva gestione della discarica, tramite procedura a evidenza pubblica, nel rispetto della disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni. Il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione conclude affermando che quanto emerso dalle risultanze istruttorie del giudizio penale pone in evidenza che il grave inadempimento della Daneco nella gestione della discarica può certamente essere valutato dall'amministrazione comunale in sede di accertamento del requisito di cui alla lettera f) dell'articolo 38 (grave negligenza e malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce le gara) e precludere la partecipazione della suddetta società alle prossime gare bandite dal comune di Pescantina. Successivamente, sulla base di richiesta di informazioni del presidente della Commissione di inchiesta, il sindaco del comune di Pescantina ha trasmesso alla commissione di inchiesta una serie di documenti al fine di rappresentare lo stato dell'arte (documenti 692/2, 769/2, 770/2, 783/2, 784/2, 785/2, 786/2).

Invero è accaduto che, in data 25 giugno 2015, la Daneco Impianti spa, tramite il suo professionista, abbia comunicato formalmente al comune di Pescantina la volontà di cessare definitivamente il proprio presidio presso la discarica di Ca' Filissine, a partire dal 31 luglio 2015 (termine poi spostato alla data del 10 agosto 2015) e, di conseguenza, la propria decisione a lasciare la discarica nella piena e completa disponibilità del comune di Pescantina, proprietaria del sito e titolare delle autorizzazioni, con addebito allo stesso comune della responsabilità della gestione del

sito e con la conferma di richieste risarcitorie, peraltro già in precedenza avanzate, nella somma di euro 11.640.338,47.

A fronte di tali pretese e addebiti di responsabilità da parte della Daneco, il comune di Pescantina, dopo aver approvato, con deliberazione della giunta comunale n. 79 del 2 luglio 2015, le linee guida per la messa in sicurezza e bonifica della discarica di Cà Filissine, predisposte dal dipartimento di ingegneria civile, ambientale e meccanica dell'Università di Trento, e avere richiamato la convenzione sottoscritta tra il comune di Pescantina e Aspica srl, ora Daneco Impianti spa, ha reagito conferendo alla società l'incarico di provvedere all'adeguamento della soluzione progettuale, attualmente depositata presso la commissione VIA regionale, per la messa in sicurezza e bonifica della discarica, dando atto, nell'anzidetta delibera, che la trasmissione di tali linee guida era stata disposta ai sensi e per gli effetti degli articoli 242 e seguenti, nonché dell'articolo 239 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ("*chi inquina paga*").

Quindi, in data 23 luglio 2015, il responsabile dell'area tecnica del comune di Pescantina, dopo avere richiamato sia la sentenza del tribunale di Verona n. 2112 del 22 ottobre 2012 (che aveva acclarato precise responsabilità gestionali della Daneco), sia il parere dell'Autorità nazionale anticorruzione, ha inoltrato alla Daneco Impianti spa una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (n. 12874), ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il procedimento amministrativo promosso dal comune di Pescantina è finalizzato all'assunzione di provvedimenti urgenti e temporanei, anche ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è volto a far fronte alla minacciata cessazione dell'attività di Daneco Impianti spa presso la discarica di Cà Filissine di Pescantina. Scopo del procedimento amministrativo è proprio quello di evitare che le decisioni unilaterali della Daneco Impianti spa - che risulta essere il principale responsabile delle gravi condizioni ambientali ed igienico-sanitarie in cui si trova il sito - possano pregiudicare la celerità della procedura di approvazione del progetto di messa in sicurezza della discarica e ostacolare l'esecuzione delle attività necessarie per assicurare l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini, nonché le condizioni igienico sanitarie dei luoghi. Inoltre, il sindaco di Pescantina ha inviato, in pari data, alla Daneco Impianti spa e alla Depuracque Sviluppo srl altra comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (n. 12875), finalizzato all'assunzione di provvedimenti urgenti e temporanei per garantire la prosecuzione provvisoria della gestione della discarica, anche ai sensi degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267.

Di seguito, il sindaco di Pescantina, con ordinanza in data 3 agosto 2015 (doc. 769/2), ha intimato alla Daneco Impianti spa con sede in Roma, via Sardegna 38, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di proseguire senza alcuna interruzione la custodia e lo svolgimento

delle operazioni e di tutte le attività indifferibili e urgenti per la gestione provvisoria della discarica di Cà Filissine, ivi comprese tutte le attività connesse, quali, ad esempio, quelle del controllo del biogas, delle operazioni di sorveglianza e di manutenzione del sito, del controllo della falda acquifera sottostante e di tutte le altre operazioni previste dal piano di controllo e monitoraggio approvato dalla provincia di Verona. Si tratta di operazioni volte ad impedire che le condizioni ambientali e igienico sanitarie dell'impianto possano pregiudicare l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini, potendo costituire un pericolo per la salute e l'igiene pubblica (e ciò sino alla scadenza dell'ordinanza, fissata in novanta giorni).

Con la stessa ordinanza (doc. 769/2), il sindaco di Pescantina ha avvertito la Daneco Impianti spa che dovevano essere considerati tuttora perduranti gli obblighi contenuti nell'ordinanza n. 66 del 1° luglio 2015, indicando in 90 giorni il periodo di validità dell'ordinanza, con riserva di assumere ulteriori provvedimenti nel caso in cui non fosse stato possibile, per cause oggettive, affidare la gestione provvisoria ad un nuovo gestore.

Infine, l'ordinanza sindacale anzidetta ha disposto: 1) che gli Uffici e gli Organi competenti del comune di Pescantina predispongano tutti gli atti amministrativi necessari, completi di copertura finanziaria, finalizzati all'individuazione di un nuovo soggetto, incaricato della gestione provvisoria della discarica, in attesa dell'approvazione del progetto di bonifica e messa in sicurezza temporanea e permanente, nonché della successiva individuazione del soggetto, deputato alla gestione definitiva e all'esecuzione progetto di bonifica e messa in sicurezza temporanea e permanente della discarica Cà Filissine; 2) che l'ufficio competente avvii la procedura per recuperare dal soggetto inadempiente (la Daneco Impianti spa) i costi e/o il risarcimento del danno conseguente all'intervento sostitutivo esercitato con la stessa ordinanza, in ottemperanza al principio "chi inquina paga".

Infine, la giunta comunale di Pescantina, con delibera in data 11 settembre 2015, ha approvato la variante al progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente della discarica di Ca' Filissine, trasmesso dalla società di Ingegneria Georicerche srl, progetto già depositato presso la Commissione regionale VIA, per il giudizio di compatibilità ambientale e l'approvazione. (doc. 879/3).

In conclusione, la vicenda della discarica di Cà Filissine, dopo un inizio poco brillante, avendo a suo tempo il comune di Pescantina scelto che la gestione della discarica fosse senza responsabilità da parte del gestore, il quale non era tenuto a occuparsi dello smaltimento del percolato, dopo il grave danno ambientale causato dalla Daneco Impianti spa, proprio a causa della pessima gestione della discarica, vede oggi lo stesso comune di Pescantina impegnato in prima linea nei confronti della società di gestione, chiamata sia alla gestione provvisoria della discarica, sia a risarcire i gravi

danni provocati. Si tratta, comunque, di una situazione insostenibile per un piccolo comune, come quello di Pescantina, che si trova ad affrontare da solo una situazione di estrema gravità, ormai dal lontano 2006 e, cioè, all'atto dell'avvenuto sequestro preventivo della discarica da parte del gip del tribunale di Verona.

Tutto ciò nella piena consapevolezza della regione Veneto e della provincia di Verona che, come si è detto, non hanno liberato le risorse necessarie, neanche per la messa in sicurezza della discarica. In tale contesto, desta molte perplessità l'iniziativa da parte della regione Veneto laddove, con note rispettivamente del 14 aprile 2016 (doc. 1168/2) e del 27 aprile 2016 (doc. 1167/2), ha inviato al Ministro dell'ambiente richiesta di inserimento della discarica per rifiuti urbani di Pescantina tra i siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche, limitandosi a sottolineare fatti già noti e, cioè, che l'inquinamento risulta in continua crescita in ragione della infiltrazione di percolato nelle acque sotterranee, stimata in circa 15 metri cubi al giorno, e che il mancato intervento di bonifica ambientale potrebbe comportare, oltre alla compromissione della falda destinata ad uso irriguo, la tracimazione del percolato, che ha ormai superato i trenta metri di battente e sta raggiungendo il culmine delle scarpate. All'inquinamento ambientale, poi, va aggiunto il rischio di disastro ambientale, determinato dal fatto che la mancata gestione del biogas prodotto dal corpo rifiuti espone il sito a rischio di esplosione, con gravi conseguenze stante la vicinanza di agglomerati urbani nel raggio di 200 metri. Infine, nella stessa missiva, si chiede al Ministero di esprime il proprio parere sul progetto presentato dal comune di Pescantina per il conferimento dei rifiuti speciali, pure contenuti nella discarica, in cella all'uopo dedicata, collocata sul sedime della stessa discarica.

La richiesta della regione Veneto nulla spiega in ordine ai fatti che hanno alimentato la crisi totale della discarica, né espone le iniziative e gli interventi di competenza della stessa regione per impedire l'aggravamento della situazione, quale è andata maturando nel corso degli anni, in quanto, all'evidenza, nessuna concreta iniziativa, con la liberazione di fondi necessari (quantomeno, alla messa in sicurezza della discarica), è stata posta in essere dalla regione Veneto, che arriva addirittura a richiedere il parere del Ministro su un progetto di parziale messa in sicurezza, presentato dal comune di Pescantina.

Si è dunque in presenza di un atteggiamento, da parte della regione Veneto, che sembra volto ad evitare l'assunzione di oneri in una situazione che può definirsi oltremodo difficile, nonché di una iniziativa che - accompagnata dagli inadempimenti della Daneco Impianti spa agli obblighi contenuti nelle ordinanze sindacali – potrebbe sembrare finalizzata a riversare sul Ministero

dell'ambiente inadempienze e costi a carico della stessa regione Veneto, mediante l'inserimento della discarica di Pescantina in un sito di interesse nazionale.

Comunque, alla nota del 14 aprile 2016 della regione Veneto (doc. 1168/2) ha dato puntuale riscontro, in data 29 aprile 2016 (doc. 1168/1), il direttore generale del Ministero dell'ambiente che, dopo aver auspicato la necessità di uno sforzo economico da parte della regione Veneto, in considerazione del fatto che il sito anzidetto risulta censito tra i siti contaminati di interesse pubblico del Piano regionale dei rifiuti, ha respinto la richiesta della regione Veneto, sulla base dell'assorbente considerazione che le discariche non sono annoverate tra le tipologie di attività che definiscono l'interesse nazionale della criticità ambientale, a mente dell'articolo 252, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 36 bis della legge 7 agosto 2012, n. 134.

Conclude la nota di riscontro del direttore generale del Ministero, sottolineando che l'inserimento di un sito tra quelli di interesse nazionale non comporta di diritto l'assegnazione di risorse da parte dello Stato, né pone in capo al Dicastero dell'ambiente alcune obbligo di bonifica, in quanto il citato articolo 252, al comma 5, pone in capo all'amministrazione centrale un mero potere di "predisposizione" dell'intervento, la cui concreta attuazione è demandata agli enti territorialmente competenti e, cioè, il comune e la regione.

3.2 La discarica Cà Baldassarre nel comune di Valeggio sul Mincio

Come si è detto, nella provincia di Verona vi è un'altra discarica - anch'essa ormai cessata - per il conferimento di rifiuti solidi urbani, la "Cà Baldassarre", sita nel comune di Valeggio sul Mincio, anch'essa di proprietà comunale, gestita dalla società Bastian Beton, con sede in Villafranca di Verona.

La discarica ha iniziato la sua attività nel 1983 e non è più operativa dal 18 luglio 1996, sicché la regione Veneto, in data 2 settembre1996, ha approvato l'utilizzo del fondo "*post mortem*", per lo smaltimento del percolato.

Com'è noto, i fondi *post-mortem* sono costituiti per oneri futuri di ripristino, che comprendono anche i costi della gestione post-operativa fino alla completa riconversione a verde delle aree interessate.

L'esaurimento del fondo *post-mortem,* avvenuto nel 2011, ha creato problemi in quanto la società Bastian Beton si è rifiutata di proseguire nell'attività di asportazione del percolato, aprendo un contenzioso con il comune di Valeggio sul Mincio, affidato a un collegio arbitrale che, con lodo pronunziato in data 9 luglio 2012, ha dichiarato la risoluzione della convenzione precedentemente

stipulata tra le due parti e l'esonero della società concessionaria da impegni economici connessi all'asportazione del percolato.

Da ultimo, il consiglio comunale di Valeggio sul Mincio, con delibera n. 66 del 22 novembre 2013, nelle more dell'esito dell'appello proposto avverso il predetto lodo arbitrale, ha approvato una bozza di convenzione per l'utilizzo del fondo di rotazione della regione Veneto, destinato a finanziare la sistemazione del pacchetto di copertura sommitale e la gestione della fase residua di "*post esercizio*" della discarica.

Comunque, si osserva, anche per quanto riguarda la discarica "Cà Baldassarre", già cessata da quasi vent'anni, continuano a porsi i problemi connessi al prelievo del percolato, posto che ormai i fondi *post mortem* sono esauriti e, come già si è visto a proposito della discarica di "Ca' Filissine" di Pescantina, allo stato, non si intravedono soluzioni, né soprattutto programmi di intervento risolutivi degli enti territoriali preposti, per mancanza di fondi. Tuttavia la discarica, realizzata non in modo conforme, presenta seri problemi di assestamento che stanno compromettendo la impermeabilizzazione, come peraltro dichiarato dal responsabile del servizio controlli ambientali di Verona, Giuseppe Stanghellini.

3.3 La discarica di Torretta di Legnago

Infine, anche la discarica di rifiuti solidi urbani di Torretta di Legnago, l'unica in funzione nella provincia di Verona, è stata oggetto di indagini da parte della procura della Repubblica in Verona, che ha ipotizzato nei confronti dei responsabili della gestione il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che gli atti relativi sono stati trasmessi alla direzione distrettuale antimafia di Venezia, ma la dottoressa Valeria Ardito, sostituto procuratore presso la procura della Repubblica in Verona, nella sua audizione del 27 ottobre 2014, ha dichiarato di non essere a conoscenza dell'esito delle indagini svolte dalla stessa direzione distrettuale.

La discarica di Torretta, che si trova a valle della fascia di ricarica degli acquiferi, con una sostanziale non vulnerabilità dell'acquifero sottostante, manifesta continui e reiterati superamenti di alcuni parametri, quali solfati e manganese, dovuti soprattutto ai primi lotti, che erano realizzati nel vecchio alveo del fiume Tartaro, che è stato poi deviato nel Canalbianco (cfr. dichiarazioni rese dal signor Stanghellini).

4. Le criticità concernenti le discariche per rifiuti speciali

4.1 La discarica di Ca' Capri, nel comune di Sona

Oltre alle discariche per rifiuti solidi urbani, sul territorio della provincia di Verona insistono, n. 5 discariche per la raccolta di rifiuti inerti, regolarmente funzionanti, nonché n. 6 impianti per rifiuti non pericolosi, di cui quattro attivi e due inattivi.

I due impianti inattivi sono la discarica per *car-fluff,* sita in località Ca' di Capri, a cavallo tra il comune di Sona e quello di Verona e la discarica sita in località Lioncello, nel comune di San Bonifacio. In ordine a quest'ultima discarica non vi sono problemi, mentre diversi problemi sono insorti per la discarica sita in località Ca' di Capri, gestita dalla ditta Rotamfer - Rottami ferrosi Italia spa.

La discarica è stata sottoposta a sequestro penale nel mese di ottobre 2007, in quanto venivano versati rifiuti pericolosi contenenti idrocarburi, ed è stata dissequestrata nel mese di marzo 2014. In particolare, la situazione della discarica era altamente pericolosa, come ha riferito alla Commissione il legale di Legambiente, Fausto Scarpini, nel corso dell'audizione svolta il 28 ottobre 2014, posto che nella discarica Rotamfer di Ca' di Capri - che avrebbe dovuto contenere solo rifiuti *fluff*, cioè, la parte non metallica che residua dalla distruzione delle autovetture - era stata certificata una quantità in uscita di diossina, con temperature che superavano i 400 gradi centigradi, per effetto degli oli combustibili, che bruciavano all'interno della stessa. Sul punto, il sostituto procuratore della Repubblica, dottoressa Valeria Ardito, nel corso della sua audizione, ha riferito che interessante e complessa è stata l'indagine sull'azienda Rotamfer, i cui amministratori sono stati rinviati a giudizio davanti il tribunale di Verona.

Invero, le indagini svolte dalla procura della Repubblica hanno consentito di appurare che la Rotamfer smaltiva rottami di autoveicoli, come se si trattasse di rifiuti speciali, già bonificati, mentre in realtà si trattava di autoveicoli sui quali non era stato effettuato alcun intervento di bonifica e, dunque, erano rifiuti tossici e nocivi, per la presenza al loro interno di batterie, di oli combustibili e via dicendo.

Le indagini della procura della Repubblica in Verona hanno coinvolto e portato agli arresti domiciliari il dottor Tacconi, direttore dell'ARPA di Verona dell'epoca, e altre persone. Tuttavia, l'indagine è stata smembrata poiché centinaia di conferitori sono stati sì tratti a giudizio, ma in tutte le parti d'Italia.

Inoltre è accaduto che, nel 2010, quando la procura della Repubblica presso il tribunale di Verona si accingeva a chiedere il rinvio a giudizio degli indagati per il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo n. 152 del 2006, sul traffico illecito di rifiuti, è intervenuta la norma contenuta nell'articolo 11 legge 13 agosto 2010 n. 136, che modificando l'articolo 51, comma 3 bis, codice procedura penale, ha attribuito la competenza a indagare sul traffico dei rifiuti alle procure distrettuali. Di conseguenza, la procura della Repubblica in Verona ha trasmesso gli atti alla

direzione distrettuale antimafia di Venezia; tuttavia, la procura distrettuale, non ritenendo la sussistenza del reato di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente, ha ritrasmesso gli atti alla procura della Repubblica in Verona, che ha ottenuto il rinvio a giudizio degli indagati per i residui reati contravvenzionali.

Purtroppo, come già osservato dalla dottoressa Ardito, una buona parte dei reati contestati è prescritta, mentre quasi tutto il resto è destinato a prescriversi nel mese di marzo 2015. Tutto ciò precisato sul piano penale, va rilevato che, in ordine a tale discarica, il responsabile servizi ambientali di Verona dell'ARPA Veneto, Giuseppe Stanghellini, nel corso della sua audizione, ha riferito che, in effetti, vi sono stati degli incendi, dovuti alla presenza di concentrazioni elevate di idrocarburi e di alluminio, ma che era stata effettuata una successiva insufflazione di azoto liquido per raffreddare la discarica e che, allo stato, non vi erano problemi di battente di percolato, posto che il gestore, in via autonoma, aveva effettuato delle coperture provvisorie della discarica mediante teli impermeabili saldati, che ne garantivano la sicurezza da infiltrazioni.

Il prefetto di Verona, nella sua relazione alla Commissione(cfr. doc. 4/2), ha riferito che la provincia di Verona, facendo seguito al provvedimento di diffida del 7 marzo 2011, al termine delle ulteriori attività di verifica, con nuovo provvedimento n. 5797/12 del 21 dicembre 2012 , archiviava il procedimento di diffida precedentemente avviato carico della ditta "Rotamfer", in quanto il gestore risultava aver ottemperato agli obblighi imposti, mentre la discarica veniva dissequestrata dall'autorità giudiziaria.

Allo stato, a seguito di ricorsi presentati da Legambiente, il Consiglio di Stato ha annullato l'AIA già ottenuta dalla discarica, che dal mese di luglio 2014 è priva di autorizzazione. Comunque - così nella conclusione di Stanghellini - "*è una cosa che si deve smuovere e arriverà anche l'AIA*".

In realtà, la situazione della discarica è molto compromessa. Invero, il legale di Legambiente, Fausto Scarpini, nell'audizione svolta il 27 ottobre 2014, ha ripercorso sinteticamente la vicenda, riferendo in ordine a numerose controversie davanti al giudice amministrativo, che avevano opposto Legambiente Verona alla regione Veneto e alla società, in relazione a delibere di ampliamento della discarica.

Vi era stato un tentativo della regione Veneto, a cavallo del processo penale, con la delibera n. 713 del 2002, di rilasciare una nuova autorizzazione per discarica di rifiuti speciali, che in realtà, per la tipologia di autorizzazione, mascherava una discarica di rifiuti pericolosi. Difatti, dapprima il TAR e, successivamente, il Consiglio di Stato hanno accolto il ricorso dell'associazione ambientalista, affermando che l'autorizzazione non poteva essere rilasciata, proprio perché mascherava una discarica di rifiuti pericolosi.

Quindi, nel 2006, veniva concesso un ulteriore ampliamento, sempre per *fluff,* consentendo, nonostante le indagini penali, l'ampliamento della discarica e la possibilità di elevarla a 12 metri sopra il livello del terreno. Legambiente faceva ricorso anche contro questa autorizzazione, ma il TAR respingeva il ricorso perché, dal punto di vista formale, l'autorizzazione appariva in regola. Successivamente, nel 2007, è partita l'indagine della procura di Verona, denominata *Money fluff*, proprio nei confronti dei dirigenti di Rotamfer nonché di alcuni esponenti dell'ARPA di Verona.

In seguito a una consulenza tecnica della procura della Repubblica in Verona, la commissione VIA regionale rilasciava il parere n. 315 del 2010, con cui recepiva tutte le osservazioni contenute nella consulenza tecnica della procura della Repubblica, in considerazione del fatto che il *fluff,* bruciando, produce diossina e che, in precedenza, nella discarica si erano verificati ben due incendi. Nel 2010, la commissione VIA imponeva, con il parere n. 315, la definizione classica di messa in sicurezza, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, facendo divieto di introdurre nuovo *fluff* e disponendo l'introduzione di rifiuti inerti ad alto peso specifico, al fine di consentire una cappa sopra la discarica e la dismissione della discarica. Tuttavia, al parere della commissione di VIA non veniva dato seguito dalla giunta regionale. Viceversa, nel mese di novembre 2013, la nuova commissione VIA ha emesso i pareri n. 441 e n. 445, nei quali, nonostante l'uso della terminologia "messa in sicurezza", non è contenuto l'obbligo di dismissione della discarica. Di conseguenza, non solo, viene consentito il conferimento del *fluff* ma, oltre alla quantità di rifiuti prevista precedentemente, viene altresì autorizzato l'inserimento di circa ulteriori 350.000 rifiuti pesanti per coprire tutto il resto.

4.2 La discarica Geo Nova nel comune di Sommacampagna

Sempre nell'ambito delle discariche, un'altra particolare criticità della provincia veronese investe la discarica Geo Nova, partita come un *project financing* con il comune di Sommacampagna. Si tratta di una discarica per rifiuti non pericolosi derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani (codice CER 19.12.12), gestita dalla Pro-In.

Questa discarica, per carenze progettuali che adesso stanno venendo in evidenza, ha avuto dei cedimenti dello strato di impermeabilizzazione delle sponde sia nella fase di realizzazione, sia addirittura nella fase di allestimento di tali sponde, che attualmente hanno raggiunto un angolo di inclinazione preoccupante, pari a 34 gradi. Comunque, il responsabile del servizio controlli ambientali di Verona, Stanghellini, ha riferito che sono state eseguite indagini, anche di tipo radar, per verificare la continuità dello strato di argilla.

5. L'impianto di trattamento della Sun Oil Italiana, nel comune di Sona

Esaurito l'esame sulle discariche, la Commissione di inchiesta è passata ad occuparsi della criticità di impianti di trattamento, tra cui spicca quello della Sun Oil Italiana srl

Risulta dalla relazione ARPA Veneto, inviata in data 21 maggio 2015 (doc. 478/2) che il suddetto impianto è costituito da una serie di serbatoi metallici fuori terra e anche interrati che fungono da stoccaggio (i serbatoi di maggiori dimensioni sono stati costruiti negli anni '70 ed erano adibiti dapprima a deposito di prodotti petroliferi) e da un impianto di trattamento di rifiuti liquidi con relativi altri serbatoi/vasche sia fuori terra, sia interrate.

L'impianto è stato sottoposto a sequestro preventivo di sequestro giudiziale, a partire dal 21 aprile 2006, e il sindaco è stato nominato custode giudiziale dal 25 giugno 2007. Si tratta di impianto che non ha mai ricevuto l'autorizzazione all'esercizio e, pertanto, tutti i rifiuti introitati costituiscono deposito abusivo e devono essere smaltiti.

Il comune di Sona ha emesso un'ordinanza di rimozione sia a carico della Sun Oil, sia a carico di ben 99 aziende, che avevano conferito rifiuti prima del sequestro e di queste ultime solo 15 non hanno ottemperato all'ordinanza sindacale. In questa fase di rimozione dei rifiuti, gestita dal comune di Sona, il dipartimento ARPA di Verona ha fornito, in più occasioni, il proprio supporto tecnico scientifico per la classificazione dei rifiuti in smaltimento e, tuttavia, nel mese di aprile 2015, risultavano tuttavia ancora in deposito circa 25.000 metri cubi. di rifiuti liquidi.

Dalla documentazione trasmessa risulta che, attualmente, la forma giuridica di Sun Oil Italiana è una società a responsabilità limitata, con soci la Multi Hoist SA di Lugano (CH), nella misura del 99,99 per cento, e Pelisi Giovanni di San Martino B.A. (VR), nella misura dello 0,01per cento.

Da quanto appreso, nel corso del sopralluogo in data 30 aprile 2015 dei tecnici dell'ARPA Veneto, il comune di Sona ha instaurato con l'attuale proprietà un percorso, che prevede la caratterizzazione dei rifiuti ancora stoccati, finalizzato al loro successivo recupero e/o smaltimento. La caratterizzazione è stata affidata dalla proprietà allo Studio Consultech di Ferrara, che si avvale del supporto dell'Università Federico Il di Napoli.

A sua volta, il prefetto di Verona, con la nota del 28 luglio 2015, n. 0022335 (doc. 694/2), ha comunicato:

1) che - su incarico della nuova proprietà, la quale aveva già sostenuto spese documentate per l'importo di euro 26.250,00 - sono iniziate, in data 13 aprile 2015, le operazioni di campionamento dei rifiuti liquidi nelle varie cisterne e vasche (fuori terra e interrate) dell'impianto;

2) che la consegna degli esiti e della relazione finale erano previsti entro la metà di giugno 2015;

3) che le attività di caratterizzazione, già eseguite dall'Università di Napoli, sarebbero stati utilizzati dalla Sun Oil Italiana, dal comune di Sona e dal Consorzio obbligatorio degli oli usati

(COOU), che ha eseguito un sopralluogo all'interno dell'impianto allo scopo di verificare la possibilità di prelevare quei rifiuti che, per caratteristiche fisiche e composizione chimica, potessero soddisfare le richieste e le condizioni di qualità merceologica previste dal consorzio, previa effettuazione di specifiche analisi onde accertarne l'idoneità al conferimento. Invero, il consorzio anzidetto, una volta conosciuta la composizione chimica dei rifiuti liquidi, potrà valutare se talune frazioni di rifiuti liquidi siano compatibili o meno con l'attività di recupero (rigenerazione) negli impianti specifici gestiti dallo stesso Ente.

In precedenza, nella documentazione inviata alla Commissione in data 30 aprile 2015 (doc. 478/3), il sindaco di Sona aveva posto in evidenza la corrispondenza intervenuta, con vari livelli di dettaglio e di richiesta, tra lo stesso comune di Sona, organi dello Stato, figure istituzionali ed enti (quali l'autorità giudiziaria - procura della Repubblica in Verona), la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento di protezione civile, il Ministero dell'ambiente, la giunta della regione Veneto e l'assessorato all'ambiente, la presidenza della provincia di Verona, la provincia di Verona - settore ambiente, nonché l'Agenzia delle dogane, allo scopo di fornire informazioni concernenti:

• lo stato di fatto dell'impianto e del rischio ambientale connesso con la presenza dei rifiuti;

• i costi che il comune di Sona era costretto a sostenere (circa 60-70.000 euro all'anno) per il mantenimento di un presidio sull'impianto (incarico a Studio dottor Farina e sorveglianza da parte di un ex addetto dell'impianto);

• la richiesta di accesso a finanziamenti e supporto per lo smaltimento dei rifiuti, la caratterizzazione del sito e la bonifica.

A sua volta, la regione Veneto, con nota del 18 maggio 2015 (doc. 449/2), faceva presente che, preso atto dei reiterati comportamenti illeciti segnalati da più parti, compiuti dalla Sun Oil srl, riferiti in particolar modo alla gestione dell'impianto, sprovvisto di autorizzazione all'esercizio, aveva sporto denunzia, già nel corso dell'anno 2004, alla competente procura della Repubblica di Verona, che aveva promosso azione penale nei confronti del responsabile della società, Savoia Gianni Camillo. In effetti, agli atti risulta allegata (doc. 478/3) la sentenza n. 1924/2014, pronunziata in data 17 settembre 2014, con cui il tribunale di Verona ha ritenuto Savoia Gianni Camillo colpevole del reato di cui all'articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Savoia, quale responsabile della Sun Oil Italiana srl, corrente in Sona, località Molinara (VR), da data imprecisata fino all'11 maggio 2006, con più operazioni e con l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, riceveva, trasportava, faceva trasportare, cedeva e comunque gestiva abusivamente, presso un impianto industriale privo dei necessari titoli abilitativi, ingenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, miscelandoli tra loro (acque residue basiche contenenti cianuri, cromati, riducenti, nitriti, solventi, emulsioni di acqua ed olio, "speciali oleosi", "acque oleose" e "fanghi di

lavorazione contenenti sostanze pericolose", "oli minerali esausti", anche con valori elevati di CB e PCT, nichel, rame, arsenico, antimonio, benzene).

Il tribunale, tenuto conto anche della la recidiva reiterata infraquinquennale, contestata dal pubblico ministero, ha condannato il Savoia alla pena di anni cinque di reclusione, mesi sei di reclusione, oltre all'interdizione dai pubblici uffici e all'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione per la stessa durata, nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, cioè, in un giudizio civile, ma con una provvisionale provvisoriamente esecutiva, pari a euro 300.000,00, a favore del comune di Sona. Infine, il tribunale ha condannato il Savoia al ripristino dello stato dell'ambiente.

Tuttavia, poiché i fatti contestati risalgono fino alla data dell'11 maggio 2006, la prescrizione del reato interverrà in data 10 maggio 2016, posto che, nel caso di specie, per via della contestata recidiva, il termine di prescrizione del reato è di anni 10, anziché di anni 6 (che diventano anni 7, mesi 6, dopo il rinvio a giudizio). L'auspicio è che la sentenza impugnata possa diventare definitiva prima della scadenza del termine anzidetto.

A seguito di richiesta di informazioni da parte del presidente della Commissione di inchiesta su eventuali iniziative giudiziarie eventualmente intraprese dall'amministrazione comunale, dopo la sentenza emessa dal tribunale di Verona n. 1924/2014, il comune di Sona, con nota in data 24 maggio 2014 (doc. 549/2), ha comunicato alla Commissione che, in effetti, con deliberazione di G.C. n. 225 del 23 dicembre 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, aveva ritenuto di promuovere la procedura esecutiva nei confronti di Savoia Gianni Camillo, allo scopo di ottenere il pagamento della somma di euro 300.000,00, liquidata nella sentenza del tribunale, a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, conferendo il relativo mandato a professionisti di fiducia.

Infine, a conclusione della vicenda, con nota in data 23 luglio 2015 (doc. 748/1), il sindaco di Sona ha comunicato al presidente della Commissione di inchiesta e agli altri enti interessati una informativa dalla quale risulta:

1) che il giorno 14 luglio 2015 - alla presenza della Società Sun Oil (amministratore unico e consulente tecnico) e degli organi di controllo (Arpa Veneto, Ulss. n. 22) - i tecnici dello studio "Consultech" avevano illustrato i risultati della caratterizzazione e i possibili scenari per la bonifica del sito;

2) che, nel corso della discussione, erano emersi i possibili interventi da effettuare per la rimozione (trattamento e valorizzazione) dei rifiuti liquidi contenuti nelle varie cisterne dell'impianto e per la successiva bonifica delle cisterne, oltre a un piano di caratterizzazione dei terreni, allo scopo di accertare se fossero stati contaminati, con valutazione dei costi di dette operazioni;

3) che, valutata la complessità dell'intervento, finalizzato alla bonifica del sito (rimozione rifiuti liquidi dalle cisterne, bonifica delle stesse, eventuali bonifiche di terreni adiacenti le cisterne, e via dicendo), nonché i costi che detta operazione comportava, l'amministrazione comunale aveva chiesto al rappresentante dello studio "Consultech" la disponibilità di un incontro con la proprietà dell'impianto allo scopo di definire e valutare azioni e/o interventi che la stessa intende attuare, alla luce dei risultati della citata relazione, nell'obiettivo, comunque, di arrivare alla soluzione definitiva della vicenda.

6. Le bonifiche

Per quanto riguarda le bonifiche, il responsabile del servizio controlli ambientali di Verona ha riferito che il suo ufficio aveva riscontrato una serie di superamenti del parametro di tetracloroetilene che, a macchia di leopardo, erano diffusi in tutta la provincia, probabilmente, a causa dell'utilizzo nei tempi passati di questa sostanza e del suo smaltimento, che avveniva senza tutela.

Era stata individuata una ditta che realizzava grafiche e timbri, la quale abitudinariamente smaltiva il tetracloroetilene in falda e tale evento aveva posto in evidenza, per la prima volta, la problematica dei pozzi per l'utilizzo idropotabile in Valpantena. Inoltre, di recente, nel polo siderurgico di Oppeano, si erano verificati episodi di contaminazione molto pesanti della falda da cromo 6, probabilmente, derivanti dalla cessione delle scorie di fonderia, utilizzate nel piazzale per la realizzazione di questi insediamenti.

In questo polo siderurgico insistono tre aziende: 1) la ex Verona Steel, oggi NLMK, un gruppo multinazionale ucraino, che si occupa di fusione di materiali e altri rottami ferrosi; 2) l'azienda ASO, che esegue processi di cromatura pesante per la produzione di barre cilindriche per pistoni oleodinamici; 3) la Valsider, un'industria del settore siderurgico che esegue la laminazione di semilavorati metallici di ferro.

Dopo questa prima contaminazione e superamento di cromo 6 - che l'ARPA Veneto riteneva ascrivibile alla Verona Steel, ora NLMK - era stato verificato un importante superamento per centinaia di microgrammi di "cromo 6", con valore CSC 5 che, invece, derivava dalla ASO.

In quest'ultima azienda erano state effettate delle indagini georadar e si era così scoperto che la precedente gestione aveva interrato *tout court* sotto le platee dei capannoni nuovi le vecchie vasche di cromatura, con ancora anidride cronica in soluzione all'interno.

A questo punto, l'ASO si era attivata per effettuare una bonifica, con una metodologia innovativa, già sperimentata in Lombardia, cioè, mediane l'introduzione di nutrienti per lo sviluppo della flora batterica in falda, sicché si stava procedendo all'avvio della bonifica del sito,

"palestrando" i batteri che resistevano al "cromo 6", con la riduzione dell'inquinante a "cromo 3". Tuttavia, l'inquinamento da "cromo 6" si era esteso a valle, determinato dal fatto che nella movimentazione e nella realizzazione dei sondaggi erano state messe in falda, in modo accidentale, parte di queste sostanze ancora presenti.

Rimane, infine, un'altra contaminazione da "cromo 6" nel comune di San Giovanni Lupatoto, derivante dalla non corretta gestione dei rifiuti liquidi di una cromatura da parte di una società scaligera, che produceva piccola minuteria, rubinetteria e cose di piccolo dettaglio e che ha contaminato la falda a valle. La società è poi fallita.

Per quanto riguarda le bonifiche, a parte i punti vendita di carburanti, si registrano ulteriori elementi in seguito a una segnalazione raccolta dalla polizia di Stato. Al riguardo, la procura della Repubblica ha delegato l'ARPA Veneto per le indagini nel comune di Ronco all'Adige, presso uno stabilimento del gruppo Stabila, che produce laterizi. Invero, nella realizzazione delle 16 trincee esplorative effettuate, sono stati rinvenuti rifiuti interrati, alcuni pericolosi, posto che si tratta di residui della lavorazione di scorie di fonderia di alluminio, probabilmente, non riconducibili all'attività della Stabila.

Il dato allarmante, già segnalato al comune e all'USL n. 21 di Legnago, è costituito dal fatto che nel sito anzidetto la falda è molto superficiale e affiorante, sicché, a seguito del campionamento dell'acqua sotterranea, sono emersi elevati valori di metalli come cadmio, boro, piombo, ferro e alluminio. Addirittura, per quanto riguarda il cadmio, a fronte di un limite di uno, è stato rilevato un valore di 18.

Comunque, del gruppo Stabila si parlerà di seguito nel capitolo concernente le inchieste giudiziarie.

7. Le attività di contrasto

Per quanto riguarda il contrasto alle attività illecite, il prefetto di Verona, riferendo in audizione innanzi alla Commissione, ha riferito che le forze di polizia sono molto presenti sul territorio e cercano di percepire quei segnali che possono essere indicativi di criticità e che, a volte anche, provengono anche da privati cittadini o da associazioni.

Considerando il periodo dal 2011 al 2014, sono stati sequestrati 61 impianti, tra officine e autodemolizioni per la gestione di veicoli, 7 aziende per rifiuti metallici, 1'azienda per rifiuti emersi, 3 cimiteri per rifiuti cimiteriali e 3 discariche, nonché 10 automezzi adibiti a trasporto rifiuti.

Come si evince dalla relazione della prefettura pervenuta alla Commissione (doc. 4/2), le attività realizzate dalla polizia stradale si sono inserite e concentrate, sostanzialmente, nel controllo

delle attività di trasporto e gestione di rifiuti metallici, nell'individuazione di discariche abusive connesse a queste attività, nel controllo delle attività di autoriparazione e autodemolizione, che comportano la creazione di grandi spazi, dove vengono depositati materiali ferrosi (macchine, motori, residui di oli lubrificanti). In particolare, dalla relazione del prefetto di Verona risulta che, nell'anno 2011, la polizia di Stato ha denunciato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Verona dieci persone per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per mancanza di autorizzazione al trasporto di rifiuti, sequestrando 10 autocarri in una operazione svolta fra i comuni di Villafranca, Sommacampagna e Verona.

Ancora, nell'anno 2011, a seguito del controllo di otto impianti di autodemolizioni, di un'officina e di una carrozzeria nella provincia di Verona, la polizia di Stato ha denunciato sei persone per il reato di cui all'articolo 256, comma 1, lett. b) - concernente la gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi - e comma 4 del medesimo decreto legislativo, per la gestione di attività di demolizione veicoli, in violazione dei limiti dell'autorizzazione e delle prescrizioni imposte.

Nella provincia di Verona sono state sequestrate cinque officine di autodemolizioni, di cui due completamente abusive, una carrozzeria per scarico di rifiuti liquidi pericolosi in corso d'acqua, deposito incontrollato di rifiuti, smaltimento illecito rifiuti e abusi edilizi. Nello stesso anno, nell'ambito della gestione rifiuti metallici, la polizia di Stato ha sequestrato sette aziende, per gravi violazioni dei limiti imposti dal titolo autorizzativo e per aver gestito rifiuti diversi da quelli autorizzati. E' stata accertata la presenza di n. 3 aree adibite a gestione e deposito rifiuti non autorizzate per un'area complessiva di 25.000 metri quadrati (Isola della Scala), con conseguente denuncia di 17 persone e sequestro di 65.000 metri cubi di rifiuti.

Infine, nel corso dell'anno 2011, la polizia di Stato ha accertato la presenza di un impianto gestione rifiuti cimiteriali completamente abusivo, nel pieno centro abitato di Verona, con gravi rischi di natura sanitaria. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti cadaveri umani, in avanzato stato di decomposizione, depositati all'interno di un container sotto il sole, nonché di numerose parti di corpo umano gettate nei rifiuti depositati all'interno dell'azienda. Ne è scaturita una indagine delegata dalla procura della Repubblica in Verona, che ha portato alla denuncia di 15 persone, con n. 60 perquisizioni delegate dalla stessa procura della Repubblica presso cimiteri situati prevalentemente nel Veneto ed anche nel Trentino Alto Adige e nel mantovano.

Sono stati parzialmente sequestrati addirittura n. 8 cimiteri nel veronese, nel padovano, nel mantovano e nel vicentino per reati ambientali e per vilipendio di cadavere.

Nell'anno 2012, la polizia di Stato ha indagato 50 persone per reati ambientali nel settore delle autoriparazioni, delle autodemolizioni e nella gestione e trasporto dei rifiuti in genere, sequestrando n. 26 tra officine e autodemolizioni, di cui 10 completamente abusive (sconosciute al fisco).

Ancora, nell'anno 2013, la polizia di Stato ha indagato 25 persone per reati ambientali nel settore dell'autoriparazione, autodemolizione e nella gestione trasporto dei rifiuti ed ha sequestrato n. 20 tra officine ed autodemolizioni, tra cui 7 completamente abusive. Nello stesso anno, i militari della Guardia di finanza di Verona hanno accertato in una zona ad alta densità industriale di Verona la presenza di un deposito incontrollato di rifiuti. L'area, di proprietà di un consorzio di sviluppo agricolo e industriale, di primario rilievo economico e sociale nella realtà veronese, risultava essere stata data in concessione a una associazione senza scopo di lucro (O.N.L.U.S.), dedita alla raccolta e alla esportazione di automezzi dismessi, prevalentemente, gestita da cittadini di origine centroafricana. La mancanza dei requisiti necessari ad effettuare una tale attività ha comportato il sequestro d'iniziativa dell'intera area, pari a metri quadri. 7.460 (interamente, a cielo aperto e sulla quale insistevano tra l'altro, in assenza di ogni approntamento di tutela ambientale, n. 138 autoveicoli dismessi) e alla denuncia alla locale autorità giudiziaria del legale rappresentante dell'associazione per violazione dell'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Quindi, nell'anno 2014, la polizia di Stato ha indagato 22 persone per reati ambientali nel settore delle autoriparazioni, delle autodemolizioni e nella gestione trasporto dei rifiuti e ha sequestrato n. 10 tra officine e autodemolizioni, di cui 3 del tutto abusive.

Al riguardo, la relazione del prefetto di Verona esclude la presenza nel territorio di infiltrazioni mafiose e/o di collegamenti con la criminalità organizzata, salvo che per una discarica non autorizzata di rifiuti derivanti dalla demolizione di edifici e lavori stradali e gestione di rifiuti metallici di 3.000 metri quadri situata ad Isola della Scala, accertata nell'anno 2011. Nell'ambito di tale attività è stato indagato Versace Giuseppe, nato a Gioia Tauro (RC) il 22/01/1960, residente a Rizziconi (RC), con la moglie e il figlio, ma il processo è tuttora pendente. Versace Giuseppe risulta essere un pluripregiudicato - con precedenti per concorso in omicidio, detenzione e spaccio di stupefacenti, minacce ed altro - e, soprattutto, è risultato avere collegamenti con la criminalità organizzata.

A seguito di quanto previsto dall'articolo 1, commi dal 52 al 57 della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha disposto la costituzione in tutte le prefetture di elenchi degli operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa e attivi nei settori sensibili, è stata istituita la "*white list*" anche presso la prefettura di Verona, con decreto n. 2426 del 23 agosto 2013.

Le società che, al termine dell'istruttoria, condotta interessando il locale gruppo interforze, sono state iscritte presso la "*white list*" della prefettura di Verona sono sedici, di cui quattro ai fini

dello svolgimento di attività nel settore trasporto di materiale a discarica per conto terzi e per il trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi.

Infine, come emerge dalla relazione del comandante regionale del Corpo forestale dello Stato, Daniele Zovi (doc. 76/1), numerosi sono stati i controlli svolti negli ultimi anni da personale forestale nell'ambito del settore della gestione rifiuti, controlli che hanno posto in evidenza come attività di smaltimento illecito di rifiuti, anche pericolosi, possano essere mascherate con autorizzazioni amministrative concernenti attività di recupero rifiuti, talvolta con successivo utilizzo di detto "materiale" in opere pubbliche, integrando in tal modo anche ipotesi di truffa in pubbliche forniture.

A tale proposito, la suddetta relazione cita, tra le altre, le indagini svolte nell'anno 2005 dal Corpo forestale di Verona/Sez.P.G. e da Arpa Veneto, in relazione alla gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi contaminati da idrocarburi nei lavori della strada statale n. 434 Transpolesana "Cavalcavia Beccaletto" nel comune di Cerea, con sequestro del cavalcavia.

La relazione del Corpo forestale dello Stato rileva come, in numerose aziende produttrici di rifiuti a vario titolo, si assiste alla trasformazione dei relativi depositi temporanei nei luoghi di produzione in depositi incontrollati o in vere e proprie discariche, soprattutto, quando, a causa dell'attuale crisi economica, che attraversa quasi tutti i comparti produttivi, si verifica il fallimento dell'azienda, con grave rischio di contaminazione delle matrici ambientali. Dette aziende sono risultate operare in assenza di controllo da parte degli organi preposti in quanto la normativa non prevede il loro censimento, come emerge dall'elenco delle aziende oggetto di verifica da parte del Corpo forestale dello Stato, di seguito riportate:

1) La ditta Geo. Colors srl nel comune di Legnago (VR), indagata per discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (vernici e solventi esausti), ricavata su un terreno aziendale. Le indagini a cura del CFS di Verona/Sez.PG/Arpa Veneto svolte nell'anno 2014 hanno portato al sequestro giudiziario della discarica abusiva.

2) L'allevamento Marogna F.lli nel comune di Caprino Veronese. Sono state effettuate indagini, nell'anno 2013, dal CFS di Verona/Sez.PG procura, per il reato di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il deposito sul suolo in modo incontrollato di rifiuti di origine animale, quali pollina, liquami e letami che, non gestiti correttamente, percolavano sul terreno circostante con degrado del medesimo e possibile contaminazione della falda idrica sottostante;

3) L'allevamento Tinelli nel comune di Valeggio Sul Mincio. Sono state effettuate indagini, nell'anno 2013, dal CFS di Verona/Sez.PG procura, per i reati di cui all'articolo 256, comma 1, lett. a) e comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il deposito incontrollato di rifiuti

speciali non pericolosi costituiti da deiezioni animali su terreno nudo (concimaia), nonché per l'ulteriore parziale smaltimento delle deiezioni medesime mediante percolamento sul terreno (impaludamento) su vaste aree della proprietà aziendale. Indagini effettuate.

4) Il concessionario Manzini in Verona. Sono state effettuate indagini, nell'anno 2010, dal CFS di Verona/Sez.PG procura per i reati di cui all'articolo 256, comma 1, lett. a) e b) e comma 3, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito della realizzazione di una discarica non autorizzata su terreno vegetale, non impermeabilizzato, di rifiuti pericolosi costituiti da veicoli fuori uso, veicoli contenenti batterie e liquidi che, in alcuni casi, hanno provocato percolazioni di liquidi pericolosi nel terreno stesso e la raccolta e recupero di rifiuti pericolosi e non (parti di demolizione di veicoli) senza la prescritta autorizzazione.

5) La società Val. Rif. srl nel comune di Pescantina. Sono state effettuate indagini, nell'anno 2009, dal CFS di Verona/Sez.PG per il reato di cui all'articolo 256 comma 1, lett. a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'abusivo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da rifiuti di imballaggi.

La relazione del comandante regionale del Corpo forestale dello Stato (doc. 76/1) sottolinea l'aumento del fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti liquidi, costituiti da acque reflue, da parte delle attività di autospurgo, a causa anche della scarsa ricezione di tale tipo di refluo da parte degli impianti di depurazione pubblici, nonché i numerosi illeciti connessi alla gestione illecita di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche) e pneumatici fuori uso, raccolti e stoccati formalmente quali "prodotti usati" per la successiva spedizione all'estero.

8. Ulteriori e significative attività di contrasto, svolte dalla polizia stradale di Verona, nel periodo 15 settembre - 15 novembre 2015.

Nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 20 novembre 2015, la polizia Stradale di Verona ha dato il via a una serie di accessi a ditte operanti nel settore dello smaltimento rifiuti nonostante la mancanza di autorizzazioni, riscontrando numerose gravi situazioni di irregolarità (cfr. nota in data 14 dicembre 2015, doc. 923/2).

Le indagini, condotte con il contributo di fonti confidenziali e procedendo al controllo dei trasporti su strada di rifiuti, nonché all'analisi dei flussi e della documentazione riguardante la movimentazione dei rifiuti nella provincia di Verona, hanno portato ai seguenti risultati.

1) Il sequestro di azienda della società BO.F. srl, sita nel comune di Ronco all'Adige (Vr), attiva nella gestione dei rifiuti, anche pericolosi, completamente sconosciuta alle autorità competenti, in quanto priva delle autorizzazioni provinciali. In particolare, nell'ambito di questa operazione, sono stati sottoposti a sequestro preventivo:

a) complessivi 4800 metri quadrati di superficie, adibiti a deposito e gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di tutti i macchinari industriali utilizzati per la vagliatura, riduzione volumetrica e cernita dei rifiuti;

b) un capannone di circa 1.500 metri quadrati di superficie, con annesso piazzale di circa 2000 metri quadrati, adibito a deposito di rifiuti, in buona parte, contaminato da fibre di cemento/amianto;

c) un'area sterrata di circa 10.000 metri quadrati, adibita a deposito di rifiuti;

d) 3.500 metri cubi di rifiuti di natura metallica e RAE, in buona parte pericolosi, corrispondenti a circa 5.000 tonnellate di peso;

e) 2.000 tonnellate di MPS, costituite, principalmente, da metalli preziosi quali rame, ottone, bronzo, nichel ed altro e derivanti dall'illecita attività di gestione rifiuti posta in essere dalla società BO.F. srl.

2) Il sequestro, nel territorio del comune di Ronco all'Adige (Vr), dell'azienda appartenente alla B.M. srl, con un lotto di circa 9.000 metri quadrati di superficie, sul quale erano stati realizzati un capannone industriale di grandi dimensioni e una palazzina uffici di due piani, operanti come impianto di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, principalmente di natura metallica (circa 3000 metri cubi), benché priva di collaudo, agibilità e di autorizzazione ambientale.

3) Il sequestro di un'area di circa 4000 metri quadrati di superficie, appartenente alla B.M. srl, sita nel territorio del comune di Ronco all'Adige (VR), adibita a deposito rifiuti di varia natura (circa 1.000 metri cubi), pericolosi e non pericolosi, tra cui rifiuti di natura cimiteriale derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione delle salme, gestita senza alcuna autorizzazione dalla società anzidetta.

4) Il sequestro di 800 metri cubi di rifiuti pericolosi, corrispondenti a circa 1.600 tonnellate di peso, costituiti da materiale da demolizione edili fortemente contaminati da amianto presso un'azienda di recupero rifiuti, la Disconzi Scavi srl, sita nel comune di Arcole (VR).

5) Il sequestro di un'area agricola di 4.500 metri quadrati di superficie presso azienda che operava nella gestione di rifiuti, la Benasutti Rottami srl, sita nel territorio del comune di Sommacampagna Verona, adibita abusivamente a parcheggio e zona di stoccaggio, in violazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia) e del testo unico ambientale, in quanto priva della relativa autorizzazione provinciale.

6) Il sequestro di un'area di 5.600 metri quadrati di superficie, dei rifiuti su di essa depositati per un quantitativo di 250 metri cubi, corrispondenti a circa 450 tonnellate, nonché di un impianto di depurazione chimico/fisico delle acque di dilavamento meteorico con relativo scarico, operato da un'azienda di gestione rifiuti, la E. Ver. srl, sita nel territorio del comune di Villafranca Veronese.

Tutte le opere erano state realizzate in assenza di collaudo ed erano prive delle relative autorizzazioni provinciali e comunali.

7) Il sequestro di un'area a destinazione agricola di 4.000 metri quadrati di superficie, sita nel territorio del comune di Villafranca di Verona, adibita, in violazione della normativa edilizia ed ambientale, appartenente alla società Mantovani srl, che operava nel settore delle costruzioni e utilizzava l'area a deposito non autorizzato di rifiuti da demolizione, per un quantitativo di circa 7.000 metri cubi, corrispondenti a circa 12.000 tonnellate di peso.

8) Il sequestro di un'area a destinazione agricola di 4.000 metri quadrati di superficie, sita nel territorio del comune di Sona (Vr), appartenente alla Nuova Edilpiave srl, che operava nel settore delle costruzioni e utilizzava l'area anzidetta a deposito non autorizzato di rifiuti da demolizione, lastre di fibrocemento contenenti amianto, rifiuti metallici, anche di natura pericolosa, per un quantitativo di circa 1.500 metri cubi, corrispondenti a circa 4.000 tonnellate di peso.

9) Il sequestro di parte di un capannone, nonché di circa 200 metri cubi di rifiuti di natura pericolosa all'interno un'azienda di gestione rifiuti, la Mai srl, sita nel territorio del comune di Castelnuovo del Garda, che operava nel settore dei rifiuti di natura metallica e non era autorizzata a trattare rifiuti pericolosi.

10) Il sequestro di due capannoni di 600 metri quadrati di superficie cadauno (famiglia Longhini), siti nel territorio del comune di Vigasio (Vr), adibiti a deposito illecito di rifiuti pericolosi, tra cui decine di bancali di Eternit in pessimo stato di conservazione.

L'area sottoposta a sequestro, di circa 3000 metri quadrati di superficie, è risultata fortemente contaminata da amianto e da rifiuti pericolosi di vario genere. Il riepilogo dell'attività investigativa svolta dalla polizia stradale di Verona alla data del 15 dicembre 2015 è il seguente:

- 40 persone indagate;
- 5 aziende sequestrate completamente;
- 4 aziende sequestrate parzialmente;
- 2 capannoni adibiti a deposito illecito di rifiuti pericolosi sequestrati;
- un'oasi naturalistica di 20 ettari di superficie sequestrata;
- 4 depositi non autorizzati di rifiuti sequestrati;
- 5 autocarri sequestrati

All'esito di tale lungo elenco di sequestri operati dalla polizia stradale di Verona, gli operanti sottolineano la particolare situazione in cui versa il comune di Ronco all'Adige (Vr) dove, in un territorio di poco più di 20 km quadrati e con appena 6.000 abitanti, si è registrata una concentrazione di discariche non autorizzate e di ditte che operano illecitamente nella gestione dei

rifiuti. La Commissione di inchiesta non solo concorda con le valutazioni della polizia stradale di Verona, ma si chiede quale sia la ragione per cui i controlli amministrativi affidati all'ARPA e alla provincia non abbiano funzionato, tenuto conto delle dimensioni di queste aziende, alcune delle quali, come la BO.F. srl, attiva nella gestione dei rifiuti anche pericolosi, erano completamente sconosciute alle autorità competenti, in quanto prive delle autorizzazioni provinciali, laddove, per contro, la B.M. srl aveva adibito un vasto territorio a deposito di rifiuti di varia natura, tra i quali anche quelli cimiteriali.

In tal senso, risulta difficile ignorare il fatto che un'attività illecita così diffusa in un territorio limitato, non possa non costituire un "fatto notorio", tale dato rappresentando, ancora una volta, la riprova evidente di un regime, ovvero di una mentalità caratterizzata da omertà, pur nell'acclarata assenza di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso, in grado di determinarla.

Peraltro, a sottolineare ancora una volta l'importanza del danno ambientale, nelle aree anzidette le analisi preliminari dell'ARPA Veneto hanno posto in evidenza una contaminazione delle falde acquifere superficiali.

La nota della polizia stradale (doc. 923/2) conclude rappresentando che, al momento, l'autorità giudiziaria competente non ha ravvisato ipotesi delittuose di competenza della procura distrettuale, posto che non sono emersi riscontri oggettivi circa il trasporto illegale dei rifiuti, né il coinvolgimento di associazioni criminali di cui all'articolo 416 bis del codice penale, che titolare dell'azione penale è il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Verona, dottor Gennaro Ottaviano, e che alcuni atti sono ancora soggetti a secretazione o a regime di non divulgazione.

9. Il traffico illecito transfrontaliero di rifiuti e altre indagini

Sui trasporti transfrontalieri nella provincia di Verona è intervenuto anche il comandante provinciale del NOE di Treviso, Alberto Prettegiani, il quale, nell'audizione del 28 ottobre 2014, ha riferito di cittadini nordafricani che, tra il 2010 e il 2011, avevano organizzato un traffico verso la Nigeria di veicoli fuori strada riempiti di pneumatici, RAEE, parafanghi, veicoli a motore, sicché erano stati denunziati per la violazione di cui all'articolo 259, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre, il nucleo operativo ecologico di Treviso, competente anche per la provincia di Verona, ha riferito del fermo in Villafranca di Verona di alcuni camion di rifiuti pericolosi contenenti amianto, che dalla bonifica di Bagnoli (NA) avrebbero dovuto raggiungere in treno la Germania; all'esito delle attività di indagine condotte, sono quindi state deferite all'autorità giudiziaria due persone per violazioni connesse al cambio di itinerario (una di queste è risultato l'amministratore

delegato della società De Vizia Transfer spa, con sede legale a Torino, il quale aveva curato, oltre alla bonifica, la spedizione transfrontaliera).

Infine, la relazione del Corpo forestale dello Stato sottolinea, in ambito agricolo, il fenomeno dello smaltimento mediante abbruciamento di rifiuti di origine vegetale, nonché quello dello spandimento illecito sul suolo di deiezioni animali. Di fatto, la presenza nella provincia di Verona di un gran numero di allevamenti intensivi, comporta la produzione di deiezioni animali (soprattutto pollina) in quantità che vanno ben al di là delle necessità connesse allo spandimento sul suolo secondo il "codice di buona pratica agricola", sicché si assiste alla realizzazione sui suoli agricoli di vere e proprie discariche a cielo aperto di rifiuti speciali, con notevole pregiudizio non solo per i terreni interessati dallo spandimento, ma anche per le acque di falda sottostanti, nonché anche per quelle superficiali (con effetti negativi diretti sulla fauna ittica e le risorse idriche).

Connessa al settore dei rifiuti e all'utilizzo in agricoltura, è la problematica dei cosiddetti "ammendanti", provenienti da attività di recupero di fanghi di depurazione civili, rifiuti dell'industria alimentare e deiezioni animali. Analisi chimiche su tali prodotti hanno posto in evidenza la presenza di sostanze pericolose quali diossine, oli minerali e metalli pesanti oltre i limiti di legge, a riprova del fatto che nel ciclo di produzione dell'ammendante confluiscono anche rifiuti di altra origine. A tale proposito, il comandante regionale della forestale cita le indagini svolte negli anni 2003 e 2004 a cura del Corpo forestale di Verona nei confronti della Nimar, con sede nel comune di Cerea, e dell'Agriflor, con sede nel comune di San Bonifacio, nonché le indagini svolte congiuntamente dal Corpo, dalla polizia provinciale e dall'ARPA di Verona negli anni 2007 - 2010 nei confronti della Agrinord e della Agrifert, entrambe con sede nel comune di Isola Della Scala, i cui fascicoli sono stati trasmessi per competenza alla D.D.A. di Venezia. Peraltro, nella relazione si sottolinea che gli impianti di compostaggio summenzionati sono stati, negli anni, sottoposti in più riprese a indagini di polizia giudiziaria.

Vi è, infine, un'indagine che coinvolge la ditta RA ROT srl, di Bovolone (VR), che ha permesso di acclamare l'esistenza di attività illecite di gestione e trasporto di ingenti quantitativi di rifiuti ferrosi, effettuate senza le previste autorizzazioni e, in alcuni casi anche con la falsificazione dei documenti di trasporto. All'esito degli accertamenti svolti, 16 persone sono state deferite all'autorità giudiziaria e l'impianto è stato sequestrato.

10. Le inchieste giudiziarie

10.1 Le indagini sul "gruppo Stabila"

Quanto alle attività illecite nello specifico settore dei reati ambientali, il questore di Verona, nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione, svolta il 17 ottobre 2014, ha riferito di una importante attività di indagine posta in essere a seguito di alcune informazioni che erano state captate. Invero, nel dicembre del 2013, a seguito di notizie acquisite in maniera informale, la questura di Verona iniziava un'articolata attività di indagine riguardante un abusivo interramento di rifiuti nel comune di Ronco all'Adige, nell'area compresa tra via Casona, Cosarona, Valmanara e Caucchia, dove insisteva la fornace gestita dal cosiddetto "gruppo Stabila", già utilizzata per la creazione di materiale edile (mattoni), dal momento che la società aveva la possibilità di fruire della abbondante presenza di argilla nella zona. Sulla base delle risultanze emerse dai numerosi sopralluoghi, nonché dalla verbalizzazione delle dichiarazioni di numerosi ex soci, dipendenti e collaboratori del "gruppo Stabila", con sede in Isola Vicentina (VI), veniva accertata la realizzazione all'interno della predetta area di una discarica non autorizzata e una decennale attività riguardante la raccolta di rifiuti, pericolosi e non, consistenti in pneumatici, amianto, fanghi industriali, scarti di concerie e fonderie, plastica, cemento, materiali da demolizione edile e coperture, provenienti sia da altre province della regione Veneto (Vicenza, Arzignano, Padova, Rovigo) sia dall'Emilia Romagna (Bologna, Ferrara e Reggio Emilia).

Alla luce di quanto sinora appurato, in data 17 ottobre 2014, su delega dell'autorità giudiziaria di Verona, è stata sottoposta a perquisizione tale vastissima area e, in virtù di quanto appurato, sono state sottoposti a indagine numerosi soggetti, tutti ritenuti gravemente indiziati dei reati di cui agli articoli 81, 110 439, 440, 452 del codice penale e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si tratta, ad oggi, di oltre una dozzina di persone, tra cui ex presidenti del consiglio di amministrazione, l'attuale presidente del consiglio di amministrazione del "Gruppo Stabila Stabilimenti Italiani Laterizi spa" (Piazza Alfonso), dirigenti, consulenti e soci del Gruppo (Piazza Gilberto, Tamiozzo Giancarlo, Argenton Alessandro e Argenton Dario, Zanusso Lino), numerosi titolari di imprese di autotrasporti (Guerra Roberto, Albarello Simone, Aversa De Fazio Antonio, Aversa De Fazio), autisti, operatori di macchine per il movimento terra - all'evidenza - deputati al trasporto e all'interramento nell'area dei rifiuti pericolosi rinvenuti dagli inquirenti.

Nel corso dell'intervento operato da personale della locale Squadra Mobile, in collaborazione con personale tecnico dell'Arpa Veneto, sono stati effettuati numerosi scavi con contestuali prelievi di campioni di terreno e di acqua di falda. Per quanto riguarda il materiale solido prelevato, allo stato sono in corso accertamenti chimici finalizzati all'individuazione e classificazione dei rifiuti interrati. Viceversa, i campioni di acqua già analizzati, non solo hanno consentito di rilevare elevate concentrazioni di cromo totale, nichel, antimonio, cadmio, manganese, arsenico, piombo, alluminio

e ferro, ma hanno anche posto in evidenza infiltrazioni di sostanze inquinanti, che interessano in modo significativo la falda acquifera.

Valutate le gravi concentrazioni di elementi contaminanti nei campioni prelevati, la procura della Repubblica in Verona ha emesso, in data 20 ottobre 2014, un decreto di sequestro dell'intera area di pertinenza della fornace, pari a 20.000 metri quadrati di superficie, al quale è stata data esecuzione dalla locale Squadra Mobile della questura di Verona, nel corso del successivo 21 ottobre. Sono quindi in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad identificare altre persone coinvolte nella vicenda, nonché ad individuare altre zone in cui potrebbero essere interrati altri rifiuti pericolosi. Inoltre, personale Arpa Veneto, in servizio presso la sezione di P.G. della procura della Repubblica, provvedeva a segnalare sia al comune di Ronco all'Adige, sia alla dirigenza della ASL 21 di Legnago la grave situazione di inquinamento ambientale della falda acquifera. In seguito a ciò, il sindaco di Ronco all'Adige ha emesso ordinanza, obbligando il "gruppo Stabila" a presentare un progetto di smaltimento dei rifiuti in questione, nonché di ripristino dello stato dei luoghi.

Si tratta di una operazione molto complessa, se si considera che l'area inquinata ha una estensione pari circa a una decina di campi di calcio - o forse più - ed è inserita in una estensione enorme di coltivazioni di mele, di pere, che appare quasi come un paradiso terrestre, dal punto di vista delle coltivazioni. Da tale contesto ambientale nascono le ragioni di urgenza e di particolare attenzione nei confronti di una situazione altamente problematica, aggravata dal fatto che l'ARPA Veneto, pur avendo effettuato dei controlli qualche anno fa, non aveva rinvenuto nulla, probabilmente, perché i numerosi interramenti dei rifiuti erano stati effettuati a macchia di leopardo.

Viceversa, nel caso di specie, la procura della Repubblica in Verona ha proceduto senza incertezze sulla base di precise indicazioni fornite da alcuni denunzianti, come ha riferito dalla stessa dottoressa Ardito, la quale, nel confermare la particolare rilevanza dell'inquinamento ambientale, ha parlato di una enorme area, nella quale si presuppone che siano state interrate tonnellate di rifiuti tossici e nocivi, tanto che è stato acclarato l'inquinamento della falda, già a 4-5 metri di profondità, con pesanti conseguenze sui numerosi pozzi privati che attingono l'acqua per l'agricoltura. Considerata la gravità della situazione, la procura della Repubblica ha rivolto un vero e proprio appello alla cittadinanza, al fine di verificare il numero dei pozzi privati esistenti e di invitare coloro che sono a conoscenza di notizie sugli interramenti di rifiuti, effettuati numerosi nell'area, a fare delle rivelazioni, tanto più che - sempre secondo la procura - l'attività delittuosa di inquinamento, iniziata da oltre dieci anni, sarebbe proseguita nel tempo, con un via vai, probabilmente anche notturno, di camion contenenti sostanze inquinanti che poi venivano interrate, creando accumuli di rifiuti nel sottosuolo. Il sostituto procuratore si è augurato di riuscire a dimostrare l'esistenza di interramenti illeciti di rifiuti pericolosi anche di recente, come

sembrerebbe sulla base di testimonianze assunte, posto che, se si tratta di rifiuti che sono stati depositati oltre quattro anni fa, i reati sarebbero prescritti, con problematiche solo di carattere amministrativo e non più penale. La gravità della situazione è stata peraltro vieppiù confermata anche a seguito di recente perquisizione, di cui si è avuta notizia dalla squadra mobile di Verona (doc. 623/1e doc. 623/2). Invero, in data 25 maggio 2015, nei terreni siti nel comune di Ronco all'Adige (VR), nelle zone limitrofe alla fornace del gruppo Stabila, nell'oasi naturalistica denominata Casino Riva, di proprietà della società Riello Elettronica spa, sono state effettuate attività di sondaggio e di campionamento che hanno permesso di individuare l'interramento sistematico di rifiuti di natura industriale, quali materiale da demolizione contaminati da amianto, fanghi e terreni di natura industriale contaminati da idrocarburi e prodotti chimici, per la complessiva quantità di almeno 700/800.000 tonnellate, con conseguente contaminazione delle falde acquifere. Dalle prime verifiche effettuate, la contaminazione risulta essere estesa su tutta l'area, compresi i laghetti formatisi a seguito di precedenti escavazioni di argilla, per circa 100 ettari di superficie (somma delle aree complessivamente sequestrate nel corso di tutta l'attività d'indagine concernente il "gruppo Stabila"), sicché, l'intera area è stata sottoposta a sequestro**.**

Come si è accennato, il giro d'affari e i collegamenti del "gruppo Stabila" erano molto intensi, tant'è che a Ronco dell'Adige, presso la sede operativa delle società Euro Inerti srl, ADF srl, Autotrasporti Aversa De Fazio, tutte facenti capo al duo Aversa De Fazio Antonio e Aversa De Fazio Vincenzo, sono stati rinvenuti dalla squadra mobile di Verona sia cumuli di rifiuti di natura fangosa, riconducibili ai rifiuti interrati nell'area del Gruppo Stabila srl, oggetto del sequestro giudiziario, sia rifiuti aziendali, che hanno determinato il sequestro dei rifiuti stessi e di alcune aree. A ciò si aggiunge, inoltre, il sequestro di n. 5 autocarri impiegati nel trasporto illecito di rifiuti. Infine, a proposito delle società anzidette, appare degno di interesse investigativo il fatto che le stesse avessero tutte sede legale a Melissa, in provincia di Crotone, frazione Torre, in via 29 ottobre, in uno stabile disabitato, così come accertato dalla squadra mobile di Crotone.

10.2 Le altre indagini

Altro procedimento rilevante, sebbene risalente al 2005, riguarda le rampe di accesso del "cavalcavia Beccaletto" della strada statale n. 434, Transpolesana in zona Cerea dove erano stati utilizzati, per la sua realizzazione, rifiuti pericolosi contaminati da idrocarburi, che in tal modo erano stati riciclati e nascosti in queste opere edilizie. Al riguardo erano state condotte varie indagini e perizie poiché era stato ipotizzato sia lo smaltimento, sia la discarica non autorizzata (è facile immaginare le difficoltà di carattere istruttorio in questi casi, posto si che andava ad incidere su opere pubbliche); tuttavia, trattandosi sempre di contravvenzioni, i reati si sono prescritti in

quattro anni. "*In ogni caso* - così concludeva la dottoressa Ardito nel sorso della sua testimonianza - *è stato fatto, ma non siamo arrivati in tempo*".

Ancora, altra indagine di rilievo della procura della Repubblica in Verona ha investito l'attività del gruppo Marmi Pernigo, che gestiva rifiuti non pericolosi ma che li aveva stoccati in una scarpata adiacente al fiume Adige, quindi con grande rischio di inquinamento. Anche in tale fattispecie, pure in presenza di violazioni importanti, lo strumento repressivo della sanzione penale si è rivelato inefficace sotto il profilo della sua deterrenza, in quanto, come si è già osservato, si tratta di reati sanzionati come contravvenzioni, per le quali si può anche operare con una pena pecuniaria ridotta. In tal senso, il processo penale relativo a tali fatti si è tutto concluso con un patteggiamento. La pena patteggiata dal responsabile dell'inquinamento è stata di 2.600 euro di ammenda, pari al minimo edittale stabilito per il reato contestato di cui all'articolo 256, comma 1, lettera a), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, cioè, per lo smaltimento non autorizzato di rifiuti non pericolosi.

La Commissione di inchiesta condivide e fa proprio il giudizio espresso dal sostituto procuratore della Repubblica in Verona, dottoressa Valeria Ardito, secondo cui appare comprensibile, anche se assolutamente non giustificabile, la scelta caratterizzata dal puro profitto, perseguita dal titolare di una impresa il quale, posto davanti al bivio di smaltire regolarmente dei rifiuti con grosse spese, ovvero di affrontare il rischio di un procedimento penale che si conclude con 2.600 euro, scelga quest'ultima soluzione che, quando va male (perché viene scoperto), gli consente comunque un significativo risparmio di spesa.

Ancora, la dottoressa Ardito ha riferito di altre indagini che hanno investito gli impianti della provincia di Verona, indagini purtroppo tutte abortite. In tal senso, un'operazione piuttosto importante è stata promossa nei confronti dell'azienda Agriflor, che gestiva un impianto di compostaggio per il recupero di rifiuti di fanghi di depurazione, fanghi recuperati e poi destinati a uso agricolo di compostaggio. Sussisteva un problema di contaminazione ed era stato ipotizzato l'articolo 260, cioè, il traffico di rifiuti, con la conseguenza che il processo era finito a Venezia, laddove la procura distrettuale veneta, dopo un'ulteriore perizia, ha chiesto e ottenuto l'archiviazione della notizia di reato.

Altre indagini hanno riguardato, per esempio, la ditta Progeco ambiente spa, che gestiva una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località Ca'Vecchia, nel comune di San Martino Buon Albergo, nonché l'Inerteco srl, che gestiva un impianto destinato alla raccolta di rifiuti pericolosi, purché stabili e reattivi, in località Ca' Bianca nel comune di Zevio. In tali casi la problematica è stata quella di verificare la presenza o meno di oli minerali esausti, ovvero di miscele di idrocarburi, sicché si era posto il problema delle incertezze normative sui parametri da adottare per verificare la pericolosità di questi rifiuti. In proposito, vi era stato il trasferimento del procedimento penale, per

competenza, alla procura distrettuale di Venezia, in quanto era stato ipotizzato il reato di cui all'articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sul traffico dei rifiuti, ma anche questo processo si è concluso con l'archiviazione, posto che è stato escluso il traffico illecito e sono state ipotizzate solo alcune contravvenzioni, ormai prescritte. "*È prescritto tutto* - ha concluso amaramente il sostituto procuratore di Verona - *È stato un lavoro grosso, sono stati chiesti i sequestri, poi la cosa si è sgonfiata con il trascorrere del tempo*".

Analogo ai due precedenti è stato il procedimento penale a carico degli amministratori della Pro-In srl, che fa parte del gruppo Inerteco del comune di Zevio, dove gestisce la discarica per rifiuti non pericolosi. Nella specie, la Pro-In srl, oltre alla discarica di rifiuti non pericolosi Geo Nova, in località "Casette", nel comune di Sommacampagna, di cui si è detto, gestisce in altra località dello stesso comune un'altra discarica, realizzata sopra una vecchia discarica, che si chiamava Ve-Part e arrivava al piano campagna. In questa discarica erano stati introdotti rifiuti polverulenti, non puntualmente caratterizzati, contenenti nerofumo, provenienti dalla bonifica dell'area ex Sisas in Pioltello-Rodano, inclusa nell'elenco dei siti di bonifica di interesse nazionale. La società Daneco Impianti spa era l'aggiudicataria dell'appalto, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro su base d'asta. Peraltro, le modalità della bonifica dell'area ex Sisas hanno provocato una inchiesta da parte della procura della Repubblica in Milano, che ha portato - come si è detto - all'arresto per corruzione del commissario delegato e dei vertici della Daneco.

Anche in tal caso, vi è stato un trasferimento di atti alla direzione distrettuale antimafia di Venezia, che li ha rimandati a Verona, presso il cui tribunale è in corso di celebrazione il processo per reati di carattere contravvenzionale, consumati nel 2011, con la conseguenza che la prescrizione degli stessi è destinata a scattare nel corso dell'anno 2016 e che, anche in questo caso, ciò avverrà prima che sopravvenga una eventuale sentenza definitiva di condanna. Invero, la dottoressa Ardito, nel corso della sua audizione, ha rimarcato il fatto che, trattandosi di reati che il nostro legislatore considera "contravvenzioni", nonostante la loro elevatissima rilevanza dal punto di vista ambientale e sanitario, scattano facilmente i termini brevi di prescrizione di anni quattro, come previsto dall'articolo 157 del codice penale per tale tipologia di reati.

Si tratta di termini che vengono prolungati di un anno, arrivando così a cinque anni (articolo 161 del codice penale), nel caso cui vi sia interruzione della prescrizione, a seguito di richiesta di rinvio a giudizio dei responsabili. In conclusione, il termine normale di prescrizione di anni quattro appare, senza meno, molto breve sia in considerazione del fatto che spesso arrivano notizie di reato già vecchie almeno di un anno o due, sicché è sufficiente il tempo di una perizia perché si raggiunga il termine di quattro anni, sia perché i processi per reati ambientali sono complessi e i relativi tempi di celebrazione sono lunghi, come si è visto in concreto a proposito della sentenza del tribunale di

Verona nel processo a carico dei responsabili della discarica Ca' Filissine di Pescantina, dal momento che, nel corso del dibattimento di primo grado, vengono normalmente disposte perizie, vengono sentiti i periti, i consulenti di parte, i testimoni, e via dicendo.

All'evidenza, si tratta di tempi processuali, che sono del tutto incompatibili con la brevità dei tempi di prescrizione di tali reati ed è quasi fisiologico (in senso negativo) che, dopo la sentenza di primo grado, non si arrivi quasi mai a sentenze definitive, salvo il fatto che vi siano sentenze di assoluzione. L'amara conclusione è che, se l'ufficio della procura della Repubblica è "bravo", nel senso che è "veloce" - tenuto conto dei tempi di celebrazione del processo - si perviene a una sentenza di primo grado, ma che, comunque, i reati contravvenzionali sono destinati a prescriversi in grado di appello.

Sul punto, è sufficiente la considerazione che, pur lasciando inalterata l'entità delle pene (detentive e pecuniarie), comunque esigue e da rivedere, così come stabilite dal codice dell'ambiente, nel caso in cui i reati ambientali o almeno i più gravi di essi fossero considerati delitti dal legislatore, si prescriverebbero in anni sei, che diverrebbero anni sette, mesi sei, in presenza di atti interruttivi.

In particolare la fragilità del sistema sembra potersi individuare proprio nella natura contravvenzionale dei reati ambientali che, viceversa, il comune sentire, per loro rilevanza, considera delitti *tout court*, così come nella conseguente brevità dei tempi di prescrizione che, a sua volta, determina una vera e propria impunità di tali reati, tanto più che molti reati contravvenzionali devono essere considerati "reati sentinella", meritando di essere efficacemente sanzionati poiché possono preludere alla commissione di reati più gravi o possono occultare reati più gravi non emergenti.

A ciò aggiungasi un altro rilievo - chiaramente percepito a seguito delle audizioni dei magistrati delle procure ordinarie interessate - concernente l'avvenuto trasferimento della competenza a indagare sul traffico dei rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, dalle procure circondariali alla procura distrettuale antimafia, che ha finito con il depotenziare le indagini su tutti i reati ambientali nel loro complesso, in quanto ha determinato uno smembramento dei fascicoli, con conseguente esame parcellizzato di singole fattispecie delittuose e perdita del loro contesto unitario.

Probabilmente, il problema potrebbe essere ridimensionato alla luce di un migliore raccordo tra procure ordinarie e la procura distrettuale antimafia, mediante lo strumento della coassegnazione del fascicolo processuale al sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia e al sostituto procuratore della procura ordinaria, già assegnatario del fascicolo stralciato, in modo che non vi sia dispersione di attività di investigazione. Tuttavia, non vi è dubbio che il reato di cui all'articolo 260

non rientra nelle specifiche competenze istituzionali della direzione distrettuale antimafia. Meglio sarebbe, senza stravolgere il sistema, escludere tale reato da quelli indicati nell'articolo 51, comma 3 bis del codice penale, ma lasciando intatta la competenza della procura distrettuale, prevista dall'articolo 51, ai commi 3 quater e 3 quinquies del codice penale.

Un aspetto positivo della riforma è costituito dal fatto che l'avvenuto inserimento dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 nell'articolo 51 3 bis del codice di procedura penale ha comportato il raddoppio dei termini di prescrizione di tale reato, a mente dell'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale, ma solo a partire dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2010 n. 136, che ha modificato, sul punto, la norma contenuta nell'articolo 51, 3 bis, del codice di procedura penale.

In conclusione, sul punto, per i reati concernenti le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, consumati a partire dal 7 settembre 2010, il termine ordinario di prescrizione non è più di anni sei, bensì di anni dodici, ulteriormente aumentato nei casi di interruzione della prescrizione, mentre per i reati consumati in data anteriore a quella sopra indicata vale il termine di prescrizione di anni sei, aumentato di un quarto in caso di interruzione.

Alla luce di tali considerazioni di carattere generale e di ordine sistematico, non appaiono significative le valutazioni del dottor Luigi Delpino, procuratore distrettuale antimafia di Venezia, il quale, nel corso della sua audizione del 27 ottobre 2014, ha dichiarato che vengono trasmessi dalle procure circondariali alla procura distrettuale molti procedimenti penali, nei quali è stato originariamente contestato il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ma che la maggior parte di tali fascicoli (che, nella gran parte, rientrano tra quelli ante riforma sulla competenza) viene ritrasmessa alla procura originaria, in quanto si accerta che si è in presenza di una diversa fattispecie, quella di cui all'articolo 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata).

A tale proposito, il dottor Luigi Delpino ha significativamente affermato in audizione che "*è difficile accertare che ci sia un'organizzazione finalizzata allo smaltimento di questi rifiuti, perché si tratta di attività posta in essere da chi produce il rifiuto e non da organizzazioni finalizzate allo smaltimento*".

A ciò si aggiunga che il riferimento - secondo il dottor Delpino - contenuto nell'articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a "*ingenti quantitativi di rifiuti*", appare in realtà suscettibile di essere interpretato non in modo univoco, ma a seconda delle circostanze, nell'assenza di un dato ponderale cui ancorarsi per stabilire quando sia ingente la quantità di rifiuti trattata. Si deve, pertanto, ritenere che con tali motivazioni vengano rispediti, dalla procura distrettuale di

Venezia alle procure circondariali, i fascicoli nei quali è contenuta l'originaria contestazione del reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo citato.

In realtà, si osserva, secondo la Commissione di inchiesta, un contrasto negativo tra procura ordinaria e procura distrettuale sull'interpretazione dell'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che investe una diversa interpretazione dei due uffici giudiziari in ordine al concetto di "attività continuative organizzate", considerato, peraltro, che l'organizzazione può fare capo anche a un soggetto singolo piuttosto che a un'associazione finalizzata a commettere delitti ambientali (articoli 416 e 416 bis).

In conclusione, sul punto, a prescindere dai problemi interpretativi dell'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da quanto sopra rappresentato emerge evidente che la suddivisione delle competenze tra la procura distrettuale antimafia e le procure ordinarie del distretto ha provocato - quantomeno, nel primo impatto della norma che ha trasferito la competenza sul reato di cui all'articolo 260 - qualche rallentamento nelle indagini, mentre avrebbero potuto e dovuto essere attivate dallo stesso procuratore distrettuale le procedure di cooperazione con gli uffici delle procure ordinarie interessate.

11. Conclusioni

Nel territorio della provincia di Verona, sono presenti inoltre 5 discariche per rifiuti non pericolosi, di cui una pubblica autorizzata allo smaltimento dei rifiuti urbani (Legnago), nonché 5 discariche per rifiuti inerti, oltre a complessivi n. 250 impianti di trattamento o di pretrattamento, in procedura ordinaria o semplificata, ovvero in AIA.

Quanto alle discariche per rifiuti urbani, è attiva solo la discarica di Torretta a Legnago, che è senz'altro in grado di assorbire maggiori quantità di RSU, mentre altre due discariche per rifiuti urbani presenti e, cioè, la discarica di "Ca' Filissine", sita nel comune di Pescantina, e la discarica di "Cà Baldassarre", sita nel comune di Valeggio sul Mincio, sono ormai cessate da tempo e stanno creando gravi problemi all'ambiente, a causa della dispersione in falda del percolato.

La situazione più grave e particolarmente compromessa è rappresentata proprio dalla discarica di Ca' Filissine, nel comune di Pescantina, già affidata in gestione alla società Aspica, poi, incorporata dalla Daneco Impianti spa con una convenzione del 17 febbraio 1987. Tale convenzione presenta una particolare anomalia, dovuta al fatto che il comune di Pescantina, sin dal 1995 - caso unico in Italia - ha scelto che la gestione della discarica fosse senza responsabilità da parte del gestore, nel senso che quest'ultimo non doveva occuparsi dello smaltimento del percolato, che era a carico del comune, il quale aveva affidato tale servizio alla stessa società Daneco, mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal piano economico della discarica. Si tratta di una clausola,

inutilmente, gravosa a carico del comune, che negli anni ha finito con il creare diversi problemi connessi alla pessima gestione del percolato da parte della Daneco.

E' accaduto, infatti, che la Daneco, dopo il prelevamento del percolato dalla discarica non abbia provveduto a un trattamento adeguato, né a smaltirlo diversamente, ma lo abbia reimmesso nella stessa discarica, con caratteristiche di caramellosità e di viscosità tali da impedirne il suo successivo prelievo da parte delle pompe di aspirazione. L'aumento del livello del percolato, di decine di volte superiore al previsto, pari a circa 40 metri, ha dato così origine a un carico e a un aumento di pressione sulle pareti e sul fondo della discarica che, con alto grado di verosimiglianza, ha determinato la rottura del manto di impermeabilizzazione della stessa, con conseguente infiltrazione del percolato nella falda sotterranea. Peraltro, ancora oggi, il percolato viene continuamente alimentato anche dalle acque meteoriche, che non vengono raccolte, né separate, così contribuendo all'aumento del percolato.

E' quindi intervenuta la sentenza del tribunale di Verona del 15 ottobre 2012, che dichiarato la responsabilità dei vertici della Daneco nella gestione dell'impianto, nonché il parere, in data 17 giugno 2015, dell'autorità nazionale anticorruzione, sicché il comune di Pescantina, in data 23 luglio 2015, ha inoltrato alla Daneco Impianti spa una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (n. 12874), ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Quindi, nel successivo mese di agosto 2015, il sindaco di Pescantina ha emanato un ordinanza contingibile e urgente nei confronti della Daneco, imponendole di non abbandonare la gestione della discarica, fino alla nomina di un nuovo gestore. Si quindi è aperto anche un contenzioso civile tra il comune di Pescantina e la Daneco, con reciproche richieste di risarcimento danni, a vario titolo.

Quanto ai danni subiti dalla discarica e, per essa, dalla proprietaria, comune di Pescantina, va detto subito che tali danni ammontano a decine di milioni di euro, considerato che la stessa Daneco Impianti spa ha quantificato in 60 milioni di euro il costo della impermeabilizzazione della discarica, sulla base di un progetto presentato alla commissione VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) della provincia di Verona. In tale situazione di estrema criticità si inserisce la recente richiesta della regione Veneto al Ministero dell'ambiente, del 27 aprile 2016, volta ad ottenere l'inserimento della suddetta discarica di rifiuti urbani in sito di interesse nazionale, così scaricando sullo Stato gli oneri della bonifica, nonostante che la stessa regione sia stata del tutto assente nel liberare i fondi necessari per la messa in sicurezza della discarica.

Altra criticità è quella che ha investito l'impianto di trattamento di rifiuti liquidi della società Sun Oil Italiana, posto nel comune di Sona, con relativi altri serbatoi/vasche sia fuori terra, sia interrate. Si tratta di impianto, che non aveva mai ricevuto l'autorizzazione all'esercizio, sicché tutti

i rifiuti introitati costituiscono deposito abusivo e devono essere smaltiti. Finché nel 2006 non è sopraggiunto il sequestro preventivo del gip del tribunale di Verona, ben 99 aziende hanno conferito, in modo illecito, i loro rifiuti liquidi alla Sun Oil Italiana, cosicché, ad aprile 2015, risultavano ancora in deposito circa 25.000 metri cubi di tali rifiuti.

Solo a partire dal mese di maggio 2015, con l'intervento dell'ARPA e del comune di Sona, è stato instaurato con la proprietà, nel nuovo assetto sociale, un percorso che prevede la caratterizzazione dei rifiuti ancora stoccati, finalizzato al loro successivo recupero o smaltimento. In tal senso, vi è stato anche l'intervento del Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU), interessato alla composizione chimica dei rifiuti liquidi, allo scopo di valutare se talune frazioni di rifiuti liquidi siano compatibili o meno con l'attività di recupero (rigenerazione) negli impianti specifici gestiti dallo stesso ente.

Nella relazione della Commissione di inchiesta si sottolinea che le indagini eseguite dal Corpo forestale dello Stato hanno consentito di porre in evidenza diverse emergenze. La prima riguarda l'illecito smaltimento di rifiuti, anche pericolosi, mascherato con autorizzazioni amministrative concernenti attività di recupero rifiuti, cui fa seguito il successivo utilizzo di detto "materiale" in opere pubbliche, integrando in tal modo anche ipotesi di truffa in pubbliche forniture; la seconda emergenza riguarda numerose aziende produttrici di rifiuti a vario titolo, le quali trasformano i relativi depositi temporanei nei luoghi di produzione in depositi incontrollati o in vere e proprie discariche.

Si assiste inoltre all'aumento del fenomeno dello smaltimento illecito di rifiuti liquidi, costituiti da acque reflue, da parte delle attività di autospurgo, a causa anche della scarsa ricezione di tale tipo di refluo da parte degli impianti di depurazione pubblici, nonché a numerosi illeciti connessi alla gestione illecita di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche) e pneumatici fuori uso, raccolti e stoccati formalmente quali "prodotti usati" per la successiva spedizione all'estero.

Infine, la nota prodotta dal Corpo forestale dello Stato sottolinea, in ambito agricolo, il fenomeno dello smaltimento, mediante abbruciamento di rifiuti di origine vegetale, nonché quello dello spandimento illecito sul suolo di deiezioni animali.

Di fatto, la presenza nella provincia di Verona di un gran numero di allevamenti intensivi, comporta la produzione di deiezioni animali (soprattutto pollina), in quantità che vanno ben al di là delle necessità connesse allo spandimento sul suolo, secondo il "codice di buona pratica agricola", sicché si assiste alla realizzazione sui suoli agricoli di vere e proprie discariche a cielo aperto di rifiuti speciali, con notevole pregiudizio, oltre che per i terreni interessati dallo spandimento, anche per le acque di falda sottostanti e per quelle superficiali, con conseguenti effetti negativi diretti sulla fauna ittica e le risorse idriche.

Connesso al settore dei rifiuti e al loro utilizzo in agricoltura è la problematica dei cosiddetti "ammendanti", provenienti dalle attività di recupero di fanghi di depurazione civili, dai rifiuti dell'industria alimentare e dalle deiezioni animali. Le analisi chimiche eseguite su tali prodotti hanno posto in evidenza la presenza di sostanze pericolose, quali diossine, oli minerali e metalli pesanti oltre i limiti di legge, a riprova del fatto che nel ciclo di produzione dell'ammendante confluiscono anche rifiuti di altra origine.

Più in generale deve essere rimarcato il fatto che, pur nell'assenza di infiltrazioni mafiose e/o di collegamenti con la criminalità organizzata, il territorio veronese è attraversato da una diffusa violazione delle norme del codice ambientale, con la presenza di discariche non autorizzate e di ditte che operano illecitamente nella gestione dei rifiuti. Sul punto, è sufficiente considerare che la polizia stradale di Verona nel breve periodo di due mesi (15 settembre - 15 novembre 2015), nel comune di Ronco all'Adige (VR), un territorio di poco più di 20 km quadrati e con appena 6.000 abitanti, ha registrato una concentrazione incredibile di discariche non autorizzate e di ditte che operano illecitamente nella gestione dei rifiuti, che ha portato al sequestro, totale e/o parziale, di ben nove aziende, di due capannoni adibiti a deposito illecito di rifiuti pericolosi sequestrati, di un'oasi naturalistica di 20 ettari di superficie e simili.

La Commissione di inchiesta si chiede quale sia la ragione per cui i controlli amministrativi affidati all'ARPA e alla provincia non hanno funzionato, tenuto conto del numero e delle dimensioni di queste aziende, alcune delle quali, come la BO.F. srl, attiva nella gestione dei rifiuti anche pericolosi, era completamente sconosciuta alle autorità competenti, in quanto priva delle autorizzazioni provinciali, mentre un'altra società, la B.M. srl, aveva adibito un vasto territorio a deposito di rifiuti di varia natura, tra i quali anche quelli cimiteriali.

Inoltre, la Commissione di inchiesta non può non prendere atto del fatto che un'attività illecita, così diffusa in un territorio limitato - come quello sopra indicato - costituisce sicuramente "fatto notorio" e tale dato rappresenta la riprova evidente di una mentalità imprenditoriale, caratterizzata da omertà, pur nell'acclarata assenza di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso, in grado di determinarla.

Sintomatica di tale comportamento è l'abusivo interramento di rifiuti nel comune di Ronco all'Adige, nell'area dove insisteva la fornace gestita dal cd. "gruppo Stabila", già utilizzata per la creazione di materiale edile (mattoni), dal momento che la società aveva la possibilità di fruire della abbondante presenza di argilla nella zona.

Le risultanze emerse dai numerosi sopralluoghi, nonché dalla verbalizzazione delle dichiarazioni di numerosi ex soci, dipendenti e collaboratori del "gruppo Stabila", hanno consentito di accertare la realizzazione, all'interno della predetta area, di una discarica non autorizzata e una

decennale attività riguardante la raccolta di rifiuti, pericolosi e non, consistenti in pneumatici, amianto, fanghi industriali, scarti di concerie e fonderie, plastica, cemento, materiali da demolizione edile e coperture, provenienti sia da altre province della regione Veneto (Vicenza, Arzignano, Padova, Rovigo) sia dall'Emilia Romagna (Bologna, Ferrara e Reggio Emilia).

Si tratta di una operazione molto complessa, se si considera che l'area inquinata ha una estensione pari circa a una decina di campi di calcio, nella quale si presuppone che siano state interrate nel corso di almeno dieci anni migliaia di tonnellate di rifiuti tossici e nocivi, tanto che è stato acclarato l'inquinamento della falda, già a 4-5 metri di profondità, con pesanti conseguenze sui numerosi pozzi privati, che attingono l'acqua per l'agricoltura.

La situazione è ancora più grave se si considera che l'area è inserita in una estensione enorme di coltivazioni di mele, di pere, che appare quasi come un paradiso terrestre, dal punto di vista delle coltivazioni. In tale contesto di illiceità diffusa, accompagnata da una altrettanto diffusa omertà tra gli operatori economici, ispirati solo dalla logica del profitto a tutti i costi, dalla insufficienza dei controlli, se rapportata alla diffusità del fenomeno, ci si imbatte nell'assoluta insufficienza del sistema penale a svolgere una efficace azione di contrasto.

Lo strumento repressivo è del tutto insufficiente, poiché tutte le condotte illecite in esame sono disciplinate dal codice dell'ambiente come reati contravvenzionali, soggette alla breve prescrizione di anni quattro dalla data dell'illecito, termine che aumenta ad anni cinque, in caso di rinvio a giudizio.

Appare auspicabile un intervento del legislatore che operi una distinzione netta tra il trattamento sanzionatorio dei rifiuti pericolosi rispetto ai rifiuti non pericolosi, e che comunque intervenga sui termini di prescrizione dei reati ambientali, sulla base della considerazione che la sicurezza di impunità costituisce causa importante della diffusità degli illeciti ambientali.

A questo proposito, la Commissione di inchiesta condivide e fa proprio il giudizio espresso dal sostituto procuratore della Repubblica in Verona, dottoressa Valeria Ardito, secondo cui appare comprensibile - anche se assolutamente non giustificabile - la scelta caratterizzata dal puro profitto, perseguita dal titolare di una impresa il quale, posto davanti al bivio di smaltire regolarmente i rifiuti con grosse spese ovvero di affrontare il rischio di un procedimento penale, che si conclude con un'ammenda dell'importo di 2.600 euro, scelga quest'ultima soluzione che, quando va male (perché viene scoperto), gli consente comunque un significativo risparmio di spesa.

Infine, a proposito del raddoppio dei termini di prescrizione, va detto che l'avvenuto inserimento dell'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 nell'articolo 51 3 bis del codice di procedura penale ha già comportato il raddoppio dei termini di prescrizione di tale reato,

a partire dal 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2010 n. 136, a mente dell'articolo 157, comma 6, del codice di procedura penale.

Di conseguenza, per i reati concernenti le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, attribuito alla competenza della direzione distrettuale antimafia, consumati a partire dal 7 settembre 2010, il termine ordinario di prescrizione non è più di anni sei, bensì di anni dodici, termine che viene ulteriormente aumentato di un quarto (15 anni) nei casi di interruzione della prescrizione, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio dell'imputato (che costituisce uno dei casi di interruzione della prescrizione), mentre per i reati consumati in data anteriore a quella sopra indicata vale il vecchio termine di prescrizione di anni sei, aumentato di un quarto in caso di interruzione.

Da tali considerazioni sorge la necessità di avere una disciplina uniforme della prescrizione, con il raddoppio dei relativi termini nella specifica materia dei reati ambientali, tanto più per la considerazione che - come si è visto - i reati contravvenzionali spesso sono propedeutici rispetto al più grave reato di traffico illecito dei rifiuti, di cui al richiamato articolo 260 del codice ambientale.

CAPITOLO V - La provincia di Vicenza

1. La gestione dei rifiuti urbani e speciali

La provincia di Vicenza è distribuita su un territorio pianeggiante con una superficie di 2.723 km quadrati, in cui vivono circa 870.000 abitanti (densità di 319 ab/km quadri), suddivisi in 121 comuni. Il territorio è caratterizzato da un'alta concentrazione di attività produttive, anche di rilevante impatto ambientale. Su tutte spiccano il polo conciario di Arzignano, il settore orafo e il settore siderurgico.

Dalla relazione dell'ARPA Veneto (doc. 8/2) risulta che, nell'anno 2013, nella provincia di Vicenza sono state prodotte complessivamente 344.199 tonnellate di rifiuti urbani, pari a un quantitativo procapite di 396 kg/ab/anno.

La raccolta differenziata si attesta al 65,2 per cento del totale prodotto e corrisponde a 224.408 tonnellate avviate ad impianti di recupero presenti nella regione. Il rifiuto urbano residuo (RUR), pari a 119.791 tonnellate, è stato destinato: 1) per il 56 per cento, all'impianto di incenerimento gestito dalla società Alto Vicentino Ambiente srl, sito nel comune di Schio, senza recupero energetico; 2) per il 31 per cento, è stato avviato a trattamento meccanico biologico presso due impianti principali; 3) per il 20 per cento, è stato inviato direttamente in discarica (Grumolo delle Abbadesse e Asiago); 4) per il 10 per cento, principalmente rappresentato da spazzamento e ingombranti, è stato desinato a recupero di materia.

Il territorio provinciale è stato suddiviso in due bacini territoriali, uno denominato "Brenta" (cui appartengono 73 comuni, compresi alcuni comuni della provincia di Padova) e l'altro "Vicenza" (92 comuni).

I consigli di bacino, previsti dalla legge regionale n.52 del 2012 e dalla successiva DGRV n.13 del 2014 non risultano ancora formalmente costituiti ed operativi. Attualmente la gestione dei rifiuti urbani è demandata principalmente a 5 gestori, ossia ETRA, AVA, Agno-Chiampo ambiente, Utilya e Soraris, che effettuano il servizio tramite affidamento *in house* o con gara.

Non sono emerse criticità per le due discariche pubbliche autorizzate di rifiuti urbani di Grumolo delle Abbadesse e di Asiago, mentre non vi sono nel territorio vicentino discariche abusive.

La produzione dei rifiuti speciali nel 2012 della provincia di Vicenza è stata di circa 2.725.000 tonnellate, così suddivise: a) 215.252 tonnellate di rifiuti pericolosi; b) 1.505.940 tonnellate di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da C&D; c) 1.003.300 tonnellate circa (stimate) di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi (C&D NP).

L'incidenza della produzione di rifiuti speciali, rispetto al dato regionale, è pari al 32 per cento per i rifiuti pericolosi, mentre per i rifiuti non pericolosi è pari al 18 per cento. Il valore della produzione è il risultato delle elaborazioni eseguite sui dati raccolti attraverso le dichiarazioni MUD, che consentono la contabilizzazione dei rifiuti prodotti e gestiti.

Per i rifiuti pericolosi, i capitoli che incidono prevalentemente sono, rispettivamente, quelli di cui al CER 07 (rifiuti dal settore della chimica organica); al CER 19 (rifiuti dal trattamento rifiuti e acque), CER 17 (inerti da costruzione e demolizione); al CER 10 (rifiuti provenienti da processi termici). Complessivamente, la quantità di rifiuti speciali gestiti nella provincia di Vicenza nel 2012 è stata pari a circa 2.818.000 tonnellate.

Per quanto riguarda la provincia di Vicenza, le attività prevalenti sono l'attività di recupero di materia (77 per cento), il pretrattamento (12 per cento), il conferimento in discarica (8 per cento), mentre ridotte sono le attività di incenerimento e recupero di energia (rispettivamente, del 3 per cento e inferiore all'1 per cento).

La situazione impiantistica (aggiornata al 31 dicembre 2013) nella provincia di Vicenza è di seguito descritta:

• recupero materia: 102 impianti autorizzati in procedura ordinaria e 124 in regime semplificato;

• recupero energia: 6 impianti in regime semplificato;

• pretrattamento: 12 impianti in AIA (di cui 9 di trattamento chimico fisico biologico) e 8 in procedura ordinaria;

• incenerimento: 1 inceneritore per rifiuti urbani (Schio) e 3 inceneritori per rifiuti speciali, che smaltiscono prevalentemente rifiuti liquidi pericolosi in conto proprio.

Sono presenti inoltre 7 discariche per rifiuti non pericolosi, di cui 2 pubbliche autorizzate allo smaltimento dei rifiuti urbani (Asiago e Grumolo delle Abbadesse) e 15 discariche per rifiuti inerti.

Nella tabella seguente sono sintetizzati i volumi residui al 31 dicembre 2013 e la quantità complessiva di rifiuti smaltiti (urbani e speciali) negli anni 2012 e 2013 (cfr. relazione ARPA in doc. 8/2).

DISCARICHE PER NON PERICOLOSI						
	provincia	Ragione Sociale	comune	Volume residuo (m^3) al 31/12/13	Trattato 2012 (t)	Trattato 2013 (t)
1	VI	ALTO VICENTINO AMBIENTE	Asiago	13.713	6.715	7.378
2	VI	C.I.A.T. -CONSORZIO PER L'IGIENE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	Grumolo delle Abbadesse	484.778	41.998	40.743
3	VI	ACQUE DEL CHIAMPO SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - sito 7	Arzignano	6.694	6.663	1.965
4	VI	ACQUE DEL CHIAMPO SPA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - sito 9	Arzignano	100.570	9.414	9.627
5	VI	INDUSTRIA CONCIARIA EUROPA	Tezze sul Brenta	7.363	608	611

6	VI	MEDIO CHIAMPO	Zermeghedo	69.600	9.305	9.110
7	VI	SAFOND-MARTINI	Montecchio Prec.	861.191	120.388	186.053
DISCARICHE PER INERTI						
8	VI	Cotrim	Trissino	58.203	0	da verif.
9	VI	Egap	Rosà	7.165	221	99.320
10	VI	Grassi Pietre	Nanto	13.155	0	225
11	VI	Consorzio Artigiani Aps	Asiago	2.665	2.188	1.567
12	VI	Marmi Graniti-Favorita	Lonigo	8.878·	2.720	4.375
13	VI	Servizi srl	Marano Vicentino	3.081.462	59.225	47;425
14	VI	Vegri Scarl	Marano Vicentino	74.944	4.060	250
15	VI	Alto Vicentino ambiente	Thiene	250.433	4.822	6.291
16	VI	COMAC	Romano d'Ezzelino	418.759	0	199.680
17	VI	Farronato Ecogea	Romano d'Ezzelino	439	539	735
18	VI	Teco	Grezzana	29.000	0	0
19	VI	Consorzio Marmisti della Valpantena	Grezzana	.5.500	50.126	60.578
20	VI	Cooperativa di Servizi Ecologici Dasty Soc. Coop A. RL Ecoblu	Caprino Veronese	417.000	165.364	212.976
21	VI	La Rustica Breonio srl	Fumane	4.762	0	0
22	VI	Scavi Rabbi	Valeggio sul Mincio	396.500	209	53.392

Elenco degli impianti discarica presenti in provincia di Vicenza

Il prefetto di Vicenza, Eugenio Soldà, nell'audizione del 27 ottobre 2014, ha riferito che l'attività di contrasto svolta dal NOE di Treviso, che ha competenza su Vicenza, non ha permesso di rinvenire collegamenti con la criminalità organizzata, né sono stati accertati comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e/o periferica operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti. Viceversa, sono stati registrati alcuni riscontri positivi circa le attività illecite nel settore dei rifiuti.

2. Alcune criticità

Per quanto riguarda i rifiuti radioattivi, l'unico dato, riportato dal prefetto di Vicenza nella sua relazione alla Commissione, è quello connesso al sito delle Acciaierie Beltrame - già incorso in un rilevante episodio di radiocontaminazione da Cesio 137, avvenuto in detto stabilimento il 13 gennaio 2004 - e alle segnalazioni del portale radioattivo installato, che nel corso degli anni ha rilevato nei carichi di rottami in ingresso la presenza di scorie di piccole dimensioni (come quadranti fosforescenti, punte di parafulmini e simili) e/o di limitata emissione, materiali che sono stati subito confinati e poi smaltiti secondo la normativa in vigore, mentre i relativi protocolli sono stati rielaborati, a seguito dell'incidente in esame.

Ancora, il prefetto di Vicenza (doc. 5/1) e il Corpo forestale dello Stato (doc. 210/8), nelle rispettive relazioni, hanno posto in evidenza la particolare criticità di discariche abusive in zona Caldogno, a seguito di depositi incontrollati di rifiuti avvenuti negli anni ’60 - ’70.

La problematica emergenziale concerne la presenza nella stessa area di una falda superficiale che è risultata inquinata. L’acqua di falda, usata anche per uso potabile, continua ad essere prelevata dai pozzi per usi irrigui e non alimentari, con probabili ricadute negative per le colture, mentre non è stato possibile verificare l’inquinamento anche della falda profonda. Tuttavia, la mancata connessione pare più imputabile alla dislocazione dei pozzi spia situati in punti poco significativi, più che alla verifica dell’effettiva salubrità dell’acqua della stessa falda profonda. Supportato da relazioni di esperti ingegneri, il Corpo forestale dello Stato ha provveduto a segnalare all’autorità giudiziaria competente la situazione.

Infine, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, dottor Antonino Cappelleri, nel corso della sua audizione del 20 novembre 2014, ha riferito che sicuramente la provincia di Vicenza è stata interessata, anche di recente, da fenomeni di scarichi abusivi e di inserimenti abusivi di scorie, anche pericolose, in determinati siti. Tuttavia queste situazioni, di fatto, non si sono mai tradotte in procedimenti penali di un qualche respiro di competenza della procura circondariale di Vicenza. Secondo il procuratore della Repubblica ciò è dovuto a un limite normativo, determinato dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, che convoglia sulla procura distrettuale antimafia la cognizione dei fenomeni delittuosi in materia ambientale, all’atto in cui diventano particolarmente rilevanti. Di conseguenza residuano nella competenza della procura circondariale episodi, tutto sommato, limitati e abbastanza banali che, venendo sanzionati con pene contravvenzionali, quasi sempre finiscono per non essere utilmente perseguiti, a causa dei tempi di prescrizione che li travolgono.

Specificati tali limiti strutturali, nel suo intervento il dottor Cappelleri ha concluso citando - a titolo di esempio giornalistico degli ultimi mesi - la notizia secondo cui, sotto il tracciato autostradale della A31 e, in particolare, della trasversale che sale verso Piovene Rocchette e l’altopiano di Asiago, era stato scoperto un consistente residuo ritenuto tossico; tuttavia il procuratore della Repubblica non ha fornito ulteriori dettagli sul punto, specificando che le indagini, che si erano incardinate in prima battuta presso la procura vicentina, erano state trasmesse alla direzione distrettuale antimafia di Venezia e lui, per sistema di istituto, non poteva mantenerne memoria, nel senso che non aveva più l’archivio degli atti che erano stati trasmessi.

3. L'emergenza ambientale nell'ex discarica di rifiuti speciali Co.r.s.e.a., sita nel comune di Sarcedo.

Solo in tempi recenti (22 e 23 luglio 2015), per la prima volta, è stata rappresentata dal prefetto di Vicenza (doc. 644/2) e dall'ARPA Veneto (645/2) a questa Commissione di inchiesta, che peraltro aveva sollecitato l'invio di apposita relazione, la grave situazione in cui versa la discarica di rifiuti speciali, gestita nel comune di Sarcedo dal consorzio Co.r.s.e.a., che riunisce imprese aderenti all'Associazione Industriali della provincia di Vicenza. Si tratta di una discarica di seconda categoria, tipo B, per rifiuti industriali speciali, assimilabili agli urbani prodotti dalle aziende consorziate, che ha operato dal 1993, dopo il rilascio da parte della provincia di Vicenza della relativa autorizzazione, fino all'anno 2004. Invero, già nel corso della gestione, erano emerse problematiche relative al percolato e alla tenuta dei fronti di avanzamento del corpo della discarica.

Premesso che l'impianto insiste in una zona ad alta vulnerabilità, per quanto riguarda le acque sotterranee, ampiamente utilizzate per scopi idropotabili, è accaduto che l'allontanamento del percolato non è stato eseguito con la continuità richiesta dal decreto di autorizzazione e, quindi, non è stato garantito il battente massimo di un metro, come da prescrizione.

A causa di tale omissione, si è generato il pericolo di cedimento dei fronti e la successiva fuoriuscita del percolato dal corpo della discarica. In effetti, in alcuni casi il pericolo si è concretizzato e ciò ha determinato la necessità di procedere ad interventi di emergenza, che non hanno comunque impedito una parziale contaminazione delle matrici ambientali senza, peraltro, compromissioni delle acque utilizzate per uso potabile.

Con provvedimento provinciale n. 152 del 30 luglio 2009, previo rilascio di polizza fideiussoria dell'importo di euro 697.050,00 da parte del consorzio, è stato dato avvio alla gestione *post mortem* dell'impianto, con particolare attenzione alla gestione del percolato, in continua e abbondante produzione, e del biogas, anch'esso prodotto in quantità e utilizzato in loco per la produzione di energia elettrica.

Il collegamento fra il livello di percolato nel corpo discarica e le criticità di tenuta delle pareti è risultato evidente anche nella gestione post-operativa, tanto che si sono più volte verificati fenomeni di cedimento e di smottamento, con conseguente fuoriuscita di percolato e attivazione di misure di emergenza e successivo impegno del consorzio all'esecuzione dei relativi lavori. Tuttavia, agli inizi del 2015 vi è stato un disimpegno del consorzio gestore, che ha depositato presso il tribunale di Vicenza istanza di fallimento in proprio. Tale disimpegno ha fatto venire meno l'ordinaria gestione dell'impianto, con conseguenze importanti relative all'innalzamento del livello di percolato, alla fuoriuscita dello stesso dal corpo discarica e alla mancata captazione del biogas.

Con ordinanza n. 6 del 26 gennaio 2015, il sindaco del comune di Sarcedo, "in considerazione del rischio contingibile e urgente per la salute pubblica", ha ordinato al consorzio Co.r.s.e.a. nonché ai suoi amministratori di: 1) ripristinare la funzionalità dell'impianto di trattamento del percolato; 2) rimuovere i ristagni di liquido presenti al piede del versante sud dell'ex discarica; 3) ripristinare la corretta asportazione e lo smaltimento del percolato eccedente tramite autobotti e/o fognatura; 4) garantire la corretta gestione della discarica con un costante monitoraggio; 5) comunicare al comune di Sarcedo e alla provincia di Vicenza il programma e le tempistiche degli interventi ordinati

Successivi interventi e diffide da parte degli enti, conseguenti alle verifiche effettuate dall'ARPA Veneto, hanno determinato un ritorno operativo del gestore, con la ripresa dell'allontanamento del percolato, tramite autobotte e in fognatura (dopo trattamento).

In data 30 marzo 2015, è stato quindi dichiarato il fallimento del consorzio da parte del tribunale di Vicenza, avverso il quale il comune di Sarcedo ha presentato reclamo, in data 23 aprile 2015. Il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento, mediante posta certificata (PEC prot. n. 21713 del 31 marzo 2015), la provincia ha inoltrato al tribunale di Vicenza, sezione fallimenti, una istanza con cui ha chiesto che il curatore del fallimento venisse autorizzato a riprendere e a proseguire la gestione della discarica, mediante asportazione del percolato, nonché a compiere tutte le altre operazioni disposte nei provvedimenti degli enti pubblici preposti, utilizzando allo scopo le somme a disposizione del fondo consortile.

Parallelamente, sono proseguiti gli incontri e gli scambi tra le parti interessate per giungere ad una soluzione della problematica ambientale, con costante e ripetuto sollecito al curatore di realizzare, al più presto, il terrapieno di contenimento, l'impermeabilizzazione e il contrafforte e di proseguire l'attività di asportazione del percolato. Nel frattempo, la società Unipolsai Assicurazioni spa, in riscontro alla richiesta della provincia di escussione della polizza fideiussoria relativa alla gestione *post-mortem* della discarica, ha manifestato, con nota del 13 luglio 2015, la propria disponibilità a versare in tre rate la somma garantita di 697.090,00 euro, rivalutata nel complessivo importo di euro 752.294,11. Si tratta, all'evidenza, di importo largamente insufficiente a coprire le spese di gestione post - operativa della discarica, mentre non sono condivisibili le ragioni, di ordine esclusivamente economiche, per cui le imprese vicentine consorziate non abbiano provveduto a ripianare i debiti del consorzio Co.r.s.e.a., scaricando così di fatto sulla collettività l'onere della gestione *post-mortem* della discarica.

4. L'inquinamento da PFAS e PFOA nella Valle del Chiampo.

Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) sono composti organici formati da una catena alchilica di lunghezza variabile (in genere da 4 a 14 atomi di carbonio), totalmente fluorurata, e da un gruppo funzionale idrofilico, generalmente, un acido carbossilico o solfonico. Le molecole più utilizzate e studiate di questa famiglia sono l'acido perfluoroottanoico (PFOA) e l'acido perfluoroottanosulfonato (PFOS).

La presenza di numerosi legami carbonio-fluoro conferisce particolari caratteristiche fisico-chimiche a tali composti, come la repellenza all'acqua e ai grassi, la stabilità termica e la tensioattività che le rendono molto utili in un ampio campo di applicazioni industriali e di prodotti di largo consumo.

I PFAS sono stati quindi utilizzati, a partire dagli anni '50, come emulsionanti e tensioattivi in prodotti per la pulizia, nella formulazione di insetticidi, rivestimenti protettivi, schiume antincendio e vernici. Sono impiegati anche nella produzione di capi d'abbigliamento impermeabili, in prodotti per stampanti, pellicole fotografiche e superfici murarie, in materiali per la microelettronica. I composti perfluoroalchilici vengono usati, inoltre, nei rivestimenti dei contenitori per il cibo, come ad esempio quelli dei "fast food" o nei cartoni delle pizze d'asporto, nella produzione del Teflon (dalle note proprietà antiaderenti) e del Gore-Tex, materiale che ha trovato applicazione in numerosi campi.

Come conseguenza dell'estensiva produzione e uso dei PFAS e delle loro peculiari caratteristiche fisico-chimiche, questi composti sono stati spesso rilevati in concentrazioni significative in campioni ambientali e in organismi viventi, incluso esseri umani (fonti: Ministero dell'ambiente e CNR - IRSA).

Inoltre, nella nota riassuntiva (doc. 1248/1), consegnata da Stefano Polesello, rappresentante del CNR nel corso dell'audizione del 25 maggio 2016, su cui ci si soffermerà di seguito, si riferisce che i composti perfluorurati, in particolare PFOA e PFOS sono ormai diffusi in tutte le parti del globo (compresi i poli), a causa della loro persistenza a causa dell'elevata stabilità chimica. Il mezzo di trasporto e assunzione, a differenza dei composti organici persistenti (POP) clorurati, è l'acqua e gli stessi si accumulano negli organismi apicali della catena trofica, uomo compreso.

La caratteristica che li rende potenzialmente pericolosi è il fatto che si accumulano non nel grasso, ma nel sangue e nel fegato, rendendosi così biologicamente più disponibili, con lunghi tempi di escrezione dall'organismo. Inoltre, nella relazione anzidetta si sottolinea che sia il PFOS, sia il PFOA possono attraversare la placenta, con la conseguenza che i neonati sono esposti a queste sostanze contenute nel sangue materno.

Le suddette sostanze hanno scarsa tossicità acuta e cronica, ma i loro effetti sono principalmente di natura subletale, comportandosi da interferenti endocrini nel metabolismo dei grassi e avendo sospetta azione estrogenica e cancerogena.

In effetti, a comprova di tali affermazioni uno studio congiunto tra l'Istituto superiore di sanità e il Policlinico Umberto I di Roma (doc. 1245/2), eseguito su 38 donne incinte che vivono a Roma, sottolinea l'esistenza di una correlazione tra gli inquinanti presenti nel sangue delle donne e il passaggio nel sangue dei neonati, attraverso il cordone ombelicale. Invero, lo studio, eseguito negli anni 2008 - 2009, ha misurato le concentrazioni di inquinanti persistenti nel sangue delle donne (la misura è stata fatta nel siero del sangue) e le concentrazioni ritrovate nel siero del sangue dei neonati, accertandone il passaggio da madre a figlio. Quindi, gli inquinanti dall'ambiente giungono nel sangue delle persone, attraverso la catena alimentare, e poi dalle madri passano anche ai neonati attraverso la placenta e il cordone ombelicale.

Nell'audizione del 25 maggio 2016, davanti alla Commissione parlamentare di Inchiesta, i rappresentanti del Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR), Stefano Polesello e Giuseppe Mininni, hanno confermato che tra i PFAS, i composti più pericolosi sono il PFOS e il PFOA, che dalla Comunità Europea sono stati inseriti tra le sostanze prioritarie da tenere sotto controllo per la loro pericolosità. Sono state considerate sostanze accumulabili PBT, persistent, bioaccumulable and toxic.

La produzione di PFOS è stata sospesa nel 2006 in via definitiva, mentre il PFOA è già sospeso con decisione volontaria dei produttori. Lo sarà in maniera definitiva come è stato il PFOS.

Tutto ciò precisato in ordine alle caratteristiche delle sostanze perfluorurate, per quanto riguarda le problematiche ambientali del territorio provinciale, il prefetto di Vicenza, nel corso della sua audizione del 27 ottobre 2014 e nella relazione agli atti (doc. 5/1), ha rappresentato una situazione particolarmente grave, determinata dalla contaminazione delle acque da sostanze perfluoroalchiliche (in acronimo, PFAS), posta in evidenza negli ultimi due anni dall'ARPA Veneto, che ha riscontrato tali sostanze, oltre che nei corsi d'acqua superficiali e nella falda sotterranea, anche nell'acqua ad uso potabile.

Poiché le sostanze oggetto della contaminazione non hanno né limiti ambientali, né limiti di utilizzo potabile, il prefetto di Vicenza ha rappresentato l'esigenza di individuare la presenza di sostanze inquinanti con una nota del Ministero dell'ambiente, in considerazione del fatto che - da una prima stima effettuata - l'area interessata dalla contaminazione da PFAS si estende per circa 160 km quadrati, coinvolgendo le province di Vicenza, Verona e Padova.

L'origine della contaminazione è stata individuata negli scarichi dell'azienda chimica Miteni spa, posta nel comune di Trissino, la quale si sarebbe già attivata per migliorare l'efficienza dei

propri impianti di trattamento. Il comune di Trissino si trova nella Valle dell'Agno, dove è localizzato il più importante distretto tessile e conciario italiano, quello di Arzignano, oltre allo stabilimento di fluorocomposti della Miteni spa.

Le situazione del grave inquinamento della falda acquifera è stata confermata anche dal direttore dell'ARPA Veneto, Carlo Emanuele Pepe, il quale, nel corso dell'audizione del 28 ottobre 2014, ha riferito in modo molto preoccupato sulla vastità e sull'importanza dell'inquinamento, quale acclarato dalle analisi di laboratorio, effettuate nel mese di giugno 2013.

Successivamente, in data 5 febbraio 2015, è pervenuto a questa Commissione di inchiesta un esposto/denuncia per il reato di disastro innominato, inviato dal "Coordinamento acqua libera dai PFAS" alle procure della Repubblica presso i tribunali di Verona e di Vicenza nei confronti della Miteni spa di Trissino, con richiesta di sequestro preventivo:

1) degli impianti di scarico dei reflui industriali nella rete fognaria o in corso d'acqua degli impianti della Miteni spa;

2) dei pozzi artesiani posti a valle dell'impianto Miteni spa, come individuati nella planimetria allegata alla rilevazione ARPA Veneto dell'11 luglio 2013;

3) del collettore cosiddetto A.Ri.C.A. (consorzio aziende riunite collettore acque), che gestisce il collettore che raccoglie i reflui delle società di gestione dei depuratori delle società Acque del Chiampo, Alto Vicentino Servizi (A.V.S.) e Medio Chiampo, che a loro volta hanno più depuratori.

In particolare, il collettore A.Ri.C.A., che insiste in Cologna Veneta (VR) sul corso d'acqua Togna-Fratta-Gorzone (doc. 321/3), raccoglie le acque di scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e industriali nei territori di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo, quindi, le acque collettate vengono scaricate nel fiume Fratta.

Nell'esposto/denunzia per il reato di disastro innominato, inviato dal "Coordinamento acqua libera dai PFAS", vengono richiamati gli esiti dello studio dell'IRSA (Istituto di ricerca sulle acque) - CNR, secondo cui, nel 2013, è stata accertata la presenza nel bacino dell'Agno-Fratta-Gorzone di concentrazioni crescenti da nord a sud, che raggiungevano valori di PFOA (acido perfluoroottanoico) superiori a 1000 ng/l, nonché di PFAS (sostanze perfluoroalchiliche) totali, superiori a 2000 ng/l Pertanto i ricercatori, nelle loro conclusioni, hanno posto in evidenza un possibile rischio sanitario per le popolazioni che bevono le acque prelevate dalla falda.

Si tratta di un dato, che è stato effettivamente confermato dall'Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) - CNR, nella relazione acquisita del 25 marzo 2013 (doc. 448/2). La relazione dell'IRSA premette: 1) che sono state effettuate 3 campagne di monitoraggio (maggio 2011, ottobre 2012 e Febbraio 2013) nei corpi idrici superficiali e nei reflui industriali e di depurazione del reticolo idrografico della provincia di Vicenza, in particolare, del distretto industriale di Valdagno e della

Valle del Chiampo, dove è localizzato il più importante distretto tessile e conciario italiano, nonché lo stabilimento di fluorocomposti della Miteni spa (ubicato a Trissino); 2) che, nel corso dell'ultimo campionamento, contestualmente, alle acque superficiali, sono stati prelevati campioni di acqua potabile in più di 30 comuni, in prevalenza, della provincia di Vicenza, e anche nei comuni limitrofi delle province di Padova e Verona.

La relazione anzidetta concentra la propria attenzione sull'area posta a sud dell'autostrada racchiusa tra l'Adige e i colli Berici ed Euganei, dove è ubicato lo scarico del collettore consortile A.Ri.C.A (gestito dal Consorzio A.Ri.C.A.), che - come si è detto - trasferisce i reflui depurati di cinque depuratori (Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo, per un totale circa 2.300.000 abitanti equivalenti) nel canale Fratta - Gorzone, all'altezza di Cologna Veneta, in prossimità della confluenza nel Fratta-Gorzone del canale irriguo L.E.B., che garantisce il carico idraulico adeguato. Quindi, il canale Fratta-Gorzone attraversa le provincie di Padova e Venezia e confluisce nel fiume Brenta, in località Punta Gorzone a sud di Chioggia, prima della foce presso Cà Pasqua. Tutto ciò premesso e osservato, la relazione dell'Istituto di ricerca sulle acque - CNR Area conclude, richiamando l'esistenza di un possibile rischio sanitario per le popolazioni, che bevono queste acque, prelevate dalla falda.

Sul punto, nell'assenza di limiti di potabilità italiani o comunitari, l'IRSA opera un confronto tra le concentrazioni rilevate di PFOA e di PFAS con i limiti proposti in ambito US-EPA (400 ng/l per PFOA) o tedeschi (100 ng/l, per la somma dei perfluorurati per una esposizione decennale), rilevando che nel bacino di Agno-Fratta-Gorzone - oggetto di interesse in questa sede - tali limiti sono ampiamente superati, considerato che vi sono concentrazioni crescenti da nord a sud che raggiungono valori di PFOA superiori a 1000 ng/l e di PFAS totale superiori a 2000 ng/l (doc. 448/2).

Nell'esposto/denunzia per il reato di disastro innominato, inviato dal "Coordinamento acqua libera dai PFAS" si legge che l'ARPA Veneto (dipartimento provinciale di Vicenza), con nota prot. 0075059/X.00.00, in data 11 luglio 2013, dopo aver effettuato i campionamenti allo scarico del collettore fognario A.Ri.C.A., con sede ad Arzignano, concludeva in modo inequivocabile che "*l'incidenza della contaminazione provocata sul corso d'acqua Fratta-Gorzone a Cologna Veneta è prevalentemente dovuta alla rilevante presenza di sostanze perfluoro-alchiliche nello scarico industriale della ditta Miteni spa, allacciata all'impianto di depurazione di Trissino, che contribuisce per il 96,989 per cento all'apporto totale di PFAS scaricati nel Fratta-Gorzone*".

L'inquinamento delle acque, secondo l'ARPA Veneto, è determinato dal fatto che gli impianti di depurazione in questione non sono in grado di abbattere questo tipo di sostanze, non essendo dotati di tecnologia adeguata, mentre la diminuzione della concentrazione allo scarico era dovuta

esclusivamente all'effetto diluizione. Inoltre, l'ARPA Veneto verificava che l'inquinamento da PFAS interessava anche il torrente Poscola, posto che la Miteni spa scaricava nello stesso torrente le acque provenienti dai circuiti di raffreddamento, oltre alle acque di seconda pioggia, limitatamente alle aree non produttive (uffici, piazzali ed altri). Invero, le acque di raffreddamento, prelevate dai pozzi, vengono filtrate su carboni attivi, utilizzate e quindi scaricate. La presenza di composti perfluoroalchilici in queste acque deriva, quindi, dal fatto che i pozzi da cui le acque vengono emunte attingono dalla falda e sono gli stessi pozzi normalmente adibiti dalla società Miteni a barriera idraulica. Peraltro, l'andamento della concentrazione di tali composti nelle acque scaricate in Poscola dipende, oltre che dalla qualità dell'acqua emunta, anche dalla velocità di esaurimento dei carboni attivi utilizzati.

Quindi, l'ARPA Veneto, con successivo studio avente oggetto lo "*Stato di inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) in provincia di Vicenza, Padova e Verona - Aspetti geologici e idrogeologici, la rete idrografica, il sito potenzialmente inquinato e prima delimitazione dell'inquinamento al 30.09.2013*", confermava un rilevante inquinamento sia delle acque sotterranee, sia di quelle superficiali in un territorio più vasto, compreso nei comuni delle province di Vicenza, di Verona e di Padova, interessati da PFAS non solo nel corpo idrico di falda, ma anche nelle pubbliche condotte di acqua potabile.

In particolare, sono stati rilevati elevati valori di PFOA e di PFOS nelle acque di falda dei comuni di Lonigo e Brendola, entrambi in provincia di Vicenza, nonché nella rete acquedottistica che serve alcuni comuni della contigua provincia di Verona, quali Arcole, Veronella, Zimella, Pressana, Roveredo di Guà, Albaredo d'Adige, Cologna Veneta.

Ciò dipende dal fatto che gli acquedotti dei comuni veronesi attingono proprio alle acque di falda del comune di Lonigo. A questo punto, i comuni interessati dalla predetta contaminazione hanno adottato una campagna di controllo dei pozzi, imponendo ai privati di sottoporre l'acqua attinta da tali pozzi a campionamento e analisi chimica per la determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche.

Sul punto - come si è detto - le sostanze alchiliche perfluorurate (PFAS) e derivati con composti chimici simili, hanno un vastissimo utilizzo nell'ambito industriale, posto che si va dai tensioattivi ai farmaci e agli insetticidi, nonché all'utilizzo di tali sostanze in tessuti, tappeti, carta, rivestimenti per contenitori per alimenti, allo scopo di renderli resistenti ai grassi e all'acqua.

Si tratta di composti altamente persistenti nell'ambiente e il principale mezzo di diffusione delle sostanze suddette avviene, proprio, tramite l'acqua.

A sua volta, l'Istituto superiore di sanità ha fornito all'ARPA Veneto rassicurazioni sulla mancanza di un rischio immediato per la popolazione esposta, pur consigliando, a scopo

cautelativo, l'adozione di misure di trattamento delle acque potabili per l'abbattimento delle sostanze in questione e di prevenzione e controllo della filiera idrica delle acque destinate al consumo umano nei territori interessati.

Pertanto, d'intesa con la regione Veneto, sono già state messe in atto una serie di misure, atte a ridurre nell'immediato il potenziale rischio per la popolazione, tra cui l'uso di filtri a carboni attivi e l'ente gestore acque veronesi ha già provveduto a installare filtri a carbone attivo presso gli impianti di adduzione dell'acqua attinta dal campo Pozzi di Almisano di Lonigo, che approvvigiona i comuni di Arcole, Veronella, Zimella, Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà. Sembra che i controlli effettuati abbiano posto in evidenza l'efficacia dei carboni attivi nel trattenere questi inquinanti (rapporto di prova A e B - pdf 0,5Mb).

In particolare, a fronte di una concentrazione totale di PFAS in ingresso di 1.084 ng/l, di cui PFOA 645 ng/l, l'acqua in uscita dai filtri rileva, per i PFAS, valori inferiori ai 50 ng/l. La depurazione di parte dell'acqua proveniente dai pozzi e la miscelazione consentono così di avere in rete una concentrazione media di 500-600 ng/l di PFAS, di cui 340 ng/l di PFOA (rapporto di prova C - pdf 0,2Mb).

I dati sopra esposti sono stati confermati dalle analisi eseguite dall'ARPA Veneto, contenuti nelle relazioni pervenute alla Commissione di inchiesta in data 3 giugno 2015 (documenti 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 476/6 e 476/7).

In particolare, con la relazione tecnica inviata alla Commissione in data 19 maggio 2015 (doc. 476/7), l'ARPA Veneto, premesso che l'azienda Miteni spa, individuata come principale fonte di pressione per la problematica PFAS, scarica le proprie acque reflue nel sistema fognario, che recapita al depuratore di Trissino, ha riferito che il consorzio A.Ri.C.A., con propria nota (prot. n. 70 del 9 agosto 2013), acquisita agli atti (prot. n. 86311 del 12 agosto 2013), aveva imposto un limite di concentrazione nelle acque di scarico del depuratore suddetto - che viene gestito da A.V.S. (Alto Vicentino Servizi spa) - come somma PFOA+PFOS, con la seguente scala temporale: 40.000 ng/l dal 1° settembre 2013; 30.000 ng/l dal 1° ottobre 2013; 20.000 ng/l dal 1° novembre 2013.

Con successivo provvedimento, n. 135 del 30 dicembre 2013, tale valore è stato portato a 15.000 ng/l, a valere dal 1° gennaio 2014 e, a partire da tale data, lo stesso limite di 15.000 ng/l di PFOA+PFOS è stato applicato anche agli altri impianti (Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino, Lonigo). Questo è il valore in essere fino al 31 marzo 2015.

Va detto subito che si tratta di limiti molto elevati rispetto ai limiti per gli standard di qualità delle acque superficiali che - come si vedrà di seguito - per il PFOS è di 0,65 nanogrammi per litro e per il PFOA è di 100 nanogrammi per litro e, come tali, del tutto inidonei a frenare il processo di inquinamento della falda.

Comunque, nel documento anzidetto sono presentati i risultati analitici in concentrazione, per i singoli depuratori, facendo comunque riferimento al limite imposto a Trissino.

A partire dal 10 settembre 2013, i valori allo scarico del depuratore di Trissino hanno mostrato il rispetto dell'ordinanza A.Ri.C.A. Infine, la relazione dell'ARPA Veneto pone in evidenza che la somma PFOA+PFOS è andata decrescendo nel tempo, pur in presenza di valori elevati della somma PFAS, particolarmente, nel periodo compreso tra luglio e settembre 2014.

4.1 In particolare, la situazione della ditta Miteni

Inoltre, l'ARPA Veneto, nella richiamata nota del 3 giugno 2015 (doc. 476/7) con riguardo alla ditta Miteni, riferisce: 1) che le attività produttive nell'area occupata attualmente dalla Miteni spa erano iniziate nel 1966 con l'avvio da parte della ditta Rimar della produzione di composti perfluorurati e fluoroaromatici/derivati del benzotrifluoruro; 2) che negli anni si erano succedute diverse proprietà, che avevano modificato il nome della società da Rimar in Miteni; 3) che la sintesi di composti perfluoroalchilici a catena lunga (PFOA e PFOS) era cessata nel 2011, come da dichiarazione della stessa società, mentre rimane tuttora attiva la produzione di composti perfluoralchilici a catena corta (4 atomi di carbonio); 4) che le acque produttive esauste, dopo trattamento, venivano inviate alla fognatura che recapita al depuratore di Trissino; 5) che, dopo il citato provvedimento A.Ri.C.A., emesso nei confronti dell'A.V.S. (prot. n. 70 del 9 agosto 2013), ente gestore del depuratore, quest'ultimo, con propria nota (prot. n. 3788 del 12 agosto 2013), acquisita agli atti (prot. n. 87499 del 14 agosto 2013), aveva imposto un limite di concentrazione nelle acque di scarico di Miteni spa: 400.000 ng/l come somma di PFOA e PFOS, a partire dal 31 agosto 2013, limite che la Miteni aveva rispettato;- ***Caro Santo non riesco a capire come si concilia quest'ultimo limite, che pure leggo a pag. 11 del doc. 476/7, con quelli sopra indicati, dieci volte inferiori, nello scarico del depuratore di Trissino*** - 6) che le acque emunte dai pozzi, dopo il trattamento, vengono utilizzate a scopi produttivi e come acque di raffreddamento, quindi, confluiscono nel torrente Poscola; 7) che lo scarico era stato autorizzato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, emessa con decreto del Direttore regionale del Dipartimento ambiente n. 59 del 30 luglio 2014.

Nel mese di luglio 2013, l'ARPA Veneto - a seguito di alcuni campionamenti eseguiti in pozzi/piezometri aziendali - contestava alla Miteni spa, ai sensi dell'articolo 245, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per alcune sostanze rinvenute nelle acque. In particolare, vi erano stati modesti superamenti delle seguenti sostanze: ferro, cloroformio, tricloetilene, tetracloroetilene, 1,2-dicloropropano, fluoruri, 1,4-diclorobenzene e alluminio. Contestualmente, veniva anche segnalata la presenza in falda di PFAS

e composti nitroalogenatiderivati per i quali, allo stato attuale, non esistono limiti normativi. In conseguenza della suddetta contestazione, la ditta procedeva a mettere in atto delle misure di messa in sicurezza, per contenere il diffondersi della contaminazione.

Nel mese di luglio 2013, la messa in sicurezza consisteva in tre pozzi barriera, posizionati nel lato più a sud dello stabilimento, a valle idrogeologica, e in un sistema di filtrazione, costituito da due gruppi di filtri a carbone attivo. I risultati delle attività di monitoraggio condotte dalla società Miteni e dall'ARPA hanno portato alla necessità di approfondire il quadro di conoscenza del contesto idrogeologico in cui insiste il sito e al potenziamento della barriera idraulica stessa. Tale potenziamento è avvenuto per passaggi successivi, tramite la realizzazione di ulteriori pozzi, collegati al sistema di trattamento a carboni attivi, dai quali vengono emunte le acque di falda.

Attualmente, la barriera risulta essere costituita da sei pozzi, in continuo emungimento con una portata media di prelievo di circa 84 metri cubi/h. Inoltre, nel mese di dicembre 2014 sono stati realizzati, sempre nell'area a sud dello stabilimento, due ulteriori pozzi ad ampio diametro che, una volta mesi in esercizio, dovrebbero portare l'emungimento medio a circa 110 metri cubi/h.

Al fine di monitorare l'efficacia della barriera è stata richiesta la realizzazione di ulteriori piezometri esterni al sito. Il primo piezometro è stato realizzato immediatamente a valle della ditta nel mese di settembre 2013 ed è stato sostituito, nel mese di settembre 2014, da un ulteriore piezometro esterno, realizzato a circa un centinaio di metri a valle dello stabilimento. La terebrazione di questo secondo piezometro di controllo si è resa necessaria perché il primo risentiva troppo degli effetti di richiamo provocati dal funzionamento della barriera idraulica.

La tabella che segue riporta i risultati misurati sul secondo piezometro (MW18) realizzato a valle del sito.

DATA	PFBA (ng/l)		PFBS (ng/l)		PFOA (ng/l)		PFOS (ng/l)		Somma PFAS (ng/l)	
	MITENI	ARPAV	MITENI	ARPAV	MITENI	ARPAV	MITENI	ARPAV	MITENI	ARPAV
22/09/14	860	1180	2200	3400	5504	7937	932	1765	10698	16075
30/10/14	2099		910		4478		1094		10018	
25/11/14	1723		4198		7169		2103		17489	
22/01/15		1140		1945		5113		1070		10298

Nel valutare i risultati al punto di conformità, occorre considerare la distanza che intercorre tra lo stesso e la barriera idraulica e che quindi le concentrazioni misurate al punto di conformità rappresentano la situazione chimica delle acque uscite dal sito in data anteriore a quella del campionamento.

Allo stato attuale, come confermato anche dalle prove eseguite dalla ditta, sembrerebbe che la barriera idraulica esistente non consenta un completo controllo della propagazione della contaminazione a valle dello stabilimento. Tuttavia occorre considerare che, alla data dell'ultimo

campionamento effettuato, non erano ancora stati messi in funzione i due nuovi pozzi realizzati a dicembre 2014, proprio, allo scopo di migliorare il funzionamento della barriera.

Successivamente, con nota in data 27 maggio 2016 (doc. 1269/2), l'ARPA Veneto, dopo aver premesso che il potenziamento della barriera è avvenuto per passaggi successivi tramite la realizzazione di ulteriori pozzi, da cui emungere le acque di falda, collegati al sistema di trattamento a carboni attivi, ha comunicato che nel mese di aprile 2015 era terminata la prima fase di implementazione della barriera a sud dello stabilimento che attualmente risulta essere costituita da otto pozzi/piezometri che presentano caratteristiche costruttive differenti in termini di profondità e portata delle pompe. La profondità dei pozzi varia da 18 a 54 metri, mentre la quantità di acqua emunta da ciascun pozzo varia in funzione della capacità della pompa e del livello piezometrico della falda. Nel corso del mese di novembre 2015 le portate di emungimento complessivo variavano da 39 m3/ora in periodo di magra a 119 m3/ora in periodo di morbida.

Il monitoraggio dell'efficacia della barriera, realizzato tramite il campionamento del piezometro MW18 ha posto in evidenza un andamento irregolare contraddistinto da picchi di concentrazione anche molto elevati, in particolare è sempre stato superato il valore di 500 ng/l per il parametro PFOA indicato come CSC dal parere dell'Istituto superiore di sanità n. 23954 AMPP.IA. 12. Quindi attualmente la barriera non garantisce il rispetto della CSC a valle del sito.

Alla luce dei risultati analitici misurati al piezometro MW18 è stato richiesto alla ditta di approntare dei miglioramenti alla messa in sicurezza realizzata nel sito. La ditta quindi, per migliorare le prestazioni della barriera, ha attrezzato alcuni pozzi con un sistema di doppie pompe per permettere le attività di emungimento anche in periodi di forte magra dove le normali pompe non hanno sufficiente battente per operare.

A supporto della barriera idraulica realizzata nel lato sud della ditta sono stati messi in emungimento, tra dicembre 2015 e febbraio 2016, otto piezometri interni, di cui alcuni di recente realizzazione, dove erano state misurate le concentrazioni più elevate di sostanze perfluoroalchiliche. Attualmente quindi risultano esserci in totale in emungimento sedici piezometri. Le acque emunte dalla barriera in parte vengono trattate con un sistema di filtri a carbone, in parte vengono inviate all'impianto di depurazione interno alla ditta.

E' stato inoltre realizzato, nel mese di aprile 2016, a valle dello stabilimento un ulteriore piezometro da monitorare quale punto di conformità delle acque.

Dal mese di maggio 2016 sono partiti i lavori di realizzazione di un'ulteriore barriera interna progettata in prossimità delle aree produttive. Sono inoltre stati realizzati ulteriori indagini per migliorare il livello di conoscenza del modello idrogeologico del sito; parte di queste attività sono ancora in corso.

Analizzando i dati, è stato verificato che nel mese di febbraio 2016, dopo un periodo di diminuzione delle concentrazioni correlate anche ad un periodo di forte magra idrogeologica, è stato misurato un forte incremento (PFOA 11770 ng/l; PFOS 3925 ng/l; somma PFAS 26992 ng/l) confermato poi anche dal campionamento successivo nel mese di marzo (PFOA 13680 ng/l; PFOS 2150 ng/l; somma PFAS 23393 ng/l) mentre nel mese di aprile 2016 i valori sono tornati di nuovo a diminuire, pur in assenza di una consistente riduzione. Si tratta di un andamento altalenante, le cui cause sono ancora da accertare.

4.2 II procedimento amministrativo di bonifica in corso nel sito

Nella nota anzidetta (doc. 476/7), l'ARPA Veneto riferisce che, a seguito della notifica di sito potenzialmente contaminato, ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, è stato dato corso all'iter amministrativo previsto della normativa vigente, sicché la Miteni, nel mese di novembre 2013, aveva presentato il piano di caratterizzazione, nel quale ha previsto la realizzazione di sondaggi e piezometri per verificare la qualità ambientale dei terreni e delle acque sotterranee. In particolare, nel set analitico di parametri proposti, da ricercare, sono state comprese non solo le sostanze normate, ma anche altri composti, tra cui i PFAS, rilevati nella prima indagine ambientale eseguita dalla Miteni.

La mancanza di limiti normativi, da considerare come concentrazione soglia di contaminazione, ha imposto la necessità di richiedere alla regione Veneto chiarimenti in merito ai limiti da utilizzare per poter proseguire con l'iter di bonifica. La regione, a sua volta, ha inoltrato la richiesta al Ministero dell'ambiente, ma attualmente non risulta pervenuta risposta in merito.

Contestualmente, è stata avviata una fase di interconfronto tra il laboratorio ARPA Veneto e quello incaricato dalla società Miteni, per la messa a punto delle modiche analitiche, anch'esse non standardizzate. Nel mese di giugno 2014 è stato approvato il piano di caratterizzazione suddiviso in due fasi, di cui la prima, da realizzarsi entro agosto 2014, è finalizzata alla raccolta di campioni per mettere a punto le metodiche analitiche da applicare per i parametri non normati sia per i terreni, sia per le acque sotterranee. Nel successivo mese di agosto 2014 sono stati realizzati un piezometro, due sondaggi e due trincee in corrispondenza delle aree che, in base alla ricostruzione storica effettuata in sede di presentazione del piano di caratterizzazione, sono o erano state a maggior impatto.

Nell'esecuzione della prima fase del piano di caratterizzazione sono stati analizzati diciannove campioni di terreno, di cui sei con controcampioni ARPA; dai primi risultati analitici è emersa una totale conformità dei terreni per i limiti normativi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Tra dicembre 2014 e febbraio 2015 si è proceduto, dopo una successiva verifica e confronto tra laboratori, all'esecuzione della seconda fase del piano di caratterizzazione. Non sono ancora noti i risultati analitici dei campioni di terreno prelevati a dicembre 2014. Allo stato attuale, con le conoscenze acquisite e in assenza di limiti normativi per i PFAS e altre sostanze rinvenute nelle acque, il sito risulterebbe essere non contaminato per i terreni. Viceversa, permane un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle acque sotterranee per alcuni composti clorurati.

Comunque, l'ARPA Veneto, con nota in data 8 luglio del 2013 (allegato 1, doc. 980/2), ha provveduto a presentare formale denunzia alla procura della Repubblica in Vicenza e, per conoscenza, alle procure della Repubblica in Verona e in Padova, allegando quali elementi di prova lo studio dell'IRSA - CNR, nonché la tabella dei campionamenti effettuati dello scarico dei cinque impianti di depurazione (Trissino, Montecchio Maggiore, Arzignano, Montebello Vicentino e Lonigo) e del corso d'acqua Fratta-Gorzone, che ponevano in evidenza il fatto che l'impianto di depurazione di Trissino, a cui è allacciata la Miteni spa, contribuisce nella misura del 96,989 per cento, rispetto agli altri quattro impianti, all'apporto totale di PFAS scaricati nel Fratta-Gorzone, che gli impianti di depurazione non erano in grado di abbattere.

Invero, per dare l'idea del significativo contributo all'inquinamento, la concentrazione di PFAS del depuratore di Trissino, scaricata nel Fratta-Gorzone, è pari a 249,057 mg/mc (corrispondenti a 249.057,00 ng/l) con una quantità giornaliera di 4.816,762 g/d (in sostanza, quasi 5 chilogrammi giornalieri), a fronte della diversa concentrazione di PFAS del depuratore di Montecchio Maggiore nella misura di 0,812 mg/mc (corrispondenti a 812,00 ng/l), con una quantità giornaliera scaricata nel Fratta-Gorzone di 97,384 g/d. (in sostanza circa 100 grammi al giorno). Tutto ciò si verifica, nonostante l'avvenuta installazione da parte della Miteni di un impianto di filtrazione, mediante "adsordimento a copolimeri", con una dichiarata capacità di abbattimento di circa il 99 per cento dei PFAS.

Inoltre, l'ARPA Veneto, alla denunzia presentata, ha allegato anche i risultati del campionamenti, effettuati in data 3 e 4 luglio 2013, sulle acque di raffreddamento, prima di essere scaricate dalla ditta Miteni nel torrente Poscola. Si tratta di acque che non vengono convogliate nello scarico aziendale collettate al depuratore di Trissino, ma sversate direttamente in tale torrente. Gli accertamenti eseguite su tali acque pongono in evidenza la presenza nei due giorni anzidetti di elevati valori di PFAS totali (9992 ng/1) di PFOA (5980 ng/1) e di PFOS (823 ng/1).

Infine, l'Arpa ha eseguito anche un campionamento delle acque dei pozzi n. 1, C e A, collocati a valle della parte produttiva dello stabilimento. Ebbene, nel pozzo A, i PFAS totali sono di 28320 ng/1, i PFOA di 16067 ng/1, i PFOS di 3460 ng/1.

Ora, considerato che da tale pozzo le acque finiscono nel torrente Poscola, appare evidente che l'inquinamento determinato dalle sostanze perfluoroalchiliche investe le acque dell'intero territorio.

Si tratta di dati che non hanno bisogno di commenti per la loro gravità. A tale situazione, la cui elevata criticità è indubbia, deve aggiungersi la circostanza di fatto che l'azienda Miteni è insediata in area di ricarica di falda, in presenza di un acquifero indifferenziato, sicché è presumibile che questa contaminazione, non ancora definita nella sua complessità, contribuisca all'inquinamento della falda acquifera a valle, tanto più che la presenza pluridecennale sul sito di queste tipologie di produzioni fa presagire una contaminazione di natura storica.

La denunzia dell'ARPA conclude suggerendo la necessità di disporre accertamenti tecnici peritali, finalizzati a comprovare l'origine e l'evoluzione nel tempo della contaminazione della falda da parte della Miteni spa, nonché la sussistenza degli elementi atti a suffragare l'ipotesi di reato di cui agli articoli 440 (adulterazione di sostanze alimentari) e 452 (delitti colposi contro la salute pubblica) del codice penale e le eventuali responsabilità personali, come si sono venute ad articolare nel corso degli anni. Tuttavia il relativo procedimento penale, incardinato preso la procura della Repubblica in Vicenza (proc. pen. 2072/13) è stato archiviato in data 25 luglio 2014, come da comunicazione del Corpo forestale dello Stato del 21 gennaio 2015 (doc. 980/2). Una decisione, quella dell'archiviazione, che desta molte perplessità, considerato che dalla tabella allegata alla denunzia dell'ARPA si evince, in modo chiaro e univoco, che l'incidenza della contaminazione provocata sul corso d'acqua Fratta-Gorzone a Cologna Veneta è prevalentemente dovuta alla rilevante presenza di sostanze perfluoro-alchiliche allo scarico industriale della Miteni spa, mentre la riduzione della concentrazione allo scarico finale del collettore A.Ri.C.A. è dovuta sostanzialmente alla diluizione apportata dai reflui provenienti dagli altri impianti di depurazione, che hanno valori di PFAS poco significativi, rispetto all'impatto prevalente della Miteni spa.

Sulla base delle valutazioni dell'ARPA, si deve ritenere, in prima approssimazione, che sia poco rilevante l'impatto del settore conciario, in relazione alla presenza di queste sostanze che pure vengono utilizzate come impermeabilizzanti in alcune fasi dei processi produttivi.

Significativo è poi il fatto che, da visura camerale della Miteni spa, risulta che il legale rappresentante della società con l'incarico di consigliere delegato e procuratore speciale è Guarracino Luigi, a carico del quale pendono numerosi procedimenti, tutti per violazione delle norme contenute nel testo unico sull'ambiente. In particolare, dall'interrogazione della banca dati SDI risulta che lo stesso è indagato in vari procedimenti penali per:

- violazione ex articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 ed ex articolo 439 del codice penale (NOE Alessandria - 2009);

- violazione ex articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (NOE Alessandria - 2006);

- violazione ex articolo 58 comma 4, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (CFS Popoli - PE - 2000).

Né, in questa sede, può essere sottaciuto il gravissimo allarme sociale, che l'intera vicenda delle acque inquinate sta creando, allarme sfociato in numerosi articoli di stampa e in interrogazioni parlamentari, tanto più grave se si considera che l'area interessata dalla contaminazione si estende per circa 160 km quadrati e interessa le province di Vicenza, Verona e Padova.

4.3 La verifica di conformità all'autorizzazione integrata ambientale.

In data 20 gennaio 2015, un gruppo di tecnici della prevenzione ARPA Veneto ha condotto una ispezione presso la Miteni spa, finalizzato alla ricerca dei PFAS e alla verifica di quanto riportato nell'autorizzazione integrata ambientale per gli scarichi nel torrente Poscola delle acque utilizzate per il raffreddamento degli impianti.

Le conclusioni del rapporto tecnico hanno posto in evidenza il rispetto delle prescrizioni, pur sottolineando che per mantenere le stesse occorre una corretta e costante gestione dei sistemi di filtrazione in essere. A tale scopo, in sede di verifica, è stato richiesto alla società di produrre una nota sulle azioni messe in atto e previste.

L'ARPA Veneto , nella propria relazione tecnica relativa al periodo di riferimento, 25 giugno 2013 - 20 gennaio 2015 (doc. 476/7), così conclude: 1) relativamente allo scarico del collettore A.Ri.C.A. nel fiume Fratta, nel comune di Cologna Veneta, il risultato analitico, posto in evidenza dalla nota del Direttore Dipartimento di Prevenzione come somma dei 12 PFAS, non risulta essere il maggiore dei valori rinvenuti, essendo peraltro seguito da un *trend* in diminuzione, sia in concentrazione, sia in flusso di massa. Ponendo poi l'attenzione sui quattro PFAS più significativi, risulta evidente che la presenza dei composti a otto atomi di carbonio (PFOA e PFOS) è andata scemando nel tempo ed è stata sostituita dalla presenza di composti a quattro atomi (PFBA e PFBS);

2) relativamente al fiume Fratta, in corrispondenza dello scarico del collettore A.Ri.C.A., è stata confermata la presenza di PFAS, anche a monte del collettore, con valori dello stesso ordine di grandezza rispetto ai prelievi a valle che, in determinati periodi, risultano anche inferiori. Ciò deriva dalla complessità del sistema idrico superficiale, influenzato sia dagli scambi indotti da prelievi dalle falde per diversi usi, che poi vengono recapitati nel reticolo superficiale, sia dagli scambi dalle acque superficiali ai terreni (quindi alle falde) e ciò a causa dell'intensa attività irrigua e della diluizione ad opera di affluenti privi di PFAS;

3) relativamente ai cinque depuratori afferenti al collettore consortile A.Ri.C.A., l'ente gestore, già a partire dal mese di settembre 2013, ha imposto un limite di concentrazione al depuratore di

Trissino, cui recapitano le acque reflue della ditta Miteni. Al sistema dei depuratori afferiscono altre fonti di pressione ambientale (ad esempio, industrie galvaniche e concerie), che utilizzano i PFAS nei propri cicli produttivi (in particolare, PFBS per le concerie e PFOS per le galvaniche). Una quota parte di contaminanti deriva dagli scarichi di quelle aziende che, prelevando acqua sotterranea contaminata da PFAS, la utilizzano a scopo produttivo, per poi scaricarla in fognatura. Comunque, a partire dal 10 settembre 2013, i valori allo scarico del depuratore di Trissino hanno mostrato il rispetto dell'ordinanza A.Ri.C.A., con valori decrescenti nel tempo, pur in presenza di valori elevati della somma PFAS, particolarmente nel periodo compreso tra luglio e settembre 2014.

Contributi minori allo scarico del collettore A.Ri.C.A. derivano, nell'ordine, dagli scarichi dei depuratori di Arzignano, Montebello V. e Lonigo, mentre è di scarsa rilevanza il contributo del depuratore di Montecchio Maggiore.

4) In particolare, con riferimento alla ditta Miteni spa, i due scarichi produttivi sono regolati, per quanto riguarda la fognatura, da un provvedimento dell'A.V.S., che è l'ente gestore del depuratore di Trissino, in data 12 agosto 2013 e, per quanto riguarda il torrente Poscola, da decreto AIA della regione n. 59 del 30 luglio 2014 (doc. 1281/1 e doc. 1281/2).

I limiti posti da A.V.S. non sono mai stati superati dopo il 10 settembre 2013 e risulta confermato quanto già sopra riportato per lo scarico del collettore consortile e, cioè, che la presenza dei composti a otto atomi di carbonio, PFOA e PFOS, è andata scemando nel tempo, sostituiti dai composti a quattro atomi, PFBA e PFBS.

Peraltro, merita di essere sottolineato quanto, nel corso dell'audizione del 16 maggio 2016, ha riferito Massimo Carmagnani, responsabile per la ricerca e lo sviluppo dell'azienda Acque Veronesi spa, e, cioè, che mentre le catene lunghe vengono trattenute dal carbone, non altrettanto accade per le catene corte, sicché, pur prendendo atto del fatto che le catene corte hanno 50 giorni di vita, rispetto alle catene lunghe che ne hanno 250 giorni, allo stato, sembra esclusa la possibilità di trattenere gli atomi di carbonio a catena corta, mediante l'utilizzo dei carboni attivi o di altra tecnologia.

Il più recente prelievo ARPA Veneto, effettuato in data 20 gennaio 2015, ha mostrato il rispetto del limite. Il limite posto dalla regione per lo scarico nel torrente Poscola è da verificarsi su base statistica entro il primo anno dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Successivamente, l'ARPA Veneto, con nota in data 28 dicembre 2015 (doc. 945/2), ha fatto pervenire - con riferimento al periodo 25 giugno 2013/20 ottobre 2015 - un aggiornamento della situazione, che ha confermato la diminuzione delle fonti di inquinamento, con la diminuzione della presenza dei composti a otto atomi di carbonio, PFOA e PFOS, sostituita dalla presenza di composti a quattro atomi, PFBA e PFBS, nei cinque depuratori afferenti al collettore consortile A.Ri.C.A.,

nel fiume Fratta e negli scarichi produttivi della Miteni spa, pur se nel mese di maggio 2015 è stato registrato un superamento dei valori del PFAS nel depuratore di Trissino, nel quale vengono recapitate le acque reflue della Miteni e pur se i controlli di ARPA, eseguiti sugli scarichi della Miteni, recapitati nel torrente Poscola pongono in evidenza due superamenti di limiti, in data 30 ottobre 2014 e in data 11 dicembre 2014 per PFOA.

La nota dell'ARPA Veneto conclude, affermando che il limite posto dalla regione con l'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo scarico nel torrente Poscola sarà verificato nel corso dell'ispezione programmata per l'inizio del 2016 e che "nel merito del procedimento di bonifica in atto si evidenzia che, a conclusione della Conferenza di Servizi, è stata approvata l'analisi di rischio, con la conseguente richiesta di procedere con la presentazione del progetto di bonifica/messa in sicurezza operativa, relativamente al comparto acque sotterranee".

Successivamente, nelle more della presentazione di questa relazione, è stato pubblicato uno studio dell'ENEA sui pericoli per la salute umana del PFOA (acido perfluoroottanoico) e del PFOS (acido perfluoroottanosulfonato), che ha determinato un notevolissimo allarme sociale.

La Commissione di inchiesta ha svolto un primo approfondimento sulla situazione, con una serie di audizioni e mediante l'acquisizione di numerosa documentazione. In particolare, nel corso delle varie audizioni svolte nel mese di maggio 2016, sono stati sentiti l'assessore all'ambiente della regione Veneto (Gianpaolo Bottacin), il direttore del dipartimento ambiente della regione Veneto (Alessandro Benassi), il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza (Antonino Cappelleri), nonché i sindaci dei comuni di Brendola (Renato Ceron), di Sovizzo (Marilisa Munari), di Lonigo (Luca Restelli), di Sarego (Roberto Castiglion) e di Trissino (Davide Faccio).

Sono stati inoltre sentiti i direttore generali delle seguenti aziende: Acque del Chiampo (Alberto Piccoli), Centro Veneto Servizi (Monica Manto), Acque Vicentine (Fabio Trolese), Acque Veronesi (Francesco Berton) e A.Ri.C.A. (Antonio Mondardo).

Infine, sono stati auditi la direttrice del dipartimento ambiente e prevenzione primaria dell'Istituto superiore di sanità (Loredana Musmeci) e la direttrice generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del MATTM (Gaia Checcucci), nonché i rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche (Giuseppe Mininni e Stefano Polesello).

L'insieme degli elementi acquisiti, valutati congiuntamente con i documenti dell'ARPA Veneto, già in possesso della Commissione di inchiesta, consente una prima valutazione della situazione, quale riportata nel successivo paragrafo.

4.4 Considerazioni sui limiti ambientali.

Innanzitutto, occorre chiarire che per le acque vi sono quattro diverse discipline, concernenti rispettivamente le acque potabili, le acque superficiali, le acque di falda e quelle di scarico.

I limiti delle acque di scarico sono quelli riportate nelle tabelle dell'allegato 5, parte terza, del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre le altre acque hanno normative diverse.

Le acque potabili sono regolate dal decreto legislativo n. 31 del 2001, all'interno del quale sono riportati i limiti delle sostanze presenti ai fini del loro consumo umano.

Le acque di falda sono regolate dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mentre i limiti degli inquinanti sono fissati dalla tabella n. 2 dell'allegato 5 alla parte quarta del sopra citato decreto legislativo.

Le acque superficiali sono regolate principalmente dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, dove sono indicati gli standard di qualità ai fini della loro classificazione.

Nel caso di specie per stessa ammissione del direttore del dipartimento ambiente della regione Veneto, Alessandro Benassi, accade che l'acqua di raffreddamento della Miteni, unita all'acqua di seconda pioggia, previa filtrazione, finiscono nelle acque superficiali, che a loro volta percolano nell'acqua di falda idropotabile. Tale fenomeno, come ha riferito lo stesso Benassi nel corso dell'audizione svolta il 10 maggio 2016, si verifica a causa della grande permeabilità dei terreni della zona del vicentino oggetto dell'inquinamento, costituiti principalmente da ghiaia, con la conseguenza che gli scarichi finiscono nell'acquifero indifferenziato dal quale pescano i pozzi dell'acqua potabile. Tutto ciò, a differenza di quanto accade nella regione Emilia-Romagna, dove vi sono molti metri di argilla, che rappresentano una salvaguardia impermeabile per la falda acquifera.

Al momento, non esistono limiti allo scarico per le sostanze perfluoroalchiliche, riportati nella tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né esistono valori limite di CSC per le acque di falda, riportati nella tabella 2 dell'allegato 5 alla parte quarta del suddetto decreto legislativo.

Allo stato attuale, i limiti esistenti riguardano solo quelli sulle acque superficiali, come *standard* di qualità dei corsi d'acqua, recepiti nel decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172, in esecuzione della direttiva europea n. 39 del 2013. In questo decreto è stato recepito anche lo *standard* di qualità europea del PFOS e del PFOA, che sono considerate sostanze prioritarie, in quanto sostanze molto pericolose.

Afferma correttamente la dottoressa Gaia Checcucci, direttrice generale del Ministero dell'ambiente, nel corso dell'audizione svolta il 26 maggio 2016, che i limiti per gli *standard* di

qualità per le acque superficiali, che per il PFOS è di 0,65 nanogrammi per litro e per il PFOA è di 100 nanogrammi per litro, dovrebbero essere recepiti anche come limiti per gli *standard* di qualità anche per le acque sotterranee. In effetti, il relativo decreto, che costituisce recepimento della direttiva comunitaria sulle acque sotterranee, dovrebbe essere all'attenzione del Parlamento presso la relativa Commissione, così come dichiarato dai rappresentanti del CNR durante l'audizione del 25 maggio 2016.

Queste sostanze sono state inserite nella tabella 1B, la tabella che riguarda le sostanze di interesse nazionale. La circostanza è stata anche confermata dalla dott.ssa Gaia Checcucci, che ha anche indicato nel mese di luglio 2016 il termine di scadenza per il recepimento della direttiva sulle acque sotterranee.

Nel frattempo, però, nell'area del Veneto, dove il problema dell'inquinamento da PFAS è particolarmente grave ed esteso, appaiono urgenti e necessari gli interventi di bonifica sulla falda idrica, da dove si origina l'inquinamento, cioè presso lo stabilimento della Miteni, falda il cui utilizzo sta mettendo in circolo gli inquinanti in un'area più vasta. Inoltre sarebbero urgenti gli interventi di contenimento degli inquinanti presenti negli scarichi mediante un trattamento degli stessi, allo scopo di limitarne la veicolazione nelle acque superficiali e nella fognatura.

Per raggiungere questi obiettivi è necessario che le autorità che ne hanno la potestà fissino adeguati limiti agli scarichi e definiscano le CSC per le acque di falda, anche sulla base delle indicazioni già date per queste sostanze da parte dell'Istituto superiore di sanità, il quale, con nota n. 1584 del 16 gennaio 2014, ribadita con la successiva nota n. 9818 del 6 aprile 2016 (doc.1248/1), ha suggerito i valori limiti da adottare allo scarico in acqua superficiale per il territorio veneto, indicando i seguenti valori: PFOS (30 ng/l), PFOA (500 ng/l), PFBA (500 ng/l), PFBS (500 ng/l) e somma di altri PFAS (500 ng/l).

Per quanto riguarda le CSC nell'acqua di falda, l'Istituto superiore di sanità, con il parere n. 23954 AMPP.IA.12, ha proposto un limite solo per il PFOA, indicando il valore di 500 ng/l. In effetti, tale limite è stato fatto proprio dalla regione Veneto, che lo ha fissato come CSC per le acque di falda. Le autorità preposte a fissare i limiti sono gli Enti che rilasciano le autorizzazioni allo scarico e, pertanto, sono le seguenti:

- Regione per lo scarico dello stabilimento Miteni, con la modifica dell'autorizzazione AIA.
- Regione per lo scarico di A.Ri.C.A. nel canale Fratta Gorzone.
- A.Ri.C.A. per lo scarico dei depuratori consortili dei 5 comuni che scaricano nel suo collettore.
- Depuratori consortili per gli utenti che confluiscono in essi.

Viceversa, per quanto riguarda la fissazione delle CSC nella falda il compito spetta al Ministero con uno specifico decreto o, in alternativa, alla Regione sulla base dei pareri espressi dall'Istituto superiore di sanità, come in effetti la regione Veneto ha fatto per i PFOA (ma avrebbe potuto fare anche per gli altri PFAS).

Tutto ciò precisato, in via generale va detto che, quanto ai limiti dello scarico della Miteni nel torrente Poscola, nel bollettino ufficiale della regione Veneto (BUR) n. 96 del 7 ottobre 2014 è stato pubblicato il decreto del direttore del dipartimento ambiente, n. 59 del 30 luglio 2014, di rilascio dell'AIA alla Miteni, con il relativo allegato (doc.1281/1 e doc. 1281/2). Con tale decreto la regione Veneto ha fissato i limiti allo scarico delle acque di raffreddamento e di dilavamento provenienti dallo stabilimento della Miteni nel torrente Poscola, prescrivendo quelli indicati dall'Istituto superiore di sanità.

I limiti fissati dalla regione per lo scarico della Miteni nelle acque superficiali (torrente Poscola) sono i seguenti: PFOS: 30 ng/l (0,03 µg/l), PFOA: 500 ng/l (0,5 µg/l) e altri PFAS: 500 ng/l (0,5 µg/l). In base all'A.I.A., tali limiti rappresentano un obiettivo da raggiungere per gradi, utilizzando le migliori tecniche disponibili - anche se di tipo sperimentale - ma, in ogni caso, entro un anno la Miteni dovrà rispettare i seguenti obiettivi: PFOS + PFOA: 500 ng/l (0,5 µg/l), altri PFAS: 500 ng/l (0,5 µg/l).

Viceversa, accade che A.V.S., con riferimento agli scarichi in fognatura, di sua competenza, ha fissato per l'utente Miteni il limite di 400.000 ng/l, come somma di PFOA + PFOS, a partire dal 31 agosto 2013, senza imporre limiti per gli altri PFAS, come risulta dalla relazione tecnica di controllo dell'ARPA, per il periodo di riferimento 25 giugno 2013/20 gennaio 2015 (doc. 476/7). Si tratta di un limite di gran lunga superiore rispetto ai parametri suggeriti dall'Istituto superiore di sanità, il quale, come si è visto, ha indicato per il PFOS il limite di 30ng/l, per il PFOA 500ng/l.

Dunque, non v'è dubbio che spetta alla regione Veneto fissare i limiti allo scarico, così come ribadito dalla dottoressa Gaia Checcucci, direttrice generale del Ministero dell'ambiente, la quale, ancora nel corso dell'audizione del 26 maggio 2016 innanzi alla Commissione, ha richiamato i poteri della regione derivanti dall'articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Del resto, come si è sopra osservato, la regione, nell'autorizzazione AIA rilasciata alla Miteni, ha fissato i limiti per lo scarico delle sostanze perfluoroalchiliche solo nel torrente Poscola, mentre ha lasciato alla determinazione del gestore del depuratore la fissazione dei limiti per lo scarico in fognatura. Viceversa, considerato che A.V.S. ha fissato un limite elevatissimo, che prescinde del tutto dalle indicazioni del Istituto superiore di sanità, sarebbe opportuno l'intervento immediato della regione per fissare i limiti allo scarico della Miteni in fognatura, modificando, sul punto,

l'autorizzazione AIA, in conformità ai valori di concentrazione suggeriti dall'Istituto superiore di sanità.

Pertanto, non appaiono condivisibili le affermazioni rese sul punto dall'assessore all'ambiente della regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, il quale, nel corso dell'audizione del 10 maggio 2016, ha riferito che la regione non può intervenire sugli scarichi delle sostanze considerate inquinanti pericolosi, in base al presupposto per cui, alla stregua dell'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le sostanze perfluoroalchiliche non rientrano nella tabella di quelle considerate sostanze inquinanti pericolose, di cui alla tabella 5 dell'allegato 5, parte terza, dello stesso decreto legislativo.

In realtà le osservazioni dell'assessore Bottacin non tengono conto del fatto che la regione, con il decreto AIA n. 59 del 30 luglio 2014, sopra citato, è già intervenuta fissando i limiti delle sostanze perfluoroalchiliche dello scarico della Miteni nel corso d'acqua superficiale (torrente Poscola).

Inoltre non può non osservarsi in questa sede che, a differenza di quanto riferito dall'assessore all'ambiente, le sostanze perfluoroalchiliche appartengono alla classe dei composti organici alogenati, con la conseguenza che rientrano nell'elenco delle sostanze pericolose di cui al n. 15 (composti organici alogenati) della tabella 5 dell'allegato 5, parte terza, del citato decreto legislativo.

Va da sé che, tra i composti organici alogenati, vanno annoverati i composti organici che contengono almeno uno dei seguenti elementi: fluoro, bromo, cloro e iodio. Ora, è indubbio che i PFAS contengono per l'appunto il fluoro.

Comunque, il ragionamento formale del Bottacin non tiene conto del dato sostanziale che le acque della falda idropotabile sono altamente inquinate dalle sostanze perfluoroalchiliche, come unanimemente riconosciuto da tutti i soggetti istituzionali intervenuti nella vicenda e, da ultimo, dagli stessi sindaci delle zone inquinate (Brendola, Sovizzo, Creazzo Monteviale, Altavilla, Lonigo, Sarego, Montecchio, Sossano), i quali, già a partire dal mese di agosto del 2013, hanno disposto la chiusura dei pozzi inquinati utilizzati per uso idropotabile o per produzione alimentare, disponendo l'allacciamento alla rete pubblica dell'acqua e adottando anche per la stessa rete pubblica impianti di filtraggio a carboni attivi, installati sugli acquedotti che poi riforniscono ampie zone del territorio vicentino, gli unici in grado di trattenere le sostanze perfluoroalchiliche.

Di seguito, al solo scopo di fornire una prima delimitazione parziale dell'area interessata dall'inquinamento dovuto ai PFAS, si riproduce una cartina, aggiornata al 30 settembre 2013 e tratta da NEXT Quotidiano:

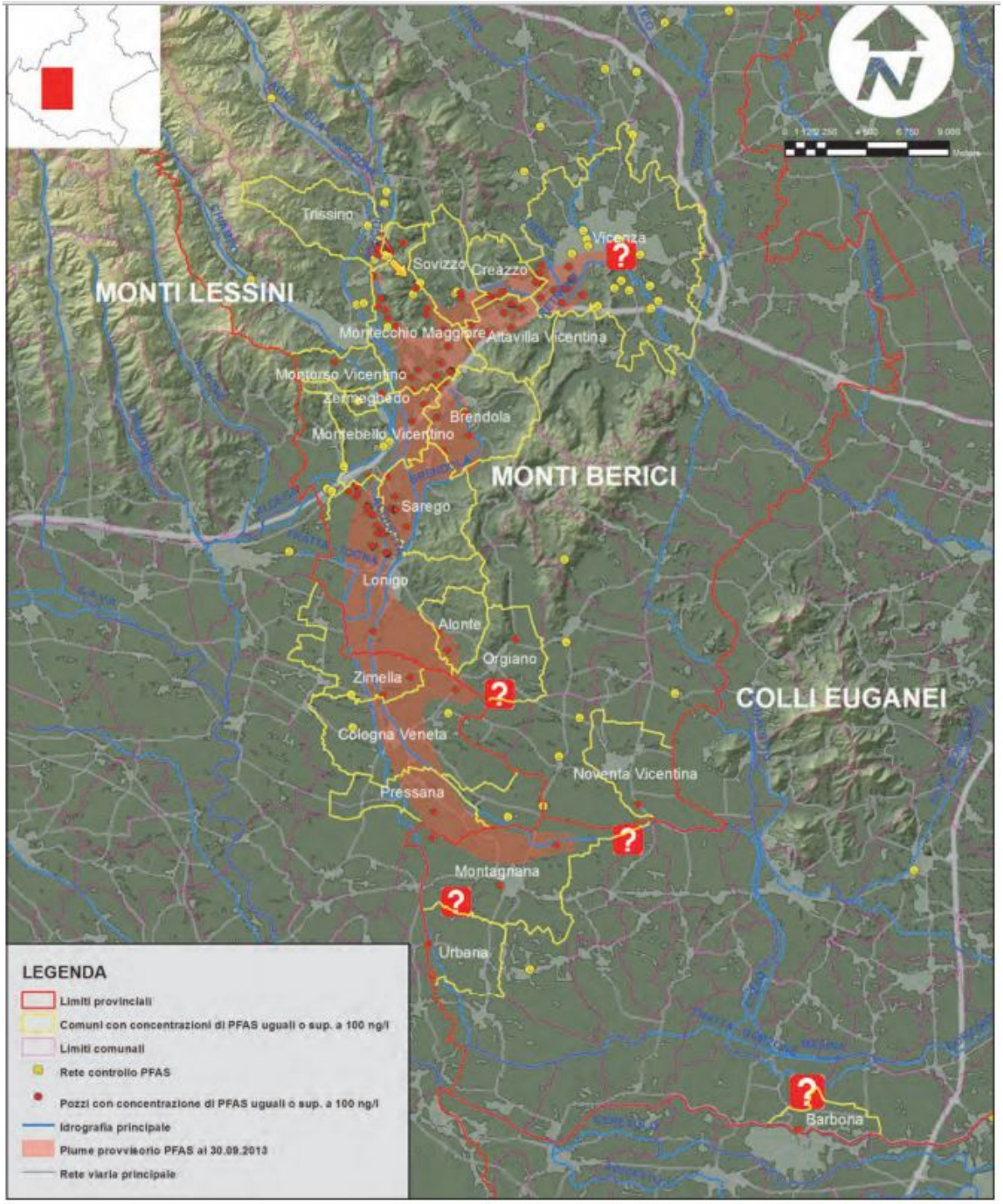

Figura 9: *Prima delimitazione parziale dell' inquinamento aggiornata al 30.09.2013. Con i punti interrogativi sono evidenziate le aree di cui le informazioni non permettono ancora una delimitazione omogenea dell'area inquinata mentre con la freccia gialla in alto viene indicata la migrazione della contaminazione attraverso il versante roccioso orientale della valle dell'Agno. Nella tabella in basso a sinistra viene riportato l'elenco dei comuni con almeno un pozzo con concentrazione di PFAS totali nelle acque sotterranee uguale o superiore a 100 ng/l. Il plume inquinate rappresentato con l'area arancione è invece ricostruito su un valore soglia di concentrazione di 500 ng/l di PFAS totali e deve considerarsi, come precisato, parziale e provvisorio.*

5. Le indagini giudiziarie di maggiore rilevanza

5.1 I procedimenti penali nei confronti dei vertici della Medio Chiampo spa

Sempre in tema di contaminazione delle acque, una indagine ha investito gli impianti di depurazione delle acque, nonché l'attività di gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui provenienti da tali impianti, ed ha consentito alla direzione distrettuale antimafia di Venezia, sulla base delle evidenze investigative rapportate dal NOE di Treviso, di chiedere, in data 15 settembre 2014, il rinvio a giudizio di 16 persone (procedimento penale n. 11655/10 r.g.n.r. mod. 21 - direzione distrettuale antimafia) per i reati di attività organizzate per il traffico di rifiuti e falso in registri e certificati (articoli 110, 81 cpv., 61 n. 2, 481, 484 del codice penale 256 comma 1e 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (doc. 220/1).

Alla richiesta di rinvio a giudizio ha fatto seguito il decreto del gup, che in data 22 dicembre 2014 ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati davanti il tribunale di Vicenza per l'udienza del 23 marzo 2015 (doc. 414/3).

La vicenda processuale coinvolge i vertici della società Medio Chiampo spa, con sede a Montebello Vicentino (VI), nella Valle del Chiampo, dove si trovano anche i comuni di Arzignano e Trissino, di cui si è detto a proposito dell'inquinamento della falda acquifera da PFAS e da PFOA.

Tra gli imputati figurano i vertici dell'azienda Medio Chiampo spa (Rigon Piergiorgio e Paccanaro Stefano), che gestisce il servizio idrico integrato di tre comuni della provincia di Vicenza (Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara), nonché gli imprenditori che gestivano quattro impianti di trattamento chimico-fisico di rifiuti speciali pericolosi allo stato liquido (Marcon srl., Nuova Amit srl, Granifix srl e Vallortigara Servizi Ambientali spa) e i loro intermediari (Pragma Chimica srl, Almeco sas). Gli imputati, in concorso tra di loro, hanno codificato con un errato codice (CER 19.02.XX) i rifiuti liquidi esitati dai rispettivi impianti e, facendoli passare per "acque reflue" (CER 19.08.99), li hanno conferiti nell'impianto gestito dalla Medio Chiampo spa, che in tal modo è riuscita ad aggirare le norme di legge e i limiti imposti dalle autorizzazioni ottenute.

Com'è noto, un impianto di trattamento delle acque reflue è quello che effettua scarichi idrici di acque reflue che gli pervengono in modo diretto, senza soluzione di continuità, dalla fonte di produzione del refluo. Viceversa, le acque reflue conferite dalle suddette imprese alla Medio Chiampo spa erano rifiuti allo stato liquido, in quanto reflui stoccati dalle stesse imprese per il successivo smaltimento, attività per la quale l'impianto della Medio Chiampo spa non era autorizzato. Gli accertamenti del NOE hanno permesso di ricostruire che, per circa un anno, dal mese di gennaio 2009 al mese di dicembre 2009, tale impianto di depurazione (che aveva tutto

l'interesse a ricevere rifiuti, poiché veniva pagato per trattare tali scarti) ha ricevuto oltre 25.000 (venticinquemila) tonnellate di rifiuti speciali pericolosi, con un giro di affari di oltre 700.000 euro.

Come si è detto, il gip presso il tribunale di Venezia, con decreto in data 22 dicembre 2014, ha disposto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati davanti il tribunale di Vicenza (doc. 414/3). Sul punto occorre precisare che la competenza a indagare su talune fattispecie criminose, attribuita alla direzione distrettuale antimafia di Venezia dall'articolo 54, comma 3 bis del codice di procedura penale, posto che viene contestato il reato di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente, non fa venire meno la competenza del giudice naturale il quale, nel caso di specie, è il tribunale di Vicenza e nel cui circondario sono stati consumati i reati contestati agli imputati.

Peraltro, allo scopo di sottolineare l'abitualità delle medesime imprese nel porre in essere comportamenti criminosi di tal fatta, deve essere rilevato che, con la precedente sentenza n. 811/14 del 30 giugno 2014 (doc. 414/2), pronunziata nell'ambito di un diverso procedimento penale (n. 4610/11 r.g.n.r.), il tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, ha dichiarato responsabili del reato di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente, loro rispettivamente ascritto al capo I), i seguenti imputati: Rigon Piergiorgio, nella qualità di presidente della Medio Chiampo spa; Paccanaro Stefano, nella qualità di responsabile tecnico della Medio Chiampo spa; Culpo Luigi, nella qualità di legale rappresentante della società; Malesan Stefania, impiegata con funzioni direttive della stessa società: Crestani Paolo, nella qualità di socio della Crestani & C. snc (società incaricata del trasporto dei fanghi, del loro prelievo dalle concerie e del successivo conferimento in discarica, nonché della manutenzione e della coltivazione della discarica di Zermeghedo); Storato Luigi, nella qualità di legale rappresentante della Storato Giuseppe & C. snc (società, che operava i trasporti dei rifiuti, per conto della Medio Chiampo spa, in virtù di contratto di appalto).

Il tribunale, dopo aver concesso a tutti gli imputati il beneficio della sospensione condizionale, subordinato alla eliminazione del danno e del pericolo, nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato, secondo le modalità da stabilirsi in apposita conferenza di servizi, promossa dal Ministero dell'ambiente, li ha condannati ciascuno alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in favore della parte civile costituita, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tali danni essendo da liquidarsi in separato procedimento, con una provvisionale provvisoriamente esecutiva dell'importo di euro 500.000,00.

Invero, il tribunale ha acclarato che la Medio Chiampo spa, proprietaria e gestore della discarica di "tipo 2B" di Zermeghedo, con il concorso dei suddetti imputati, nei rispettivi ruoli e nell'ambito di un'attività organizzata e continuativa, riceveva fino al 29 febbraio 2008 ingenti quantitativi di rifiuti pericolosi, contaminati da olii minerali e da fenoli, incompatibili con la natura

della discarica, come se fosse una discarica di "tipo C", non autorizzata, sicché gli imputati conseguivano l'ingiusto profitto costituito dal compenso economico corrisposto dai conferitori per lo stoccaggio dei rifiuti, con abuso per Medio Chiampo spa della qualifica rivestita di incaricato di pubblico servizio, in quanto gestore della discarica.

Con la stessa sentenza, il tribunale di Vicenza ha dichiarato di non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, nei confronti degli imputati per altre identiche fattispecie, sia con riferimento all'impianto di depurazione delle acque di Montebello Vicentino, sia con riferimento alla discarica di Zermeghedo.

A quest'ultimo proposito, a riprova dei comportamenti illeciti degli imputati, nella sentenza del tribunale di Vicenza si dà conto di servizi di osservazione eseguiti in data 30 marzo 2006, in forza dei quali era stato accertato che, a monte dello scarico del depuratore di Montebello Vicentino, veniva effettuata abbondante diluizione dei reflui all'altezza dei cd. filtri a sabbia, mediante adduzione di acqua pescata da tre pozzi: un pozzo artesiano, neppure indicato nella planimetria dell'impianto, un altro pozzo esistente sul posto e un terzo pozzo destinato al raffreddamento dell'impianto VOMM relativo all'essicazione dei fanghi e quindi realizzato ad altro fine).

L'acqua così addotta determinava una consistente riduzione della concentrazione delle sostanze inquinanti contenute nei reflui immessi nel fossato, che confluiva (unitamente ad altri scarichi consortili) nel rio Fratta-Gorzone, senza che vi fosse un reale abbattimento degli inquinanti, principalmente cloruri e solfati, con pericolo concreto di danno all'ambiente.

In particolare, il consulente tecnico del pubblico ministero, ingegnere Santo Cozzupoli, nella sua relazione, ha ritenuto che l'impianto di Montebello Vicentino, per la tipologia dei suoi processi fosse adatto a depurare i reflui civili, ma fosse del tutto inidoneo a garantire la completa depurazione dei reflui, costituiti dai fanghi di conceria in ingente quantità, per la presenza negli scarichi di queste ultime di inquinanti non depurabili con i processi dell'impianto medesimo.

Ancora un'altra discarica, la discarica di Zermeghedo è risultata trovarsi in condizioni di manutenzione precarie, con abbondante fuoriuscita di percolato e, per di più, è stato constatato che il conferimento dei rifiuti veniva effettuato mediante gli automezzi delle ditte Storato e Crestani, senza alcun controllo al momento dell'accettazione in discarica, tanto che, nel corso di uno dei servizi di osservazione, il conducente di uno degli autocarri della ditta Crestani è stato notato aprire autonomamente il cancello dell'impianto, mediante il telecomando in suo possesso.

A seguito di ulteriori controlli, è stato verificato che venivano conferiti nella discarica di Zermeghedo o al depuratore di Montebello rifiuti ai quali veniva attribuito un codice CER non corretto, in quanto non corrispondente alla reale natura del rifiuto, ma conforme a quelli rientranti nell'autorizzazione rilasciata a Medio Chiampo spa. Così, solo per fare qualche esempio, veniva

conferita terra di spazzatura, qualificata come rifiuto di conceria, ovvero venivano conferiti fanghi derivanti dalle ditte di galvanica Ceresato e Galvit, prive di sistema di pretrattamento, con il codice CER dei rifiuti di conceria. Addirittura, in un caso, è stato rinvenuto un formulario corretto a penna nel codice CER in tutte le copie, correzione ragionevolmente apportata a trasporto ultimato (testi Lovato, Gramegna, Sacco, Ferrarini). E' caduto in prescrizione anche il reato di favoreggiamento contestato al capo L) a Tasson Gianna, la quale, dopo l'inizio delle indagini, aveva aiutato gli indagati della Medio Chiampo spa e della Elidra Multiutility spa, altra società coinvolta, a eludere le investigazioni dell'autorità giudiziaria, distruggendo le schede di lavoro giornaliere degli autisti e degli artigiani, che avevano operato per Elidra negli anni dal 2002 al 2005, nonostante il sequestro intervenuto in data 12 maggio 2006.

Così descritta la vicenda, è da rilevare che, a parte un periodo di sospensione forzosa del servizio verificatosi nel corso del 2006, a seguito della sospensione, da parte della provincia di Vicenza, dell'autorizzazione rilasciata alla Medio Chiampo spa, notificata in data 5 aprile 2006, la società e i suoi vertici non hanno subito altri danni, posto che anche il reato di cui al capo I) per cui è intervenuta condanna è destinato a sicura prescrizione, già maturata in data 8 dicembre 2015, considerati anche i due periodi di sospensione della prescrizione per complessivi mesi quattro, come indicati nella citata sentenza del tribunale di Vicenza n. 811/14 del 30 giugno 2014.

Peraltro, va sottolineato che tali vicende non costituiscono episodi isolati, ma rappresentano quasi un modello organizzativo dell'impresa, nel caso di specie, la Medio Chiampo spa, la quale ha operato con rischi minimi, a causa della prescrizione incombente sui reati ambientali, ma con guadagni elevati. Sul punto si legge, nella sentenza del tribunale di Vicenza, che si è trattato di quantitativi di rifiuti, che possono essere qualificati "ingenti", avuto riguardo ai dati emersi nel corso delle indagini e riferiti dai testi e consulenti del pubblico Ministero e non contrastati da elementi di segno contrario apportati dalle difese, posto che i prelievi dei fanghi presso le concerie e le varie ditte consorziate avvenivano settimanalmente e, per le ditte più importanti, anche più volte a settimana. Quindi, i fanghi venivano portati al depuratore di Montebello per le operazioni di essiccamento e, poi, conferiti nella discarica di Zermeghedo. E' inoltre comprovato che le ditte consorziate corrispondevano periodicamente alla società Medio Chiampo spa un compenso prestabilito per l'attività di ritiro dei fanghi (importo che in parte è stato rimborsato dalla Medio Chiampo, a causa dell'interruzione di tale attività illecita, a seguito del provvedimento di sospensione emesso della provincia e notificato in data 5 aprile 2006).

Naturalmente, le varie operazioni richiedevano il previo accordo e la cooperazione di una pluralità di soggetti: Medio Chiampo, quale proprietario degli impianti, Storato, quale ditta che si occupava del prelievo dei fanghi dalle concerie e del trasporto degli stessi dal depuratore alla

discarica, Crestani, nella qualità di addetto ai trasporti dei rifiuti e alla manutenzione e coltivazione della discarica. Ciò che desta perplessità è il fatto che la provincia di Vicenza non risulta abbia revocato l'autorizzazione alla società, sicché tale atteggiamento dell'ente di controllo finisce con il favorire la reiterazione dei comportamenti illeciti.

Quanto all'intervento giudiziario, va rilevato che il raddoppio dei termini di prescrizione per il reato di cui all'articolo 260 del codice ambientale si applica ai reati commessi dopo il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge 3 agosto 2010 n. 136, che in effetti ha raddoppiato i termini di prescrizione dei reati di competenza della procura distrettuale.

5.2 Il procedimento penale a carico dei vertici della società Ambiente energia srl

La dottoressa Rita Ugolini, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione il 16 febbraio 2015, ha riferito in ordine a un'altra richiesta di rinvio a giudizio della direzione distrettuale antimafia di Venezia, in data 17 settembre 2014, in relazione al procedimento penale n. 12786/10 r.g.n.r. (doc. 220/2) per gli stessi reati e che investe 8 imputati, tra cui i vertici della società Ambiente energia srl, società autorizzata a gestire il depuratore di Schio, nonché, ancora una volta, i vertici della Marcon srl, della Vallortigara servizi ambientali spa, della società ECO.RA.V. spa e della società Phtre srl, che fungeva da mediatrice, incaricata di ricevere i rifiuti dalla ECO.RA.V. spa, per poi conferirli al depuratore di Schio, gestito dalla società Ambiente energia srl.

Ebbene, nel periodo compreso tra il mese di luglio 2009 e il mese di giugno 2010, gli imputati hanno conferito abusivamente al depuratore di Schio rifiuti liquidi speciali non pericolosi, appartenenti alla categoria CER 10.02.XX: per complessive 9.007,14 tonnellate, provenienti dalla Vallortigara Servizi ambientali spa; per complessive 4.509,80 tonnellate, provenienti dalla ECO.RA.V. spa; per complessive tonnellate 237,92, provenienti dalla Marcon.

In particolare, dalle indagini svolte, è emerso che i procuratori delle società anzidette conferivano alla società ambiente energia srl tali rifiuti, attestando falsamente o facendo falsamente attestare nei formulari di identificazione al trasporto (FIR) che i rifiuti prodotti e ceduti per lo smaltimento erano contraddistinti dal codice CER 19.08.99, vale a dire acque di scarico refluo, anziché da quello effettivo a matrice 19.02.XX (rifiuti liquidi).

A loro volta, i procuratori speciali della ambiente energia srl, nella piena consapevolezza della falsificazione operata dal conferenti, omettevano di controllare e/o consentivano che non fosse controllata la conformità dei rifiuti ai codici CER appropriati, vale a dire 19.02.XX (rifiuti liquidi), anziché 19.08.99. Al proposito, la dottoressa Rita Ugolini, nel corso della sua audizione, ha riferito che negli anzidetti procedimenti non vi sono state particolari indagini, posto che i carabinieri,

recatisi presso l'impianto della società ambiente energia srl, hanno verificato i documenti dei rifiuti versati e hanno effettuato la verifica a monte e che, dall'incrocio di questi dati, è emerso che il codice era stato mutato. Tale verifica ha determinato l'elevazione della contestazione, sicché l'attività di indagine svolta dal NOE, nella specie, è stata molto semplice.

Un altro argomento particolare riguarda il polo di Arzignano che, con la sua concentrazione di aziende attive nel settore conciario, costituisce il territorio con maggiori criticità ambientali.

Arzignano è un comune di 25.000 abitanti, situato nella Valle del Chiampo, nel cui territorio viene conciata più della metà della pelle italiana, con una incidenza sul Pil pari all'1 per cento.

5.3 L'indagine "Corame"

L'indagine "Corame" ha consentito di rilevare gravi illeciti nelle operazioni di recupero di rifiuti speciali, quali cuoio conciato, scarti, ritagli polveri di lucidatura, contenenti cromo, identificati con CER. 040108 ma fatti passare per rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura (identificati con CER. 040109), in funzione del loro successivo utilizzo nella produzione di concimi, da parte della società Unimer spa nello stabilimento di Vidor (TV).

L'attività del NOE ha consentito di porre in evidenza che l'impresa che si occupava del ritiro e trasporto di tali scarti conciari e, cioè, la ditta Giuseppe Cazzanello - di concerto con l'azienda che produce concimi, ammendanti e fertilizzanti - aveva adottato un sistema di gestione illegale di tali scarti, con il solo scopo di giustificare un inesistente riciclo, realizzato grazie ad un ciclo industriale, che era totalmente inidoneo a produrre "fertilizzanti". Le condotte illecite contestate sono quelle previste e punite dall'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, norma che ha anche permesso il sequestro dei due impianti interessati e del concime prodotto. Successivamente, il fascicolo processuale è stato smembrato in due: quello relativo alle figure operanti nella società Unimer, che hanno definito la loro posizione con un'oblazione e quello di competenza della direzione distrettuale antimafia di Venezia, che ha aperto il fascicolo n. 1226/11 r.g.n.r. mod. 21 (direzione distrettuale antimafia), nei confronti del Cazzanello + 22, ancora non definito per indagini in corso.

In conclusione, tutte le indagini giudiziarie esaminate vedono operare gli stessi imprenditori, con le stesse società (Marcon srl., Nuova Amit srl, Granifix srl e Vallortigara Servizi Ambientali spa), le quali smaltiscono in modo illecito i loro rifiuti speciali, pericolosi e/o non pericolosi, conferendoli mediante un codice CER non corretto, a impianti non autorizzati che, tuttavia, non si fanno scrupolo di riceverli. Le varie vicende processuali si appalesano in tutta la loro gravità quando, come nel caso di specie, a ricevere rifiuti che non possono ricevere è una società che è titolare di pubblici servizi, come la Medio Chiampo spa, che gestisce il servizio idrico di ben tre

comuni del vicentino (Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara), l'impianto di depurazione delle acque di Montebello Vicentino e la discarica di Zermeghedo ovvero l'ambiente energia srl, società autorizzata a gestire il depuratore di Schio.

6. Il traffico di rifiuti

Rilevante è anche il traffico di rifiuti, posto che il prefetto di Vicenza, Eugenio Soldà, nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2014, e il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato, Daniele Zovi, nel corso dell'audizione del 28 ottobre 2014, hanno riferito di un traffico di rifiuti plastici, granulato e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), trattato non conformemente alla normativa, che viaggiava verso la Cina ed era trattato come materia prima, mentre era stato verificato, mediante un'analisi più ampia eseguita nei container fermati a Venezia, che si trattava di rifiuto così come definito, che non era stato inertizzato. Anche in questo caso, la direzione distrettuale antimafia, con la collaborazione del Corpo forestale dello Stato, stava conducendo le opportune indagini per seguire questi percorsi che vanno verso la Cina. Allo stato, la direzione distrettuale antimafia di Venezia ha delegato il Corpo forestale dello Stato di Vicenza per un aggiornamento sull'attività e per avviare un nuovo fascicolo.

Ancora, nel 2012, è stata sequestrata un'ingente quantità di rifiuti misti (codice 150106), pari a 300 tonnellate, alla ditta Reato di Sarcedo, la cui gestione non era conforme e provvedeva ad alimentare un traffico di documenti falsi e un giro di soldi molto consistente. Invero, la ditta Reato di Sarcedo non trattava i rifiuti come previsto, ma li trasferiva come tali, anche all'estero.

Da notizie assunte, la procura della Repubblica in Vicenza ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini a Reato Denis, a Reato Valli e a Reato Ivano, titolari dell'omonima impresa, per il reato di cui agli articoli 110 del codice penale e 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui al proc. pen. n. 6371/12 r.g.n.r. (pubblico Ministero dottor Luigi Salvadori). I rifiuti sono in via di smaltimento, come da ordinanza n. 49 del 21 novembre 2012 del sindaco di Sarcedo.

7. Le indagini concernenti l'Autostrada A/31- Valdastico Sud

Il prefetto di Vicenza, Eugenio Soldà, nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2014, ha riferito che nella costruzione dell'Autostrada A/31 - Valdastico Sud sarebbero stati utilizzati materiali di scarto, pericolosi, quali le scorie di fonderia non trattate. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, dottor Antonino Cappelleri, nel corso dell'audizione svolta il 20 novembre 2014, ha riferito che le indagini relative all'uso di sostanze tossiche nel sottofondo del tracciato autostradale della lunghezza di 54 km della A/31(detta "della Valdastico Sud"), che attraversa da sud a nord la provincia di Rovigo, la provincia di Padova e la provincia di Vicenza, già incardinate

in prima battuta presso la procura vicentina, erano state trasmesse per competenza alla direzione distrettuale antimafia di Venezia. In effetti, la direzione distrettuale antimafia di Venezia ha affidato le relative indagini al comando provinciale del Corpo forestale dello Stato sull'ipotesi che per il fondo del nuovo tratto stradale dell'Autostrada Valdastico siano stati effettivamente utilizzati tali rifiuti. Peraltro, merita di essere sottolineato che, almeno sulla carta, tutto appariva in regola, posto che dalla relazione del prefetto di Vicenza (doc. 5/1) risulta che il NOE, che non è stato investito nelle indagini, ha riferito: 1) che le scorie di fonderia e i rimanenti materiali utilizzati per il sottofondo della costruenda opera pubblica provenivano da ditte in possesso di titoli per la gestione rifiuti, il cui utilizzo era stato autorizzato dagli enti competenti, secondo le norme indicate dal D.M. 5 febbraio 1998;

2) che l'Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto aveva stipulato con la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa, denominata "Autostrada Serenissima", nella sua qualità di concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esecuzione dell'Autostrada A/31-Valdastico Sud, tronco Vicenza-Rovigo, una convenzione e predisposto un protocollo tecnico operativo, finalizzati all'esecuzione di controlli *ante operam*, in corso d'opera e *post operam* sul materiale impiegato quale sottofondo stradale, allo scopo di individuare eventuali fattori di rischio e potenziali danni all'ambiente;

3) che tali "istruzioni operative" erano strutturate per poter assicurare l'effettiva rintracciabilità del materiale, per la maggior parte scorie di fonderie, individuando il "lotto/sezioni" in cui questo veniva impiegato. In effetti, la Commissione di inchiesta ha acquisito due convenzioni (doc. 451/2) stipulate, rispettivamente, in data 29 marzo 2006 e in data 18 aprile 2013, tra l'Autostrada BS-PD spa, detta Autostrada Serenissima, e l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. La prima convenzione ha per oggetto l'espletamento delle attività di *audit* - come di seguito meglio specificate - sull'esecuzione del monitoraggio ambientale connesso alla realizzazione del tronco autostradale A/31 Vicenza-Rovigo (Valdastico Sud), con avvio dei controlli nell'anno 2006 e proseguimento fino a tutto il 2012 (scadenza 31.12.2012) e prevede un compenso a favore dell'ARPA Veneto, calcolato anno, per anno, a partire dal 2006 e fino al 2012, quantificato nella complessiva somma di euro 1.300.000,00, oltre IVA.

La seconda convenzione ha il medesimo oggetto, riferito al successivo periodo 2013 - 2015, e prevede un compenso aggiuntivo complessivo, che è stato determinato nella somma di euro 270.000,00, oltre IVA, suddiviso per ciascuna delle tre ultime annualità.

Con riferimento all'oggetto, nella suddette convenzioni l'ARPA Veneto si impegnava a svolgere le seguenti attività:

- coordinamento di *audit* del progetto di monitoraggio ambientale;

- verifica idoneità dei siti di monitoraggio;

- supporto tecnico, per l'individuazione e l'approvazione di eventuali modifiche e/o integrazioni dei siti di monitoraggio;

- definizione delle soglie di attenzione e di allarme con cui confrontare i dati di monitoraggio;

- condivisione delle metodiche relative a campionamento, preparazione e analisi di laboratorio dei campioni, nonché delle metodiche relative alle misure in campo;

- partecipazione ad incontri tecnici con i soggetti affidatari delle misure/analisi previste dal PMA, al fine del confronto sulle metodiche operative;

- definizione soglie di attenzione/allarme con cui confrontare i dati di monitoraggio;

- verifica delle procedure di campionamento, preparazione e analisi dei campioni;

- verifica delle procedure di emergenza;

- verifica degli strumenti di misura utilizzati;

- sopralluoghi durante le attività di rilievo nell'ambito del monitoraggio;

- sopralluoghi con campionamenti e misure in doppio (validazione dati del monitoraggio);

- analisi di laboratorio;

- validazione dati di monitoraggio e confronto con le soglie stabilite;

- verifica delle procedure di gestione dei cantieri, con particolare riguardo alle procedure relative alle terre e rocce da scavo, ai materiali riciclati e da recupero;

- predisposizione di documenti tecnici e di sintesi (report);

- risposta a richieste pubbliche ambientali; informazione a enti e cittadini.

A sua volta, Autostrada Serenissima, tramite i propri uffici, si impegnava a esercitare "l'alta sorveglianza, vigilando sulla corretta applicazione, in ogni suo aspetto, della presente convenzione" (articolo 4 della convenzione del 29 marzo 2006) e "a fornire ad ARPAV tutte le informazioni necessarie all'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione" (articolo 3.2 della convenzione del 18 aprile 2013). Nonostante tali precisi, dettagliati e condivisi impegni contrattuali, come sopra riportati, pagati dall'Autostrada Serenissima all'ARPA Veneto, nel complessivo importo di euro 1.570.000,00, oltre IVA, calcolato per l'intero periodo (2006 - 2015), i risultati si sono rivelati del tutto deludenti, alla stregua delle indagini svolte dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia in ben tre distinte inchieste.

7.1 La prima indagine penale sui sottofondi dell'Autostrada A-31

Una prima inchiesta della procura distrettuale antimafia di Venezia, che ha coinvolto numerose imprese fornitrici, ha avuto inizio a seguito della denunzia, presentata nel 2009 da Medicina Democratica, dall'Associazione italiana esposti amianto (AIEA), Codici ambiente e da tal Marco

Noserini, un appassionato di archeologia, sull'asserita presenza di sostanze nocive nei rilevati dell'autostrada A31-Valdastico Sud, all'epoca, in fase di ultimazione. La denuncia delle associazioni è partita dalla morte immediata di un cane, che si era abbeverato ad una pozza vicina al cantiere autostradale. Stando all'esposto, nel fondo stradale della Valdastico Sud i camion delle imprese che lavoravano al cantiere avrebbero riversato scarti di fonderia contenenti "metalli pesanti e sostanze chimiche (nitrati, fluoruri, solfati, cloruri, bario, amianto, piombo, nichel), in notevole concentrazione (doc. 15/1 di Legambiente).

In via generale, deve essere rilevato che il sistema dell'illecito smaltimento di rifiuti nei sottofondi stradali non costituisce una novità assoluta, posto che tale sistema permette un doppio guadagno: la ditta che deve fare il lavoro riempimento con materiale di scavo o, comunque, con materia prima secondaria (mps) risparmia su tali materiali, infilandovi dentro rifiuti; allo stesso tempo, essa guadagna sull'illecito smaltimento dei rifiuti. Si tratta di una pratica già disvelata in Lombardia, in seguito ad altre inchieste concluse con la conferma dell'ipotesi accusatoria, che purtroppo, è molto diffusa anche nel Veneto.

Come si è detto, le indagini sono state affidate alla direzione distrettuale antimafia di Venezia (procedimento penale n. 6843/13 r.g.n.r. mod. 21), vertendosi in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, hanno visto il coinvolgimento di 27 indagati (tra cui il presidente dell'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza Padova spa, Attilio Schneck), i legali rappresentanti di numerose imprese che hanno conferito rifiuti tossici, anziché materie prime secondarie (tra cui il legale rappresentante della Locatelli geom. Gabriele spa, società già al centro di una inchiesta in Lombardia), nonché i titolari dei laboratori di analisi, per l'ipotesi che non fossero state effettuate correttamente le analisi dei campioni di materiale, destinati a sottofondo stradale. A proposito delle imprese indagate in questo procedimento, è significativa ed emblematica di un certo modo di lavorare la circostanza che, tra le altre ditte presenti nel cantiere della A/31-Valdastico Sud e oggetto delle indagini della direzione distrettuale antimafia di Venezia, vi fosse anche la società Locatelli geom. Gabriele spa, già esaminata nella relazione sulla Lombardia per la realizzazione del sottofondo autostradale della Bre.Be.Mi., la nuova autostrada (A35), che collega Brescia e Milano.

A tale proposito, le indagini effettuate dalla procura di Brescia hanno consentito di appurare che il materiale utilizzato da Locatelli Pierluca, all'epoca legale rappresentante della Locatelli geom. Gabriele spa, nel cantiere della Bre.Be.Mi. non conteneva materie prime secondarie (mps), bensì rifiuti di ogni genere e specie, privi di qualsiasi trattamento. Peraltro, lo stesso Locatelli Pierluca e sua moglie, Rocca Orietta, sono stati già coinvolti in una analoga vicenda nell'ambito del procedimento n. 5455/2010 r.g.n.r. della procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia.

Ciò che sorprende è il fatto che la Locatelli geom. Gabriele spa, nonostante indagini e condanne, abbia continuato a lavorare con società pubbliche (nella specie, la Serenissima Costruzioni spa, società in *house*), come se nulla fosse mai accaduto nel frattempo e, dunque, nell'assenza di adeguati controlli da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori sulle società subappaltatrici.

Ritornando alle indagini sulla A31, la dottoressa Rita Ugolini, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia e titolare delle indagini, per aver fatto parte della direzione distrettuale antimafia fino al mese di giugno 2014 - nel corso dell'audizione del 16 febbraio 2015 - ha riferito che, nell'ambito del procedimento penale n. 6843/13 r.g.n.r. mod. 21 - direzione distrettuale antimafia, era stata disposta, in sede di incidente probatorio, una perizia, allo scopo di accertare la tipologia e la pericolosità dei materiali utilizzati nel corso dei lavori per il fondo stradale, nonché allo scopo di verificare l'eventuale inquinamento delle falde acquifere.

Il gip ha demandato ai periti nominati l'accertamento della natura dei materiali conferiti nei cantieri dell'autostrada A/31 - Valdastico Sud, utilizzati per la formazione del sottofondo e del rilevato dei lotti 4, 5 e 6, se gli stessi erano o non erano conformi alle vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente e della salute e se dovevano essere classificati come rifiuti ovvero come materia prima secondaria o come sottoprodotto.

L'esito della perizia portava a individuare il superamento dei parametri indicati nel test di cessione stabilito nell'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e nella specifica normativa in materia.

Inoltre, come si legge nella richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nei confronti di alcuni indagati, tra cui i vertici della Società Autostrada e i titolari dei laboratori di analisi (doc. 953/2), dalla documentazione prodotta dalla Società Autostrada e dalla Serenissima Costruzioni spa, nonché dalle dichiarazioni dell'ingegnere Gabriella Costantini, responsabile area costruzioni della stessa società Autostrada, è emerso che:

• dopo essere state individuate le ditte fornitrici o mediatrici, il materiale per i rilevati stradali veniva concentrato in cumuli ben individuati con sigle;

• su detti cumuli venivano effettuati prelievi a campione, nel contraddittorio delle parti;

• sui campioni venivano eseguite analisi, volte a verificare il rispetto dei parametri indicati nel test di cessione stabilito nell'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998, presso laboratori scelti dalla società destinataria;

• i cumuli venivano poi trasportati dalle ditte fornitrici e stesi immediatamente sul fondo della costruenda autostrada, come emerge dalla lettura dei registri di tracciabilità che indicano giorno, fornitore, luogo di prelievo e sezione di posa;

• nel corso della stesura non venivano eseguite altre analisi;

• allorquando, il materiale conferito appariva palesemente non conforme, ci si limitava a non accettarlo e a rimandarlo indietro, anziché avvertire di tale irregolarità le autorità competenti, per i necessari provvedimenti nei confronti della ditta fornitrice.

In ordine a tale vicenda, la dottoressa Rita Ugolini, dopo aver premesso che le indagini concernono solo alcuni lotti dell'autostrada Valdastico (4, 5 e 6), tutti nella provincia di Vicenza, e che non sussiste il rischio di prescrizione del reato, trattandosi di fatti che hanno avuto inizio nel 2009 e si sono conclusi nel 2011, ha riferito che la società "Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa", con sede in Verona, concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esecuzione dei tratti autostradali, aveva conferito l'incarico per l'esecuzione dell'opera alla controllata società Serenissima Costruzioni spa. Si tratta di un appalto conferito a una società *in house*, che la legge prevede possa costruire o partecipare all'appalto in una determinata percentuale.

Per l'edificazione del tratto autostradale era stata presa in considerazione, anche sotto il profilo tecnico scientifico, la bontà dell'utilizzo per i rilevati stradali di materie prime secondarie provenienti da scarti di acciaierie, che la società per azioni Serenissima Costruzioni, attraverso i propri funzionari, il direttore dei lavori e così via, aveva regolarmente commissionato a varie ditte.

Sul punto, la dottoressa Ugolini ha tenuto a precisare che non si trattava certamente di scarti, assolutamente vietati, bensì di materiali provenienti da scarto, prodotti da manufatti di acciaio, posto che la parte che rimane in superficie viene rifusa, fatta asciugare, dopodiché viene sottoposta al cosiddetto *test di cessione,* che rileva la presenza di molti materiali, tra cui il cromo, uno dei materiali che serve maggiormente per la produzione dell'acciaio, tanto che maggiore è la quantità di cromo presente, migliore è la qualità dell'acciaio prodotto.

Ovviamente - così la dottoressa Ugolini - lo scarto di acciaieria, prima di essere utilizzato, deve essere sottoposto a trattamento da parte di imprese, che ricevono una particolare autorizzazioni dalla regione di provenienza. Il processo di trattamento della scoria ha lo scopo di eliminare la presenza del cromo e, in particolare, la presenza del cromo esavalente, altamente cancerogeno, sicché la scoria, una volta trattata, perde le caratteristiche di rifiuto per divenire "materia prima secondaria" e, come tale, può essere utilizzata per la costruzione di sottofondi stradali.

I *test di cessione* hanno lo scopo di rassicurare l'utente, in vista dell'acquisto di queste materie prime secondarie, destinate alla costruzione di rilevati stradali, fondi autostradali e simili. Nel caso di specie, la dottoressa Ugolini e i periti nominati hanno dovuto risalire lungo tutta la filiera, per comprendere, prima di tutto, quando fosse stato versato il rilevato, poi, per accertare se lo stesso fosse conforme o meno e chi lo avesse versato. In particolare, le operazioni di collocamento del materiale trattato nel sottofondo della suddetta autostrada si erano svolte con le modalità sopra descritte. Secondo la normale prassi, le società che avevano ricevuto l'autorizzazione a trattare le

scorie, una volta prodotta la materia prima secondaria, costituita prevalentemente da scoria di fonderia e riciclati per l'edilizia, l'avevano lasciata nei piazzali, collocata in cumuli, identificati con dei numeri. Il committente, cioè, l'impresa acquirente aveva scelto il cumulo, dal quale aveva prelevato una quota parte per le relative analisi, affidate a laboratori di propria fiducia.

La dottoressa Ugolini ha quindi riferito che le analisi di laboratorio dei materiali prelevati dai suddetti cumuli e destinati ai tratti che interessano l'indagine, cioè, i lotti 4), 5) e 6), avevano dato sempre un risultato di bontà del prodotto, che dunque veniva ritenuto conforme a legge.

Successivamente, il problema degli inquirenti è stato quello di individuare l'*iter* del cumulo di tale materia prima secondaria. Una operazione abbastanza semplice, posto che, quando il cumulo viene scelto e trasportato nel cantiere in cui deve essere utilizzato, si individuano il giorno e il luogo dove deve essere steso. Tuttavia, nel caso di specie, trattandosi di notevoli quantità di materie prime secondarie, trasportati nel cantiere da centinaia di camion, è stato ritenuto materialmente impossibile deporle in un sito individuato all'interno dello stesso cantiere, prima di destinarle al riempimento del sottofondo autostradale, allo scopo di effettuare la successiva verifica di conformità del materiale così pervenuto alla normativa e alle risultanze delle analisi di laboratorio, già effettuate sui cumuli di provenienza. Viceversa, il materiale è stato portato *in loco*, sversato direttamente sul tratto autostradale da coprire, senza che venissero effettuate nuove analisi poiché, in modo evidentemente improvvido, sono state ritenute sufficienti le analisi effettuate sui cumuli originari prima del loro carico sui camion destinati al trasporto presso i cantieri.

Dunque, ancora secondo la dottoressa Ugolini, in questa sede può essersi verificata la possibilità di mescolare un cumulo con altro di diversa provenienza, pur se sulla base dei registri forniti dalla Società Autostrade si è riusciti a individuare il codice identificativo del rifiuto, nel senso che è stata individuata la provenienza dello stesso. Così pure è possibile che - sempre in via di ipotesi - non essendo ancora operativo il SISTRI, i camion utilizzati per il trasporto abbiano sostituito il materiale originale prelevato dal cumulo, ovvero ancora, che abbiano caricato il "*cumulo y*", cioè le scorie, anziché il "*cumulo x*", che si trovava accanto all'altro.

Fatto sta che, nel caso di specie, i carotaggi effettuati dai periti nominati hanno posto in evidenza, nei tratti autostradali interessati dalle indagini, non solo la presenza del cromo esavalente (sostanza altamente cancerogena), ma anche la presenza di altri parametri fuori norma, ciò che consente di affermare che nel sottofondo dell'autostrada Valdastico Sud non sono state depositate materie prime secondarie, bensì rifiuti.

In particolare, nelle ripetute analisi effettuate dai periti nominati dal gip, sono stati rilevati superamenti del limiti di cessione, con riferimento al nickel, ai floruri, al rame, al bario e, soprattutto, al cromo esavalente. E' altresì emerso che, oltre alle scorie di acciaieria, nel sottofondo

autostradale, sono stati utilizzati anche dei frantumati, conglomerati cementizi, un insieme di scorie con cemento e, anche in questo caso, è stato rinvenuto cromo esavalente, in quantità e percentuali molto significative. Si tratta di un dato che era già emerso, nel corso delle indagini effettuate dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, che aveva eseguito una serie di carotaggi sui lotti interessati da tale riempimento ed era così risultata la presenza di materiali inquinati da cromo nella misura di un tasso superiore di circa sette volte il limite di legge.

In questo procedimento, la dottoressa Ugolini ha ricordato che era intervenuta l'avvocatura dello Stato, il Ministero dell'ambiente, oltre alle due associazioni Medicina Democratica e AIEA, che avevano denunziato la morte per avvelenamento di un cane. Tuttavia, la dottoressa Ugolini ha escluso che la morte del cane, di cui alla denunzia delle due associazioni anzidette, sia dipesa dalla presenza di questi elementi nello strato stradale, per la ragione che le scorie di acciaieria erano state stese da poco tempo. Invero, gli accertamenti eseguiti avevano consentito di rilevare che la morte del cane era dovuta a un guasto subito dal depuratore locale. Ciò precisato, la dottoressa Ugolini ha quindi posto in evidenza il fatto che, nonostante l'acclarato superamento dei limiti dei test di cessione, è necessario aspettare qualche tempo, mesi o anni, perché si propaghino gli effetti tossici, posto che il *test* di cessione in un certo senso accelera il processo di rilascio delle sostanze pericolose, nocive per la salute di uomini e animali, ponendo, quindi, in evidenza la situazione di pericolo. Infatti, i materiali inquinati vengono messi nell'acqua, la cui soluzione rivela da subito la presenza di sostanze inquinanti e, quindi, il futuro pericolo. Nel caso di specie, poiché le scorie di acciaieria e altri rifiuti erano stati stesi nel sottofondo autostradale da breve tempo, vi era terra, sicché, almeno in teoria, sarebbero occorsi anni prima che gli inquinanti potessero raggiungere la falda acquifera, purtuttavia tale evento costituendo, purtroppo, un dato certo. In conclusione, non v'è dubbio che, a prescindere dalle cause della morte del cane, la perizia disposta dal gip, in sede di incidente probatorio, ha confermato la fondatezza della denunzia delle due associazioni Medicina Democratica e AIEA.

In data 12 gennaio 2016, la dottoressa Rita Ugolini, in relazione al procedimento penale n. 6843/13 r.g.n.r. mod. 21 (direzione distrettuale antimafia), ha depositato richiesta di rinvio a giudizio (doc. 953/3) nei confronti dei seguenti imputati: 1) Beltrame Antonio, nella duplice veste di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato della AFV Acciaierie Beltrame spa; 2) Fusco Andrea, nella qualità di legale rappresentante della Locatelli geom. Gabriele spa, in liquidazione dal 30 novembre 2011; 3) Meneghini Carlo, nella qualità di legale rappresentante della Eco.Men srl; 4) Bugno Luciano, nella qualità di legale rappresentante della Bugno Luciano srl; 5) Venturi Matteo Simone, nella qualità di legale rappresentante della Eco-Dem

srl, con sede in Villafranca di Verona; 6) Persegato Luigi, nella qualità di legale rappresentante della CO.SE.CO. srl; 7) Meriano Mauro, nella qualità di legale rappresentante della Portamb srl.

In particolare, il pubblico ministero nel capo A) contesta al Venturi il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) poiché, nella sua qualità, con una serie di operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative, organizzava lo smaltimento sistematico di rifiuti destinati ad essere stesi sul sottofondo dell'erigenda autostrada Valdastico Sud (lotti n. 4, 5 e 6), al fine di conseguire un ingiusto profitto consistente nel non dover sopportare e/o nel non far sopportare i costi effettivamente dovuti per il corretto trattamento dei rifiuti da trasformare in materie prime secondarie. Tutto ciò, nonostante che l'imputato avesse stipulato con la Serenissima Costruzioni spa due contratti, il primo, in data 11 giugno 2010, per la fornitura a piè d'opera di materiale riciclato frantumato di demolizione certificato CE, secondo la norma UNI EN 13242 sistema 2+, per l'ammontare complessivo di circa 35.000 tonnellate, e il secondo contratto, in data 2 agosto 2010, per la fornitura di materiale, dello stesso tipo e qualità del primo.

Aggiungasi, poi, quale dato di interesse, significativo del fraudolento meccanismo posto in essere per mascherare l'illecita operazione, che sui cumuli del materiale riciclato, oggetto dei suddetti contratti, destinato alla posa, erano state effettuate analisi, che ne attestavano la conformità ai parametri indicati nel *test* di cessione stabiliti nell'allegato 3 del DM 05.02.1998 e nella specifica normativa in materia. Viceversa, quanto al lotto n. 4, le indagini svolte dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia hanno accertato che, nella sezione 318 di tale lotto, sono stati superati i limiti per il nichel (rif. perizia S8) per il materiale dichiarato "MPS frantumato 0-90", proveniente dal cumulo "Ecodem 09CN", conferito nel mese di settembre 2010 e posato alla profondità di 3,2 - 3,8 metri e che tale materiale inquinato era stato posato anche in altre sezioni del medesimo lotto n. 4, comprese tra la n. 309 ed la n. 344, per complessive 6,290 tonnellate. Al capo B) dell'imputazione, il pubblico ministero contesta al Venturi anche il reato di cui agli articoli 81, cpv. 356, commi n.1 e 2, in relazione all'articolo 355, comma 2 n.1, del codice penale poiché, con le condotte descritte al capo che precede (capo A), nella sua qualità, commetteva frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o, comunque, nell'adempimento dei relativi obblighi contrattuali conclusi con la Serenissima Costruzioni spa, società alla quale la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa aveva appaltato i lavori per l'edificazione del tratto autostradale A31 Valdastico, con particolare riguardo al lotto n. 4 (imprese, queste ultime, esercenti servizi pubblici e/o di pubblica utilità), consegnando anziché materia prima secondaria, rifiuti tossici, pari a circa 6,290 tonnellate, non sottoposti ai necessari trattamenti, da qualificarsi come rifiuto, considerato che gli accertamenti

effettuati hanno rilevato il superamento per il nichel dei limiti del *test* di cessione, stabiliti nell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, n. 186.

Anche a Meriano Mauro e a Fusco Andrea, nelle loro rispettive qualità, il pubblico ministero contesta al capo C) dell'imputazione il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, poiché costoro, in concorso tra di loro, organizzavano lo smaltimento sistematico di rifiuti consistenti in scarti di acciaieria, destinati ad essere stesi sul sottofondo dell'erigenda autostrada Valdastico Sud, lotti n.ri 4, 5 e 6, al fine di conseguire un ingiusto profitto, consistente nel non dover sopportare e/o nel non far sopportare i costi effettivamente dovuti per il corretto trattamento dei rifiuti, con una serie di operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative.

Invero, la Portamb srl di Meriano Mauro stipulava, in data 11 maggio 2009, un contratto con la società Serenissima Costruzioni spa per una duplice fornitura, ciascuna, di metri cubi. 300.000,00 di scorie nere d'acciaieria, con granulometria 0-80 mm o 03-80 mm (anticapillare), dichiarando in sede contrattuale che avrebbe utilizzato - tra l'altro - materie prime secondarie provenienti dagli impianti di essa stessa, nonché provenienti dagli impianti del Consorzio Cerea e dell'impresa Locatelli. A tale proposito, la Portamb srl stipulava, in data non indicata, un contratto con la Locatelli geom. Gabriele spa (poi risolto in data 31 ottobre 2010), con cui quest'ultima società, per il periodo 1° agosto 2009 - 31 dicembre 2010, si impegnava a fornire 100.000 metri cubi di materia prima seconda, marcata CE (con fuso 0-80 e con fuso 30-80 anticapillare), da destinarsi alla società Serenissima Costruzioni spa, per l'edificanda A31.

Come si è già visto a proposito del Venturi, le suddette forniture apparivano regolari, posto che sui cumuli di materie prime secondarie, oggetto di contratto e destinate alla posa, in data 26 marzo 2010, erano state effettuate analisi che ne attestavano il rispetto dei limiti previsti nell'allegato 3 del DM 186 del 5.02.1998 e nella specifica normativa in materia.

Viceversa, quanto al lotto 5, le indagini della direzione distrettuale antimafia di Venezia hanno accertato: 1) che nella sezione 442, per il materiale dichiarato materia prima secondaria "MPS 30-80" (proveniente dai cumuli 18,19,20, conferito nel mese di ottobre 2010 e posato alla profondità di metri 0,75- 1,45), vi era il superamento dei limiti per il rame e per il bario (rif. perizia S2);

2) che nella sezione F3, Pista 3, rotatoria 4, per il materiale dichiarato "MPS 30-80", proveniente dai cumuli 18,19,20, conferito nel periodo compreso tra il giugno ed il luglio 2010 e posato alla profondità di metri 10,15- 10,50, vi era il superamento del limite del cromo totale, con la presenza di cromo esavalente, per 19 microgrammi/L. (rif. perizia S 21),

Quanto al lotto 6, gli inquirenti hanno accertato: 1) il superamento, nella sezione 568-577 spartitraffico, dei limiti per i fluoruri e il bario, con la presenza di cromo esavalente per 15

microgrammi/L (rif. perizia S1), per il materiale dichiarato MPS 30-80, proveniente dai cumuli 2, 3, 4, conferito nel novembre 2009 e posato alla profondità di metri 1,9 - 2,4;

2) il superamento, nella sezione 577, dei limiti per i fluoruri e il bario (rif. perizia S2) per il materiale dichiarato MPS 0/80, proveniente dai cumuli 41, 42, 43, conferito in data 15 novembre 2010 e posato alla profondità di 2,3-2,5 metri;

3) la presenza, nella sezione 582, di cromo esavalente, pari a microgrammi12/L (rif. perizia S3), per il materiale dichiarato MPS 0/80, proveniente dai cumuli 41, 42, 43, conferito nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 22 dicembre 2010 e posato alla profondità di 2,9- 3,3 metri;

4) il superamento, nella sezione 583 (-20), del limite totale del cromo, con presenza di cromo esavalente, per 44 microgrammi/L (rif. perizia S4), per il materiale dichiarato MPS 30-80, proveniente dal cumulo 13, conferito nel gennaio 2010 e posato alla profondità di metri 2,0 - 2,4;

5) il superamento, nella sezione 589, dei limiti per il COD e per il cromo totale, con presenza di cromo esavalente, pari a microgrammi 92/L (rif. perizia S5 sup.), per il materiale dichiarato MPS 0/80, proveniente dai cumuli 18, 19, 20, conferito nel settembre 2010 e posato alla profondità di metri 3,0/3,3;

6) la presenza, nella sezione 589, di cromo esavalente pari a 9 microgrammi/L (rif. perizia S5inf), per il materiale dichiarato MPS 30/80, proveniente dal cumulo 13, conferito nel marzo 2010 e posato alla profondità di metri 6,9-7,5.

Inoltre, dalla documentazione acquisita risultava la destinazione alla Serenissima Costruzioni spa e la stesura per il rilevato stradale di materiali provenienti, effettivamente, dai cumuli 41, 42, 43, per 10.000 metri cubi; dai cumuli 18,19,20, pari a 20.728,40 tonnellate complessive; dai cumuli 2,3, 4, per 5.000 metri cubi; dal cumulo 13, per 3.000 metri cubi. Cumuli, sui quali le analisi di laboratorio eseguite attestavano la bontà del prodotto, in perfetta coerenza con quanto già sopra rilevato.

Al capo D) dell'imputazione, il pubblico ministero contesta al Meriano e al Fusco, nelle rispettive qualità, il reato di frode aggravata nelle pubbliche forniture (articoli110, 81 cpv., 356 commi n. 1 e 2 in relazione all'articolo 355 comma 2 n.1 del codice penale) consumata, in concorso e previo concerto tra loro, ai danni della Serenissima Costruzioni spa, società cui la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa aveva appaltato i lavori per l'edificazione della tratto autostradale A31 Valdastico, posto che i due coimputati avevano consegnato rifiuti tossici, anziché materia prima secondaria.

In particolare - come si è detto - i due imputati conferivano o facevano conferire presso il cantiere allestito per i lotti anzidetti della costruenda autostrada Valdastico Sud - A31, materiale fornito dalla Locatelli geom. Gabriele spa non sottoposto ai necessari trattamenti e, quindi, da

qualificarsi rifiuto, considerato che gli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini hanno rilevato il superamento dei limiti del test di cessione stabilito nell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, n. 186 per il rame, il bario, i fluoruri, il cromo totale, nonché la presenza di cromo esavalente, oscillante tra i 9 ed i 92 microgrammi/litri.

Ancora, il pubblico ministero contesta al capo E) allo stesso Meriano Mauro e a un altro imprenditore, Meneghini Carlo, nelle rispettive qualità, il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 23 aprile 2006 n. 152.

Come si è detto, va ricordato che la Portamb srl di Meriano Mauro aveva stipulato, in data 11 maggio 2009, un contratto con la società Serenissima Costruzioni spa per una duplice fornitura, ciascuna, di metri cubi. 300.000,00 di scorie nere d'acciaieria, con granulometria 0-80 mm o 03-80 mm (anticapillare), dichiarando in sede contrattuale che avrebbe utilizzato - tra l'altro - materie prime secondarie provenienti dagli impianti di essa stessa, nonché provenienti dagli impianti del Consorzio Cerea e dell'impresa Locatelli, senza indicare esplicitamente la società Eco.Men srl del Meneghini.

Tali forniture apparivano regolari, posto che sui cumuli di materie prime secondarie, oggetto di contratto e destinate alla posa, in data 26 marzo 2010, erano state effettuate analisi che, nel contraddittorio con la controparte, attestavano il rispetto dei limiti previsti nell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, n. 186 e nella specifica normativa in materia.

Viceversa, anche in questo caso, con riferimento al lotto n. 5, le indagini effettuate dalla direzione distrettuale antimafia hanno accertato il superamento dei limiti del test di cessione per i fluoruri e il bario, con la presenza di cromo esavalente, pari a 5 microgrammi/l (rif. perizia S27, analisi 1894-06), nella "rotatoria rampa 7/8 aiuola Rotatoria infopoint sez.40", per il materiale dichiarato MPS ecobahn 0-80, proveniente dal cumulo 1, della società Eco.Men srl del Meneghini, che era stato conferito tra il 13 e il 28 maggio 2010 ed era stato posato alla profondità di metri 0,7-1,00.

Al capo F) dell'imputazione, il pubblico ministero contesta anche al Meriano e al Meneghini, nelle rispettive qualità, il reato di frode aggravata nelle pubbliche forniture ai danni della società appaltatrice dei lavori, Serenissima Costruzioni spa, consumato consegnando alla stessa, anziché MPS (materia prima secondaria), materiali provenienti dall'Eco.Men srl non sottoposti ai necessari trattamenti e, quindi, da qualificarsi rifiuti tossici, posto che gli accertamenti eseguiti nel corso delle indagini avevano rilevato il superamento dei limiti del test di cessione, stabiliti nell'allegato 3 DM 5 febbraio 1998, n. 186 per i fluoruri e il bario, con in più la presenza di cromo esavalente, pari a 5 microgrammi /l (rif. perizia S27 analisi 1894-06).

Anche a Bugno Luciano, nella sua qualità di legale rappresentante della Bugno Luciano srl, il pubblico Ministero contesta al capo G) il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.

Invero, l'imputato stipulava due contratti con la Serenissima Costruzioni spa, il primo, in data 9 giugno 2010, per la fornitura di 7.300 tonnellate di materia prima secondaria 0-80, costituita da materiale riciclato avente pezzatura compresa tra 0 e 80 mm, derivante dal riciclaggio di demolizioni di materiali edili e inerti, consegnato presso il lotto n. 5 e un secondo contratto, in data 8 settembre 2010, per la fornitura di 10.000 tonnellate materia prima secondaria 0-80 costituita dallo steso materiale riciclato sopra indicato, consegnato presso i lotti n.ri 4, 5 e 6.

Le suddette forniture apparivano regolari, posto che le analisi effettuate in data 9 novembre 2010 sui cumuli n.ri 20-21-22/10 di materie prime secondarie, oggetto delle due forniture e destinate ad essere consegnati alla società appaltatrice, ne attestavano la conformità dei parametri indicati nel *test* di cessione, stabiliti nell'allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e nella specifica normativa in materia.

Viceversa - per quanto riguarda il lotto 5 - le indagini svolte dalla direzione distrettuale antimafia hanno accertato la presenza di cromo esavalente, pari a 16 microgrammi/l (rif. perizia S24 sup.), nella "sezione piste D, o rampa D sezione D5" per il materiale dichiarato MPS 0-80 stabilizzato, proveniente dai cumuli n.ri 20,21,22, che era stato conferito nel mese di dicembre 2010 ed era posato alla profondità di metri 6,45-7,0.

Di conseguenza, al capo H) il pubblico ministero contesta anche a Bugno Luciano il reato continuato di frode aggravata nelle pubbliche forniture (articoli 81 cpv. 356, commi n. 1 e n. 2 in relazione all'articolo 355, comma 2 n. 1 del codice penale), per aver conferito o fatto conferire presso il cantiere allestito per i lotti sopra indicati dell'erigenda autostrada A31, materiale non sottoposto ai necessari trattamenti e, quindi, da qualificarsi rifiuto tossico, considerato che gli accertamenti effettuati avevano rilevato la presenza del cromo esavalente. Infine, il pubblico Ministero contesta nel capo I) a Persegato Luigi e a Beltrame Antonio, nelle loro rispettive qualità, il reato di cui all'articolo 260 del testo unico ambientale. Invero, la CO.SE.CO. srl del Persegato stipulava con la Serenissima Costruzioni spa i sotto indicati contratti:

- in data 30 settembre 2009, un contratto, avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 120.000,00 tonnellate di materiale tipo MPS 0/80 , individuato tra i gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, per la formazione di rilevati, da impiegare nel lotto n. 5;
- in data 12 ottobre 2009, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 100.000,00 metri cubi di materiale inerte, idoneo alla formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1-A3 o A2-4 A2-5, di cui alla norma CNR - UNI 10006, da posare nel lotto n. 4;

• in data 12 ottobre 2009, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 230.000,00 metri cubi di materiale inerte, idoneo alla formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1-A3 o A2-4 A2-5, di cui alla norma CNR - UNI 10006, da posare nel lotto n. 5;

• in data 12 ottobre 2009, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 102.000,00 metri cubi di materiale inerte, idoneo alla formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1-A3 o A2-4 A2-5 di cui alla norma CNR –UNI 10006, da posare nel lotto n. 6;

• in data 18 dicembre 2009, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 45.000 tonnellate di materiale tipo MPS, con funzione anticapillare, costituito da pietrisco, con dimensioni 30-70, da posare nel lotto n. 5;

• in data 18 dicembre 2009, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 5.000 tonnellate di materiale tipo MPS con funzione anticapillare costituito da pietrisco, con dimensioni 30-70, da posare nel lotto 6;

• in data 1° febbraio 2010, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 11.000 tonnellate di materiale tipo MPS 0/80, con funzione anticapillare, costituito da pietrischietto con dimensioni 30-70, da posare nel lotto n. 4;

• in data 1° febbraio 2010, un contratto avente ad oggetto la fornitura e trasporto a piè d'opera di circa 3.000 tonnellate di spaccato di cava con pezzatura 100-200 mm per la bonifica del piano di scorrimento dei fossi di guardia, da posare nel lotto n. 5.

In esecuzione di tali accordi contrattuali, sui cumuli di materie prime secondarie, individuati come "cumulo est", "cumulo A-SX" e "cumulo B", forniti dalla Società AFV Acciaierie Beltrame spa e destinati ad essere posati sono state effettuate analisi, che in contraddittorio con le controparti, ne attestavano la conformità ai parametri indicati nel test di cessione stabilito nell'allegato 3 del DM 05.02.98 e della specifica normativa in materia.

Ciononostante, le indagini svolte hanno consentito di accertare quanto segue.

Per il lotto n. 4: il superamento del limite per i fluoruri (rif. perizia S15) "nella sezione 381 (-10 m) tra sezioni scatolari sl 27 e sl 28", per materiale proveniente dai cumuli A-SX e B, dichiarato "MPS 30-80", che era stato conferito tra il 29 ottobre ed il 4 novembre 2010 ed era stato posato alla profondità di metri 1,9- 2,2.

Per il lotto n. 6: la presenza di cromo esavalente, pari a 29 microgrammi/l (rif. perizia S7 sup.), nella sezione 597, proveniente dal cumulo A - SX, per il materiale dichiarato "MPS 0-80 eaf scoria acciaieria", conferito tra il mese di agosto e di settembre 2010 e posato alla profondità di metri 3,7 - 4,0; la presenza di cromo esavalente, pari a 9 microgrammi/l (rif. perizia S8 inf.), nella sezione 601, per il materiale proveniente dal cumulo A-SX, dichiarato "MPS 0-80 eaf scoria acciaieria", conferito nel mese tra il mese di agosto e settembre 2010 e posato alla profondità di metri 2,5 - 2,9;

il superamento di limiti per i fluoruri (rif. S9) nella sezione 609 per il materiale, proveniente dal cumulo A-SX, dichiarato "MPS 0-80 eaf scoria acciaieria", conferito nel mese di settembre 2010 e posato alla profondità di metri 2,6 - 2,9.

Anche a Persegato Luigi e a Beltrame Antonio il pubblico ministero contesta, al capo J), il reato continuato di frode aggravata nelle pubbliche forniture, consumato, in concorso e previo concerto tra loro, ai danni della Serenissima Costruzioni spa, per aver consegnato presso il cantiere allestito per i lotti n.ri 4, 5 e 6 dell'erigenda autostrada A31, anziché MPS (materia prima secondaria), materiale non sottoposto ai necessari trattamenti e quindi da qualificarsi rifiuto tossico, considerato che gli accertamenti effettuati rilevavano eccessi di fluoruri, nonché la presenza di cromo esavalente, con valori compresi tra i 9 ed i 29 microgrammi/l.

Viceversa, per i vertici della società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa e per i titolari dei laboratori di analisi, il pubblico Ministero, in data 16 novembre 2015, ha fatto al gip richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato (doc. 953/2).

In conclusione, dalla suddetta esposizione emerge che un numero considerevole di imprese subappaltatrici, incaricate del riempimento del sottofondo autostradale dell'autostrada Valdastico A31, hanno utilizzato rifiuti, anche tossici, in luogo di materia prima secondaria.

7.2 La seconda indagine penale sui sottofondi dell'Autostrada A-31

Tuttavia, la vicenda degli illeciti interramenti di rifiuti tossici nel sottofondo autostradale della Valdastico non ha contorni limitati ai lotti oggetto delle indagini condotte dalla dottoressa Rita Ugolini, alla luce di ben altre due inchieste, la prima svolta al dottor Fabrizio Celenza, sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Venezia, il quale, nel corso dell'audizione del 10 febbraio 2015, ha parlato di un problema di carattere generale, poiché investe pressoché tutti i sottofondi stradali e autostradali della regione Veneto.

In particolare, il dottor Celenza ha riferito di un procedimento, a lui affidato, che presenta una piena e totale affinità con quello seguito dalla sua collega Ugolini, a tal punto da essere sovrapponibile allo stesso, poiché concerne anch'esso l'avvenuto utilizzo di materiali pericolosi per il sottofondo stradale della stessa autostrada A31, con riferimento ad altri lotti. Il procedimento riguarda il Consorzio Cerea spa, una società produttrice di questo materiale, ritenuto di riempimento, ma che in realtà non presentava le caratteristiche di questa tipologia di prodotto, bensì quella di vero e proprio rifiuto macinato (proc. pen. n. 6078/11 R.G. r.g.n.r. mod. 21-direzione distrettuale antimafia).

In data 18 maggio 2015, il dottor Celenza ha depositato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415 bis del codice penale nei confronti di Baraldi Claudio, Tavellin

Giuseppe e Faccio Andrea per i reati di cui agli articoli 110 del codice penale, 260 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (capo a) e di cui agli articoli 110, 356 commi 1 e 2 del codice penale, in relazione all'articolo 355 comma 2 n. 1 del codice penale (doc. 450/2).

Successivamente, in data 10 luglio 2015, nei confronti dei predetti imputati il pubblico ministero ha richiesto l'emissione del decreto che dispone il giudizio per i reati sopra indicati (doc. 954/1).

Secondo l'accusa: Tavellin Giuseppe, quale presidente del consorzio Cerea spa, nonché legale rappresentante della Tavellin Greenline, della Tavellin Luigi snc, di Tavellin G&C e della CE.RE.A ME.Tavellin spa (CMT), Baraldi Claudio, quale consigliere delegato del Consorzio Cerea spa e legale rappresentante della F.lli Baraldi di Modena, Faccio Andrea, quale responsabile tecnico dell'impianto del consorzio Cerea, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con più operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti tossici, con elevati valori di pH (H8 "corrosivo"), miscelando o comunque trattando, in modo improprio, materiale inerte con scarti di lavorazione industriali, contenenti cromo totale, cromo esavalente, fluoruri, nonché cobalto, nichel, piombo, rame, vanadio, stagno e zinco, COD, solfati, cloruri, bario.

Gli imputati presentavano fraudolentemente, anche con l'utilizzo di certificati di analisi effettuati su campioni di sostanze di altra tipologia, i suddetti materiali inquinati come materiali di cantiere, aventi caratteristiche conformi alle prescrizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte VI, Titolo V, all. 1 colonna B ("materiale inerte aggregato riciclato In.Ar.Co sabbia 0/80" e "materiale misto cementato Concrete Green 80x") e li cedevano, quindi, a terzi per la realizzazione di opere edili e/o di riempimento.

In particolare, nel corso dell'anno 2008 e almeno fino al 24 novembre 2009, gli imputati, dopo aver indotto in modo fraudolento soggetti incaricati dalla committente e dall'intermediaria (tra cui la Lecher di Salzano e la S.T.A-Servizi Tecnologici Ambientali) a campionare e a sottoporre ad analisi materiale diverso da quello oggetto della effettiva fornitura, allo scopo di dimostrare l'idoneità del prodotto da utilizzare nel sottofondo autostradale, conferivano o facevano conferire, tramite l'intermediaria Portamb srl, circa 143.091 tonnellate di rifiuti tossici della tipologia descritta in precedenza presso i cantieri della Serenissima Costruzioni spa di Verona, incaricata della realizzazione del sottofondo stradale della costruenda autostrada A/31-Valdastico Sud, tronco Rovigo-Vicenza (lotti 10, 11, 13, 16 e 17).

I conferimenti dei rifiuti tossici avvenivano con frode nell'esecuzione del contratto di fornitura, concluso tra il Consorzio Cerea e la società Portamb srl, la quale agiva per conto e nell'interesse delle Serenissima Costruzioni spa di Verona e della Autostrada Brescia-Verona-

Vicenza-Padova spa, tant'è che il pubblico Ministero contesta agli imputati anche l'aggravante di aver commesso il fatto su fornitura di beni per opere destinate alla realizzazione della rete autostradale.

Viceversa, il pubblico ministero, nell'ambito del procedimento penale n. 4553/15 r.g.n.r. mod. 21-direzione distrettuale antimafia, con atto del 20 maggio 2015 (doc. 450/3), ha avanzato al gip richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato nei confronti di Nicolò Stefano, legale rappresentante della Portamb srl, intermediaria della Serenissima Costruzioni spa di Verona, che aveva curato l'acquisto del materiale di riempimento per la realizzazione di rilevati e sottofondi del tratto autostradale A/31-Valdastico Sud, tronco Rovigo-Vicenza, in corso di costruzione all'epoca dei fatti (lotti 10, 11, 13, 16 e 17), sul presupposto che i campionamenti erano stati effettuati, su indicazione del trio Baraldi-Tavellin-Faccio, su materiale diverso da quello che sarebbe poi stato concretamente conferito dal Consorzio nei lotti indicati in precedenza.

Osserva il pubblico ministero che l'analisi dei campioni del materiale di riempimento, estratti mediante carotaggio nel mese di novembre 2010 dalla P.G. delegata nei punti dei tratti autostradali interessati, non solo hanno consentito di porre in evidenza il superamento - quasi sempre - dei limiti previsti per il suo utilizzo per quanto concerne il pH ma, soprattutto, hanno consentito di rilevare la presenza di sostanze pericolose per la salute.

E' stata così accertata la natura tossico nociva di tali rifiuti, a causa dell'acclarata presenza in quantità rilevanti di cromo totale (320 metri cubi/l), quasi integralmente nella forma dell'esiziale cromo esavalente (280 metri cubi/l) e di fluoruri (2,2 mm/l). I risultati, radicalmente contrastanti di diverse analisi chimiche, effettuate prima del materiale conferimento del prodotto, sia per conto del Consorzio, sia per conto della Portamb, salvo ipotizzare un'improbabile e, comunque, indimostrabile concorrente azione dolosa di falsa certificazione da parte del personale di tutti i laboratori, ivi compreso quello che operava nell'interesse della committente, hanno fondatamente indotto il pubblico ministero a ritenere che i campionamenti siano stati effettuati, su indicazione del trio Baraldi-Tavellin-Faccio, su materiale diverso da quello che sarebbe poi stato concretamente conferito dal consorzio nei lotti sopra indicati.

Sul punto, nella richiesta di archiviazione, il pubblico ministero richiama quanto sottolineato nella relazione della sezione di P.G. della procura di Verona del 13 settembre 2010, laddove viene posta in evidenza la circostanza che, in occasione della verifica presso l'impianto del consorzio Cerea del 15 maggio 2009, erano presenti diversi cumuli, il più ingente dei quali era privo di cartelli indicatori e veniva descritto dall'azienda come "prodotto in maturazione", sicché non veniva campionato dalla P.G.

In realtà, proprio dal cumulo anzidetto era stato in precedenza prelevato materiale conferito ai vari cantieri, come ha riferito, in data 23 aprile 2009, un dipendente del Tavellin, Sganzerla Massimo, sentito a sommarie informazioni testimoniali dalla polizia giudiziaria. In altri termini, così come osservato dal dottor Celenza, poiché i prelievi erano stati operati su cumuli rimasti sempre nell'esclusiva disponibilità del fornitore, quest'ultimo si trovava nelle condizioni ideali per consegnare agevolmente *aliud pro alio,* senza affrontare i costi e, soprattutto, i rischi di un coinvolgimento del variegato personale addetto agli accertamenti chimici.

In conclusione, nella richiesta di archiviazione si legge che l'unico dato certo è l'azione fraudolenta dei responsabili del consorzio Cerea, comprovata sia dall'elevato tasso di inquinamento del materiale ceduto, difficilmente frutto di meri errori nella fase di miscelazione, sia dalla manovra orchestrata in occasione dei campionamenti, sia dal risibile prezzo di fornitura dell'In.ar.Co 0/80 consegnato, che contrasta radicalmente con qualsivoglia logica di mercato.

A questo punto, occorre fare qualche rilievo a proposito del prezzo materiale inquinato venduto dal consorzio Cerea alla Serenissima Costruzioni spa. Dalla documentazione contabile acquisita dalla polizia giudiziaria, il prezzo di vendita di tali materiali è stato di 35.775,54 euro (considerato il prezzo di 0,50 euro/metri cubi), mentre il costo del loro trasporto è stato di 445.012,00 euro, effettivamente corrisposti dallo stesso consorzio alla C.T.E. srl Euganea Trasporti di Padova.

Si tratta di un costo pari a circa quindici volte il prezzo pagato per l'acquisto del materiale trasportato. Sulla base di tali elementi univoci, appare dunque evidente che il lucro è stato conseguito dai vertici del consorzio in un momento antecedente, ottenendo cospicui compensi dai produttori dei rifiuti per il ritiro di ingenti quantitativi di materiale inquinato che, senza alcun serio trattamento, sono stati successivamente eliminati in modo truffaldino, a spese dell'intera comunità, mediante il loro tombamento sotto il manto dei tratti autostradali indicati in precedenza.

Quest'ultima vicenda costituisce la conferma di quanto emerso dalla perizia disposta dal gip, in sede di incidente probatorio, nel procedimento principale (p.p. n. 6843/13 r.g.n.r. mod.21-direzione distrettuale antimafia), riguardante i lotti n 4, n.5 e n.6 dell'autostrada A/31.

7.3 La terza indagine penale sui sottofondi dell'Autostrada A-31

In tale situazione operativa sulle modalità di realizzazione dell'opera, già molto grave, è pervenuta più di recente alla Commissione di inchiesta la notizia di altro procedimento penale (n. 9604/12 r.g.n.r. mod.21-direzione distrettuale antimafia), già in corso di dibattimento avanti al tribunale di Venezia per fatti analoghi a quelli contestati dalla dottoressa Rita Ugolini e dal dottor Fabrizio Celenza, sempre concernente i sottofondi dell'autostrada Valdastico Sud - A31 (documenti 950/2, 950/3, 950/4).

La richiesta di rinvio a giudizio è stata promossa dal dottor Giovanni Zorzi, della direzione distrettuale antimafia di Venezia, nei confronti dei sopramenzionati Tavellin Giuseppe Domenico e Faccio Andrea, già imputati nel procedimento penale n. 6078/11r.g.n.r mod. 21-direzione distrettuale antimafia, di cui si è detto (doc. 954/1).

Anche in quest'ultima vicenda processuale compaiono i soliti noti e, cioè, Tavellin Giuseppe Domenico, quale rappresentante legale della ditta Tavellin Green Line srl, corrente in Cerea (VR) e Faccio Andrea, nella sua qualità di responsabile tecnico della ditta Consorzio Cerea spa, ai quali è contestato il reato di cui agli articoli 110 del codice penale e 260 del testo unico ambientale poiché costoro, al fine di ottenere un ingiusto profitto, costituito dal prezzo di vendita di euro 1,20 (comprensivo del trasporto *in loco*) a metro cubo e dal risparmio del costo di smaltimento, in concorso materiale tra loro, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative, ricevevano, trasportavano e gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti che venivano effettivamente utilizzati per realizzare il sottofondo e i rilevati stradali del lotto 11 dell'Autostrada A31-Valdastico Sud, in località Piacenza d'Adige (RO).

In dettaglio, nel predetto sito, attraverso almeno 1.278 viaggi, svoltisi tra il 29 marzo 2010 e il 3 agosto 2010, venivano conferiti circa 44.730 tonnellate di materiale denominato "*Concrete Green*", fornito direttamente dalla Tavellin Green Line srl (dopo essere stato lavorato dalla ditta consorzio Cerea spa nelle forme della materia prima secondaria e, quindi, ceduto alla medesima società Tavellin Green Line) quale prodotto apposito per sottofondi stradali, nelle forme del conglomerato cementizio preconfezionato a basso dosaggio di cemento (non strutturale).

Viceversa, gli accertamenti eseguiti hanno posto in evidenza: 1) il superamento delle concentrazioni limite previste dalla normativa UNI 10802, per gli elementi di floruro, bario e piombo, nel valore del PH; 2) l'assenza del requisito previsto (asseritamente idoneo a sottrarre il prodotto alla disciplina delle materie prime secondarie, con conseguente esenzione dall'obbligo di apposito test di cessione) del 2 per cento di cemento.

Anche in quest'ultima vicenda ci si trova in presenza di materiali che devono essere ritenuti vero e proprio rifiuto, come tale smaltito in assenza dei presupposti di legge. In ordine alla presenza di fenomeno generalizzato, che investe pressoché tutti i sottofondi stradali e autostradali della regione Veneto, il dottor Celenza, nel corso della sua audizione, ha ritenuto opportuno fare alcune precisazioni, cioè: 1) che il problema dei conferimenti nell'Autostrada A31-Valdastico Sud riguarda non una sola ditta, bensì una pluralità indeterminata di ditte; 2) che egli si stava occupando soltanto del procedimento che riguarda il consorzio Cerea spa; 3) che il procedimento seguito dalla sua collega Ugolini riguarda, invece, conferimenti che concernono più lotti ad opera di più ditte.

La situazione si rivela in tutta la sua gravità, per la ragione che, nel caso di specie, non ci si trova di fronte a un solo imprenditore, che magari opera in regime di monopolio, né si è in presenza di qualche impresa che opera in modo scorretto, bensì si è in presenza di una platea di soggetti del mondo imprenditoriale, che approfittano delle circostanze per violare le regole del corretto smaltimento dei rifiuti, per di più, conseguendo un profitto.

Il dottor Celenza, aveva ipotizzato la responsabilità della Società Autostrade, dell'intermediario, nonché di coloro che hanno rilasciato certificazioni, del tutto non rispondenti ai dati degli accertamenti compiuti durante le indagini preliminari, posto che si è in presenza di materiale sicuramente inquadrabile come rifiuto, nonché pericoloso, con diversi soggetti coinvolti, prima di tutto il produttore. Il problema del pubblico ministero inquirente è quello di stabilire se le responsabilità si debbano restringere soltanto a quest'ultimo soggetto, ovvero debbano essere estese anche a chi ha acquistato questo prodotto, ossia la Società Autostrade, che ha operato l'acquisto tramite un intermediario.

Vi sono poi i soggetti che hanno certificato la bontà del materiale ma, secondo quanto osserva correttamente il dottor Celenza, rimane molto difficile e*x post*, a distanza di tempo, stabilire se vi sia stata una condotta dolosa da parte dei soggetti che hanno operato queste analisi nell'interesse dell'acquirente e del produttore, oppure se questi siano stati indotti in errore. Ancora, il prelievo può essere stato corretto, ma può esservi stato uno scambio di prodotto. Chi porta il materiale sul luogo dove poi esso deve essere lavorato immediatamente, è un terzo soggetto, una società di trasporti, pur se è il produttore che viola l'obbligo di consegnare materiale conforme alla normativa, consegnando rifiuti.

Secondo il dottor Celenza, la responsabilità del produttore appare certa, mentre più problematica è quella degli altri soggetti, ossia dell'intermediario, dell'acquirente e dei soggetti certificatori. Anche questa vicenda pone in evidenza un primo dato incontestabile e drammatico e, cioè, che il sistema di controlli che non funziona del tutto.

Si tratta di controlli gestiti in parte dall'acquirente e in parte dal produttore, ma vi anche una forma di controllo di terzo livello, il cosiddetto *audit* di terzo livello. Tale controllo è operato da un soggetto terzo, nella specie, un funzionario dell'ARPA Veneto, che però non ha avuto alcun tipo di efficacia, posto che il controllo effettuato è stato di tipo macroscopico ed è consistito nello stare "*in loco*" per verificare che il materiale avesse un determinato colore e che, magari, non avesse un determinato odore, pur se va detto che, almeno a campione, si potevano anche fare dei controlli.

Inoltre, il dottor Celenza ha riferito che, in un caso, emerso nel corso di altro procedimento, erano state riscontrate delle anomalie nel materiale conferito, ma il risultato era stato semplicemente quello di invitare il conferitore a riprendersi il materiale per riportarlo nel luogo di partenza. In

realtà, non si è in presenza di semplici casi sporadici, quanto piuttosto di prassi, significative del generale clima di connivente omertà, esistente nella gestione dei sottofondi e rilevati autostradali. Invero, nella richiesta di archiviazione avanzata dalla dottoressa Ugolini nei confronti di Schneck Attilio e altri (doc. 953/2), in sede di sommarie informazioni testimoniali, è stato accertato che "allorquando il materiale conferito appariva palesemente non conforme, si provvedeva a non accettarlo". La conclusione del dottor Celenza, che trova piena conferma nelle richieste di rinvio a giudizio per fatti analoghi riguardanti altri lotti della medesima autostrada, svolte dalla dottoressa Ugolini e dal dottor Zorzi, è che ci si muove all'interno di sistema fatto di affari, un vero e proprio *business*, che coinvolge non un soggetto determinato, bensì una pluralità di operatori economici, i quali agiscono spregiudicatamente in palese violazione di ogni regola, sicché l'opera pubblica diventa un'occasione per smaltire i rifiuti. A questo punto, ci si chiede se è mai possibile che, nel caso di specie, appaltatore e committenti siano del tutto ignari di tale sistema, ovvero se ne abbiano scientemente approfittato. Tanto più per una considerazione di carattere economico, posto che la materia prima secondaria ha un costo sicuramente superiore a quello del rifiuto. Sul punto il dottor Celenza ha puntualmente osservato che se si dovesse fare una valutazione economica, ci si accorgerebbe subito che questo materiale viene venduto a un prezzo piuttosto basso e che il produttore paga per il trasporto, eseguito da una ditta terza, un importo che lo fa andare addirittura in perdita, posto che, come si è visto nel procedimento n. 6078/11 r.g.n.r. mod. 21-direzione distrettuale antimafia (doc. 450/2), nei confronti dei responsabili del consorzio Cerea spa, a fronte di ricavi per l'importo di 35.775 euro, sono emersi costi di trasporto pari a ben 445.012,00 euro.

Ovviamente, l'acquirente non sa quanto spende il produttore per trasportare la merce, in quanto si limita a conoscere soltanto il prezzo di acquisto del materiale, che comunque è basso. Pertanto è plausibile ritenere che il venditore abbia realizzato il proprio guadagno prima della vendita, cioè, nel momento in cui si è reso disponibile a ricevere dei rifiuti per poi poterli tombare in modo elegante. A questo punto, egli può anche perdere qualcosa nel trasporto perché tanto ha già guadagnato prima del conferimento. Quale ultima domanda di questo *excursus* truffaldino rimane da chiedersi se l'acquirente, destinatario finale di tale materiale/rifiuto, sia ben consapevole di tutto ciò ma preferisca ignorare la conformità dei materiali che vengono stesi nel sottofondo stradale, essendo questo un dato che incide sul costo dell'opera. In realtà, è ben difficile immaginare che l'appaltatore/acquirente non sia consapevole della qualità del materiale utilizzato per il sottofondo.

Invero, se il costo dello stesso è fuori mercato, in quanto del tutto incongruo rispetto ai prezzi normalmente praticati, si deve ragionevolmente presumere che l'appaltatore sia ben consapevole del fatto che, a fronte della irrisorietà del prezzo pagato, egli si trova di fronte a materiale di pessima qualità, se non addirittura di rifiuti. In tal senso, l'unico sistema per bloccare tali diffuse

operazioni truffaldine è quello dei controlli del materiale (MPS), non solo in uscita quanto piuttosto - soprattutto - in entrata nel cantiere; tali controlli devono essere effettivi e non meramente formali, con l'inserimento obbligatorio nel contratto di appalto, che normalmente è un contratto pubblico, di clausole che ne prevedano la risoluzione in caso di acclarata difformità del materiale fornito per il sottofondo stradale e non la semplice restituzione al produttore, così come ha riferito il dottor Celenza.

Infine, vi è la considerazione di carattere generale per cui tale modo di procedere dell'amministrazione pubblica finisce con il conferire al giudice penale un ruolo di supplenza che non gli spetta e che, in ogni caso, è tardivo e sicuramente inefficace perché interviene quando un reato è già stato commesso e, generalmente, un danno si è già verificato. Si tratta di un danno la cui eliminazione è molto difficile, se non addirittura impossibile, pena il rifacimento totale dell'opera pubblica.

Tornando alla vicenda dell'autostrada Valdastico, la Commissione di inchiesta, per completezza di indagine, ha svolto un approfondimento istruttorio sul rispetto degli impegno assunti dai contraenti in forza delle due convenzioni (doc. 451/2) stipulate, rispettivamente, in data 29 marzo 2006 e in data 18 aprile 2013, tra l'Autostrada BS-PD spa - detta Autostrada Serenissima - e l'agenzia regionale per la prevenzione e protezione Ambientale del Veneto.

In data 29 luglio 2015, in ordine alle modalità di espletamento dell'*audit* sulle attività connesse alla realizzazione del tronco autostradale A31 Vicenza-Rovigo-Valdastico Sud, sono stati auditi: 1) Bruno Chiari, direttore generale dell'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa; 2) Gabriella Costantini, responsabile area costruzioni della stessa società Autostrada; 3) Carlo Emanuele Pepe, direttore generale di ARPA Veneto; 4) Vincenzo Restaino, ex direttore ARPA del dipartimento provinciale di Vicenza e, attualmente, direttore provinciale di Padova e Rovigo; 5) Ugo Pretto, dirigente del dipartimento provinciale di Vicenza.

Le risposte ottenute sono state generiche, del tutto insoddisfacenti e reticenti. Bruno Chiari ha parlato di una quantità significativa di analisi effettuate dall'ARPA Veneto in funzione della corretta l'esecuzione di un'opera costata 1.150 milioni di euro (480 analisi, 60 chimiche, 60 meccaniche, con appena n. 6 sforamenti rilevati), mentre le oltre 100.000 verifiche chimiche effettuate non avevano mai evidenziato inquinamento di acque. A sua vola, Gabriella Costantini, ha riferito che la società Autostrada non aveva esperienza di scorie non trattate e che l'Autostrada Brescia-Padova è innanzitutto il committente dei lavori, che poi vengono affidati a imprese, che nella filiera sono quelle che scelgono i propri fornitori, con la precisazione che, solitamente, se si tratta solo di fornitura di materiali, il lavoro non è neanche oggetto di subappalto.

Alla domanda, posta dalla senatrice Laura Puppato, concernente il costo dei materiali usati come sottofondo (mps), non solo particolarmente conveniente ma soprattutto pari a un quindicesimo del compenso corrisposto al vettore per il trasporto dello stesso, il Chiari ha risposto che la società Autostrada si limita ad appaltare un lavoro a un soggetto, riconoscendo un *tot* a metro cubo o a tonnellata, sicché, se c'è stata frode, chi ne ha maggior utile è l'impresa appaltatrice dei lavori (nella specie, la società in *house* Serenissima Costruzioni spa).

Si tratta, all'evidenza, di risposte, quelle del Chiari e della Costantini, del tutto insoddisfacenti poiché, l'una per l'altra, non chiariscono, né spiegano i criteri con cui la società Autostrada ha contrattualmente determinato con i fornitori i costi del materiale usato per i rilevati e i sottofondi dell'Autostrada A31-Valdastico, in relazione alle specifiche caratteristiche e alla qualità di tale materiale.

Soprattutto, tali risposte rivelano un completo, quanto apparente, disinteresse sul punto, quasi che la qualità dei materiali usati nei sottofondi e rilevati stradali costituisca un mero dettaglio, del tuto privo di rilevanza, e non costituisca, viceversa, l'oggetto principale delle modalità con cui è stata realizzata l'opera pubblica. Il pensiero del Chiari si rivela appieno quando, con riferimento al compenso corrisposto all'ARPA Veneto di euro 1.570.000,00 per l'attività di *audit* svolta nei cantieri della Valdastico Sud, egli si limita a riportare che tale somma costituiva solo lo 0,1 per cento del costo complessivo dell'opera autostradale (testualmente "*….per cui stiamo parlando dello 0,1 per cento del costo*), che era di 1.150 milioni di euro, quasi a significare che si stava parlando di un dettaglio insignificante. Una spesa, dunque, che anche se inutile aveva inciso sui costi in una percentuale del tutto irrisoria.

A loro volta, i rappresentanti dell'ARPA Veneto, in particolare l'ingegnere Vincenzo Restaino, hanno rappresentato l'impossibilità di un controllo specifico dei materiali stesi sul sottofondo autostradale considerata l'enorme quantità del materiale movimentato, pari a 10 milioni di metri cubi e il fatto, dato per scontato, che le scorie rappresentano "solo il 2 per cento" del contenuto totale di materiali movimentati nel cantiere. L'ingegnere Restaino ha poi aggiunto testualmente che "per un operatore normale, cioè chi opera nei cantieri - parlo dell'operaio comune - portare un camion con dentro dei rifiuti molto pericolosi o portare un camion con del materiale idoneo non fa nessuna differenza". Dal punto di vista visivo, quindi, non si differenzierebbe assolutamente il contenuto, tanto più che i materiali trasportati, non appena giunti in cantiere, verrebbero subito stesi sul sottofondo per poi essere immediatamente schiacciati con le ruspe. Si tratta di affermazioni che destano perplessità, in quanto i rappresentanti dell'ARPA Veneto danno per scontato che siano stati sversati nei sottofondi dell'autostrada rifiuti pericolosi, sicché non è dato di comprendere a quale titolo, nell'arco di dieci anni, cioè a partire dal 2006 al 2015, abbiano percepito dalla società

Autostrada la complessiva somma di euro 1.570.000,000 per eseguire controlli sui materiali sversati nei sottofondi e rilevati autostradali, che in realtà non hanno controllato, tanto più alla luce del dato di fatto acclarato nella richiesta di archiviazione del pubblico ministero del 12 gennaio 2016 (doc.953/2) nei confronti di alcuni indagati, laddove si attesta che, allorquando il materiale non appariva visivamente conforme, veniva semplicemente rimandato al mittente, senza alcuna denunzia dell'accaduto alla stazione appaltante, per i necessari provvedimenti. Quanto alla percentuale di tali scorie, dall'ingegnere Restaino indicata nella misura del due per cento, osserva la Commissione di inchiesta che si tratta di un dato assolutamente non verificabile e, dunque, del tutto apodittico. Viceversa rimane acclarato, quale unico dato certo che è sicura la loro presenza, in quantità e percentuali imprecisate.

A sua volta il dottor Carlo Emanuele Pepe ha escluso la possibilità di effettuare *test* di cessione sui singoli camion, per i tempi lunghi che tali *test* richiedono (mediamente, quattro giorni), con conseguente allungamento dei tempi di realizzazione dell'intera opera. In tale difficile contesto, i controlli andrebbero effettuati alla fonte, cioè, presso le aziende fornitrici, creando gruppi interregionali di ARPA che, come i NOE del carabinieri, dovrebbero avere la possibilità di muoversi su tutto il territorio nazionale.

In tal senso, l'auspicio del presidente della Commissione di inchiesta, onorevole Alessandro Bratti, è quello della tempestiva approvazione del disegno di legge n. 1458, in discussione al Senato, volto a creare un sistema unitario nazionale delle varie agenzie territoriali e ad attribuire ai funzionari ARPA la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Probabilmente, tutto ciò non è ancora sufficiente, di per se, ad arginare il fenomeno del traffico illecito dei rifiuti, se non accompagnato anche da un sistema di controllo del loro trasporto (SISTRI).

Infine, questa vicenda è sicuramente emblematica di una generale omertà di tutti gli operatori economici interessati che, pur nell'acclarata assenza di una cupola mafiosa, per mero profitto, adottano comportamenti illegali diffusi e perduranti, che nel loro insieme fanno "sistema", in danno dell'ambiente. Peraltro, a conferma di tale diffusa omertà, deve essere sottolineato quale dato di assoluto rilievo che in tutti i procedimenti penali anzidetti, non è stato possibile ricorrere a intercettazioni telefoniche, in quanto le denunzie sono pervenute agli uffici giudiziari solo dopo che le opere erano state completate.

Si tratta di denunzie presentate da varie associazioni dopo il completamento delle opere, senza che mai in corso d'opera vi siano state segnalazioni di illeciti, anche in forma anonima, dell'attività illecita che stava avvenendo. Di conseguenza, le indagini si sono sviluppate mediante i carotaggi operati sui vari lotti autostradali, che hanno consentito di individuare i materiali inquinanti nel

sottofondo dell'autostrada Valdastico Sud, nonché mediante l'esame dei registri, che hanno consentito di individuare i conferitori di tali materiali inquinati.

Per completezza di esposizione sui fatti emersi nell'ambito del procedimento penale n. 6078/11 r.g.n.r. mod. 21-direzione distrettuale antimafia (trattato dal dottor Celenza), a carico dei responsabili del consorzio Cerea, Baraldi, Tavellin e Faccio, quali risultano dalla richiesta di rinvio a giudizio (doc. 954/1), va rilevato che ai suddetti imputati viene contestato il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche con riferimento ad altre forniture di materiali inquinati, contenenti elevati valori di pH (H8 "corrosivo"), significativo di una costanza assoluta di comportamenti illeciti, se l'accusa sarà provata. In particolare, dagli atti è emerso che i suddetti imputati hanno ceduto tali materiali anche alle seguenti altre aziende:

1) alla LE.SE. spa per la ricopertura giornaliera di rifiuti conferiti nella discarica per rifiuti non pericolosi situata nel comune di Legnago, in provincia di Verona, loc. Torretta, gestita dalla Lese (circa 5.450 tonnellate tra marzo e luglio 2008); 2) all'Ecoservizi (circa 13.324 tonnellate nel corso del 2008); 3) alla Da Villa Immobiliare di Angiari, in provincia di Verona, per la realizzazione di un piazzale esterno asservito a fabbricato produttivo in Via del commercio (circa 5.142 tonnellate nel mese di febbraio 2009); 4) alla Pigaiani di Occhiobello, in provincia di Rovigo, per la successiva fornitura a terzi (non meno di 50 metri cubi nel mese di ottobre 2008).

Tutto ciò dà il segno della vastità del fenomeno dell'illecito smaltimento dei rifiuti, che investe l'intera regione Veneto, così come anche altre regioni. Si tratta di rifiuti tossici, che non vengono conferiti, come di dovere, per il loro trattamento, né illecitamente interrati, come accadeva anche nel recente passato, bensì vengono utilizzati *sic et simpliciter*, senza alcun previo trattamento, in opere pubbliche a motivo del loro costo esiguo, ricorrendo a false attestazioni di materia prima secondaria, ovvero conferendo materiali diversi da quelli testati nei cumuli, com'è accaduto per i sottofondi della Valdastico Sud.

Purtroppo, il problema potrebbe non essere destinato ad esaurirsi, in quanto è già prevista la costruzione della Valdastico Nord, che collegherà Rovigo con Trento, con un costo previsto di circa 2.000 milioni di euro. Ora, se quello sopra descritto è il *trend* operativo, è da ritenere che, in mancanza di un deciso cambiamento di indirizzo, anche tale secondo tratto autostradale verrebbe realizzato con le stesse illecite modalità del primo tratto autostradale.

Il problema, quindi, non è tanto se l'opera debba o meno essere realizzata, ma con quali materiali.

8. Conclusioni

Nella provincia di Vicenza vi sono n. 250 impianti di trattamento e di pretrattamento di rifiuti, in procedura ordinaria o semplificata ovvero anche in AIA, per quanto riguarda gli impianti di pretrattamento, un inceneritore per rifiuti urbani (Schio) e tre inceneritori per rifiuti speciali, che smaltiscono prevalentemente rifiuti liquidi pericolosi in conto proprio. Non sono emerse criticità per le due discariche pubbliche autorizzate di rifiuti urbani di Grumolo delle Abbadesse e di Asiago, mentre non vi sono nel territorio vicentino discariche abusive.

Neanche sono emerse criticità per le cinque discariche destinate a rifiuti speciali non pericolosi e per le quindici discariche per rifiuti inerti. Viceversa, nella zona di Caldogno, dove insistono depositi incontrollati di rifiuti che risalgono agli anni '60/'70, è stato riscontrato l'inquinamento della falda superficiale. L'acqua di falda, usata anche per uso potabile, continua ad essere prelevata dai pozzi per usi irrigui e non alimentari, con probabili ricadute negative per le colture, mentre non è stato possibile verificare l'inquinamento anche della falda profonda.

Altra criticità ambientale è stata riscontrata nell'ex discarica di rifiuti speciali, sita nel comune di Sarcedo, già gestita dal consorzio Co.r.s.e.a., che riunisce imprese aderenti all'Associazione Industriali della provincia di Vicenza. L'impianto insiste in una zona ad alta vulnerabilità per quanto riguarda le acque sotterranee, ampiamente utilizzate per scopi idropotabili; qui è accaduto che l'allontanamento del percolato non è stato eseguito con la continuità richiesta dal decreto di autorizzazione e, quindi, non è stato garantito il battente massimo di un metro, come da prescrizione. A causa di tale omissione, si è generato il pericolo di cedimento dei fronti e la successiva fuoriuscita del percolato dal corpo della discarica, con la necessità di procedere a interventi di urgenza. Nel frattempo, è stata disposta la cessazione della discarica e la gestione *post mortem*. Tuttavia è accaduto che il consorzio ha richiesto al tribunale di Vicenza il fallimento in proprio, dal momento che le imprese facenti parte del consorzio non hanno voluto ripianarne i debiti, né si sono voluti accollare gli oneri di tale gestione, che sono destinati a ricadere sugli enti territoriali.

Altra grave criticità è rappresentata dalla Valle del Chiampo, dove è localizzato il più importante distretto tessile e conciario italiano, quello di Arzignano, oltre allo stabilimento di fluorocomposti della Miteni spa, che presenta una situazione molto grave determinata dalla contaminazione delle acque da sostanze perfluoroalchiliche (in acronimo, PFAS), posta in evidenza negli ultimi due anni dall'ARPA Veneto, la quale ha riscontrato tali sostanze, oltre che nei corsi d'acqua superficiali e nella falda sotterranea, anche nell'acqua ad uso potabile. L'area interessata dalla contaminazione ha una estensione di circa 160 kmetri quadri e coinvolge, oltre al territorio provinciale di Vicenza, anche numerose aree delle province di Verona e di Padova.

La relazione dell'Istituto di ricerca sulle acque - CNR Area, che nel biennio 2011-2013 ha svolto campagne di monitoraggio dell'area, con particolare riguardo al canale Fratta-Gorzone, nel quale confluiscono, all'altezza di Cologna Veneta, i reflui di cinque depuratori (Trissino, Arzignano, Montecchio, Montebello Vicentino e Lonigo, per un totale circa 2.300.000 abitanti equivalenti), conclude ponendo in evidenza un possibile rischio sanitario per le popolazioni.

L'ARPA, a sua volta, ritiene che "*l'incidenza della contaminazione provocata sul corso d'acqua Fratta-Gorzone a Cologna Veneta è prevalentemente dovuta alla rilevante presenza di sostanze perfluoro-alchiliche nello scarico industriale della ditta Miteni spa, allacciata all'impianto di depurazione di Trissino, che contribuisce per il 96,989 per cento all'apporto totale di PFAS scaricati nel Fratta-Gorzone*". Di conseguenza, l'ARPA ha imposto una serie di prescrizioni alla Miteni con la creazione di una barriera idraulica e di un sistema di filtrazione, costituiti da filtri a carbone attivo, che stanno mitigando l'inquinamento.

Inoltre, l'ARPA Veneto, con nota in data 8 luglio del 2013, ha provveduto a presentare formale denunzia alla procura della Repubblica in Vicenza e, per conoscenza, alle procure della Repubblica di Verona e Padova, suggerendo la necessità di disporre accertamenti tecnici peritali, finalizzati a comprovare l'origine e l'evoluzione nel tempo della contaminazione della falda da parte della Miteni spa, nonché la sussistenza degli elementi atti a suffragare l'ipotesi di reato di cui agli arti. 440 e 452 del codice penale e le eventuali responsabilità personali, come si sono venute ad articolare nel corso degli anni.

Tuttavia, il relativo procedimento penale, incardinato preso la procura della Repubblica in Vicenza (proc. pen. n. 2072/13) è stato archiviato in data 25 luglio 2014. Una decisione, quella dell'archiviazione, che desta gravi perplessità, considerato che dalla tabella allegata alla denunzia dell'ARPA si evince, in modo chiaro e univoco, che l'incidenza della contaminazione provocata sul corso d'acqua Fratta-Gorzone a Cologna Veneta è prevalentemente dovuta alla rilevante presenza di sostanze perfluoro-alchiliche nello scarico industriale della Miteni spa, mentre la riduzione della concentrazione allo scarico finale del collettore A.Ri.C.A. è dovuta sostanzialmente alla diluizione apportata dai reflui provenienti dagli altri impianti di depurazione, che hanno valori di PFAS poco significativi, rispetto all'impatto prevalente della Miteni spa.

Altra emergenza è stata disvelata da ben tre procedimenti penali, di competenza della direzione distrettuale antimafia di Venezia, per un traffico illecito di rifiuti nei sottofondi e nei rilevati dell'Autostrada A/31 -Valdastico Sud, che collega Vicenza a Rovigo. Invero, i carotaggi effettuati dai periti nominati dal gip, in sede di incidente probatorio, hanno posto in evidenza, nei tratti autostradali interessati dalle indagini, non solo la presenza del cromo esavalente (sostanza altamente cancerogena), ma anche la presenza di altri parametri fuori norma, ciò che consente di affermare

che nel sottofondo dell'autostrada Valdastico Sud non sono state depositate materie prime secondarie, bensì rifiuti. In particolare, nelle ripetute analisi effettuate dai periti nominati dal gip, sono stati rilevati superamenti del limiti di cessione, con riferimento al nickel, ai floruri, al rame, al bario e, soprattutto, al cromo esavalente. E' altresì emerso che, oltre alle scorie di acciaieria, nel sottofondo autostradale, sono stati utilizzati anche dei frantumati, conglomerati cementizi, un insieme di scorie con cemento e, anche in questo caso, è stato rinvenuto cromo esavalente, in quantità e percentuali molto significative.

Le indagini svolte dalla direzione distrettuale antimafia hanno consentito di appurare che le numerose imprese fornitrici coinvolte prelevavano i materiali inquinati, non dai cumuli di materiali riciclati sui quali venivano eseguite le analisi di laboratorio, che hanno certificato l'assenza di sostanze inquinanti, bensì da cumuli diversi da quelli verificati, che venivano trasportati e stesi immediatamente sul fondo della costruenda autostrada, senza ulteriori accertamenti. Addirittura, è emerso che l'ARPA avrebbe dovuto eseguire i controlli in forza di convenzione stipulata con la Società Autostrada, per la quale ha percepito un compenso di ben 1.570.000 euro, mentre gli altri soggetti preposti al cantiere, allorquando anche solo visivamente il materiale conferito appariva palesemente non conforme, si limitavano a non accettarlo e a rimandarlo indietro alle ditte fornitrici, anziché avvertire di tale irregolarità le autorità competenti per i necessari provvedimenti nei confronti della ditta fornitrice. In sostanza, si trattava di rifiuti tossici, che non sono stati conferiti, come di dovere, per il loro trattamento, né sono stati illecitamente interrati, come accadeva anche nel recente passato, ma sono stati utilizzati *sic et simpliciter*, senza alcun previo trattamento, in opere pubbliche, a motivo del loro costo esiguo. Significativo della qualità del materiale versato nei sottofondi dell'Autostrada A31 è, come sopra sottolineato, il loro bassissimo costo, tanto più evidente se rapportato ai costi di trasporto dello stesso, di circa quindici volte superiore al costo del materiale utilizzato. Le risposte fornite sul punto dai vertici della Società Autostrada - come già si è visto nel relativo paragrafo - sono state evasive e del tutto non convincenti, quasi che il costo dei materiali usati per i sottofondi e i rilevati stradali, in relazione alla loro qualità, non abbia incidenza alcuna sul costo complessivo della costruenda autostrada, a carico della stessa società Autostrada, la quale, avendo realizzato l'opera tramite una società in *house,* la Serenissima Costruzioni spa, non poteva non essere consapevole del costo effettivo e della qualità dei materiali utilizzati per i sottofondi e i rilevati autostradali, dunque, anche della loro natura.

In particolare, le risposte fornite da Bruno Chiari e Gabriella Costantini, rispettivamente, direttore generale dell'Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa e responsabile dell'area costruzioni della società Autostrada, sono state del tutto insoddisfacenti poiché, l'una per l'altra,

non chiariscono, né spiegano, i criteri con cui sono stati contrattualmente determinati sia le caratteristiche e le qualità del materiale usato per i rilevati e i sottofondi dell'Autostrada A31-Valdastico, sia i costi di tale materiale.

Infine, la relazione prende in esame una serie di procedimenti penali a carico di numerosi imprenditori nello specifico settore del trattamento dei rifiuti speciali. Ebbene, tutte le indagini giudiziarie esaminate vedono operare gli stessi imprenditori, con le stesse società (Marcon srl., Nuova Amit srl, Granifix srl e Vallortigara Servizi Ambientali spa), le quali smaltiscono in modo illecito i loro rifiuti speciali, pericolosi e/o non pericolosi, conferendoli mediante un codice CER non corretto, a impianti non autorizzati che, tuttavia, non si fanno scrupolo di riceverli. Le varie vicende processuali si appalesano in tutta la loro gravità quando, come in alcune fattispecie criminose esaminate, a ricevere rifiuti che non possono ricevere sono società titolari di un pubblico servizio, come la Medio Chiampo spa, che gestisce il servizio idrico di ben tre comuni del vicentino (Montebello Vicentino, Zermeghedo e Gambellara), l'impianto di depurazione delle acque di Montebello Vicentino e la discarica di Zermeghedo, ovvero l'Ambiente energia srl, società autorizzata a gestire il depuratore di Schio.

CAPITOLO VI - La provincia di Treviso

1. La gestione dei rifiuti urbani e speciali

Dai dati desunti dalla relazione dell'ARPA di Treviso (doc. 21/3), risulta che nell'anno 2013, nella provincia di Treviso, composta da 95 comuni, con 888.849 abitanti e una densità di 358 abitanti per km quadrati, sono state prodotte complessivamente 315.871 tonnellate di rifiuti urbani, pari a un quantitativo procapite di 355 kg/ab/anno.

Di tale quota, il 75,8 per cento rappresenta la raccolta differenziata, avviata ad impianti di recupero. Il rifiuto urbano residuo (RUR), pari a 76.415 tonnellate, è stato destinato, per il 73 per cento, all'impianto di trattamento meccanico biologico per produzione di CDR/CSS presente nel comune di Spresiano, in località Lovadina, gestito dalla società Contarina spa, mentre solo il 6 per cento è stato avviato direttamente in discarica fuori provincia.

Una quota pari al 21 per cento, rappresentata da spazzamento, ingombranti e RUR, è stata avviata a recupero di materia presso diversi impianti di recupero. In termini di gestione dei rifiuti urbani va sottolineato che il territorio provinciale è stato suddiviso in 2 bacini territoriali, l'uno denominato "Sinistra Piave" (cui appartengono 44 comuni), l'altro "Destra Piave" (50 comuni, tra cui il capoluogo di provincia), mentre il comune di Mogliano Veneto è stato assorbito nel bacino territoriale "Venezia". Tuttavia, i consigli di bacino, come previsti dalla legge regionale n. 52 del 2012 e dalla successiva DGRV n. 13/2014 non risultano ancora formalmente costituiti ed operativi. Attualmente la gestione è demandata a 3 gestori principali: Savno, Contarina e Veritas, che effettuano il servizio principalmente tramite affidamento *in house*.

La produzione di rifiuti speciali per l'anno 2012 nella provincia di Treviso è stata di oltre 2,5 milioni di tonnellate, così suddivise: a) 974.677 tonnellate di rifiuti pericolosi; b) 172.913 tonnellate di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da C&D; c) 2.5463356 tonnellate (stimate) di rifiuti da C&D non pericolosi.

L'incidenza della produzione rispetto al dato regionale è pari al 19 per cento per i rifiuti pericolosi, al 13 per cento per i rifiuti non pericolosi e al 25 per cento per i rifiuti da C&D. Il valore della produzione è il risultato delle elaborazioni eseguite sui dati raccolti attraverso le dichiarazioni MUD, che consentono la contabilizzazione dei rifiuti prodotti e gestiti. Nella relazione dell'ARPA Veneto, per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, viene sottolineato che i quantitativi maggiormente prodotti sono riconducibili ai capitoli CER 19 (rifiuti dal trattamento di rifiuti e acque), CER 03 (rifiuti della lavorazione del legno e della carta) e CER 15 (rifiuti di imballaggio), mentre per i rifiuti pericolosi viene rilevata una maggior incidenza dei rifiuti di cui ai capitoli CER

19 (rifiuti dal trattamento di rifiuti e acque), CER 17 (inerti da costruzione e demolizione) e CER 16 (altri rifiuti).

La quantità di rifiuti speciali gestiti nella provincia di Treviso nel 2012 è complessivamente pari a circa 3 milioni di tonnellate, suddivise per macroattività e per tipologia di rifiuto (NP, P, C&D). In provincia di Treviso le attività di gestione prevalenti sono il recupero di materia (77 per cento). La situazione impiantistica in provincia di Treviso (aggiornata al 31 dicembre 2013) è di seguito descritta:

• recupero di materia, 153 impianti in regime ordinario/AIA e 69 impianti in regime semplificato;

• recupero di energia, 3 impianti in regime ordinario/AIA e 49 impianti in regime semplificato;

• trattamento, 7 impianti in AIA e 4 in regime ordinario.

Nel territorio provinciale sono inoltre presenti 9 discariche per rifiuti inerti e 1 discarica per rifiuti non pericolosi, come meglio esplicitato nelle tabella seguente, dove sono sintetizzati i volumi residui al 31/12/13 e la quantità complessiva di rifiuti smaltiti nel biennio 2012-13.

provincia	Ragione Sociale	comune	Volume residuo al 31/12/13 (m^3)	Trattato 2012 (t)	Trattato 2013 (t)
TV	GEONOVA (ex ALLES)	Loria	788.165	48.447	51.304

provincia	Ragione Sociale	comune	Volume residuo al 31/12/13 (m^3)	Trattato 2012 (t)	Trattato 2013 (t)
TV	Dal Zotto	Montebelluna	83.715	0	0
TV	Bio Due srl	Paderno del Grappa	7.000	784	0
TV	T.E.R.R.A.	Paese	793.577	31.394	6.878
TV	Toscoveneta Marmi e Graniti spa	San Vendemiano	4.887	908	910
TV	Postumia cave srl	Trevignano	756.375	34.290	20.232
TV	Ceotto srl	Vedelago	74.956	164	0
TV	Trentin spa	Vedelago	38.638	91.896	39.272
TV	Marvit	Vittorio Veneto	20.050	3.846	3.471
TV	comune di Vittorio Veneto - Centro recuperi Piave srl	Vittorio Veneto	48.960	10.046	15.227

Nella relazione dell'ARPA Veneto (doc. 21/2) vengono elencati i controlli eseguiti dal dipartimento di Treviso su discariche e impianti di trattamento rifiuti, sui siti contaminati e sui depuratori nell'anno 2013, con l'indicazione delle sanzioni amministrative applicate (n. 58) e delle comunicazioni di notizie i reato.

2. Le cave nella provincia di Treviso

Prima di affrontare il tema delle discariche, occorre porre in evidenza che la provincia di Treviso si caratterizza per l'esistenza di numerose cave. In questi anni la provincia di Treviso ha implementato il monitoraggio dell'attività estrattiva del territorio, arrivando a comminare sanzioni, anche elevate, in caso di irregolarità, posto che, in occasione di progetti per l'apertura di nuove cave l'ente provinciale è tenuto a esprimere un parere consultivo alla Commissione tecnica regionale.

Nel territorio provinciale attualmente sono presenti 65 cave attive e 174 cave estinte. La parte predominante di queste autorizzazioni riguarda cave di ghiaia e sabbia, i cui gestori -dato il particolare momento congiunturale - stanno operando a bassissimi livelli di estrazione, mentre in misura minore vengono estratti altri materiali, quali: calcare per cemento, marmorino e quarzite.

A partire dal 2009, sono stati effettuati rilievi morfo-batimetrici dei fondali di tredici cave in falda (di fatto, venti laghi di cava con estensione variabile per un totale di circa tre milioni di metri quadri.) con controlli dei volumi estrattivi. La strumentazione utilizzata è consistita in un ecoscandaglio multifascio, cioè, in una sorta di sonar acustico in grado di rilevare le distanze tra sorgente e bersaglio (fondale), sulla base dei tempi di ritorno del segnale (echi) e della velocità del suono in acqua. A questa apparecchiatura risulta applicato un sistema GPS per il rilevamento in continuo della posizione del natante, in grado di elaborare a tavolino le correlazioni cartografiche.

La metodologia sopra esposta ha consentito di rilevare che, nel periodo 2008-2013, le quantità di materiale scavato è ammontato a ben 358.000 metri cubi, in difformità ai vigenti provvedimenti. Tale dato acclarato ha consentito alla provincia di Treviso di comminare ai responsabili titolari delle concessioni di cave e responsabili degli scavi abusivi n. 58 sanzioni, per il complessivo ammontare di 766.000 euro (cfr. relazione Corpo forestale dello Stato, doc. 210/4).

3. La contaminazione delle acque da mercurio

Nel 2011 il dipartimento provinciale dell'ARPA di Treviso è stato coinvolto in una intensa attività di monitoraggio riguardante l'inquinamento da mercurio nelle falde profonde di un'ampia area a sud di Treviso. L'area interessata ha forma allungata, con estensione di alcuni chilometri, la cui parte più settentrionale ricade nel territorio comunale di Quinto di Treviso, al confine con il comune di Paese. L'inquinamento scende poi in direzione obliqua, da nord-ovest verso sud-est, interessando il comune di Treviso (in località Canizzano) e prosegue verso sud, fino a raggiungere l'abitato del comune di Preganziol.

Per quanto riguarda l'estensione verticale dell'inquinamento, sono interessati pozzi con profondità a partire da 200 metri, nella zona più settentrionale, fino a 300 metri, in quella meridionale. Sul punto, la relazione dell'ARPA (doc. 21/3) sottolinea che quanto si conosce

dell'inquinamento deriva da controlli realizzati su pozzi già esistenti, utilizzati per l'approvvigionamento di acqua potabile da parte di privati, per l'alimentazione dell'acquedotto e per scopi industriali e che, in tutta la zona interessata, i pozzi sono diffusi in modo capillare, mentre la rete acquedottistica è poco estesa e copre solo alcune aree più abitate.

Ora, anche se i molti pozzi presenti hanno permesso di delimitare l'area inquinata, nella maggior parte dei casi, non sono disponibili i loro dati costruttivi e, di conseguenza, risulta affetta da una certa incertezza la profondità dalla quale l'acqua viene prelevata. Inoltre, la scarsa presenza di pozzi a profondità diverse da quelle ritenute maggiormente produttive, fa sì che altre quote siano poco rappresentate, non potendosi escludere che le acque sotterranee possano essere inquinate anche ad altre profondità.

Le prime evidenze della presenza del mercurio sono associate all'attività di controllo istituzionale della qualità delle acque potabili svolta da ULSS 9, per la quale l'azienda sanitaria si avvale dell'ARPA Veneto per le analisi di laboratorio. Nel 2010, il mercurio è stato rilevato in un punto di distribuzione della rete acquedottistica e in un pozzo privato, entrambi posti nel comune di Preganziol. A seguito delle prime evidenze si sono moltiplicati i controlli e, con essi, purtroppo, le conferme di presenza di mercurio. Successivamente, l'ULSS 9 ha intrapreso un controllo serrato dei pozzi della zona, al fine di individuare l'estensione dell'inquinamento, con il supporto dell'ARPA Veneto sia per le analisi, sia per i campionamenti. Pertanto, tra marzo e ottobre del 2011, sono stati campionati quasi 600 pozzi e realizzate oltre 700 analisi.

La collaborazione con l'Università di Venezia (dipartimento di scienze ambientali) ha permesso di escludere la presenza di forme organiche del mercurio denominate "metil-mercurio" e "etil-mercurio". Superata la fase iniziale di delimitazione dell'inquinamento, si è reso necessario continuare a monitorare il fenomeno, allo scopo di evidenziare eventuali cambiamenti.

Grazie alla collaborazione tra la regione del Veneto e l'ARPA Veneto è stata attivata una rete di monitoraggio di oltre 30 pozzi, controllati nel 2012 e nel 2013. In particolare, la giunta regionale, con la deliberazione n. 962 del 5 luglio 2011, ha affidato all'ARPA Veneto un monitoraggio d'indagine, ai sensi del D.M. 8 novembre 2010, n. 260, allo scopo di approfondire le informazioni acquisite sulla reale estensione del fenomeno e, ove possibile, di determinare l'eventuale sorgente della contaminazione.

L'ARPA Veneto, con deliberazione del direttore generale n. 126 dell'8 settembre 2011, ha approvato lo schema di convenzione tra regione del Veneto ed ARPA Veneto e ha istituito il progetto denominato "MeMo", acronimo di "Monitoraggio d'indagine del Mercurio nelle acque sotterranee in provincia di Treviso".

Le conclusioni, raccolte nella relazione conclusiva trasmessa alla regione del Veneto, sono così riassunte: *"La zona dove si sono riscontrate le concentrazioni maggiori è rimasta invariata rispetto al 2011: ha forma allungata ed è disposta trasversalmente da nord-ovest a sud-est a partire dalla porzione nordorientale del comune di Quinto di Treviso fino alla porzione settentrionale dell'abitato di Preganziol. Le integrazioni effettuate hanno comunque confermato che il plume risulta esteso in direzione NW-SE per una lunghezza di circa 8,5 Km ed una larghezza massima di 2,5 Km, non variando forma e dimensioni. La verifica statistica della presenza di un trend nella concentrazione di mercurio non ha permesso di individuare trend in crescita"*.

Invero, l'assenza di mercurio organico, confermata da ulteriori analisi condotte dall'Università di Venezia (dipartimento di scienze ambientali), nonché l'assenza di precursori che facilitino la formazione di composti organici del mercurio, quali la sostanza organica naturale o di origine artificiale, confermano quanto suggerito dalla stessa composizione salina di queste falde profonde, cioè che si è in presenza delle specie inorganiche del mercurio, associate in prevalenza ad anioni come cloruro, ioduro e bromuro.

Non è stato possibile individuare la sorgente contaminante, ma sembra che la contaminazione sia localizzata in porzioni di acquifero che contengono acqua di falda datata. Questa caratteristica porta a considerare datata anche la contaminazione, con la conseguente impossibilità di reperire la sorgente inquinante. In particolare, nei campioni in cui è stato rilevato il mercurio non si è riscontrata presenza degli indicatori tipici di pressione antropica, quali i composti dell'azoto, i composti organici alogenati e i pesticidi, che viceversa sono presenti nella falda freatica posta a monte e alloggiata nell'acquifero indifferenziato, da cui le acque profonde in questione traggono origine. Tale evidenza fa supporre che le falde profonde, oggetto dell'inquinamento, siano protette in senso verticale, ma soprattutto fa ritenere che gli inquinanti presenti a monte non raggiungono gli acquiferi differenziati profondi.

Nel 2014, concluso il progetto "MeMo", l'ARPA Veneto ha comunque continuato il monitoraggio. Le stazioni monitorate sono state ridotte a 21 e si è data priorità alle stazioni poste ai margini dell'inquinamento, allo scopo di mantenere controllato il perimetro dell'area interessata ed evidenziare eventuali variazioni. I risultati delle analisi confermano quanto già osservato nella relazione finale del progetto "MeMo" e, cioè, che non vi sono variazioni di concentrazioni, tali da indicare aumenti importanti dell'inquinamento.

Purtuttavia va sottolineato, sulla base dei risultati di quattro anni di osservazioni, che sono state rilevate variazioni dell'inquinamento al bordo meridionale, posto che nel 2013 il limite è stato spostato di circa 500 metri verso sud e che le recenti indagini condotte da ULSS 9, nel mese di agosto 2014, sembrano indicare un nuovo ulteriore piccolo allargamento del confine meridionale

verso est. Invero, ad ogni variazione la rete di monitoraggio dell'ARPA Veneto viene modificata e integrata, con l'individuazione di nuovi pozzi, che rappresentino adeguatamente le condizioni ai bordi. Queste variazioni, che hanno interessato l'abitato del comune di Preganziol, hanno determinato anche l'estensione della "zona rossa", ovvero la zona dove è stato fatto divieto di utilizzare per uso potabile l'acqua emunta.

4. Altre criticità

4.1 Le discariche non attive

In via generale, la principale criticità è riconducibile al fatto che, a causa del fallimento dei soggetti gestori, in molti casi, la gestione *post mortem* è destinata a rimanere in capo alla provincia e ai comuni, con i conseguenti problemi economici in carico al pubblico.

Altre criticità di diverse discariche non attive sono dovute all'innalzamento dei livelli di falda, determinato dagli intensi eventi meteorici avvenuti in particolare nel penultimo anno, condizione che potrebbe diminuire il franco falda e comportare anche una elevata produzione di percolato in particolare per le discariche realizzate prima del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Nella relazione dell'ARPA Veneto (doc. 21/3), vengono segnalati alcuni episodi di superamento dei valori limite previsti dalla tabella 2 (CSC, acronimo di concentrazione soglia di contaminazione nelle acque sotterranee), allegato 5, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1) *La discarica per rifiuti non pericolosi Ecoidrojet – Paese.*

Nella discarica è stata rilevata la presenza di ammoniaca nell'acqua di falda di un pozzo di valle e valori anomali di ferro e manganese, che superano i valori limite previsti dalla tabella 2 (concentrazione soglia di contaminazione - CSC - nelle acque sotterranee), allegato 5, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2) *La discarica per rifiuti non pericolosi Co.Ve.Ri. Scari – Silea.*

In tale sito è stata eseguita un'ispezione integrata ambientale e gli esiti analitici dei campioni di acqua di falda hanno rivelato, in alcuni casi, il superamento delle "soglie di guardia" del manuale informativo "Monitoraggio manuale ed automatico delle acque sotterranee per impianti di discarica" - settembre 2007, soglie equiparabili ai valori limite previsti dalla tabella 2 (CSC nelle acque sotterranee), allegato 5, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per magnesio, sodio, boro, ferro, manganese, arsenico e piombo.

3) *La discarica (non attiva) per rifiuti inerti Toscoveneta Marmi e Graniti Spa - San Vendemiano.*

In un piezometro di valle il valore del ferro supera il limite stabilito dalla tabella 2 (CSC nelle acque sotterranee) allegato 5, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4) *La discarica per rifiuti non pericolosi TV 3 – Spresiano.*

E' stata riscontrata una elevata produzione di percolato, a causa delle caratteristiche costruttive del *capping*, dal momento che il battente nei relativi pozzi è risultato inferiore ad 1 metro, rispetto a quello previsto dai provvedimenti di autorizzazione.

5) *La discarica per rifiuti non pericolosi CIT – Cordignano.*

E' stata riscontrata una elevata produzione di percolato a causa delle caratteristiche costruttive del *capping*; il battente nei relativi pozzi è comunque risultato inferiore ad 1 metro, rispetto a quello previsto dai provvedimenti di autorizzazione.

7) *La discarica per rifiuti non pericolosi Co.Ve.Ri. Scarl – Silea.*

Sono state rilevate difformità, in relazione all'esecuzione della copertura finale del primo lotto, che non è stata eseguita secondo le modalità stabilite nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale. La società inoltre non ha effettuato, dal mese di marzo 2014, i monitoraggi previsti sulla qualità delle acque sotterranee e della qualità dell'aria, sicché è stata diffidata dalla amministrazione comunale e denunziata all'autorità giudiziaria. In data 7 ottobre 2014, considerata l'inerzia della società, sono stati eseguiti dall'ARPA Veneto i campionamenti delle acque di falda di alcuni piezometri significativi della discarica, in attesa che vengano ripresi gli autocontrolli previsti dall'autorizzazione. Gli esiti dei campionamenti non sono ad oggi disponibili.

8) *La discarica per rifiuti inerti Trentin Ghiaia spa – Vedelago.*

Sono stati eseguiti campioni in contraddittorio con la ditta nel corso delle indagini di caratterizzazione dei materiali utilizzati per l'approntamento del III lotto della discarica (RIO). I rifiuti utilizzati per costruire il franco insaturo del lotto 3 sono stati analizzati ai fini dello smaltimento in discarica per rifiuti inerti, mentre nel terreno riportato al piano campagna storico, lato sud della discarica, sono state eseguite verifiche analitiche, allo scopo di accertare la conformità del materiale di riporto ai limiti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Le analisi chimiche condotte dal laboratorio dell'ARPA Veneto sono confrontabili con quelle della ditta e confermano che i rifiuti sono classificati come non pericolosi e che possono essere smaltiti in discarica per rifiuti inerti. Le analisi condotte dall'ARPA sul terreno di riporto, lato sud, confermano il rispetto dei limiti di colonna A.

9) *La discarica per rifiuti non pericolosi Gea srl – Loria.*

I valori dell'ammoniaca e dei nitrati superano, anche nei pozzi a monte della discarica, il limite stabilito dalla tabella 2 (CSC nelle acque sotterranee) allegato 5, parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

10) *La discarica per rifiuti non pericolosi Vaston srl – Paese.*

Il valori del toluene superano, anche nei pozzi a monte della discarica, il limite stabilito dalla tabella 2 dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In relazione al boro, per cui è stato avviato un procedimento di bonifica, viene rilevato che, nelle ultime analisi effettuate, la concentrazione dello stesso è inferiore alla soglia di attenzione stabilita dalle linee guida provinciali.

11) *La discarica per rifiuti non pericolosi SITA FD S.A. (via Fanzolo) Montebelluna.*

In un piezometro di monte e in uno di valle l'ammoniaca e il manganese superano il limite stabilito dalla tabella 2 dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

12) *La discarica per rifiuti inerti Adriatica Strade Costruzioni generali srl Castelfranco Veneto.* Il valore dei nitrati superano, anche nei pozzi a monte della discarica, il limite stabilito dalla tabella 2 dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13) *La discarica per rifiuti non pericolosi Geo Nova spa – Istrana.*

In tale sito, è stato eseguito il controllo analitico delle acque di falda dei piezometri della discarica. I rapporti di prova relativi evidenziano che i parametri analizzati sono conformi ai limiti stabiliti dalla tabella 2 dell'allegato 5, parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In tale discarica è stata eseguita anche la ricerca conoscitiva dei PFAS e in alcuni pozzi di valle ne è stata rilevata la presenza in concentrazioni che rientrano comunque nei livelli di *performance* definiti dal Ministero della Salute per la filiera di produzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

14) *La discarica per rifiuti non pericolosi Sita Italia spa – Preganziol.*

I valori dell'arsenico superano, anche nei pozzi a monte della discarica, il limite stabilito dalla tabella 2 dell'allegato 5, Parte IV, Titolo V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In due pozzi di monte è presente un superamento del limite del ferro, mentre per un pozzo di valle è presente il superamento del limite del manganese. Anche in tale discarica è stata eseguita la ricerca conoscitiva dei PFAS, le cui concentrazioni sono risultate, in tutti i piezometri, al di sotto dei limiti di quantificazione.

15) *La discarica Masarole di Sernaglia della Battaglia (storicamente "discarica S0").*

È una ex discarica di RSU, riempita nel 1986/87 con i rifiuti del bacino "PD1" dell'AMIUP, oggi di proprietà del comune. Il volume è circa 80.000 metri cubi.

La discarica venne chiusa e poi ricoperta con le modalità in uso all'epoca (baulatura con terreno) ed era dotata di torcia per il biogas e di tre pozzi spia. Nel 2008, venne rilevata una forma di inquinamento della falda a valle e, di conseguenza, vennero rifatti i piezometri, accertando così la

presenza in falda di manganese e di ammoniaca. Con la delibera n.1029 del 23 marzo 2010, la regione ha stanziato a favore del comune di Sernaglia circa 53.000 euro per la caratterizzazione, che è stata effettuata, mentre il progetto di messa in sicurezza permanente è in fase di elaborazione e deve essere presentato e approvato. In sostanza, si prevede di rifare la baulatura e il *capping*, al fine di limitare l'infiltrazione di acque meteoriche, con un successivo periodo di monitoraggio di 5 anni.

16) *La discarica Noaje di Altivole.*

È una ex discarica dell'AMIUP destinata a RSU, progettata del 1979 e chiusa nel 1987, con una superficie di circa 2 ettari. In origine, la copertura era solo di terreno, poi venne rifatta da AMIUP con telo, a seguito di un finanziamento regionale. Attualmente, la discarica presenta problemi di assestamento superficiale e di anomalia in falda, per quanto riguarda i parametri di ferro e manganese. La delibera n.1029 del 23 marzo 2010 della regione ha stanziato a favore del comune di Altivole circa 460.000 euro per i lavori di sistemazione, dal momento che si prevede di rifare la baulatura/ricopertura e di allontanare le acque meteoriche.

17) *La discarica di Busta (Montebelluna) Via Cerer.*

È una ex discarica di RSU e di assimilabili agli urbani, attiva tra il 1984 e il 1990, la cui copertura venne sistemata nel 1996, e attualmente è in fase di post-gestione ad opera del Consorzio TV3 (per 25 anni). Il volume è di circa 580.000 metri cubi, per una superficie di circa 4,5 ettari.

Le criticità sono relative al rinvenimento di valori anomali di alcuni parametri in falda, principalmente ferro, manganese e ammoniaca. Il progetto di messa in sicurezza permanente è stato approvato nella Conferenza di Servizi del 2 settembre 2014 e prevede il rifacimento della copertura e l'allontanamento delle acque meteoriche, oltre ad un piano di monitoraggio della falda.

18) *La discarica di Via Orsenigo a Treviso.*

È una ex discarica di RSU, riempita nel decennio 1970/80, di superficie circa 9,5 ettari. La discarica è, in gran parte, priva di impermeabilizzazione sul fondo e non vi è raccolta del percolato. La superficie non è stata ricoperta in modo regolare. Il comune negli ultimi anni ha eseguito verifiche, riscontrando che in alcuni piezometri a valle vi era presenza di tetracloroetilene e boro.

A seguito di queste indagini sono stati svolti ulteriori approfondimenti, che hanno portato il comune di Treviso (agosto 2014) a redigere un progetto di sistemazione idraulica della ricopertura, che prevede la ribaulatura del terreno presente in sito e l'allontanamento delle acque meteoriche.

19) *La discarica Tiretta a Paese (SEV).*

È una discarica per rifiuti speciali, il conferimento avvenne nel periodo 1994 -1997. I rifiuti smaltiti sono stati, per lo più, "pulper" di cartiera, rifiuti speciali (per lo più assimilabili agli RSU) e

sovvalli di RSU, oltre a RSU per un breve periodo. In totale circa 286.000 tonnellate di Rifiuti Speciali e 9.0001 di RSU. I primi segni di inquinamento della falda nei pozzi spia adiacenti alla discarica risalgono al 1996-97. Nei pozzi spia di valle della discarica è stato riscontrato, tra i vari inquinanti, un metabolita del bromacile (diserbante). Tale sostanza è stata riscontrata in falda a valle fino al comune di Quinto di Treviso. A seguito del fallimento della ditta SEV, la discarica è stata successivamente acquisita dal comune, che sta provvedendo alla messa in sicurezza. Nel 2012-2013 sono stati completati i lavori di rifacimento della copertura, con la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla superficie. Attualmente la gestione/manutenzione, per conto del comune, è affidata al Consorzio Priula.

20) *L'ex discarica Clara Ecologica - San Vendemiano.*

II sito è costituito da un'ex discarica 2B, la cui autorizzazione era intestata ad una ditta (Clara Ecologica) fallita nella fase post-operativa della discarica. La provincia di Treviso ha ottenuto un finanziamento con fondi di rotazione regionali per l'esecuzione della bonifica e sta espletando la gara per l'affidamento dell'incarico per la realizzazione del piano di caratterizzazione approvato con determina del comune di San Vendemiano il 10 marzo 2014. La criticità principale attualmente è costituita dalla presenza di una notevole quantità di percolato, che deve essere smaltito. Inoltre, sono stati registrati dei superamenti delle CSC nella prima falda superficiale per ferro, manganese, piombo e nichel, mentre la falda profonda non presenta superamenti dei limiti di legge.

21) *Inquinamento diffuso ex discariche – SILEA.*

Il sito è costituito da 4 ex cave, poi discariche, colmate negli anni '70 e '80 dal comune di Silea, da privati, e dal Consorzio Smaltimento Rifiuti di Treviso. A seguito di una indagine dell'ARPA Veneto, eseguita nel 2001, su richiesta del comune, su alcuni pozzi privati a sud delle discariche e al rinvenimento di una situazione di compromissione della falda superficiale, il comune di Treviso ha affidato un incarico a dei professionisti. Nel 2005, sono stati presentati gli esiti di questo studio, dal quale è emersa la presenza di un percolato tipico di una discarica "matura", con valori elevati di conducibilità, ammoniaca, cloruri, solventi aromatici, fluoruri, ferro e alluminio, nonché la compromissione della falda superficiale, spesso in continuità con il percolato stesso, a causa della scarsa tipologia e della non perfetta continuità della copertura delle discariche.

22) *L'ex discariche Via Claudia Augusta – Roncade.*

Il sito è costituito da tre ex cave - utilizzate come discariche negli anni 70/80 dal Consorzio Intercomunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (succ. Consorzio) - la cui superficie complessiva è pari a ca. 46.000 metri quadri. Nel 2002, il Consorzio ha inviato agli enti un "piano di Caratterizzazione e analisi di rischio delle ex discariche", che poneva in evidenza un

inquinamento da metalli pesanti e idrocarburi nelle acque superficiali e nei terreni presenti all'interno dei corpi di discarica.

Nel 2007, sono stati trasmessi gli esiti delle indagini integrative, la cui valutazione da parte degli enti ha portato a richiedere ulteriori indagini sulle coperture dei tre siti e dei monitoraggi periodici sulla falda e sul percolato, propedeutici alla redazione di un progetto di messa in sicurezza/manutenzione delle discariche.

4.2 I siti contaminati

In linea generale, non si rilevano particolari criticità in merito ai controlli eseguiti nel corso degli anni 2013 e 2014, in quanto si riferiscono a procedimenti "attivi", le cui bonifiche sono in corso d'opera, seppure nel difficile quadro economico. L'ARPA Veneto, nella relazione in atti (doc. 21/3), segnala come criticità i casi "storici" che, a causa della mancanza di soggetto che provveda alla bonifica (per fallimento, per attesa da parte dell'Ente che agisce in via sostitutiva di finanziamenti e simili), necessitano di interventi.

1. *L'area ex Carnielli - Vittorio Veneto.*

Il sito è costituito da una ex area industriale, nella quale insisteva un'attività di galvanica. L'area industriale è stata acquistata da una società, che doveva riqualificare il sito con residenze e attività commerciali/direzionali e che dal 2000 ha cominciato ad effettuare indagini sul sito. Nel 2001, è stato approvato un piano di caratterizzazione, poi integrato nel 2002 e nel 2003 è stato approvato il progetto di bonifica, riguardante i terreni contaminati da metalli pesanti, tra cui cromo III, cromo VI, nichel, rame e idrocarburi pesanti, mentre non sono state riscontrate evidenze di contaminazione della falda.

Nel 2004, a seguito di lavori del Genio Civile sul vicino fiume Meschio, è stata riscontrata la presenza di cromo VI e cromo III nelle acque sotterranee di un pozzo posto a valle dell'area del vecchio depuratore. A seguito di attività di indagine integrative, che hanno consentito di circoscrivere la fonte dell'inquinamento da cromo, nel 2008, è stato attivato un sistema di emungimento discontinuo, con scarico nel fiume Meschio.

Nel 2010, è stata approvata la rimodulazione del progetto di bonifica, con una diversa scansione temporale dei lotti per la bonifica dei terreni e delle prescrizioni sul sistema di messa in sicurezza della falda. Nel 2012 la società è fallita e, nel settembre 2013, il curatore del fallimento ha fatto eseguire un monitoraggio, che ha mostrato il permanere di superamenti per il cromo VI nei pozzi interni al sito, sebbene sia stato confermato un *trend* decrescente, già registrato negli anni

precedenti, ad eccezione tuttavia del piezometro di valle, sempre interno al sito, che ha mostrato un valore di poco superiore al limite.

2. *La presenza di cloruro di vinile (CVM) nelle acque sotterranee dell'area industriale di Via Verdi – Oderzo.*

Il procedimento è stato attivato nel 2007 quando la società Plastal Spa - ora Sole Oderzo srl - (ditta di produzione di particolati e componenti plastici) ha comunicato, ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che a seguito di una indagine interna al proprio stabilimento industriale di via Verdi, era stato riscontrato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) nelle acque sotterranee prelevate da alcuni piezometri realizzati in sito, in particolare, per la sostanza cloruro di vinile (CVM). Dalle successive attività di caratterizzazione, eseguite dalla stessa società Plastal, è emersa la possibilità che l'origine del problema fosse da ricercare a monte dell'area in esame. A seguito di indagini eseguite dall'ARPA nei pozzi esistenti nelle vicinanze del sito e da una impresa incaricata dal comune di Oderzo, sono stati posti in evidenza dei superamenti per gli stessi solventi clorurati nell'area di proprietà della società Gamma Poliuretani, posta idrogeologicamente a monte della società Plastal.

L'ARPA ha partecipato anche a questa seconda fase di indagini con propri prelievi nei piezometri di nuova realizzazione. Le difficoltà nel risalire all'origine della sorgente dell'inquinamento e alla sua mobilità in falda hanno riguardato una precisa ricostruzione idrogeologica del sito, con particolare riferimento alle due falde ivi presenti, una superficiale (2-3 metri), di tipo per lo più semifreatico e una prima falda di tipo confinato e in debole pressione, immagazzinata negli strati sabbiosi e ghiaioso sabbiosi (10-18 metri).

La provincia di Treviso ha, comunque, attivato un procedimento nei confronti della società Gamma, in quanto ha ritenuto, dalle informazioni tecniche assunte, che l'origine dell'inquinamento si trova nell'area di sua proprietà. Per contro, la società Gamma ha presentato delle osservazioni, sulla base delle quali ritiene di non esserne responsabile. La provincia di Treviso, con propria nota del 3 giugno 2014, ha trasmesso alla regione, al comune e all'ARPAV una relazione istruttoria conclusiva, nella quale informa che sono in atto verifiche con l'ufficio legale provinciale, allo scopo di individuare il soggetto responsabile.

3. *La Nuova Colortex - Castelfranco Veneto.*

Si tratta di un'area di circa 31.000 metri quadri, sulla quale dagli anni '60 al 2008 era attiva una tintoria tessile. E' stato eseguito un piano di indagine preliminare (ottobre-novembre 2012), dal quale sono emersi nei terreni superamenti dei limiti, di cui al decreto legislativo n.152/06, colonna

B, per quanto riguarda idrocarburi leggeri e pesanti, nonché superamenti dei limiti di colonna A, per quanto riguarda dicloroetilene, CVM, tricloroetilene e tetracloroetilene.

Nelle acque sono stati rilevati superamenti per alcuni composti alifatici clorurati, in particolare, di tetracloroetilene, nonché concentrazioni elevate di manganese. In data 26 marzo 2013 è stato comunicato l'avvio della messa in sicurezza dell'area (MISE), tramite un sistema di *pump & treat* a carboni attivi e, in data 23 agosto 2013, la società responsabile, all'epoca in fase di liquidazione, è stata sollecitata a presentare un piano di caratterizzazione. A seguito della legge regionale n. 19 del 23 luglio 2013, considerato che il sito si trova nell'area del bacino scolante della laguna di Venezia, il procedimento di bonifica di cui trattasi è passato di competenza della regione.

4. *L'ex Area Zanussi - Conegliano Veneto.*

Si tratta di un sito, che in passato era sede delle società Zoppas prima e Zanussi poi, con svolgimento (in varie fasi temporali) di attività di fonderia, stampaggio lamiere, galvanica, verniciatura, manifattura di elettrodomestici. Parte dell'insediamento produttivo è stato acquisito dalla società Conegliano Iniziative Immobiliari spa (Iniziative) ed era oggetto di P.I.R.U.E.A. del comune di Conegliano, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 95 dell'8 febbraio 2002, che prevedeva la realizzazione di insediamenti di tipo residenziale, commerciale e di servizi, in luogo di quelli industriali preesistenti. Ad oggi delle tre aree originarie, oggetto di bonifica, rimane aperto solo il procedimento relativo all'area Nord per la quale gli esiti della caratterizzazione hanno posto in evidenza una situazione riconducibile, principalmente, all'inquinamento dai reparti di galvanica. La società Conegliano Iniziative Immobiliari spa è fallita nel 2012 e la provincia di Treviso, nel mese di ottobre 2012, su richiesta del comune, ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'escussione delle garanzie finanziare, prestate per l'esecuzione delle attività di bonifica del sito di cui trattasi con l'invio dei rifiuti rimanenti sull'area Nord ad idoneo impianto. Tali attività sono state programmate dal comune ma non ancora attuate.

A fine 2013, allo scopo di realizzare nuovi interventi infrastrutturali, che hanno interessato solo una parte marginale dell'area Nord, sono stati effettuati dei campionamenti in contraddittorio con l'ARPA, che hanno dimostrato, per quella porzione di sito, la conformità dei terreni ai valori di col. B, secondo la destinazione d'uso stabilita dal comune, in relazione alla presenza di infrastrutture stradali.

5. *L'area di proprietà ditta Trentin & Boccato - Castelfranco Veneto.*

La società Trentin & Boccato esercita sull'area un'attività di zincatura galvanica. Sull'area in questione era stato presentato un progetto di bonifica nel 1995 per la presenza di una fossa, nella

quale erano stati sversati materiali inquinati (fanghi) da metalli pesanti (cadmio, arsenico, piombo, cromo totale, nichel, rame, zinco) e solventi clorurati (tricloroetilene). Dai 4 piezometri terebrati al tempo risultava un inquinamento legato alla presenza di tricloroetilene. Il progetto, approvato con decreto provinciale n. 11763 del 5 giugno 1995 non ha mai avuto seguito. Nel 2007 la Guardia di finanza, l'ARPA Veneto e il Corpo forestale dello Stato hanno effettuato un controllo sul sito, che ha portato al sequestro di un'area, per la presenza di fanghi delle attività di lavorazione. A seguito di ordinanza del comune di Castelfranco Veneto, la società ha eseguito delle indagini per valutare l'estensione della contaminazione, riscontrando superamenti, rispetto alla col. B, per alcuni metalli e solventi clorurati nel materiale, costituito da fanghi galvanici, e del solo cadmio nella matrice terreno. Inoltre, nelle acque di falda sono stati riscontrati superamenti per i metalli pesanti, tra cui Cromo VI e solventi clorurati.

Dopo queste attività di indagine, la società aveva espresso l'intenzione di unificare i due procedimenti, presentando un'analisi di rischio complessiva e un unico progetto di bonifica per l'intera area. Nell'attesa della documentazione il comune, con nota in data 1° aprile 2010, ha richiesto alla società di procedere all'attivazione delle misure di prevenzione previste dall'articolo 245 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nel più breve tempo possibile, in ragione della presenza di cromo VI in falda. Poiché a seguito di numerosi solleciti la società non ha proceduto, negli anni, né alla presentazione dei documenti previsti dal procedimento di bonifica, né alla messa in sicurezza del sito in relazione alla falda, il comune di Castelfranco Veneto ha provveduto ad avviare il procedimento per l'intervento sostitutivo, ai sensi dell'articolo 250, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e a segnalare l'inerzia nella bonifica all'autorità giudiziaria.

Allo stato, a seguito di incontri con l'ARPA e la provincia per stilare un cronoprogramma di interventi per il monitoraggio del sito, il comune ha incaricato un professionista per la stima degli oneri relativi agli interventi da eseguire.

6. *La Grotta/Sorgente del Forame - Giavera del Montello.*

Nel 1973, uno dei serbatoi contenente benzina del deposito militare situato sul Montello venne distrutto da un fulmine durante un temporale, causando la fuoriuscita di 1.400 tonnellate di liquido, che si è infiltrato nel terreno. Dopo l'allagamento di varie centinaia di metri di gallerie naturali sotto il deposito, parte del carburante cominciò a fuoriuscire dalla vicina Sorgente del Forame. A partire dal 1994/95, oltre alla benzina, nelle acque ha cominciato a rinvenirsi anche gasolio. Nel 1997, venne eseguito uno studio e una prima bonifica da parte del Genio Militare con l'asportazione, tramite pompe sommerse, di circa 7 tonnellate di gasolio. Nel 2000, sono state effettuate delle indagini nell'area militare, che hanno mostrato presenza di idrocarburi fino ad una trentina di metri

di profondità. Nel frattempo, è stato comunicato che era stato abbandonato un serbatoio di gasolio, sempre di grandi dimensioni, in quanto riscontrato avente delle lesioni (non più a tenuta). Nel settembre 2002, il comune ha presentato un documento "piano di caratterizzazione e progetto preliminare", discusso ad ottobre alla presenza degli enti e di rappresentanti del Genio Militare, ma in questa sede i rappresentanti del Genio Militare hanno sostenuto che risultava dimostrata l'assenza di ogni collegamento tra il loro deposito e la Sorgente del Forame. Dall'incontro si era usciti con la richiesta di una MISE, in corrispondenza del parco serbatoi, almeno, per la parte nella quale erano presenti i superamenti, nonché la verifica dei serbatoi privati presenti nell'area (a servizio di abitazioni civili) e il monitoraggio di almeno due anni della Sorgente del Forame.

7. *L'ex Area Montecatini – Montebelluna.*

Il sito è costituito da un'ex area industriale attiva fin dai primi anni del '900 nella fabbricazione di concimi chimici, prima da parte dalla Società Anonima "Unione degli agricoltori per la fabbricazione dei concimi chimici" e poi, dopo il 1938 dalla "Società Generale per l'industria Mineraria e Chimica Montecatini". Il sito è posto nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria di Montebelluna e ha una superficie complessiva pari a circa 46.000 metri quadri. La proprietà dell'area, al momento dell'avvio del procedimento (2004) era di una società immobiliare, che non ha alcun collegamento con la precedente società, la quale, nell'eseguire alcuni sondaggi di verifica della qualità dei terreni, ha rinvenuto delle ceneri di pirite, poste principalmente nell'interstrato tra la pavimentazione e il terreno naturale del capannone principale, e superamenti dei limiti per i metalli legati a riporti derivanti dalle precedenti lavorazioni.

Nel 2006, sono stati presentati gli esiti della caratterizzazione (il cui piano era stato approvato con le successive integrazioni nel mese di agosto 2005), che hanno confermato, in più punti dell'area di riporti/rifiuti, la presenza con superamenti di metalli pesanti, relativamente a col. B (limiti ad uso industriale/commerciale), e di idrocarburi pesanti e IPA relativamente a col. A (siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale).

Nel mese di ottobre 2007 l'allora proprietaria dell'area ha chiesto alla provincia di esperire le opportune indagini volte ad identificare il responsabile della contaminazione dell'area, ai sensi dell'articolo 244, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. *L'ex Vaserie Trevigiane-Quinto di Treviso.*

Sull'area è insistita fin dagli anni '50 un'attività di produzione di vasi in terracotta. L'attività si è interrotta definitivamente nel 2010. Nel 2011 una società immobiliare, facente capo alle Vaserie in Toscana (ex Vaserie Trevigiane), ha presentato un piano di caratterizzazione nel quale, in base

ad un piano di indagine preliminare, sono emersi dei lievi superamenti delle CSC, per ferro e tetracloroetilene, nelle acque sotterranee. Il 23 gennaio 2012 il comune ha approvato il piano di caratterizzazione. La criticità di questo sito è duplice: da una parte, il sito è suddiviso in due proprietà, tra le quali è in corso una causa civile, il che sta bloccando altri lavori, tra cui l'allontanamento dei rifiuti legati alla precedente attività e l'asportazione delle coperture in eternit; dall'altra, il fallimento della Richard Ginori, a cui faceva capo la società immobiliare, che ha presentato il piano, ha bloccato tutte le attività di indagine approvate.

4.3 Gli impianti di gestione dei rifiuti

Le principali criticità in relazione agli impianti di gestione rifiuti sono generalmente legate alle attività di recupero di inerti e riguardano le giacenze di rifiuti che superano i quantitativi stabiliti dai provvedimenti di autorizzazione a causa della crisi del settore edile (cfr. relazione ARPA Veneto in doc. 21/3). Inoltre, nel caso di fallimento delle imprese, si verifica il problema di come allontanare il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, in quanto permangono le difficoltà per il settore dell'edilizia e non sono previste garanzie fideiussorie che riguardano solo i quantitativi di rifiuti autorizzati. L'ARPA pone in evidenza che il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. non prevede il *test* di cessione sui rifiuti in ingresso, ma solo sui materiali in uscita e consente la miscelazione di alcune tipologie di rifiuti previste nei singoli punti del D.M.; invero, nei rimanenti impianti di gestione rifiuti in procedura ordinaria o semplificata vengono riscontrate difformità che non generano impatti significativi sull'ambiente (es: errata compilazione registri, formulari). Pertanto l'ARPA, su richiesta della provincia di Treviso, ha proseguito la verifica dell'effettiva cessazione delle attività in procedura semplificata con comunicazione scaduta o con richiesta di cancellazione, rilevando che, nel corso di tali verifiche, è stata riscontrata la presenza di numerose aziende in stato di concordato preventivo o di fallimento, condizione che aggrava notevolmente i tempi di verifica presso gli impianti.

Si riportano di seguito gli impianti di recupero inerti, nei quali l'ARPA Veneto ha riscontrato alcune criticità.

1. *Binotto snc – Casier.* Presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti), in procedura ordinaria, è stata riscontrata la presenza di un deposito indistinto ed elevato di ex MPS che non consentono di correlare le caratterizzazioni di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. con i lotti di produzione.

2. *Mestrinaro spa - Zero Branco.* Presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti) in procedura ordinaria, sottoposto in parte a sequestro giudiziario da parte del Comando carabinieri del NOE di Venezia, è stato accertato che la società non aveva provveduto ad avviare a

smaltimento/recupero i rifiuti pericolosi non rientranti nel provvedimento di autorizzazione provinciale. Nel frattempo, la società è fallita e i rifiuti sono attualmente ancora in deposito presso l'impianto.

3. *Adria Recuperi srl – Salgareda.* Presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti) in procedura ordinaria è stata riscontrata la presenza di un quantitativo di rifiuti in giacenza superiore a quanto autorizzato e un ex MPS non conforme ai limiti dell'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

4. *REM srl - Motta di Livenza.* Presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti) in procedura ordinaria è stato riscontrato che la società ha effettuato operazioni di miscelazione al fine di ottenere ex MPS conformi alle caratteristiche ambientali stabilite dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.

5. *Superbeton spa - Nervesa della Battaglia.* Presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (inerti), in procedura semplificata, è stata riscontrata la presenza di un quantitativo istantaneo di rifiuti in giacenza ben oltre i quantitativi dichiarati nella comunicazione.

6. *Gruppo Dir Metal srl – Chiarano.* Presso l'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi (metalli), in procedura semplificata, è stata riscontrata la presenza di un quantitativo istantaneo di rifiuti in giacenza superiore ai quantitativi dichiarati in comunicazione.

5. Le criticità individuate dall'ARPA Veneto nella provincia di Treviso nel corso delle attività di controllo dei depuratori

La situazione impiantistica dei depuratori pubblici della provincia di Treviso è eterogenea ed è caratterizzata sia da impianti di media potenzialità, dotati di linea acque e fanghi complete, in taluni casi con linea dedicata per il trattamento dei bottini di origine domestica, sia da impianti di bassa potenzialità, costituiti anche da fosse Imhoff. L'impianto del comune di Paese è autorizzato al trattamento di rifiuti. In particolare, l'impianto di Paese e l'impianto di Treviso (autorizzato al trattamento della frazione organica dei rifiuti solidi urbani FORSU) sono gli unici ad essere autorizzati all'esercizio con AIA.

La relazione dell'ARPA Veneto (doc. 21/3) pone in evidenza il fatto che non tutta la provincia è coperta dalla fognatura, che risulta essere realizzata solo in parte, anche nei comuni dotati di impianto/sistema depurativo centralizzato per il trattamento delle acque reflue urbane. Anche se spesso viene dichiarata la presenza di fognature separate, nei fatti e per la maggior parte, i carichi che influiscono negli impianti di trattamento risultano tipici di fognature di tipo misto, cioè, quelle che raccolgono sia le acque di rifiuto urbane (acque di tempo asciutto), sia le acque meteoriche.

Tale aspetto costituisce una possibile criticità per il trattamento depurativo negli impianti, il cui dimensionamento spesso non contempla elevati carichi idraulici tipici di fognature miste.

Collegato a tale aspetto è la presenza di acque parassite, sia meteoriche, sia di falda, che limitano spesso la potenzialità residuale di alcuni impianti dal punto di vista idraulico.

In generale, gli impianti risultano datati (alcuni sono stati costruiti negli anni '70); alcuni di essi hanno subito in questi anni degli *upgrading/revamping*, con aumento della potenzialità di trattamento, mentre altri hanno ancora evidenti limiti strutturali. La pianificazione dei controlli del dipartimento di Treviso prevede che tutti gli impianti di depurazione al di sopra dei 2.000 AE siano controllati almeno annualmente, in linea con quanto previsto dal PTA. Tali impianti riguardano circa il 96 per cento della popolazione provinciale servita da impianti di depurazione (dati censimento depuratori del 2010). Infine, l'associazione "Italia Nostra", sezione di Treviso, lamenta, tra l'altro, l'esistenza in zona di risorgiva del territorio trevigiano di cave trasformate in modo scellerato in discariche, sicché a distanza di anni, si verificano casi sempre più frequenti di inquinamento da mercurio o metalli pesanti nelle zone a valle di queste discariche, come nel caso della discarica ex SEV o della discarica Tiretta di Paese.

La trasformazione di cave in discariche, in presenza di zone di risorgiva e con terreni permeabili è da vietare senza possibilità di deroga alcuna, sia per i rischi insiti in modo naturale nell'attività di discarica, sia per i gravi rischi connessi alla dispersione nell'acqua anche di piccoli quantitativi di inquinanti.

6. Le vicende giudiziarie penali della Mestrinaro di Zero Branco e i rapporti con Fior Fabio

Dalla relazione del prefetto di Venezia del 20 novembre 2014 (doc. 37/1) risulta che, nel mese di dicembre del 2010, il nucleo operativo ecologico carabinieri (NOE) di Venezia ha effettuato delle indagini nei confronti della società Mestrinaro spa, con sede legale in Zero Branco (TV), operante nel settore della movimentazione terra e gestione dei rifiuti. Dalle indagini effettuate è emerso che la predetta ditta aveva ricevuto illecitamente decine di migliaia tonnellate di rifiuti speciali, provenienti dall'area di Marghera che, tra l'altro, sono state poi variamente utilizzate nell'intero territorio nazionale per la costruzione di immobili per uso residenziale, nonché, tra l'altro, per la realizzazione di una rampa di accesso all'Autostrada A4 nel comune di Roncade e di parte del parcheggio dell'Aeroporto Marco Polo, sito in località Tessera di Venezia. Invero, sono emerse gravi violazioni alle disposizioni normative di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e alle autorizzazioni rilasciate dalla provincia di Treviso e dalla regione Veneto, in quanto la società, anziché procedere alla miscelazione consentita, secondo determinati parametri combinatori

fissati da leggi chimico-fisiche, realizzava delle mere, quanto approssimative, mescolazioni volte a trasformare e a dissimulare ciò che in realtà era un rifiuto contaminato, facendolo apparire, contrariamente al vero, quale inerte e privo di attitudine a rilasciare inquinanti.

In data 11 aprile 2013, il NOE, in esecuzione del provvedimento disposto dal gip presso il tribunale di Venezia, provvedeva al sequestro di 12.000 metri quadri di superficie tra capannoni e aree di stoccaggio, dove erano depositati rifiuti per circa 4.000 metri cubi, mentre venivano deferite in stato di libertà all'autorità giudiziaria 5 persone per il reato previsto e punito dagli articoli 257 e 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (omessa comunicazione di cui all'articolo 242 T.U.A. e attività organizzate al traffico illecito di rifiuti).

A sua volta, il comandante dei carabinieri del NOE di Venezia, Donato Manca, nel corso dell'audizione svolta il 20 novembre 2014, si è soffermato sull'attività delittuosa svolta dalla Mestrinaro spa di Zero Branco, la quale lavorava gli inerti, costituiti da terre e rocce da scavo, miscelandoli con arsenico, piombo, mercurio e altri materiali, creando un conglomerato cementizio che utilizzava nei cantieri stradali. Il comandante Manca ha riferito che la Mestrinaro spa aveva realizzato un composto cementizio, al quale aveva attribuito la denominazione di "Rilcem" e come tale lo aveva messo in vendita; in effetti, come si è detto, tale composto, negli anni 2011 e 2012, è stato utilizzato in una rampa d'accesso dell'autostrada A4 in località del comune di Roncade (TV) e nel parcheggio identificato con la sigla P5 dell'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Quanto alla natura di tale composto, le indagini dei carabinieri del NOE hanno messo in evidenza che lo stesso, a causa degli elevati valori di pH contenuti, è in grado di generare la lisciviazione della strada (operazione di separazione di sostanze contenute in un solido, tramite la loro dissoluzione in opportuni solventi). In particolare, nei suddetti conglomerati sono presenti scorie di fonderia non trattate e calce derivante dalla pulizia di altiforni che, presentando valori di ph elevati, contribuiscono a provocare ulteriori danni all'ambiente e alla struttura stessa delle strade.

Accade così che, a causa delle piogge, i componenti di questo composto rilasciano elementi pericolosi, che non solo percorrono e interessano la falda, ma che in superficie corrodono l'asfalto, che di conseguenza tende a frantumarsi. E' stata acquisita agli atti la richiesta di rinvio a giudizio, in data 24 luglio 2013 (doc. 258/3), in relazione al procedimento penale n. 13701/10 r.g.n.r. mod. 21-direzione distrettuale antimafia di Venezia (pubblico ministero dottor Giorgio Gava), concernente, tra le altre, le posizioni di Mestrinaro Sandro Mario, di Mestrinaro Lino, cogestori di fatto della Mestrinaro spa, nonché di Battistella Italo, responsabile dell'ufficio ambiente della società, e di altri coimputati, che avevano conferito i rifiuti alla Mestrinaro spa.

Ai tre imputati anzidetti il pubblico ministero contesta, con la recidiva specifica infraquinquennale per Mestrinaro Lino, il fatto che, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012,

presso l'impianto di gestione rifiuti detenuto dalla loro società in Via Bertoneria 55 di Zero Branco (Treviso), esperendo l'attività di gestione di rifiuti, sulla scorta di autorizzazioni rilasciate dalla provincia di Treviso, con distinte e reiterate operazioni e mediante l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cedevano, ricevevano, trasportavano, smaltivano e, comunque, gestivano abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (quantificabili in decine di migliaia di tonnellate), allo scopo di conseguire i risparmi di spesa correlati all'abbattimento dei costi da sostenere per il regolare recupero/smaltimento dei rifiuti. In particolare, i Mestrinaro, dopo aver ricevuto presso il loro impianto ingentissimi quantitativi di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo e scorie derivanti da processi di combustione, in luogo di avviare cicli produttivi, idonei a conseguire la produzione di materie prime secondarie ovvero, nel caso del mancato ottenimento di prodotti conformi alla normativa, in luogo di avviare i materiali trattati a recupero/smaltimento come rifiuti, procedevano con le seguenti difformi modalità: 1) sottoponevano i suddetti rifiuti a vagliatura sommaria, insufficiente a filtrare le impurità; 2) attuavano illecitamente operazioni di approssimativo impasto e grossolana miscelazione, inidonee a inertizzare i rifiuti, anche utilizzando talora come additivi, in operazioni asseritamente di "stabilizzazione", altri rifiuti che per le loro caratteristiche chimiche non avrebbero potuto essere impiegati in tali trattamenti; 3) declassificavano quindi, abusivamente, in materie prime secondarie materiali aventi natura di rifiuto, con grave pericolo per l'ambiente; 4) avviavano i materiali esitati da tali irregolari processi di trattamento a "utilizzo", alla stregua di materie prime (in realtà, nei fatti procedevano al fraudolento "smaltimento" di rifiuti) presso cantieri e insediamenti dislocati in varie parti del territorio nazionale; 5) "spacciavano" e trasportavano con la qualifica di "Rilcem" (asseritamente, un "misto cementato per rilevati e sottofondi stradali") mescole connotate dall'attitudine al rilascio nel suolo di sostanze inquinanti e costituenti, pertanto, gli esiti di processi di recupero incongrui e incompleti; 6) stoccavano altresì presso il loro impianto rifiuti su superfici inidonee, eccedendo i quantitativi suscettibili di essere trattati.

In tal modo, gli imputati facevano del riciclaggio illecito di rifiuti la loro continuativa e peculiare attività professionale. Tra le altre, i Mestrinaro ponevano in essere le seguenti condotte. In particolare, fra il mese di settembre e il mese di novembre del 2010, sottoponevano oltre 5.700 tonnellate di rifiuti CER 170504 (terre e rocce), provenienti dal cantiere denominato UMI 3 di Marghera, Via dei Tigli (già via Bottenigo), a operazioni di trattamento/stabilizzazione con calce, laddove l'autorizzazione n. 857/2008, rilasciata dalla provincia di Treviso alla Mestrinaro spa, non la legittimava all'esecuzione di trattamenti chimici di stabilizzazione sui rifiuti corrispondenti al CER 170504.

Successivamente, nel corso del 2011, i Mestrinaro producevano e avviavano a utilizzo come rilevato/sottofondo presso il cantiere sito in località Tessera della Save Engineering circa 4.000 tonnellate di materiale connotato come "Rilcem", che sottoposto a test di cessione evidenziava superamenti rispetto ai limiti dell'allegato 3 del già richiamato D.M. 5 febbraio 1998, in relazione ai parametri nichel.

Inoltre, gli imputati, tra il 2011 e il 2012, producevano e commercializzavano come "Rilcem", determinando, tra l'altro, l'avvio a utilizzo, come rilevato/sottofondo presso il cantiere di Roncade della La Quado-scarl, pertinente alla terza corsia dell'autostrada A4, di circa 34.000 tonnellate di materiale che, sottoposto a test di cessione, evidenziava superamenti rispetto ai limiti dell'allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998, in relazione ai parametri COD, rame, nichel.

Ancora, nel corso dell'anno 2011, in totale difformità rispetto a quanto era stato approvato con D.G.R.V. n. 100/2010, gli imputati esperivano presso l'impianto della loro società sito in Zero Branco, trattamenti di stabilizzazione/solidificazione di rifiuti, ricorrendo al mero utilizzo di mezzi meccanici, laddove progettualmente era stata prospettata e aveva costituito oggetto di autorizzazione, esclusivamente, l'esecuzione di operazioni di stabilizzazione/solidificazione. tramite l'utilizzo di impianto misto cementato mobile prodotto dalla ditta IME srl di Campogalliano. Pertanto, mediante tale abusiva, in quanto mai dichiarata, né autorizzata attività gestionale, i Mestrinaro trasformavano in "Rilcem" (materia prima) oltre 40.000 tonnellate di materiale avente natura di rifiuto. Gli imputati impiegavano come additivi in trattamenti di stabilizzazione e solidificazione, funzionali all'ottenimento di materiali destinati all'utilizzo a terra, scorie metallurgiche, connotate dalla caratteristica di non rispettare, in sede di *test* di cessione, i limiti di cui all'allegato 3, del D.M. 5 febbraio1998.

In tal modo, i Mestrinaro - tra il gennaio e il marzo del 2011 - trattavano due partite di rifiuti CER 170504, rispettivamente, di circa 2.800 tonnellate e di oltre 3.000 tonnellate, provenienti dal cantiere di Via Ca' Marcello a Mestre con scorie corrispondenti al CER 100202 e provenienti dall'impianto della Ferriere Nord spa. Tali materiali, sottoposti a *test* di cessione, ponevano in evidenza, il mancato rispetto del limite di cui all'All. 3 del D.M. 5 febbraio 1998, con riferimento ai parametri di bario, selenio e fluoruri.

Tra il mese di marzo e il mese di settembre del 2011, all'esito di operazioni di vagliatura/frantumazione, i Mestrinaro declassificavano abusivamente partite di rifiuto, corrispondenti ai CER 170504 (659.030 kg di materiale), 170508 (2.802.840 kg di materiale), 170302 (1.712.380 kg di materiale), 100903 (1.188.260 kg di materiale), 170101 (1.235.520 kg di materiale), 120117 (81.580 kg di materiale), 170904 (porzione di partita di 2.227.710 kg di

materiale), in materie prime secondarie, in carenza di qualsivoglia verifica fisico - meccanica sulle caratteristiche dei materiali ottenuti.

In data 27 gennaio 2012, i due Mestrinaro detenevano presso l'impianto 5.397 tonnellate di scorie contrassegnate dal CER 100202 e 1.179 tonnellate di scorie di fusione contrassegnate dal CER 100903. Si tratta di quantitativi enormemente superiori ai limiti di 60 tonnellate annue per il CER 100202 e di 30 tonnellate annue per il CER 100903, fissati dal decreto autorizzativo della provincia di Treviso n. 857/08 per la gestione di tali rifiuti. Nello stesso mese di gennaio del 2012, stoccavano su superfici esterne non impermeabili materiali che, ancorché in parte connotati dalla ditta quali materie prime secondarie, sottoposti a *test* di cessione, evidenziavano il superamento dei limiti di cui all'allegato 3 del D.M. n. 53 del 5 febbraio 1998. In conclusione, le scorie, falsamente qualificate come materie prime secondarie, venivano avviate dall'impianto di Zero Branco nei luoghi di utilizzo dei materiali.

Sul punto è intervenuto il procuratore Giorgio Gava il quale, nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione, ha sottolineato come, in effetti, nell'area aeroportuale di Tessera fossero stati conferiti materiali qualificati come "Rilcem", quindi come materia prima, ma che non erano qualificabili come tali, non essendo stato compiuto alcun processo volto a trasformarli in materia prima secondaria. In realtà, si tratta di materiali connotati da potenzialità inquinanti, come acclarato dal *test* di cessione, poiché rilasciavano nell'ambiente sostanze inquinanti, a dimostrazione che il processo di trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria non era stato punto realizzato.

In via generale, ha proseguito il dottor Gava, è sicuramente possibile e lecito l'impiego di ceneri e scorie siderurgiche nell'ambiente, purché venga fatto il *test* di cessione che verifichi, in modo molto chiaro, come previsto dal D.M. n. 53 del 1998, che non vi siano rilasci di sostanze inquinanti. Viceversa, nel caso della Mestrinaro è emerso che venivano mescolate scorie di acciaieria con terre e rocce da scavo, ma essendo inquinanti le scorie di acciaieria, anche il prodotto era inquinante. Per quanto riguarda poi i rifiuti fuoriusciti dalla Mestrinaro il dottor Gava ha sottolineato che gli imputati diluivano molto il materiale inquinante con materiale non inquinante, sicché le concentrazioni di inquinante rilevate sono state minori che in altri siti. Nel corso della sua audizione il dottor Gava ha anche riferito che, nei confronti dei suddetti imputati, dopo il loro rinvio a giudizio, è in corso il processo presso il tribunale di Treviso, ma il dibattimento è appena agli inizi, sicché è presumibile che si concluda nella seconda metà del 2016.

Nel merito, era stato richiesto il sequestro di quell'area ma il gip non lo ha disposto, ritenendo di dovere verificare, dapprima, l'entità della contaminazione per valutare se, in relazione a tale dato, sussistessero rischi per l'ambiente correlati a possibili inquinamenti di falde, oppure, se non fossero rilevabili conseguenze preoccupanti.

Attualmente, la situazione viene monitorata dall'ARPA, che l'ha segnalata all'autorità amministrativa, deputata a decidere se fare una messa in sicurezza permanente ovvero procedere alla rimozione dei materiali. Alla Mestrinaro spa è stata applicata la normativa di cui alla legge 231/2001, quando è stato contestato il reato. Com'è noto, si tratta di sanzioni molto variegate e anche efficaci, sia perché vanno a colpire il patrimonio delle società coinvolte, sia perché per le sanzioni amministrative applicate alle persone giuridiche non vige il regime dei termini di prescrizione del reato come per le persone fisiche.

Ciò detto, nel caso di specie, è accaduto che la Mestrinaro spa, che ha cambiato la propria ragione sociale in quella di "Impresa Costruzioni Generali srl in liquidazione", è stata dichiarata fallita nel mese di aprile 2014 e il fallimento della società ha reso vane le stesse sanzioni, nonché la possibilità di ogni forma di risarcimento.

Nel merito, appare condivisibile l'opinione del dottor Gava, secondo cui un regime di confisca per equivalente potrebbe funzionare meglio poiché, quando si è ancora nella fase delle indagini e l'indagato non sa del procedimento nei suoi confronti, oppure non ha maturato puntuale contezza della situazione (quindi non ha ancora provveduto a sbarazzarsi dei beni), in quel momento, si possono trovare beni da sequestrare. Inoltre, individuare il provento dei reati è molto difficile, in quanto è necessario dimostrare che le disponibilità economiche della società e degli stessi derivano da certe operazioni illecite e ciò è molto arduo. Viceversa, la confisca per equivalente è un'operazione molto più semplice e può avere effetti positivi, tanto più se rapportata a profitti, costi e danni. In conclusione, sul punto, la responsabilità delle persone giuridiche è certamente un istituto positivo, ma sconta il fatto che le società tendono a fallire, nel momento in cui si trovano imputate nell'ambito di un procedimento penale.

Peraltro, la vicenda della Mestrinaro spa e dei suoi amministratori non può dirsi inquadrata solo sulla base dei capi di imputazione concernente le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente. Invero, lo stesso dottor Giorgio Gava, nel corso della già richiamata audizione del 3 marzo 2015, ha ricordato che l'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto della Mestrinaro spa di Zero Branco (TV) aveva dell'incredibile, in quanto il contenuto precettivo dell'AIA rinviava a progetti presentati dalla parte e che constavano di centinaia di pagine, progetti che per di più erano contrastanti fra loro, sicché non era dato di comprendere a cosa facesse riferimento l'AIA.

Tra l'altro, l'impianto aveva grandi problematiche, tant'è che quell'AIA è stata poi annullata, a dimostrazione di come le attività istruttorie erano state condotte, non a caso, in modo palesemente sbrigativo, facendo leva sulle "conoscenze", che i Mestrinaro avevano presso gli uffici della regione Veneto, come emerge da una successiva vicenda, di seguito esposta.

Invero, la Mestrinaro spa, nel 2010, aveva conferito al dirigente regionale, ingegnere Fior Fabio, l'incarico di collaudo funzionale del "I e II substralcio" dell'impianto di trattamento rifiuti speciali della Mestrinaro spa, sito in Zero Branco. Risulta dalla sentenza del gup presso il tribunale di Venezia n. 1251/15, pronunziata in data 21 ottobre 2015 e depositata il 19 gennaio 2016 (doc. 986/2) che il Fior aveva accettato tale incarico, percependo il relativo compenso nell'anno successivo, in assenza di regolare autorizzazione rilasciata dalla regione Veneto.

Invero, il Fior aveva dichiarato falsamente, in concorso con Zecchinelli Paolo, segretario dell'assessore all'ambiente della regione Veneto, che non sussistevano ragioni di incompatibilità nell'effettuare tale collaudo, nonostante avesse partecipato, nella qualità di vice presidente e dirigente regionale della direzione tutela ambiente, alla seduta del 14 marzo 2005 della commissione VIA, che aveva approvato il progetto della società Mestrinaro spa per la realizzazione del suddetto impianto di trattamento rifiuti speciali e avesse partecipato anche alla seduta del 16 luglio 2008 della commissione VIA, che aveva espresso parere favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale, per l'impianto stesso, nonché alla seduta del 10 dicembre 2008 della commissione VIA, che aveva espresso parere favorevole al rilascio dell'AIA da parte della regione Veneto, per consentire alla Mestrinaro spa l'avvio dei lavori di realizzazione del suddetto impianto di trattamento di rifiuti speciali.

Infine, è significativo degli stretti rapporti tra i Mestrinaro e il Fior il fatto che la sentenza del gup presso il tribunale di Venezia abbia ritento il Fior responsabile del reato di falso ideologico, di cui agli articoli 481 - 81, comma 2, del codice penale (capo 23) dell'imputazione, concernente le false attestazioni positive contenute nelle relazioni di collaudo dell'impianto della Mestrinaro spa, da lui redatte, a fronte di situazioni palesemente contrastanti con i progetti, oltre che con la normativa.

In particolare, l'imputato, che come si è visto aveva assunto l'incarico per l'esecuzione del collaudo funzionale del "I e II substralcio" dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali della Mestrinaro spa, con più atti costituenti attuazione di un unitario disegno criminoso, ha posto in essere i seguenti comportamenti illeciti:

1) con la relazione di collaudo funzionale del mese di ottobre 2011, il Fior falsamente avallava la cessazione della qualifica di rifiuto con riguardo a partite di rifiuto corrispondenti ai CER 170504 (659.030 kg di materiale), 170508 (2.802.840 kg di materiale), 170302 (1.712.380 kg di materiale), 100903 (1.188.260 kg di materiale), 170101 (1.235.520 kg di materiale), 120117 (81.580 kg di materiale), nella carenza di qualsivoglia verifica fisico - meccanica sulle caratteristiche del materiale ottenuto a seguito delle operazioni di trattamento (in contrasto con quanto previsto dagli allegati alla Circ. Min. 5205/2005, la quale era stata richiamata negli stessi elaborati progettuali

approntati dalla società Mestrinaro spa per la descrizione degli obiettivi della propria linea di trattamento dei rifiuti inerti);

2) con la relazione di collaudo funzionale del mese di novembre 2011, il Fior falsamente avallava l'utilizzo come additivo, nell'ambito di trattamento di stabilizzazione/solidificazione di partite di rifiuti corrispondenti al CER 170504, di oltre 3.000 tonnellate di scorie, corrispondenti al CER 100202, che, sottoposte a test di cessione, avevano rivelato il mancato rispetto del limite di cui all'all.3, del D.M. 5 febbraio 1998, con riferimento ai parametri di bario, fluoruri, selenio, piombo (in contrasto con quanto era stato previsto negli stessi elaborati progettuali approntati dalla Mestrinaro spa in ordine all'utilizzo, nei processi di stabilizzazione, di rifiuti aventi caratteristiche conformi a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998).

Sulla base di quanto sopra esposto, appare evidente che sussiste una stretta connessione tra le anomalie riscontrate nell'AIA, rilasciata dalla regione Veneto alla Mestrinaro per l'impianto di Zero Branco sia con i pareri positivi espressi nelle sedute della commissione VIA (alle quali aveva partecipato il Fior), sia con la successiva attività di collaudo dell'impianto della Mestrinaro svolta dallo stesso Fior.

In conclusione, l'ingegnere Fior Fabio, non solo ha svolto l'attività di collaudo in palese conflitto di interessi, a motivo dei pareri espressi nella sua veste di pubblico ufficiale, ma ha anche attestato falsamente nelle relazioni di collaudo depositate l'avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto delle scorie trattate dall'impianto medesimo.

Gli elementi di prova acquisiti disvelano un meccanismo, sicuramente collaudato, volto a favorire la violazione delle regole nel trattamento dei rifiuti speciali da parte degli imprenditori del settore, grazie all'opera di funzionari pubblici preposti al controllo, svolta in spregio alle funzioni ricoperte e per puro tornaconto personale.

Infine, a riprova del "*modus operandi*" criminoso, deve essere sottolineato che Mestrinaro Lino, nella qualità di legale rappresentante, dapprima, della Mestrinaro Lino & C. sas e, poi, della Mestrinaro spa, con sentenza del gup del tribunale di Venezia n. 525/07 del 21 giugno 2007, ha patteggiato una pena - peraltro interamente condonata *ex lege* 241/2006 - nella misura finale di mesi sei di reclusione, sostituita nella corrispondente pena pecuniaria di euro 6840,00 di multa (doc. 258/14).

Si tratta del procedimento penale n. 2039/04 r.g.n.r. per analoghe condotte delittuose in ordine al trattamento dei rifiuti, consumate negli anni 2002, 2003 e 2004 (già articolo 53 bis del decreto legislativo n. 22/1997, ora articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in concorso con Cappelletto Fabrizio, nella qualità di socio, consulente ambientale e gestore di fatto della C&C srl, società espletante attività di recupero rifiuti presso gli impianti di Via Foscara 22 in

Malcontenta di Mira e Via Granze 30/A in Pernumia, nonché nella qualità di legale rappresentante della ditta Digamma srl, al fine di conseguire i cospicui ingiusti profitti derivanti dall'abbattimento dei costi connessi all'espletamento secondo modalità corrette delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative, cedevano, ricevevano, trasportavano, smaltivano e comunque gestivano abusivamente ingenti quantitativi di materiale avente natura di rifiuto. Di tale vicenda giudiziaria e dei suoi sviluppi si è parlato nel capitolo sulla città metropolitana di Venezia, cui si rimanda, con riguardo alle vicende della C&C.

7. Conclusioni

La provincia di Treviso si caratterizza per l'elevato tasso di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nella misura del 75,8 per cento, che vengono avviati a impianti di recupero. Il rifiuto urbano residuo (RUR) viene destinato, per il 73 per cento, all'impianto di trattamento meccanico biologico per produzione di CDR/CSS presente nel comune di Spresiano, in località Lovadina, gestito dalla società Contarina spa, mentre solo il 6 per cento viene avviato direttamente in discarica fuori provincia. Nel territorio provinciale sono presenti ben n. 282 impianti di trattamento di rifiuti, in procedura ordinaria o semplificata ovvero anche in AIA.

Il territorio provinciale si caratterizza per l'esistenza di numerose cave, attualmente, 65 attive e 174 estinte. A partire dal 2009 sono stati effettuati rilievi morfobatimetrici dei fondali di tredici cave in falda (di fatto, venti laghi di cava, con una estensione variabile per un totale di circa tre milioni di metri quadri), con controlli dei volumi estrattivi mediante l'uso di un ecoscandaglio multifascio grazie al quale è stato possibile rilevare che, nel periodo 2008-2013, le quantità di materiale scavato è ammontato a ben 358.000 metri cubi, in difformità ai vigenti provvedimenti.

Di conseguenza la provincia di Treviso ha comminato sanzioni di vario importo ai responsabili, titolari delle concessioni di cave e degli scavi abusivi. Deve essere sottolineato che l'associazione "Italia Nostra", sezione di Treviso, ha lamentato l'esistenza in zona di risorgiva del territorio trevigiano di cave trasformate in modo scellerato in discariche, sicché, a distanza di anni, si verificano casi sempre più frequenti di inquinamento da mercurio o metalli pesanti nelle zone a valle di queste discariche, come nel caso della discarica ex SEV o della discarica Tiretta di Paese.

In via generale, la trasformazione di cave in discariche in presenza di zone di risorgiva e con terreni permeabili è da vietare senza possibilità di deroga alcuna, sia per i rischi insiti in modo naturale nell'attività di discarica, sia per quelli connessi alla dispersione nell'acqua anche di piccoli quantitativi di inquinanti. Inoltre il territorio trevigiano è interessato da un grave inquinamento da mercurio nelle falde profonde di un'ampia area, posta a sud di Treviso. L'area interessata ha forma

allungata, con estensione di alcuni chilometri, la cui parte più settentrionale ricade nel territorio comunale di Quinto di Treviso, al confine con il comune di Paese; poi l'inquinamento scende in direzione obliqua, da nord-ovest verso sud-est, interessando il comune di Treviso (in località Canizzano) e prosegue verso sud, fino a raggiungere l'abitato del comune di Preganziol.

La regione Veneto, con il progetto denominato "MeMo", acronimo di "Monitoraggio d'indagine del Mercurio nelle acque sotterranee in provincia di Treviso", ha affidato all'ARPA Veneto l'individuazione delle cause di tale inquinamento. L'ARPA ha accertato che il plume risulta esteso in direzione nord ovest-sud est, per una lunghezza di circa 8,5 km e una larghezza massima di 2,5 km.

Tuttavia non è stato possibile individuare la sorgente contaminante, mentre è stato accertato che la contaminazione è localizzata in porzioni di acquifero che contengono acqua di falda datata. Questa caratteristica porta a considerare datata anche la contaminazione, con la conseguente impossibilità di reperire la sorgente inquinante. Comunque, nei campioni in cui è stato rilevato il mercurio non è stata riscontrata presenza degli indicatori tipici di pressione antropica, quali i composti dell'azoto, i composti organici alogenati e i pesticidi che, viceversa, sono presenti nella falda freatica posta a monte e alloggiata nell'acquifero indifferenziato.

Infine, nel 2013, l'ARPA ha accertato un costante, seppur minimo, allargamento dell'area inquinata che ha interessato l'abitato del comune di Preganziol, determinando di conseguenza l'estensione della "zona rossa", ovvero la zona nella quale è stato fatto divieto di utilizzare per uso potabile l'acqua emunta.

Nel territorio provinciale vi sono ben ventidue discariche non attive per rifiuti non pericolosi o pre-inerti, accomunati dal fatto che, a causa del fallimento dei soggetti gestori, in molti casi la gestione *post-mortem* è destinata a rimanere in capo alla provincia e ai comuni, con i conseguenti problemi economici in carico al pubblico. Vi sono, inoltre, otto siti contaminati, le cui bonifiche sono in corso d'opera, seppure nel difficile quadro economico.

Altre criticità riguardano gli impianti di gestione dei rifiuti, alcuni dei quali, a causa delle giacenze di rifiuti inerti, superano i quantitativi stabiliti dai provvedimenti di autorizzazione, per via della crisi del settore edile, mentre altri impianti hanno il problema di come allontanare il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, nel caso di fallimento delle imprese.

La relazione prosegue, quindi, ponendo in evidenza che la situazione impiantistica dei depuratori pubblici della provincia di Treviso è eterogenea ed è caratterizzata sia da impianti di media potenzialità, dotati di linea acque e fanghi complete, in taluni casi con una linea dedicata per il trattamento dei bottini (rifiuti liquidi) di origine domestica, sia da impianti di bassa potenzialità, costituiti anche da fosse Imhoff. Il contesto generale è quello di una provincia che solo in parte è

coperta da fognatura. Anche se spesso viene dichiarata la presenza di fognature separate, nei fatti e per la maggior parte, i carichi che influiscono negli impianti di trattamento risultano tipici di fognature di tipo misto, cioè di quelle che raccolgono sia le acque di rifiuto urbane (acque di tempo asciutto), sia le acque meteoriche. Tale aspetto costituisce una possibile criticità per il trattamento depurativo negli impianti, il cui dimensionamento, spesso, non contempla elevati carichi idraulici, tipici di fognature miste.

Infine, la relazione passa all'esame delle vicende giudiziarie, che hanno coinvolto la società Mestrinaro spa, con sede legale e stabilimenti in Zero Branco (TV), già operante nel settore della gestione dei rifiuti. Dalle indagini effettuate dalla direzione distrettuale antimafia di Venezia, competente per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del codice ambientale, è emerso che la società Mestrinaro, amministrata da Mestrinaro Sandro Mario e Mestrinaro Lino, nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012, ha ricevuto illecitamente decine di migliaia tonnellate di rifiuti speciali provenienti dall'area di Marghera, utilizzate per realizzare un composto denominato "Rilcem", che è stato messo in commercio sull'intero territorio nazionale per la costruzione di immobili per uso residenziale e con il quale è stata realizzata una rampa di accesso all'Autostrada A4 nel comune di Roncade, così come parte del parcheggio dell'Aeroporto Marco Polo, sito in località Tessera di Venezia.

Si tratta di un composto, costituito da scorie di fonderia non trattate e da calce derivante dalla pulizia di altiforni, che presentano valori di pH elevati. Le indagini dei carabinieri del NOE hanno messo in evidenza che il "Rilcem", a causa degli elevati valori di pH contenuti, rilascia elementi pericolosi che non solo penetrano nella falda, ma corrodono l'asfalto, che di conseguenza tende a frantumarsi.

Successivamente, nel mese di aprile 2014, la società è stata dichiarata fallita, sicché deve essere esclusa ogni possibilità risarcitoria dei danni provocati. Attualmente la situazione viene monitorata dall'ARPA, che l'ha segnalata all'autorità amministrativa, deputata a decidere se optare per una messa in sicurezza permanente ovvero procedere alla rimozione dei materiali.

Alla Mestrinaro spa è stata applicata la normativa di cui decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, quando è stato contestato il reato.

Com'è noto, si tratta di sanzioni molto variegate e anche efficaci, sia perché vanno a colpire il patrimonio delle società coinvolte, sia perché per le sanzioni amministrative applicate alle persone giuridiche non vige il regime dei termini di prescrizione del reato come per le persone fisiche.

Ciò detto, nel caso di specie, è accaduto che la Mestrinaro spa, che ha cambiato la propria ragione sociale in quella di "Impresa Costruzioni Generali srl in liquidazione", è stata dichiarata fallita nel mese di aprile 2014 e il fallimento della società ha reso vane le stesse sanzioni, nonché la

possibilità di ogni forma di risarcimento, nei confronti dei suddetti imputati. È attualmente in corso il processo presso il tribunale di Treviso, ma il dibattimento si concluderà, presumibilmente, nella seconda metà del 2016.

Appare, dunque, condivisibile l'opinione del dottor Gava, secondo cui un regime di confisca per equivalente potrebbe funzionare meglio poiché, quando si è ancora nella fase delle indagini e l'indagato non sa del procedimento nei suoi confronti, oppure non ha maturato puntuale contezza della situazione (quindi non ha ancora provveduto a sbarazzarsi dei beni), in quel momento si possono trovare beni da sequestrare. Inoltre, individuare il provento dei reati è molto difficile in quanto è necessario dimostrare che le disponibilità economiche della società e degli stessi derivano da certe operazioni illecite e ciò è molto arduo. Viceversa, la confisca per equivalente è un'operazione molto più semplice e può avere effetti positivi, tanto più se rapportata a profitti, costi e danni.

In conclusione, sul punto, la responsabilità delle persone giuridiche è certamente un istituto positivo, ma sconta il fatto che le società tendono a fallire nel momento in cui si trovano imputate nell'ambito di un procedimento penale. Peraltro, in questa vicenda, sono emersi alcuni aspetti preoccupanti. Il primo è costituito dal fatto che l'AIA ottenuta dalla società per l'impianto di Zero Branco era irregolare, tant'è che è stata annullata. Il secondo aspetto, strettamente collegato al primo, è costituito dagli stretti rapporti tra i fratelli Mestrinaro e il dirigente generale regionale della direzione tutela ambiente della regione Veneto, Fior Fabio, condannato dal gup presso il tribunale di Venezia con la recente sentenza depositata il 19 gennaio 2016 (doc. 986/2).

Invero, il Fior, non solo, ha dichiarato il falso sulla inesistenza di cause di incompatibilità nell'assumere l'incarico di collaudatore dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali della Mestrinaro, sito in Zero Branco, ma ha anche attestato falsamente, nelle relazioni del collaudo effettuate presso l'impianto della Mestrinaro, sia l'avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto di migliaia di tonnellate di partite di materiali, che viceversa dovevano considerarsi rifiuti a tutti gli effetti, sia l'utilizzo nei processi di stabilizzazione/solidificazione dei rifiuti di additivi, che non avevano le caratteristiche previste dal D.M. n. 53 del 5 febbraio 1998.

Si osserva, infine, la che la vicenda della Mestrinaro è del tutto assimilabile a quelle della C&C di Cappelletto Fabrizio e del Consorzio Cerea di Tavellin Giuseppe, di cui si è detto nei capitoli di questa relazione riguardanti la città metropolitana di Venezia e le province di Padova e di Vicenza, poiché, l'una per l'altra, danno conto di comportamenti illeciti protrattisi per anni con la produzione di prodotti similari nel settore dei conglomerati cementizi, quali il "Rilcem", il "Conglogem", il "Concrete Green", che tutte le indagini svolte hanno dimostrato contenere rifiuti pericolosi.

Si tratta di attività che le suddette imprese hanno svolto in modo professionale per tanti anni, considerato che tali prodotti pericolosi sono stati immessi liberamente sul mercato, senza controllo alcuno ma provocando danni per l'ambiente, le cui spese di ripristino e/o di bonifica, quando intervengono, rimangono comunque a carico della collettività, posto che nel caso specifico sia la Mestrinaro spa, sia la C&C spa sono state dichiarate fallite.

Soprattutto, merita di essere sottolineato l'enorme, quanto ineliminabile, danno ambientale, considerati gli elevati valori di pH contenuti nei suddetti conglomerati cementizi, in grado di corrodere l'asfalto e di inquinare le falde. In tale contesto, si assiste sia a fenomeni di "protezione istituzionale", che agevolano lo svolgimento di attività criminose, sia alla partecipazione consapevole di imprese che conferiscono i loro rifiuti e di altrettante imprese disposte ad acquistare prodotti, tipo "Rilcem", "Conglogem" o "Green Compost", per le loro opere grazie anche all'opera di intermediari interessati, in un clima di generale omertà.

A questo punto, perde di particolare significato il fatto, riferito dal procuratore della Repubblica, Michele Dalla Costa, nonché dal prefetto di Treviso, Maria Augusta Marrosu, e dal questore, Tommaso Cacciapaglia, nel corso della loro audizione del 20 novembre 2014, che nella provincia trevigiana, allo stato, non risultano presenze mafiose, se comunque e in ogni caso, la costante violazione delle norme in materia ambientale nella provincia di Treviso, come nelle altre provincie del Veneto, costituisce una prassi diffusa degli operatori economici.

Comunque, a proposito di possibili infiltrazioni mafiose, il prefetto e il questore di Treviso hanno riferito in ordine a un incendio doloso, avvenuto nel mese di febbraio 2014 in località San Biagio di Callalta (TV), presso un'azienda di stoccaggio e trattamento di materiali industriali non pericolosi, denominata Bigaran Servizi Ambientali srl. Di tale vicenda delittuosa si stava occupando la direzione distrettuale antimafia di Venezia, con indagini che sono tuttora in corso, come ha riferito il dottor Giovanni Zorzi.

Nell'occasione le fiamme hanno distrutto completamente cinque autocarri con rimorchio, di cui due già carichi di rifiuti, che si trovavano regolarmente parcheggiati uno vicino all'altro, all'interno del piazzale di stoccaggio. L'unico dato sospetto finora acquisito è costituito dalla circostanza che l'incendio si era verificato, poco tempo dopo lo svolgimento di una gara aggiudicata alla Bigaran, gara alla quale aveva partecipato anche la Ramm di Rossato Sandro, collegato alla cosca mafiosa degli Alampi.

Appare evidente che si tratta di un singolo episodio, ancora tutto da accertare, che seppure grave, perde di consistenza se rapportato alla vicenda dei Mestrinaro, i quali, nella loro continuativa attività illecita, svolta ininterrottamente dal 2002 al 2012 (a Mestrinaro Lino è stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale), godevano di coperture istituzionali di alto profilo,

rappresentate dall'ingegnere Fior Fabio nella veste di dirigente generale della direzione tutela ambiente della regione Veneto, di vicepresidente della commissione tecnica regionale ambiente (CTRA) e di vicepresidente della commissione regionale di valutazione di impatto ambientale.

CAPITOLO VII - La provincia di Belluno

1. La gestione dei rifiuti urbani e speciali

La provincia di Belluno è distribuita su un territorio prevalentemente montuoso, con una superficie di 3.678 km quadri, in cui vivono 245.569 abitanti (densità 58 ab./km quadri), suddivisi in 69 comuni.

Premesso che la provincia di Belluno ha un territorio prevalentemente montuoso, con la maggiore estensione territoriale del Veneto, ma con la minore popolazione, di poco oltre i 200.000 abitanti ed è composta da 67 comuni, dopo la fusione dei comuni di Longarone, Castellavazzo e di Quero Vas, il prefetto di Belluno, Giacomo Barbato, nell'audizione del 27 ottobre 2014 ha riferito che il bellunese ha una scarsa concentrazione di attività industriali ed è nota per l'occhialeria (Luxottica), quindi, con industrie a basso impatto ambientale.

Dalla relazione dell'ARPA Veneto (doc. 8/2) risulta che, nell'anno 2013, nella provincia di Belluno sono state prodotte complessivamente 85.288 tonnellate di rifiuti urbani, pari ad un quantitativo pro capite di 407 kg/ab/anno.

La raccolta differenziata si attesta intorno al 68,5 per cento e corrisponde a 58.455 tonnellate di rifiuti avviate a impianti di recupero presenti prevalentemente nella regione. Il rifiuto urbano residuo (RUR), pari a 26.832 tonnellate, è stato destinato, per il 56 per cento, all'impianto di trattamento meccanico-biologico, gestito dalla società La Dolomiti ambiente spa, nel comune di Santa Giustina Bellunese (loc. Maserot); per il 29 per cento, direttamente in discarica (principalmente, nella discarica della stessa La Dolomiti ambiente di Ponte delle Alpi); il restante 15 per cento, rappresentato, principalmente, da spazzamento e ingombranti, è stato destinato a recupero di materia.

La legge regionale del 1995 ha individuato l'amministrazione provinciale di Belluno quale ente unico responsabile di bacino, che nel 1997 ha costituito la società La Dolomiti ambiente spa, di cui detiene quasi l'85 per cento del capitale. Sul punto il prefetto di Belluno sottolinea che la particolare composizione societaria della maggior parte delle aziende che operano nel settore, la forte presenza del capitale pubblico al loro interno e l'attività di controllo, probabilmente hanno fatto anche da argine all'indebita ingerenza nello specifico settore da parte di sodalizi criminali.

Il consiglio di bacino, relativo al bacino territoriale "Belluno", a cui appartengono 69 comuni, è stato previsto dalla legge regionale n. 52 del 31 dicembre 2012 e dalla successiva deliberazione della giunta regionale Veneto (DGRV) n. 13/2014, ma non è stato ancora costituito e dunque non è ancora operativo, sicché la gestione concernente la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani dei rifiuti solidi urbani è demandata principalmente alle 6 unioni montane, che effettuano il servizio in

proprio, ovvero tramite affidamento *in house* o con gara (cfr. relazione prefetto di Belluno del 23 ottobre 2014 in doc. 6/1)

Pertanto, lo scenario provinciale fa registrare alcuni casi di affidamento del servizio per la raccolta e il trasporto del rifiuto solido urbano residuale a società pubbliche (la Bellunum srl, per il comune di Belluno; la Ecomont srl, per l'Unione montana Centro Cadore e per l'Unione montana Cadore Longaronese Zoldo) e altri casi di gestione diretta di tale servizio da parte degli enti locali (Unione montana Alpago, Unione montana Comelico Sappada, comuni di Feltre e Sovramonte). Nei restanti casi il servizio è espletato da soggetti privati (segnatamente, la Aimeri ambiente srl, nella maggior parte dei casi, la Sap snc di Dalla Santa Italo e la Fiorese 2G snc).

Dalla relazione dell'ARPA Veneto (doc. 8/2) risulta che la produzione dei rifiuti speciali nel 2012 della provincia di Belluno è stata di circa 348.130 tonnellate così suddivise:

a) 43.165 di tonnellate di rifiuti pericolosi;

b) 166.674 di tonnellate di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da Costruzione & Demolizione (C&D);

c) 138.291 di tonnellate circa (stimate) di rifiuti da C&D non pericolosi.

L'incidenza della produzione rispetto al dato regionale è pari rispettivamente al 6 per cento per i rifiuti pericolosi e al 2 per cento sia per i rifiuti non pericolosi, sia per i C&D. Il valore della produzione è il risultato delle elaborazioni eseguite sui dati raccolti attraverso le dichiarazioni MUD, che consentono la contabilizzazione dei rifiuti prodotti e gestiti.

Per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, si può notare come i quantitativi maggiormente prodotti siano riconducibili ai capitoli CER 19 (rifiuti dal trattamento delle acque), CER 03 (rifiuti dalla lavorazione del legno e della carta) e CER 10 (rifiuti provenienti da processi termici).

Per quanto riguarda invece i rifiuti pericolosi, i capitoli che incidono prevalentemente sono rispettivamente i rifiuti della classe CER 12 (rifiuti dalla lavorazione metallo e plastica), CER 11 (rifiuti dal settore galvanico) e CER 19 (rifiuti dal trattamento delle acque).

Viceversa, la quantità di rifiuti speciali "gestiti" nella provincia di Belluno nel 2012, complessivamente, è pari a circa 217.000 tonnellate, suddivisi in non pericolosi, pericolosi e C&D.

Le attività di gestione prevalenti sono il recupero di materia (68 per cento), il conferimento in discarica (25 per cento), mentre residuali sono le attività di pretrattamento e recupero di energia (rispettivamente 6 per cento e 1 per cento).

2. Gli impianti e le discariche

La situazione impiantistica nella provincia di Belluno, aggiornata al 31 dicembre 2013, è di seguito descritta:

• recupero materia: 12 impianti autorizzati in procedura ordinaria e 22 in regime semplificato;

• recupero energia: 2 impianti in regime semplificato;

• pretrattamento: 3 impianti in procedura AIA, di cui uno di trattamento meccanico biologico e due di trattamento chimico fisico.

Per quanto riguarda invece gli impianti di discarica, risultano presenti nella provincia di Belluno complessivamente n.16 discariche, di cui n.3 discariche pubbliche, autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti urbani, tutte riconducibili a enti pubblici (la Ecomont, srl nel comune di Longarone; La Dolomiti ambiente spa, nel comune di Ponte delle Alpi, la comunità montana della Valle del Boite, nel comune di Cortina d'Ampezzo), n. 3 discariche per rifiuti urbani non pericolosi e industriali (rispettivamente, la Reno dei Medici srl, nel comune di Santa Giustina, la quale opera a servizio esclusivo della cartiera ivi presente, la discarica del comune di Trichiana e la C.I.P.A., sita nel comune di Perarolo di Cadore, che negli ultimi anni riceve anche una quota di rifiuti urbani).

Sono destinate ai rifiuti inerti le restanti dieci discariche per rifiuti inerti e sono sparse nel territorio del capoluogo o in quello provinciale, più precisamente, nei comuni di Danta di Cadore, Santo Stefano di Cadore, Sappada, San Pietro di Cadore, San Vito di Cadore, Perarolo, Cencenighe Agordino, Taibon Agordino e due a Belluno.

Tali discariche esercitano in forza di autorizzazione ordinaria rilasciata dalla provincia e sono periodicamente controllate dall'ARPA Veneto nell'ambito di piani di monitoraggio annuali.

Nella tabella seguente sono sintetizzati i volumi residui al 31 dicembre 2013 e la quantità complessiva di rifiuti smaltiti (urbani e speciali) negli anni 2012 e 2013.

DISCARICHE PER NON PERICOLOSI						
	provincia	Ragione Sociale	comune	Volume residuo (m^3) al 31/12/13	Trattato 2012 (t)	Trattato 2013 (t)
1	BL	COMUNITÀ MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	Cortina d'Ampezzo	47.403	5.333	5.450
2	BL	ECOMONT	Longarone	10.000	0	0
3	BL	LA DQLOMITI AMBIENTE	Ponte nelle Alpi	4.300	0	4.188
4	BL	C.I.P.A. CONSORZIO INDUSTRIALI PROTEZIONE AMBIENTE -ISE	Perarolo di Cadore	143.085	9.957	14.527
5	BL	COMUNE DI TRICHIANA	Trichiana	7.000	2.084	2.279
6	BL	RENO DE MEDICI	Santa Giustina	21.918	14.621	12.737
DISCARICHE PER INERTI						
7	BL	I.S.E. srl	Sospirolo	0	9.475	86
8	BL	F.lli De Pra spa	Belluno	21.980	0	6.704
9	BL	Immobiliare dalla Riva	Belluno	38.504	1.140	0
10	BL	Gescon - comune di San Vito	San Vito di Cadore	3.000	4.573	0
11	BL	I.S.E. srl	Perarolo di Cadore	1.471	5.105	6.706
12	BL	comune di Danta	Danta di Cadore	11.786	0	200
13	BL	De Martin	S. Stefano di Cadore	33.037	2.292	3.602

14	BL	comune di Cencenighe	Cencenighe Agordino	4.475	3.418	0
15	BL	comune di Sappada	Sappada	38.829	1.486	0
16	BL	Ecoinerti	San Pietro di Cadore	4.027	3.768	2.997

Elenco degli impianti discarica presenti in provincia di Belluno

Nella relazione del prefetto di Belluno (doc.6/1) si legge che, secondo quanto riferito dalla provincia di Belluno, ente competente in materia, le principali criticità, che hanno interessato le suddette discariche, riguardano il mancato adempimento alle disposizioni contenute nelle prescrizioni autorizzative, la mancata analisi dei parametri di autocontrollo, ovvero la mancata o errata comunicazione di documenti gestionali, che hanno provocato provvedimenti di diffida e la segnalazione all'autorità giudiziaria, senza alcun nesso con attività illecite della criminalità.

Gli impianti di trattamento dei rifiuti sono 43: uno per rifiuti urbani differenziati, 8 per rifiuti pericolosi e non pericolosi, 34 per rifiuti non pericolosi. Per quanto riguarda le autodemolizioni, vi sono 5 impianti per la raccolta e messa in sicurezza degli autoveicoli, 4 per la raccolta spurghi da fosse settiche e reti fognarie. Anche in tale specifico settore il prefetto di Belluno ha riferito che, alla stregua delle informazioni assunte dall'amministrazione provinciale, non si è mai verificata alcun tipo di criticità.

Infine, vi sono attività produttive, che recuperano rifiuti nel proprio ciclo produttivo quali: impianti di fonderia, cementeria, recupero energetico, produzione di calcestruzzi e asfalti. Si tratta di aziende che esercitano tale attività in forza di autorizzazioni regionali o provinciali e sono soggette a periodici controlli da parte degli enti competenti. Anche per queste aziende, le principali criticità - segnalate dalla provincia e che hanno portato all'adozione di provvedimenti di diffida e alla segnalazione all'autorità giudiziaria - sono ascrivibili al mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative.

3. Le attività di contrasto agli illeciti ambientali

Per quanto riguarda le comunicazioni e le informative antimafia, il prefetto di Belluno ha comunicato alla Commissione che non sono stati emessi provvedimenti interdittivi nei confronti di imprese operanti nel settore dei rifiuti, né sono mai state evidenziate attività illecite connesse al ciclo di smaltimento dei rifiuti, riconducibili alla criminalità organizzata in particolare.

Infine, nella relazione in data 20 ottobre 2014 del Corpo forestale dello Stato (doc. 210/2) vengono segnalati, con riferimento all'anno 2013, numerosi episodi di illeciti amministrativi rilevati a carico di singoli cittadini per abbandono di rifiuti, assimilabili ai rifiuti domestici, sanzionati in via amministrativa. Trattasi per lo più di rifiuti di limitata entità, abbandonati singolarmente in siti

privati o su aree pubbliche appresso ai centri di raccolta, pur dandosi atto del fatto che, comunque, tale condotta illecita è alquanto limitata, a fronte della generale osservanza della raccolta differenziata dei rifiuti che viene attuata da quasi tutte la amministrazioni locali. Ancora, nella suddetta relazione, si riferisce che nel corso dell'anno 2013 vi sono state sei comunicazioni di notizie di reato, di cui tre concernenti la gestione di rifiuti non pericolosi, due la gestione di rifiuti pericolosi e una discarica abusiva non autorizzata. Una riguarda la gestione abusiva di rifiuti, pericolosi e non da parte di una ditta specializzata nello smaltimento dei rifiuti, in assenza delle prescritte autorizzazioni e, contestualmente, nel deposito incontrollato di rifiuti classificati pericolosi (traversine ferroviarie, oli esausti di motori, filtri di veicoli a motore). L'altra riguarda uno smaltimento abusivo di amianto. E' stato infatti scoperto un deposito illegale di rifiuti derivante dall'attività agricola dove, presumibilmente, vi erano delle lastre di amianto, poi accertate dall'ARPA.

La relazione del Corpo forestale dello Stato conclude affermando che tali condotte abusive sono per lo più riconducibili ad azioni individuali, escluso il riferimento a condotte di tipo criminoso da parte di associazioni a delinquere, mentre la particolare orografia del bellunese, di fatto, impedisce il fenomeno dell'interramento dei rifiuti tossici o nocivi. Viceversa, particolare rilevanza assume il fenomeno del versamento dei residui delle lavorazioni galvaniche, specie nel settore degli occhiali, nei corsi d'acqua o nei bacini idroelettrici. Tali attività illecite, in passato più consistenti, sono attualmente ridotte per la crisi "dell'occhiale" e sono difficilmente rilevabili, in quanto si tratta di versamenti sono occasionali, fatti saltuariamente nelle rete fognaria.

Per quanto riguarda le attività illecite nell'affidamento di servizi inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti, merita di essere segnalata la vicenda che ha visto coinvolti il sindaco e l'assessore con delega all'ambiente del comune di Cortina d'Ampezzo, i quali risultano indagati, unitamente a un imprenditore dello stesso comune, per il reato previsto dall'articolo 353-bis del codice penale, per avere turbato il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto dei bandi di gara relativi all'appalto di raccolta dei rifiuti nel comune ampezzano.

Gli stessi soggetti avrebbero condizionato le modalità relative alla scelta del contraente privato, previamente individuato nello stesso imprenditore indagato. Inoltre, con riferimento al medesimo appalto, gli amministratori locali sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per violenza privata nei confronti della funzionaria preposta all'ufficio lavori pubblici, nonché per abuso di ufficio. In relazione a tali indagini, il sindaco di Cortina d'Ampezzo è stato sottoposto, sin dal mese di aprile 2013, alla misura cautelare degli arresti domiciliari, prima, e del divieto di dimora, poi.

In conseguenza dell'applicazione della misura cautelare, la prefettura ha disposto la sospensione dalla carica del citato amministratore, ai sensi del 31 dicembre 2012, n. 235, pur se la

sospensione è venuta meno in data 3 ottobre 2014, alla scadenza della misura cautelare per decorrenza dei termini. Allo stato, la prefettura di Belluno non ha emesso provvedimenti interdittivi nei confronti di imprese operanti nel settore dei rifiuti.

Infine la procura della Repubblica presso il tribunale di Belluno, con nota in data 23 ottobre 2014 (doc. 7/1), ha comunicato che nella provincia di Belluno, negli ultimi quattro anni, le statistiche in ordine alle indagini di rilievo penale in materia di ciclo di rifiuti e gestione illecita fotografano una realtà di modeste proporzioni criminali: sono presenti iscrizioni a noti per circa una cinquantina di fascicoli l'anno, quasi sempre per deposito incontrollato o per violazione delle prescrizione dell'autorizzazione ECO della provincia. Pochi i casi di accertata discarica abusiva, due negli ultimi tre anni i procedimenti trasmessi per competenza funzionale a Venezia, in ragione della sussumibilità delle condotte all'articolo 260 del testo unico.

Di frequente, le indagini vengono definite con decreto penale o con patteggiamento. Non esiste, purtroppo, con radicamento stabile sul territorio, un corpo investigativo con competenze specialistiche effettive in ordine alla normativa di settore, salvo alcuni elementi del Corpo forestale dello Stato, che si interessano e si aggiornano.

Nell'ultimo periodo, è stato rimarcato l'incremento di segnalazioni per gestione illecita di veicoli fuori uso, mentre risulta in netto decremento la presenza di aree adibite a depositi di rifiuti speciali.

Il procuratore di Belluno, Francesco Saverio Paone, nel corso dell'audizione del 27 ottobre 2014, nel confermare i dati esposti, ha riferito che Belluno si mantiene ancora come un'isola felice. Da luglio 2011 a giugno 2012 vi sono stati 54 casi, tutti a carico di persone note e tutti sostanzialmente definiti. Nel periodo dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2013, i casi sono stati 57 e 5 a carico di ignoti, anche questi sostanzialmente definiti per un totale di 62. Nell'ultimo anno, dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014, sono stati iscritti nel registro notizie di reato solo 40 casi, quindi una sensibile riduzione rispetto a questi numeri, che però sono alquanto modesti.

Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 260 del codice dell'ambiente, il dottor Paone ha riferito che nel 2012 è stata trasmessa alla direzione distrettuale antimafia di Venezia una sola notizia di reato. Sul punto, il dottor Giovanni Zorzi della procura distrettuale veneziana, nel corso dell'audizione del 17 marzo 2015, ha riferito che indagini da lui condotte sono terminate.

La vicenda processuale investe una gestione non regolare di un sottoprodotto da parte della società che esegue il trattamento di rifiuti organici a Belluno, la Maserot di Sedico, la quale, durante il periodo di una certa dirigenza, ha smaltito un certo tipo di sottoprodotto dei rifiuti organici, cedendolo per uso agricolo, senza passare attraverso un ulteriore filtro, che avrebbe consentito il corretto compostaggio e quindi la riutilizzazione.

Il problema riguardava il mancato trattamento di tale rifiuto, con vantaggi per la società, che peraltro è un ente a partecipazione pubblica. Invero, spargendo tali sottoprodotti direttamente sui campi attraverso determinate imprese, si saltava un passaggio, ovviamente, costoso del trattamento, prima dello smaltimento. Tale comportamento illecito era rientrato immediatamente, non appena era stato operato il primo sequestro ed era stato sostituito il dirigente da parte dell'ente pubblico preposto. Si tratta, dunque, di un fatto circoscritto in un arco temporale molto ristretto di circa un anno, che riguarda un certo tipo di gestione da parte dell'amministratore, oggi completamente superato.

A questo punto il problema del pubblico ministero è quello di stabilire se il comportamento tenuto dalla ditta possa essere considerato scorretto e illecito ai sensi del 260 del codice dell'ambiente, che è una norma abbastanza generica sulla gestione illecita, e se il quantitativo in questione possa essere considerato effettivamente ingente, sicché il dottor Zorzi stava ricostruendo, mediante una consulenza tecnica, i vari passaggi, al fine di verificare se poteva essere contestato oppure no il reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. La vicenda della Unione montana feltrina

A dispetto di un quadro tutto sommato tranquillo, come sopra rappresentato, si sono registrati episodi criminosi degni di rilievo e molto preoccupanti nel comune di Feltre, capoluogo della comunità montana feltrina (CMF), ora Unione montana feltrina (UMF), dove, tra il 2012 e il 2014, vi è stata una serie di incendi di natura dolosa, riguardanti un totale di 38 cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo ai contenitori per il riciclo della carta.

Addirittura - fatto ancora più significativo - in data 30 aprile 2013 si è verificato un episodio molto preoccupante e di grande rilevanza, anche in termini di quantificazione dei danni, posto che, in maniera dolosa - come accertato - è stato dato fuoco ai magazzini comunali dove si trova la sede operativa della raccolta dei rifiuti (RSU) per la parte gestita direttamente dal comune di Feltre, provocando ingenti danni anche ai veicoli pesanti utilizzati per la raccolta della spazzatura, o ivi parcheggiati. Nell'occasione veniva acclarato che uno degli innesti dell'incendio era stato situato sotto un mezzo dello spazzamento stradale, che in quella notte era collocato fuori dal magazzino, in quanto aveva subito un incidente nei giorni precedenti e si trovava parcheggiato nel piazzale antistante il magazzino.

Il fenomeno degli incendi dolosi era proseguito in aree diverse dello stesso comune di Feltre fino alla prima decade di gennaio 2014, quando erano stati incendiati cinque cassonetti della carta; successivamente erano stati ancora incendiati cassonetti della carta in altri comuni vicini facenti parte anch'essi della Unione montana feltrina.

Gli episodi erano stati costantemente monitorati dalla prefettura ed esaminati nel corso delle settimanali riunioni di coordinamento tecnico interforze, ma i responsabili di tali attività criminose non erano stati individuati.

Secondo il prefetto di Belluno, che nella relazione del 23 ottobre 2014 (doc. 6/1) riporta le valutazioni del comando provinciale dei carabinieri di Belluno, la natura dolosa degli incendi si desumeva da vari elementi, quali la tipologia del materiale infiammato (cassonetti della carta), la coincidenza della fascia oraria serale, le modalità di innesco del fuoco, la molteplicità degli eventi che escludeva la loro accidentalità, la quasi contemporaneità di alcuni incendi, riguardanti cassonetti collocati in aree comunali diverse.

Anche l'incendio dei magazzini comunali doveva considerarsi senz'altro di natura dolosa, come confermato anche dalla relazione dei periti nominati. Ancora, come si è detto, nei primi mesi del 2014 si erano verificati ulteriori episodi che, apparentemente, non sembravano riconducibili alla predetta sequenza di incendi, ma che possono essere interpretati come un avvertimento: così, in data 7 marzo 2014 a Foen di Feltre, e in data 28 marzo 2014 in Fonzaso, erano stati fatti saltare con un petardo un bidone dei rifiuti organici e un cassonetto per la raccolta della carta. Infine, in data 23 novembre 2013 e 29 aprile 2014 a Santa Giustina erano stati incendiati due cassonetti della carta, i cui autori, anche questa volta, erano rimasi ignoti.

Il comandante provinciale dei carabinieri di Belluno, Giorgio Sulpizi, nell'audizione del 28 ottobre 2014, ha riferito che delle circa 120 piazzole per la raccolta differenziata ne erano state danneggiate - o era stato tentato il danneggiamento - di circa 35-36 negli ultimi tre anni, un numero non indifferente, aggiungendo in modo significativo che tali danneggiamenti avevano avuto un andamento abbastanza aperiodico, nel senso che si erano concentrati in alcuni momenti: avevano conosciuto periodi di stasi, salvo riprendere improvvisamente in periodi specifici dell'anno.

A sua volta, il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, nel corso dell'audizione del 21 novembre 2014, ha riferito che alla stessa amministrazione comunale era venuto spontaneo collegare questa serie preoccupante di atti vandalici con la politica di riorganizzazione della gestione di raccolta dei rifiuti solidi urbani, che era stata messa in cantiere già dalla precedente amministrazione comunale.

Invero, gli incendi dei cassonetti erano iniziati a partire dal 1° aprile 2012, contestualmente alla decisione assunta dall'amministrazione comunale di Feltre di gestire direttamente la raccolta degli imballaggi in plastica e lattine (di seguito IPL), carta, vetro, umido e allontanamenti dall'ecocentro, già affidata in appalto esterno (in scadenza al 30 aprile 2014) alla società Aimeri ambiente srl di Rozzano (MI), in forza di convenzione conclusa con la comunità montana feltrina (CMF).

In particolare, lo smaltimento dei rifiuti nell'area interessata dagli eventi delittuosi sopra descritti avveniva in convenzione con la comunità montana feltrina che, per conto dei comuni che

ne fanno parte, aveva affidato la gestione di tutte le attività connesse alla società Aimeri ambiente srl (ciascun comune partecipava a tutti i servizi, salvo qualche eccezione per alcuni comuni).

Il sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, eletto a tale carica in data 8 maggio 2012, nell'audizione del 21 novembre 2014 e nel documento da lui prodotto (doc. 22/1), ha riferito che già la precedente amministrazione comunale, a partire dal 2010, si era posta il problema del contenimento dei costi della raccolta, indicati nella somma annua di circa euro 2.600.000,00, riferita agli anni 2008/2009, costi che si presentavano in progressiva lievitazione.

Invero, fino a quel momento, il comune di Feltre gestiva con proprio personale direttamente la raccolta della frazione secca, mentre tutte le altre frazioni - imballaggi in plastica, lattine, carta, vetro e umido - e gli allontanamenti dall'ecocentro, come detto, venivano gestiti in forza di convenzione con la comunità montana feltrina, la quale, tramite gara, aveva affidato l'appalto della raccolta alla società Aimeri ambiente srl; tuttavia, i relativi costi avevano suscitato qualche perplessità nell'amministrazione comunale feltrina, che così aveva deciso di muoversi in modo autonomo.

Sul punto, il sindaco di Feltre Paolo Perenzin, nel corso della sua audizione, ha posto in evidenza un aspetto di rilievo, cioè che Feltre è il comune capoluogo della comunità montana - ora Unione montana feltrina - e conta 20 mila abitanti su circa 60 mila abitanti dell'intera comunità montana, sicché la raccolta della carta e della plastica del comune di Feltre rappresentava una quota consistente dell'appalto gestito dalla ditta Aimeri, per conto della committente comunità (CMF).

Questo era il contesto quando l'assessore dell'epoca, Raffaele Riposi, preso atto del fatto che i costi della gestione dei rifiuti erano andati fuori controllo (2.600mila euro), aveva iniziato ad analizzare il tipo di raccolta allo scopo di verificare una diversa modalità di gestione, che permettesse l'abbattimento di tali costi, con relativo miglioramento della qualità del servizio di raccolta, posto che fino a quel momento vi era la raccolta differenziata, ma non una "raccolta differenziata spinta".

Pertanto, l'assessore Reposi aveva attivato una piccola fase sperimentale e, nei termini previsti dal contratto in essere, con determina dirigenziale n. 10 del 25 gennaio 2011, aveva dato disdetta alla comunità montana e alla Aimeri ambiente srl del contratto relativo allo svuotamento di quindici campane della carta, pari al 10 per cento del totale delle campane destinate alla raccolta della carta, conferendo il relativo incarico della raccolta alla ditta Sap snc, allo scopo di sperimentare costi e tecnologie.

Con lettera del 21 febbraio 2011 (prot. 3652), la Sap snc comunicava al comune di Feltre che era stata contattata dalla ditta Aimeri srl, la quale non riteneva corretto che la Sap svolgesse il servizio commissionato dal comune di Feltre, ma anche che, a seguito di un incontro tra i dirigenti

della Sap e quelli della Aimeri ambiente, era stato concordato, "al fine di evitare dissapori", che la Sap non avrebbe più effettuato il servizio assunto dal comune di Feltre. A questo punto l'amministrazione comunale feltrina richiamava la ditta Sap al rispetto dell'incarico ricevuto e dava puntuale comunicazione dell'intera vicenda ai carabinieri di Feltre.

Terminata la fase sperimentale, previa disdetta nei termini di legge di una parte del servizio svolto da Aimeri ambiente srl, l'amministrazione comunale, a partire dal 1° maggio 2012, procedeva a una prima modifica del sistema di raccolta dei rifiuti, assumendo direttamente in gestione una parte (il 50 per cento circa) della raccolta degli IPL e della carta, con l'acquisto di un nuovo mezzo autocompattatore e di campane che andavano su quel mezzo e che venivano gestite direttamente dal personale del comune di Feltre.

Invero, l'esito della sperimentazione confortava l'assessore Riposi nella sua idea, ossia che, fermo restando il numero del personale del comune di Feltre addetto al servizio di raccolta, promuovendo una serie di investimenti e con la modifica del sistema di raccolta, vi era la concreta possibilità di riprendere progressivamente in carico una parte della gestione esternalizzata, mediante l'utilizzo dello stesso personale comunale, con conseguente serio abbattimento dei costi di gestione.

Come si è detto, Feltre ha una popolazione pari a un terzo di quella dell'intera comunità montana, sicché il 50 per cento della raccolta della carta e della plastica dello stesso comune di Feltre rappresentava una quota consistente dell'appalto gestito dalla società Aimeri ambiente srl per conto della comunità montana. Fatto sta che da quel momento, cioè a partire proprio dalla data del 1° maggio 2012, contestualmente al cambio di gestione, venivano dati alle fiamme i primi cassonetti.

Il successivo 8 maggio veniva eletta la nuova amministrazione comunale, che ha visto l'insediamento del nuovo sindaco, Paolo Perenzin, il quale ha confermato i provvedimenti assunti dalla precedente amministrazione, valutando l'opportunità di analizzare l'operatività e la razionalità del sistema appena avviato, anche in considerazione dei rilevanti investimenti effettuati. Pertanto, una volta appurato che effettivamente i costi potevano essere abbattuti e che la gestione poteva essere migliorata, la nuova amministrazione feltrina, a partire dal 1° maggio 2014, ha affidato direttamente al comune, senza incarichi esterni, la raccolta della carta, degli IPL e del secco.

Il comune aveva 12/13 addetti al servizio di raccolta dei rifiuti, i quali dapprima avevano iniziato con il secco, avvalendosi di tecnologie obsolete e, cioè, con i soliti cassonetti ad aggancio sui camion, molto vecchi. Successivamente - ha riferito ancora il sindaco di Feltre - sono stati introdotti dei monocompattatori con una tecnologia *Nord Engineering*, quindi, campane a fungo che si agganciano da sopra. Fatto sta che, grazie a nuovi investimenti, lo stesso personale è stato posto in condizione di effettuare da solo lo svuotamento di tutto il secco, di tutta la plastica e della carta,

con una netta riduzione dei costi, a scalare negli anni e già scesi dai 2.600.000 euro del 2009 a 2.100.000 euro del 2014.

Ritornando alla vicenda degli incendi dolosi, dopo il mese di maggio 2012, la serie di episodi – così come risulta dalla scheda allegata alla relazione del sindaco (doc. 22/1) - si interrompeva, tranne che per un episodio; tuttavia gli incendi ai cassonetti venivano ripresi l'anno successivo, cioè, grosso modo, a febbraio-marzo del 2013, all'apparenza in funzione del fatto che nel mese di aprile 2014 sarebbero scaduti sia la convenzione dei comuni con la comunità montana, sia il contratto di appalto della comunità montana con la società Aimeri ambiente srl.

In particolare, come si è detto, il 30 aprile 2013 veniva dato fuoco ai magazzini comunali, con la tecnica dell'innesto sotto un automezzo parcheggiato fuori del magazzino. A questo incendio facevano seguito numerosi altri incendi di cassonetti nei successivi mesi di agosto, settembre, novembre, dicembre 2013 e nel mese di gennaio 2014.

Invero, nelle more della scadenza del contratto di appalto, era accaduto che la comunità montana feltrina, poi divenuta Unione montana feltrina, a partire dal 2012, al dichiarato scopo di predisporre gli atti necessari per il nuovo bando concernente la raccolta dei rifiuti (già nel mese di maggio 2013), aveva inviato ai comuni associati le "schede" per la stesura del bando relativo alla raccolta differenziata per il periodo compreso tra il 1° maggio 2014 e il 30 aprile 2019, con l'invito a consegnare tali schede, compilate e sottoscritte, entro il 15 luglio 2013 e con la specifica indicazione relativa a se e per quali categorie merceologiche di rifiuti gli stessi comuni intendevano affidare la gestione alla UMF mediante appalto esterno.

Prima della scadenza del termine di consegna il comune di Feltre, in sede di conferenza dei sindaci della UMF, chiedeva una proroga dei termini fino agli inizi/metà del mese di settembre 2013 al fine di completare l'analisi del sistema di gestione in essere, preliminare ad ogni decisione sulle eventuali classi merceologiche di rifiuti da affidare in gestione alla UMF.

A seguito del completamento della suddetta analisi, in data 23 settembre 2013, con lettera (prot. n. 016083), il comune di Feltre manifestava l'intenzione di procedere alla gestione diretta anche della rimanente parte del servizio di raccolta di IPL e carta, portandosi, quindi, a partire dal 1° maggio 2014, a gestire direttamente la raccolta integrale del secco indifferenziato, degli IPL e della carta. Con la stessa comunicazione, il comune di Feltre manifestava la propria intenzione di aderire all'appalto gestito dalla UMF, in fase di definizione, per le sole classi merceologiche del vetro, dell'umido e degli allontanamenti dall'ecocentro e condizionava la sottoscrizione delle "schede" alla modifica e/o alla revisione delle caratteristiche e dei termini generali dell'appalto, come riportati in un foglio allegato alle "schede", ritenuti non pienamente condivisibili dall'amministrazione comunale feltrina.

Infine, il distacco dalla comunità montana e l'avvio graduale della raccolta in proprio, già noto nell'ambiente degli addetti ai lavori, veniva ufficializzato il 13 dicembre 2013, nel corso di una conferenza stampa. Tuttavia, proprio, nello stesso giorno e, dunque, con tempi e modalità non casuali, venivano incendiati due cassonetti della carta e in quella settimana venivano complessivamente incendiati sette cassonetti della carta.

Pur non essendo stata attuata alcuna minaccia nei confronti del sindaco o degli altri amministratori locali, era stata disposta in via prudenziale, già a seguito dell'incendio ai magazzini comunali, la vigilanza generica radiocollegata nei confronti del sindaco e dell'assessore con delega al settore ambientale. In sede di riunione tecnica di coordinamento interforze erano state inoltre intraprese le seguenti azioni di contrasto ai fenomeni delittuosi:

a) l'intensificazione della vigilanza nelle aree ecologiche;

b) presso la centrale operativa della compagnia carabinieri di Feltre veniva predisposta la mappatura delle aree ecologiche della città, per una facile individuazione in caso di emergenza;

c) nel periodo febbraio-marzo 2014 venivano installate due foto trappole fornite dal Corpo forestale dello Stato su due diverse isole ecologiche.

Il dato positivo è costituito dal fatto che non si sono verificati più incendi ai cassonetti, pur se non sono stati individuati i responsabili degli atti criminosi, ma soprattutto che il comune di Feltre ha realizzato l'obiettivo perseguito della raccolta diretta dei rifiuti.

5. Il contratto di appalto concluso con la Ramm srl

Il presidente dell'Unione montana feltrina, Federico Dalla Torre, eletto a tale carica nella seduta del 15 ottobre 2014, nella sua audizione del 21 novembre 2014, ha riferito in ordine alla società Ramm srl, con sede in Pianiga (VE), nonché in ordine alla Aimeri ambiente srl, con sede a Rozzano (MI), producendo una relazione a sua firma (doc. 23/1).

Nella relazione allegata si legge che l'UMF gestisce, tra gli altri, i servizi di raccolta, trasporto, recupero/smaltimento rifiuti, su delega dei comuni che ne fanno parte. La relativa gestione viene affidata in base a gare ad evidenza pubblica, che vengono svolte in base a quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e in base al regolamento dell'ente per l'esecuzione delle forniture e dei servizi in economia.

A seguito di aggiudicazione, si procede d'ufficio a verificare le dichiarazioni avanzate dall'aggiudicatario in sede di partecipazione; qualora le stesse non risultino veritiere, si procede alla revoca dell'affidamento ed all'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge, ai sensi degli articoli 71, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si procede, altresì, alla verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale, che viene effettuata dopo l'aggiudicazione nei confronti del vincitore con le modalità stabilite dagli arti 26 e 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81, il cui esito negativo determina la revoca dell'aggiudicazione e l'adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti stabiliti dalla legge.

La perdita, anche di uno solo, dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione nel corso del rapporto contrattuale costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto medesimo. Inoltre i documenti di partecipazione alla gara e il conseguente contratto prevedono che l'inosservanza della normativa antimafia e l'effettuazione del subappalto senza autorizzazione comporta la comminatoria di sanzioni penali e la facoltà dell'amministrazione di risolvere il rapporto contrattuale.

Fatte queste premesse di carattere generale, il presidente dell'Unione montana feltrina ha posto in evidenza il fatto che, tra i contratti attualmente in essere, destavano particolare attenzione due situazioni, quella concernente la Ramm srl e quella relativa alla Aimeri ambiente srl.

Partendo da quest'ultima posizione, solo per motivi di carattere espositivo con quanto sopra detto, il presidente ha riferito: 1) che, in data 22 luglio 2014, si era svolta la gara relativa alla raccolta e al trasporto rifiuti RSU sul territorio della UMF, suddivisa in cinque lotti, a seconda della tipologia di rifiuto; 2) che la società Aimeri ambiente srl, con sede in Rozzano (MI), si era aggiudicata 4 dei 5 lotti della gara, per l'importo complessivo di aggiudicazione pari a euro 6.760.254,06, IVA esclusa; 3) che la durata del contratto di appalto veniva fissata in anni cinque, con decorrenza dal 1° settembre 2014 e fino al 31 agosto 2019; 4) che i compensi corrisposti alla società appaltatrice si erano notevolmente ridotti, dopo l'internalizzazione dei servizi di raccolta da parte del comune di Feltre.

Invero, come si è detto, il bando di gara era stato diviso in cinque lotti, quattro dei quali sono stati vinti dalla Aimeri ambiente srl, mentre il quinto lotto, quello concernente il recupero e lo smaltimento di rifiuti ingombranti presso impianto autorizzato, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2014 e il 31 gennaio 2016, non era stato aggiudicato in occasione della gara anzidetta, ma solo successivamente. In particolare, l'appalto di quest'ultimo lotto era stato aggiudicato alla Ramm srl, a seguito di trattativa privata, alla quale erano state invitate 9 ditte, con un importo di aggiudicazione pari a euro 196.100,00, IVA esclusa.

Il sindaco di Feltre ha riferito che, in precedenza e fino al mese di aprile 2014, vi era una convenzione dei comuni con la comunità montana, la quale aveva appaltato alla Aimeri ambiente srl, con un unico lotto, la raccolta di tutti i rifiuti urbani. Successivamente, dopo che l'amministrazione comunale feltrina aveva denunziato la scarsa trasparenza dell'appalto, aveva optato per la gestione diretta di tutto il secco, di tutti gli IPL, di tutta la plastica e di una parte

degli allontanamenti dall'ecocentro, demandando alla Unione montana soltanto la raccolta della frazione del vetro e della frazione dell'umido, era intervenuto un nuovo appalto tra il comune di Feltre e l'Unione montana per ridefinire condizioni più chiare e trasparenti del servizio di raccolta.

In tale contesto, l'Unione montana decideva di spacchettare il servizio complessivo, mettendo a gara cinque lotti diversi (ad esempio, tutto il secco ovvero una parte della plastica) e, a seguito di tale gara, la ditta Aimeri si era aggiudicata quattro dei cinque lotti.

Per entrambi gli appalti, erano state eseguite le verifiche di idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione, che erano risultate tutte negative. Tuttavia, la nota dell'UMF (doc. 23/1) segnala che, a fronte della richiesta di comunicazione antimafia, inoltrata alla prefettura di Milano con protocollo 4962 in data 23 settembre 2014, per quanto concerne la società Aimeri ambiente srl, quest'ultima rispondeva (con suo protocollo 12B.7/2005000862 Area 1 OSP Bis) che le verifiche in corso a carico della società erano di particolare complessità. In conclusione, non essendovi argomenti in contrario, l'Unione montana feltrina, in data 22 luglio 2014, procedeva alla sottoscrizione del contratto di appalto con la Aimeri ambiente srl.

Per completezza di informazione, la relazione del prefetto di Belluno rappresenta che nel 2013 si sono tenute presso gli uffici di prefettura due procedure di conciliazione ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, che hanno riguardato due aziende operanti nel settore in esame.

Le procedure in questione, che si sono concluse positivamente, hanno riguardato la ditta Aimeri ambiente srl, con sede a Rozzano, in provincia di Milano, ma molto presente nella provincia di Belluno, e la Buttol srl, con sede a Quero Vas ma operante nell'area campana, in particolare, nel nolano, dove la stessa è risultata affidataria di diversi contratti di appalto per lo svolgimento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti, per importi anche ragguardevoli.

Il quinto lotto della raccolta rifiuti dell'UMF, concernente - come si è detto - il servizio di recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti presso impianto autorizzato, era già stato affidato alla Ramm srl, in data 11 marzo 2014. Si è visto che l'UMF, dopo le verifiche di idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione previste dalla legge, con contratto di appalto in data 11 marzo 2014, ha affidato alla Ramm srl il servizio di recupero e smaltimento di rifiuti ingombranti presso un impianto autorizzato, per il periodo 1° febbraio 2014 - 31 gennaio 2016.

Sul punto, il direttore tecnico della Ramm, Michele Bernardi, nel corso dell'audizione del 21 novembre 2014, ha riferito che i rifiuti ingombranti dell'UMF vengono travasati presso l'impianto di Dolomiti ambiente e da lì portati presso l'impianto di selezione della stessa Ramm a Pianiga (VE).

A seguito delle notizie diffuse dagli organi di informazione, in merito alle accuse di associazione mafiosa, corruzione, turbativa d'asta e truffa ai danni degli enti pubblici riguardanti i

vertici della Ramm srl, era stata effettuata una nuova verifica dei requisiti della medesima nei mesi di luglio e agosto 2014 e, in data 7 agosto 2014 (prot. 3981), l'UMF aveva fatto richiesta di comunicazione antimafia, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alla prefettura di Belluno, la quale aveva risposto (prot. 28506/12B) che, con riferimento a tale richiesta, erano in corso accertamenti istruttori, anche in relazione alle novità introdotte da decreto legislativo 13 ottobre 2014 n. 153.

In effetti, dalla relazione del prefetto di Belluno del 23 ottobre 2014 (doc. 6/1) risulta che, dalla verifica effettuata alla banca dati del Sistema informativo interforze, è emersa a carico dell'amministratore unico della Ramm srl una segnalazione per reato di cui all'articolo 416 bis del codice penale, in attesa di provvedimento definitivo. Invero, il prefetto di Venezia, in data 25 settembre 2014, revocava l'iscrizione nella *white list* provinciale della predetta società, autorizzata appena due mesi prima e, cioè, in data 8 luglio 2014.

Il provvedimento trova la sua ragion d'essere nell'ordinanza del gip presso il tribunale di Reggio Calabria (doc. 238/2) che, proprio, nella stessa data, 8 luglio 2014, con ordinanza n.5136/2009 r.g. gip, pronunziata nel procedimento penale n. 5567/09 r.g.n.r. - direzione distrettuale antimafia, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa, di cui all'articolo 416 bis del codice penale, tra gli altri, di Rossato Sandro, amministratore unico della capogruppo, Rossato Fortunato srl, che aveva il controllo totalitario della Ramm srl, la quale a sua volta controllava la Berica Recuperi srl, con sede in Alonte (su quest'ultima circostanza ha riferito l'amministratore unico della Ramm, Francesco Busato, nel corso dell'audizione del 21 novembre 2014).

Il gip di Reggio Calabria ha disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo delle quote della Rossato Sud srl, società controllata nella misura del 50 per cento dalla Rossato Fortunato srl, e del Consorzio Stabile Airone Sud srl, società di proprietà della Edil Primavera srl, riconducibile alla famiglia Alampi, entrambe con sede legale a Reggio Calabria.

Al fine di spiegare l'avvenuta intempestiva iscrizione della Ramm nella *white list*, la relazione del prefetto di Venezia (doc. 66/1) spiega che, con nota del 7 luglio 2014, la Guardia di finanza di Venezia aveva trasmesso alla prefettura un estratto della sentenza del 24 ottobre 2008, con cui il gup di Reggio Calabria in sede di rito abbreviato aveva pronunciato la piena assoluzione di Rossato Sandro, nell'ambito dell'inchiesta denominata "Rifiuti spa".

6. I rapporti tra i Rossato della Ramm e la cosca Alampi

Risulta a pagina 112 e seguenti della relazione prodotta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella XVI legislatura sulla regione

Calabria, che alcuni imprenditori, gli Alampi, specializzati nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in collegamento con la cosca mafiosa dei Libri, allo scopo di gestire le discariche di Motta San Giovanni e di Gioia Tauro, avevano costituito insieme ai Rossato un'ATI per effettuare tali attività. Dell'associazione temporanea di imprese facevano parte, tra le altre, la Edil Primavera srl, con sede in Reggio Calabria, riconducibile alla famiglia Alampi, operante nel settore dell'edilizia e la Rossato Fortunato srl, con sede in Pianiga (VE), operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi.

Su tale processo (n.1669/01 r.g.n.r.- direzione distrettuale antimafia), denominato, come si è detto, "Rifiuti spa", si era soffermato anche il procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, il quale, nel corso della sua audizione, aveva posto in evidenza che l'aspetto più inquietante dell'intera vicenda era costituito dal fatto che, al momento in cui si erano svolte le indagini dei carabinieri, le gare di appalto erano state già regolarmente espletate, a dispetto ovvero in assenza di certificazione antimafia.

Dopo la pronuncia assolutoria del gup di Reggio Calabria, il prefetto di Venezia, rilevata l'insussistenza di un pericolo attuale e concreto di infiltrazione mafiosa nella Ramm srl, per il tramite della famiglia Rossato, aveva proceduto all'iscrizione della società nella *white list* della prefettura di Venezia. Peraltro, la nota della Guardia di finanza faceva seguito ad altra nota del Corpo che, in data 27 marzo 2014, aveva riferito che non sussistevano elementi negativi a carico del Rossato, così pure concludevano positivamente le note del comando provinciale della Guardia di finanza di Venezia e della DIA - Centro Operativo di Padova, rispettivamente, in data 27 febbraio 2014 e 15 marzo 2014. Di conseguenza, la prefettura di Venezia, preso atto che non erano emersi ulteriori elementi su Rossato Sandro e sulla Ramm srl rispetto a quanto già a conoscenza dell'ufficio, a partire dal 2011.

Viceversa, nell'ultima ordinanza di custodia cautelare in carcere, pronunziata in data 8 luglio 2014 (doc. 238/2), il gip di Reggio Calabria osserva che le relative indagini sono intimamente connesse all'indagine convenzionalmente denominata "Rifiuti spa", esitata nella sentenza n. 1615/08, emessa dal tribunale di Reggio Calabria in data 22 dicembre 2008 (cfr. faldone n. 3 allegato alla richiesta del pubblico ministero), nella quale il collegio, dopo aver sancito per la prima volta l'esistenza della cosca di matrice 'ndranghetista facente capo alle famiglie Alampi/Siclari, aveva efficacemente poso in evidenza l'inedita peculiarità del *modus operandi* della stessa, la quale, diversamente rispetto al passato, quando l'operato criminale delle organizzazioni mafiose si era estrinsecato, per lo più, attraverso la realizzazione di condotte estorsive ai danni di imprenditori, era direttamente entrata a titolo proprio e personale all'interno della gestione delle gare di appalto, mediante il fittizio paravento giuridico di una impresa, la Edil Primavera srl, in particolare.

Pertanto, con tale strumento giuridico, la stessa cosca - e con essa tutte le altre potentissime compagini mafiose che condividono in pieno la logica della spartizione "territoriale" - era in grado di gestire, direttamente e insieme alle altre "famiglie", il settore degli appalti pubblici senza fare ricorso al canale - comunque esterno e secondario - dell'estorsione e della collusione con imprese "soltanto" vicine, ma non del tutto appartenenti (cfr. pagina 26 sentenza 1615/08 cit.).

Gli uomini della consorteria Alampi, peraltro, secondo quanto emerso in quella indagine e nella successiva *discovery* dibattimentale, avevano operato nel locale panorama associativo nell'assoluto rispetto e conformità alle ferree logiche di mafia, ben consci che, se da una parte erano in grado di offrire e mettere a disposizione, in maniera irreversibile, la propria impresa, dall'altra avrebbero dovuto comunque ripartire i profitti degli appalti aggiudicatisi con altre compagini territoriali responsabili della singola aggiudicazione pubblica, ovvero provvedere all'irrinunciabile allocazione, nell'espletamento dei lavori, di uomini e mezzi indicati dalla cosca di riferimento.

Nella successiva ordinanza custodiale dell'8 luglio 2014, che vede coinvolti i Rossato, il gip pone in evidenza gli stretti collegamenti della famiglia di Rossato Fortunato con la cosca Alampi, a tal punto che Mamone Lauro, definito *alter ego* di Alampi Matteo, capo indiscusso della cosca mafiosa, era l'amministratore unico della Rossato Sud srl, nonché il presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Stabile Airone Sud srl, società controllata dalla Edil Primavera, che faceva capo alla cosca Alampi.

Invero - si legge nell'ordinanza del gip - nonostante fosse detenuto, il capo indiscusso del gruppo era Alampi Matteo, il quale continuava ad assumere decisioni cruciali e a veicolarle all'esterno attraverso i suoi familiari, ovvero, con il compiacente ausilio dei legali, prestatisi a fungere da latori di ambasciate o, addirittura, scrivendo lettere a Mamone Lauro, l'amministratore della Rossato Sud srl, da lui stesso prescelto per continuare a gestire, attraverso l'impresa, gli illeciti interessi del gruppo, ad onta dei provvedimenti giudiziali di sequestro e di confisca, nella tracotante convinzione che essa fosse, pur sempre e irriducibilmente, l'impresa "di famiglia" che, come tale, alla "famiglia" dovesse e debba procurare guadagni, leciti e/o non.

Le emergenze investigative hanno disvelato, altresì, che la compagine criminale in parola aveva una propria delineata e funzionale organizzazione strutturale costituita da mezzi, supporti logistici e strumenti a disposizione della famiglia, oltre che una connotazione precipuamente gerarchica, manifestata nell'azione dei singoli - secondo rigide direttive del capo, Matteo Alampi - con la puntuale definizione di ruoli e di specifiche mansioni ai dipendenti all'interno dell'impresa "schermo", pura espressione delle attività della cosca.

Nel corso delle indagini si assisteva, in tempo reale, all'esecuzione e messa in atto del progetto di riaffermazione e realizzazione degli interessi economico - imprenditoriali del sodalizio, che, pur

dopo le condanne subite nel processo "Rifiuti spa", lungi dall'essere stato smantellato, come una perniciosa Araba Fenice, aveva cercato e trovato nuove strade per continuare ad operare indisturbato.

Il progetto aveva innanzi tutto trovato propizia occasione nell'avvenuto dissequestro, in data 18 dicembre 2008, delle quote societarie (il 50 per cento) della Rossato Sud srl riconducibili a Rossato Sandro, il quale, imputato nel citato processo "Rifiuti spa" (per lui definito con le forme del rito abbreviato) era stato assolto con sentenza emessa dal gup del tribunale di Reggio Calabria in data 24 ottobre 2008, n. 559/08. Ebbene, a seguito di tale dissequestro, venutasi a creare una sostanziale equiparazione tra le quote di proprietà dello Stato (relative alla parte confiscata) e quelle di proprietà privata (facenti capo a Rossato Sandro), in data 16 marzo 2009 Rossato Sandro, il fratello Rossato Gianni (cl. 1948) e la figlia Rossato Elisa (cl. 1978) avevano concordato con gli Alampi la sostituzione dell'amministratore, già nominato dal tribunale (per la parte in sequestro) nel dottor Spinella, con il sodale ingegner Mamone Lauro che, supportato dall'altro sodale Alati Domenico, con funzioni di direttore tecnico, assumeva la piena gestione dell'intero sistema imprenditoriale già direttamente riconducibile alla cosca Alampi.

Del resto, proprio Alampi Matteo, sin dai primissimi colloqui intercettati in carcere (in particolare nel colloquio di seguito riportato, del 2 febbraio 2009), aveva in più occasioni ribadito la necessità della creazione da parte del Mamone di una "nuova squadra", tale da consentire alle aziende di "ripartire" con una veste quanto più possibile "pulita"[*" ... lui ha carta bianca ... (. . .) ... lui sa come deve fare ..... ma lui l'ingegnere. sa quello che deve fare ... non c'è bisogno ... lui deve fare piano, piano ... (. ..) ... lui deve fare squadra nuova ... (.. .) ... poi lui si nomina i suoi consulenti ... (. ..) ... intanto si fa la sua squadra nuova ... (. . .) ... di tutti quelli che ha, lui non è che me li può mandare tutti in giro o a casa ... (...) .. lui deve fare che ognuno me li mette in posti lontani ... (.. .) ... che mi sono responsabili uno di questo uno di questo, e uno di questo ." (. . .) ... capisci cosa ti voglio dire ... poi piano, piano lui si regola*"].

Matteo Alampi aveva quindi illustrato al padre Giovanni, nei dettagli, come avrebbe dovuto essere attuata tale prima fase *("... si però, papà, la priorità è una ... è una ... lui deve tirare una linea ... una linea ... tutto quello che è il vecchio lo deve mettere di lato e se lo prende, un foglio alla volta .. , e mi deve dare squadra nuova ... (.. .) ... poi tutti quelli che ha, ragionieri i geometri l'ingegnere intanto li deve ... (ndr fa un gesto con la mano dx ad indicare il verosimile allontanamento) .. ,(.. ,) ... fiducia a nessuno! Gli spieghi il fatto, dove sono gli interessi ... (. . .) ... la cosa è .. la cosa è che lui deve partire con gente nuova .. con esperienza lui si deve nominare un tecnico ... un tecnico .. , dei suoi ...* "). Costituita la "nuova squadra", l'ingegnere avrebbe quindi dovuto passare alla seconda fase, gradualmente risanando i bilanci societari, attraverso una mirata

attività di saldo dei debiti ancora pendenti e concomitante recupero dei crediti maturati: ["Alampi Giovanni (cl. 1946): "*gli ho accennato quali sono le priorità…nuove commesse*" Alampi Matteo (cl. 1969): "*vabbé ma queste lui le sa papà ... questo è un tecnico*" Alampi Giovanni: "*priorità recupero credito*" Alampi Matteo: "*si ...si*"].

La terza fase sarebbe quindi stata incentrata sul progressivo svuotamento della società Edil Primavera srl (unica interamente di proprietà degli Alampi, ma destinata alla definitiva confisca e, perciò, priva di interesse per la cosca), che avrebbe dovuto essere progressivamente ridotta nel personale (che sarebbe stato "trasferito" alle altre aziende attive) e sfruttata esclusivamente per il "nolo a freddo" dei mezzi d'opera da parte della Rossato Sud srl.

Da tale *modus operandi* emerge evidente il tentativo della criminalità organizzata di gestire direttamente gli appalti pubblici, mediante una gestione affidata formalmente a soggetti insospettabili, scelti dai vertici della cosca, così ponendosi quale interlocutore economico in grado di distorcere le regole della libera contrattazione a danno delle imprese sane.

Nell'ordinanza del gip di Reggio Calabria si legge che le indagini svolte avevano consentito di confermare quanto già emerso all'esito della precedente inchiesta denominata "Rifiuti spa", cioè che per la prima volta a Reggio Calabria una cosca munita dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, si avvaleva dello strumento fittizio di un'impresa, costituita *ad hoc*, offerta e messa a disposizione delle altre consorterie criminali al fine di assumere all'unisono, nell'ambito di una perversa logica spartitoria tipicamente 'ndranghetista, il controllo di tutti gli appalti mediante la diretta gestione delle gare, in assenza, cioè, di vincoli esterni e senza necessità di ricorrere alle "classiche" forme di intimidazione o di infiltrazione dall'esterno rispetto ai canali associativi, propri degli appartenenti alle locali famiglie di mafia.

Non dunque - si legge nella sentenza pronunziata dal gup di Reggio Calabria in data 24 ottobre 2008 n. 559/08 - una impresa vittima, né tanto meno una impresa "semplicemente" vicina o collusa con un sodalizio illecito, ma qualcosa di più e qualcosa di diverso: una stessa cosca, che utilizzando l'artificioso paravento giuridico ed economico di una struttura imprenditoriale, entra direttamente in nome e per conto proprio - nonché delle altre consorterie di 'ndrangheta ad essa affiliate - nell'intero settore degli appalti, nonché, in precipuo modo, nel settore dello smaltimento dei rifiuti e in quello edilizio, così condizionando *ab origine* la pratica della libera concorrenza e acquisendo gli appalti mediante preventivi accordi già stipulati con la cosca preposta al controllo del territorio in cui doveva essere espletata la singola gara pubblica o privata.

A ciò si aggiunga la non celata volontà della cosca di "tenere sempre fuori lo Stato" dalle proprie vicende, volontà resa evidente sia in occasione della risoluzione di "questioni" con altri personaggi (nella quale gli uomini della cosca facevano ricorso ad intermediari appartenenti alla

'ndrangheta), sia nella costante tensione ad eludere le Forze dell'Ordine per evitare che esse si insinuassero negli affari.

Tutto ciò chiarito, va osservato che il ruolo dei Rossato nella vicenda de qua è del tutto simile a quella assunto, negli stessi anni (2008/2010) in Lombardia dal "Gruppo Perego", oggetto di esame della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti nella precedente legislatura (cfr. cap. 2.4 "L'assalto della 'ndrangheta al gruppo Perego e i tentativi di inserimento nei grandi gruppi industriali nazionali ("operazione Tenacia"). Anche in quel caso l'imprenditore lombardo, Ivano Perego, dismettendo consapevolmente i suoi poteri decisionali in favore del capo cosca Salvatore Strangio, aveva consentito che la Perego General Contractor srl divenisse una sorta di anomala "stazione appaltante" a beneficio della 'ndrangheta.

È questa la ragione per cui i calabresi non hanno bisogno di atti di intimidazione per ottenere lavoro, in quanto sono loro stessi che se lo danno. Si tratta di una operazione che rappresenta un salto di qualità dell'organizzazione criminosa, che adopera il suo potere non già per condizionare dall'esterno le scelte degli imprenditori, a seconda dei casi, vittime o collusi delle scelte mafiose, ma diventa essa stessa imprenditore, sostituendosi dapprima all'amministratore formale - grazie alla connivenza di quest'ultimo - e poi, con l'acquisizione di partecipazioni nel capitale della società infettata, entra nel consiglio di amministrazione della stessa.

Non v'è dubbio che tale situazione determina un passaggio qualitativo degno di notevole allarme, in quanto registra l'avvenuta simbiosi tra impresa e mafia, un risultato sovente temuto come futuristica prospettiva da contrastare, ma che invece si scopre già totalmente in essere, in Lombardia, come in Calabria, grazie a imprenditori compiacenti del Nord (i Perego e i Rossato), che per puro profitto conferiscono all'impresa mafiosa il bagaglio della loro rispettabilità e delle loro conoscenze tecniche.

Peraltro, questo dato porta il livello del possibile conflitto su un piano più elevato e interno alla struttura mafiosa: quello del rispetto - da parte del mafioso espressione di una certa famiglia - dei criteri di ripartizione, a tutela degli interessi delle altre cosche.

7. Le ulteriori vicende della Ramm srl

Tornando alla specifica vicenda della Ramm, il prefetto di Venezia, nella nota consegnata alla Commissione in sede di audizione, in data 27 novembre 2014 (doc. 66/1), ha comunicato che la società non aveva proposto ricorso giurisdizionale avverso il citato provvedimento di revoca, bensì aveva ripresentato in data 27 ottobre 2014 una nuova istanza di iscrizione alla *white list* provinciale, dopo aver provveduto a mutare il proprio assetto societario.

In particolare, il prefetto di Venezia riferiva che Rossato Gianni, Rossato Sandro e Rossato Elisa, tramite atto di donazione, avevano ceduto le rispettive quote della Rossato Fortunato srl, socio unico della Ramm srl, a Rossato Enrico e a Rossato Nicolò, rispettivamente, figli di Rossato Gianni e di Rossato Sandro, ciascuno detentore di una quota societaria pari al 50 per cento.

Era stato nominato amministratore unico Busato Francesco ed erano stati nominati direttori tecnici Bernardi Michele e Fabris Enrico. Tuttavia il prefetto di Venezia non aveva accolto la richiesta di nuova iscrizione nella *white list*, comunicando alla società il preavviso di diniego in data 6 novembre 2014, in quanto riteneva meramente strumentale la variazione degli assetti societari della Ramm srl, essendo stata attuata al solo fine di eludere le disposizioni vigenti in tema di normativa antimafia. Invero la donazione ai prossimi congiunti induceva a ipotizzare che il passaggio di quote fosse più "virtuale" che sostanziale, non comportando l'estromissione di fatto di Rossato Sandro e Rossato Gianni, i quali, attraverso i figli, potevano continuare a controllare direttamente o indirettamente la società.

Inoltre, dalla relazione del prefetto di Venezia (doc. 66/1) emerge quanto segue che il nuovo amministratore unico della Ramm srl e della Rossato Fortunato srl, Busato Francesco, è stato liquidatore del Consorzio Stabile Globus, società di Milano in liquidazione volontaria; ma anche che consiglieri del Consorzio Stabile Globus erano Matteo Alampi e il suo fedele sodale, Mamone Lauro; inoltre, che la società in liquidazione era di proprietà della Biotecnogas srl e della Rossato Sud srl.

A sua volta, anche il nuovo direttore tecnico della Ramm srl, Bernardi Michele, era uomo di fiducia di Rossato Sandro, come risulta dall'ordinanza custodiale citata del gip di Reggio Calabria (n. 5136/09 r.g. gip). Inoltre il Bernardi risulta coinvolto, insieme a Rossato Sandro e ad altri imprenditori, nel procedimento penale n. 15150/03, notizie di reato/mod. 21 della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, con l'accusa di avere trasformato in mobili delle vecchie traversine della ferrovia, impregnate di una sostanza altamente cancerogena, il creosoto.

In quest'ultima vicenda sono coinvolti sia gli amministratori della Cal srl di Fossò (Loris Candian) e della Rossato Fortunato srl di Pianiga (Sandro Rossato), sia i dirigenti di quest'ultima società e, cioè, per l'appunto, Bernardi Michele e Scantamburlo Roberto. Tutti gli imputati sono accusati di traffico di rifiuti pericolosi e tossici, per aver riutilizzato il legno delle vecchie traversine della ferrovia al fine di realizzare palizzate da giardino e mobili vari, invece di smaltirle come rifiuti pericolosi; a tale proposito, Rossato Sandro, Candian Loris e Bernardi Michele sono stati tutti tratti in arresto nel 2005 dal Corpo forestale di Venezia in forza di ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere e illecito smaltimento di rifiuti.

In ordine a tale procedimento (pubblico ministero dottor Giorgio Gava), la stazione del Corpo forestale di Mestre ha riferito, in data il 30 gennaio 2014, che il processo sulle traversine fa riferimento al p.p. 15150/03 r.g.n.r. della procura ordinaria di Venezia; che all'esito dell'udienza tenutasi il 23 gennaio 2015 davanti al tribunale di Venezia, è stata pronunziata la sentenza n. 123/15 di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione; che il pubblico ministero e i difensori delle parti offese hanno annunciato il ricorso per Cassazione. In effetti, la Commissione ha acquisito la dichiarazione di appello del pubblico ministero in data 16 febbraio 2015, avverso la suddetta sentenza del tribunale di Venezia (doc. 258/1).

Nel corso della sua audizione del 3 marzo 2015, il dottor Giorgio Gava, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, ha riferito che nel procedimento n. 15150/2003 r.g.n.r., erano imputati Candian Loris, Rossato Sandro, Bernardi Michele, Scantamuro Roberto, Rossato Enrico, Lando Tiziano e Lando Nicola, tale procedimento concernendo lo smaltimento di migliaia di tonnellate di rifiuti classificati con CER 170204, corrispondenti a traversine ferroviarie dismesse, considerati rifiuti pericolosi (per l'esattezza, kg. 1.564.760), che venivano triturati insieme a rifiuti di altre tipologie in modo da confonderli.

Come si legge nel capo A) dell'imputazione, tali rifiuti, riconducibili per la quasi totalità alla Rossato Fortunato srl in qualità di produttore, trasportatore o intermediario, fuoriuscivano dall'impianto della Cal srl, società di Candian Loris, senza alcun formulario, o comunque, certamente, non come rifiuti pericolosi, laddove è del tutto pacifico che, allorquando vengono miscelati rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, il miscuglio è rifiuto pericoloso per definizione.

Queste operazioni venivano realizzate in modo occulto e sono emersi reati di notevole di gravità, oltre a illeciti di altro tipo concernenti rifiuti urbani, giri bolla, cioè rifiuti che figuravano passati in impianti in cui non erano mai entrati, tutti funzionali alla modifica dei codici CER.

Com'è noto, gli illeciti nel settore dei rifiuti vengono svolti, infatti, o all'ingresso degli impianti dove entrano rifiuti che non potrebbero entrarvi in base alle autorizzazioni detenute, o durante la gestione, quindi con operazioni di gestione illecita, di solito di miscelazione, volte a far sparire i rifiuti più problematici, oppure in uscita, per cui vengono fatti uscire dagli impianti rifiuti con codici CER diversi dai propri, così da poterli smaltire presso impianti dove non potrebbero andare.

Sulla vicenda processuale il dottor Gava ha riferito che, dopo la sua richiesta di giudizio in data 5 giugno 2009, a febbraio del 2015 il processo si trovava ancora in fase dibattimentale di primo grado e bisognava ancora sentire il primo dei testimoni, nonostante il decorso di oltre 5 anni (questo è uno dei casi di processo martoriato da rinvii continui, correlati a notifiche che non andavano a buon fine, a mutamenti di giudice e anche alla soppressione della sede distaccata di Dolo).

Fatto sta che, di rinvio in rinvio, nel mese di gennaio 2015 era stata dichiarata con sentenza la prescrizione di tutti i reati. La procura ha proposto appello avverso la sentenza, proponendo un'interpretazione dell'istituto della sospensione della prescrizione diversa da quella data dal giudice, in quanto l'ultimo rinvio era stato disposto all'udienza del 18 ottobre 2012, su richiesta delle difese, per avere un tempo maggiore per poter preparare il controesame del teste Culiat della PG, ma a distanza di tre anni dalla suddetta udienza il dibattimento non era stato ancora ripreso.

Ci si è soffermati sulla vicenda delle traversine ferroviarie, per un verso, al fine di sottolineare la caratura di Rossato Sandro e dei suoi famigliari e, per altro verso, per sottolineare l'impotenza del sistema sanzionatorio penale a fronteggiare comportamenti criminosi di tale portata.

8. Conclusioni

La raccolta differenziata nella provincia di Belluno si attesta intorno al 68,5 per cento. Il rifiuto urbano residuo (RUR), pari a 26.832 tonnellate, viene destinato, per il 56 per cento, all'impianto di trattamento meccanico biologico gestito dalla società La Dolomiti ambiente spa, nel comune di Santa Giustina Bellunese (località Maserot), mentre per il 29 per cento viene destinato in una delle tre discariche pubbliche autorizzate per lo smaltimento dei rifiuti urbani, tutte riconducibili a enti pubblici, pur se la destinazione principale è la discarica della La Dolomiti ambiente di Ponte delle Alpi.

Sul territorio provinciale insistono tre discariche per rifiuti urbani non pericolosi e industriali, e dieci discariche per rifiuti inerti. La relazione, in data 20 ottobre 2014, del Corpo forestale dello Stato segnala, con riferimento all'anno 2013, numerosi episodi di illeciti amministrativi rilevati a carico di singoli cittadini per abbandono di rifiuti, assimilabili ai rifiuti domestici, sanzionati in via amministrativa, e conclude affermando che tali condotte abusive sono per lo più riconducibili ad azioni individuali, escluso ogni riferimento a condotte di tipo criminoso da parte di associazioni a delinquere, mentre la particolare orografia del bellunese, di fatto, impedisce il fenomeno dell'interramento dei rifiuti tossici o nocivi.

Particolare rilevanza assume il fenomeno del versamento dei residui delle lavorazioni galvaniche, specie nel settore degli occhiali, nei corsi d'acqua o nei bacini idroelettrici. Tali attività illecite, in passato più consistenti, sono attualmente ridotte per la crisi "dell'occhiale" e sono difficilmente rilevabili, in quanto si è in presenza di versamenti occasionali, fatti saltuariamente nelle rete fognaria.

Pochi i casi di accertata discarica abusiva, mentre, negli ultimi tre anni, sono soltanto due i procedimenti trasmessi per competenza funzionale a Venezia, in ragione della sussumibilità delle condotte all'articolo 260 del testo unico. L'ultimo dei due procedimenti, relativo all'anno 2012,

investe una gestione non regolare di un sottoprodotto della ditta che esegue il trattamento di rifiuti organici a Belluno, la Maserot di Sedico, la quale, durante il periodo di una certa dirigenza, ha smaltito un certo tipo di sottoprodotto dei rifiuti organici, cedendolo, per uso agricolo, senza passare attraverso un ulteriore filtro che avrebbe consentito il corretto compostaggio, e quindi la riutilizzazione.

A sua volta, la procura della Repubblica presso il tribunale di Belluno, con nota in data 23 ottobre 2014, ha comunicato che nella provincia di Belluno, negli ultimi quattro anni, le statistiche in ordine alle indagini di rilievo penale in materia di ciclo di rifiuti e gestione illecita fotografano una realtà di modeste proporzioni criminali: sono presenti iscrizioni a noti, per circa una cinquantina di fascicoli l'anno, quasi sempre per deposito incontrollato o per violazione delle prescrizione dell'autorizzazione ECO della provincia.

Per quanto riguarda le attività illecite nell'affidamento di servizi inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti, merita di essere segnalata in questa sede la vicenda che ha visto coinvolti il sindaco e l'assessore con delega all'ambiente del comune di Cortina d'Ampezzo, i quali risultano indagati - unitamente a un imprenditore dello stesso comune - per il reato previsto dall'articolo 353 bis del codice penale, per avere turbato il procedimento amministrativo volto a stabilire il contenuto dei bandi di gara relativi all'appalto di raccolta dei rifiuti nel comune ampezzano.

Gli stessi soggetti avrebbero condizionato le modalità relative alla scelta del contraente privato, previamente individuato nello stesso imprenditore indagato. Inoltre, con riferimento al medesimo appalto, gli amministratori locali sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per violenza privata nei confronti della funzionaria preposta all'ufficio lavori pubblici, nonché per abuso di ufficio.

A dispetto di un quadro tutto sommato tranquillo, come sopra rappresentato, si sono registrati episodi criminosi degni di rilievo e molto preoccupanti nel comune di Feltre, capoluogo della comunità montana feltrina (CMF), ora Unione montana feltrina (UMF), dove, tra il 2012 e il 2014, vi è stata una serie di incendi di natura dolosa, riguardanti in totale 38 cassonetti per lo smaltimento dei rifiuti, con particolare riguardo ai contenitori per il riciclo della carta.

Inoltre, in data 30 aprile 2013, è stato appiccato un incendio ai magazzini comunali, dove si trova la sede operativa della raccolta dei rifiuti (RSU), per la parte gestita direttamente dal comune di Feltre, provocando ingenti danni anche ai veicoli pesanti, utilizzati per la raccolta della spazzatura, ivi parcheggiati. Gli incendi sono iniziati a partire dal 1° aprile 2012, in concomitanza con la decisione assunta dall'amministrazione comunale di Feltre di gestire direttamente la raccolta degli imballaggi in plastica, delle lattine (di seguito IPL), di carta, vetro, umido, nonché degli allontanamenti dall'ecocentro, già affidata in appalto esterno (in scadenza alla data del 30 aprile

2014) alla società Aimeri ambiente srl di Rozzano (MI), in forza di convenzione che era stata conclusa non con il comune di Feltre, bensì con la CMF, ora UMF.

Invero, Feltre, capoluogo dell'UMF, conta 20 mila abitanti su circa 60 mila abitanti dell'intera comunità montana, sicché la raccolta della carta e della plastica del comune di Feltre rappresentava una quota consistente dell'appalto gestito dalla ditta Aimeri, per conto della committente CMF.

Gli incendi dei cassonetti per la raccolta della carta sono ancora proseguiti, a fasi alterne, nel corso del 2013 e sono terminati nel mese di aprile 2014. Le indagini svolte dai carabinieri non hanno consentito di individuare i responsabili di tali atti vandalici.

Tuttavia, tali incendi non hanno sortito alcun effetto intimidatorio nei confronti dall'amministrazione comunale di Feltre che, a partire dal 1° maggio 2014, gestisce direttamente la raccolta integrale del secco indifferenziato, degli IPL e della carta, nonché una parte degli allontamenti dall'ecocentro e ha raggiunto, con tale operazione, l'obiettivo dell'abbattimento dei costi di raccolta.

All'UMF è stata demandata, da parte del comune di Feltre, soltanto la raccolta della frazione del vetro e della frazione dell'umido. Pertanto, l'Unione montana, della quale fanno parte i comuni di Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa, Sovramonte e Vas, si è occupata della raccolta dei rifiuti di tali comuni, oltre che della parte residua della raccolta del comune di Feltre.

A tale proposito, in data 22 luglio 2014, si è svolta la gara relativa alla raccolta e al trasporto rifiuti RSU sul territorio della UMF, suddivisa in cinque lotti, a seconda della tipologia di rifiuto.

La società Aimeri ambiente srl, con sede in Rozzano (MI), si è aggiudicata 4 dei 5 lotti della gara, per l'importo complessivo di aggiudicazione pari a euro 6.760.254,06, IVA esclusa, mentre il quinto lotto è stato successivamente assegnato alla Ramm srl, a seguito di trattativa privata, alla quale erano state invitate 9 ditte, con un importo di aggiudicazione pari a euro 196.100,00, IVA esclusa.

Per entrambi gli appalti, erano state eseguite le verifiche di idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione, che erano risultate tutte negative, pur se a fronte della richiesta di comunicazione antimafia inoltrata dall'UMF alla prefettura di Milano, per quanto concerne la posizione dell'Aimeri ambiente srl, la prefettura si era limitata a rispondere che le verifiche in corso a carico della società erano di particolare complessità.

Tuttavia, circa due mesi dopo l'aggiudicazione e, precisamente, in data 25 settembre 2014, il prefetto di Venezia, revocava l'iscrizione nella *white list* provinciale della Ramm srl, che faceva capo a Rossato Sandro, in considerazione del fatto che nei confronti del Rossato il gip presso il tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza n. 5136/2009 r.g. gip dell'8 luglio 2014, pronunziata

nel procedimento penale n. 5567/09 r.g.n.r. - direzione distrettuale antimafia, aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa, di cui all'articolo 416 bis del codice penale.

Invero, Rossato Sandro era l'amministratore unico della capogruppo, la Rossato Fortunato srl, che ha il controllo totalitario della Ramm srl, la quale, a sua volta, controlla la Berica Recuperi srl, con sede in Alonte (su quest'ultima circostanza ha riferito l'amministratore unico della Ramm, Francesco Busato, nel corso dell'audizione del 21 novembre 2014).

Il gip di Reggio Calabria ha disposto, tra l'altro, il sequestro preventivo delle quote della Rossato Sud srl, società controllata nella misura del 50 per cento dalla Rossato Fortunato srl, e del Consorzio Stabile Airone Sud srl, società di proprietà della Edil Primavera srl, riconducibile alla famiglia Alampi, entrambe con sede legale a Reggio Calabria.

Nell'ordinanza custodiale dell'8 luglio 2014, che vede coinvolti i Rossato, il gip pone in evidenza gli stretti collegamenti della famiglia di Rossato Fortunato con la cosca Alampi di Reggio Calabria, a tal punto che Mamone Lauro, definito *alter ego* di Alampi Matteo, capo indiscusso della cosca mafiosa, era l'amministratore unico della Rossato Sud srl, nonché il presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Stabile Airone Sud srl, società controllata dalla Edil Primavera, che faceva capo alla cosca Alampi.

In particolare, la cosca di matrice 'ndranghetista facente capo alle famiglie Alampi/Siclari era entrata direttamente, a titolo proprio e personale, all'interno della gestione delle gare di appalto mediante il fittizio paravento giuridico di una impresa, la Edil Primavera srl, in particolare.

L'ordinanza custodiale pone in evidenza il tentativo della criminalità organizzata di gestire direttamente gli appalti pubblici mediante una gestione affidata formalmente a soggetti insospettabili, scelti dai vertici della cosca, così ponendosi quale interlocutore economico in grado di distorcere le regole della libera contrattazione a danno delle imprese sane.

In tale contesto criminale il prefetto di Venezia non ha accolto la nuova richiesta nella *white list* presentata dalla Ramm srl, ritenendo meramente strumentale la variazione operata degli assetti sociali della Ramm srl, le cui quote erano state cedute ai figli dei Rossato, mentre il direttore tecnico della Ramm era Bernardi Michele, uomo di fiducia di Rossato Sandro, come risulta dall'ordinanza custodiale citata del gip di Reggio Calabria (n. 5136/09 r.g. gip).

A questo quadro mafioso deve aggiungersi anche il fatto che il Bernardi risulta coinvolto, insieme a Rossato Sandro e ad altri imprenditori, nel procedimento penale n. 15150/03, notizie di reato/mod. 21 della procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia, con l'accusa di avere trasformato in mobili delle vecchie traversine della ferrovia, impregnate di una sostanza altamente cancerogena, il creosoto.

Imputati in tale processo penale sono gli amministratori della Cal srl di Fossò (Loris Candian) e della Rossato Fortunato srl di Pianiga (Sandro Rossato), nonché i dirigenti di quest'ultima società e, cioè, Bernardi Michele e Scantamburlo Roberto. Tutti sono accusati di traffico di rifiuti pericolosi e tossici, per aver riutilizzato il legno delle vecchie traversine della ferrovia, al fine di realizzare palizzate da giardino e mobili vari, invece di smaltirle come rifiuti pericolosi; a tale proposito, Rossato Sandro, Candian Loris e Bernardi Michele sono stati tutti tratti in arresto nel 2005 dal Corpo forestale di Venezia in forza di ordinanza di custodia cautelare per i reati di associazione per delinquere e illecito smaltimento di rifiuti. Infine, va detto che Rossato Sandro, posto agli arresti domiciliari dal gip di Reggio Calabria, è deceduto in data 18 aprile 2015.

CAPITOLO VIII - La provincia di Rovigo

1. La gestione dei rifiuti urbani e speciali

La ricostruzione delle attuali modalità di gestione dei rifiuti nella provincia di Rovigo si è basata sulla seguente documentazione:

- "produzione e gestione dei rifiuti urbani nel Veneto", Arpa Veneto 2014
- documenti inviati alla Commissione e trascrizioni delle audizioni (doc. 21/4 Arpa Veneto).

I dati di riferimento sono relativi al 2013 per il settore rifiuti urbani e 2012 per il settore rifiuti speciali. La produzione di rifiuti urbani nella provincia di Rovigo nel 2013 è stata pari a 124.988 tonnellate, corrispondente ad un quantitativo pro-capite di 514 kg/ab/anno. L'andamento della produzione di rifiuti, sostanzialmente stabilizzato rispetto al 2013, rispecchia l'andamento registrato a scala regionale e rileva uno scostamento rispetto al *trend* delle spese delle famiglie che invece continuano a calare per effetto della crisi economica in corso. La provincia di Rovigo, contribuisce per il 6 per cento alla produzione regionale di rifiuti urbani. La raccolta differenziata, con 80.551 tonnellate, ha raggiunto la percentuale del 64,4 per cento, a fronte di un valore medio regionale è pari al 63,6 per cento.

Il rifiuto urbano raccolto in modo differenziato risulta composto per il 57 per cento dalla frazione organica (FORSU/umido di origine domestica e verde), e per il 43 per cento dalle frazioni secche che comprendono: le frazioni recuperabili come carta, vetro, plastica e metalli; altre categorie di rifiuti recuperabili come legno, RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici), materiali tessili, rottami ferrosi, e simili; rifiuti particolari come farmaci, e medicinali scaduti, cartucce, toner, e simili che, pur raccolti in modo differenziato, sono destinati allo smaltimento.

L'elevata quantità di organico intercettato, in provincia come in regione, è legata alla diffusione del sistema di raccolta secco-umido. I rifiuti organici selezionati vengono avviati all'articolato sistema impiantistico veneto, costituito da 26 impianti di compostaggio e digestione anaerobica, autorizzati con procedura ordinaria e da una cinquantina di impianti di compostaggio che operano in procedura semplificata. La potenzialità complessiva degli impianti supera il fabbisogno regionale di trattamento.

In provincia di Rovigo vi è un unico impianto di compostaggio, autorizzato in procedura ordinaria, per 40.000 t/anno, gestito dalla società Nuova Amit, la quale, analogamente ad altri impianti, riceve rifiuti organici anche da altre regioni.

I principali impianti per il recupero delle frazioni secche riciclabili presenti sul territorio provinciale sono i seguenti: un impianto per il recupero della carta ad Adria (Cartiere del Polesine);

un impianto per il recupero di pile e accumulatori a Ceregnano (Polaris-Polesana azienda rifiuti speciali); un impianto per il recupero di oli grassi vegetali a Lendinara (Recoil).

I rifiuti urbani residui (RUR), pari a 44.437 tonnellate, sono stati destinati per il 99 per cento all'impianto di trattamento meccanico biologico per la produzione di biostabilizzato da discarica e per la produzione al CDR/CSS. L'impianto, localizzato nel comune di Sarzano e gestito dalla Ecoambiente Rovigo srl, ha una potenzialità 109.200 tonnellate, di cui 26.800 tonnellate destinate a solo trattamento biologico. Il CDR prodotto viene avviato a recupero energetico fuori dalla regione Veneto, come la maggior parte del sopravaglio secco. I rifiuti organici (sottovaglio umido) in uscita sono avviati alla linea di biostabilizzazione per la produzione di biostabilizzato da discarica. Il restante 1 per cento dei RUR, rappresentato principalmente da spazzamento stradale e ingombranti, è stato avviato a recupero di materia.

Il territorio provinciale corrisponde ad un unico bacino territoriale denominato "Rovigo", a cui appartengono tutti i 50 comuni della provincia. Il consiglio di bacino, come previsto dalla legge regionale n. 52 del 2012 e dalla successiva DGRV n. 13 del 2014 non risulta ancora formalmente costituito ed operativo. Attualmente la gestione è demandata ad un solo gestore, Ecoambiente srl, che effettua il servizio tramite affidamento in *house.*

La produzione di rifiuti speciali per l'anno 2012 nella provincia di Rovigo è stata di quasi 460.000 tonnellate così suddivise: 30.082 tonnellate di rifiuti pericolosi; 260.828 tonnellate di rifiuti non pericolosi, esclusi i rifiuti da costruzione e demolizione (C&D); 168.072 tonnellate (stimate) di rifiuti da C&D non pericolosi.

L'incidenza della produzione a livello provinciale rispetto al dato regionale è pari a circa il 3 per cento, sia per i rifiuti pericolosi, sia per i rifiuti non pericolosi e da C&D. Il valore della produzione è il risultato delle elaborazioni eseguite sui dati raccolti attraverso le dichiarazioni MUD, che consentono la contabilizzazione dei rifiuti prodotti e gestiti.

I rifiuti pericolosi con produzione maggiore sono riconducibili ai codici CER 19 (rifiuti da trattamento delle acque), CER 12 (rifiuti dalla lavorazione del metallo e della plastica) e CER 20 (fanghi delle fosse settiche). Per quanto riguarda invece i rifiuti pericolosi, si rileva una maggiore incidenza dei rifiuti di cui ai capitoli CER 07 (rifiuti dal settore della chimica inorganica), CER 16 (altri rifiuti) e CER 17 (inerti da costruzione e demolizione).

La quantità di rifiuti speciali gestiti nella provincia di Rovigo nel 2012, complessivamente, è pari a 428.310 tonnellate. Le attività di gestione prevalenti sono il recupero di materia con 332.196 tonnellate, pari al 78 per cento, seguono le attività di pretrattamento con 80.508 tonnellate, lo smaltimento in discarica con 4.995 tonnellate, e l'incenerimento con 1.611 tonnellate.

I principali impianti per il recupero/trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali presenti nel territorio della provincia di Rovigo (aggiornata al 31 dicembre 2013) sono di seguito riportati;

• recupero di materia: 32 impianti autorizzati in regime ordinario e 43 impianti in regime semplificato;

• trattamento: 4 impianti autorizzati in AIA e 1 impianto autorizzato in regime ordinario;

• incenerimento: 1 impianto autorizzato in AIA;

• discarica: 1 impianto autorizzato in AIA provinciale, localizzato nel comune di Villadose e gestita dalla Daneco Impianti srl, che nel biennio 2012-13 ha trattato, rispettivamente, 2.475 tonnellate e 17.869 tonnellate e per il quale risulta una volumetria residua approvata (al 31.12.2013) pari a 536.343 metri cubi.

A proposito del trattamento dei rifiuti speciali, nella relazione del prefetto alla Commissione (doc. 34/1) si legge che nella provincia di Rovigo sono insediate una trentina di aziende che gestiscono impianti regolarmente autorizzati per il trattamento di tali rifiuti. Le tipologie dei rifiuti trattati sono di natura e impatto ambientale diverso. Nello specifico risultano: sei impianti autorizzati al recupero inerti; tredici impianti di autodemolizione - recupero rottami e metalli; una ditta per il trattamento di rifiuti sanitari; una ditta per il recupero degli oli esausti; quattro impianti di stoccaggio e messa in riserva di rifiuti destinati al recupero; sei impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti destinati allo smaltimento; tre impianti di produzione fertilizzanti; tre impianti di condizionamento fanghi; tre impianti di depurazione ubicati a Rovigo, Canda e Porto Tolle.

2. Elementi emersi dalle audizioni e dall'esame della documentazione fornita alla Commissione di inchiesta: criticità.

Il prefetto di Rovigo, Francesco Provolo, nel corso della sua audizione del 20 novembre 2014, ai fini dell'inquadramento generale delle modalità di gestione dei rifiuti urbani e speciali, ha riportato i dati forniti dall'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (doc. 21/4). In particolare, per quanto riguarda il gestore dell'impianto di trattamento meccanico biologico di Sarzano, il prefetto di Rovigo ha precisato che il capitale sociale della Ecoambiente Rovigo srl è detenuto per il 67,55 per cento dal comune di Rovigo e, per la restante parte (32,45 per cento), dal consorzio per i rifiuti degli altri comuni.

Nella provincia di Rovigo vi sono due discariche di rifiuti solidi urbani in fase di chiusura ("Taglietto 0" nel comune di Villadose e San Martino di Venezze), oltre a un termovalorizzatore (Fresenius Kabi di Villadose, presso un'industria che produce antibiotici e provvede anche all'incenerimento dei rifiuti prodotti).

In particolare, dalla relazione dell'ARPA Veneto (doc. 21/4) risulta che, per quanto riguarda la discarica "Taglietto 0", gestita dalla Daneco Impianti srl, nell'anno 2013 sono emerse alcune criticità, posto che vi è stato un ritardo sia nella realizzazione delle opere di esecuzione del deposito temporaneo, sia nella esecuzione delle terre armate, sia nella realizzazione degli interventi legati alla gestione delle acque di ruscellamento superficiale, tale da non escludere, in periodi di intense precipitazioni, fenomeni di ristagno di percolato nel perimetro interno della discarica.

Invero, in vista dell'esaurimento della volumetria disponibile della discarica "Taglietto 0" è stato approvato e realizzato un deposito provvisorio di 55.000 metri cubi di rifiuti urbani (trattati) sulla parte sommitale della discarica, in sopraelevazione rispetto alle quote previste dal progetto originario. Ciò si è reso necessario al fine di evitare una fase di emergenza (con conferimento dei rifiuti in impianti extra-bacino), causata dal mancato completamento dell'iter progettuale di *landfill mining* dell'adiacente discarica di "Taglietto l", ex discarica per RSU, esaurita.

A tutt'oggi non è disponibile la volumetria della discarica di "Taglietto 1", nella quale è previsto il trasferimento dei rifiuti formanti il deposito provvisorio su "Taglietto 0", in quanto i relativi lavori di *landfill mining,* progettati per tale discarica, non sono ancora stati avviati.

Invero, la tecnica del *landfill mining* è finalizzata al recupero di materiali, alla produzione di energia e al recupero di suolo. Si tratta di una tecnica che prevede la completa rimozione dei rifiuti depositati in discarica e l'invio del materiale ottenuto a un trattamento meccanico, volto a separare la frazione riutilizzabile da quella residua, da ridepositare in discarica in modo controllato, secondo i concetti di discarica sostenibile, con conseguente bonifica di discariche inquinanti, recupero di risorse e, soprattutto, recupero di volume, che consente il prolungamento della vita di discariche in esercizio ovvero la ricostruzione di vecchie discariche e la disponibilità di un sito per la localizzazione di una nuova discarica.

Per tale motivo è in corso di valutazione (verifica di assoggettabilità a VIA) il progetto di collocazione definitiva del deposito provvisorio di rifiuti su "Taglietto 0" (ultimato nel settembre 2013), mediante "spalmatura" dei rifiuti, attualmente depositati in via provvisoria, sull'intera superficie della stessa discarica. Le criticità principali, oggetto di valutazione, si riferiscono alla stabilità del corpo di discarica, nonché ai possibili impatti paesaggistici dovuti al nuovo profilo assunto dal rilevato di discarica. Tali criticità sono state confermate dal direttore provinciale dell'ARPA di Rovigo, Renzo Biancotto, il quale, nell'audizione del 21 novembre 2014, ha riferito che vi era stata un'autorizzazione temporanea a sovraccaricare l'originaria discarica "Taglietto 0", con un certo quantitativo di rifiuto, ma poiché i tempi di realizzazione della discarica "Taglietto 1" erano lunghi, si discuteva, a livello di commissione VIA provinciale, se fosse il caso di dare una definitiva copertura con il materiale temporaneamente allocato sopra la discarica "Taglietto 0", per

lasciarlo definitivamente in quella situazione. Tuttavia, nell'occasione, erano insorte problematiche in ordine alla stabilità e alla tenuta della discarica.

Peraltro, il prefetto di Rovigo, sempre nel corso della sua audizione, si è intrattenuto su alcune criticità verificatisi e/o individuate nel corso dell'anno 2013, relative a impianti di trattamento rifiuti e bonifiche. Tra tali impianti sono stati individuati quelli delle società Co.im.po. srl e Agri.bio.fert. Correttivi srl, nel comune di Adria.

La Co.im.po. srl è autorizzata alla gestione di attività di stoccaggio e messa in riserva di fanghi di depurazione civili, agroalimentari e di altri rifiuti speciali non pericolosi (R13), nonché al successivo trattamento di condizionamento/stabilizzazione (R3) per il successivo utilizzo in agricoltura. A sua volta, l'Agri.bio.fert. Correttivi srl è autorizzata alla gestione di attività di produzione del fertilizzante correttivo calcico, denominato "gesso di defecazione", mediante l'utilizzo di fanghi di depurazione biologici di tipo agroindustriale e civile e altri rifiuti speciali non pericolosi.

Tra le criticità rilevate deve essere posta in evidenza quella relativa alle emissioni odorigene, derivanti dalle attività di entrambe le suddette aziende le quali insistono sullo stesso sito, mentre, per quanto riguarda l'Agri.bio.fert., la criticità è rappresentata dalle modalità di gestione di un impianto chimico di produzione di fertilizzanti, che necessita di competenze, sistemi di gestione aziendale e valutazione del rischio, diversi da quelli inseriti all'interno di un contesto lavorativo che è tipicamente agricolo.

3. La vicenda della Co.im.po. srl

Le due società anzidette (Co.im.po. srl e Agri.bio.fert. Correttivi srl) sono state oggetto del grave incidente sul lavoro, mortale plurimo, occorso in data 22 settembre 2014, posto che la Co.im.po. aveva allocato alla Agri.bio.fert. la vasca dove veniva prodotto il materiale che ha generato la nube tossica. La Co.im.po. srl - il cui presidente e legale rappresentante è Pagnin Gianni, l' amministratore delegato è Pagnin Alessia, mentre il consigliere delegato è Luise Glenda - gestisce un impianto di depurazione fanghi, ma opera anche nel settore dell'attività di trasporto merci per conto terzi, delle pulizie di condotte fognarie, della raccolta e del trasporto rifiuti speciali non tossico/nocivi, per conto terzi, nonché nel settore dello smaltimento di rifiuti speciali non tossico/nocivi in impianti propri e di terzi.

Dalla relazione del prefetto di Rovigo (doc. 34/1) risulta che in data 22 settembre 2014, alle ore 9.30 circa, presso la Co.im.po. srl, in Cà Emo di Adria, nel corso delle operazioni di sversamento di acido solforico dall'autocisterna condotta da Baldan Giuseppe - dipendente dell'impresa individuale di trasporto/vettore Albertini Alberto, con sede in Dolo (VE) - all'interno di una vasca interrata

(vasca "D"), che la Co.im.po. srl aveva concesso in locazione all'Agri.bio.fert. Correttivi srl di Villadose (RO), improvvisamente, si verificava una presumibile reazione chimica, dalla quale scaturiva una nube tossica, che investiva il Baldan e, successivamente, anche tre dipendenti della stessa Co.im.po. srl, intervenuti in soccorso del primo. A causa di tale evento decedevano quattro dipendenti della società: Bellato Nicolò, classe 1986, Berti Marco, classe 1967, Vallesella Paolo, classe 1961 e lo stesso Baldan Giuseppe, classe 1966, e rimanevano feriti un quinto dipendente e un Vigile del Fuoco componente della squadra di soccorso.

Dalle immeditate verifiche è emerso che nessuno degli operai coinvolti indossava, all'atto dell'infortunio, i prescritti dispositivi di protezione individuale, mentre le cause del decesso, per i quattro i lavoratori, erano da ricondurre a presunta asfissia per inalazione di acido solfidrico e di anidride solforosa, sprigionatisi dalla reazione chimica scaturita dal contatto tra i fanghi pompabili contenuti nella vasca interrata e l'acido solforico sversato. Pur essendo in corso gli accertamenti investigativi in merito alle cause dell'incidente, già da una prima ricostruzione emergeva che l'evento era riconducibile a un errore umano, unito al mancato rispetto delle procedure operative per il trattamento delle sostanze tossiche.

A tale proposito, la procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo iscriveva il procedimento penale n. 3947/2014 r.g.n.r. mod. 21 per i reati di omicidio colposo plurimo in concorso (ex articoli 113 - 589 del codice penale), traffico illecito di rifiuti (ex articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

Venivano indagate otto persone fisiche, quattro ricoprenti cariche societarie nelle due società interessate e altre tre per avere, rispettivamente, esercitato le funzioni di direttore tecnico dell'impianto (di fatto), di responsabile tecnico dell'impianto e di tecnico ambientale dell'Agri.bio.fert. Correttivi srl, nonché il titolare della ditta di autotrasporti.

Per quanto, poi, concerne le verifiche disposte dalla procura della Repubblica, quest'ultima procedeva alla nomina, quali consulenti tecnici, del dottor Alessandro Iacucci, dipendente della provincia di Roma, per i campionamenti nella vasca "D", dalla quale si erano sprigionate le esalazioni mortali, e dell'ing. Monti, per la perizia da effettuare sulla valvola di scarico dell'autocisterna contenente l'acido solforico sversato in vasca nella mattinata del 22 settembre 2014.

Inoltre, la vasca "D" veniva sottoposta a sequestro penale, mentre veniva disposto il dissequestro delle altre vasche, silos e cisterne presenti nel suddetto impianto industriale, dopo il completamento delle relative operazioni di campionamento effettuate dall'ARPA. A sua volta, l'ARPA di Rovigo, congiuntamente a quella di Venezia, curava il campionamento nelle altre vasche

dei fanghi pompabili o dei liquami presenti all'interno dell'area produttiva Co.im.po. srl - Agri.bio.fert. Correttivi srl. Dalle misurazioni dell'aria effettuate nell'immediato dall'ARPA Veneto nell'area dell'incidente, nonché, successivamente, nell'area circostante, non emergevano valori tali da far ritenere sussistente il pericolo di contaminazione. Ciò, in considerazione sia del fatto che la nube tossica, sviluppatasi all'interno dell'area della società, si era dispersa quasi subito, sia del fatto che gli immediati rilievi effettuati dall'ARPA avevano riscontrato valori nella norma.

Come si è accennato, la società Co.im.po., prima dell'incidente mortale, che l'ha coinvolta, era già all'attenzione di diversi organi di controllo: il NOE, le ASL e l'ispettorato del lavoro di Rovigo. Invero, l'amministratore della società era stato già denunciato nel 2005, condannato nel 2009 per attività organizzative di traffico illecito di rifiuti, nonché denunciato ancora nel 2013 dal NOE; in tal senso, a prescindere da tali iniziative investigative, sta di fatto che l'attività produttiva della società determinava odori nauseabondi, che erano e sono tuttora insopportabili per la comunità, con conseguenti problemi di ordine pubblico non indifferenti.

In particolare, il comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato, Gianfranco Munari, nel corso dell'audizione del 21 novembre 2014, ha riferito che nei confronti della Co.im.po., prima che si verificasse quell'evento, erano state depositate tre notizie di reato (dal 2007 al 2012) e che in cinque controlli effettuati erano stati elevati 16 verbali amministrativi, tutti oblati.

A sua volta, il capitano dei carabinieri di Adria, Davide Onofrio Papasodaro, nel corso dell'audizione del 20 novembre 2014, ha riferito che l'incidente sul lavoro del 22 settembre 2014 si era verificato dopo che l'autotrasportatore della cisterna - che conteneva all'incirca 28 tonnellate di acido solforico - aveva effettuato lo sversamento all'interno della vasca, denominata "D", nella quale veniva effettuata un'operazione di preparazione di quello che è stato poi classificato come "gesso di defecazione". L'evento è stato ricostruito sulla base delle testimonianze dei superstiti e anche attraverso l'impianto di videosorveglianza, consentendo di sviluppare i passaggi relativi alle varie fasi, che sono state riprese in maniera pressoché integrale.

Il militare ha riferito: 1) che, a seguito dell'evento, si era proceduto al sequestro dell'intero sito, quindi, all'individuazione delle due aziende, la Co.im.po. - che svolge la propria attività all'interno del sito denominato "Ca' Emo", in via America n. 7, - e l'Agri.bio.fert., due società a responsabilità limitata che, con funzioni integrate, procedevano alla realizzazione di fertilizzanti; 2) che erano in corso di svolgimento accertamenti tecnici da parte dei consulenti tecnici nominati dalla procura, che riguardavano anche la valvola dell'autocisterna, dalla quale era avvenuto lo sversamento dell'acido solforico; 3) che erano in corso anche delle verifiche sugli aspetti concernenti l'ottemperanza delle procedure antinfortunistiche, in base alle prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Inoltre, lo stesso capitano Papasodaro, munito di delega per le indagini, stava raccogliendo una serie di informazioni che riguardano l'attività di spandimento nei terreni agricoli dove venivano collocati i fertilizzanti, mentre l'ARPA stava ricostruendo il passaggio dei prodotti lavorati, cioè, dei fertilizzanti dall'azienda verso l'esterno, posto che la Co.im.po. aveva nel corso degli anni condotto in subaffitto agrario vari terreni limitrofi all'azienda, sui quali venivano sparsi fertilizzanti, correttivi e ammendanti. Infine, oggetto di attenzione da parte della procura della Repubblica in Rovigo erano anche i modelli organizzativi dell'azienda, tant'è che era stato aperto un fascicolo, al fine di valutare l'eventuale responsabilità amministrativa degli enti, in base al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il direttore provinciale dell'ARPA di Rovigo, Renzo Biancotto, ha riferito che vi era una parte di attività di indagine delegata dal procuratore della Repubblica al comandante dei carabinieri della stazione di Adria, all'ARPA di Rovigo, allo SPISAL (Servizio prevenzione igiene e sicurezza in ambienti di lavoro) di Adria e al Corpo forestale dello Stato.

Per quanto riguarda la vicenda della Co.im.po., il dottor Biancotto ha posto anche lui in evidenza che in quel sito (Ca' Emo) coesistono due aziende in maniera abbastanza intersecata e, cioè, la Co.im.po. e l'Agri.bio.fert.. La prima azienda ha un'autorizzazione per attività di messa in riserva e stoccaggio (R13) e successiva attività di condizionamento e destabilizzazione R3 su fanghi di depurazione civili o di impianti di tipo agricolo o su altri rifiuti speciali, con alcuni codici di rifiuti speciali ammessi.

L'attività svolta dalla Co.im.po. prevede un arrivo di grandi quantitativi dei fanghi anzidetti, la cui parte solida - inizialmente, hanno grandi volumi in forma solida - viene movimentata in maniera *soft*, anche perché il peso dei rifiuti che arrivano li movimenta da soli, con conseguente processo di ossigenazione. Tali rifiuti vengono lasciati fermi per almeno due mesi dall'ultimo conferimento, prima di essere utilizzati per spandimenti in agricoltura.

Inoltre, presso la Co.im.po., sono allocate un paio di vasche, nelle quali vengono trattate le stesse categorie di rifiuti, ma come rifiuti liquidi tenuti in R13 e poi in R3, senza lavorazioni particolari. Tali rifiuti liquidi vengono mescolati periodicamente per ossigenarli e poi vengono anch'essi utilizzati per spandimento in agricoltura, con il sistema di irrigazione bassa e successivo trattamento del terreno, mentre i rifiuti solidi vengono distribuiti direttamente sul terreno. Questo è il modo di lavorare dell'azienda Co.im.po..

Il punto delicato sui mescolamenti concerne il fatto che spesso sopraggiungono varie categorie di fanghi, che si mescolano all'interno delle grandi vasche di stoccaggio, dove rimangono fermi per 60 giorni, se sono solidi o per 30 giorni, se liquidi, prima di essere spanti in agricoltura. In questi casi si perde la tracciabilità del singolo rifiuto, al di là dei certificati che si porta dietro, in quanto

tutti i rifiuti vengono mescolati indistintamente all'interno di questo grande sistema di trasformazione, prima della loro utilizzazione.

Infine, circa l'uso dell'acido solforico da parte della Co.im.po., la dirigente responsabile dell'osservatorio rifiuti dell'ARPA, Lorena Franz, nell'audizione del 28 ottobre 2014, premesso che nel Veneto è molto diffusa l'attività di recupero dell'organico e che vi sono 26 impianti di compostaggio e di gestione anaerobica in cui la qualifica del personale è mediamente adeguata e sufficiente, come emerge dai controlli effettuati, ha riferito che la situazione dell'impianto di Adria (RO) della Co.im.po. era abbastanza specifica, nel senso che l'utilizzo dell'acido solforico avveniva solo in quell'azienda, posto che nelle altre aziende similari non sussiste quella specifica modalità di lavoro.

L'altro tema importante è quello dello spandimento, che dovrebbe avvenire nel rispetto dei controlli effettuati dall'ARPA per quanto riguarda i camion che escono dallo stabilimento industriale e raggiungono i terreni in cui I fanghi vengono sparsi, nel rispetto dei limiti previsti dalle tabelle normative. Sarebbe opportuno e necessario una valutazione con gli enti di competenza e, cioè, il Corpo forestale (istituzionalmente competente per gli accertamenti e le indagini che riguardano correttivi e ammendanti ex decreto legislativo n. 75/2010) o l'ARPA, allo scopo di verificare la reale necessità dei terreni a ricevere tali fanghi, utilizzati come fertilizzanti, posto che il loro spandimento deve essere finalizzato all'attività agricola e non - come purtroppo accade - al loro smaltimento, nell'esclusivo interesse della società produttrice.

L'altra azienda coinvolta nell'incidente mortale del 22 settembre 2014 è l'Agri.Bio.fert., la quale ha un'autorizzazione alla produzione di fertilizzante, o meglio, di un chiamato correttivo calcico, detto "gesso di defecazione", che fa riferimento in maniera esplicita al decreto legislativo 7 luglio 2009, n. 88, il quale specifica le caratteristiche che deve avere un fertilizzante e nell'allegata tabella vi è proprio il fertilizzante denominato "gesso di defecazione".

A sua volta, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, dottor Carmelo Ruberto, nell'audizione del 20 novembre 2014, dopo aver richiamato le informazioni fornitegli dal prefetto, secondo cui la vicenda della Co.im.po. era stata una sorpresa, poiché la società operava sulla base di regolari autorizzazioni amministrative, ha riferito che erano stati eseguiti i campionamenti all'interno della vasca "D", dalla quale si era sprigionata la nube tossica e che i rifiuti trattati nella vasca anzidetta venivano utilizzati come fertilizzanti in agricoltura, pur dichiarando di non conoscere nulla in ordine all'affitto da parte della Co.im.po. di circa 70 ettari di terreno, in cui la stessa avrebbe riversato i concimi che produceva.

Comunque, va detto che tale circostanza non costituisce una novità, posto che il presidente della Coldiretti di Rovigo, Mauro Giuriolo, nel suo intervento del 20 novembre 2014, ha dichiarato

che la Co.im.po., negli ultimi dieci anni, aveva fatto lievitare di molto i canoni di affitto dei terreni, poiché prendeva in affitto grandi superfici da diverse aziende.

Infine, nel corso dell'audizione del 17 marzo 2015, il dottor Giovanni Zorzi, sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia di Venezia, ha riferito che al suo ufficio era da poco pervenuto un fascicolo concernente l'ipotesi attività di organizzata per il traffico illecito di rifiuti, ai sensi dell'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che riguardava la società coinvolta nell'incidente mortale anzidetto.

Il fascicolo processuale era stato trasmesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, dopo che il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo di tutta l'area in cui operava la Co.im.po. e, non solo, del luogo dove era avvenuto l'incidente mortale.

Per quanto riguarda l'incidente mortale del 22 settembre 2014 - ha proseguito il dottor Zorzi - la procura della Repubblica in Rovigo si accingeva a esercitare l'azione penale, trattandosi di un fatto preciso e anche abbastanza circoscritto. In effetti, nel mese di novembre 2015 la procura della Repubblica ha chiesto al giudice per l'udienza preliminare il rinvio a giudizio (doc. 884/2) degli indagati di seguito indicati - divenuti imputati con la richiesta di rinvio del PM e le cui posizioni specifiche saranno di seguito sviluppate - per i reati concernenti la violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo n. decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i reati in materia di violazione delle norme del testo unico sull'ambiente (articoli 269 e 279) e per il reato di getto pericoloso di cose (articolo 674 del codice penale), con l'esclusione, per questi ultimi reati del titolare della ditta di autotrasporti, Albertini Alberto.

Inoltre, la procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per il delitto di cui agli articoli 113 e 589, commi 1°, 2° e ultimo del codice penale, perché costoro, in cooperazione colposa tra loro, per negligenza, imprudenza ed imperizia e per colpa specifica, consistita nella commissione dei reati contravvenzionali sopra indicati, cagionavano la morte dei lavoratori Baldan Giuseppe, dipendente della ditta Autotrasporti Albertini Alberto, Bellato Nicolò, Berti Marco, Vallesella Paolo e lesioni personali gravissime al lavoratore Grotto Massimo, tutti dipendenti della Co.im.po. srl.

Gli imputati per i quali la procura della Repubblica ha chiesto il rinvio a giudizio sono i seguenti: 1) Pagnin Gianni, componente del consiglio di amministrazione della Co.im.po. srl, proprietaria della vasca "D", concessa in locazione alla ditta Agri.bio.fert. Correttivi srl, ma di fatto gestita direttamente con personale proprio, su indicazioni operative fornite da Fiore Michele e Luise Mauro, vasca che è risultata non essere rispondente alle vigenti disposizioni legislative, con

particolare riferimento all'articolo 226 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 2) Stocco Rossano, nella qualità di amministratore unico della Agri.bio.fert. Correttivi srl; 3) Crepaldi Mario, nella qualità di preposto di fatto - ex articolo 299 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - all'attività di produzione dei correttivi pompabili, nonché alla gestione del personale della Co.im.po. srl; 4) Fiore Michele, dirigente di fatto - ex articolo 299 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81- dell'impianto di produzione dei correttivi pompabili e palabili e incaricato all'adozione delle misure di sicurezza del personale della Co.im.po. srl e della Agri.bio.fert. Correttivi srl; 5) Luise Mauro, nella qualità di direttore tecnico della Co.im.po. srl e dirigente di fatto - ex art 299 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - dell'attività di produzione del "correttivo calcico" e del personale interno e esterno sia della Co.im.po. srl, sia dell'Agri.bio.fert. Correttivi srl, oltre che unica unità operativa presso gli stabilimenti della stessa Co.im.po. srl; 6) Albertini Alberto, legale rappresentante della ditta omonima, datore di lavoro di Baldan Giuseppe.

Viceversa, le posizioni di Pagnin Alessia e di Luise Glenda, componenti del consiglio di amministrazione della Co.im.po. srl, sono state stralciate. Secondo l'accusa, i lavoratori deceduti erano dipendenti della Co.im.po. srl, sotto il profilo amministrativo, ma di fatto erano dipendenti dell'unica azienda (Co.im.po. e Agri.bio.fert. Correttivi), che operava presso la medesima area ubicata nella frazione di Ca' Emo del comune di Adria, in via America n.7, la quale si occupava dell'intero cielo produttivo (dalla ricezione del rifiuto, allo smistamento, alla lavorazione e al successivo spandimento sul terreni agricoli, oltre che della produzione del "correttivo calcico", denominato "gesso di defecazione").

Il loro decesso era avvenuto repentinamente, a seguito della reazione chimica indotta dallo sversamento diretto dell'acido solforico nella predetta vasca "D", nella quale - anziché realizzare il processo produttivo del gesso di defecazione - veniva effettuata una mera attività di scarico e di miscelazione dei rifiuti conferiti da terzi e/o tenuti in stoccaggio (fanghi di depurazione, digestati provenienti da trattamenti anaerobici di rifiuti organici, rifiuti contenenti zolfo e calcio provenienti da attività industriali e da sistemi di abbattimento dei fumi, contenenti sostanze acide e grandi concentrazioni di solfuri, i quali, posti a contatto con le sostanze acide, generavano acido solfidrico, nonché ammoniaca e sostanze organiche volatili).

Tale attività aveva generato lo sviluppo di una nube tossica, caratterizzata da una elevata concentrazione di idrogeno solforato (H2S) - pari a 4.632,30 ppm - che, agendo sui tessuti delle vie respiratorie delle vittime, aveva prodotto una insufficienza respiratoria acuta e la morte dei lavoratori sopra indicati.

4. Lo smaltimento dei fanghi nel territorio rodigino

Prendendo spunto da tale dolorosa vicenda, il comandante provinciale del Corpo forestale dello Stato, Gianfranco Munari, nel corso della sua audizione, premesso che nella provincia di Rovigo vi è un'elevata concentrazione di impianti che trattano i fanghi, rispetto alle dimensioni del territorio provinciale, a motivo della sua vocazione agricola, ha riferito che la principale problematica è costituita proprio dai fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue, industriali e civili, comunque organici, che vengono lavorati da impianti come quello della Co.im.po., dove vengono trasformati in materia prima e, quindi, vengono utilizzati per migliorare la fertilità dei terreni e le loro caratteristiche strutturali, in luogo dei composti chimici.

Il problema è che la quantità dei fanghi inseriti negli impianti - che dovrebbero essere gestiti mediante una regolare distribuzione sui terreni - è troppo elevata rispetto alle richieste dei terreni. Si tratta di un mercato che non vede regolamentata l'entrata e l'uscita, nel senso che, mentre sussiste sicuramente un utile per l'imprenditore a ricevere i fanghi, viceversa, sussistono obiettive difficoltà di mercato a esitarli, dopo la loro lavorazione, dal momento che i terreni agricoli disponibili sono limitati rispetto alle grandi quantità di fanghi lavorati e divenuti fertilizzanti da esitare, tant'è che l'imprenditore preferisce regalarli o, addirittura, pagare pur di essere liberato di tali emendanti.

Tuttavia, nell'ambito del ciclo produttivo accade che l'imprenditore debba, comunque e in ogni caso, eliminare il quantitativo di fanghi già giunto a maturazione, custodito all'interno di una cisterna di 5/10.000 metri cubi, per lasciare posto all'arrivo di nuovi fanghi, ma che - all'evidenza - non voglia sopportare i costi rinvenienti dal trasporto di tale materia prima a centinaia di chilometri, pur se ciò è stato previsto nel piano predisposto dallo stesso imprenditore e approvato anche dall'ARPA. Accade così che l'imprenditore, in modo illecito e per ragioni di puro profitto, depositi tale materia prima il più vicino possibile all'impianto di lavorazione in terreni agricoli, nei quali, di norma, i fertilizzanti sono stati già appena sparsi e che, pertanto, non solo non ne hanno bisogno, ma subiscono, addirittura, un danneggiamento per l'eccesso di fertilizzanti. Tutto ciò, come si è detto, viene effettuato al solo scopo di evitare lunghi trasporti con i relativi costi.

Quanto riferito dal comandante Munari sembra attagliarsi perfettamente alla Co.im.po. srl, nei cui confronti sono stati accertati eccessivi spandimenti nei terreni, limitrofi all'azienda o quanto meno accessibili a breve distanza. Invero, come riportato nella relazione dello stesso comandante provinciale di Rovigo del Corpo forestale dello Stato (doc. 210/4), già nel 2007 le verifiche dei dati relativi ai rifiuti trattati dalla Co.im.po. srl avevano fatto emergere, inoltre, l'ipotesi di reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, atteso che ingenti quantità di fanghi pompabili risultavano registrati solo in ingresso all'impianto, mentre solo circa un quinto degli

stessi veniva documentata l'uscita.

La probabile spiegazione di tale dato veniva individuata nel fatto che i terreni nella disponibilità della società non erano sufficienti a garantire il rispetto delle quantità massime ammesse per ettaro dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, sicché una buona parte di questi fanghi usciva senza documentazione, con la conseguenza che su alcuni terreni agricoli venivano sparse quantità di fanghi in esubero ai limiti imposti dalla legge. In generale, deve essere sottolineato che la provincia di Rovigo ha inviato una relazione, concernente il piano degli spandimenti dei fanghi (doc. 109/2), con l'indicazione delle ditte autorizzate, a norma del decreto legislativo27 gennaio 1992, n. 99.

La relazione contiene le seguenti specificazioni: 1) che lo spandimento deve tenere conto della direttiva nitrati, che fissa il carico massimo di azoto ammissibile al suolo nelle zone vulnerabili e non vulnerabili; 2) che, in base codice di buona pratica agronomica, viene determinato il carico di azoto in funzione dell'esigenza nutrizionale della coltura in atto; 3) che, nel caso di inidoneità accertata dei terreni oggetto di specifica autorizzazione, l'autorizzazione viene revocata. Tuttavia, nel documento sopra riportato nulla viene detto per quanto concerne l'attività di controllo sui terreni autorizzati, di competenza dalla provincia.

A sua volta, il Corpo forestale dello Stato, nella relazione anzidetta (doc. 210/4), riferisce: 1) che il trattamento di fanghi di depurazione delle acque reflue nella provincia di Rovigo viene effettuato, oltre che dalla Co.im.po. srl di Adria, di cui si è detto, anche da altre imprese (la Agerfert srl di Porto Tolle, la Biocalos srl di Canda e la Nuova Amit srl di Rovigo); 2) che, relativamente ai processi di trattamento realizzati dalle ditte sopra riportate, erano state richieste alla provincia di Rovigo le relazioni tecniche, parti integrante del progetto approvato, ma che non erano ancora pervenute; 3) che, nel periodo 2008-2014, per le violazioni accertate in materia di rifiuti, senza specificazione alcuna, sono state comminate complessivamente circa cento sanzioni amministrative e inviate all'autorità giudiziaria n. 71 comunicazioni di notizie di reato contro persone identificate (50) e contro ignoti (24).

Si tratta di dati generici che nulla dicono sulla vastità del fenomeno dello smaltimento abusivo e/o illecito dei fanghi in agricoltura, dovuto al fatto che ci si trova di fronte a un sistema di mercato capovolto, nel senso che le quantità di fanghi lavorati a Rovigo, come in tute le altre province del Veneto, sono sproporzionate rispetto alla richiesta di mercato di fertilizzanti.

Osserva la Commissione di inchiesta che l'insufficienza di controlli sia sui fanghi in uscita dagli stabilimenti di lavorazione dei fertilizzanti, sia sui terreni autorizzati favorisce gli spandimenti irregolari, con l'inquinamento dei terreni coltivati e conseguenti rischi per la salute dei consumatori. Probabilmente, solo un sistema che consenta la tracciabilità dei trasporti potrebbe porre un freno a

tali illecite attività, posto che la situazione appare abbastanza difficile da gestire, da parte delle autorità addette ai controlli.

5. Le attività di controllo e alcune criticità rilevate

Nella sua relazione (doc. 34/1), il prefetto di Rovigo riferisce che, a seguito del menzionato evento infortunistico, è stata avviata un'attività di mappatura, tuttora in atto, di siti destinati allo smaltimento dei rifiuti che, per le tecniche utilizzate e/o per la quantità di rifiuti lavorati, possono costituire pericolo per l'ambiente. Allo stato, a cura del comando provinciale dei carabinieri di Rovigo sono state individuate, quali operanti nella provincia, n. 6 ditte destinate allo smaltimento/lavorazione dei rifiuti:

1) l'azienda Polaris di Ceregnano, frazione Lama Polesine, la quale è attiva nello stoccaggio di rifiuti tossici, ma funziona solo come punto di raccolta, in quanto lo smaltimento vero e proprio viene effettuato da un'azienda austriaca;

2) la società agricola Biopower srl, avente sede in Mirano (VE) e con sede operativa in Lendinara, la quale si occupa della produzione di energia elettrica derivante da biogas proveniente dalla cofermentazione di biomasse;

3) la ditta Biocalos di Marcello Marco, sita nel comune di Canda. L'azienda, che si occupa della raccolta di rifiuto umido organico per la produzione di biogas, è presente sul territorio dal 2004; quindi, dal 2009 ha ottenuto l'autorizzazione all'ampliamento dei chilowattora prodotti mediante l'inserimento di un cogeneratore per la produzione di energia;

4) l'azienda agricola La valle di Minella Giulia & C. sas, con sede operativa nel comune di Pincara (RO), si occupa del trattamento dei liquami dell'allevamento di maiali per la produzione di energia elettrica. L'impianto è autorizzato dalla provincia di Rovigo - Area ambiente;

5) la Società Agricola Polesana, sita in Trecenta (RO). Si tratta di una centrale per la produzione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomassa vegetale dedicata, compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione di mais, grano, orzo e triticale. La materia prima lavorata non è classificata "rifiuto pericoloso". L'installazione di un motore endotermico, alimentato a biogas, consente la produzione di energia che viene poi immessa nella rete di distribuzione nazionale.

6) la ditta La Canella, sita nella frazione Cà Mello di Porto Tolle, provvede allo stoccaggio di fanghi di natura agroalimentare, che poi vengono impiegati nella centrale biogas ubicata nella stessa località.

In relazione alle ditte sopramenzionate, dai controlli effettuati, in relazione agli assetti societari delle stesse, non sono emerse, come reso noto dai carabinieri, situazioni suscettibili di configurare

eventuali tentativi di infiltrazione, nelle compagini societarie, da parte di organizzazioni criminali.

Nell'ultimo quinquennio sono state effettuate attività ispettive, da parte del nucleo operativo ecologico, nei confronti delle società Co.im.po., Biocalos e Polaris, con segnalazioni, da parte di quel reparto, all'autorità giudiziaria di Rovigo, per violazioni in materia ambientale.

Ulteriore attività di controllo è stata effettuata, nel 2013, ad opera del comando stazione di Fiesso Umbertiano, nei confronti dell'azienda agricola "La valle di Minella Giulia & C. sas" e, anche in tale circostanza l'attività si è conclusa con la denunzia all'autorità giudiziaria.

Altra criticità nella provincia di Rovigo, rappresentata dal comandante Munari, è quella concernente fenomeni consistenti di abbandono di rifiuti, derivanti da demolizioni edilizie, nei quali molto spesso sono presenti quantitativi non indifferenti di amianto. Addirittura spesso ci si trova in presenza di lastre intere di amianto o anche di pezzi friabili, conseguenza di demolizioni, rifacimenti e via dicendo che, a causa dell'elevato costo del loro corretto smaltimento, vengono abbandonati sul territorio in maniera molto superficiale e anche, purtroppo, sistematica. Il comandante Munari ha concluso che tali abbandoni si spiegano sia con gli elevati costi di smaltimento dell'amianto, sia con la farraginosità delle procedure necessarie all'avviamento in discarica.

Peraltro, nella sua relazione, anche il prefetto di Rovigo ha illustrato alcune problematiche che investono l'ordine e la sicurezza pubblica connesse a impianti già operanti nel settore dei rifiuti o in fase di realizzazione, di interesse per l'ambiente. La prima concerne il comune di Bergantino, in cui è prevista la realizzazione di un impianto di trattamento e di discarica di rifiuti non pericolosi e di rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia, con relativo impianto di inertizzazione dei rifiuti contenenti amianto in matrice friabile, ancora al vaglio della Commissione VIA regionale. Tale progetto, presentato dalla società Bergantino srl di Treviso, interessa alcuni terreni agricoli ubicati nel comune di Bergantino, al confine con il comune di Legnago (VR), adiacenti alla discarica di "Torretta" ubicata nel comune veronese.

La progettualità dell'impianto in questione ha suscitato un crescente interesse nella comunità locale interessata, con il sorgere di un "movimento di opinione" contrario alla realizzazione dell'impianto, a motivo delle caratteristiche morfologiche del territorio, trattandosi di zona alluvionale, nonché a causa della vicinanza del sito individuato con altra discarica già operante nel veronese. In relazione al dibattito in atto, il 19 ottobre 2014 si è svolta a Bergantino una giornata di sensibilizzazione della cittadinanza, con lo scopo di palesare il dissenso della stessa in relazione alla realizzazione di tale impianto.

Altra vicenda investe il territorio del comune di Lendinara, dove è prevista la realizzazione di tre centrali a biomasse. Si tratta di tre siti privati che dovrebbero sorgere alla periferia della città,

che necessitano ancora delle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione comunale. Gli stessi sono destinati alla produzione di energia elettrica e termica, prodotta dalla combustione di biomasse legnose, di potenza inferiore ad un megawatt.

Parte della popolazione locale, residente a ridosso delle aree interessate, ha costituito il comitato "Lasciateci respirare", con il sostegno anche di aderenti il "Movimento Cinque Stelle" e la "Federazione della Sinistra" del luogo. Il comitato, lamentando la scarsa informazione ricevuta dall'amministrazione comunale sui pericoli per la salute, nonché sul tipo di "residui organici", nel corso dell'anno 2013, ha dato vita a numerose iniziative, manifestazioni e incontri di sensibilizzazione. La partecipazione costante del comitato e di altri numerosi cittadini ai consigli comunali aperti promossi nell'occasione, ha finito con il determinare la sospensione dell'iter per l'autorizzazione della costruzione delle centrali.

Nel comune di Canda opera la società "Biocalos", che si occupa della raccolta di rifiuto umido organico per la produzione di biogas. Come si è sopra accennato la società nel 2009 ha ottenuto l'autorizzazione all'ampliamento dei chilowattora prodotti, mediante l'inserimento di un cogeneratore per la produzione di energia, con il passaggio da circa 30.000 tonnellate di rifiuti lavorati a circa 100.000.

In relazione all'ampliamento dell'impianto, allo scopo di sensibilizzare la comunità locale sulla pericolosità di tale progetto, si è svolto il 9 ottobre 2014, presso la sala civica del comune di Canda, un incontro promosso dal comitato "Lasciateci respirare" di Lendinara sul tema "Centrali e biomasse", con la partecipazione anche di esponenti di Comitati della Bassa padovana e del Sindaco di Carceri (PD). Il prefetto di Rovigo ha escluso infiltrazioni mafiose nel ciclo dei rifiuti, dopo le verifiche effettuate e, più in generale, ha escluso tali infiltrazioni nelle attività di ricostruzione avvenute dopo il terremoto del 2012.

Infine, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo si è soffermato sulla considerazione che le norme in materia di trattamento dei rifiuti, di competenza della procura della Repubblica ordinaria, sono soltanto quelle di natura contravvenzionale, lamentando che i reati contravvenzionali spesso si risolvono con una richiesta di decreto penale di condanna e con indagini estremamente sommarie, posto che la natura del reato non consente un'investigazione più approfondita. Di conseguenza, non si può far ricorso ad altri strumenti di investigazione che sono previsti soltanto per reati puniti con pene ben superiori o, comunque, per reati che abbiano la natura di delitto.

6. La centrale termoelelettrica Enel (CTE) di Porto Tolle

La centrale termoelettrica di Polesine Camerini (Porto Tolle) è stata uno dei maggiori impianti

di produzione di energia elettrica di proprietà di Enel spa, collocandosi tra i più grandi d'Europa ed è situata nella parte meridionale della regione Veneto. L'impianto, che sorgeva sull'area del Delta del Po, presso l'isola di Polesine Camerini, a circa 4 km dallo sbocco in mare (Punta Maistra) e si estendeva su un'area di 240 ettari, ha funzionato dal 1980 fino al mese di luglio dell'anno 2009. Produceva 2.640 megawatt, pari al dieci per cento del prodotto nazionale di energia elettrica, con quattro gruppi da 660 megawatt ciascuno, bruciando olio combustibile denso (OCD), pari a tre milioni di tonnellate all'anno. Era quindi dotata di un parco serbatoi, composto da sette serbatoi da 100.000 tonnellate e da due serbatoi da 50.000 tonnellate, nonché da numerose caldaie.

Elemento di assoluto rilievo è la presenza del Delta del Po, che costituisce una delle più importanti e vaste zone umide dell'Europa e del Mediterraneo, con un'area che si estende per 786 chilometri quadrati, di cui oltre 160 sono valli e lagune ad alto pregio naturalistico e patrimonio dell'umanità dell'Unesco.

Il valore distintivo di tale area è ulteriormente attestato dall'introduzione di varie forme di tutela, come di seguito riportate:

• Il parco naturale regionale del Delta del Po è stato istituito con la legge della regione Veneto dell'8 settembre 1997 n. 36, con la finalità dichiarata di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po, nonché di assicurare adeguata promozione e tutela delle attività economiche tipiche dell'area e concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali.

• Il sito, d'importanza comunitaria (SIC IT3270017), che risulta confinante con la centrale termoelettrica Enel (CTE) sul lato dell'area perimetrale e orientato verso il mare, in coerenza con le indicazioni della direttiva habitat 92/43CE, ha come fine principale quello di proteggere il peculiare ecosistema dei rami fluviali e delle molteplici aree con scanni, bonelli e sacche caratteristico del Delta del Po;

• La zona di protezione speciale (ZPS IT3270023), istituita in coerenza alle indicazioni della direttiva uccelli 79/409CE, persegue la finalità di proteggere le numerose specie di uccelli che risiedono in quel tipo di *habitat* e che risultano essere particolarmente sensibili alle alterazioni della qualità dell'area, del suolo e delle acque. Invero, il territorio limitrofo alla centrale termoelettrica, essendo di origine alluviale, risulta interamente pianeggiante, come d'altronde gran parte della provincia di Rovigo, mentre le aree attigue, per lo più, con destinazione d'uso di tipo agricolo ad uso seminativo, risultano rappresentare la quota predominante e sono intervallate dalla presenza di valli salmastre. Infine, gli spazi prossimi alla CTE insistono, essenzialmente, in *habitat* di tipo marino o in alvei fluviali, mentre è di scarsa entità l'urbanizzazione.

L'unica significativa infrastruttura stradale presente in tale area è la S.S. n. 309 Romea, che

dista circa 25 km in linea d'aria dalla centrale e costituisce il principale asse costiero di collegamento verticale tra Venezia e Ravenna.

La distribuzione della popolazione nel territorio limitrofo è altamente disomogenea e, in prevalenza, è concentrata in prossimità della S.S. 309 Romea. La centrale, inoltre, è collegata alla Laguna di Venezia e al Mare Adriatico a mezzo del sistema idroviario del fiume Po. Nelle vicinanze della centrale non vi sono attività industriali di rilievo.

Quanto all'impianto di generazione dell'energia elettrica CTE Enel di Polesine Camerini, nella relazione ISPRA del novembre 2013 (doc. 532/2) viene riportato che nel 1973 l'Enel diede inizio alla costruzione della centrale termoelettrica sulla riva destra del Po di Pila. Il cantiere era dislocato su una vasta area corrispondente a circa 205 ettari. I lavori sono stati conclusi nel 1984. La centrale era costituita da 4 sezioni termoelettriche uguali alimentate ad olio combustibile, di potenza elettrica lorda di 660 [MW] ciascuna, entrate in esercizio tra il 1980 e il 1984. La potenza elettrica lorda complessiva della CTE è pari a 2640 [MWe].

La quattro sezioni della CTE Enel sono entrate in esercizio secondo la seguente successione temporale: la sezione 1 è stata avviata il 9.10.1980; la sezione 2 è stata avviata il 3.6.1981; la sezione 3 è stata avviata il 23.6.1982; la sezione 4 è stata avviata il 25.1.1984.

Le quattro sezioni avevano un rendimento elettrico/termico di collaudo del 41 per cento, per cui la potenza termica di ogni singolo gruppo della centrale era di 1610 [MWt], per un valore complessivo di 6440 [MWt].

L'energia elettrica effettivamente prodotta dipendeva dal numero di ore di funzionamento. Nella relazione tecnica relativa alla centrale di Porto Tolle, datata al 2 giugno 1989, allegata alla domanda di autorizzazione alla continuazione delle emissioni in atmosfera, veniva indicata la seguente situazione iniziale di emissioni:S02: 5100 mg/Nmetri cubi; NOx: 800 mg/Nmetri cubi; polveri: 120; mg/Nmetri cubi.

Non essendo previsto nessun tipo di abbattimento degli ossidi di zolfo, nella relazione il livello di emissioni di SO2 era collegato direttamente all'olio combustibile usato: "*le emissioni stechiometriche massime, corrispondenti ad un tenore di zolfo dell'olio combustibile denso del 3 per cento, sono pari a 5.100 mg/Nm3, con riferimento a fumi secchi con 3 per cento di ossigeno*".

Il 12 luglio 1990 veniva emesso il decreto ministeriale attuativo del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, che fissava i valori di emissione minimi e massimi per gli impianti all'epoca esistenti. I limiti riguardanti le centrali termoelettriche sono contenuti nell'allegato 3 che si applica agli impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 50 megawatt. L'allegato 3 fissava dei limiti sia per i cosiddetti macroinquinanti (biossido di zolfo, ossidi di azoto, polveri, monossido di carbonio), sia per i microinquinanti distinguendo tra le sostanze cancerogene e le sostanze

inorganiche, che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere e le sostanze inorganiche, che si presentano sotto forma di gas o vapore e le sostanze organiche volatili.

Per i grandi impianti di combustione di potenza termica superiore a 500 megawatt, venivano fissati i seguenti limiti di emissione:-S02 400 mg/Nmetri cubi; -NOx 200 mg/Nmetri cubi; -polveri 50 mg/Nmetri cubi; veniva inoltre stabilito che la misura delle concentrazioni dei macroinquinanti venisse effettuata in continuo, a partire dal 31 dicembre 1994, per gli impianti con potenza termica nominale superiore ai 300 megawatt, con previsione di criteri temporali di adeguamento per le imprese aventi più impianti - come nel caso di Enel, società proprietaria della centrale di Porto Tolle - per le quali l'adeguamento doveva essere effettuato in modo da interessare almeno il 35 per cento della potenza termica installata entro il 31 dicembre 1997, il 60 per cento entro il 31 dicembre 1999, al fine di raggiungere il cento per cento entro la data del 31 dicembre 2002.

In data 23 dicembre 1992, Enel comunicava ai ministeri competenti il piano di adeguamento ambientale delle proprie centrali e, per quanto riguarda la centrale di Porto Tolle, individuava come termine per il completamento degli interventi complessivi la data del 31 dicembre 2002, cioè, il termine ultimo previsto dalla legge. A partire dall'inizio del 1993, le emissioni medie annue della CTE di Porto Tolle hanno avuto i seguenti limiti massimi di emissione:SO2: 3400 mg/Nmetri cubi; NOx: 800 mg/Nmetri cubi; polveri: 120 mg/Nmetri cubi.

Secondo la relazione Enel del mese di marzo 1994, allegata alla domanda, l'adeguamento della CTE di Porto Tolle avrebbe sarebbe dovuto iniziare nel luglio 1998, con l'adeguamento ambientale e la messa in servizio delle quattro sezioni in successione, con un passo di circa sei mesi entro il dicembre 2002, quando sarebbe dovuto terminare il periodo di deroga consentito, ma tale programma non veniva rispettato dall'Enel.

Il periodo transitorio, previsto dal D.M. 12 luglio 1990 e di cui Enel aveva manifestato l'intenzione di godere completamente per la centrale terminava il 31 dicembre 2002, con la conseguenza che da quel momento ogni impianto in esercizio avrebbe dovuto funzionare rispettando i limiti del decreto (e, cioè, S02 400 mg/Nmetri cubi; NOx 200 mg/Nmetri cubi; Polveri 50 mg/Nmetri cubi).

Poiché, come già rilevato, la centrale non era stata ambientalizzata, salvo che per uno dei quattro gruppi (il n. 4), la stessa avrebbe dovuto a quella data cessare l'esercizio dei gruppi 1, 2 e 3.

Tuttavia, accadeva che, in data 23 dicembre del 2002, veniva emanato il decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281, che consentiva il proseguimento dell'esercizio di tre centrali (quella di Polesine Camerini, quella di Brindisi Nord e di San Filippo Del Mela,), in ulteriore deroga rispetto a quanto previsto dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 "*ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale ed evitare soluzioni di continuità nella*

copertura del relativo fabbisogno energetico".

All'ente proprietario veniva fatto obbligo di presentare entro 30 giorni un piano di gestione che avrebbe dovuto definire anche il termine di ultimazione degli interventi di adeguamento ambientale, comunque, non oltre il 31 dicembre 2004. Aggiungeva il decreto legge che, dalla data del 1° gennaio 2003 "*e fino all'approvazione del piano, gli impianti sono esercitati non oltre l'80 per cento della potenza complessiva installata, salve motivate specifiche esigenze di necessità della rete elettrica o di natura ambientale*".

Poiché il decreto-legge 23 dicembre 2002, n. 281 non veniva convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, con successivo decreto legge 18 febbraio 2003 n. 25, che veniva convertito nella legge 17 aprile 2003, n. 83, venivano reiterate le previsioni in esso contenute, con la specificazione che l'utilizzazione degli impianti termoelettrici in deroga avveniva sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni interessate, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale. L'approvazione interveniva con decreto Ministeriale del 13 giugno 2003.

Dal 1° gennaio 2003 al 13 giugno 2003 l'Enel veniva autorizzata a emettere, in deroga al D.M. 12 luglio 1990, entro i valori limite delle emissioni comunicate ancora nel 1989, quindi, ancora con SO2: 3400 mg/Nmetri cubi; NOx: 800 mg/Nmetri cubi; polveri: 120 mg/Nmetri cubi, con il solo limite di non superare l'80 per cento della potenza complessiva installata.

Il 13 giugno 2003 il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente, emanava un decreto che approvava il piano di utilizzazione transitoria delle sezioni non ambientalizzate della centrale, ponendo dei limiti di producibilità di energia elettrica per l'anno 2003 e per l'anno 2004. Il decreto fissava anche nuovi limiti per il contenimento delle emissioni: per quanto riguardava gli ossidi di azoto e le polveri, i limiti (da calcolare - ed era una novità - come media mensile e non annuale sulle ore di effettivo funzionamento) venivano espressi in forma numerica, mentre per quanto riguarda gli ossidi di zolfo il contenimento delle emissioni e delle ricadute al suolo doveva essere assicurato con l'utilizzo, quale combustibile, di olio con tenore di zolfo in peso non superiore all'1 per cento, dovendo le tre sezioni non ambientalizzate rispettare, complessivamente, dei limiti in termini di flusso di massa su base annua. In conseguenza di tale decreto ministeriale la centrale era dunque autorizzata, dal 13 giugno 2003 al 31 dicembre 2004, alle emissioni, nel rispetto dei seguenti limiti:-CO 250 mg/Nmetri cubi;-NOx 650 mg/Nmetri cubi;-polveri 100 mg/Nmetri cubi.-S02 1700 mg/Nmetri cubi (secondo precisazione sopra effettuata).

Venivano altresì fissati limiti di producibilità di energia elettrica per l'anno 2003 sino a 4500 GWh e per l'anno 2004 sino a 3700, con limiti in termini di flusso di massa su base annua, pari a

22.000 tonnellate/anno per i il biossido di zolfo).

Con lettera del 14 dicembre 2004, l'Enel comunicava che "*a far data dal 1 gennaio 2005, la Centrale di Porto Tolle verrà esercitata con il rispetto dei seguenti limiti alle emissioni: S02 400 mg/Nmetri cubi; NOx 200 mg/Nmetri cubi; Polveri 50 mg/Nmetri cubi.*

Tale condizione di esercizio si renderà possibile attraverso azioni di carattere gestionale, in particolare, attraverso combustibili a bassissimo tenore di zolfo (olio combustibile denso STZ) e assetti ottimizzati per ridurre nella fase di combustione in caldaia la formazione degli ossidi di azoto (intervento impiantistico in caldaia del tipo OFA e "reburning" sulla sezione 1 e realizzazione di una assetto di combustione BOOS ottimizzato con una modifica dei bruciatori e modulazione del carico sulle sezioni 2 e 3). Sono inoltre previsti interventi migliorativi sui precipitatori elettrostatici per ridurre le emissioni di particolato". La messa a regime delle tre sezioni avveniva nei primi mesi del 2005.

Va anche ricordato che in data 8 settembre 1997 veniva approvata la legge regionale Veneto n. 36/97[4].

[4]Il Parco del Delta del Po era stato contemplato nell'ambito della programmazione triennale per la tutela dell'ambiente di cui alla l.28.8.1989 n.305 come parco nazionale (articolo10). La previsione è stata poi modificata dalla L n.394/91 che ha stabilito all'articolo 35 c.4° che le Regioni Veneto ed Emilia Romagna provvedessero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente ed entro il termine del 31/12/96, alla istituzione del parco naturale interregionale del Delta del PO (in mancanza di intesa si sarebbe provveduto alla istituzione di un parco nazionale). L'intesa, perfezionata con atto del 27/12/96, ha previsto l'istituzione del Parco interregionale stabilendo che il relativo territorio venisse gestito da specifici enti Parco regionali, istituiti dalla due regioni. Al piano del Parco, previsto dall'articolo 4 (che lo definisce strumento di attuazione delle finalità del parco) e i cui contenuti sono elencati dall'articolo 5, è attribuita - dall'articolo 8 – "efficacia di piano di area regionale a valenza paesistica" ai sensi dell'articolo 124 della L.reg.n.61/85, vale a dire di uno strumento pianificatorio già conosciuto dalla legislazione regionale e regolato dalla legge urbanistica regionale (anche la legge quadro in materia di parchi prevede all'articolo 25 che il piano ambientale del parco ha valore di piano paesistico). L'articolo 5, lett.t) prevede che si applichino gli strumenti urbanistici dei relativi territori a centri abitati, zone artigianali, ecc.. con rispetto delle previsioni degli enti locali. I compiti dell'Ente Parco(articolo13) attengono a funzioni amministrative delegate dalle regioni e ad altre in materia di vincoli idrogeologici e di polizia idraulica, tutela della fauna e della flora. Lo stesso è stato istituito con la legge regionale 8 settembre 1997 n. 36 con le finalità di riconoscere i valori naturali, ambientali, storici e culturali presenti nell'area del Delta del Po rodigino quali risorse atte a supportare lo sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità locali insistenti in tali territori; di promuovere la incentivazione e la tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali delle comunità locali insistenti nei territori del Delta del Po rodigino, quale condizione essenziale ed irrinunciabile per la stessa tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali caratterizzanti l'area del Delta del Po rodigino. Il piano d'Area del Delta del Po approvato con delibera del Consiglio regionale del Veneto n. 1000 del 23 dicembre 1986, ha valenza paesistica ai sensi e per gli effetti della legge del 29 giugno 1939 n. 1497 e della legge dell'8 agosto 1985 n. 431.I comuni interessati

L'articolo 30 della legge regionale n. 36/97 disponeva che:

1. Tutti gli impianti di produzione di energia elettrica presenti nel territorio dei comuni interessati al Parco del Delta del Po, dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative non inquinanti.

2. I relativi piani di riconversione devono essere presentati all'Ente Parco entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Successivamente, in data 22 febbraio 1999, veniva approvata poi la legge regionale Veneto n. 7/99, il cui articolo 25 sostituiva l'articolo 30 della legge regionale 36/97, come riportato di seguito:

"*articolo 30 - Impianti di produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di idrocarburi.*

1. Nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati al Parco del Delta del Po si

---

interamente dal PdADP sono: Rosolina, Porto Viro (ex Donada e Contarina), Taglio di Po, Porto Tolle, Corbola e Ariano nel Polesine; il piano tutela una parte dei comuni di Loreo e Papozze (articolo 3 NTA).Il PdADP si compone di una relazione, delle norme tecniche d'attuazione (NTA), dei sussidi operativi e di elaborati grafici (1 tav. 1/50.000 e 31 tav. 1/10.000) ed analizza il territorio suddividendolo in diversi sistemi (sist. ambientale lagunare litoraneo, sist. paesistico-ambientale, sist. dei beni storico culturali, sist. della valorizzazione turistica, sist. insediativo e produttivo e unità del paesaggio agrario), per i quali individua i contenuti e propone indirizzi di uso, prescrizioni e vincoli. Lo sviluppo complessivo del territorio si basa su tre cardini fondamentali:1)sviluppo del settore primario agro-alimentare legato alle attività di pesca e di coltivazione di molluschi con riferimento a quelle attività che comportano maggiori interazioni positive con il turismo e le risorse naturali esistenti;2)valorizzazione turistica sia riferita al turismo estivo che ad un ecoturismo al quale dare un'offerta maggior distribuita durante tutto l'anno. Queste opportunità possono essere raggiunte attraverso la differenziazione dell'offerta e la razionalizzazione ed il miglioramento della sua qualità sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della ricettività; 3)potenziamento infrastrutturale della portualità e della navigazione interna attraverso interventi compatibili con la tutela dell'ambiente che siano in grado di stimolare la nascita o la crescita di attività produttive complementari.
Il piano definisce, per ogni area omogenea, appropriati gradi di tutela e salvaguardia, definendo prescrizioni e direttive finalizzate ad assicurare la compatibilità degli interventi ammessi con i caratteri ambientali e paesaggistici locali. Particolare attenzione viene riservata alle aree di preminente interesse naturalistico e per le valli da pesca. Per ogni area, vengono definite le attività ritenute compatibili ai fini della compatibilità ambientale che, in linea generale e con alcune limitazioni, consistono in: balneazione, navigazione, acquacoltura, opere di difesa idraulica, razionalizzazione del sistema viario e delle strutture dedicate all'esercizio di attività produttive tipiche locali.

applicano le seguenti norme:

a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale…"

Aggiungeva l'articolo 25 al comma 2:

"I piani di riconversione degli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere presentati all'Ente Parco entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge."

6.1 Le principali emissioni inquinanti

Il principale impatto generato dagli impianti di combustione è rappresentato dalle emissioni in atmosfera dei seguenti inquinanti: ossidi di zolfo (principalmente SO2), ossidi di azoto (NOx), polveri, metalli, microinquinanti organici e gas serra (CO2). Il solo combustibile gassoso che può considerarsi quasi privo di emissioni di SO2 è il gas naturale (gas metano), considerato che una percentuale molto bassa di biossido di zolfo nell'aria (6-7 per cento) proviene dal traffico veicolare, in particolare, dai veicoli con motore diesel.

In ordine alle sue caratteristiche chimico fisiche, il biossido di zolfo (SO2) è un gas incolore, non infiammabile, dall'odore pungente, molto solubile in acqua. Le principali emissioni derivano dai processi di combustione, che utilizzano combustibili di tipo fossile (gasolio, olio combustibile, carbone), in cui lo zolfo è presente come impurità, e dai processi metallurgici.

Quanto ai principali effetti, va detto che l'SO2 tende a stratificarsi nelle zone più basse, essendo più pesante dell'aria. Nell'atmosfera il biossido di zolfo (SO2) è ossidato ad anidride solforica (SO3). L'ossidazione può avvenire direttamente dall'ossigeno atmosferico o da parte di altri inquinanti (ad es. ozono, biossido di azoto) per via chimica. Successivamente, l'anidride solforica reagendo con l'acqua, sia liquida che allo stato di vapore, origina rapidamente l'acido solforico, responsabile in gran parte del fenomeno delle piogge acide, caratterizzate da una capacità di corrosione chimica, con conseguenti danni alle cose, agli ecosistemi, alle acque e alla vegetazione. Il biossido di zolfo permane in atmosfera per 1/4 giorni, subendo reazioni di trasformazione e, principalmente, l'ossidazione ad acido solforico che ricade in forma di nebbie o piogge acide. Gli ossidi di zolfo di notte vengono anche assorbiti dalle goccioline di acqua presenti nell'aria, dando origine ad un aerosol, che determina una foschia mattutina.

Considerato che la reazione di ossidazione, che conduce alla formazione dell'anidride solforica è molto lenta e considerata, altresì, la reattività di questo composto con l'acqua, in genere accade che la concentrazione dell'anidride solforica varia fra l'1 e il 5 per cento della concentrazione del biossido di zolfo.

Quanto agli ossidi di azoto (NOx), in atmosfera ne sono presenti diverse specie chimiche, ma

soltanto due sono di interesse, dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico e, cioè, l'ossido di azoto (NO) ed il biossido di azoto (NO2).

Il D.M. 12 luglio 1990 - nell'allegato 3 che determina i valori limite di emissione per gli impianti di combustione - stabilisce un limite omnicomprensivo (di 200 mg/Nm3) per gli ossidi di azoto (NOx), mentre l'NO2 costituisce meno del 5 per cento degli NOx totali emessi.

In ordine alle caratteristiche chimico fisiche degli ossidi di azoto, NO è un gas incolore e inodore, mentre il biossido di azoto (NO2) è un gas di colore rosso bruno, dall'odore pungente ed altamente tossico e corrosivo. Le emissioni di NOx sono di tre tipi: NOx termici prodotti ad alta temperatura (>1000°C) per effetto della reazione tra l'ossigeno e l'azoto dell'aria, NOx prodotti dall'azoto presente nel combustibile, NOx prodotti dalla conversione dell'azoto molecolare presente nel fronte di fiamma, in presenza di composti aromatici intermedi.

La tecnologia di combustione utilizzata dalla centrale elettrica di Porto Tolle influisce sulle emissioni di NOx, che possono essere ridotte utilizzando una opportuna tipologia di bruciatori e una adeguata geometria della camera di combustione.

Le principali fonti di produzione degli NOx sono costituite dalle reazioni di combustione dei combustibili fossili (in cui vengono superati i 1100°C) sia in sorgenti stazionarie (quali le centrali termoelettriche e i riscaldamenti domestici), sia mobili (quali gli autoveicoli a combustione interna).

Invero, l'elevata temperatura provoca la reazione fra l'azoto dell'aria e l'ossigeno, formando il monossido di azoto.

Quanto ai principali effetti, il biossido di azoto svolge un ruolo fondamentale nella formazione dello smog fotochimico, in quanto costituisce l'intermedio di base per la produzione di tutta una serie di inquinanti secondari molto pericolosi come l'ozono, l'acido nitrico, l'acido nitroso, ecc. e concorre al fenomeno delle piogge acide, reagendo con l'acqua e originando acido nitrico. Si stima che gli ossidi di azoto contribuiscano per il 30 per cento alla formazione delle piogge acide (il restante è imputabile al biossido di zolfo e ad altri inquinanti).

Quanto alle polveri, con il termine di polveri atmosferiche si intende una miscela di particelle solide e liquide che, a causa delle ridotte dimensioni, restano in sospensione nell'aria e che varia per caratteristiche dimensionali, composizione e provenienza. Le polveri (ceneri, particolato) si formano nei processi di combustione del carbone, degli oli combustibili e, in misura molto ridotta, nella combustione del metano. Parte delle particelle che costituiscono le polveri atmosferiche sono emesse come tali da diverse sorgenti naturali ed antropiche (cosiddette "particelle primarie"); parte invece derivano da una serie di reazioni chimiche e fisiche che avvengono nell'atmosfera (cosiddette "particelle secondarie").

A seconda del processo di formazione, le particelle che compongono le polveri atmosferiche

possono variare sia in termini dimensionali, sia di composizione chimica. Il D.M. 12 luglio 1990 stabilisce tuttavia un limite unico, di 50 mg/m3. Le dimensioni delle particelle in sospensione rappresentano il parametro principale che governa il loro comportamento; in particolare, risulta importante il diametro, che può variare da un valore minimo di 0,005 μm fino ad un massimo di 100 μm.

Oltre alle polveri totali sospese (PTS), la legislazione italiana in materia di inquinamento atmosferico regolamenta la presenza in aria delle polveri PM10, aventi diametro inferiore a 10 μm e comprendenti un sottogruppo di polveri più sottili denominate PM2,5, aventi diametro inferiore a 2,5 μm. Le caratteristiche dei diversi tipi di polveri, in particolare delle PM10 è importante soprattutto in relazione agli effetti sulla salute umana.

La permanenza in atmosfera delle polveri, oltre che dalla natura dei venti e dalle precipitazioni, è fortemente condizionata dalle dimensioni delle particelle. Quelle che hanno un diametro superiore a 50 micrometri sono visibili nell'aria e sedimentano piuttosto velocemente, causando fenomeni di inquinamento su scala molto ristretta. Le più piccole possono rimanere in sospensione per molto tempo. Una volta emesse, le polveri PM10 possono rimanere in sospensione nell'aria per circa 12 ore, mentre le particelle aventi diametro pari ad 1 μm fluttuano nell'aria per circa un mese. Le polveri fini emesse dai camini di altezza elevata, come quello della Centrale di Porto Tolle, possono essere trasportate dagli agenti atmosferici anche a grandi distanze. Quanto ai principali effetti, il materiale particellare dei fumi e delle esalazioni provoca una diminuzione della visibilità atmosferica, nonché la diminuzione della luminosità, in quanto assorbono o riflettono la luce solare.

Negli ultimi 50 anni si è notata una diminuzione della visibilità del 50 per cento e il fenomeno risulta tanto più grave quanto più ci si avvicina alle grandi aree abitative e industriali. Le polveri sospese favoriscono la formazione di nebbie e nuvole, costituendo i nuclei di condensazione attorno ai quali si condensano le gocce d'acqua, e favoriscono il verificarsi dei fenomeni delle nebbie e delle piogge acide, che comportano effetti di erosione e corrosione dei materiali e dei metalli.

I fumi di centrale possono contenere anche altri inquinanti, in quantità molto inferiori, che vengono indicati come micro inquinanti. Il numero di microinquinanti presenti nei fumi di combustione può essere molto elevato e la loro natura molto varia, anche se la loro presenza non è prevedibile sempre e comunque. Si tratta ad esempio di sostanze inorganiche, che si presentano sotto forma di gas o vapore (quali cloro, idrogeno solforato, bromo, fluoro), di sostanze organiche volatili, di sostanze ritenute cancerogene (quali ad esempio arsenico, cromo, cobalto, di idrocarburi policiclici aromatici), di sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polveri (quali, ad esempio, cadmio, mercurio, nichel, manganese, vanadio, piombo).

Tra queste sostanze, i metalli (più propriamente, i composti metallici: generalmente ossidi) si

possono ritrovare nei fumi di combustione, in quanto provenienti dal combustibile e, in particolare, dall'olio o dal carbone, mentre il metano ne é esente. Tali composti, dopo una certa permanenza in atmosfera, possono entrare nella catena alimentare, dando luogo a pericolosi fenomeni di bioaccumulo negli organismi viventi. Nella specie, nel processo di combustione, tra i metalli sono stati rilevanti principalmente il vanadio e il nichel.

Il vanadio è un metallo di colore argenteo presente ad alti livelli nei combustibili fossili. Le sorgenti naturali di emissione aerea di vanadio sono gli aerosol marini e le polveri continentali, mentre le emissioni vulcaniche danno un contributo modesto. Nelle aree rurali più remote, i livelli di vanadio sono al di sotto di 1 ng/m3, ma si può arrivare a concentrazioni di 75 ng/m3 nelle aree dove vengono bruciati i combustibili fossili: in questi prodotti, infatti, il vanadio è il principale elemento in traccia e di conseguenza i livelli ambientali di vanadio sono aumentati proprio in relazione al rilascio nell'atmosfera da tali sorgenti. Il metallo viene immesso nell'ambiente aereo in grandi quantità con la combustione di petrolio grezzo, gasolio, benzina, oli, carbone e lignite. Il vanadio presente nell'aria poi ricade a terra. Le concentrazioni tipiche dell'aria urbana variano in un range da 0,25 a 300 ng/m3. Dal punto di vista ambientale, il vanadio è stato dichiarato un inquinante potenzialmente pericoloso, in quanto può causare effetti devastanti per la produttività delle piante e per l'intero sistema agricolo.

Il nichel è un metallo di colore bianco argenteo, presente naturalmente con i suoi composti nella crosta terrestre. Le emissioni in atmosfera sono sia di origine naturale, come la polvere dal suolo e le eruzioni vulcaniche, sia di origine antropogenica, come i processi industriali che producono o utilizzano il nichel, composti del nichel e sue leghe, ma anche la combustione di olio combustibile, carbone e inceneritori di rifiuti. Sotto il profilo dell'inquinamento, il nichel emesso dagli impianti che producono energia è assorbito alle polveri che sedimentano al suolo o che vengono rimosse dalle deposizioni umide. In genere, occorrono diversi giorni per la rimozione del nichel dall'atmosfera. Se poi il nichel è assorbito a particelle molto piccole, il processo di rimozione può richiedere tempi superiori ad un mese. Gran parte del nichel emesso nell'ambiente ha come destino finale il suolo o i sedimenti, dove è fortemente attaccato alle particelle contenenti ferro o manganese. Quanto agli effetti, in condizioni di acidificazione del suolo, il nichel risulta più mobile e può raggiungere le acque di falda. Il nichel non si accumula nei pesci, ma alcune specie vegetali, come ad esempio i licheni, sono in grado di assorbirlo e di accumularlo al loro interno.

L'impianto termoelettrico di Porto Tolle, che fino alla fine degli anni '90 ha contribuito alla produzione elettrica nazionale per una quota pari a circa il 10 per cento, dopo tale data ha subito (in relazione alle regole del mercato elettrico intervenute con la liberalizzazione del mercato dell'energia ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) una progressiva riduzione della

produzione annua, passata da valori dell'ordine di 10/15 TWh a poche centinaia di GWh, sino all'inattività dal 2009.

Fig 1. Emissioni totali della centrale nel periodo 2000-2006 considerate nel calcolo di dispersione[7]
[Fonte: elaborazioni UMA a partire da SME e db INES-LCP]

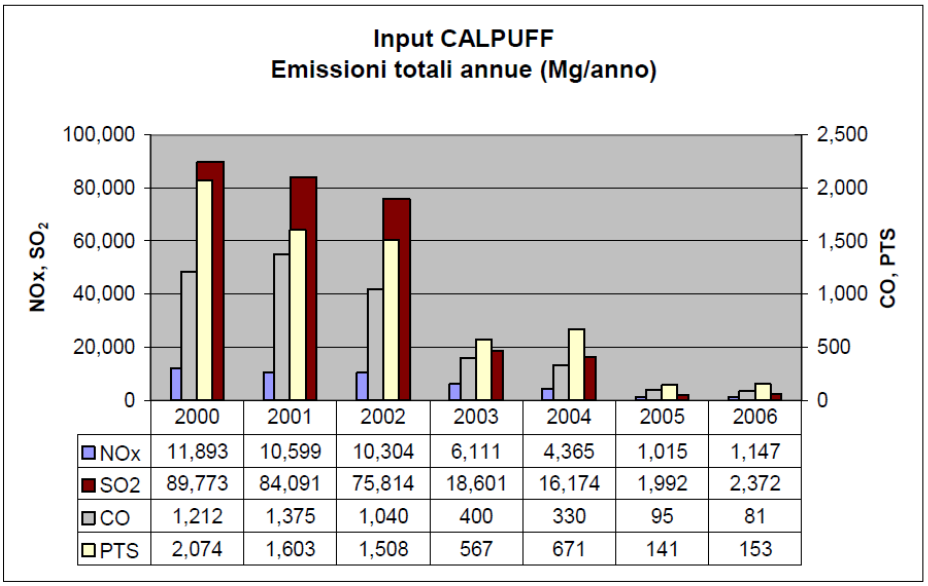

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
NOx	11,893	10,599	10,304	6,111	4,365	1,015	1,147
SO2	89,773	84,091	75,814	18,601	16,174	1,992	2,372
CO	1,212	1,375	1,040	400	330	95	81
PTS	2,074	1,603	1,508	567	671	141	153

Dalla documentazione ufficiale dell'ARPA Veneto (acquisita dalla procura di Rovigo) risultava che l'apporto della CTE di Porto Tolle incideva per oltre il 50 per cento sull'inquinamento dell'intera provincia[5].

Quantità annue emesse di SO2 dal 2005 dichiarate da Enel: nel 2005 n.1588 tonnellate; nel 2006 n. 2014 tonnellate; nel 2007 n. 423 tonnellate; nel 2008 n.250 tonnellate; nel 2009 n. 88 tonnellate.

6.2 I principali procedimenti penali

I vertici dell'Enel, nel corso degli anni, sono stati attinti da tre procedimenti penali aperti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo: il proc. pen. n. 3577/01 r.g.n.r., per ipotesi di danneggiamento dell'ambiente circostante, emissioni non consentite e peggioramento di emissione, il proc. pen. n.1338/05 r.g.n.r., per ipotesi di omicidio e lesioni colpose e il proc. pen. n. 3946/08 r.g.n.r., nel quale ultimo è confluito il proc. pen. n. 4163/07 r.g.n.r., per ipotesi di disastro ambientale e omessa adozione di impianti atti a prevenire disastri.

6.2a Il primo procedimento penale

[5] Udienza dibattimentale del 21/10/13 teste Dott. De Rossi, funzionario di Arpav sino al 2004 e dal 2004 al 2006 Direttore provinciale del Dipartimento, nonché doc.PM n. 58,59 e 120: " Rammento che dai dati forniti da Apat che è l'Agenzia di Protezione ambiente Nazionale, nel documento inventario emissioni riferito all'anno 2000 risulta che le emissioni in comune di Rovigo fossero 217 tonnellate anno di PM10, mentre nel comune di Porto Tolle risultavano di 1.312 tonnellate anno, di cui 1.271 addebitabili alla Centrale.".

Il primo procedimento penale - n. 3577/01 r.g.n.r. - si è concluso in primo grado con la sentenza del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, n. 192, pronunziata il 31 marzo 2006 e depositata il successivo 22 settembre (doc. 812/3), che ha ritenuto la sussistenza dei reati, come di seguito contestati: al capo A) della rubrica il reato di getto di cose pericolose previsto dall'articolo 674 del codice penale, avente ad oggetto un duplice profilo di illiceità: 1) l'esistenza di "ricadute oleose", evento verificatosi alle date specificamente indicate nel capo di imputazione; 2) l'emissione di fumi in atmosfera nei casi non consentiti dalla legge; al capo B) il reato di danneggiamento aggravato, previsto dall'articolo 635, n. 5 e n. 3. del codice penale, in relazione all'articolo 625, n.7 del codice penale, avente ad oggetto sia le conseguenze negative degli episodi di ricaduta oleosa sia quelle relative alle emissioni di fumi; al capo C) il reato di peggioramento delle emissioni previsto dagli articoli 13, quinto comma, e 25, settimo comma, del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, avente ad oggetto sia le violazioni commesse nelle date specificamente indicate, sia l'ipotesi di peggioramento dei dati medi delle emissioni.

Il tribunale di Rovigo, nella sentenza anzidetta, ha ritenuto Tatò Francesco Luigi, nella qualità di amministratore delegato di Enel spa dal 23 settembre 1996 al 23 maggio 2002, nonché Zanatta Carlo, quale direttore della centrale Enel di Polesine Camerini fino al 30 giugno 2004, e Busatto Renzo, quale direttore della stessa centrale termoelettrica a partire dal 1° luglio 2004, responsabili di tre scelte, che hanno avuto una ricaduta diretta sulla produzione e sulle violazioni contestate:

1) la sostituzione dell'olio fino ad allora usato (MTZ) con altro (ATZ), di minor prezzo, ma di maggiore potenziale inquinante rispetto al primo, con il conseguente peggioramento delle emissioni e l'aumento dei residui di combustione, all'origine delle ricadute oleose;

2) la diminuzione dei livelli di manutenzione della centrale, che ha determinato un aumento delle emissioni e dei rischi di eventi nocivi;

3) la mancata ambientalizzazione della centrale elettrica di Porto Tolle, mentre ha ritenuto Scaroni Paolo, nella qualità di amministratore delegato di Enel spa dal 24 maggio 2002 al maggio 2005, responsabile solo del peggioramento delle emissioni di polveri e di SO2 per l'anno 2004, contestato al capo C) dell'imputazione.

In particolare, all'amministratore delegato Tatò il tribunale attribuisce una doppia responsabilità, cioè la scelta di diminuire la manutenzione degli impianti, posto che tale decisione era stata presa a livello centrale, mediante l'approvazione dei *budget*, nonché la decisione di "ignorare" le leggi regionali. Addirittura, il tribunale ha esteso la responsabilità di Tatò anche alla ricaduta oleosa del 24 maggio 2002 (avvenuta nel giorno dell'avvicendamento di Scaroni) e al peggioramento delle emissioni ordinarie nel 2002, eventi riconducibili entrambi a scelte fatte in precedenza.

Secondo il tribunale, la metodologia di funzionamento degli impianti della centrale elettrica di Porto Tolle ha determinato emissioni dannose sia di gas, vapori e fumo contenenti macro e micro inquinanti prodotti dalla combustione, sia di sostanze oleose, con la conseguenza che le polveri, i residui e le suddette sostanze oleose hanno provocato molestie e imbrattato cose e persone presenti nel raggio di alcuni chilometri dall'impianto, con pregiudizio specifico dei territori ricadenti nei comuni, puntualmente, indicati nei capi di imputazione.

Nello specifico, ai responsabili dell'impianto e della società Enel la sentenza del tribunale contesta: 1) di non avere rispettato le previsioni contenute: a) nelle direttive europee in materia di emissione (la direttiva 96/61CE e il decreto legislativo attuativo 4 agosto 1999, n. 372); b) nel D.P.R. n. 203 del 1988 e nel successivo decreto del Ministero dell'ambiente del 12 luglio 1990; c) nelle leggi della regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36 (articolo 30) e 22 settembre 1999 (articolo 25);

2) di non avere provveduto ad utilizzare gas metano o altre fonti energetiche, a basso impatto ambientale, come invece previsto dalla normativa in vigore;

3) di non avere minimizzato gli effetti indesiderati, ricorrendo ai migliori accorgimenti tecnici disponibili;

4) di avere utilizzato in misura modesta il quarto settore produttivo, che era stato "ambientalizzato" nel mese di novembre 2000;

5) di non essersi in via generale attivati, come sarebbe stato obbligo in relazione ai ruoli direttivi rivestiti, per impedire o ridurre gli effetti dannosi (capi A e B) e per evitare (capo C) il peggioramento anche temporaneo delle emissioni.

I fatti oggetto della sentenza assumono maggior rilievo, se si considera che le emissioni di inquinanti sono avvenute all'interno di una zona di particolare pregio ambientale rispetto alla quale, l'articolo 30 della legge regionale n. 36/97 (modificata dalla legge regionale n. 7/99) aveva imposto la riconversione dell'alimentazione a gas metano.

Quanto al reato contestato al capo B), il tribunale ha escluso la sussistenza reato più lieve dell'imbrattamento (articolo 639 del codice penale), ravvisando il reato di danneggiamento aggravato (articolo 635 del codice penale), poiché le ricadute oleose avevano prodotto danni permanenti alle piante, agli indumenti e alla vernice dei veicoli, ivi compresi beni appartenenti al Demanio.

Per le emissioni ordinarie, i danni permanenti sono stati ritenuti sussistere, limitatamente, alla flora lichenica, in base all'articolata e approfondita istruttoria dibattimentale espletata. A tale proposito, fonte di detto danno sono state le emissioni "ordinarie" non consentite, di cui al capo C), e individuate nella differenza fra sostanze inquinanti che la Centrale poteva liberare in aria e quelle

che, peggiorando illegittimamente le emissioni, erano invece state immesse di fatto.

Come puntualmente acclarato dai primi giudici, per quanto riguarda SO2, i peggioramenti sono stati nell'ordine di circa 1000 mg/nm3 dal 1996 al 2002, con riferimento ai valori medi, e di circa 200 nell'anno 2004. Pertanto, in termini quantitativi, è stato registrato un aumento fino a quasi 50.000 ton/anno delle emissioni, nel periodo dal 1996 al 2002, mentre le quantità sono rimaste invariate nell'anno 2004.

Ciò nondimeno, anche per l'anno 2004, vi è stato un danno di carattere qualitativo, considerato che, rispetto all'anno 2003, è stato acclarato un peggioramento, quantificabile in circa 180 mg, pari ad oltre il 15 per cento delle emissioni dell'anno precedente.

Inoltre, pur non sussistendo il peggioramento per il NOx, viceversa, per quanto riguarda le polveri, fra il 1996 e il 2002 il peggioramento ha raggiunto punte dell'80 per cento e nel 2004 è stato superiore del 10 per cento rispetto a quello rilevato nel 2003.

Infine, circa i microinquinanti, che dipendono direttamente dalla qualità del combustibile, oltre che dalla efficacia dell'attività di filtro, risulta provato che Enel ha utilizzato nel periodo in contestazione combustibile di peggiore qualità, come emerge dalle emissioni in aumento di SO2, e che le polveri non vennero ridotte o mantenute, ma aumentarono.

In conclusione - secondo i primi giudici - le emissioni illegittime, di cui si è appena detto, hanno causato un danno all'ambiente circostante la centrale elettrica, nel raggio di 25 km dalla stessa con riferimento sia alla flora lichenica, sia all'avvenuta alterazione della biodiversità e del processo di bioaccumulo in una fascia compresa tra 10 o 15 chilometri dalla centrale elettrica e tutto ciò si è, per di più, verificato in due distinte direzioni dove si trovano i comuni polesani.

La prova, desumibile dall'alterazione della biodiversità e dal processo di bioaccumulo, è stata ritenuta raggiunta in base alla consulenza tecnica del pubblico Ministero espletata dal dottor Scarselli.

Invero, il monitoraggio effettuato dal consulente tecnico ha consentito di verificare che nella zona circostante alla centrale elettrica e, propriamente, nel raggio descritto nel capo B) dell'imputazione vi sono aree in cui la diversità lichenica è stata seriamente compromessa o, quanto meno, considerevolmente ridotta rispetto alle zone omogenee non interessate dalla ricaduta delle sostanze emesse dalla centrale elettrica.

Per la connotazione anche qualitativa del danno, assume grande rilevanza il fatto che si tratta di un'area di alto pregio naturalistico, sottoposta in parte a vincolo del Parco regionale Delta Po Emilia Romagna, comprendente due riserve naturali (quella del Bosco della Mesola e quella denominata Bassa dei Frassini Balanzetta). Quindi, si tratta di una zona a protezione speciale per un ecosistema particolarmente significativo, con una notevole varietà floristica e faunistica, un

ambiente di particolare interesse, come risulta dalla relazione del Corpo forestale dello Stato, acquisita nel corso dello stesso giudizio di primo grado.

In tale gravissimo contesto, il tribunale, dopo aver operato una distinzione di fondo fra le scelte strategiche relative alla gestione della centrale, addebitate ai vertici dell'Enel, e le scelte concernenti le determinazioni gestionali, addebitate ai direttori della centrale, ha addirittura espresso perplessità, in ordine alla scelta della pubblica accusa di non muovere contestazioni ai vertici della società che, dopo il riassetto dell'Enel, ha avuto come mandato la gestione delle centrali e, cioè, nei confronti anche dei vertici della capogruppo, Enel Produzione spa.

Peraltro, i primi giudici hanno ritenuto che il progetto di riconversione a "orimulsione" (un combustibile fossile a base di bitume), anche se poi non attuato, era incompatibile con l'adeguamento della centrale elettrica di Porto Tolle agli *standard* normativi e che anche tale scelta era sicuramente ascrivibile ai vertici aziendali.

In conclusione, dagli atti di questo primo processo, emerge che l'Enel ha proseguito, per oltre 15 anni, la produzione di energia elettrica presso l'impianto di Polesine Camerini, in deroga ai limiti fissati col D.M. 12 luglio 1990 e che tale modalità, pur risultando effettuata nel rispetto delle scadenze poste dallo stesso D.M., è stata perseguita evitando di adottare le cautele e gli accorgimenti tecnici tali da non consentire, quantomeno, il non peggioramento delle emissioni, come viceversa era avvenuto per altri impianti Enel.

Infine, la sentenza del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, n. 152/2006 del 31 marzo 2006 ha operato la seguente ripartizione di responsabilità tra i quattro imputati: per il danno cagionato dal reato sub A) nella misura del 70 per cento a carico di Tatò, del 25 per cento a carico di Zanatta, del 5 per cento a carico di Busatto; per il reato di cui al capo B), nella misura dell'85 per cento a carico di Tatò, e del 15 per cento a carico di Zanatta; per il reato di cui al capo C), nella misura dell'85 per cento a carico di Tatò, del 10 per cento a carico di Scaroni, e del 5 per cento a carico di Zanatta.

Quindi, sulla base di tale ripartizione di responsabilità, il tribunale ha condannato i quattro imputati (Tatò, Scaroni, Zanatta e Busatto) al risarcimento - in favore delle parti civili costituite - dei danni, che sono stati liquidati in via equitativa per alcune parti civili, mentre per la determinazione dei danni subiti da altre parti civili, il tribunale le ha rimesse davanti al giudice civile, accordando comunque alle stesse delle provvisionali immediatamente esecutive.

La condanna risarcitoria è stata estesa ai responsabili civili, citati dal Ministero dell'ambiente, Enel Produzione spa, quale società capogruppo ed Enel spa, in quanto proprietaria degli impianti.

In particolare, per il Ministero per l'ambiente, la sentenza del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, n. 192 del 31 marzo 2006 (doc. 812/3), preso atto della impossibilità di

procedere ad una liquidazione completa del danno, anche in via equitativa, ha rinviato a separato giudizio civile per la quantificazione del danno, ritenendo, sulla base dei gli elementi di prova acquisiti nel processo, fatti oggetto di una valutazione equitativa, e in particolare potendo procedere a una valutazione presuntiva del danno ambientale e del danni non patrimoniali, di concedere una provvisionale immediatamente esecutiva, imputabile al reati sub A), B) e C), liquidata nell'importo di euro 800.000,00.

Il tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda di ripristino svolta dal Ministero dell'ambiente, per l'impossibilità di emanare un ordine avente carattere di sufficiente "liquidità", rigettando la domanda di inibitoria dell'alimentazione della Centrale, anch'essa proposta dal Ministero dell'ambiente, in violazione della legge regionale, avendo ritenuto tale violazione penalmente irrilevante.

Anche agli altri enti pubblici è stato riconosciuto il danno ambientale e quello non patrimoniale (regioni, province, comuni - per alcuni dei quali si è costituita in via sostitutiva l'associazione Italia Nostra, ai sensi del T.U. degli enti locali - ed enti parco) da liquidarsi in sede civile, ma con provvisionali per la cui determinazione il giudice ha considerato anche la maggiore o minore efficacia delle rispettive attività di controllo e prevenzione esercitata, laddove possibile, nei confronti della centrale.

La successiva sentenza della Corte d'appello di Venezia, n. 464/09 del 12 marzo 2009 (doc. 810/2) confermava la sentenza del tribunale di Rovigo, nella parte in cui aveva accertato gli episodi di danneggiamento dell'ambiente, di ricadute oleose, di emissioni di fumo fuori dei limiti consentiti dalla legge, nonché il peggioramento temporaneo delle emissioni, ma ha mandato assolti gli amministratori delegati di Enel spa "per non aver commesso il fatto", attribuendo la responsabilità esclusiva di tali emissioni ai direttori degli impianti, Zanatta e Busatto.

In conseguenza di tale assoluzione, la Corte d'appello ripartiva ai fini civilistici la responsabilità solo tra Zanatta e Busatto (95 per cento per il primo e 5 per cento per il secondo) e solo con riferimento ai reati di pericolo di getto pericoloso di cose (capo A).

Infine la Corte d'appello ha confermato in favore del Ministero dell'ambiente la condanna generica al risarcimento del danno degli imputati (nella misura del 95 pe cento per Zanatta e del 5 per cento per Busatto) in solido con i responsabili civili, ma ha revocato la provvisionale liquidata dal primo Giudice, ritenendo mancante la prova del danno sino all'ammontare della somma liquidata.

L'assoluzione dei due amministratori delegati di Enel veniva impugnata in cassazione dalla procura generale presso la Corte d'appello di Venezia e da numerose parti private e da varie associazioni (WWF Italia, Associazione italiana onlus, Italia Nostra, onlus, comitato cittadini liberi

di Porto Tolle), non anche dal Ministero dell'ambiente.

La Corte di Cassazione, Sez. III, con la sentenza n. 16422/11 in data 11 gennaio 2011(doc. 756/3), ha annullato la sentenza della la Corte d'appello di Venezia, confermando l'impianto accusatorio e, sebbene con dichiarazione di prescrizione dei reati, ha riconosciuto la responsabilità penale, oltre che dei direttori di centrale, anche e soprattutto degli amministratori delegati dell'Enel spa, Tatò e Scaroni, rimettendo le parti davanti la Corte d'appello di Venezia, in sede civile per la quantificazione dei danni provocati dal reato di danneggiamento aggravato consumato nel corso degli anni dagli imputati.

La Corte d'appello di Venezia sul punto si è pronunciata con la sentenza n. 1625/2014 del 2 aprile 2014, depositata in data 10 luglio 2014 (doc. 756/2), di cui si dirà di seguito, in un apposito paragrafo, dopo la disamina delle vicende penali, di cui si è detto.

In particolare, quanto alle posizioni di Tatò e Scaroni, osserva la Suprema Corte, in coerenza con quanto accertato dai giudici del tribunale di Rovigo - sezione distaccata di Adria nella sentenza n. 192 del 2006 (doc. 812/3) che "*non vi è dubbio che le scelte gestionali adottate dall'ente Enel prima della privatizzazione del 1999 e, cioè, anteriormente alla creazione del soggetto giuridico Enel Produzione spa, abbiano consapevolmente disatteso le disposizioni richiamate dai capi di imputazione, sia con riferimento alle linee guida e agli obblighi contenuti nella direttiva comunitaria 92/43CEE, sia con riferimento alla specifica normativa regionale emanata a tutela dell'ambiente. A tale proposito* - prosegue la Corte - *deve richiamarsi quanto puntualmente affermato dalla sentenza di primo grado, e non smentito dalla sentenza di appello, circa le prescrizione contenute nella legge della regione Veneto n. 36 del settembre 1997 e le diverse e meno rigide prescrizioni contenute nella successiva legge n. 36 del 1999 (pubblicata nel febbraio 1999 ed entrata in vigore nel successivo mese di marzo), che fissava in diciotto mesi il termine per presentare adeguati progetti di riconversione"*. Ebbene, osserva la Corte che *"entrambe le sentenze di merito hanno per accertato che la centrale di Porto Tolle non rispettò i vincoli ambientali posti dalla legge regionale del 1997, né procedette ad interventi di adeguamento nel periodo di "vacatio", che seguì la perdita di efficacia di tale normativa, né, infine, si adeguò di fatto all'obbligo introdotto nel 1999 di adottare come combustibile il metano o altro prodotto a ridotto impatto ambientale, posto che i progetti di riconversione non ebbero seguito effettivo entro la scadenza fissata dalla legge. E', dunque, certo che non solo l'Enel rimase del tutto inadempiente alla prima normativa qui richiamata, ma adottò una politica di gestione degli impianti e di utilizzazione del carburante, che vanificò anche le diverse prescrizioni emanate nel 1999*".

Innanzitutto, la Corte rileva che la scelta consapevole di non adottare le misure necessarie per adeguare gli impianti alla normativa richiamata deve essere considerata scelta di ordine strategico e

non riducibile, soprattutto anteriormente alla privatizzazione del 1999, alla sfera di valutazione delle persone preposte alla gestione dell'impianto o di colui che Tatò aveva delegato.

Tanto osservato e ritenuto, la Suprema Corte ritiene viziata da profonda contraddittorietà la motivazione della sentenza della Corte d'appello di Venezia, allorché, dopo aver riconosciuto che - negli anni in cui Tatò ebbe la responsabilità di Enel - si registrarono frequenti ricadute oleose, immediatamente dopo afferma che non sussisteva per l'amministratore delegato un obbligo di intervento, potendo egli legittimamente fare affidamento sulle competenze altrui e, cioè, dei due direttori degli impianti, Zanatta e Busatto.

Le stesse considerazioni valgono anche per Scaroni, tanto più - *ad abundantiam* - che quest'ultimo aveva partecipato a un incontro con gli enti locali, tenutosi ad Adria in cui, nell'ambito del tema della riconversione degli impianti, egli, quale di amministratore delegato dell'Enel, era stato destinatario delle specifiche proteste per i danni conseguenti alla ricadute dei fumi della centrale e all'inquinamento dell'ambiente.

Sul punto, la Corte osserva che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, non era possibile, né corretto addebitare ogni colpa ai responsabili operativi dell'impianto, con esclusione del legale rappresentante della società, dal momento che la situazione pericolosa e il verificarsi di conseguenze dannose presentavano continuità nel tempo, in quanto erano direttamente collegati alle caratteristiche strutturali degli stessi impianti ed erano stati già ampiamente rappresentati ai responsabili operativi.

Pertanto, in presenza di una tale situazione, di carattere strutturale e, dunque, di carattere permanente, era del tutto illogico ritenere che il responsabile legale, sia esso soggetto che aveva rilasciato deleghe specifiche o soggetto che aveva compiti di controllo quale vertice del gruppo, potesse limitarsi a fare affidamento proprio sulla competenza e sulla volontà di quelle stesse persone che avrebbero dato causa agli inconvenienti e che, in modo evidente, non avevano voluto o non erano stati in grado fino a quel momento di trovare adeguate risposte.

In altri termini, la consapevolezza dell'esistenza di inconvenienti rilevanti e ripetuti incideva proprio sui doveri di controllo del responsabile legale e imponeva una sua diretta attivazione.

6.2b Il secondo procedimento penale

Il secondo procedimento penale, n. 1338/2005 r.g.n.r., è stato aperto dalla procura della Repubblica in Rovigo per ipotesi di reato di omicidio colposo e lesioni colpose, a seguito delle numerose denunce di persone abitanti nel Delta del Po, che chiedevano di verificare se le malattie tumorali o altre gravi malattie da cui erano affetti (o per le quali erano morti i loro familiari) potevano ritenersi collegate alle nanoparticelle in atmosfera, conseguenti alle emissioni della

centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle.

Il pubblico ministero, in data 21 aprile 2008, all'esito di complesse indagini, avanzava articolata richiesta di archiviazione, accolta dal gip, non risultando provata con certezza, sulla base delle consulenze tecniche svolte, l'ipotesi scientifica relativa alla possibilità che nanoparticelle di traccianti degli oli combustibili, utilizzati per la centrale Enel, trovate presenti nei tessuti delle persone ammalate abitanti nella zona del Delta, avessero indotto o agevolato le singole specifiche gravi malattie di cui erano portatori i denuncianti (o i familiari deceduti).

Tutto ciò, alla luce della necessaria verifica del nesso di causalità individuale, mentre era emersa una correlazione certa, di tipo scientifico, statistico ed epidemiologico, tra le emissioni di polveri e il pericolo dell'insorgenza o aggravamento di malattie cardiovascolari e respiratorie.

6.2c Il terzo procedimento penale e gli interventi amministrativi, giudiziari e legislativi, connessi alla riconversione a carbone della CTE, avvenuti nel corso del procedimento penale.

Gli atti sia del primo che del secondo procedimento, tra cui la consulenza tecnica d'ufficio del prof. Lorenzo Tomatis, direttore dello IARC di Lione, venivano utilizzati dalla dottoressa Manuela Fasolato, pubblico ministero che aveva condotto le indagini, per il terzo procedimento penale n. 3946/08 r.g.n.r., che costituisce la prosecuzione dei primi due, per contestare agli amministratori delegati di Enel spa e di Enel Produzione spa, nonché ai dirigenti delle medesime società e ai direttori della centrale, il delitto di disastro ambientale e sanitario, nonché il delitto di omessa adozione di impianti volti a prevenire disastri, di omessa adozione delle migliori tecnologie disponibili, di mancata manutenzione, di mancato adeguamento degli impianti secondo progetti di riconversione conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Tutto ciò sul presupposto di una precisa responsabilità degli amministratori delegati delle società del gruppo Enel i quali, sebbene a conoscenza dei problemi ambientali concernenti la situazione emissiva della centrale di Porto Tolle, avevano deciso di non destinare alla centrale termoelettrica di Porto Tolle le risorse economiche necessarie per abbattere le emissioni inquinanti, al solo fine di massimizzare i profitti della società energetica, nonostante fosse provato scientificamente il nesso di causalità tra le emissioni della CTE e il pericolo di aumento di patologie respiratorie e cardiovascolari, sulla base delle consulenze epidemiologiche del PM, che avevano posto in evidenza un aumento di ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie nei minori residenti nelle zone circostanti la centrale elettrica.

Invero, dalle indagini svolte dalla procura della Repubblica in Rovigo risultava che la CTE di Polesine Camerini, per molti anni, aveva immesso nell'ambiente migliaia di tonnellate di gas fitotossici e polveri ricche in metalli che, come confermato dai modelli diffusionali, dalle

consulenze tecniche e dalle conoscenze scientifiche in materia, si erano riversati in massima parte entro l'area del Delta Po in un raggio di 20 km, costituendo, a partire dal 1980, data della sua entrata in funzione, la fonte di gran lunga preponderante di inquinanti aerodispersi.

In merito al progetto di riconversione a carbone della CTE Enel di Porto Tolle, in corso di valutazione ambientale, il cui iter veniva acquisito dal pubblico Ministero presso il Ministero dell'ambiente, i consulenti tecnici del pubblico Ministero (consulenti tecnici di ufficio, ingegnere Pini, dottor Scarselli e ingegnere Rabitti) ponevano in evidenza, oltre alle numerose criticità del progetto, l'esistenza di una sottostima importante del pesante impatto ambientale delle emissioni e delle ricadute al suolo degli inquinanti nell'area già compromessa del Delta del Po, l'utilizzazione di dati non reali e incongruenti, nonché il ricorso all'inserimento di un dato non congruente nel calcolo dell'indice ICQA, così da ottenere un impatto del carbone che, contrariamente al vero, figurava essere inferiore alle alternative della riconversione a gas o a olio, con l'ambientalizzazione della centrale.

Successivamente, nel corso del dibattimento di primo grado, i CTU confermavano le relazioni tecniche, ribadendo che il progetto di riconversione a carbone presentato da Enel aveva dati viziati e non reali, con importanti sottostime di impatto degli inquinanti ed era quindi *"irricevibile"* (cfr esame dei consulenti tecnici d'ufficio, dottor Scarselli, udienza del 23-9-13, in particolare dalla 54 a 66, nonché ingegnere Pini e Rabitti, udienza del 14-10-13). L'anzidetto progetto di riconversione veniva giudicato inadeguato, non conforme alla normativa regionale e non in linea con le Breef (*best available techniques reference document*) 2006, anche da Arpa Veneto, con il parere del 29 giugno 2009.

Il pubblico ministero, preso atto di ciò, nel corso delle indagini che andava svolgendo, inviava le osservazioni dei propri consulenti al Ministero dell'ambiente, che stava decidendo sulla valutazione ambientale del progetto di riconversione a carbone, per la salvaguardia del diritto alla salute e dell'ambiente, nell'interesse della collettività. La società Enel spa, a seguito di interlocuzione con il Ministero, apportava integrazioni al progetto, che tenevano conto anche delle osservazioni tecniche dei consulenti della procura della Repubblica. Pertanto, il progetto di riconversione a carbone della centrale elettrica, che nella originaria stesura del 2005 aveva avuto un parere negativo nel luglio 2007 dalla Commissione VIA, otteneva un parere positivo di compatibilità ambientale, sia pure con numerose prescrizioni, che tenevano conto anche delle osservazioni dei consulenti del PM. (decreto del 24 luglio 2009, prot. DSA-DEC 2009/0000873).

Successivamente, il decreto di valutazione positiva di impatto ambientale, dopo essere stato confermato dal T.A.R. Lazio, con sentenza n. 32824/2010, veniva annullato dal Consiglio di Stato, con sentenza del 23 maggio 2011 n. 3107 (doc. 756/4), in quanto ritenuto in contrasto con la

legislazione regionale sul parco del Delta del Po e con quella comunitaria. In particolare, il Consiglio di Stato, Sez. VI, adito dal comune di Rosolina (RO) e da associazioni turistiche e ambientali, che avevano impugnato la citata sentenza del T.A.R. Lazio, nell'accogliere l'appello proposto, riteneva l'illegittimità del suddetto decreto, nonché dei suoi atti presupposto tra cui, naturalmente, il provvedimento della commissione VIA-VAS del 9 luglio 2009, che aveva espresso parere favorevole alla valutazione d'impatto ambientale.

Dalla lettura di tale decisione emerge che il Consiglio di Stato, ritenuto che l'Enel si era reso inadempiente all'obbligo di presentare nei termini di legge un progetto di riconversione della centrale da alimentare a metano o con altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale, in violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 30 della legge n. 36/1997 della regione Veneto, in quanto tale norma, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza del T.A.R. Lazio, non era derogata dall'articolo 5-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 9 aprile 2009, n. 33. Invero, il Consiglio di Stato interpretava la disciplina contenuta nell'articolo 5-bis come volta a derogare alle sole leggi statali e regionali "che prevedono limiti di localizzazione territoriale", ossia quelle norme che determinano, "con specifico riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di localizzatone tale da determinare l'impossibilità dell'insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa".

Viceversa, l'articolo 30, legge regione Veneto 8 settembre 1997, n. 36 non prevedeva limiti alla localizzazione di impianti nel territorio regionale, ma stabiliva che "…nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal parco del Delta del Po…: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale".

Dopo la decisione del Consiglio di Stato, è intervenuta una disciplina statale e regionale, che hanno consentito l'uso di fonti alternative al gas metano, purché di pari o minore impatto ambientale. Ci si riferisce, in particolare, alla legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, consentendo, con effetto immediato, la riconversione degli impianti da olio combustibile a carbone, in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali, che condizionino o limitino la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili, purché la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Inoltre, è intervenuta anche la regione Veneto con la legge 5 agosto 2011, n. 14, la quale

all'articolo1 ha previsto che dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36 sia aggiunta la seguente specificazione:

"a bis) nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 megawatt termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del parco regionale Delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l'abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale"; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a)".

Nella relazione che accompagna la suddetta modifica si legge che la norma regionale viene modificata (d'urgenza, cfr. articolo2) in quanto: La decisione del Consiglio di Stato che ha annullato il giudizio di compatibilità ambientale sul progetto di trasformazione a carbone della centrale termoelettrica di Porto Tolle, rilasciato dal Ministero dell'ambiente nel 2009, si fonda sulla previsione dell'articolo 30, della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36, che, a parere del giudice, "si limita ad esprimere - in considerazione delle esigenze di protezione che la specificità del territorio considerato evidentemente pone - un'opzione del legislatore regionale di preferibilità per gli impianti alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate fonti alternative di pari o minore impatto ambientale"

É noto che il gas metano è tra i combustibili fossili meno inquinanti, se non il meno inquinante di tutti, date le sue basse produzioni di diossido di carbonio e di ossido di nitrogeno e le basse emissioni di particelle solide e di ceneri; risulta pertanto evidente la difficoltà di applicare la normativa regionale laddove si vogliano utilizzare, come prevede l'articolo 30, altre fonti alternative al gas metano purché di pari o minore impatto ambientale. Peraltro, questa disposizione di legge è datata nel tempo e non tiene conto delle nuove tecnologie di abbattimento degli inquinanti per impianti diversi dal metano.

Pertanto, l'integrazione della normativa in parola proposta, pur mantenendo le previsioni di particolare restrizione per i nuovi impianti, consente, ove vi siano impianti già esistenti, di poter applicare una disciplina meno rigida ma altrettanto garantista del rispetto delle emissioni in atmosfera e della qualità ambientale, in osservanza alle norme statali già esistenti."

La conclusione di quest'ultimo *excursus* amministrativo/giudiziario/legislativo costituisce la dimostrazione più evidente della capacità di un "gruppo" forte come, per l'appunto, il "gruppo Enel" di intervenire sul legislatore nazionale e sul legislatore regionale, al fine di sottrarsi a sentenze non gradite, nella specie, la sentenza del Consiglio di Stato del 23 maggio 2011 n. 3107

(doc. 756/4), pur se è poi accaduto che l'Enel abbia abbandonato ogni progetto di riconversione della centrale termoelettrica di Porto Tolle.

6.3 La sentenza del tribunale di Rovigo n. 175/2014 del 31 marzo/22 settembre 2014

Il tribunale di Rovigo, con sentenza n. 175/2014 del 31 marzo 2014, depositata in data 22 settembre 2014 (doc. 697/2), resa nell'anzidetto terzo procedimento penale (n. 3946/08 r.g.n.r.), ha ritenuto gli ex amministratori delegati di Enel spa, Tatò Francesco Luigi (dal 23 settembre 1996 al 23 maggio 2002) e Scaroni Paolo (dal 24 maggio 2002 al mese di maggio 2005), responsabili del delitto di cui all'articolo 434, comma 1, del codice penale (pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di disastro), contestato al capo B), in relazione all'inquinamento provocato dalle emissioni rilasciate in atmosfera, tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio degli anni Duemila, dalla centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle e li ha condannati alla pena di tre anni di reclusione, ciascuno.

Il tribunale ha comminato ai due imputati, Tatò e Scaroni, la pena accessoria dell'interdizione legale dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque. Inoltre, sempre a proposito del reato di pericolo per la pubblica incolumità, contestato al capo B), il tribunale ha mandato assolti per non aver commesso il fatto gli altri imputati e, cioè, gli amministratori delegati di Enel Produzione spa, i dirigenti delle società Enel e i direttori della centrale, in quanto costoro, pur ricoprendo cariche dirigenziali, non erano titolari di poteri decisionali e di spesa, necessari per poter intervenire sulle scelte strategiche aziendali concernenti la centrale di Porto Tolle.

Il tribunale ha mandato assolto perché il fatto non costituisce reato conti Fulvio, quale amministratore delegato Enel dal mese di maggio 2005 all'aprile 2014, dal delitto di cui all'articolo 434, comma 1, del codice penale (pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di disastro), reato per il quale, viceversa, aveva ritenuto la responsabilità dei Tatò e Scaroni.

Secondo il tribunale non erano emerse prove sufficienti, idonee a far ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e ciò sia per la considerazione che il progetto di riconversione a carbone (ufficialmente presentato il 31 maggio 2005 e, dunque, sotto la gestione conti) costituiva una sorta di prosecuzione di quello ad "orimulsione" che, nelle sue linee generali, era stato predisposto sotto la precedente gestione Scaroni, sia per la considerazione che, nel momento in cui conti aveva assunto la carica di amministratore delegato di Enel (maggio 2005), il funzionamento della centrale termoelettrica era assai ridotto, rispetto agli anni precedenti.

Ancora, il tribunale ha mandato assolti tutti gli imputati dal reato di disastro innominato nella forma aggravata dall'evento del disastro, di cui al capoverso dell'articolo 434 del codice penale, perché il fatto non sussiste (doc. 697/2).

Infine, il tribunale ha mandato assolti tutti indistintamente gli imputati dal reato di cui all'articolo 437 del codice penale, contestato al capo A), concernente l'omissione dolosa di impianti antinfortunistici, perché il fatto non sussiste, sul presupposto che la norma ivi contenuta è volta a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori e, pertanto, riguarda solo gli infortuni sul lavoro, non anche i disastri ambientali.

Quindi, il tribunale ha rimesso le parti davanti al giudice civile per il risarcimento dei danni ambientali in favore delle costituite parti civili (Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare; Ministero della salute; provincia di Rovigo; comune di Porto Tolle; comune di Rosolina, Associazione Italia Nostra Onlus; Associazione Legambiente Onlus; Associazione Greenpeace Onlus; Associazione Italiana per il WWF O.N.G. Onlus), ma ha condannato i due imputati, Tatò e Scaroni, al pagamento in favore delle suddette parti civili di provvisionali immediatamente esecutive di importo complessivo pari a euro 410.000,00. Altre parti civili avevano revocato la costituzione nel corso del dibattimento, a seguito di accordi transattivi con Enel spa.

Come si illustrerà di seguito, secondo i giudici rodigini, l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato che le emissioni derivanti dagli impianti di combustione della centrale di Porto Tolle hanno determinato un incremento di patologie respiratorie tra gli abitanti e, in particolare, tra i bambini dei paesi limitrofi, sufficiente a ritenere integrati gli estremi del pericolo di disastro tipizzato dal primo comma dell'articolo 434 del codice penale.

Viceversa, il tribunale ha ritenuto che l'incremento di patologie respiratorie, registrato dalle indagini epidemiologiche commissionate dalla pubblica accusa, non era di per sé sufficiente a dimostrare che si fosse verificato un vero e proprio disastro sanitario, ragione per la quale ha escluso l'applicabilità nella fattispecie della più grave ipotesi prevista dal capoverso del medesimo articolo 434 del codice penale.

Avverso la sentenza del tribunale di Rovigo hanno proposto appello le parti private, nonché il pubblico ministero (doc. 739/3), che ha chiesto la condanna di conti Fulvio, Tatò Francesco Luigi e Scaroni Paolo per tutti i reati per i quali vi era stata pronunzia si assoluzione da parte del tribunale di Rovigo.

6.3a Esame della sentenza, con riferimento alla situazione emissiva della centrale Enel di Porto Tolle

Nella prima parte della sentenza, il tribunale ricostruisce la storia e la situazione emissiva della centrale di Porto Tolle tra gli anni Novanta e gli anni Duemila. In particolare, i giudici rodigini ripercorrono quanto emerso in sede dibattimentale a proposito dell'entità delle emissioni inquinanti rilasciate dalla centrale termoelettrica e degli interventi impiantistici realizzati negli anni dall'Enel

per ridurre l'impatto ambientale della centrale, verificandone la legittimità in base alla normativa nazionale e regionale in tema di emissioni, così come evolutasi nel ventennio di interesse.

La centrale termoelettrica di Porto Tolle, costruita negli anni Settanta nell'area del Delta del Po, nei suoi 35 anni di attività ha prodotto energia elettrica attraverso la combustione di olio combustibile denso (OCD), "*la cui lavorazione avveniva all'interno di quattro gruppi autonomi di funzionamento (le c.d. 'sezioni'), collegate con linee aeree ad alta tensione alla contigua stazione elettrica, dalla quale l'energia elettrica, dalla quale l'energia prodotta confluiva nella rete nazionale*".

Le principali sostanze inquinanti emesse dai camini della centrale erano ossidi di azoto (NOx), ossidi di zolfo (SOx), polveri e metalli pesanti. La prima domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera della centrale di Porto Tolle risale al 2 giugno 1989 e faceva seguito, per gli impianti esistenti, di presentare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto, una domanda di autorizzazione corredata da una relazione tecnica e da un progetto di adeguamento redatto sulla base di parametri specificatamente indicati dal legislatore; il medesimo decreto stabiliva altresì che, in attesa del rilascio dell'autorizzazione definitiva, "*devono essere adottate tutte le misure necessarie a evitare un peggioramento, anche temporaneo, delle emissioni*" (articolo 13, comma 5, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203).

Nel 1990, un anno dopo che Enel aveva depositato l'istanza di autorizzazione per la centrale di Porto Tolle, veniva emanato il D.M. 12 luglio1990 n. 159200, attuativo del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, con il quale il legislatore introduceva, in via regolamentare, i primi limiti normativi alle emissioni, fissando nel 31 dicembre 2002 la data ultima entro la quale gli impianti dovevano garantire il rispetto di tali nuovi limiti e stabiliva il principio secondo cui, al fine di contenere le emissioni e di rispettare i valori limite, le imprese erano tenute ad adottare le "*migliori tecnologie disponibili*".

Il 23 dicembre 1992, Enel inviava al Ministero dell'ambiente il piano di adeguamento ambientale della centrale di Porto Tolle, che conteneva l'illustrazione degli interventi che sarebbero stati realizzati per contenere le emissioni entro i limiti stabiliti dalla legge. Ma tale progetto non veniva realizzato, posto che negli anni successivi Enel provvedeva ad "ambientalizzare" solo una delle quattro sezioni della centrale termoelettrica, con il risultato che tra il 1995 e il 2002 si registravano "*molteplici episodi di peggioramenti temporanei*" della qualità delle emissioni e che "*alla data del 31.12.2002, le emissioni prodotte dalle quattro sezioni della centrale di Porto Tolle superavano i valori limite del d.m. 12.7.1990*".

Un primo profilo di illegittimità nella situazione emissiva della centrale di Porto Tolle viene dai giudici rodigini ravvisato in una duplice violazione del decreto ministeriale del 12 luglio 1990 n.

159200: la prima, concerne la violazione dell'obbligo di adottare le migliori tecnologie disponibili per evitare un peggioramento delle emissioni; la seconda, concerne la violazione dell'obbligo di conseguire il rispetto dei valori soglia entro il 31 dicembre 2002.

V'è, poi, un secondo profilo di illegittimità, che invece deriva dalla violazione di due leggi regionali entrate in vigore nella seconda metà degli anni Novanta, e, più precisamente, la legge regionale Veneto n. 37 dell'8 settembre 1997 e la legge regionale Veneto n. 7 del 1999, approvata il 22 febbraio 1999, le quali hanno imposto a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica "*presenti nel territorio dei comuni interessati al parco del Delta del Po*" l'utilizzo di un combustibile "pulito", come il gas metano, ovvero di "*altre fonti alternative non inquinanti*".

A tal proposito, il tribunale rileva che "*nessuno degli interventi descritti dalla legge di fonte regionale* [...] *fu realizzato da Enel: non la riconversione a gas metano, né a quella a fonti non inquinanti o di pari o minor impatto ambientale (rispettivamente previsti con termine del 27.9.1998 e poi del 13.9.2000). Enel, infatti, presentò rispettivamente nell'agosto 2000 e nel maggio 2005 i progetti di riconversione o rimulsione a carbone, entrambi* [...] *connotati da un impatto ambientale peggiorativo rispetto alla conversione a gas metano*".

Di talché, concludono sul punto i giudici rodigini, deve ritenersi che l'attività produttiva della centrale di Porto Tolle, con specifico riferimento alla situazione emissiva, seppur "*debitamente autorizzata*", sia stata tuttavia esercitata, nel periodo di interesse processuale, con modalità illegittime, in violazione di disposizioni previste sia dal legislatore nazionale, sia dal legislatore regionale.

6.3b Il delitto di disastro innominato di cui all'articolo 434 del codice penale

La sentenza del tribunale passa quindi a esaminare il capo di imputazione relativo al delitto di disastro innominato, con il quale l'accusa, al capo B) dell'imputazione, contesta agli imputati di avere, mediante l'emissione di sostanze inquinanti, cagionato un pericolo per la pubblica incolumità, "*consistente nel pericolo di insorgenza o di aggravamento di malattie respiratorie e cardiovascolari nella popolazione pediatrica tra 0 e 14 anni, dal 1998 al luglio 2009; con l'aggravante, dal 1998 al 31.12.2002, che il disastro era effettivamente avvenuto, essendosi verificato, per i bambini tra 0 e 14 anni, residenti nei comuni di Porto Tolle, Rosolina, Taglio di Po, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Loreo, Mesola, Corbola e Goro, un aumento dei ricoveri ospedalieri per patologie respiratorie*".

Quanto al nesso di causalità con il pericolo per la pubblica incolumità, il tribunale svolge una duplice indagine. Invero, i giudici rodigini suddividono l'accertamento del pericolo in due diverse fasi: una prima fase, dedicata a verificare l'esistenza di leggi scientifiche in grado di dimostrare la

generica attitudine delle sostanze emesse dai camini della centrale di Porto Tolle a provocare l'insorgenza ovvero l'aggravamento di patologie respiratorie e cardiovascolari nell'essere umano; una seconda fase, volta invece "*alla verifica dell'effettiva produzione, in concreto, di un pericolo per la pubblica incolumità, in conseguenza delle emissioni inquinanti derivanti dalla CTE di Porto Tolle"*.

A proposito della prima fase, il tribunale ritiene che "*attraverso plurime fonti di prova (orali, documentali), è emersa una correlazione, di tipo scientifico, statistico ed epidemiologico, fra le emissioni di SO2, NOx e polveri, e numerose patologie cardiovascolari e respiratorie, quali, a titolo esemplificativo, irritazioni delle vie respiratorie, bronchiti, faringiti, allergie, edemi polmonari, asma, dispnea, enfisema, bronco pneumopatia cronico-ostruttiva, patologie croniche neoplastiche, oltre al rischio di maggiore morbilità e mortalità in età adulta*".

Una volta acclarata la generica attitudine lesiva delle sostanze inquinanti emesse dalla centrale di Porto Tolle, il tribunale procede alla seconda fase dell'accertamento del pericolo, volta a verificare se le emissioni rilasciate dalla centrale Enel abbiano messo effettivamente in pericolo la salute degli abitanti delle zone limitrofe. Sul punto, i giudici rodigini affermano che "*nel caso di specie, deve dirsi provata, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, l'effettiva incidenza delle emissioni inquinanti della Centrale di Porto Tolle sulla salute delle popolazioni residenti nei territori circostanti, connotata da una intrinseca diffusività e, dunque, tale da porre in pericolo la pubblica incolumità*".

In particolare, nell'economia della valutazione espressa dal tribunale in ordine alla sussistenza di un pericolo effettivo per la popolazione, assumono valore decisivo i risultati di una indagine epidemiologica condotta dai consulenti della pubblica accusa, che avevano registrato un aumento del rischio di contrarre patologie respiratorie a carico della popolazione infantile residente nelle zone limitrofe alla centrale di Porto Tolle.

La sentenza illustra nel dettaglio le modalità di svolgimento e gli esiti di tale indagine epidemiologica, spiegando anzitutto che si è trattato di uno studio caso - controllo, attraverso il quale si è inteso verificare se, nelle zone di maggiore ricaduta delle emissioni provenienti dalla centrale, vi sia stato un aumento dei ricoveri per patologie potenzialmente ricollegabili all'inquinamento. In particolare lo studio, nell'ambito della popolazione residente dei comuni interessati dalle emissioni, ha messo a confronto gruppi di soggetti ricoverati per patologie respiratorie e cardiovascolari (i cosiddetti casi), con gruppi di soggetti aventi le medesime caratteristiche, ma privi di tali patologie (i cosiddetti controlli).

Quanto agli esiti dell'indagine, il tribunale rileva che "*mentre per il biossido di azoto* (NO2) *non è stato evidenziato alcun effetto sui ricoveri, per le mappe relative al biossido di zolfo* (SO2)*,*

alla biodiversità lichenica e al vanadio si è evidenziato un effetto sui ricoveri nel sottogruppo dei bambini".

La sentenza peraltro precisa che, dei tre aumenti di rischio osservati dall'indagine epidemiologica in questione, ve n'è uno solo statisticamente significativo: quello relativo all'aumento dei ricoveri (pari all'11,27 per cento) osservato nel gruppo dei bambini residenti nelle aree maggiormente esposte al vanadio (considerato un tracciante delle emissioni rilasciate dalla centrale). Sulla base di tale dato, tribunale di Rovigo ritiene dimostrata la sussistenza di un pericolo concreto per la pubblica incolumità (articolo 434 comma 1 del codice penale).

Invero, il tribunale osserva che l'aumento di rischio, calcolato dall'indagine del consulente dell'accusa in relazione all'esposizione al vanadio, consente di affermare che "*complessivamente l'11,27 per cento di tutti i ricoveri tra i bambini (ovvero 76 su 674) avrebbe potuto essere evitato se i livelli di vanadio fossero [stati] non superiori a 1,5 ppm in tutta l'area considerata*".

Di conseguenza, "*poiché il vanadio viene in considerazione unicamente come tracciante del complesso delle emissioni, e non come causa diretta delle malattie respiratorie, ciò si traduce nell'affermazione che l'11,27 per cento dei ricoveri avrebbe potuto essere evitato se, per tutta l'area geografica presa in considerazione, le emissioni della centrale fossero state pari a quelle delle zone di minor ricaduta*".

Secondo i giudici rodigini, l'aumento di rischio nei bambini maggiormente esposti al vanadio rappresenta "*la traduzione in termini statistico-epidemiologici del c.d. giudizio controfattuale su cui si basa l'accertamento del rapporto di causalità collettiva*", posto che dalla consulenza espletata era emerso che, eliminando mentalmente le emissioni della centrale termoelettrica dell'Enel di Porto Tolle, sarebbe venuto meno l'eccesso di ricoveri per malattie respiratorie nei bambini, eccesso che, nella prospettiva della sentenza, esprime "*il pericolo di contrarre tali malattie, in dipendenza delle emissioni inquinanti*" .

Sul punto, il tribunale conclude che "*il nesso eziologico fra emissioni e pericolo appare dimostrato, sulla base dei principi generali in tema di causalità elaborati da dottrina e giurisprudenza, con un alto livello di credibilità razionale e oltre ogni ragionevole dubbio*", comprovato dal fatto che, a contrario, non sussistono *"valide spiegazioni alternative dell'eccesso dei ricoveri nella zona presa in esame*".

In tema di elemento soggettivo, il tribunale di Rovigo ritiene che il dibattimento ha fornito la prova che Tatò e Scaroni, nei periodi di rispettiva competenza, erano a conoscenza dei problemi ambientali concernenti la situazione emissiva della centrale di Porto Tolle, e che, ciò nonostante, avevano deciso di non destinare alla centrale le risorse economiche necessarie per abbattere le emissioni inquinanti, al solo fine di massimizzare i profitti di Enel. Il che consente al tribunale di

ritenere integrato, in capo a entrambi gli ex amministratori di Enel, il dolo richiesto dall'articolo 434, comma 1, del codice penale.

Stabilito che le emissioni della centrale di Porto Tolle hanno messo in pericolo l'incolumità pubblica, il tribunale passa quindi a esaminare la questione relativa alla verificazione dell'evento disastroso, rilevante ai fini dell'applicabilità del capoverso dell'articolo 434 del codice penale contestato al capo B) dell'imputazione.

Nel definire il concetto di disastro, i giudici rodigini ricordano anzitutto le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 327 del 2008 e danno conto del fatto che "*sulla scorta di tale pronuncia - e già precedentemente a essa - dottrina e giurisprudenza hanno enucleato una nozione 'bifasica' di disastro, nella quale si distingue, da un lato, un evento distruttivo (e dunque necessariamente dannoso, almeno per le cose) e, dall'altro, quale conseguenza del primo, una situazione di pericolo per la vita e l'incolumità di una pluralità di persone - pericolo quest'ultimo che non deve necessariamente tramutarsi anche in danno*".

Ciò premesso, la sentenza afferma che in tempi recenti si è consolidata, in dottrina e in giurisprudenza, un'interpretazione estensiva della nozione di disastro, condivisa dal tribunale di Rovigo, che "*risulterebbe compatibile anche con un processo prolungato nel tempo, che tuttavia produca danni alle persone, creando l'ulteriore pericolo di nuovi e futuri danni alla salute e alla vita delle persone esposte e non ancora interessate da alcuna patologia*".

Il tribunale, facendo propria tale interpretazione, si inserisce così nel solco di quell'orientamento giurisprudenziale, formatosi nell'ambito del processo Eternit, in particolare con la sentenza della Corte d'appello di Torino (le cui osservazioni in tema di 434 del codice penale sono state riprese da due recenti provvedimenti del gip di Avellino e del tribunale di Savona), che estende il concetto di disastro innominato sino a ricomprendervi anche il c.d. disastro sanitario, ovverosia quell'ipotesi in cui dalla condotta dell'agente non sia scaturito alcun danno alle cose, ma sia derivato un danno alla salute di una moltitudine di persone.

Sulla scorta di tale interpretazione, il tribunale di Rovigo afferma quindi che, nel caso di specie, "*resta da stabilire se l'aumento di incidenza delle malattie respiratorie acute, evidenziato dall'aumento dei ricoveri ospedalieri, verificato mediante la consulenza Crosignani [consulente epidemiologo del pubblico Ministero] fra il 1998 e il 2002, possa considerarsi un 'disastro' e dunque integri l'aggravante contestata, in tale periodo, al capo B) di imputazione*".

Al pari del pericolo per l'incolumità pubblica, dunque, anche il giudizio in ordine alla sussistenza del disastro viene dal tribunale ancorato agli esiti dell'indagine epidemiologica condotta dal consulente della pubblica accusa. Tuttavia, il tribunale esclude l'integrazione di questo elemento di fattispecie, argomentando sul punto che: "*la consulenza Crosignani ha dimostrato (come sopra*

ampiamente esposto) il prodursi, nelle zone di massima ricaduta delle emissioni della centrale, di un incremento dei ricoveri infantili dell'11 per cento per malattie respiratorie, pari a 76 ricoveri su 674, negli dal 1998 al 2002. I ricoveri ospedalieri vengono in rilievo, come precisato dal consulente, in quanto dati certi, oggettivamente rilevabili, rilevatori di una patologia respiratoria acuta. Essi, tuttavia, non sono in grado di fornire alcuna informazione né sull'effettiva gravità di tale patologia; né sul numero di bambini ricoverati, potendo trattarsi, come chiarito dal consulente, anche di più ricoveri relativi al medesimo soggetto".

A fronte di tali incertezze, scrive ancora il tribunale, "*non è possibile ravvisare - neppure nell'ampia accezione di 'disastro' sopra riportata, riferita a una proiezione temporale di lungo periodo - un'macro evento' che abbia concretamente prodotto danni 'gravi, complessi ed estesi' alle persone, tali da assumere le caratteristiche necessarie per la configurabilità del disastro"..., "fermo restando il pericolo di produzione di tali danni gravi, complessi ed estesi, che costituisce l'evento della fattispecie di cui al primo comma e connota l'idoneità della condotta a cagionare un disastro*".

In conclusione, i giudici rodigini ritengono che l'indagine epidemiologica condotta dalla pubblica accusa (in particolare, l'aumento dei ricoveri per patologie respiratorie osservato tra i bambini residenti nelle zone di maggior ricaduta delle emissioni) dimostra che le emissioni provenienti dai camini della centrale di Porto Tolle hanno fatto insorgere il pericolo di un danno esteso alla salute degli abitanti delle aree limitrofe alla centrale termoelettrica, ciò che consente di ritenere integrati sia il pericolo per la pubblica incolumità, sia il pericolo di disastro sanitario (concetti che, sulla base della soluzione ermeneutica fatta propria dalla sentenza, vengono sostanzialmente a sovrapporsi). Tuttavia, tale indagine epidemiologica non è sufficiente a dimostrare la verificazione di un vero e proprio disastro sanitario, dal momento che non offre informazioni certe in ordine alla gravità delle patologie osservate e al numero dei bambini effettivamente ammalatisi.

Sulla base di questo ragionamento, il tribunale ritiene integrati solo gli estremi della fattispecie prevista dal primo comma dell'articolo 434 del codice penale, che concerne il pericolo per la pubblica incolumità, ma esclude che ricorrano i presupposti per l'applicabilità della più grave ipotesi del disastro consumato, prevista dal capoverso della medesima norma.

A proposito della decorrenza dei termini prescrizionali del primo comma dell'articolo 434 del codice penale, la sentenza ritiene di "*collocare il tempus commissi delicti nell'arco temporale in cui il 'pericolo', quale tratto costitutivo saliente della fattispecie, persista significativamente*", ciò in quanto "*è evidente che la protrazione di una significativa soglia di pericolo implica, di conseguenza, la protrazione della fattispecie criminosa, perché ciascun suo elemento costitutivo, se*

persiste inalterato, ne posticipa la consumazione".

Nel caso di specie - scrivono i giudici rodigini - la situazione di pericolo per la pubblica incolumità potrebbe dirsi cessata del tutto soltanto nel luglio 2009, quando, cioè, si è verificata la chiusura della centrale termoelettrica di Porto Tolle, posto che, fino ad allora i camini della centrale avevano continuato a funzionare e a emettere sostanze inquinanti, provocando un aggravio dell'inquinamento atmosferico e, di conseguenza, contribuendo a far permanere quella situazione di pericolo per la pubblica incolumità registrata dall'indagine epidemiologica svolta dai consulenti del pubblico Ministero.

È dunque solo dal luglio 2009 che può farsi decorrere la prescrizione del delitto ex articolo 434, comma 1, del codice penale.

6.4 La relazione dell'ISPRA

La Commissione di inchiesta, allo scopo di acquisire ulteriori elementi di indagine, ha acquisito anche la relazione ISPRA del mese di novembre 2013 (doc. 532/2), avente ad oggetto la valutazione del danno ambientale e sanitario determinato dalla condotta degli imputati chiamati a rispondere del reato di disastro innominato di cui all'anzidetto procedimento penale n. 3946/08 r.g.n.r., conclusosi con la sentenza del tribunale di Rovigo n. 175/2014 del 31 marzo 2014 (doc. 697/2), per aver causato il verificarsi di un grave e rilevante fenomeno di inquinamento, omettendo di effettuare tutta una serie di interventi, che viceversa erano obbligati ad effettuare per prevenire il verificarsi di tale pericolo.

Segnatamente, oggetto di valutazione, è stato il danno riconducibile alla quota di emissioni di biossido acido di zolfo (SO2), di ossidi acidi di azoto (NOx), di particolato e di metalli, rilasciate in modo illecito dalla CTE dell'Enel, nel periodo che decorre dal 1998 fino al 2009. Nella suddetta relazione, di ampia analisi sulle emissioni inquinanti e sui conseguenti danni ambientali e sanitari provocati, viene contestato, in particolare, l'impiego per l'alimentazione della centrale dell'olio combustibile, anziché del gas metano, in violazione della normativa regionale (legge regionale Veneto n. 36/1999 e successiva modifica, legge regionale Veneto n. 7/99).

Il contenuto della prescrizione era pertinente a tutti gli impianti di produzione di energia elettrica nel territorio dei comuni interessati al parco del Delta del Po e concerneva l'obbligo di alimentarli con gas metano e, in ogni caso, l'obbligo di fare ricorso a eventuali altre fonti alternative, di pari o minore impatto ambientale.

La relazione ISPRA premette che il gas naturale è stato oggetto di molteplici valutazioni ambientali, che ne hanno attestato in modo certo il minore impatto ambientale tra i combustibili fossili convenzionali, posto che il gas naturale disponibile sulla rete di distribuzione per

l'approvvigionamento di impianti per la generazione di energia elettrica è sostanzialmente privo di zolfo e di polveri, già eliminate alla produzione con trattamenti e lavaggi specifici, sicché solo piccolissime quantità di composti dello zolfo dell'ordine di qualche parte per milione sono ammessi nei metanodotti.

Ancora, la relazione ISPRA contesta l'uso di olio combustibile denso (OCD), con elevato tenore di zolfo, nonché la mancanza di sistemi di abbattimento sia del biossido acido di zolfo (SO2), sia degli ossidi acidi di azoto (NOx), mettendo infine in discussione l'adeguatezza e l'attendibilità del sistema di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera in continuo (SME).

In conclusione, la relazione anzidetta calcola, per il periodo compreso tra il 1998 e il 2004, un eccesso incrementale complessivo di biossido acido di zolfo pari a 418.739 tonnellate e di ossidi acidi di azoto pari a 20.333 tonnellate e, per il periodo compreso tra il 2005 e il 2009, un eccesso incrementale complessivo di biossido acido di zolfo pari a 4.363 tonnellate.

Osserva l'ISPRA che le risultanze processuali del sopra citato procedimento penale n. 3577/01 r.g.n.r., conclusosi con la sentenza del tribunale di Rovigo - sezione distaccata di Adria - n. 192 del 31 marzo 2006 (doc. 812/3), hanno permesso di dimostrare con accuratezza gli effetti causati dalle emissioni di SO2, di NOx e di polveri sottili rilasciate in grande quantità dalla centrale elettrica di Polesine Camerini e che tali emissioni hanno comportato il danneggiamento dell'ambiente circostante, in particolare, delle colture, di parti di abitazioni e di altre cose esposte agli agenti atmosferici, nonché soprattutto il danneggiamento della flora lichenica, che nei luoghi circostanti la centrale Enel di Polesine Camerini ha subito un processo di alterazione con diminuzione della biodiversità, per via del bioaccumulo, in conseguenza delle emissioni della centrale medesima.

La relazione dell'ISPRA passa poi ad esaminare l'impatto sanitario attribuibile alle emissioni della CTE Enel di Polesine Camerini, rilevando - sulla base delle consulenze tecniche e delle perizie svolte nei procedimenti penali anzidetti - un incremento dei ricoveri rispetto alla popolazione di bambini non e meno esposti a tale stato di inquinamento, nonché un incremento significativo di decessi per tumore e per ischemie al cuore, registrato dall'Asl n. 19 di Adria, rispetto all'Asl n. 18 di Rovigo, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2007, raffrontato con il periodo compreso tra il 1987 e il 1993.

Infine, la relazione dell'ISPRA calcola in 1.137,689 milioni di euro i costi per la bonifica dell'ambiente e calcola in euro 61.456,80 i costi sostenuti dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per l'incremento di ospedalizzazione, ritenuto nella misura dell'11 per cento nella sentenza del tribunale di Rovigo n. 175/2014 del 31 marzo 2014 (76 su un totale di 674), determinato da patologie di tipo respiratorio di bambini residenti nelle aree limitrofe alla CTE Enel di Polesine

Camerini e ricoverati nell'arco temporale tra il 1998 e il 2002.

In conclusione, sul punto, la relazione ISPRA conferma i danni all'ambiente e alla salute provocata dalla scellerata gestione degli impianti della centrale termoelettrica di Porto Tolle, come ritenuti da tutte le pronunzie della magistratura.

6.5 La liquidazione dei danni

A proposito di liquidazione dei danni provocati dagli imputati e dai responsabili civili (Enel spa ed Enel Produzione spa), in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16422/11 (doc. 756/3), è intervenuta la sopra citata sentenza della sezione civile della Corte d'appello di Venezia n. 1625/2014 del 2 aprile 2014, depositata in data 10 luglio 2014 (doc. 756/2).

I giudici veneziani hanno condiviso, con valutazione analitica, quanto motivatamente affermato dal tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, nella sentenza n. 192 del 31 marzo 2006 (doc. 812/3), sul rapporto di causa ed effetto, riconoscendo la riconducibilità quasi esclusiva dell'inquinamento dell'aria nella zona - per quanto concerne SO2, NOx, metalli - alle attività della Centrale e hanno anche condiviso le valutazioni di responsabilità degli amministratori delegati di Enel (Tatò e Scaroni), quali ritenute dai giudici di merito di merito e dai giudici di legittimità nella sentenza di rinvio. Sulla base di tali premesse, la Corte d'appello di Venezia ha variamente determinato la misura di responsabilità di ciascun imputato nei confronti delle singole parti lese, attribuendola in misura prevalente (nell'ordine del 60/70 per cento) a Tatò Francesco Luigi.

Quanto alla liquidazione dei danni, in relazione ai fatti di danneggiamento dell'ambiente, come originariamente contestato (articolo 635 del codice penale), in alcuni casi, la Corte d'appello ha determinato l'ammontare dei danni in via equitativa, mentre, in altri casi, ha disposto che la liquidazione avvenga in separato giudizio, non avendo elementi certi per quantificarli. In particolare, per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente, la Corte d'appello di Venezia ha condannato Tatò Francesco Luigi, Zanatta Carlo, Scaroni Paolo e Busatto Renzo, rispettivamente, nell'ordine, il primo nella misura del 60 per cento, il secondo nella misura del 25 per cento, il terzo nella misura del 10 per cento e il quarto nella misura del 5 per cento, in solido coi responsabili civili (Enel Produzione spa ed Enel spa), a risarcire al Ministero dell'ambiente il danno da liquidarsi in separato giudizio, dichiarando inammissibili le domande proposte con citazione in riassunzione da detta parte.

Nella stessa percentuale, la Corte d'appello ha liquidato, in via equitativa, i danni subiti dall'Associazione Italia Nostra - Onlus, dal WWF - Associazione Italiana - Onlus e dal comitato Cittadini Liberi di Porto Tolle.

Infine, la Corte, ha confermato *in toto* le motivazioni della responsabilità degli imputati in

ordine alla causazione dei danni subiti da alcuni privati cittadini, che si erano costituiti parte civile, contenute nella sentenza n. 152/2006 del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria e li ha liquidati in via equitativa.

Sul punto relativo all'accertamento dei danni provocati dalla centrale Enel di Porto Tolle, la Corte d'appello di Venezia - sezione civile osserva, in via di principio, che "*Nello specifico, come affermato anche nella sentenza* (penale) *d'appello, il pregiudizio tutelato dall'articolo674 del codice penale riguarda il bene giuridico della pubblica incolumità e il danno è integrato dal mero pericolo di molestia e offesa, senza necessità che l'evento si verifichi. Quanto al pregiudizio non patrimoniale, in base all'articolata istruttoria espletata in primo grado, indubbia è la dimostrazione dello stato di preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute, a causa delle frequenti emissioni di nubi scure, per le ricadute, gli odori acri, che anche e anzi soprattutto durante la notte potevano colpire o invadere le abitazioni"*.

Quindi, la sentenza civile della Corte d'appello di Venezia prosegue affermando che, nel corso del giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza penale n. 192 del 2006 del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria (doc. 812/3) "*I medici di base assunti in sede testimoniale, dottor Fioravanti e dottoressa Flora Tesconi, hanno riferito che c'era un timore generale per l'aumento dei tumori tra gli abitanti nella zona del Delta Po e che nel 2000 in effetti l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva riscontrato il suddetto aumento. Inoltre molte persone riferivano sintomi (allergie ed eritemi) astrattamente ricollegabili alle emissioni (teste Tesconi). Anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS (teste Cavallini) ha confermato lo stato di preoccupazione ed allarme di cui sopra ed ha dichiarato, producendo rilevante documentazione a supporto, che il suo ufficio si era attivato a seguito di numerosi esposti, sia di privati cittadini che del Sindaco di Porto Tolle. Né* - prosegue la Corte - *può in alcun modo sostenersi che lo stato di allarme e preoccupazione fosse ingiustificato, proprio in considerazione dell'entità e della frequenza dei fenomeni che si verificavano. In particolare, dall'istruttoria testimoniale espletata avanti al tribunale di Rovigo sono emersi plurimi univoci riscontri che depongono per un quadro complessivo sicuramente allarmante per la popolazione abitante nelle sona limitrofe alla centrale Enel. Ad esempio in un'occasione la nube di fumo era così estesa ed intensa da indurre ad una segnalazione di incendio, e comunque spesso vi erano "nubi che nascondevano il sole", nonché forti odori e rumori specialmente notturni (testi Lazzari e Greguolo, quest'ultimo abitante a due Km. dalla centrale, che ha riferito di fuoriuscita di intensi odori acri di carburante nel settembre 2002)"*.

La sentenza anzidetta prosegue, esponendo in modo drammatico i danni causati alle colture e affermando che "*Quanto ai danni materiali, ugualmente plurimi vi sono i riscontri sia documentali*

(fotografie di imbrattamenti) sia testimoniali; le colture presentavano macchie, si perforavano le foglie e si seccavano. Insalata o altri ortaggi per l'uso quotidiano non potevano essere mangiati, non si potevano stendere i panni all'aperto perché si macchiavano, talora irrimediabilmente, ed occorreva pulire continuamente l'auto per evitare che le macchioline corrodessero la carrozzeria, e ciò con la frequenza media di due volte al mese (teste Lazzari, Freguglia e Tugnolo)".

In particolare, "*Per quanto riguarda i danni alle colture, una stima parziale dei danni venne fatta dal perito agrario della Coltivatori diretti, Baretta, perito agrario per la Coltivatori diretti, assunto quale teste all'udienza del 26.10.05. Quest'ultimo ha dichiarato che nel 2000 e nel 2001 verificò le piantagioni di melone, vide macchioline sui frutti e sulle foglie, oltre che sul melone, anche sul mais e sul sedano. Ha riferito che la zona colpita riguardava un comprensorio abbastanza ampio ed anche le colture di Negri Vittorio* - parte offesa - *(cfr. in senso conforme anche teste Greggio, altro tecnico della Coltivatori diretti). Infine anche dal documento di data 13.1.2000, prodotto dal teste Saccardin all'udienza del 4.11.2006, si evincono con chiarezza gli effetti dannosi sulle colture delle ricadute oleose. Considerati il tempo trascorso dai fatti, la protrazione e reiterazione degli eventi dannosi e l'oggettiva difficoltà di precisa dimostrazione dell'entità del pregiudizio, anche per il danno patrimoniale può procedersi a liquidazione equitativa, in base ai molteplici elementi indiziari sopra elencati, da valutarsi anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo844 c.c.*".

In conclusione, la Corte d'appello di Venezia ha determinato in via equitativa l'ammontare del danno subito dalle residue parti civile costituite (comitato Cittadini Liberi di Porto Tolle, Associazione Italia Nostra Onlus, WWF - Associazione Italiana Onlus e altri privati cittadini), che non avevano accettato le proposte transattive dell'Enel, intervenute nel corso dei vari giudizi e lo ha liquidato in poche decine di migliaia di euro. Si tratta di liquidazioni equitative che questa Commissione di inchiesta ritiene del tutto incongrue a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai cittadini residenti nelle zone attinte dai veleni della centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle.

Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente, la sentenza della sezione civile della Corte d'appello di Venezia n. 1625/2014 del 2 aprile 2014, depositata in data 10 luglio 2014 (doc. 756/2). ha dichiarato inammissibili le domande proposte con citazione in riassunzione dallo stesso Ministero - che aveva avanzato una pretesa risarcitoria di 100 milioni di euro) - a motivo della mancata impugnazione in cassazione delle statuizioni civili che lo riguardavano che, in sede di giudizio di rinvio, ne precludevano l'esame delle pretese risarcitorie e di ripristino azionate da detta parte.

Tutto ciò osservato, la Corte d'appello ha condannato Tatò Francesco Luigi, Zanatta Carlo,

Scaroni Paolo e Busatto Renzo, rispettivamente, nell'ordine, il primo nella misura del 60 per cento, il secondo in quella del 25 per cento, il terzo in quella del 10 per cento ed il quarto in quella del 5 per cento, in solido coi responsabili civili, a risarcire al Ministero dell'ambiente il danno da liquidarsi in separato giudizio.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1625/2014 del 2 aprile 2014, depositata in data 10 luglio 2014 (doc. 756/2) è stato proposto ricorso per Cassazione nel mese di febbraio 2015, ma l'udienza di discussione non risulta ancora fissata.

6.6 Ulteriori risvolti della vicenda processuale

Infine, merita di essere sottolineato in questa relazione il profondo e totale impegno professionale della dottoressa Manuela Fasolato, nella qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, la cui attività di indagine nei procedimenti penali anzidetti è stata, peraltro, inopinatamente, oggetto di un procedimento disciplinare a suo carico, conclusosi con la sentenza n. 71/2015, pronunziata dalla sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 novembre 2014 (depositata in data 17 giugno 2015), che l'ha mandata assolta dalla incolpazione a lei ascritta, per essere rimasto escluso l'addebito (doc. 827/1).

In particolare, alla dottoressa Fasolato è stato contestato la violazione dell'obbligo del segreto disciplinato dall'articolo 329 del codice penale poiché, nella qualità e nell'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e in relazione al procedimento n. 4163/07 RGRN mod. 44, nell'interloquire con il Ministero dell'ambiente (v. note PM del 19.1.2008; 23.6.2008; 1.12.2008, 11.3.2009; 1.4.2009), consentiva che venissero portate a conoscenza dell'Enel - tenuto alla riconversione della centrale elettrica di Porto Tolle - le relazioni dei propri consulenti tecnici, rendendole oggetto di deduzioni da parte dello stesso Enel e di ulteriori conseguenti osservazioni da parte dei cennati CC.TT.

In tal modo - prosegue il capo di incolpazione - l'ufficio inquirente, rivelando atti di indagine coperti dal segreto ed esorbitando dai poteri spettanti all'autorità giudiziaria, si inseriva abnormemente nella procedura relativa alla progettata riconversione a carbone della menzionata centrale, in quanto tale modo di operare: instaurava un improprio e condizionante contraddittorio con soggetti ai quali - in pendenza dell'indagine i cui sviluppi tecnici venivano loro fatti conoscere - competeva decidere circa la riconversione della centrale e le cui scelte formavano infine oggetto della richiesta di rinvio a giudizio del 28.6.2011, perché ritenute in contrasto con la normativa vigente. Fatti accertati in Rovigo, a partire dal 24.2.2010.

Nella pronuncia assolutoria osservano i giudici della sezione disciplinare del C.S.M. che la informativa sulla inesattezza dei dati forniti dall'Enel e, specificamente, la sottovalutazione

dell'impatto ambientale del progetto di riconversione a carbone della centrale sottoposto a VIA, valse proprio a realizzare il modello di "*governance"* ambientale, recepito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che, in attuazione dei principi stabiliti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, si caratterizza per il grado di cooperazione tra pubblici poteri e attori non statuali, al fine di correggere alla fonte i danni all'ambiente. Infatti fu proprio grazie al conseguimento dei dati forniti dai consulenti della procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo che il Ministero dell'ambiente venne posto in condizione di valutare rigorosamente, nell'ambito del richiamato procedimento VIA, il progetto dell'Enel, dal quale ottenne - mettendo a disposizione dello stesso tali dati - la correzione di quelli inizialmente esposti dalla società.

La procedura adottata consentì poi alla commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale di adottare specifiche prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale della centrale progettata dall'Enel. Non vi è stata dunque nessuna rivelazione di segreti d'ufficio, di cui all'articolo 326 del codice penale, peraltro mai contestata, ma solo necessità di evitare ogni nocumento alla p.a. o a un terzo, senza pregiudizio per l'attività investigativa svolta dalla dottoressa Manuela Fasolato.

6.7 La situazione attuale

La dottoressa Manuela Fasolato, già sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, nel corso dell'audizione del 15 ottobre 2015, ha riferito che il danno cagionato dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle sul territorio è stato quello del totale, pesante impoverimento della biodiversità, per via del bioaccumulo. Attualmente, vi è una ripresa accertata da una consulenza da lei disposta nel 2009, utilizzando anche l'ARPA, dopo che la centrale aveva cominciato a emettere meno sostanze inquinanti e, cioè, a partire dall'anno 2005 in poi.

Invero, il territorio contaminato, grazie un processo di resilienza, che consiste nella possibilità propria del territorio di risanare da sé i danni subiti, è già in ripresa rispetto ai danni patiti, posto che, come si è verificato in situazioni analoghe, è altamente improbabile un degrado irreversibile.

Anche per tale ragione - ha proseguito la dottoressa Fasolato - la norma sul disastro ambientale, contenuta nell'articolo 452-*quater* della legge 22 maggio 2015, n. 68, fortunatamente, è stata cambiata, posto che non prevede più solo i disastri irreversibili del territorio (comma 2 n. 1), ma prevede anche al n. 2) quell'alterazione all'ecosistema, la cui eliminazione - come nel caso di specie - risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, quali una estesa bonifica e al n. 3) prevede una offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione e per il numero delle persone offese o esposte a

pericolo.

In ordine alla situazione degli impianti, riferisce il prefetto di Rovigo nella relazione in data 13 novembre 2014 (doc. 34/1) che gli impianti Enel di Porto Tolle sono oggetto, da tempo, di costante attenzione da parte della prefettura in relazione alle problematiche inerenti la procedura di riconversione dello stesso con "alimentazione a carbone e biomasse".

Il progetto ha, infatti, determinato la nascita di due opposti movimenti di opinione, con situazioni suscettibili di attenzione per i possibili riflessi sull'ordine pubblico, atteso, da un lato, il sostegno alla riconversione dei lavoratori, di gruppi di cittadini e di alcuni amministratori locali, per gli sviluppi occupazionali ad essa connessi e, dall'altro, l'opposizione dei "comitati per la difesa dell'ambiente" della provincia di Rovigo, in relazione alla nocività della produzione connessa alla nuova tipologia.

Attualmente l'Enel ha reso pubblico il ritiro degli investimento nel sito produttivo di Porto Tolle, circostanza che ha determinato l'apertura, presso la prefettura di Rovigo, di una procedura amministrativa di conciliazione richiesta dalle segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali in relazione allo stato di agitazione proclamato dalle stesse.

Nel corso dell'incontro svoltosi in prefettura in data 9 ottobre 2014, l'Enel si è impegnata a non trasferire i lavoratori giornalieri fino al 31 dicembre 2014 ovvero fino all'apertura del "Tavolo per la Centrale di Porto Tolle", se precedente. Alla stregua di tale impegno le organizzazioni sindacali hanno ritirato la vertenza e lo stato di agitazione e, stante l'accordo raggiunto, il tentativo di conciliazione si è concluso positivamente.

A sua volta, il direttore dell'impianto Enel di porto Tolle, Ivano Ruggeri, nel corso dell'audizione del 20 novembre 2014, ha riferito: 1) che l'impianto che, negli anni novanta, produceva energia elettrica pari a 2.640 megawatt, utilizzando l'olio combustibile, era fermo dal 2009 ed era stato già messo in sicurezza, nel senso che era stato asportato l'olio combustibile presente ed erano stati eliminati tutti i potenziali rischi, quali la presenza di idrogeno negli alternatori e la presenza di olio nelle macchine; 2) che era in corso l'attività di bonifica dei serbatoi e delle tubazioni contenenti olio combustibile, affidata a dette specializzate e che era stato già demolito un serbatoio; 3) che la bonifica e la demolizione di tutti gli altri serbatoi, con il recupero e il riutilizzo dell'olio combustibile ivi contenuto (che era di buona qualità e a basso tenore di zolfo) sarebbe avvenuto nell'arco di due anni, dal momento che era stato abbandonato il progetto di produzione del carbone, non più compatibile con le strategie del "gruppo"; 4) che l'amministratore delegato aveva manifestato la disponibilità dell'Enel a realizzare un impianto di piccola biomassa, per la produzione di energia elettrica, che a suo parere nel Delta poteva coniugarsi bene con il territorio, dimezzando anche gli scarti delle coltivazioni; 5) che, prima di smantellare l'impianto e

di effettuare una serie di operazioni, l'Enel riteneva opportuno valutare le possibilità di riuso del sito, d'intesa con le associazioni ambientaliste; 6) che, a suo dire, dal punto di vista ambientale, almeno come produzione di rifiuti e inquinanti, l'impianto in sé non aveva creato particolari problemi, tanto che, in occasione della preparazione dei lavori per la trasformazione a carbone, era stata effettuata una precaratterizzazione del sito, che non aveva posto in evidenza problema alcuno.

Invero, a quest'ultimo proposito, a motivo della sua insistenza in una zona paludosa, a livelli inferiori a quelli del mare e del fiume, il sito era stato realizzato con grosse palificate e con strutture enormi in calcestruzzo, mentre i sistemi fognari, che nelle normali centrali sono interrate, nella centrale di Porto Tolle sono tutti esterni a pompaggio, sicché eventuali dispersioni erano visibili, sebbene sotto tale aspetto non erano insorti mai problemi.

Infine l'Enel, con nota pervenuta in data 23 febbraio 2015 (doc. 231/2), ha comunicato che la centrale di Porto Tolle ha ottenuto dal Ministero dello sviluppo economico, con nota (prot. 966) in data 19 gennaio 2015, l'autorizzazione alla cessazione definitiva dell'attività di produzione di energia, a fronte della quale è previsto un piano di messa in sicurezza degli impianti, allegando una serie di documenti concernenti: 1) il piano di caratterizzazione e di bonifica della centrale di Porto Tolle approvato in sede di conferenza di servizi, per il quale l'Enel stava procedendo alla bonifica, intesa come la rimozione dei residui oleosi tuttora presenti e confinati all'interno di alcuni serbatoi e nelle tubazioni dell'olio combustibile, con la previsione del completamento delle attività nell'arco dei prossimi due anni. (All.1), precisando che le potenziali pressioni ambientali determinate dalle attività pregresse, valutate sugli oggettivi elementi di conoscenza dello stato dei luoghi e dell'esercizio degli impianti, non avevano determinato criticità sulle matrici ambientali.

2) L'elenco delle ditte alle quali erano state affidate le attività di bonifica, con la precisazione che l'attività di rimozione e smaltimento dei residui oleosi e di bonifica del serbatoio n.7, attualmente in corso, era una scelta aziendale e non derivava dall'inizio della demolizione del sito - peraltro non richiesta - ed era finalizzata anche al sostegno dell'imprenditoria locale.

Il relativo appalto era stato assegnato alla ditta mandataria Consorzio Romea, in associazione temporanea di imprese ATI con il consorzio Polesine, mediante un contratto di bonifica e demolizione del serbatoio n. 7, comprensivo dello smaltimento dei relativi rifiuti e un separato contratto di vendita dei rottami, da eseguire sempre nel rispetto della normativa in materia di smaltimento rifiuti (All. 2 e 3).

Per tale attività l'Enel ha allegato il prospetto aggiornato delle ditte che hanno operato per le attività di conferimento a smaltimento/recupero sinora svolte (All. 4) mentre, per gli interventi sugli altri serbatoi, i relativi contratti non erano ancora stati assegnati, sicché le ditte appaltatrici non erano state ancora individuate.

3) L'elenco degli impianti a cui sono o saranno avviati i rifiuti da recuperare e/o da smaltire con rispettivo elenco dei codici CER.

La nota dell'Enel conclude affermando che eventuali ulteriori attività di demolizione e smaltimento di altre parti di impianto potranno derivare da nuove soluzioni condivise con il territorio e con le istituzioni locali, nella prospettiva di creare valore e salvaguardare l'occupazione nell'area, nonché dalle determinazioni sui termini e sulle modalità di definitiva messa fuori servizio degli impianti, che attualmente sono in fase di definizione da parte delle autorità competenti.

Successivamente, la Commissione di inchiesta ha convocato i vertici dell'Enel per conoscere se vi sia un piano per la demolizione dei serbatoi e per la bonifica del sito e, soprattutto, per sapere quali siano i tempi di attuazione, nonché per conoscere in che modo l'Enel intende risarcire i danni provocati all'ambiente dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle, tanto più alla luce del fatto che il sito è compreso nell'area protetta del parco del Delta del Po.

Nel corso della seduta del 14 dicembre 2015, sono stati sentiti l'amministratore delegato di Enel Produzione, Molina Giuseppe, nonché il responsabile dell'ufficio affari istituzionali centrali.

Il dottor Molina ha riferito, con riferimento ai nove serbatoi di olio combustibile denso (OCD) già esistenti, che il serbatoio n. 7 era stato bonificato e poi demolito, mentre erano in corso le gare per la bonifica degli altri serbatoi e si stava procedendo agli interventi sull'isola produttiva con la demolizione di una caldaia del primo gruppo, per la quale era intervenuto il parere di conformità del MATTM e l'autorizzazione paesaggistica del comune di Porto Tolle, con avvio del relativo cantiere nel mese di ottobre 2015, come da documentazione che produceva (doc. 940/1).

Quindi il dottor Molina si è soffermato sulle aspettative future del sito, con un ventaglio di opportunità, rappresentate a pagina 11 del documento prodotto, a partire dal settore immobiliare/Real estate, dalla ricerca di partner industriali in ambiti diversi dalla produzione di energia elettrica e in ogni caso volta reperire imprese e istituzioni interessate alla valorizzazione del territorio.

Sul punto, il dottor Molina ha aggiunto che, anche in funzione dello sviluppo futuro del sito, si dovranno fare altre verifiche, considerato chela centrale elettrica di Porto Tolle ha - a suo avviso - anche la fortuna tecnica di essere montata, sostanzialmente, su una grande soletta di cemento armato, proprio perché è posizionato in una zona particolare del territorio e, cioè, il Delta del Po.

Siccome il terreno era cedevole per definizione, quando era stata costruita la centrale di Porto Tolle, sono stati infissi in profondità nel terreno 9.000 o 18.000 pali di cemento, sui quali poi è stata appoggiato il solettone gigantesco di cemento armato che sorregge tutta la centrale. Tale modalità rende facilmente ispezionabile quello che c'è sotto la soletta, e quest'opportunità aveva dato all'Enel l'occasione di verificare che sotto la soletta la situazione era, dal punto di vista ambientale,

assolutamente tranquilla.

In realtà, l'Enel non ha fornito alcun dato specifico in ordine alla verifica effettuata, né se vi sia stato un controllo degli enti preposti su tale verifica, e ciò non è di poco conto.

Invero, è necessario tenere presente e considerare la particolare situazione della la zona su cui sorge la CTE che, dal punto di vista geomorfologico, al pari di tutta l'area del Delta del Po, è caratterizzata da depositi alluvionali e fluvioglaciali costituiti prevalentemente da sabbie ed argille.

In particolare, la stessa Enel nel SIA (doc. 955/3) presentato a suo tempo ha precisato che l'andamento stratigrafico e le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni interessati dalla costruzione della centrale erano state accertate attraverso numerose e approfondite indagini geotecniche in *situ* e di laboratorio ed erano costituite da strati di sabbie intercalate a stratarelli di limi argillosi contenenti diffusi resti vegetali, nonché più in profondità da strati limo argillosi con intercalazioni di limo sabbioso, e più in fondo da strati di sabbie intercalati a strati sottili di materiale limo - argilloso e torba (in sostanza, materiale non compatto).

Alla luce, di tali considerazioni sarebbe opportuna una verifica della tenuta dei pali e della soletta su cui poggia la centrale termoelettrica, tanto più alla luce della presenza di due falde freatiche, di cui la prima è più superficiale e ha il livello statico che oscilla tra i -1,3 m e - 2,0 m s.l.m. (sul livello medio marino).

Inoltre, la bonifica dei serbatoi, che contengono tracce di sostanze oleose, è operazione assai delicata. Nulla l'amministratore delegato di Enel Produzione ha riferito in ordine ai controlli effettuati dagli enti preposti, tanto più alla luce del fatto che, a fronte di una domanda presentata dall'Enel al Ministero dell'ambiente in data 29 marzo 2007 (prot. 426), (doc. 955/2), non risulta che l'AIA sia stata mai rilasciata, sicché non vi è stata una verifica recente di enti pubblici su quanto il dottor Molina ha affermato, nel corso della sua audizione, circa l'assenza di dispersioni nella zona in relazione a circuiti/fognature/serbatoi/acque reflue industriali ecc..

La bonifica poi sarà un'altra faccenda delicata, ma è importante che venga accerta la situazione di partenza dei luoghi ante bonifica. Alla domanda concernente il risarcimento dei danni provocati all'ambiente dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle, il dottor Molina non fornito risposta alcuna, rimettendosi all'esito dei giudizi penali e civili in corso. In particolare, il dottor Molina, alla precisa richiesta del presidente della Commissione, onorevole Alessandro Bratti, sulle iniziative che l'Enel intendeva assumere a fronte della sentenza della Corte di Cassazione n. 16482/11 in data 11 gennaio 2011, che ha rimesso le parti davanti la Corte d'appello di Venezia per la liquidazione dei danni provocati dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle, ha risposto dicendo che avrebbe inviato una nota.

In effetti, in data 11 gennaio 2016, è pervenuta sul punto una nota dell'Enel (doc. 961/3), nella

quale sono esposte sommariamente le varie vicende processuali, dando atto del fatto che nel frattempo alcune parti civili, sostanzialmente gli enti veneti, erano "uscite" dal processo, a seguito di accordi con Enel/Enel Produzione.

In particolare, nell'ambito del primo giudizio, in data 24 settembre 2008 (fra il primo ed il secondo grado), sono state concluse transazioni con alcune delle parti civili costituite (in pratica i soli enti veneti: provincia di Rovigo, comuni di Taglio di Po, Porto Tolle, Rosolina, Adria, Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po). Esse sono sostanzialmente consistite nel rendere definitive le somme liquidate, da parte del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, a titolo di provvisionale, per un totale complessivo di 1.100.000 euro, oltre spese legali

Nell'ambito del secondo giudizio, ad ottobre 2013 è stata conclusa una seconda serie di accordi per un esborso complessivo di circa 3,4 milioni di euro, senza alcun riconoscimento di responsabilità di Enel/Enel Produzione per gli asseriti danni ambientali e alla salute afferenti l'area di Porto Tolle, ma con finalità di solidarietà sociale in linea con la politica generale, in materia di sostenibilità perseguita dal gruppo.

Con il pagamento dei predetti importi sono state definite tutte le pretese e pendenze della maggior parte degli enti veneti di Taglio di Po, Loreo, Corbola, Porto Viro, Ariano Polesine, Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po, nonché degli enti emiliani di Goro, Mesola, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, regione Emilia Romagna, provincia di Ferrara - inerenti ai giudizi pendenti e al funzionamento e gestione pregressa della centrale sia nei confronti delle società del Gruppo Enel, sia nei confronti dei loro amministratori, dirigenti e dipendenti.

Alla luce dei suddetti accordi le parti che restano costituite nei due giudizi sono rispettivamente:

1) nel primo giudizio, il Ministero dell'ambiente e i privati (le associazioni ambientaliste, Italia Nostra, WWF e alcuni cittadini residenti, soggetti che nel corso del giudizio non hanno incassato alcuna somma da Enel);

2) nel secondo giudizio, i Ministeri dell'ambiente e quello della salute, i comuni di Rosolina, Porto Tolle e la provincia di Rovigo, nonché le 4 associazioni ambientaliste ivi presenti (Greenpeace, Italia Nostra, Lega ambiente e WWF).

In conclusione, a fronte di un danno di proporzioni e dimensioni immani, che oltre ai privati cittadini ha coinvolto numerosissimi comuni di due regioni italiane (il Veneto e l'Emilia Romana), così come acclarato dalla sentenza della suprema Corte, n. 16422/11 dell'11 gennaio 2011(doc. 756/3), l'Enel ha liquidato agli enti territoriali interessati la complessiva somma di euro 4.400.000.00, mentre ha del tutto pretermesso ogni accordo transattivo con il Ministero dell'ambiente, che chiede somme nell'ordine di centinaia di milioni di euro, essendosi rimessa

all'esito dei giudizi civili e penali in corso (purtroppo destinati a protrarsi per molti anni ancora, a motivo delle lungaggini del sistema giudiziario). Tutto ciò mentre i processi di bonifica e di ripristino ambientale dell'area del Delta del Po languono inesorabilmente e mentre anche le soluzioni sul futuro del sito della Centrale termoelettrica di Porto Tolle (doc. 940/1 e doc. 961/2, di identico contenuto) vengono semplicemente prospettate (settore immobiliare, ricerca di partner, scouting nel territorio locale) ma, allo stato, sono prive di ogni attualità.

D'altro canto - come si è visto - la stessa bonifica del sito procede a rilento e senza un particolare impegno da pare di Enel, che - si badi bene - vede nello Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, il principale azionista.

7. La gravità degli effetti negativi prodotti dal fenomeno della subsidenza: la vicenda ENI.

La dottoressa Manuela Fasolato, nel corso della sua audizione, ha riferito anche di un'altra vicenda processuale, che ha investito l'ENI. Si tratta del procedimento n. 482/2001 r.g.n.r., per il quale, nel maggio del 2004, a indagini completate, era stato emesso dal gip all'esito dell'udienza preliminare, su richiesta del pubblico Ministero, per effetti gravi sull'ambiente conseguenti alla subsidenza indotta dalle estrazioni, il sequestro preventivo di due giacimenti e delle relative strutture (Angela Angelina e Dosso degli Angeli), sequestro che, secondo l'accusa, traeva fondamento in supposti effetti di subsidenza. Il tribunale, quindi, revocava il sequestro su Angela Angelina, mantenendo quello su Dosso degli Angeli, mentre gli imputati ricorrevano in Cassazione, la quale respingeva il ricorso, confermando il sequestro preventivo su Dosso degli Angeli.

In precedenza, nella fase delle indagini, sempre per problematiche connesse alla subsidenza, era già stato emesso su richiesta del pubblico ministero il sequestro preventivo, confermato dalla Cassazione, di altri due giacimenti siti di fronte al Delta del Po, Irma Carola, Naomi Pandora, con le relative piattaforme e *sealine*.

Le indagini avevano comportato l'acquisizione di numerosi atti e documenti relativi alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi dal sottosuolo da parte dell'ENI, nonché all'espletamento di consulenze tecniche affidate a professionisti di chiara fama, indipendenti e grandi esperti del fenomeno, da cui risultava, come riassunto dalla Cassazione che si era occupata dei sequestri, che "*l'attività estrattiva in quanto tale era suscettibile, nell'area considerata, di dar luogo immediatamente ad un processo di degrado irreversibile e tale da provocare, come effetto finale, l'arretramento del litorale e la sommersione di zone contigue dell'entroterra, sia pure con variabili modalità ed estensione a seconda di eventuali interventi e della limitazione di concomitanti coltivazioni minerarie*". Nella sentenza della Corte di Cassazione (Sez.1 penale del 31 gennaio

2003, depositata il 17 settembre 2003) in ordine al ricorso proposto dai legali degli indagati Eni avverso l'ordinanza del tribunale di Rovigo in data 3 maggio 2002, la Suprema Corte respingeva il ricorso e confermava il sequestro preventivo della piattaforma Naomi Pandora, dei pozzi Naomi 4 Dir, Naomi 2 Dir, 3 Dir Pandora, 2 Dir e della *sealine* di 32,5 Km per vettoriare la produzione a Casalborsetti, via Garibaldi T, relativamente al giacimento Naomi Pandora, annullando l'ordinanza solo limitatamente al sequestro del giacimento Irma Carola, in quanto l'ENI, dopo l'avvio dell'indagine e la decisione del tribunale sull'appello proposto dal pubblico ministero, aveva comunicato, con dichiarazione del 16 luglio 2002, di rinunciare alla estrazione sul giacimento Irma Carola, confinante con il limite sud della zona vietata dal Ronchi e più vicino alla costa del Naomi Pandora).

In particolare, secondo le consulenze tecniche disposte dalla procura della Repubblica in Rovigo, le depressioni del fondo marino conseguenti alle estrazioni funzionavano da trappole per gli apporti solidi che transitavano trasportati dalle correnti marine lungo i litorali, con conseguente incremento sensibile del potere distruttivo delle mareggiate sul litorale sommerso e sulle coste, con erosione delle spiagge e destabilizzazione delle difese costiere, nonché con danni gravi lungo gli argini a mare del Delta del fiume Po.

Gli effetti dell'attivazione delle estrazioni di gas dai giacimenti suddetti si sommavano agli effetti delle estrazioni di gas dai giacimenti a mare nel ravennate, determinando l'avvio di una sequenza di fenomeni gravi per le zone litoranee del Delta del fiume Po - fenomeni descritti nelle imputazioni - i quali tenevano conto che la morfologia del territorio del Delta e delle opere idrauliche che lo difendevano era già stata interessata dal fenomeno dell'anormale abbassamento del suolo, verificatosi sino alla metà degli anni '60 e ascrivibile all'estrazione di acque metanifere.

La gravità degli effetti negativi prodotti dalla subsidenza, innescata dall'attività antropica che ne accelerava il naturale decorso, era in particolare dovuta al fatto che era pur vero che si trattava di un fenomeno lento (nell'ordine di alcuni millimetri o qualche centimetro l'anno, a seconda dei luoghi), ma si trattava di fenomeno irreversibile.

Le indagini venivano estese dal pubblico ministero anche ai giacimenti del litorale emiliano, dove da tempo l'ENI aveva numerosi giacimenti *off-shore* e risultava che la compattazione del suolo indotta dall'estrazione di fluidi sotterranei era di gran lunga la causa di subsidenza principale e che - a proposito di Ravenna, dove si trovava Angela-Angelina - il cono di depressione si era ampliato fino a coinvolgere quasi per intero il territorio comunale e la stessa fascia litoranea. Invero, in relazione alle deboli pendenze di spiaggia ivi presenti, si misuravano forti arretramenti di riva, che localmente (Lido Adriano) superavano i 150 metri, con la conseguente demolizione degli apparati dunali retrostanti, nonché sensibili aumenti di pendenza dei fondali sottocosta.

Inoltre, le indagini venivano estese al c.d. progetto Alto Adriatico, relativo ai giacimenti individuati in zona antistante la provincia di Venezia, per cui l'ENI aveva richiesto di procedere a estrazione, venendo in parte bloccata dal decreto Ronchi 3 dicembre 1999 (soluzione di compromesso d'intesa con la regione Veneto), con il quale era stato deciso di salvaguardare le sole 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare ricompreso tra il parallelo per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e di rimettere ad apposito accordo di programma tra Ministero dell'ambiente, regione Veneto e ENI la possibilità di estrarre dai giacimenti più distanti dalla costa, previa fase sperimentale di coltivazione e monitoraggio.

Il progetto Alto Adriatico consisteva nello sviluppo di 15 campi a gas situati nell'*offshore* adriatico compreso tra Chioggia e il Delta del Po, che venivano "coltivati" con la perforazione di circa 80 pozzi realizzati da piattaforme (19 in totale). Il trasferimento del gas dalle piattaforme avrebbe dovuto avvenire attraverso una rete di condotte sottomarine interrate fino al punto di recapito posto nella centrale a terra a Casalborsetti (RA).

Le riserve di gas naturale accertate erano pari a 30 miliardi di metri cubi recuperabili in un periodo di produzione di 25 anni. Individuati i giacimenti da parte dell'Agip, erano stati avviati studi per la verifica della compatibilità ambientale della attività di "coltivazione" degli idrocarburi gassosi, mediante applicazione di modelli numerici per la previsione della subsidenza.

In taluni casi, come quello del giacimento di Chioggia, i risultati ottenuti avevano consigliato l'adozione di interventi di prevenzione, costituiti da iniezioni di acqua nell'acquifero adiacente al giacimento, tese a limitare o ad impedire la propagazione verso la costa della depressurizzazione indotta dalla estrazione, depressurizzazione che costituisce la principale causa generatrice del processo di subsidenza.

All'esito delle complesse e lunghe indagini, il pubblico ministero, dopo l'avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415 bis del codice penale, supportato da ampia motivazione (doc. 811/4), chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati per ipotesi di disastro, danneggiamento aggravato, contravvenzioni in materia di beni ambientali e bellezze naturali. Il gup, respingendo l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalle difese, disponeva il giudizio per gli imputati per tutti i reati conformemente alle richiesta della pubblica accusa. Viceversa, il tribunale di Rovigo, nuovamente investito dell'eccezione di incompetenza, si dichiarava incompetente territorialmente, disponendo la trasmissione degli atti alla procura di Ravenna. Invero, il tribunale di Rovigo in composizione collegiale confermava che i fatti ipotizzati dall'accusa dovevano qualificarsi come atti diretti a commettere un disastro (articolo 434, 1 comma) e che il reato più grave contestato agli imputati era proprio quello di cui agli articoli 56, 426 del codice penale (di

competenza collegiale). Tuttavia, poiché l'ultimo atto idoneo a cagionare l'evento era stato commesso nel circondario ravennate (estrazione idrocarburi dal pozzo Angela Angelina), con sentenza in data 14 dicembre 2007 riconosceva la propria incompetenza territoriale (accogliendo l'eccezione che la difesa degli imputati aveva già prospettato nel corso dell'udienza preliminare ma in quella sede rigettata) e disponeva una nuova trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Ravenna.

A sua volta, il gip del tribunale di Ravenna, in data 14 febbraio 2011 (doc. 811/7), pronunziando nel procedimento penale n. 821/08 mod. 21 r.g.n.r., respingeva l'opposizione alla richiesta di archiviazione, proposta ai sensi dell'articolo 410 del codice penale, sia dall'ente parco regionale Veneto del Delta del Po (doc. 811/5), sia dalla provincia di Rovigo (doc. 811/6) e, su conforme richiesta della procura della Repubblica presso il tribunale di Ravenna del 20 novembre 2009, emetteva ordinanza di archiviazione nei confronti dei vertici dell'ENI (Mincato Vittorio + 12), perché il fatto non sussiste.

Nell'ordinanza di archiviazione del gip si dà atto del fatto che, dall'esame dell'imponente indagine agli atti emerge, quale dato pacifico, non contestato tra le parti e indiscutibile, che l'estrazione di idrocarburi comporta come fenomeno conseguente la subsidenza. Tuttavia - si legge nell'ordinanza del gip - la subsidenza è un processo di abbassamento della superficie del suolo su vaste aree, con una evoluzione lenta di modestissima entità (qualche millimetro per anno), in atto da decine o centinaia di migliaia di anni, che a breve termine non desta eccesive preoccupazioni, trattandosi di fenomeno provocato in generale da cause sia naturali (movimenti tettonici, spostamenti del magma, diminuzione di volume, compattazione), sia antropiche (estrazione di solidi, liquidi e gas dal sottosuolo) (prima relazione del 12 settembre 2001 dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, Ricceri e Schrefler).

Osserva il gip che la subsidenza, concretizzandosi in una mera modifica permanente del territorio, non ha di per sé alcun rilievo penale nel nostro ordinamento, salvo per le ipotesi in cui si traduca - come appunto delineato nel capo di imputazione - in conseguenze concretamente dannose o pericolose per le persone o per le cose ovvero in un'alterazione non autorizzata di zone sottoposte a vincolo o di bellezze naturali. Tutto ciò osservato, ritiene il gip, richiamando sul punto le conclusioni di alcuni consulenti tecnici (Ricceri e Schrefler) del pubblico ministero che, pur essendo risultato dal complesso degli atti di indagine pacifica la subsidenza, essa non induce, a breve termine, problemi per l'incolumità pubblica, in ciò confortando le valutazioni della "commissione Boschi" - un gruppo di lavoro multidisciplinare nominato dall'Eni al fine di verificare e controllare l'effetto della subsidenza - la quale aveva concluso che la subsidenza creata dall'estrazione di gas nei territori oggetto della concessione non aveva prodotto, né era idonea a

produrre, alcun pericolo per la pubblica incolumità.

In particolare, la suddetta commissione aveva affermato che: *"l'entità della subsidenza, misurata e prevedibile, causata dall'attività di produzione dei giacimenti considerati, includendo il campo di Naomi - Pandora e tutti gli altri campi considerati nel ravennate, sia a terra che a mare, è modesta e non mette a rischio la pubblica incolumità"* e che *"l'abbassamento del suolo, collegato alla produzione di idrocarburi, è graduale, controllato e che le pendenze relative sono talmente limitate, da non costituire pericolo alcuno per le strutture fisse. Storicamente, nell'area del ravennate non si sono registrati danni a edifici, strutture e installazioni fisse, riconducibili all'estrazione di idrocarburi"*.

Ancora - prosegue il gip nella suddetta ordinanza - a ben vedere, anche i disastri paventati da due dei consulenti tecnici del pubblico ministero (Nosengo e Zambon) appaiono descritti nei loro contenuti in maniera generica e indeterminata, tant'è che nello stesso capo d'imputazione, minuzioso nell'indicare le condotte, non compaiono però esempi concreti di pericolo corso dalla collettività. Invero, il gip, richiamando sul punto le valutazioni del pubblico ministero, pone in evidenza che né un argine si era pericolosamente abbassato, né una diga aveva mostrato segnali di abbassamento sotto i livelli di sicurezza, né una casa, un ponte o un altro manufatto era stato compromesso sino a farne temere il crollo, in conseguenza dell'estrazione di gas.

In particolare, l'ing. Zambon, nella sua relazione del 28 febbraio 2002, si esprime in termine di "potere distruttivo delle coste sommerse….", di situazione "di collasso delle spiagge", di "degrado" ambientale, senza tuttavia enucleare in alcun fatto specifico questi generici concetti, che pertanto non integrano quel pericolo concreto richiesto nella fattispecie in contestazione.

Osserva il gip che la mera indicazione degli effetti della subsidenza, pericolosi per la pubblica incolumità, trasfusa nei capi di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero rodigino, ma priva di alcun appiglio concreto, specifico, che ancori dette pericolose previsioni per l'incolumità pubblica ad un certo ed individuato corso d'acqua, ovvero parte di argine, di impianto idrico di bonifica, di linea di spiaggia oggetto di arretramento e di parte precisa di litorale, costituisce il frutto di una generica previsione contenuta nelle relazioni dei due predetti consulenti tecnici del pubblico ministero (Nosengo e Zambon). Tale generica previsione rende del tutto indeterminato l'ipotizzato pericolo per l'incolumità pubblica e finisce di fatto con l'avvalorare le conclusioni della commissione Boschi, laddove esclude pericoli per la pubblica incolumità.

Di conseguenza, le discordanti e non univoche conclusioni alle quali sono pervenuti gli esperti in materia nominati da ambo le parti in giudizio, rimarcano l'impossibilita di sostenere la prospettazione accusatoria e di coltivarla in maniera attendibile e proficua. Pertanto, a fronte di una possibile ragionevole diversa prospettazione della vicenda, l'impianto accusatorio ne risulta

inficiato in modo altrettanto ragionevole, venendo così ad insinuarsi un dubbio sull'intera originaria ricostruzione del pubblico ministero, tale da rendere del tutto inutile e, comunque, infruttuoso l'eventuale esercizio dell'azione penale.

A ciò il gip ravennate aggiunge un altro dato importante, quale emerge dalle stesse consulenze del pubblico ministero, costituito dal fatto che gli effetti della subsidenza nei territori oggetto di indagini si erano verificati a partire dagli anni '50, protraendosi sino alla metà degli anni '60, come nel caso del caso del Delta del Po, dove tra il 1950 e il 1962, il prelievo di acqua metanifera ha in effetti causato un processo di subsidenza con un cedimento di m. 3,50, come risulta dalla relazione del 12 settembre 2001 del consulente tecnico del pubblico ministero, citata a pagina 15 dell'ordinanza di archiviazione (doc. 811/7) .

Secondo il gip, tali conclusioni si riscontrano in diversi lavori scientifici, dove viene individuata nell'estrazione di acqua una causa preponderante della subsidenza, a cui si aggiunge nei territori della provincia di Ravenna, oltre all'emungimento idrico una subsidenza naturale abbastanza significativa (in 2,5 millimetri all'anno, secondo la relazione del 28 aprile 2003 Schrefler), che ha infatti raggiunto punte massime di abbassamento del suolo (sino ad 80 millimetri all'anno) intorno agli anni 1972-1977, periodo nel quale è stato massimo lo sfruttamento degli acquiferi superficiali, mentre è stata registrata una significativa battuta di arresto dell'abbassamento del suolo quando è stata ridotta fortemente l'estrazione dalla falde superficiali, in concomitanza con l'apertura dell'acquedotto pubblico (rilievi del consorzio di Bonifica di Ravenna e del comune di Ravenna negli anni dal 1949 al 2002).

Secondo il gip la relazione dei consulenti tecnici del pubblico ministero ha delineato scenari di disastri "con gli occhi rivolti al passato", poiché gli effetti della subsidenza, con seri problemi per il deflusso delle acque, le loro arginature, inconvenienti alla rete fognaria, sono eventi riscontrati in passato, ma come effetti di una subsidenza che vedeva nell'estrazione di liquidi la causa preponderante del fenomeno, ossia nell'estrazione di acqua metanifera nel Polesine e nell'emungimento di acqua dalle falde superficiali nel territorio di Ravenna, e non nell'estrazione di gas, all'epoca non ancora attivata.

Invero, come emerge dalla relazione dell'ingegnere Zambon, depositata in data 13 agosto 2002, i primi pozzi sono entrati in produzione sul finire degli anni '60, epoca nella quale lo stesso ingegnere Zambon afferma esistere già un "degrado ambientale". Infatti, secondo lo stesso consulente, è accaduto che quando iniziò l'attività estrattiva dell'Eni nei pozzi prospicienti le coste ravennate, gli effetti che ora si intendono ricollegare a tale attività erano già presenti.

In conclusione, l'ordinanza di archiviazione gip del tribunale di Ravenna (doc. 811/7) afferma che la difformità o comunque la non completa sovrapponibilità delle conclusioni a cui sono

pervenuti gli stessi consulenti del pubblico ministero (solo Nosengo e Zambon descrivono pericoli per la pubblica incolumità, seppure nei termini sopra descritti), la sussistenza di fattori diversi dall'estrazione di gas, produttivi della subsidenza come rilevato dagli stessi consulenti tecnici del pubblico ministero, la presenza di questo fenomeno nei territori del ravennate e di Rovigo, fin da prima dell'attività estrattiva da parte dell'Eni, l'indeterminatezza e la generica previsione di pericoli, non suffragata da alcun riscontro specifico, appaiono dati che non consentono di prevedere soluzioni aperte da sottoporre a un vaglio dibattimentale.

Viceversa, si tratta di dati che impongono di ritenere le conclusioni dei consulenti tecnici del pubblico ministero insufficienti a coltivare fruttuosamente l'azione in giudizio, insufficienza che non verrebbe superata da ulteriori indagini peritali, stante la mole degli accertamenti esperiti nelle precedenti fasi e durati anni, unita al numero e all'autorevolezza dei consulenti nominati, posto che i maggiori esperti del settore sono stati impegnati nel presente giudizio.

Né tale indagine peritale pare doversi predisporre al solo fine di approfondire gli studi in ordine a tale importante e delicato fenomeno geologico, studio che esula dall'accertamento a cui é deputato il presente procedimento. Ciò non significa - conclude il gip - che il fenomeno della subsidenza non debba essere monitorato, o meglio, non debba continuare ad essere monitorato dagli enti pubblici, anche con la collaborazione messa in atto in questi anni dall'Eni e che ha condotto alla stesura di accordi di collaborazione con i vari enti locali, dovendosi ritenere doveroso e necessario un continuo e serrato monitoraggio, che abbia il fine specifico di stabilire l'incidenza dell'attività di estrazione in atto sul fenomeno della subsidenza e la valutazione di impatto ambientale.

Di conseguenza, il gip disponeva il dissequestro dei giacimenti e delle relative piattaforme, con la loro restituzione agli aventi diritto.

7.1 La situazione attuale della subsidenza (naturale e antropica)

Per completezza di indagine, da ultimo, la Commissione di inchiesta ha acquisito una relazione del mese di ottobre 2012 dell'ARPA Emilia Romagna sul rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola, che comprende i controlli eseguiti nel periodo 2006-2011, dai quali emerge una prevalente generale tendenza alla diminuzione della subsidenza, ma un aumento della subsidenza nella misura del 3 per cento, rispetto al periodo 2006-2011, in alcuni territori della regione e, particolare, nel ravennate (cfr. doc. 951/2).

In particolare, il fenomeno della subsidenza appare accentuato nel territorio delle province di: 1) Modena, nella media pianura abbassamenti rilevanti compresi tra 5 e 10 mm/anno e alcuni picchi localizzati in prossimità di Carpi e di Soliera con massimi intorno a 30 mm/anno, e a Bomporto e Ravarino con massimi rispettivamente di oltre 20 mm/anno e di oltre 10 mm/anno.

2) Bologna, in un ampia area a ridosso della città di Bologna, con una superficie di oltre 500 km quadri, in presenza di un abbassamento medio importante di circa 15 mm/anno e punte massime di oltre 30 mm/anno in corrispondenza di Sala Bolognese, Lavino di Sotto e dell'area tra Lavino di Mezzo e Anzola dell'Emilia; di oltre 35 mm/anno in corrispondenza della cassa di espansione a ridosso del Fiume Reno nei pressi di Malacappa; di oltre 30 mm/anno a Castello d'Argile e di oltre 20 mm/anno a Castelmaggiore; altri picchi, seppure arealmente molto più limitati, sono presenti a Budrio, con oltre 25 mm/anno e in corrispondenza della zona industriale Ca' Bianca con oltre 30 mm/anno).

3) Ravenna, con abbassamenti in corrispondenza della Foce dei Fiumi Uniti ed entroterra con massimi di oltre 20 mm/anno e in ampie zone del Faentino con massimi di circa 25 mm/anno; altri coni di depressione arealmente più limitati presenti in corrispondenza della zona industriale Bacino Trattaroli, ad ovest di Marina di Ravenna e a nord di Conselice con massimi di oltre 15 mm/anno; la città di Ravenna con abbassamenti massimi intorno a 2-3 mm/anno.

4) Forlì, con abbassamenti medi di circa 5 mm/anno con massimi di circa 20 mm/anno in prossimità di San Mauro Pascoli e di oltre 10 mm/anno a nord di Cesena; la città di Forlì presenta abbassamenti di circa 5 mm/anno.

5) Rimini, dove si registrano abbassamenti medi di circa 4 mm/anno con massimi di circa 10 mm/anno nella città di Rimini e di circa 15 mm/anno in prossimità di Savignano sul Rubicone) e una diminuzione della subsidenza in circa un terzo della superficie (diminuzione minima peraltro).

La relazione dell'ARPA (doc. 951/2) parla di prevalente tendenza alla diminuzione della subsidenza e, tuttavia, pone in evidenza che, mentre il litorale ferrarese ha abbassamenti di pochi mm/anno, quello ravennate presenta abbassamenti generalmente fino a circa 5 mm/anno e abbassamenti inoltre maggiori in un'area di depressione, che interessa il paraggio costiero da Lido Adriano fino a oltre la Bocca del T. Bevano, con un massimo rilevante di oltre 20 mm/anno, in corrispondenza della foce dei Fiumi Uniti, con un'estensione massima verso l'entroterra di circa 5 km.

Più a sud, tra Cesenatico e Bellaria, gli abbassamenti ritornano intorno a 5 mm/anno. Il litorale riminese, a sud del molo, presenta valori leggermente superiori - fino a circa 8-9 mm/anno per un tratto di 1 km - che si riducono però rapidamente ad alcuni mm/anno lungo tutto il litorale fino a Cattolica. Il litorale nella sua interezza presenta un abbassamento medio, relativamente ad una fascia di 5 km verso l'entroterra, di circa 4 mm/anno, sostanzialmente dimezzato rispetto al periodo precedente.

La situazione così "fotografata" rappresenta, in termini di misura effettuata, secondo quello che avevano indicato i consulenti nel processo Eni, una diminuzione importante del territorio, costante e

irreversibile, che aveva per questo giustificato da parte dell'autorità giudiziaria rodigina il sequestro preventivo di pozzi e impianti di estrazione: "…ragionevole la prospettiva di verificazione del suddetto fenomeno di erosione del litorale e di conseguente ingressione del mare nell'entroterra"; "…pericolo relativo al mancato ripascimento del litorale…"; "….probabilità di ingressione del mare nell'entroterra, di verificazione di effetti distruttivi delle mareggiate e di esondazioni di fiumi").

In particolare, i consulenti tecnici hanno affermato che le estrazioni dai giacimenti determinavano inevitabilmente una vasta depressione del fondo marino e che la superficie di questa depressione risultava molto più ampia della proiezione orizzontale del limite dei giacimenti, soprattutto a causa della propagazione radiale del fenomeno di subsidenza, in quanto gli abbassamenti dei fondali si propagano radialmente intorno ai pozzi di estrazione del gas, così come già si è verificato sulla scorta dei rilievi effettuati nel Ravennate.[6]

Risulta inoltre provato che le depressioni del fondo marino conseguenti alle estrazioni funzionano da trappole per gli apporti solidi, che transitano trasportati dalle correnti marine lungo i litorali, con conseguente incremento sensibile del potere distruttivo delle mareggiate sul litorale sommerso e sulle coste, con erosione delle spiagge e destabilizzazione delle difese costiere.

E' necessario tenere conto del fatto che la situazione del litorale emiliano, da anni, è particolarmente seria (denunciata da vari organismi tra cui di recente anche dall'ordine regionale dei geologi) per quanto concerne gli abbassamenti da subsidenza (naturale e antropica) e le erosioni, tanto che vengono eseguiti importanti ripascimenti (molte volte sparando sabbia dal mare verso la riva) che stano divenendo una costante, ossia interventi di *routine* che drenano risorse e che non migliorano più di tanto la situazione. Questo viene fatto per ragioni turistiche anche in quanto ogni anno, con le mareggiate invernali, sparisce spazio utile per le spiagge (per le file di ombrelloni) in tutti i lidi e questo lo sanno bene i titolari delle concessioni di bagni.

Sono ovviamente palliativi, considerato che la subsidenza è un fenomeno irreversibile: per il Lido Savio viene alzato di circa quaranta centimetri un muro che protegge l'abitato dalle mareggiate, dovendo anche ricostruirlo in parte in conseguenza dei danni da subsidenza; per la zona del Lido Adriano vengono ricalibrate delle scogliere, in modo tale da ripristinare una continuità di profilo necessaria all'efficace smorzamento del moto ondoso, nonché del pennello sud, in

[6] (Cfr. pag. 4 e 5 e fig.14 della CTU, professore ingegnere Zambon CTU, ove è evidenziata propagazione oltre i 25 km, nonché pag. 20 e 21 della CTU, ingegnere Ricceri e ingegnere Schrefler del 12/9/2001, a pagina 5 della CTU, professore ingegnere Ricceri e professore ingegnere Schrefler del 4/10/2001, a pagina 5 della CTU professore ingegnere Ricceri e professore ingegnere Schrefler del 25/1/2002).

prossimità della foce dei Fiumi Uniti; per Punta Marina Terme, viene fatto un ripascimento di tratti di costa con sabbie prelevate da altre zone.

La relazione dell'ARPA Emilia Romagna, quindi, anche se cerca di non concludere con un grido d'allarme, dà conto di una situazione di abbassamento costante e drammatica, giacché perdere in alcuni punti da 1 a 2 centimetri l'anno, è un fatto molto grave.

8. Altri procedimenti penali di interesse

Altro procedimento complesso trattato dalla dottoressa Manuela Fasolato è stato il n.1057/04 NR RG, che ha visto rinviato a giudizio, oltre a vari imprenditori, anche il dirigente del settore ambiente della provincia di Rovigo.

Nel corso delle indagini preliminari, sono stati ricostruiti gli iter burocratici che hanno permesso il conferimento in una zona di Loreo (RO), definita area sensibile e sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale, sulla quale ricade il corso d'acqua Po di Levante/Canal Bianco, di oltre kg 50.000.000 di terre, qualificate rifiuti, derivanti dall'attività di scavo per la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato Enipower di Mantova, nonché di rifiuti provenienti da diversi conferitori. Si otteneva il sequestro preventivo dell'area in relazione all'ipotesi di cui all'articolo 44 del D.P.R. n.380 del 2001.

All'esito delle indagini sono state elevate imputazioni in materia di rifiuti, ivi compresa l'imputazione di realizzazione di discarica abusiva, nonché reati contro la pubblica amministrazione a carico del responsabile provinciale del settore ambiente. Dopo il rinvio a giudizio da parte del gup di vari imprenditori, per contravvenzioni in materia di rifiuti, tra cui quella di discarica abusiva, e in materia urbanistica, oltre che del dirigente del settore ambiente della provincia di Rovigo per reati contro la pubblica amministrazione, nonché per concorso nelle contravvenzioni in materia di rifiuti, nel dibattimento, intervenuto a distanza di tempo, venivano dichiarate prescritte tutte le numerose contravvenzioni contestate in materia di rifiuti e in materia urbanistica.

Il dibattimento proseguiva per il solo dirigente del settore ambientale della provincia di Rovigo per i reati contro la pubblica amministrazione e si concludeva con sentenza di assoluzione, avverso la quale il pubblico ministero proponeva appello in data 2 maggio 2012.

Altrettanto laboriosa e difficile è stata l'istruttoria dei procedimenti n.1983/2005 r.g.n.r., n. 446/2007 r.g.n.r. e n.2599/2007 r.g.n.r. (il primo, originato da un esposto della provincia di Rovigo), entrambi relativi a ipotesi di reato connesse all'esecuzione dei lavori di costruzione del Terminale Gasifero e del metanodotto di collegamento, in ordine ai quali è intervenuta anche la messa in mora del governo italiano ad opera della Commissione europea per violazione delle direttive CE in materia di siti protetti (con provvedimento del 4 aprile 2006, n. 2005/4128

C(2006)1151, dopo l'attivazione della procedura di reclamo n. 2005/4128).

Per tali procedimenti (i primi due già conclusi in 1° grado) è stata in particolare predisposta dal pubblico ministero, che aveva curato le indagini preliminari, una complessa e articolata richiesta di sequestro preventivo di un'isola artificiale realizzata, in assenza di autorizzazione e in assenza di valutazione di impatto ambientale, a 600 metri dalla costa, utilizzando per il riempimento della medesima sabbia inquinata.

In conseguenza e in costanza del sequestro preventivo concesso dal gip, la dottoressa Fasolato ha curato, altresì, quale organo dell'esecuzione, la predisposizione di prescrizioni per la messa in sicurezza dell'isola, necessarie per assicurare le finalità della misura cautelare, recependo e coordinando le indicazioni tecniche di più organi competenti, quali l'ARPA Veneto, l'Osservatorio Alto Adriatico, l'ICRAM, il Genio Civile.

Le prescrizioni sono state inviate per conoscenza anche alla commissione VIA ministeriale, incaricata di valutare l'impatto ambientale dell'opera, e sono state interamente recepite dalla commissione VIA, che ha subordinato il rilascio della valutazione positiva di impatto ambientale al rispetto dei provvedimenti di messa in sicurezza emessi dalla procura in relazione al sequestro anzidetto. La dottoressa Fasolato ha altresì predisposto, in accordo con il procuratore capo cointestatario dei fascicoli, complesse richieste di sequestro preventivo di tratti del metanodotto incidenti su zone SIC e ZPS, ritenute senza autorizzazione paesaggistica e senza valutazione di incidenza, alla luce delle censure mosse dalla Commissione europea e di altre problematiche complesse e di difficile interpretazione emerse a seguito delle indagini, curando altresì le relative impugnazioni, tra cui due elaborati ricorsi per cassazione, entrambi accolti dalla Suprema Corte.

9. Conclusioni

Nella provincia di Rovigo vi sono oltre un centinaio di impianti di trattamento di rifiuti, in procedura ordinaria o semplificata, ovvero anche in AIA, oltre a due discariche di rifiuti solidi urbani trattati, in fase di chiusura, una denominata "Taglietto 0", sita nel comune di Villadose e gestita dalla Daneco Impianti srl e l'altra sita a San Martino di Venezze.

Per quanto riguarda la discarica "Taglietto 0" è stato è stato approvato e realizzato un deposito provvisorio di 55.000 metri cubi. di rifiuti urbani (trattati) sulla parte sommitale della discarica, in sopraelevazione rispetto alle quote previste dal progetto originario, in funzione del successivo trasferimento di tali rifiuti nell'adiacente ex discarica per RSU, denominata "Taglietto l", oggi esaurita, ma oggetto di un intervento di *landfill mining*, che consentirà di realizzare nuovi spazi in tale discarica. Vi è inoltre un termovalorizzatore, pure in Villadose, presso un'industria che produce antibiotici e provvede all'incenerimento dei rifiuti prodotti.

Merita di essere sottolineato, in modo positivo, il fatto che nella provincia di Rovigo il sistema di gestione dei rifiuti urbani e speciali è bene articolato ed è retto da vari impianti di trattamento e di recupero materie, che consentono l'autosufficienza.

La principale caratteristica della provincia di Rovigo, a vocazione agricola, è l'elevata concentrazione di impianti di trattamento dei fanghi, del tutto sproporzionata rispetto al fabbisogno del territorio. Si tratta di fanghi che derivano dal trattamento di acque reflue, industriali e civili, comunque organici, che vengono lavorati e trasformati in materia prima, allo scopo del loro utilizzo nei terreni, in luogo dei composti chimici, per migliorarne la fertilità e le caratteristiche strutturali.

Il problema è che la quantità dei fanghi inseriti negli impianti è troppo elevata rispetto alle richieste dei terreni. Si tratta di un mercato che non vede regolamentata né l'entrata, né l'uscita, nel senso che, mentre sussiste sicuramente un utile per l'imprenditore a ricevere i fanghi, viceversa, sussistono obiettive difficoltà di mercato a esitarli, dopo la loro lavorazione, dal momento che i terreni disponibili sono limitati, rispetto alle grandi quantità di fanghi lavorati, divenuti fertilizzanti da esitare, tant'è che gli imprenditori preferiscono regalarli o, addirittura, pagare pur di essere liberati di tali emendanti o, infine, disfarsene in modo illecito, senza cioè documentarne l'uscita nei registri di scarico.

In quest'ultimo caso, si assiste alla pratica diffusa dell'eccesso di fertilizzanti sparsi negli stessi terreni agricoli, soprattutto, in quelli posti accanto agli impianti di trattamento, in violazione dei limiti previsti dal decreto legislativo n.99/92, con conseguente danneggiamento di tali terreni. Tra le criticità rilevate deve essere posta in evidenza quella relativa alle emissioni odorigene, derivanti proprio dalle attività di spandimento dei fanghi nei terreni agricoli.

Osserva la Commissione di inchiesta che l'insufficienza di controlli, sia sui fanghi in uscita dagli stabilimenti di lavorazione dei fertilizzanti, sia sui terreni autorizzati, favorisce gli spandimenti irregolari, con l'inquinamento dei terreni coltivati e conseguenti rischi per la salute dei consumatori. Probabilmente, solo un sistema che consenta la tracciabilità dei trasporti potrebbe porre un freno a tali illecite attività, posto che la situazione appare abbastanza difficile da gestire, da parte delle autorità addette ai controlli.

In tale contesto deve essere inserito il grave incidente sul lavoro, costato la vita a quattro lavoratori, occorso in data 22 settembre 2014, in Adria, località Ca' Emo, presso gli impianti della Co.im.po. srl, che operava congiuntamente con la Agri.bio.fert. Correttivi srl. nella produzione di fertilizzanti per l'agricoltura.

Nel mese di novembre 2015, la procura della Repubblica in Rovigo ha chiesto al giudice per l'udienza preliminare il rinvio a giudizio di sei imputati, chiamati a rispondere a vario titolo - per il ruolo o le mansioni svolte nelle due aziende anzidette - del reato di concorso in omicidio colposo

plurimo.

Secondo la ricostruzione della procura della Repubblica, la morte dei quattro lavoratori era avvenuta repentinamente, a seguito della reazione chimica indotta dallo sversamento diretto dell'acido solforico nella vasca interrata, denominata "D", nella quale, anziché realizzare il processo produttivo del fertilizzante correttivo calcico, denominato "gesso di defecazione", veniva effettuata una mera attività di scarico e di miscelazione dei rifiuti conferiti da terzi e/o tenuti in stoccaggio. Peraltro, su questo specifico punto, la dirigente responsabile dell'osservatorio rifiuti dell'ARPA, Lorena Franz, nell'audizione del 28 ottobre 2014, premesso che nel Veneto - come emerge dai controlli effettuati - è molto diffusa l'attività di recupero dell'organico e che vi sono 26 impianti di compostaggio e di gestione anaerobica in cui la qualifica del personale è mediamente adeguata e sufficiente, ha riferito che la situazione dell'impianto di Adria (RO) della Co.im.po. era abbastanza specifica, nel senso che l'utilizzo dell'acido solforico avveniva solo in quell'azienda, posto che nelle altre aziende similari non sussiste quella specifica modalità di lavoro.

La relazione affronta i problemi le gravi problematiche ambientali causate dalla centrale termoelettrica di Polesine Camerini (Porto Tolle), uno dei maggiori impianti di produzione di energia elettrica di proprietà di Enel spa, collocandosi tra i più grandi d'Europa, situata nella parte meridionale della regione Veneto.

L'impianto, che sorgeva sull'area del Delta del Po, presso l'isola di Polesine Camerini, a circa 4 km dallo sbocco in mare (Punta Maistra) e si estendeva su un'area di 240 ettari, ha funzionato dal 1980 fino al mese di luglio dell'anno 2009. Produceva 2.640 megawatt, pari al dieci per cento del prodotto nazionale di energia elettrica, con quattro gruppi da 660 megawatt ciascuno, bruciando olio combustibile denso (OCD), pari a tre milioni di tonnellate all'anno. Era dotata di un parco serbatoi, composto da sette serbatoi da 100.000 tonnellate e da due serbatoi da 50.000 tonnellate, nonché da numerose caldaie.

Elemento di assoluto rilievo è la presenza del Delta del Po, che costituisce una delle più importanti e vaste zone umide dell'Europa e del Mediterraneo, con un'area che si estende per 786 chilometri quadrati, di cui oltre 160 sono valli e lagune ad alto pregio naturalistico e patrimonio dell'Umanità dell'Unesco.

L'uso dell'olio combustibile denso (OCD), da parte dell'Enel nella centrale termoelettrica (CTE) di Porto Tolle ha determinato emissioni in atmosfera dei seguenti inquinanti: ossidi di zolfo (principalmente SO2), ossidi di azoto (NOX), polveri, metalli, microinquinanti organici e gas serra (CO2). Dalla documentazione ufficiale dell'ARPA Veneto (acquisita dalla procura di Rovigo) risulta che l'apporto della CTE di Porto Tolle incideva per oltre il 50 per cento sull'inquinamento dell'intera provincia di Rovigo.

Le quantità annue emesse di SO2 dal 2005, come dichiarate dall'Enel sono state le seguenti: nel 2005 n.1588 tonnellate; nel 2006 n. 2014 tonnellate; nel 2007 n. 423 tonnellate; nel 2008 n.250 tonnellate; nel 2009 n. 88 tonnellate.

A tutela del Parco del Delta del Po, sul quale insisteva la CTE di Porto Tolle, la regione Veneto aveva approvato la legge regionale n. 36 del 1997 (modificata dalla legge regionale n. 7 del 1999), che all'articolo 30 disponeva che gli impianti di produzione di energia elettrica presenti nei comuni interessati al parco del Delta del Po, dovevano essere alimentati a gas metano.

A causa delle emissioni inquinanti e della mancata ambientalizzazione della centrale termoelettrica di Porto Tolle, i vertici dell'Enel, Tatò Francesco Luigi e Scaroni Paolo, nella qualità di amministratori delegati, in periodi successivi, nonché Zanatta Carlo e Busatto Renzo, nella qualità di direttori della suddetta centrale termoelettrica, hanno subito due importanti processi penali.

Sul primo procedimento penale (n. 3577/01 r.g.n.r. della procura della Repubblica in Rovigo),dopo la condanna pronunziata dal tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, con la sentenza n. 152 del 31 marzo 2006, che ha affermato la penale responsabilità degli imputati per i reati di getto di cose pericolose (articolo 674 del codice penale), di danneggiamento aggravato (articolo 635, n. 5 e n. 3 del codice penale, in relazione all'articolo 625, n. 7 del codice penale), nonché di peggioramento delle emissioni, è intervenuta, dapprima, la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 464/09 del 12 marzo 20009 e, successivamente, la sentenza n. 16422/11, in data 11 gennaio 2011, della Corte di Cassazione, che confermato l'impianto accusatorio, la quale, sebbene con dichiarazione di prescrizione dei reati, ha riconosciuto la responsabilità penale, oltre che dei direttori di centrale, anche e soprattutto degli amministratori delegati dell'Enel spa, Tatò e Scaroni.

Quindi, la Suprema Corte ha rimesso le parti davanti la Corte d'appello di Venezia, in sede civile, per la quantificazione dei danni provocati dal reato di danneggiamento aggravato, consumato nel corso degli anni dagli imputati. La Corte d'appello di Venezia, sezione civile, con sentenza n. 1625 del 2 aprile 2014, depositata in data 10 luglio 2014, ha condiviso, con valutazione analitica, quanto motivatamente affermato dal tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria nella sentenza n. 152 del 31 marzo 2006 sul rapporto di causa ed effetto, poiché ha riconosciuto la riconducibilità quasi esclusiva dell'inquinamento dell'aria nella zona - per quanto concerne SO2, NOx, metalli - alle attività della centrale e ha anche condiviso le valutazioni di responsabilità degli amministratori delegati di Enel (Tatò e Scaroni), quali ritenute dai giudici di merito e dai giudici di legittimità nella sentenza di rinvio.

Sulla base di tali premesse, la Corte d'appello di Venezia ha variamente determinato la misura di responsabilità di ciascun imputato nei confronti delle singole parti lese, attribuendola in misura

prevalente - nell'ordine del 60/70 per cento - a Tatò Francesco Luigi.

Quanto alla liquidazione dei danni, in relazione ai fatti di danneggiamento dell'ambiente, come originariamente contestato (articolo 635 del codice penale), in alcuni casi la Corte d'appello ha determinato l'ammontare dei danni in via equitativa, mentre in altri casi ha disposto che la liquidazione avvenisse in separato giudizio, non avendo elementi certi per quantificarli.

In particolare, la Corte d'appello di Venezia ha condannato Tatò Francesco Luigi, Zanatta Carlo, Scaroni Paolo e Busatto Renzo, rispettivamente, nell'ordine, il primo nella misura del 60 per cento, il secondo nella misura del 25 per cento, il terzo nella misura del 10 per cento e il quarto nella misura del 5 per cento, in solido con i responsabili civili (Enel Produzione spa ed Enel spa), a risarcire al Ministero dell'ambiente il danno, da liquidarsi in separato giudizio, dichiarando inammissibili le domande proposte con citazione in riassunzione da detta parte.

Nella stessa percentuale, la Corte d'appello ha liquidato, in via equitativa, i danni subiti dall'associazione Italia Nostra-Onlus, dal WWF-Onlus e dal Comitato cittadini liberi di Porto Tolle.

Infine, la Corte ha confermato in *toto* le motivazioni della responsabilità degli imputati, in ordine alla causazione dei danni subiti da alcuni privati cittadini, che si erano costituiti parte civile, contenute nella sentenza n. 152/2006 del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria e li ha liquidati in via equitativa.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1625 del 2 aprile 2014, depositata in data 10 luglio 2014, è stato proposto ricorso per Cassazione nel mese di febbraio 2015, ma l'udienza di discussione non risulta ancora fissata.

Successivamente, il tribunale di Rovigo, con sentenza n. 175 del 31 marzo 2014, depositata in data 22 settembre 2014, resa nel procedimento penale (n. 3946/08 r.g.n.r.), ha ritento gli ex amministratori delegati di Enel spa, Tatò Francesco Luigi e Scaroni Paolo responsabili del delitto di cui all'articolo 434, comma 1, del codice penale (pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di disastro), contestato al capo B) dell'imputazione, in relazione all'inquinamento provocato dalle emissioni rilasciate in atmosfera, tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio degli anni Duemila, dalla centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle e li condannati alla pena di tre anni di reclusione, ciascuno,

Il tribunale ha comminato ai due imputati, Tatò e Scaroni, la pena accessoria dell'interdizione legale dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque. Secondo i giudici rodigini, l'istruttoria dibattimentale svolta ha dimostrato che le emissioni derivanti dagli impianti di combustione della centrale di Porto Tolle hanno determinato un incremento di patologie respiratorie tra gli abitanti e, in particolare, tra i bambini dei paesi limitrofi, sufficiente a ritenere integrati gli estremi del pericolo di disastro, tipizzato dal primo comma dell'articolo 434 del codice penale, escludendo

l'applicabilità nella fattispecie della più grave ipotesi prevista dal capoverso del medesimo articolo 434 del codice penale. La sentenza del tribunale di Rovigo è stata impugnata da tutte le parti processuali.

La dottoressa Manuela Fasolato, già sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, nel corso dell'audizione del 15 ottobre 2015, ha riferito che il danno cagionato dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle sul territorio è stato quello del totale, pesante impoverimento della biodiversità, per via del bioaccumulo. Attualmente, vi è una ripresa accertata da una consulenza da lei disposta nel 2009, utilizzando anche l'ARPA, dopo che la centrale aveva cominciato a emettere meno sostanze inquinanti e, cioè, a partire dall'anno 2005 in poi.

Invero, il territorio contaminato, grazie un processo di resilienza, che consiste nella possibilità propria del territorio di risanare da sé i danni subiti, è già in ripresa rispetto ai danni patiti, posto che, come si è verificato in situazioni analoghe, è altamente improbabile un degrado irreversibile. Anche per tale ragione - ha proseguito la dottoressa Fasolato - la norma sul disastro ambientale contenuta nell'articolo 452 quater della legge 22 maggio 2015, n. 68, fortunatamente è stata cambiata, posto che non prevede più solo i disastri irreversibili del territorio.

Inoltre, in data 11 gennaio 2016 è pervenuta alla Commissione di inchiesta una nota dell'Enel, nella quale sono esposte sommariamente le varie vicende processuali, dando atto del fatto che, nel frattempo, alcune parti civili, sostanzialmente gli enti veneti, erano "uscite" dal processo a seguito di accordi con Enel/Enel Produzione. In particolare, nell'ambito del primo giudizio, in data 24 settembre 2008 (cioè fra il primo e il secondo grado), sono state concluse transazioni con alcune delle parti civili costituite (in pratica, i soli enti veneti, cioè, la provincia di Rovigo, i comuni di Taglio di Po, Porto Tolle, Rosolina, Adria, l'ente parco regionale Veneto del Delta del Po). Esse sono sostanzialmente consistite nel rendere definitive le somme liquidate da parte del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, a titolo di provvisionale per un totale complessivo di 1.100.000 euro, oltre le spese legali.

Nell'ambito del secondo giudizio, nel mese di ottobre 2013, è stata conclusa una seconda serie di accordi con un esborso complessivo di circa 3,4 milioni di euro, senza alcun riconoscimento di responsabilità di Enel/Enel Produzione per gli asseriti danni ambientali e alla salute afferenti l'area di Porto Tolle, ma con finalità di solidarietà sociale, in linea con la politica generale, in materia di sostenibilità, perseguita dal gruppo.

Con il pagamento dei predetti importi sono state definite tutte le pretese e pendenze della maggior parte degli enti veneti (Taglio di Po, Loreo, Corbola, Porto Viro, Ariano Polesine, ente parco regionale Veneto del Delta del Po, nonché degli enti emiliani di Goro, Mesola, ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po, regione Emilia Romagna, provincia di Ferrara)

inerenti ai giudizi pendenti e al funzionamento e alla gestione pregressa della centrale, sia nei confronti delle società del gruppo Enel, sia nei confronti dei loro amministratori, dirigenti e dipendenti.

Alla luce dei suddetti accordi le parti che restano costituite nei due giudizi sono rispettivamente: nel primo giudizio, il Ministero dell'ambiente ed i privati (le associazioni ambientaliste Italia Nostra, WWF e alcuni cittadini residenti, soggetti che nel corso del giudizio non hanno incassato alcuna somma da Enel); nel secondo giudizio, i Ministeri dell'ambiente e della salute, i comuni di Rosolina, Porto Tolle e la provincia di Rovigo, nonché le quattro associazioni ambientaliste ivi presenti (Greenpeace, Italia Nostra, Lega ambiente e WWF).

In conclusione, l'Enel, a fronte di un danno di proporzioni e dimensioni immani, che oltre ai privati cittadini ha coinvolto numerosissimi comuni di due regioni italiane (il Veneto e l'Emilia Romagna), come acclarato dalla sentenza della Suprema Corte n. 16422 dell'11 gennaio 2011, ha liquidato agli enti territoriali interessati la complessiva somma di euro 4.400.000,00, mentre ha del tutto pretermesso ogni accordo transattivo con il Ministero dell'ambiente, che chiede somme nell'ordine di centinaia di milioni di euro, essendosi rimessa all'esito dei giudizi in corso (purtroppo destinati a protrarsi per molti anni ancora, a motivo delle lungaggini del sistema giudiziario). Tutto ciò mentre i processi di bonifica e di ripristino ambientale dell'area del Delta del Po languono inesorabilmente, mentre anche le soluzioni sul futuro del sito della centrale termoelettrica di Porto Tolle vengono semplicemente prospettate (settore immobiliare, ricerca di partner, scouting nel territorio locale) ma, allo stato, sono prive di ogni attualità. D'altro canto la stessa bonifica del sito procede a rilento e senza un particolare impegno da pare di Enel, che - si badi bene - vede nello Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, il principale azionista.

La vicenda ENI

La dottoressa Manuela Fasolato, nel corso della sua audizione, ha riferito anche di un'altra vicenda processuale, che ha investito l'ENI. Si tratta del procedimento n. 482/2001 r.g.n.r., per il quale nel maggio del 2004, a indagini completate, era stato emesso dal gip presso il tribunale di Rovigo, su richiesta del pubblico ministero, il sequestro preventivo di due giacimenti e delle relative strutture (Angela Angelina e Dosso degli Angeli), che secondo l'accusa traeva fondamento in supposti effetti di subsidenza. indotta dalle estrazioni di gas effettuate dall'ENI.

Il tribunale revocava il sequestro su Angela Angelina, mantenendo quello su Dosso degli Angeli, mentre gli imputati ricorrevano in cassazione, che respingeva il ricorso, confermando il sequestro preventivo su Dosso degli Angeli. In precedenza, nella fase delle indagini, sempre per problematiche connesse alla subsidenza, era già stato emesso su richiesta del pubblico ministero il

sequestro preventivo, confermato dalla Cassazione, di altri due giacimenti siti di fronte al Delta del Po, Irma Carola e Naomi Pandora e relative piattaforme e sealine.

Le indagini avevano comportato l'acquisizione di numerosi atti e documenti relativi alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi dal sottosuolo da parte dell'ENI, nonché all'espletamento di consulenze tecniche affidate a professionisti di chiara fama, indipendenti e grandi esperti del fenomeno, da cui risultava, come riassunto dalla cassazione che si era occupata dei sequestri, che *"l'attività estrattiva in quanto tale era suscettibile, nell'area considerata, di dar luogo immediatamente ad un processo di degrado irreversibile e tale da provocare, come effetto finale, l'arretramento del litorale e la sommersione di zone contigue dell'entroterra, sia pure con variabili modalità ed estensione a seconda di eventuali interventi e della limitazione di concomitanti coltivazioni minerarie"*.

Il procedimento a carico dei vertici dell'ENI (Mincato Vittorio + 12) veniva trasferito per competenza alla procura della Repubblica presso il tribunale di Ravenna, ma il gip di questo tribunale, in data 14 febbraio 2011, pronunziava ordinanza di archiviazione. Invero, secondo il gip di Ravenna manca la prova del rapporto di causalità tra l'attività estrattiva dell'ENI e i fenomeni di subsidenza riscontrati dai consulenti del pubblico ministero di Rovigo.

Per completezza di indagine, la Commissione di inchiesta ha acquisito una relazione del mese di ottobre 2012 dall'ARPA Emilia Romagna sul rilievo della subsidenza nella pianura emiliano-romagnola, che comprende i controlli eseguiti nel periodo 2006-2011, dai quali emerge una prevalente generale tendenza alla diminuzione della subsidenza, ma un aumento della stessa nella misura del 3 per cento rispetto al periodo 2006-2011 in alcuni territori della regione, particolare nel ravennate.

CAPITOLO IX - Considerazioni finali

1.1 Considerazioni di carattere generale

Nel territorio regionale sono presenti circa 1.500 impianti di trattamento rifiuti (compresi gli impianti industriali, che utilizzano rifiuti per recupero di energia e materia), che operano in diverso regime autorizzativo: articolo 216 (procedure semplificate), articolo 208 (autorizzazione ordinaria) e in AIA (assoggettati alle disposizioni di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i., titolo III-BIS).

Si tratta di un numero enorme di impianti, difficile da controllare, nonostante le buone intenzioni dell'ARPA Veneto. Ebbene, nonostante la presenza di un numero così elevato di impianti, in grado di trattare una grande varietà di rifiuti speciali, il fenomeno tipico del Veneto, acclarato dalle numerose inchieste giudiziarie, è quello di una impresa, regolarmente autorizzata, la quale, in violazione delle autorizzazioni dell'AIA, normalmente concesse per la gestione di particolari rifiuti non pericolosi, adotta, viceversa, una serie di comportamenti devianti rispetto alla struttura normativa e alle prescrizioni fissate in sede amministrativa.

Si verifica, cioè, che l'impresa riceva rifiuti, anche pericolosi, ovvero, comunque, non compresi nel codice CER per cui è stata autorizzata e provveda alla loro successiva miscelazione con i rifiuti per cui è autorizzata, com'è accaduto in pressoché tutti i casi di gestione illecita di rifiuti sottoposti all'esame della Commissione di inchiesta nel corso di questa relazione.

A un certo punto, accade che un numero sempre più consistente di imprese trovano nelle pieghe di una norma o nelle pieghe di alcune prescrizioni e, soprattutto, nelle pieghe dei controlli, un chiaro vantaggio economico, che si traduce nella eliminazione e/o riduzione dei costi di smaltimento dei rifiuti speciali, per cui operano in maniera difforme da quella prevista, sicché il vero problema del Veneto è la distorsione che avviene sul mercato normale.

Tra le modalità con le quali viene effettuato lo smaltimento illegale di consistenti quantitativi di rifiuti, anche pericolosi, vi è la pratica del cosiddetto "giro bolla", cioè dell'operazione (da effettuarsi, evidentemente, presso un impianto di stoccaggio rifiuti) di sostituzione del documento originario di accompagnamento di un rifiuto, contenente un determinato codice CER, con uno riportante indicazioni false e di comodo (con codice CER mutato) tale, però, da poterne accelerare lo smaltimento mediante l'utilizzo di omologhe o notifiche già in essere, ovvero autorizzate presso determinati impianti.

A questo proposito si è potuto accertare che le omologhe/autorizzazioni/notifiche, utilizzate nelle varie operazioni, sono quasi sempre quelle riguardanti le miscele di rifiuti, che vengono

fraudolentemente "utilizzate" anche nel caso in cui avvenga lo smaltimento di una sola tipologia di rifiuto. Invero, il trasporto di miscele di rifiuti è più difficile da controllare e "contestare", atteso che le caratteristiche delle miscele sono piuttosto indeterminate e più difficili da definire o da caratterizzare mediante analisi rispetto al rifiuto singolo, derivante, invece, da un processo produttivo noto, sicché si comprende facilmente come, in occasione di un trasporto di miscele di rifiuti, sia più facile trovare giustificazioni, spiegazioni e risposte agli eventuali rilievi che vengono mossi in sede di eventuali controlli. E' così emerso che lo scopo del "giro bolla" non è soltanto quello di rendere il rifiuto conforme alle autorizzazioni dell'impianto di destinazione, quanto piuttosto quello di velocizzarne la movimentazione, riducendo al massimo i tempi fra l'ingresso dei rifiuti nell'impianto e quelli in uscita (con risparmi consistenti, fra l'altro, di ore di sosta dell'automezzo e di lavoro delle maestranze).

E' evidente che, quanto meno tempo un rifiuto rimane in un impianto di stoccaggio, tanto maggiore è la capacità di quest'ultimo di riceverne altri, quindi, di aumentare il *business* dell'impresa. Ebbene, i tempi di permanenza di un rifiuto in un impianto si possono senza dubbio ridurre laddove i responsabili della gestione riescano a trovare altri impianti disposti a ricevere tale materiale senza troppe formalità. Si tratta di impianti ubicati, per lo più, nella stessa regione (ma anche in altre regioni, a seconda dei successivi passaggi del rifiuto, soprattutto se pericoloso).

Più in generale, il complesso delle vicende giudiziarie rappresentato nella relazione dà conto di un sistema illecito di smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, da parte di numerose aziende industriali venete produttrici, che avuto riguardo alle dimensioni del fenomeno appare ed è del tutto alternativo a quello legale, posto che i prodotti di tali illecite miscelazioni, ad opera di impianti di trattamento o recupero, sono stati, a loro volta, oggetto di traffici nazionali e internazionali.

In particolare, le dimensioni dell'attività illecita trovano puntuale riscontro proprio nella presenza sul territorio veneto di impianti di gestione compiacenti, i cui titolari gestiscono tali rifiuti in modo altrettanto illecito, con operazioni di "miscelazione" volte unicamente a modificare (in modo peraltro approssimativo) le loro caratteristiche esteriori e ad "occultare" i rifiuti pericolosi, sia in funzione del loro recupero, se muniti di codici CER di "comodo", ovvero, addirittura, della loro commercializzazione come materia prima secondaria, com'è accaduto per i composti di rifiuti pericolosi, variamente denominati "Rilcem", "Conglogem" o "Concrete Green", che sono stati distribuiti sul territorio nazionale, nonché per gli altri sottoprodotti destinati a Paesi extracomunitari, come la Repubblica Popolare Cinese, l'India e la Malaysa.

La situazione, come sopra rappresentata, è ancora più grave se si considera che, rispetto alle "tradizionali" tecniche di occultamento dei rifiuti, consistenti nel loro interramento abusivo e a

fianco della sopra menzionata tecnica del "giro-bolla" (che ancora oggi vengono scoperti dalle PG), negli ultimi anni e con sempre maggior frequenza, è venuta in evidenza la filiera del recupero, utilizzata quale ulteriore e più subdola tecnica di occultamento dei rifiuti. Invero, il recupero dei rifiuti, correttamente posto quale obiettivo strategico dalle stesse norme comunitarie, diventa pericolosamente una potenziale occasione - in alcuni casi un'attività certa - per introdurre in maniera illecita rifiuti che recuperabili non sono, con la conseguenza di veicolare nei cicli di produzione contaminanti non presenti nelle materie prime sostituite, ovvero nel metterli a contatto con matrici sensibili (suolo e sottosuolo) nel caso in cui le materie "recuperate" vengano utilizzate, per esempio, nel campo delle costruzioni.

I vantaggi ottenuti da questo tipo di comportamento sono molteplici e riconducibili, sostanzialmente, al risparmio ottenuto nel non sostenere i costi necessari per un corretto trattamento del rifiuto, sia esso in termini di smaltimento o di recupero del medesimo.

In questa sede, inoltre, non può non essere sottolineato il particolare clima, diffusa nel territorio regionale, che ha consentito il protrarsi di un'illecita gestione dei rifiuti, di carattere nazionale e internazionale, con la connivenza di tantissime imprese, le quali, per puro profitto, smaltiscono illecitamente i loro rifiuti conferendoli a imprenditori localizzati sul territorio i quali, a loro volta, si muovono in piena autonomia, al di fuori di contesti organizzati di stampo mafioso.

Sul punto, il dottor Giovanni Zorzi, della direzione distrettuale antimafia di Venezia, sulla base delle esperienze professionali maturate durante il suo ufficio, ha osservato che nella regione Veneto, a differenza di quanto accade in altre realtà territoriali, non operano associazioni di stampo mafioso, camorristico o 'ndranghetistico, sicché non si è in presenza di un'omertà imposta da organizzazioni criminali; si è invece in presenza di scelte opportunistiche di diffusa illegalità, scelte operate all'esclusivo fine di perseguire il proprio particolare tornaconto, in un contesto di assoluta, quanto apparente "normalità".

Per dare una idea delle dimensioni del fenomeno dello smaltimento illecito dei rifiuti, va posto in evidenza il fatto che, a monte, tra i produttori di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, smaltiti illecitamente presso impianti compiacenti, grazie all'abusata tecnica dell'attribuzione di falsi codici CER di "comodo", risultano società pubbliche e private di dimensioni nazionali e anche internazionali. Tra queste figurano: 1) la centrale termoelettrica Enel di Fusina, che ha smaltito i propri rifiuti presso gli impianti della Nuova Esa srl di Marcon, poi fallita, la quale li ha inviati alla ditta Bonato che non avrebbe potuto riceverli, in quanto tossico nocivi; 2) la società Endesa Italia (facente capo alla più grande società di energia elettrica spagnola), la quale gestisce le centrali termoelettriche di Ostiglia, Tavazzano e Monfalcone, che ha conferito i rifiuti delle sue centrali alla C&C, poi fallita. I rifiuti, dopo essere stati sottoposti a operazioni di mero "giro bolla" presso gli

impianti di Malcontenta, di Mira e di Pernumia della C&C, sono stati ricevuti con codice CER 101206 e 101299 dagli impianti della Boccato snc che, a sua volta, li ha avviati a "utilizzo"; 3) la Fincantieri Cantieri Navali spa, che ha conferito miscele eterogenee di rifiuti presso gli impianti di Fossò della società Cal spa, facente capo a Candian Loris; 4) la Acciaierie Servola spa di Trieste ha conferito circa 4 milioni di chili di rifiuti, costituiti da polveri di abbattimento fumi - giunti con causale DI5 ed identificati dal CER 100203 - alla Servizi Costieri, che li ha destinati abusivamente al recupero presso gli impianti della C&C, tramite l'attribuzione del codice CER "di comodo" 100204; 5) la filiale di Venezia - Mestre della Gondrand spa (primaria società di trasporti nazionali e internazionali), che ha smaltito quantità industriali di rifiuti presso gli impianti di S. Angelo di Piove di Sacco e di Fossò della Ecolando srl.

Sulla base di i quanto emerso dalle indagini, è possibile concludere nel senso per cui il conferimento illecito dei rifiuti da parte di un numero rilevante di imprese conferenti, risulta un fenomeno pressoché generalizzato, rispetto al quale l'elenco di ditte sopra indicate costituisce una mera esemplificazione, importante per via delle rispettive dimensioni e spessore, ma pur sempre parziale, considerato che nella relazione si dà conto dello smaltimento illecito di rifiuti industriali nel territorio regionale per centinaia di migliaia di tonnellate.

Altrettanto considerevole è il numero dei destinatari, più o meno consapevoli, dei prodotti delle successive miscelazioni di rifiuti pericolosi, anche diluiti, con i nomi di fantasia anzidetti quali "Rilcem", "Conglogem" o "Concrete Green", ovvero privi di specifiche diciture.

Nel corso della relazione si è detto dell'utilizzo di tali composti, oltre che in opere private, anche in opere pubbliche quali ferrovie, tracciati stradali e autostradali. Peraltro, è emerso che tali composti, a causa degli elevati valori di pH contenuti, sono in grado di generare la lisciviazione della strada (operazione di separazione di sostanze contenute in un solido tramite loro dissoluzione in opportuni solventi). Di conseguenza, a causa delle piogge, i componenti di questo composto rilasciano elementi pericolosi che non solo percorrono e interessano la falda, ma possono provocare, più in superficie, la rottura dell'asfalto.

A tale proposito, colpisce il fatto che tali composti pericolosi siano stati utilizzati, anche di recente, nei sottofondi e nei rilevati dell'Autostrada A31, cosiddetta Valdastico Sud, da parte di tutti, indistintamente, i fornitori indagati, così come emerso da tre diverse indagini svolte contestualmente dalla procura distrettuale di Venezia.

Nel caso di specie, la situazione, emersa in tutta la sua gravità, si caratterizza per il fatto che non si è in presenza di un solo imprenditore, il quale magari opera in regime di monopolio, né si è in presenza di qualche impresa che lavora in modo scorretto, ma piuttosto di una platea di soggetti

di questo mondo imprenditoriale, i quali hanno approfittato delle circostanze per violare le regole del corretto smaltimento dei rifiuti, conseguendo, per di più, un profitto.

In conclusione, sul punto, il settore dei lavori pubblici e delle opere pubbliche offre grandi opportunità per lo smaltimento illecito, in quanto le imprese interessate, invece di sostenere i costi correlati allo smaltimento dei rifiuti, addirittura ottengono profitti, laddove materiali che dovrebbero essere smaltiti come rifiuti, vengono trattati come materie prime e poi venduti.

A loro volta, gli utilizzatori di tali materiali, in apparenza li pagano ma, in realtà, chiedono di essere pagati, sicché vi è un giro di fatture false, volte a occultare le operazioni di smaltimento illecito. Si tratta di una vera e proprio *business*, riscontrato in moltissimi casi perché rappresenta un'opportunità di guadagno molto ghiotta.

Nella pratica, quindi, nel territorio della regione Veneto si assiste a una vera e propria "gestione industriale" illecita dei rifiuti, per quantitativi molto considerevoli, che partono dalle società produttrici e finiscono presso impianti di trattamento, inadeguati o del tutto impropri, i quali li disperdono preso altri impianti, dopo averli, a loro volta, illecitamente miscelati, facendo ricorso a false certificazioni.

Allo scopo di fronteggiare tali fenomeni, divenuti ormai endemici, per prassi costante degli operatori del settore, con i conseguenti enormi danni sull'ambiente (si pensi solo all'inquinamento delle falde) e difficoltà di ripristino dei luoghi, sarebbe necessario prevedere adeguate fideiussioni, ovvero disporre l'accantonamento obbligatorio da parte dei gestori degli impianti di trattamento e delle discariche di quote del corrispettivo versato dalle aziende che conferiscono rifiuti.

Solo adottando tale sistema è possibile evitare ciò che oggi accade, cioè che i costi relativi alla messa in sicurezza e alla bonifica dei siti, gravino sugli enti territoriali nel caso di risoluzione dei rapporti contrattuali, ovvero di fallimento dell'ente gestore dell'impianto e/o della discarica.

In particolare, ai fini della qualità delle forniture dei materiali da utilizzare per i sottofondi stradali, autostradali e ferroviari, accanto a un sistema di adeguate garanzie reali o personali, occorrono controlli, anche solo a campione, non solo sui cumuli di provenienza, che di norma non rivelano alcuna criticità, quanto soprattutto sui siti in cui tali materiali vengono versati.

In via generale e a monte, al fine di operare un'efficace azione di contrasto a tale fenomeno, deve porsi il problema della valutazione dell'effettiva capacità di un impianto di recuperare i rifiuti che vengono introitati, evitando pratiche volte a camuffare dietro un presunto trattamento quella che, in realtà, costituisce una mera diluizione degli inquinanti presenti nel rifiuto.

A tale proposito, va detto che la sola classificazione del rifiuto, laddove esso è non pericoloso per definizione (quindi, non essendo un codice a specchio, non necessita di caratterizzazione analitica), non è idonea di per sé ad assicurare l'assenza di impatti sull'ambiente.

Ancora, le numerose inchieste giudiziarie esaminate in questa relazione comprovano che molto spesso il comportamento scorretto nella filiera parte fin dalla fase di produzione del rifiuto: il produttore non rispetta le regole del deposito temporaneo e gestisce i propri scarti, senza attuare la necessaria differenziazione; l'impianto di destinazione, quindi, li riceve sotto una codifica non rappresentativa, li sottopone a un trattamento di recupero fittizio, dal quale risulta una certa percentuale di recupero (spesso minore del 10 per cento) e infine destina in discarica quasi l'intero carico. In tal modo, il rifiuto viene qualificato come sovvallo della selezione e quindi usufruisce del pagamento dell'ecotassa in misura ridotta, secondo una disposizione regionale che stabilisce tale agevolazione.

Come si è visto nel corso della relazione, ciò che desta meraviglia è il fatto che i gestori degli impianti indicati abbiano proseguito nella loro attività illecita, anche dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria, venendo fermati solo dal sequestro preventivo degli impianti, disposto dal gip.

In tale contesto, andrebbe rafforzato il sistema delle sanzioni penali con un regime di confisca per equivalente, considerato il fatto che quando si è ancora nella fase delle indagini e il soggetto nulla sa del procedimento penale promosso nei suoi confronti, oppure non ha maturato puntuale contezza della situazione (quindi non ha ancora provveduto a sbarazzarsi dei beni), in quel momento si possono trovare beni da sequestrare. Invero, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre, anche nell'ambito dei reati ambientali, l'istituto della "confisca per equivalente", che è stata applicata con successo in altri settori, dove l'"equivalente" andrebbe rapportato non solo ai profitti, ma anche ai danni cagionati all'ambiente e ai costi da sostenere per effettuare le bonifiche.

A questo punto, il pubblico ministero, nel momento in cui fa la richiesta di sequestro preventivo di un insediamento produttivo, potrebbe anche chiedere la confisca del patrimonio che, in quel momento, è ancora in capo al titolare dell'azienda, il quale, successivamente, quando si arriva al processo, diventa soggetto nullatenente e ogni attività di recupero viene così frustrata (come si è potuto constatare in concreto in pressoché tutte le inchieste giudiziarie esaminate nella relazione).

Tale istituto sarebbe certamente molto positivo in questo settore dove, tra l'altro, se la confisca per equivalente fosse configurata come obbligatoria - e non necessariamente dipendente da una sentenza passata in giudicato - andrebbe quantomeno a controbilanciare i problemi connessi alla prescrizione del reato, i cui termini, come si è visto, sono molto brevi (quattro o cinque anni), al di fuori dell'ipotesi di cui all'articolo 260 del codice ambientale (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti).

Peraltro, per completezza di argomentazione, occorre porre mente al fatto che la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 8 giugno

2001, n. 231, che estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi in Italia e all'estero da persone fisiche che operano per la società, è certamente un istituto positivo, però sconta il fatto che le società incriminate, nel momento in cui si trovano imputate nell'ambito di un procedimento penale, tendono a fallire.

A tali carenze si aggiungono quelle degli apparati di controllo, posto che il dato di rilievo, messo in evidenza dalle numerose inchieste giudiziarie, è costituito dall'insufficienza di controlli amministrativi da parte dell'ARPA Veneto, ovvero dalla mancata revoca delle autorizzazioni rilasciate agli impianti autorizzati che operavano illegalmente.

Naturalmente, in questa sede non si vogliono muovere censure agli operatori dell'ARPA Veneto per l'impegno professionale e personale da loro costantemente profuso nelle attività di controllo e di contrasto, nonostante la rilevata proliferazione degli impianti di trattamento/recupero, ma solo sottolineare, la drammatica situazione in cui versa la regione del Veneto, per via dell'esistenza di un sistema di reati ambientali, in essere da almeno una quindicina d'anni, quale fattore rappresentativo di un sistema illecito per lo smaltimento dei rifiuti, proseguito nonostante la pendenza di procedimenti penali, il rinvio a giudizio dei titolari degli impianti incriminati e i molti sequestri avvenuti.

In tal senso, la Commissione ritiene importante la recente approvazione, il 15 giugno 2016, delle proposte di legge A.C. n. 68-110-1945-B, volte all'istituzione di un "Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", con cui si supera il precedente assetto, caratterizzato da una eccessiva parcellizzazione delle strutture e dalla mancanza di un sistema unitario.

In particolare, il coordinamento delle singole agenzie regionali da parte del sistema a rete nazionale serve ad assicurare l'armonizzazione, l'efficacia, l'efficienza, nonché l'omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, in funzione della finalità di garantire i LEPTA, cioè, i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali da parte di ciascuna agenzia territoriale.

Inoltre, il sistema unitario nazionale è chiamato a svolgere attività istruttoria sia per il rilascio di autorizzazioni (VIA,VAS, Valutazioni RIR, AIA), sia per l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto delle competenze di altri enti previste dalla normativa vigente.

Si tratta, infatti, di un problema particolarmente delicato, emerso sia dall'indagine relativa all'ingegnere Fior, sia da altre indagini collegate, in considerazione del fatto che la commissione VIA è un organo nel quale nove commissari esperti vengono nominati dalla giunta regionale, con la conseguenza che, divenendo espressione dell'organo politico, le valutazioni e le scelte di tale organo, nel rilascio delle autorizzazioni ambientali, vengono spesso effettate non tanto sulla base di

motivi tecnici, quanto per ragioni di carattere politico, tanto più che le decisioni vengono prese a maggioranza. La nuova normativa costituisce strumento idoneo a superare tale problematicità.

Forse tutto ciò non è ancora sufficiente, da solo, ad arginare il fenomeno del traffico illecito dei rifiuti, se non accompagnato anche da un sistema di controllo sulla tracciabilità del loro trasporto (SISTRI) e da una diversa coscienza sociale sia degli operatori sociali, sia degli stessi cittadini direttamente coinvolti nel degrado dell'ambiente.

Quanto all'attività repressiva della magistratura, la relazione osserva che quasi tutti i reati disciplinati dal codice dell'ambiente hanno carattere contravvenzionale, mentre la normativa introdotta dalla legge del 22 maggio 2015, n. 68 si applica a fattispecie diverse e più gravi, che non rientrano nel novero dei reati ambientali, così come disciplinati dal codice dell'ambiente.

Alla luce di tale quadro, infatti, quando i controlli effettuati rilevano attività illecite e si avvia un procedimento penale, l'imprenditore e il difensore che lo assiste sanno benissimo che il reato contravvenzionale si prescriverà velocemente e che la materia, essendo molto tecnica, è di difficile accertamento, sicché, di norma, accade che essi contrappongano alla perizia d'ufficio una buona consulenza di parte. La conseguenza delle insufficienze dell'apparato repressivo di tali reati è che risulta molto più conveniente operare in modo illecito, piuttosto che rispettare la norma.

Soltanto quando interviene il sequestro dell'azienda, l'assetto economico viene turbato radicalmente. Naturalmente deve trattarsi di azienda ancora *in bonis,* il cui titolare ha interesse a tenerla ancora in vita.

Viceversa, se si tratta di azienda obsoleta, ovvero la cui unica attività consiste nella miscelazione di rifiuti di diversa provenienza, al sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, segue, di norma, il fallimento, con la conseguenza che l'onere di smaltire la montagna di rifiuti pericolosi e non pericolosi ricade tutta sulla pubblica amministrazione.

Questo è accaduto per quasi tutte le imprese indagate e, in particolare, quanto riguarda la C&C spa, con impianti in Malcontenta di Mira (Venezia), via Foscara 22, e in Pernumia (Padova), via Granze 30/A; la Nuova Esa srl, con impianti a Marcon (Venezia), Via Fornaci n. 44; la Servizi Costieri srl e la Ecoveneta spa, con impianti a Marghera (Venezia); la Levio Loris srl, con sede Badia Polesine, in provincia di Rovigo, dove gestiva un impianto e altri tre impianti, ubicati in provincia di Padova, rispettivamente, a Grantorto, Selvazzano Dentro e Vigonza; la SIRA srl e la Nec New Ecology srl, con impianti siti nel comune di Fossò (VE), nei quali, in modo del tutto autonomo tra di loro, hanno svolto in modo continuativo, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012, un traffico illecito di rifiuti di dimensioni nazionali e sovranazionali; la CAL srl, con impianti anch'essa a Fossò; la Soil Italiana srl nel comune di Sona, in provincia di Verona, ecc..

In tutti i casi anzidetti, i costi - anche per molte decine di milioni di euro - connessi alle attività di allontanamento dei rifiuti pericolosi, alla messa in sicurezza, al ripristino e alla successiva bonifica dei siti contaminati, rimangono a carico degli enti territoriali, i quali tuttavia non hanno le risorse necessarie per sostenerli. Accade così che, dopo l'allontanamento, totale o parziale, dei rifiuti più pericolosi, tali siti rimangano in stato di abbandono, in attesa di fondi.

Dove finiscono le tipologie di rifiuti, soprattutto - pericolosi non trattati, emerge evidente, oltre che dalle numerose vicende giudiziarie esaminate nel corso della relazione, che si sono occupate di singoli casi di miscele di rifiuti finiti in discariche non autorizzate, dal fatto che sono in corso ben tre procedimenti penali, che hanno interessato la costruzione dell'Autostrada A31 - detta Valdastico Sud.

In conclusione, sul punto, è chiaro che, finché il circuito economico non è virtuoso per l'attività di recupero o, in alternativa, per l'invio in discarica del rifiuto, nessuno recupererà correttamente e tutti cercheranno di smaltire i rifiuti, mediante illeciti processi di miscelazione. Viceversa, se con l'aiuto delle istituzioni, si riesce con un meccanismo impositivo a rendere vantaggioso il riciclo, la situazione è destinata a diventare virtuosa.

Infine, quasi a ulteriore riscontro della inefficienza del sistema impiantistico nella regione Veneto, sono stati elencati nel corso della relazione, con riferimento a ciascuna provincia, l'insistenza di numerosi siti contaminatati, complessivamente, pari a n. 485, come indicato nella premessa della relazione, oggetto di controlli da parte dell'ARPA Veneto. Si tratta di siti in cui le concentrazioni degli agenti inquinanti sono così alte da imporre automaticamente le procedure di messa in sicurezza e di bonifica, ivi compresi quelli sopra indicati, conseguenti all'interruzione dell'attività illecita di trattamento dei rifiuti.

Accanto ai siti inquinati vi sono i siti potenzialmente inquinati, nei quali anche uno solo dei valori è superiore alle "concentrazioni soglia di contaminazione ", al punto da richiedere la caratterizzazione dell'area e l'analisi di rischio, in modo da valutare eventuali ulteriori interventi.

Tra siti inquinati e potenzialmente inquinati sul territorio regionale se ne contano complessivamente ben n. 559, censiti nell'anagrafe tenuta dall'Arpa Veneto, comunicata al Ministero dell'Ambiente, ai quali deve essere aggiunto il Sito di interesse nazionale di Porto Marghera.

Alcune criticità rilevate

1) Il trattamento dei fanghi

Di particolare rilevanza nella regione Veneto sono i processi di trattamento delle acque reflue urbane e della loro depurazione, che ha ricadute significative anche nel campo della gestione dei

rifiuti, per effetto della produzione di rilevanti quantità di fanghi da depurazione, cioè, dei residui solidi prodotti attraverso lo sviluppo del fango attivo nel corso dell'ossidazione biologica; tale fango infatti deve essere successivamente separato, disidratato e, infine, destinato al recupero o allo smaltimento.

Invero, i fanghi prodotti dalla depurazione biologica delle acque reflue urbane vengono destinati al compostaggio, all'impiego in agricoltura, all'incenerimento e allo smaltimento in discarica, come illustrato nella relazione, con una particolare criticità connessa a un eccesso di produzione di tali fanghi, che spesso comporta il loro illecito smaltimento, con conseguente danneggiamento dei terreni nei quali vengono sparsi.

Sul punto va considerato che, nella regione Veneto insistono 26 impianti di compostaggio e di gestione anaerobica, nei quali i fanghi che subiscono operazioni di recupero R3 vengono per lo più compostati o sottoposti a trattamenti di ossidazione a temperatura ambiente, prima di poter essere riutilizzati a fini agronomici. Più che un vero processo di compostaggio, in alcuni impianti i fanghi subiscono una sorta di blanda biostabilizzazione, al fine di ridurre il loro grado di putrescibilità (circa l'80-90 per cento dei fanghi provenienti dagli impianti di depurazione cioè circa 140-180.000 t/anno subisce un trattamento di compostaggio o stabilizzazione (R3), mentre solo il 10-20 per cento dei fanghi, cioè, circa 20-40.000 t/a viene smaltito in discarica).

Infine, solo il 10-20 per cento dei fanghi destinati a recupero R3 viene avviato all'utilizzo diretto a fini agronomici in agricoltura, con la procedura prevista dal decreto legislativo n. 99/1992, mentre il rimanente viene trasformato in *compost* e utilizzato in agricoltura come ammendante.

In tale contesto, si inserisce la vicenda della società Co.im.po. srl, sita in Adria, località di Cà Emo, che nella lavorazione dei fanghi faceva ricorso impropriamente all'uso di acido solforico, sicché, in data 22 settembre 2014, a seguito dello sversamento di tale sostanza da un'autocisterna in una vasca interrata si verificava una reazione chimica, dalla quale scaturiva una nube tossica che ha provocato la morte di quattro lavoratori, addetti all'operazione.

La suddetta vicenda ha fatto emergere un problema diffuso in tutte le province venete, posto che i terreni agricoli disponibili sono limitati rispetto alle quantità di fanghi lavorati, divenuti fertilizzanti da esitare.

Non a caso, proprio nei confronti della società Co.im.po. è emersa l'ipotesi di reato di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, atteso che ingenti quantità di fanghi pompabili risultavano registrati solo in ingresso all'impianto, mentre solo circa un quinto degli stessi veniva documentata l'uscita.

2) L'amianto

Altro tema affrontato nella relazione è quello relativo alla presenza dell'amianto, posto che nella regione manca una discarica per l'amianto, inteso come eternit, mentre l'amianto floccato viene esportato verso le ex miniere di salgemma della Germania est, dove viene depositato a 800 metri di profondità ovvero soprattutto in normali discariche di superficie.

In tale situazione, si assiste purtroppo al disinteresse al problema dell'amianto da parte delle amministrazioni comunali venete, molte delle quali non hanno neanche fornito alla regione risposta alcuna in ordine alla presenza dell'amianto in scuole pubbliche e in altri edifici pubblici.

3) Il traffico transfrontaliero dei rifiuti

Ancora, un intero paragrafo della relazione sulla Città metropolitana di Venezia (n.11) è dedicato al traffico transfrontaliero dei rifiuti, concernente i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e di apparecchi dotati di tubi catodici, svolto da due impianti siti a Fossò (VE), facenti capo a due distinte società, la SIRA srl e la Nec New Ecology srl, rispettivamente, amministrate da Cavinato Fabio e da Candian Lolita, entrambi rinviati a giudizio davanti il Tribunale di Venezia insieme ad altri coimputati.

Le due società, non solo, hanno conferito, illegittimamente, molte migliaia di tonnellate di rifiuti, costituiti dal vetro di tubi catodici asseritamente prodotto da bonifiche, in realtà mai effettuate, ad altri impianti non autorizzati, sul territorio nazionale - dove venivano miscelati con altre tipologie di rifiuti - con la falsa attestazione della non pericolosità e con un codice CER di "comodo" non pericoloso 191205, ma hanno addirittura esportato tali rifiuti a Hong Kong, in India e in Malaysa, facendoli passare come materia prima secondaria.

Del traffico transfrontaliero dei rifiuti ha palato anche il comandante della Capitaneria di porto di Venezia, riferendo di una operazione denominata "Demeter II", che nel mese di febbraio 2013 aveva portato al sequestro di 74.200 kg di rifiuto plastico (PET macinato), detenuti in 5 container in area doganale da un'impresa terminalista e illecitamente dichiarati in bolletta doganale quali materia prima secondaria, mentre in realtà si trattava di rifiuti.

Successivamente, nell'ambito dell'operazione anzidetta, era intervenuto il sequestro di 986.000 kg di scaglie di laminazione contenute in 40 container, di fatto detenuti in area doganale del terminal TIV spa, del porto commerciale di Marghera,

Anche in questo caso non si trattava di materia prima secondaria, bensì di rifiuti, per la maggior parte, costituiti da materiali ferrosi, avanzi di lavorazione, nonché da materiale elettrico.

La loro destinazione era la Cina.

4)La discarica di Ca' Filissine nel comune di Pescantina

La grave situazione in cui versa, ormai da dieci anni, la discarica di Ca' Filissine nel comune di Pescantina, con rischi attuali e concreti di disastro ambientale, pone diversi problemi, a partire dalla responsabilità dello stesso comune che, nel lontano 1987, ha concluso con la società Aspica, poi, assorbita dalla Daneco Impianti spa un contratto per la gestione della discarica, senza responsabilità dell'ente gestore, che non doveva occuparsi dello smaltimento del percolato, rimasto a carico dello stesso comune.

Successivamente, nell'anno 2006, quando la situazione è esplosa in tutta la sua gravità, a causa delle modalità di gestione della discarica da parte della Daneco, come riconosciuta dalla sentenza del tribunale di Verona del 22 ottobre 2012, la provincia di Verona e, soprattutto, la regione Veneto sono rimaste inattive, lasciando il piccolo comune di Pescantina ad affrontare da solo le gravi tematiche concernenti i suoi rapporti contrattuali con la Daneco, ma soprattutto non intervenendo per mettere in sicurezza il sito.

Da ultimo, la regione Veneto, con note in data 14 aprile 2015 e 27 aprile 2016, ha inviato al Ministro dell'ambiente richiesta di inserimento del sito di Pescantina tra quelli di interesse nazionale. Le richieste della regione Veneto si limitano a esporre in modo drammatico la gravità della situazione, ma omettono del tutto di rappresentare le iniziative e gli interventi di competenza della stessa regione per impedire l'aggravamento della situazione, quale è andata maturando nel corso di ben due lustri, in quanto all'evidenza nessuna concreta iniziativa - con la liberazione di fondi necessari alla messa in sicurezza della discarica - è stata posta in essere dalla stessa regione Veneto, che arriva addirittura a richiedere il parere del Ministro su un progetto di parziale messa in sicurezza, relativa ai rifiuti speciali contenuti nella discarica, presentato dal comune di Pescantina.

Si è dunque in presenza di un atteggiamento pilatesco e di una iniziativa che appare solo volto a riversare sul Ministero le inadempienze e i costi della stessa regione Veneto, come sopra acclarati, mediante l'inserimento della discarica in un sito di interesse nazionale.

Comunque, alla nota del 14 aprile 2016 della regione Veneto ha dato puntuale riscontro, in data 29 aprile 2016, il direttore generale del Ministero dell'ambiente che, dopo aver auspicato la necessità di uno sforzo economico da parte della regione Veneto, in considerazione del fatto che il sito anzidetto risulta censito tra i siti contaminati di interesse pubblico del Piano regionale dei rifiuti, ha respinto la richiesta della regione Veneto sulla base dell'assorbente considerazione che le discariche non sono annoverate tra le tipologie di attività che definiscono l'interesse nazionale della criticità ambientale, a mente dell'articolo 252, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, come modificato dall'articolo 36 bis della legge n. 134 del 2012.

5) La presenza delle sostanze perfluoroalchiliche nel vicentino

Infine, particolare attenzione la relazione dedica all'inquinamento da PFAS nella Valle del Chiampo in provincia di Vicenza, che vede un inquinamento della falda esteso per circa 160 Kmq e il coinvolgimento di ambiti territoriali compresi nelle province di Vicenza, Verona e Padova.

Sul punto, la relazione in data 25 marzo 2013 dell'Istituto di Ricerca sulle Acque - CNR Area, a seguito dei campionamenti delle acque effettuati in oltre 30 comuni, in prevalenza, della provincia di Vicenza, ma anche nei comuni limitrofi di Padova e Verona, sottolinea l'esistenza di un possibile rischio sanitario per le popolazioni, che bevono queste acque, prelevate dalla falda.

Invero, la relazione dell'IRSA, nel rimarcare l'assenza di limiti di potabilità italiani o comunitari, opera un confronto tra le concentrazioni rilevate di PFOA e di PFAS con i limiti proposti in ambito US-EPA (400 ng/l per PFOA) o tedeschi (100 ng/l, per la somma dei perfluorurati per una esposizione decennale), pone in evidenza che nel bacino di Agno-Fratta-Gorzone - oggetto di interesse in questa sede - tali limiti sono ampiamente superati, considerato che vi sono concentrazioni crescenti da nord a sud, che raggiungono valori di PFOA superiori a 1000 ng/L e di PFAS totale superiori a 2000 ng/l(doc. 448/2).

A questo punto, i comuni interessati dalla predetta contaminazione hanno adottato una campagna di controllo dei pozzi, imponendo ai privati di sottoporre l'acqua attinta da tali pozzi a campionamento e analisi chimica per la determinazione delle sostanze perfluoroalchiliche.

Sono intervenuti nella vicenda la Regione Veneto e l'Ente Gestore Acque Veronesi, che ha provveduto a installare filtri a carbone attivo presso gli impianti di adduzione dell'acqua attinta dal campo Pozzi di Almisano di Lonigo, che approvvigiona i comuni di Arcole, Veronella, Zimella, Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Pressana e Roveredo di Guà.

Comunque, l'allarme nelle popolazioni interessate da tale fenomeno è notevolissimo.

L'origine della contaminazione è stata individuata dall'ARPA negli scarichi dell'azienda chimica Miteni spa, posta nel comune di Trissino, la quale si è attivata con la realizzazione nell'area sud dello stabilimento di sei pozzi barriera, in continuo emungimento e trattamento delle acque con carboni attivi, mentre altri due sono stati realizzati e posti in funzione nel corso dell'anno 2015, allo scopo di pervenire all'emungimento di circa 110 mc/h. Probabilmente occorrerà realizzare altri pozzi, allo scopo di migliorare il funzionamento della barriera idraulica, che allo stato non consente un completo controllo della contaminazione a valle dello stabilimento.

Per quanto riguarda gli scarichi nel collettore consortile A.Ri.C.A., che trasferisce nel canale Fratta - Gorzone, all'altezza di Cologna Veneta (VR), i reflui depurati di cinque depuratori (Trissino, Arzignano, Montecchio, Montebello Vicentino e Lonigo, per un totale circa 2.300.000 abitanti equivalenti), l'ARPA, già nel 2013, aveva appurato: 1) che l'incidenza della

contaminazione esistente nel corso d'acqua anzidetto era dovuta alla rilevante presenza di sostanze perfluoro-alchiliche nello scarico industriale della ditta Miteni spa, allacciata all'impianto di depurazione di Trissino, che contribuisce per il 96,989 per cento all'apporto totale di PFAS scaricati nel Fratta-Gorzone; 2) che l'inquinamento delle acque era determinato dal fatto che gli impianti di depurazione in questione non erano in grado di abbattere questo tipo di sostanze, non essendo dotati di tecnologia adeguata, mentre la diminuzione della concentrazione allo scarico era dovuta esclusivamente all'effetto diluizione.

L'ARPA ha imposto alla società Miteni una serie di prescrizioni volte a ridurre la presenza nel collettore A.Ri.C.A. delle sostanze perfluoroalchiliche, mediante una corretta e costante gestione dei sistemi di filtrazione.

Gli interventi hanno prodotto qualche miglioramento, considerato che vi è un *trend* in diminuzione di tali sostanze sia in concentrazione, sia in flusso di massa. In particolare, la presenza dei composti a otto atomi di carbonio (PFOA e PFOS) è andata scemando nel tempo ed è stata sostituita dalla presenza di composti a quattro atomi (PFBA e PFBS), come emerge dalla relazione ARPA del mese di marzo 2015 (doc. 476/7).

Comunque, la diminuzione di PFOA e PFOS non è dovuta solo all'efficacia dei sistemi di trattamento, perché i sistemi di trattamento non sono adeguati ad abbattere in modo completo tutti i PFAS presenti nei vari flussi, ma principalmente al fatto che la Miteni non impiega più il PFOA e il PFAS nei propri processi produttivi, avendoli sostituiti con il PFBA e con il PFBS.

Tuttavia, quand'anche la Miteni completasse l'attività di barrieramento posta in essere, mediante la realizzazione di ulteriori pozzi per l'emungimento delle acque a valle dello stabilimento industriale e il trattamento delle acque emunte con carboni attivi e riuscisse a trattenere le acque inquinate, i problemi non sarebbero risolti, posto che, come si è rilevato, l'azienda Miteni è insediata in area di ricarica di falda, in presenza di un acquifero indifferenziato, sicché è altamente probabile che questa contaminazione, non ancora definita nella sua complessità, contribuisca all'inquinamento della falda acquifera a valle, tanto più che la presenza pluridecennale sul sito di queste tipologie di produzioni fa presagire una contaminazione di natura storica.

Dunque, in questa vicenda, il passato pesa come un macigno.

Infine, le verifiche effettuate dall'ARPA Veneto sulle acque utilizzate per il raffreddamento degli impianti della Miteni - che vengono tuttora scaricate direttamente nel torrente Poscola, senza essere convogliate nello scarico aziendale, collettato al depuratore di Trissino - hanno riscontrato, nel corso delle analisi eseguite nel 2014, ancora alcuni valori fuori dai limiti fissati dalla regione nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del 30 luglio 2014, n. 59.

La situazione sulle acque di scarico nel torrente Poscola, dunque, appare migliorata, se si considera che i PFAS totali, riscontrati dall'ARPA Veneto, a seguito dei campionamenti effettuati l'anno precedente, in data 4 luglio 2013 nelle acque di scarico della Miteni nel pozzo A, che comunica direttamente con il torrente Poscola, erano di 28320 ng/1, i PFOA di 16067 ng/1, i PFOS di 3460 ng/1.

In ogni caso, si è dunque in presenza di concentrazioni di PFAS, che sono ancora notevolmente superiori a quelle previste in ambito US-EPA, l'agenzia degli Stati Uniti per la protezione dell'ambiente.

Una situazione critica che, allo stato, sembra comunque destinata a rimanere invariata, dal momento che le acque di raffreddamento degli impianti della Miteni, contenenti le anzidette concentrazioni di sostanze perfluoroalchiliche, vengono tuttora sversate nel torrente Poscola, senza trattamento alcuno, con conseguente diffusione a valle dei contaminanti ivi presenti.

In tal modo, viene di fatto vanificata sia l'attività degli otto pozzi barriera, posizionati nell'area sud dello stabilimento, con il continuo emungimento delle acque e l'uso di carboni attivi, sia l'attività del depuratore di Trissino, in cui vengono convogliati gli scarichi aziendali.

Non v'è dubbio che il problema degli scarichi della Miteni deve essere affrontato in modo complessivo e non parziale, come avviene oggi. Invero, sulla base degli accertamenti effettati dall'ARPA, che hanno posto in evidenza il dato per cui il 97 per cento dell'apporto di PFAS scaricati nel Fratta - Gorzone proviene dagli scarichi della Miteni in fognatura e quindi nel depuratore di Trissino, senza contare gli altri scarichi inquinati da PFAS che la Miteni scarica nel torrente Poscola, risulta, allo stato, sufficientemente acclarato che proprio da questo sito giunge la quasi totalità dell'inquinamento dei PFAS nell'area del vicentino.

Pertanto appare necessario e urgente intervenire direttamente all'origine del problema, in via preventiva, depurando tutti gli scarichi della società e, dunque, non solo quelli che recapitano in corso d'acqua superficiale (torrente Poscola), già regolati nell'autorizzazione AIA (PFOS 30 ng/l, PFOA 500 ng/l, altri PFAS 500 ng/l), ma anche quelli che recapitano in fognatura e poi confluiscono al depuratore consortile di Trissino, gestito da A.V.S..

Appare quindi necessario installare idonei impianti di trattamento che abbattano efficacemente tutti i PFAS, sia quelli a 4 che quelli ad 8 atomi di carbonio. Naturalmente, per imporre alla Miteni l'installazione degli idonei impianti di trattamento, risulta necessario che la Regione fissi innanzitutto i limiti allo scarico – così come indicati dall'Istituto superiore di sanità - anche per gli scarichi in fognatura confluenti al depuratore consortile, che attualmente sono troppo elevati e consentono la veicolazione degli inquinanti attraverso lo scarico del depuratore e il canale gestito da A.Ri.C.A.

Inoltre, per completare gli interventi all'origine, deve essere potenziata la barriera della falda sotterranea presso la Miteni, allo scopo di bloccare la propagazione sotterranea dell'inquinamento e trattare le acque estratte con idonei impianti di abbattimento, prima di scaricare le acque. Dai fatti sopra esposti risulta: 1) che le acque che la Miteni scarica nel depuratore consortile e, nel recente passato, cioè all'epoca della denunzia alla procura della Repubblica in Vicenza, nel mese di luglio 2013, anche nel torrente Poscola, sostanze perfluoroalchiliche con concentrazioni rilevanti di PFOA e di PFOA; 2) che tali sostanze appartengono alla classe dei composti organici alogenati, con la conseguenza che rientrano nell'elenco delle sostanze pericolose di cui al n. 15 (composti organici alogenati) della tabella 5 dell'allegato 5, parte terza, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 3) che, per quanto sopra osservato sulla particolare natura dei terreni, le acque contaminate percolano nell'acqua di falda idropotabile.

In tale contesto appare ben difficile non ritenere la sussistenza del reato di cui all'articolo 439 del codice penale (avvelenamento di acque destinate all'alimentazione prima che siano attinte o distribuite per il consumo), anche nella forma colposa di cui all'articolo 452, ovvero, a partire dal mese di maggio 2015, con l'entrata in vigore della legge n. 68, anche i reati di cui agli articoli 452-quater, comma secondo, n. 2 (disastro ambientale reversibile) e 452-quinquies (delitti colposi contro l'ambiente).

A ciò deve essere aggiunto l'ulteriore fatto che gli scarichi della Miteni, sia quelli che passano attraverso il depuratore consortile di Trissino e poi recapitano nel corso d'acqua Fratta - Gorzone, sia quelli che recapitano direttamente nel torrente Poscola, hanno deteriorato le acque superficiali, facendo superare il limite dello standard di qualità di 0,65 ng/l; si tratta quindi di una chiara causa-effetto di danno ambientale, per altro misurabile perché vi è un limite di riferimento di legge (il limite è previsto nel decreto legislativo 13 ottobre 2015, n.172).

Infine deve essere posto in evidenza che la Miteni ha anche superato i limiti allo scarico nel torrente Poscola, imposti con l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla regione il 30 luglio 2014, in quanto gli accertamenti eseguiti da ARPA hanno appurato il superamento dei valori limiti del PFOA allo scarico in data 30 ottobre 2014, nonché in data 11 dicembre 2014.

L'ARPA dovrà effettuare una nova verifica su tali scarichi anche nel 2016, come comunicato nella sua ultima relazione del 27 maggio 2016 (doc. 1269/2). Nel caso in cui tali superamenti venissero oggi confermati dall'ARPA, si configurerebbe la violazione della norma contenuta nell'articolo 29 *quattordecies,* commi 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche intervenute (reato contravvenzionale).

Invero va ricordato che le prescrizioni dell'AIA sul rispetto dei limiti allo scarico da parte della Miteni sono operative a partire dal 30 luglio 2015, cioè a decorrere da un anno dalla data del

decreto di autorizzazione AIA, emesso in data 30 luglio 2014. Si tratta di considerazioni complessive e finali che, contrariamente a quanto sostenuto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Vicenza, dottor Antonino Cappelleri, nel corso della sua audizione innanzi alla Commissione il 16 maggio 2016, prescindono totalmente dall'intervento del Ministero o della regione Veneto, oggi chiamati esclusivamente a completare, anche per gli altri PFAS, la fissazione dei limiti massimi delle acque inquinate da sostanze perfluoroalchiliche nelle acque di falda, già fissati per i PFOA.

6) Il fenomeno della subsidenza nell'area del Delta del Po

La relazione ha anche trattato il fenomeno della subsidenza nell'area del Delta del Po, che ha comportato l'emissione, da parte del gip del Tribunale di Rovigo, di provvedimenti di sequestro prevenivo, confermati dalla Suprema Corte, di alcune piattaforme dell'Eni dedicate all'estrazione di gas e di idrocarburi (Angela Angelina, Dosso degli Angeli, Irma Carola e Naomi Pandora), sul presupposto che tale estrazione avrebbe determinato la depressione del fondo marino e della costa. Le indagini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovigo venivano estese all'attività estrattiva svolta nel ravennate, dove per l'appunto si trova la piattaforma Angela Angelina, nonché ai giacimenti antistanti la città metropolitana di Venezia.

La vicenda ha posto in evidenza un conflitto tra gli uffici giudiziari dei Rovigo e di Ravenna, posto che il relativo fascicolo processuale, concernente le ipotesi di reato di disastro ambientale innominato e di danneggiamento aggravato nei confronti dei vertici dell'ENI, dopo il suo trasferimento per competenza territoriale da Rovigo a Ravenna, è stato definito con provvedimento di archiviazione, in data 14 febbraio 2011, perché il fatto non sussiste.

In realtà, nella stessa ordinanza di archiviazione si riconosce che il problema della subsidenza antropica sussiste e che la situazione deve essere monitorata, posto che sussiste un rischio concreto del suo aggravamento.

Alcuni possibili interventi normativi

- *Recupero o smaltimento*

Con riferimento agli aspetti sopra evidenziati, al fine di poter efficacemente contrastare tali pratiche in fase di valutazione preventiva (rilascio di autorizzazioni), è necessario provvedere con urgenza ad una semplificazione delle norme in materia, esplicitando i principi che si intendono preservare.

E, così, andrebbe definito con chiarezza che si può arrivare al recupero, solo dopo la sottrazione dei contaminanti, stabilendo limiti opportuni su eventuali diluizioni ammissibili (per

sostanza e/o concentrazione) o chiarendo esplicitamente che tale pratica va evitata in ogni caso. Nella normativa attuale, infatti, tale principio di salvaguardia non è del tutto difendibile.

Inoltre, al fine di contrastare l'insediamento di impianti a tecnologia di basso livello e favorire invece impianti che investono in tal senso, sarebbe utile avere un riferimento normativo sul confine tra trattamento di recupero e trattamento di smaltimento, ovvero una percentuale minima di recupero, oltre la quale il trattamento non può dirsi appartenente alla filiera del recupero, ma diventa piuttosto un pretrattamento effettuato su un rifiuto destinato allo smaltimento.

In questo modo, già nella fase del controllo preventivo, ovvero nelle valutazioni connesse al rilascio di un'autorizzazione, vi sarebbero gli strumenti per limitare il proliferare di impianti "di facciata", che in un mercato sano non sarebbero competitivi.

• *La caratterizzazione dei cicli di trattamento e la questione dell'omologa*

Spesso, come si è avuto modo di verificare nel corso delle varie inchieste giudiziarie, la gestione illecita di rifiuti è agevolata da analisi di caratterizzazioni dei rifiuti, in partenza, effettuate con modalità che non ne assicurano la rappresentatività.

La normativa vigente affronta in maniera esplicita la questione della caratterizzazione, riferita a ciascun lotto di produzione, soltanto per il conferimento in discarica, laddove chiarisce che un impianto di gestione rifiuti non può essere assimilato a un ciclo continuativo e, pertanto, non è ammissibile l'effettuazione delle cosiddette "omologhe" valide per periodi lunghi (sei mesi, un anno …) sui rifiuti prodotti dal trattamento di rifiuti.

Andrebbe chiarito che quanto espresso per le discariche costituisce principio generale, ancor più valido se la destinazione è a recupero.

• *Conglomerati - aggregati riciclati legati e non - sottofondi stradali*

La problematica della verifica dei prodotti per rilevati stradali, derivati anche dal riutilizzo di rifiuti che hanno cessato tale qualifica, è nota ed è molto sentita in relazione ai controlli sulle grandi opere in costruzione.

Il D.M. 5 febbraio 1998, che definisce i criteri di riutilizzo di rifiuti sottoposti a operazioni di recupero, risulta una norma non più adeguata alle problematiche emerse negli ultimi anni e alle attività di recupero poste in essere e all'esigenza di sostenere il recupero, garantendo le necessarie tutele ambientali.

E' necessario un aggiornamento normativo per meglio definire sia le caratteristiche dei rifiuti avviati a recupero di materia finalizzato alla produzione di aggregati e conglomerati, cementizi e bituminosi, sia le caratteristiche dei prodotti di recupero ottenuti, questi ultimi classificati in funzione della loro coesione e delle modalità di produzione (in impianto di recupero) in prodotti non legati e prodotti legati con legante "idraulico" (calce o cementi) ovvero bituminoso.

Fondamentale è altresì definire puntualmente le attività di recupero attraverso le quali avviene questo passaggio.

La DGRV 1060/2014 ha definito il quadro delle norme UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) di riferimento per i prodotti per l'edilizia derivati dal recupero dei rifiuti, così detti inerti, e questo rappresenta un primo passo per dare indicazioni chiare al settore del recupero dei rifiuti, cosiddetti "inerti", che rappresentano dal 30 al 50 per cento del totale dei rifiuti speciali prodotti e che, in base agli obbiettivi comunitari, devono essere avviati al recupero di materia almeno per il 70 per cento.

• *L'onorabilità dei soggetti gestori dei rifiuti*

L'elevata sensibilità del tema della gestione dei rifiuti suggerisce di approntare un sistema standardizzato di comunicazione da parte delle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazione dei nominativi dei soggetti in tal modo abilitati: rappresentanti legali, responsabili tecnici di impianti, ecc.

In tal modo sarebbe possibile monitorare da parte delle autorità competenti anche la presenza di soggetti segnalati e "attenzionati", ma non ancora noti negli elenchi giudiziari.

Infine, a prescindere dalla presenza di infiltrazioni mafiose, sarebbe in ogni caso importante la definizione dei requisiti soggettivi e di capacità tecnica e finanziaria di tutte le imprese, che si propongono per la gestione dei rifiuti, ad oggi stabiliti in parte solo per le imprese che operano in regime semplificato, ex articoli 214 e 216 del testo unico ambientale.

Anzi, è proprio questo il punto dolente della gestione dei rifiuti nell'intero territorio della regione Veneto.

• *Ulteriori interventi*

Infine, appaiono auspicabili alcuni interventi del legislatore, il primo, volto a operare una distinzione netta tra il trattamento sanzionatorio dei rifiuti pericolosi, rispetto ai rifiuti non pericolosi, l'altro sui termini di prescrizione dei reati ambientali, sulla base della considerazione che la sicurezza di impunità costituisce causa importante della diffusità degli illeciti ambientali.

Su quest'ultimo punto deve essere valutato positivamente il raddoppio dei termini di prescrizione, a partire dal 7 settembre 2010, per il reato di cui all'articolo 260, decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, concernente le attività organizzate per il traffico di rifiuti, a seguito del suo inserimento nell'articolo 53 bis del codice di procedura penale, che ha attribuito la competenza per tale reato alla procura distrettuale antimafia, ai sensi dell'articolo 11, legge 3 agosto 2010 n. 136.

Le inchieste giudiziarie più significative

1) La vicenda Fior

Nel contesto di una situazione ambientale opaca e melmosa nella gestione dei rifiuti, come sopra rappresentata, si inserisce - a pieno titolo - la vicenda dell'ingegnere Fior Fabio, ampiamente trattata nei capitoli sulla Regione Veneto (capitolo primo, paragrafi 8), 9) e 10) e sulla Provincia di Padova (capitolo terzo, paragrafi 4) e 10), che illustrano ampiamente la vicenda, con alcune considerazioni conclusive.

In questa sede, non si possono che ribadire le sopra riportate conclusioni.

Invero, il Fior, nel corso della sua lunga carriera ai vertici dell'amministrazione regionale - dapprima, quale dirigente generale della Direzione Tutela Ambiente, Vice presidente della Commissione Tecnica Regionale per l'Ambiente (CTRA) a partire dal 5 luglio 2002 e fino al 23 agosto 2010, nonché Vice presidente della Commissione VIA (luglio 2002/marzo 2005), poi, dirigente del Settore energia, dal 28 settembre 2010, quindi, dal 1° aprile 2014, dirigente del Settore progetto integrato Fusina della Sezione Progetto Venezia e, infine, dal 15 luglio 2014, dirigente del Settore Patto dei sindaci e PAES Sezione Energia, sino alla data del suo arresto, avvenuto nel mese di ottobre 2014 - ha cumulato una serie ininterrotta di abusi d'ufficio e di falsi, fino alla costituzione di un'associazione per delinquere, che traeva alimento proprio dai ruoli dirigenziali ricoperti.

Il Fior ha potuto, per tanti lunghi anni, consumare i reati contestati e ritenuti nella sentenza del gup presso il Tribunale di Venezia n. 1251 del 21 ottobre 2015, grazie alle coperture politiche e amministrative di cui godeva, considerato che tra i coimputati nel procedimento penale a suo carico vi sono gli ex assessori all'Ambiente Renato Chisso e Giancarlo Conta, nonché i funzionari regionali Zecchinelli Paolo che, all'epoca dei fatti, era il Segretario dell'assessore all'Ambiente della Regione Veneto, e Casarin Roberto che, all'epoca dei fatti, era il Segretario regionale all'Ambiente e al Territorio per la Regione Veneto.

E, tuttavia, come si è già rilevato, il trasferimento del Fior dal Settore Ambiente al Settore Energia degli uffici regionali non aveva intaccato minimamente i suoi "poteri", dentro e fuori l'Amministrazione regionale, nelle attività di controllo degli impianti di trattamento dei rifiuti e delle discariche, tanto più alla luce del fatto che, a dispetto della grave sanzione disciplinare subita della sospensione dal servizio per la durata di sei mesi, era stato chiamato a svolgere funzioni dirigenziali in altri settori importanti dell'amministrazione regionale.

Si tratta di dati di fatto acclarati.

Invero, il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui all'articolo 479 del codice penale, contestato al capo 5) della sentenza citata, in concorso con Zecchinelli Paolo, nella qualità di segretario dell'Assessore all'Ambiente, è stato consumato dal

Fior in data 26 febbraio 2013, quando assessore all'Ambiente era Maurizio Conte e la Giunta regionale era presieduta da Luca Zaia.

Ciò significa che il Fior aveva libero accesso agli uffici dell'assessorato all'Ambiente, nonostante il suo allontanamento avvenuto circa tre anni prima.

D'altro canto, riesce difficile immaginare che lo Zecchinelli, nella sua qualità, si sarebbe prestato a rilasciare una dichiarazione ideologicamente falsa in favore del Fior, se non fosse stato consapevole del fatto che costui era ancora ben inserito nell'amministrazione della Regione Veneto.

Inoltre, il reato di associazione per delinquere, di cui all'articolo 416 del codice penale (capo 20), contestato al Fior, nella veste di promotore e capo, è stato da lui consumato a decorrere, proprio, dall'anno 2010 - quando aveva lasciato o stava per lasciare l'incarico di dirigente generale presso la Direzione Tutela Ambiente della Regione Veneto - e sino al mese di ottobre 2014, allorquando è stata eseguita nei suoi confronti l'ordinanza di custodia cautelare.

Ancora, il sistema ideato dal Fior per imporre la figura del "terzo controllore" sulla maggioranza degli impianti e delle discariche della regione Veneto, è stato realizzato tra il 2000 e fino alla data del suo arresto, posto che risulta acclarato, anche nella sentenza del Gup, che presso ben 35 impianti, come sopra riportati, suddivisi tra tutte le province del Veneto, tale figura faceva capo proprio al Fior e alle società di cui egli era socio occulto e, cioè, la SICEA srl, la Z.E.M. Italia srl, la NEC srl, successivamente, confluite tutte nella EOS Group srl.

Né in questa sede può essere sottaciuto il ruolo mantenuto dall'ingegnere Fabio Fior, anche dopo l'anno 2010, nella falsa forestazione della discarica di Sant'Urbano, dove un fiume di denaro pubblico regionale, pari a 5 milioni di euro, è indebitamente passato dalle casse dell'Amministrazione regionale nella piena disponibilità del Fior, tramite la società Green Project srl, di cui lo stesso era socio occulto.

Anche in quest'ultima vicenda - nella quale il Fior e i suoi sodali, nell'avviso di conclusione delle indagini, sono accusati del reato di peculato continuato - gli attuali vertici politici e amministrativi della Regione Veneto si sono mossi sicuramente in ritardo.

In particolare, non appare congrua l'affermazione dell'assessore all'ambiente, Maurizio Conte, secondo cui "quando siamo arrivati abbiamo sospeso tutti i rapporti con certe società (la Green Project srl)".

Al contrario, la regione Veneto ha proseguito i rapporti con la Green Project srl, anche dopo l'insediamento della nuova Giunta regionale - della quale il Conte faceva parte, nell'anzidetta qualità di assessore all'ambiente - avvenuto in data 10 aprile 2010, mentre il Fior, tramite la stessa società, dal canto suo, proseguiva indisturbato fino al 2012 nell'attività di prosciugamento dei fondi pubblici regionali, destinati alla forestazione della discarica di Sant'Urbano, mai avvenuta.

In conclusione, si deve affermare - senza tema di smentita - che il ruolo, gli incarichi di prestigio conferiti e il potere, anche di fatto, esercitato con la massima disinvoltura dall'ingegnere Fior Fabio, all'interno del settore ambiente della regione Veneto, fino alla data del suo arresto nel mese di ottobre 2014, non erano quelli di "un dipendente" qualunque, né la sua posizione era punto assimilabile a quella di "un altro dipendente nel comparto bolli auto", anche lui attinto da ordinanza di custodia cautelare, come ha affermato - in via esemplificativa - il presidente della regione Veneto, Luca Zaia.

Si tratta di un accostamento che, sia pure con le migliori intenzioni, finisce con il minimizzare l'effettiva rilevanza del ruolo del Fior e la conseguente gravità dei numerosi reati da lui consumati, nell'esercizio delle sue funzioni, nel corso dei tanti anni in cui il dirigente regionale del Settore Ambiente ha impunemente operato, senza controllo alcuno e con la connivenza di tanti, in danno soprattutto della Regione Veneto.

2) L'Autostrada Valdastico Sud

Altra vicenda esaminata nella relazione concerne la realizzazione dell'Autostrada A31, cosiddetta Valdastico Sud.

Le indagini svolte dalla Procura distrettuale antimafia di Venezia hanno posto in evidenza che nei sottofondi e rilevati dell'autostrada sono stati utilizzati materiali tossico nocivi in un contesto di diffusa illegalità e omertà, che vede coinvolte tutte le imprese fornitrici indagate, l'ARPA Veneto e la società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa, la quale ha eseguito i relativi lavori tramite la società in *house* Serenissima Costruzioni spa.

Nella specie, com'è emerso dalle indagini svolte, è accaduto:

1) che il prezzo dei materiali utilizzati era bassissimo, dal momento che si trattava di rifiuti, ed è stato giudiziariamente acclarato nella misura di un quindicesimo del costo del loro trasporto, come emerge dagli atti del procedimento penale n. n. 4553/15 e 6078/11 e r.g.n.r. mod. 21 DAA (doc. 450/2 e doc. 450/3);

2) che gli addetti al controllo dell'ARPA Veneto, allorquando il materiale appariva "visivamente" non conforme, si limitavano a rimandarlo al mittente, come emerge dalla richiesta di archiviazione del P.M. nei confronti di alcuni indagati nel procedimento penale n. 10242/15 r.g.n.r. mod. 21 direzione distrettuale antimafia (doc. 953/2), senza sporgere alcuna denunzia dell'accaduto alle autorità competenti e neanche informare la stessa stazione appaltante, nonostante che l'ARPA fosse deputata, proprio, al controllo dei materiali utilizzati nei sottofondi e rilevati dell'autostrada, in forza di due precise e puntuali convenzioni, stipulate con la società Autostrada, rispettivamente,

in data 29 marzo 2006 e in data 18 aprile 2013, con un onere a carico di quest'ultima di euro 1.570.000,00 (doc. 451/2).

La mancata denunzia da parte dell'ARPA Veneto, che - a tacere d'altro - ha violato gli obblighi di *audit* assunti, lascia molto perplessi, tanto più alla luce delle considerazioni del dottor Fabrizio Celenza, titolare di una di una delle tre inchieste, il quale nel corso della sua audizione, ha riferito di essersi posto il problema della responsabilità di tali prodotti, ossia della società Autostrada.

In tale quadro, le due convenzioni anzidette sembrano obbedire a una logica di controlli solo di forma, più che di sostanza, posto che ancora il dottor Celenza ha riferito che ci si muove all'interno di sistema fatto di affari, un vero e proprio *business*, che coinvolge non un soggetto determinato, bensì una pluralità di operatori economici, i quali agiscono spregiudicatamente in palese violazione di ogni regola, sicché l'opera pubblica diventa un'occasione per smaltire i rifiuti.

A loro volta, Bruno Chiari e Gabriella Costantini, rispettivamente, direttore generale dell'Autostrada Brescia -Verona -Vicenza - Padova spa e responsabile dell'area costruzioni della società Autostrada, non hanno fornito risposta alcuna alla domanda sui criteri con cui sono stati contrattualmente determinati sia le caratteristiche e le qualità del materiale usato per i rilevati e i sottofondi dell'Autostrada A 31 - Valdastico, sia i costi di tale materiale, asserendo di non esserne a conoscenza, in quanto l'opera era stata realizzata tramite la Serenissima Costruzioni spa, che tuttavia è una società *in house*.

Addirittura, il Chiari ha minimizzato l'entità dell'esborso della somma di euro 1.570.000 in favore dell'ARPA, in forza delle citate convenzioni di *audit* sulle attività di monitoraggio ambientale connesse alla realizzazione della autostrada A31 Valdastico sud, tronco Vicenza-Rovigo, sostenendo che tale esborso rappresentava solo lo 0,1 per cento del costo dell'opera, del valore di 1.150 milioni di euro, quasi a voler significare che l'inutilità della spesa sostenuta dalla società Autostrada, visti i risultati conseguiti, aveva inciso sul costo complessivo dell'opera in una percentuale insignificante. Si tratta all'evidenza di una considerazione assolutamente non pertinente, che si commenta da sé.

Comunque, le risposte fornite dai rappresentanti della società Autostrada appaiono ignorare del tutto che la qualità e le caratteristiche dei materiali (nella specie, rifiuti) utilizzati per i sottofondi e i rilevati autostradali costituiscono un momento essenziale dell'opera realizzata, tanto più ove si consideri che tali rifiuti, a causa delle piogge, sono destinati, verosimilmente in arco di tempo più o meno lungo, a inquinare le falde acquifere sottostanti, mediante il rilascio di elementi pericolosi e, nei tempi brevi, sono in grado di determinare un processo di lisciviazione e conseguente rottura del manto autostradale.

A questo punto, non rimane che esprimere l'auspicio che la Valdastico Nord, l'autostrada di 53 km destinata a collegare Piovene Rocchette (Vicenza) a Besenello (Trento), venga realizzata con materiali (mps) diversi da quelli usati per la Valdastico Sud.

3) La Centrale termoelettrica Enel di Polesine Camerini (Porto Tolle)

L'Enel ha gestito la Centrale termoelettrica di Polesine Camerini dal 1980 al 2009. Sulla gestione della centrale, oltre a numerose decisioni dei giudici di merito, è intervenuta Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 16422, in data 11 gennaio 2011(doc. 756/3), ha confermato l'impianto accusatorio, quale delineato dal Tribunale di Rovigo, Sezione distaccata di Adria nella sentenza n. 192 del 2006 (doc. 812/3) e, sebbene con dichiarazione di prescrizione dei reati, ha riconosciuto la responsabilità penale, oltre che dei direttori di centrale, anche e soprattutto degli amministratori delegati dell'Enel spa, Tatò Francesco Luigi e Scaroni Paolo, rimettendo le parti davanti la Corte d'Appello di Venezia, in sede civile per la quantificazione dei danni provocati dal reato di danneggiamento aggravato consumato nel corso degli anni dagli imputati.

Sul punto osserva la Corte di Cassazione che "*la centrale di Porto Tolle non rispettò i vincoli ambientali posti dalla legge regionale del 1997, né procedette ad interventi di adeguamento nel periodo di "vacatio", che seguì la perdita di efficacia di tale normativa, né, infine, si adeguò di fatto all'obbligo introdotto nel 1999 di adottare come combustibile il metano o altro prodotto a ridotto impatto ambientale, posto che i progetti di riconversione non ebbero seguito effettivo entro la scadenza fissata dalla legge. E', dunque, certo che non solo l'Enel rimase del tutto inadempiente alla prima normativa qui richiamata, ma adottò una politica di gestione degli impianti e di utilizzazione del carburante, che vanificò anche le diverse prescrizioni emanate nel 1999*".

Viceversa, l'Enel mediante l'utilizzo dell'olio combustibile denso (OCD), nella misura di tre milioni di tonnellate all'anno, con elevato tenore di zolfo, accompagnato dalla mancanza di sistemi di abbattimento del biossido acido di zolfo (SO2), degli ossidi di azoto (NOx) e delle polveri sottili ha compromesso gravemente l'ambiente circostante in tutta l'area del Parco del Delta del Po, fino a comprendere molti comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna, nel raggio di 25 Km dalla stessa centrale. In sostanza, l'Enel ha causato gli enormi danni ambientali, poi acclarati nella sentenza della Sezione civile della Corte d'Appello di Venezia n. 1625 del 2 aprile 2014, allo scopo di non sostenere i costi necessari alla riconversione della centrale termoelettrica.

Successivamente è intervenuta la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 175, pronunziata in data 31 marzo 2014 e depositata il successivo 22 settembre (doc. 697/2), che ha ritenuto gli ex amministratori delegati di Enel spa, Tatò Francesco Luigi (dal 23 settembre 1996 al 23 maggio 2002) e Scaroni Paolo (dal 24 maggio 2002 al mese di maggio 2005), responsabili del delitto di cui

all'articolo 434, comma 1, codice penale (pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di disastro), contestato al capo B), in relazione all'inquinamento provocato dalle emissioni rilasciate in atmosfera, tra la fine degli anni Novanta e il primo decennio degli anni Duemila, dalla centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle e li ha condannati alla pena di tre anni di reclusione, ciascuno e all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.

Ebbene, a fronte di sentenze di merito e di legittimità, che hanno acclarato l'esistenza di gravissimi danni all'ambiente, alle cose e alle persone di due regioni, il Veneto e l'Emilia Romagna, causati dalla Centrale Termoelettrica di Porto Tolle, l'Enel ha effettuato, a seguito delle intervenute transazioni, solo risarcimenti parziali di danni, in favore di enti territoriali e di singoli cittadini, in ogni caso, senza alcun formale riconoscimento di responsabilità, ma solo con "finalità di solidarietà sociale", con l'esclusione di ogni accordo transattivo con il Ministero dell'ambiente, che chiede danni per molte centinaia di milioni di euro, per la cui liquidazione l'Enel ha manifestato l'intenzione di percorrere fino in fondo le vie giudiziarie.

Infine, come si è illustrato nella relazione, l'Enel ha omesso di procedere alla bonifica e al ripristino ambientale dell'area del Delta del Po.

Quanto, al futuro del sito della Centrale termoelettrica di Polesine Camerini, come ha dichiarato l'amministratore delegato di Enel Produzione, Giuseppe Molina, la società, a distanza circa sette anni dalla chiusura della centrale termoelettrica, aveva eseguito la bonifica e la demolizione di un solo serbatoio di olio combustibile denso (ODC) dei nove che insistono sul sito, mentre per la bonifica degli altri otto serbatoi, alla data della sua audizione (14.12.2015), erano in corso le gare di appalto.

Sulle prospettive del sito, l'Enel si è limitata a indicare una serie di possibili destinazioni (settore immobiliare, ricerca di partner, scouting nel territorio locale), allo stato, prive di ogni attualità, rimettendosi a iniziative degli enti territoriali, quasi che la situazione di disastro ambientale non sia stata da causata dalla sua attività.

Non v'è dubbio che ci si trova in presenza di comportamento censurabile e del tutto inaccettabile, tanto più se si considera che il principale azionista dell'Enel è lo Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze.

In conclusione, sulla base della documentazione acquisita, delle audizioni svolte, nonché dell'attività di indagine condotta dalla Commissione, il quadro generale che emerge disvela un grave inquinamento diffuso, a macchia di leopardo, anche di carattere storico, su tutto il territorio della regionale, per fronteggiare il quale le risorse rese disponibili da parte della regione Veneto sono del tutto insufficienti. Si rende necessaria, pertanto, la predisposizione di un piano regionale di interventi che affronti con adeguatezza la bonifica dei 485 siti inquinati già individuati.

PAGINA BIANCA

17SMC0006750